Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

BIBLIOTECA
NAZIONALE
ROMA
ATTI
UFFICIALI
22

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

ATTI DEL GOVERNO

DI

S. M.

IL RE DI SARDEGNA

VOLUME VIGESIMOQUINTO

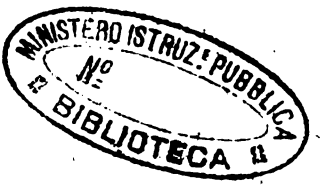

Digitized by Google

Digitized by Google

RACCOLTA

DEGLI ATTI DEL GOVERNO

DI SUA MAESTÀ

IL RE DI SARDEGNA

VOLUME VIGESIMOQUINTO

ANNO 1856

Dal N.° 1289 al 1994 ter

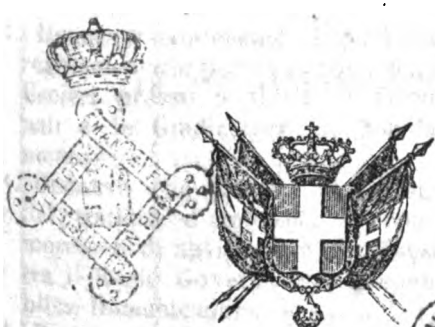

MINISTERO ISTRUZ.E PUBBLICA
N.°
BIBLIOTECA

TORINO

DALLA STAMPERIA REALE

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE CRONOLOGICO

DEGLI ATTI DEL GOVERNO

CONTENUTI NEL VOLUME VIGESIMOQUINTO

ANNO 1856

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 2 *gennaio*	R. DECRETO che ordina la convocazione del 2.° Collegio elettorale di Nizza Marittima	8 *gennaio*	1289	1
» »	R. DECRETO contenente disposizioni regolamentarie per la nomina degli Uscieri presso le Corti, li Tribunali e le Giudicature di Mandamento	10 *detto*	1290	3
» »	R. DECRETO che ordina l'esecuzione del trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione conchiuso tra il Regio Governo e la Repubblica Domenicana	14 *detto*	1292	11
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Barolo* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario		1300	47
» »	Idem a favore del Comune di *Castiglione Falletto*		1301	47
» »	Idem a favore del Comune di *Caraglio*		1302	47
» »	Idem a favore del Comune di *Carmagnola*		1303	47

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 2 *gennaio*	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Villar Costanzo* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1304	48
» »	Idem a favore del Comune di *Cartignano*	. .	1305	48
» »	Idem a favore del Comune di *Cassine*.	. .	1306	48
» »	Idem a favore del Comune di *Mezzana Bigli*	. .	1307	48
» »	Idem a favore del Comune di *Entraque*	. .	1308	49
» »	Idem a favore del Comune di *S. Damiano*	. .	1309	49
» »	Idem a favore del Comune di *Valgrana*	. .	1310	49
» »	Idem a favore del Comune di *Borgo Sant'Agata*	. .	1311	49
» »	Idem a favore del Comune d'*Orta* .	. .	1312	50
» »	Idem a favore del Comune di *Montemale*	. .	1313	50
» »	Idem a favore del Comune di *Oscio* .	. .	1314	50
» »	Idem a favore del Comune di *Locana*.	. .	1315	50
» »	Idem a favore del Comune di *Pradleves*	. .	1316	51
» »	Idem a favore del Comune di *Montemosso*	. .	1317	51
» »	Idem a favore del Comune di *Romentino*	. .	1318	51
» »	Idem a favore del Comune di *Burcei*.	. .	1319	51
» »	Idem a favore del Comune di *Castellaro*	. .	1320	52
» »	Idem a favore del Comune di *Teulada*.	. .	1321	52
» »	Idem a favore del Comune di *Domus de Maria*	. .	1322	52
» »	Idem a favore del Comune di *Segariu*.	. .	1323	52
» »	Idem a favore del Comune di *Soleminis*	. .	1324	53

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1856 2 *gennaio*	R. Decreto che approva un regolamento per l'organizzazione di una Compagnia di Guardie del fuoco nel Comune di *S. Hélène du Lac.*	. .	1325	53
» »	R. Decreto che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Bianzè*	. .	1326	53
» »	Idem pel Comune di *Saluggia* . .	. .	1327	53
» »	Idem pel Comune di *Lagnasco* . .	. .	1328	53
6 *detto*	R. Decreto che ordina la convocazione del Collegio elettorale di *Verres*	10 *gennaio*	1291	9
» »	R. Decreto che reca alcune variazioni alla Pianta del Personale delle manifatture Tabacchi di Torino e del Parco	14 *detto*	1293	51
» »	R. Decreto col quale è instituito un Consolato nella città di S. Domingo.	22 *detto*	1294	53
» »	R. Decreto che approva un regolamento deliberato dal Consiglio comunale di Carmagnola affine di provvedere alla salubrità di quell'abitato	. .	1329	54
» »	R. Decreto che approva un nuovo regolamento ed una nuova tariffa per la riscossione dei dazii di consumo nella città di *Voghera* . .	. .	1330	54
15 *detto*	R. Decreto col quale è instituito un Consolato di seconda Categoria in Mauritius	22 *gennaio*	1295	55
» »	R. Decreto col quale l'Amministrazione del Debito pubblico è autorizzata ad operare il trasporto dal registro del Debito redimibile a quello del Debito perpetuo, d'una rendita di L. 768 facente parte			

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	d'altre inscritte ai numeri 2845 e 2870 cadute in una successione, e colpite della sorte nell'estrazione del 28 settembre 1855	26 *gennaio*	1296	57
1856 15 *gennaio*	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Poirino*		1351	54
»	Idem pel Comune di *Borgaro Torinese*		1352	54
»	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana pel Comune di *Pegli*		1353	54
»	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Andorno-Caccierna*		1354	55
»	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Sinio*, affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario		1355	55
»	Idem a favore del Comune di *Diano*		1356	55
»	Idem a favore del Comune di *Agliano*		1357	55
»	Idem a favore del Comune di *Castelnuovo Calcea*		1358	56
»	Idem a favore del Comune di *Grinzane*		1359	56
»	Idem a favore del Comune di *Benevello*		1340	56
»	Idem a favore del Comune di *Castelnuovo Magra*		1341	56
»	Idem a favore del Comune di *Varese*		1342	57
»	Idem a favore del Comune di *San Secondo*		1343	57
»	Idem a favore del Comune di *Villar-Perosa*		1344	57
»	Idem a favore del Comune di *Novello*		1345	57

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 15 *gennaio*	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Salza* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario		1346	57
» »	Idem a favore del Comune di *Massello*		1347	58
» »	Idem a favore del Comune di *Arlò*		1348	58
» »	Idem a favore del Comune di *None*		1349	58
» »	Idem a favore del Comune di *Canelli*		1350	58
» »	Idem a favore del Comune di *Genola*		1351	59
» »	Idem a favore del Comune di *Bobbio*		1352	59
» »	Idem a favore del Comune di *Tornaco*		1353	59
» »	Idem a favore del Comune di *Terdobbiate*		1354	59
» »	Idem a favore del Comune di *Montemagno*		1355	60
» »	Idem a favore del Comune di *Trecate*		1356	60
» »	Idem a favore del Comune di *Oleggio*		1357	60
» »	Idem a favore del Comune di *Candia*		1358	60
17 *detto*	Idem a favore del Comune di *Crissolo*		1378	109
» »	Idem a favore del Comune di *Albaretto*		1379	109
» »	Idem a favore del Comune di *Demonte*		1380	109
» »	Idem a favore del Comune di *Beinette*		1381	109
» »	Idem a favore del Comune di *Mont-Valezan-sur-Sècz*		1382	110
» »	Idem a favore del Comune di *S. Morizio Torinese*		1383	110
» »	Idem a favore del Comune di *Zimone*		1384	110
» »	Idem a favore del Comune di *S. Michele*		1385	110
» »	Idem a favore del Comune di *Vessalico*		1386	111
» »	Idem a favore del Comune di *Poggi*		1387	111
» »	Idem a favore del Comune di *Borghetto*		1388	111
24 *detto*	R. DECRETO che ordina la convocazione del 2.° Collegio elettorale di *Oristano*	28 *gennaio*	1297	39

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell' avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1856 24 *gennaio*	Legge contenente disposizioni relative ai contratti di enfiteusi e ad altri di simile natura anteriori al Codice civile	29 *gennaio*	1298	41
» »	R. Decreto che determina il numero degli Uscieri presso i Tribunali Provinciali e presso le Giudicature dell'Isola di Sardegna	4 *febbraio*	1299	43
» »	R. Decreto che regola la formazione ed il procedimento delle Commissioni di disciplina per gli impiegati dell'Amministrazione centrale della Guerra e dei servizi che ne dipendono	. .	1359	61
» »	R. Decreto che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Stella*	. .	1360	61
» »	R. Decreto che approva un regolamento per l'organizzazione di una Compagnia di Guardie del fuoco nel Comune di *Duing*	. .	1361	61
» »	R. Decreto col quale è approvata la Pianta del personale dell'ufficio d'Arte presso il Ministero delle Finanze	4 *detto*	1362	63
» »	R. Decreto contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Serravalle* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1389	111
» »	Idem a favore del Comune di *Sambuco*.	. .	1390	112
» »	Idem a favore del Comune di *Sarezzano*	. .	1391	112
» »	Idem a favore del Comune di *Govone*.	. .	1392	112
» »	Idem a favore del Comune di *Feissoglio*	. .	1393	112

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 24 *gennaio*	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Decimomannu* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1394	113
» »	Idem a favore del Comune di *Stazzano*.	. .	1395	113
» »	Idem a favore del Comune di *Seuni*.	. .	1396	113
» »	Idem a favore del Comune di *Veneria Reale*	. .	1397	113
» »	Idem a favore del Comune di *Nonio*.	. .	1398	114
27 *detto*	LEGGE colla quale è concessa una sovvenzione di due milioni di lire alla Cassa dei Depositi e dei Prestiti, instituita presso l'Amministrazione del Debito pubblico . . .	6 *febbraio*	1363	67
» »	R. DECRETO col quale sono recate alcune modificazioni all'attuale organizzazione delle Direzioni del Genio militare	16 *detto*	1369	81
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia rurale deliberato dal Municipio di Casale	. .	1399	114
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Gamalero* . . .	. .	1400	114
» »	R. DECRETO che autorizza il Cavaliere Avvocato Antonio Panizzardi Direttore Capo di Divisione nel Ministero dei Lavori Pubblici a procedere agli incanti ed alla stipulazione dei contratti nell'interesse del Ministero medesimo nei casi d'assenza o di impedimento del Direttore Generale	. .	1401	114
» »	LEGGE che abroga le disposizioni provvisorie ed eccezionali per l'e-			

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	lettorato in Sardegna, e sancisce altre disposizioni relative	25 *febbraio*	1409	417
1856 2 *febbraio*	LEGGE che autorizza la chiamata al servizio di un contingente di mille inscritti marittimi per gli armamenti e per le costruzioni navali.	7 *detto*	1364	69
» »	R. DECRETO che ordina la convocazione del 5.° Collegio elettorale di *Genova* e di quello di *Ceva* . .	8 *detto*	1365	71
» »	LEGGE che autorizza l'ammessione d'Ingegneri, di Studenti di matematiche e di Militari di qualunque Arma ai gradi di Sottotenente nel Genio e nell'Artiglieria	13 *detto*	1366	73
» »	R. DECRETO col quale vengono stabilite le retribuzioni degli Esattori di Sardegna per la riscossione delle contribuzioni e degli altri proventi dello Stato che non danno luogo ad aggio	15 *detto*	1367	75
» »	R. DECRETO contenente disposizioni relative all'avanzamento degli Esattori delle imposte dirette . . .	15 *detto*	1368	79
» »	LEGGE che approva la Convenzione segnita tra le Finanze dello Stato e la Città di Torino pel prolungamento della via di Santa Teresa .	18 *detto*	1372	91
» »	R. DECRETO che determina il grado onorifico dell'Ispettore Ingegnere Capo nell'uffizio d'Arte presso il Ministero di Finanze	19 *detto*	1375	99
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Livorno* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario		1402	115

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 2 *febbraio*	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Campiglione* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario		1403	115
» »	Idem a favore del Comune di *Pirri*		1404	115
» »	Idem a favore del Comune di *Aspromonte*		1405	115
» »	Idem a favore del Comune di *Aquila*		1406	116
» »	Idem a favore del Comune di *Ranzo*		1407	116
» »	Idem a favore del Comune di *Alice*		1408	116
» »	R. DECRETO che approva un regolamento ed una divisa per le Guardie municipali di Vercelli		1415	141
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di pubblica igiene per la Città di Casale		1416	141
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Scalenghe*		1417	141
9 *detto*	LEGGE che sancisce una disposizione transitoria a favore degli iscritti di leva unici superstiti di loro famiglia o figli illegittimi, i quali all'epoca della promulgazione dell'ultima legge sul reclutamento già fossero ammogliati o vedovi con prole	16 *febbraio*	1370	85
» »	R. DECRETO che approva il riparto fra le sette Direzioni marittime d'un contingente di 650 uomini su quello di mille, stato autorizzato con legge 2 febbraio 1856	18 *detto*	1371	87
» »	R. DECRETO che approva un regolamento per le Guardie del fuoco della Città di *S. Giovanni di Moriana*		1418	141

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 9 *febbraio*	R. DECRETO che approva un regolamento per le Guardie del fuoco del Comune di *Chamoux* . . .		1419	141
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Briga*.		1420	142
» »	Idem pel Comune di *Roccaverano* .		1421	142
» »	Idem pel Comune di *Rondissone* . .		1422	142
» »	R. DECRETO che approva l'istituzione d'una tassa annuale sui cani nel Comune di *S. Ambrogio*		1423	142
» »	R. DECRETO che approva l'istituzione di un dritto di peso nel Comune di *Casalnocetto*		1424	142
» »	R. DECRETO col quale si approva l'istituzione d'una tassa annuale sui cani e sulle bestie da sella e da soma, non che delle variazioni alla tariffa per l'esazione dei dazii di consumo nel Comune di *Ceriana*.		1425	142
» »	R. DECRETO col quale si approva una nuova tariffa pel dritto di peso nel Comune di *Settimo Torinese* .		1426	143
» »	R. DECRETO col quale si approva una nuova tariffa per l'esazione del dazio di consumo nel Comune di *S. Francesco d'Albaro*		1427	143
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Montelupo* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario		1428	143
» »	Idem a favore del Comune di *Rodello*.		1429	143
» »	Idem a favore del Comune di *Bossolasco*		1430	143
» »	Idem a favore del Comune di *Albaretto*.		1431	144

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 9 *febbraio*	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Monteu Roero* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario		1432	144
» »	Idem a favore del Comune di *Serralunga*		1433	144
» »	Idem a favore del Comune di *Cambiano*		1434	144
» »	Idem a favore del Comune di *Castiglione*		1435	145
» »	Idem a favore del Comune di *Poirino*		1436	145
» »	Idem a favore del Comune di *Castelrocchero*		1437	145
» »	Idem a favore del Comune di *Sassello*		1438	145
» »	Idem a favore del Comune di *Bolzano*		1439	146
» »	Idem a favore del Comune di *Amento*		1440	146
15 *detto*	R. DECRETO che riduce l'interesse dei Buoni del Tesoro	19 *febbraio*	1374	101
» »	R. DECRETO che affida alle Tesorerie Provinciali il pagamento delle rendite redimibili create col R. Editto 24 dicembre 1819	20 *detto*	1375	103
» »	LEGGE che fa facoltà al Ministro delle Finanze di contrarre, sì nell'interno che all'estero, un prestito di trenta milioni di lire mediante alienazione di rendite sul Debito pubblico dello Stato	20 *detto*	1376	105
» »	LEGGE che autorizza una spesa straordinaria di lire 185,000 per l'apertura di una galleria di comunicazione colla Svizzera attraverso il colle del *Moncenisio*	20 *detto*	1377	107
» »	LEGGE che a spiegazione dell'art. 14 della precedente legge del 30 giugno 1855 determina doversi la tassa			

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell' avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	sulle azioni delle Società anonime ed in accomandita esigere sul capitale nominale ed in difetto sul valore reale dedotto in società	1 *marzo*	1414	139
1856 15 *febbraio*	R. DECRETO col quale si approva un nuovo regolamento ed una nuova tariffa per la riscossione del dritto di peso nella Città di *Cuneo*		1441	146
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Decimopuzzu* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario		1442	146
» »	Idem a favore del Comune di *Gonl*		1443	147
» »	Idem a favore del Comune di *Borghetto*		1444	147
» »	Idem a favore del Comune di *Cavezza*		1445	147
» »	Idem a favore del Comune di *Figliole*		1446	147
» »	Idem a favore del Comune di *Carosio*		1447	147
» »	Idem a favore del Comune di *Guspini*		1448	148
» »	Idem a favore del Comune di *Piossasco*		1449	148
» »	Idem a favore del Comune di *Cravanzana*		1450	148
» »	Idem a favore del Comune di *Fosseno*		1451	148
» »	Idem a favore del Comune di *Mussino*		1452	149
» »	Idem a favore del Comune di *Novco*		1453	149
18 *detto*	R. DECRETO che ordina la convocazione del 2.° Collegio elettorale di *Vizza Marittima*, non che di quello di *Cherasco* e del 5.° di *Torino*	25 *febbraio*	1410	125
» »	R. DECRETO col quale viene abolito il posto di Commissario alle visite alla dogana di *Rivarolo* e creato nella stessa dogana un posto di Veditore	28 *detto*	1411	127
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Cumiana*		1454	149

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 18 *febbraio*	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana pel comune di *Airole*	. .	1455	149
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Pancalieri* . . .	. .	1456	149
21 *detto*	LEGGE che approva la straordinaria spesa di L. 393,192. 09 sul Bilancio 1855 del Ministero di Finanze per la restituzione del capitale della dote di S. M. la Regina MARIA ADELAIDE	29 *febbraio*	1412	129
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Dolceacqua* . .	. .	1457	150
» »	Idem pel Comune di *Carrù* . . .	. .	1458	150
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana pel Comune di *Garbagna*	. .	1459	150
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Frassinetto* . . .	. .	1460	150
» »	Idem pel Comune d'*Isili*	. .	1461	150
» »	Idem pel Comune di *Scui*	. .	1462	151
» »	R. DECRETO che approva un nuovo regolamento ed una nuova tariffa per l'esazione dei dritti di piazza, e l'istituzione d'una tassa annuale sui cani a favore della Città di *Voghera*	. .	1463	151
» »	R. DECRETO che approva l'instituzione di una tassa annuale sui cani a favore della Città di *Cluses* . . .	. .	1464	151
» »	R. DECRETO che modifica la tariffa dei dazii di consumo della Città di *Alassio*	. .	1465	151

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 21 *febbraio*	R. DECRETO che approva l'instituzione d'una tassa annuale sui cani a favore della Città di *Diano Marina*.	. .	1466	151
» »	LEGGE che autorizza la Divisione amministrativa e la Provincia di Savona a contrarre un prestito, la prima di lire 79,000, la seconda di lire 19,300 per sopperire alle spese dell'Esercizio 1856 . . .	6 *marzo*	1467	153
» »	LEGGE che autorizza la Divisione amministrativa di Cuneo a ripartire una sovr'imposta di lire 843,061. 42 per sopperire alle spese dell'Esercizio 1856	6 *detto*	1468	155
» »	R. DECRETO contenente disposizioni relative al personale applicato al servizio dei fari tanto di terraferma che dell'Isola di Sardegna . . .	6 *detto*	1469	157
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Dolceacqua* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1477	217
» »	Idem a favore del Comune di *Borgone*	. .	1478	217
» »	Idem a favore del Comune di *Orosei*.	. .	1479	217
» »	Idem a favore del Comune di *Sant'Andrea*	. .	1480	217
» »	Idem a favore del Comune di *Castelnovetto*	. .	1481	217
» »	Idem a favore del Comune di *Cesera*.	. .	1482	218
» »	Idem a favore del Comune di *San Giorgio*	. .	1483	218
» »	Idem a favore del Comune di *Roddi* .	. .	1484	218
» »	Idem a favore del Comune di *Roccavione*	. .	1485	218

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856				
27 *febbraio*	LEGGE che approva il Bilancio attivo dello Stato per l'Esercizio 1856 .	29 *febbraio*	1413	131
» »	R. DECRETO che sopprime il Consiglio permanente consultivo della Marina militare ed instituisce in sua vece un Congresso permanente ed un Comitato della Marina militare.	17 *marzo*	1474	173
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale per la Città di *Sarzana*	. .	1486	219
» »	Idem pel Comune di *Lombriasco* . .	. .	1487	219
» »	R. DECRETO che approva l'istituzione d'un dritto di piazza nel Comune di *Casalborgone*	. .	1488	219
» »	R. DECRETO che approva l'instituzione d'un dazio di consumo nel comune di *Crocefieschi*	. .	1489	219
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Buttigliera* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1490	219
» »	Idem a favore del Comune di *Malesco*	. .	1491	220
» »	Idem a favore del Comune di *Envie* .	. .	1492	220
» »	Idem a favore del Comune di *Soriso* .	. .	1493	220
» »	Idem a favore del Comune di *Costigliole d'Asti*	. .	1494	220
» »	LEGGE che prescrive l'instituzione di una Succursale alla Banca Nazionale in *Cagliari*	4 *aprile*	1500	289
2 *marzo*	LEGGE che autorizza il Governo a fare alla Cassa Ecclesiastica un prestito affinchè possa provvedere al pagamento dei sussidi ed assegni al Clero di Sardegna	7 *marzo*	1470	163

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 2 *marzo*	LEGGE colla quale viene stabilito l'ammontare delle Categorie 32 e 138 del Bilancio passivo del Ministero delle Finanze per l'anno 1856 relative al servizio delle contribuzioni in Terraferma e delle contribuzioni, del cadasto e del censimento prediale in Sardegna	11 *marzo*	1471	165
6 *marzo*	R. DECRETO contenente speciali disposizioni relative all'Orazione inaugurale degli studi, solita a pronunciarsi all'apertura della Università di Torino	11 *detto*	1472	167
» »	R. DECRETO che approva un regolamento per gli esami di magistero in tutte le Università del Regno .	26 *detto*	1496	225
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Castelnuovo d'Asti* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario . . .	. .	1501	295
» »	Idem a favore del Comune di *Vayes*.	. .	1502	295
» »	Idem a favore del Comune di *S. Didero*	. .	1503	295
» »	Idem a favore del Comune di *Neviglie*	. .	1504	295
» »	Idem a favore del Comune di *Guarene*.	. .	1505	295
» »	Idem a favore del Comune di *Champorcher*	. .	1506	296
» »	Idem a favore del Comune di *Arnaz* .	. .	1507	296
» »	Idem a favore del Comune di *Issogne*.	. .	1508	296
» »	Idem a favore del Comune di *Gorzegno*	. .	1509	296
» »	Idem a favore del Comune di *Piobesi*.	. .	1510	296
» »	Idem a favore del Comune di *Domusnoas*	. .	1511	297

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 6 *marzo*	R. DECRETO col quale si approva l'instituzione d'un dritto di piazza nella Città di *Crescentino*	. .	1512	297
» »	R. DECRETO col quale si approva un nuovo regolamento ed una nuova tariffa per l'esazione dei dazii di consumo nel Comune di *Aigueblanche*	. .	1513	297
» »	R. DECRETO col quale si approva una nuova tariffa per la riscossione dei dazi di consumo nella città di *Varallo*	. .	1514	297
» »	R. DECRETO col quale si approva un nuovo regolamento ed una nuova tariffa per la riscossione dei dazii di consumo nel Comune di *Lanzo*.	. .	1515	297
» »	R. DECRETO che approva il regolamento delle guardie del fuoco del Comune di *Tromello*	. .	1516	298
10 *detto*	R. DECRETO che riduce l'interesse dei Buoni del Tesoro	11 *marzo*	1473	171
11 *detto*	LEGGE che autorizza la Divisione amministrativa di Novara a ripartire una sovraimposta di lire 726,189 cent. 39 per sopperire alle spese dell'Esercizio 1856	21 *detto*	1476	215
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Castagnole Lanze*.	. .	1517	298
» »	Idem pel Comune di *Portotorres* . .	. .	1518	298
» »	Idem pel Comune di *Mamojada* . .	. .	1519	298
» »	R. DECRETO che approva l'instituzione di un dazio di consumo nel Comune d'*Isola del Cantone*	. .	1520	298
17 *detto*	LEGGE che approva il Bilancio passivo dello Stato per l'Esercizio 1856 .	20 *detto*	1475	187

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 17 *marzo*	LEGGE che determina la gerarchia e l'assimilazione ai gradi militari degli Ufficiali del Corpo Sanitario militare di terra e di mare	25 *marzo*	1495	221
» »	R. DECRETO col quale sono recate alcune variazioni al Quadro dei depositi stalloni provinciali in Terraferma e determinate alcune norme relative ai guarda-stalloni e palafrenieri		1521	299
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Saorgio*		1522	299
» »	Idem pel Comune di *La Motte Servolex*		1523	299
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Carpignano* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario		1524	299
» »	Idem a favore del Comune di *Varigotti*		1525	299
» »	Idem a favore del Comune di *San Giusto*		1526	300
» »	Idem a favore del Comune di *Zavattarello*		1527	300
» »	Idem a favore del Comune di *Mornese.*		1528	300
» »	Idem a favore del Comune di *Canale.*		1529	300
» »	Idem a favore del Comune di *Niella Belbo*		1530	301
» »	Idem a favore del Comune di *Fiaccone.*		1531	301
24 *detto*	R. DECRETO che trasferisce al Ricevitore del bollo straordinario di Vercelli le attribuzioni conferte dal Regolamento 2 luglio 1856 all'Insinuatore della stessa Città . . .	31 *detto*	1497	271

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 24 *marzo*	R. DECRETO col quale gli stipendi dei Professori di Lettere, di Matematica speciale, di Storia naturale, di Fisica e Chimica applicata sono regolati a norma del R. Decreto 4 settembre 1855 (articoli 21 e 25), e si prescrivono le condizioni d'ammessione degli stessi Professori .	1 *aprile*	1498	273
» »	LEGGE colla quale si fa facoltà al Governo di assumere l'esercizio della Ferrovia da Voltri a Genova e si approva la relativa Convenzione .	2 *detto*	1499	277
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Garessio*	. . .	1532	301
» »	Idem pel Comune di *Biestro* . . .	. . .	1533	301
» »	Idem pel Comune di *Viariggi* . . .	. . .	1534	301
» »	Idem pel Comune di *Farigliano* . .	. . .	1535	302
» »	Idem pel Comune di *Roccasusella* . .	. . .	1536	302
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana pel Comune di *Stroppiana*	. . .	1537	302
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Crescentino* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. . .	1541	317
» »	Idem a favore del Comune di *Sanfront.*	. .	1542	317
» »	Idem a favore del Comune di *Fontainemore* , ...	. . .	1543	317
» »	Idem a favore del Comune di *Carrù.*	. . .	1544	317
» »	Idem a favore del Comune di *Galliarola*	. . .	1545	317
» »	Idem a favore del Comune di *Viuz-en-Sallaz*	. . .	1546	318
» »	Idem a favore del Comune di *Lerma.*	. . .	1547	318

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 24 *marzo*	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Busano* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1548	318
» »	Idem a favore del Comune d'*Isili* .	. .	1549	318
» »	Idem a favore del Comune di *Furtei*.	. .	1550	318
» »	Idem a favore del Comune di *Carema*.	. .	1551	319
» »	Idem a favore del Comune di *Villacidro*	. .	1552	319
» »	Idem a favore del Comune di *Vignole*.	. .	1553	319
» »	Idem a favore del Comune di *Serri*.	. .	1554	319
» »	Idem a favore del Comune di *Nurallao*	. .	1555	319
» »	Idem a favore del Comune di *Siurgius*.	. .	1556	320
» »	Idem a favore del Comune di *Casella*.	. .	1557	320
» »	Idem a favore del Comune di *Savignone*	. .	1558	320
30 *detto*	LEGGE che approva le spese straordinarie fatte negli anni 1855 e 1856 per la spedizione in Oriente . .	5 *aprile*	1539	311
» »	LEGGE che regola l'avanzamento, in tempo di pace, al grado di Tenente nelle Armi di fanteria e cavalleria.	7 *detto*	1540	315
» »	R. DECRETO che fa facoltà al Governo di consentire a Giovanni Rovati l'occupazione d'un tratto di scarpa della strada reale per Piacenza presso Stradella	. .	1559	320
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Borghetto* affinchè possa supplire al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1569	343
» »	Idem a favore del Comune di *Parodi*.	. .	1570	343
» »	Idem a favore del Comune di *Biestro*.	. .	1571	343

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 30 *marzo*	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Capriata* affinchè possa supplire al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1572	343
» »	Idem a favore del Comune di *Pozzolo*.	. .	1573	343
» »	Idem a favore del Comune di *Cengio*.	. .	1574	344
» »	Idem a favore del Comune di *Ploclio*.	. .	1575	344
» »	R. DECRETO che approva un nuovo regolamento ed una nuova tariffa pel dazio di consumo di *Evian*, ed autorizza l'istituzione di una tassa annuale sui cani nella stessa Città.	. .	1576	344
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Carignano* . . .	. .	1577	344
» »	Idem pel Comune di *Lanzo*	. .	1578	344
» »	R. DECRETO che approva le disposizioni regolamentarie deliberate dal Municipio di *Avuglione-Vernone* per ovviare ai guasti che sogliono recare ai fondi i ricercatori di tartufi.	. .	1579	345
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Portio*	. .	1580	345
1 *aprile*	DECRETO Ministeriale che approva il Programma per gli esami di concorso ai posti gratuiti e per quelli di ammessione alla scuola di Medicina-Veterinaria	7 *aprile*	1538	303
4 *detto*	LEGGE che regola la prescrizione dei Buoni del Tesoro, in caso non se ne curi l'esazione, e sancisce le norme per ottenerne la spedizione per duplicata in caso di smarrimento	12 *detto*	1560	321

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 4 *aprile*	LEGGE che autorizza l'alienazione senza incanto di titoli di credito delle Regie Finanze verso la Città di *Palermo*.	16 *aprile*	1562	327
» »	LEGGE che fa facoltà alla Divisione amministrativa di Vercelli e alle Provincie di Vercelli e Casale di ripartire una sovraimposta, ed alla Divisione stessa non che alla Provincia di Biella di contrarre un mutuo per soddisfare le rispettive loro spese dell'Esercizio 1856 .	17 *detto*	1564	331
» »	LEGGE che fa facoltà alla Divisione amministrativa di Nizza di contrarre un mutuo, ed alle Provincie di Nizza e di S. Remo di ripartire una sovraimposta per soddisfare le rispettive passività dell'Esercizio 1856	17 *detto*	1565	333
» »	LEGGE che fa facoltà alla Divisione amministrativa di Nuoro di contrarre un mutuo, ed alle Provincie di Nuoro, Cuglieri e Lanusei di ripartire una sovraimposta per sopperire alle rispettive loro spese dell'Esercizio 1856	18 *detto*	1566	335
» »	LEGGE che regola il deposito presso l'Amministrazione del Debito pubblico, delle cedole del Debito redimibile e delle Obbligazioni dello Stato	19 *detto*	1568	339
» »	R. DECRETO che modifica la tariffa del dazio di consumo della Città di *Savona*	. . .	1581	345
» »	R. DECRETO che approva i regolamenti di polizia urbana e rurale del Comune di *Serri*	. . .	1582	345

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 4 *aprile*	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Lessolo*		1583	345
» »	R. DECRETO che revoca l'esenzione stabilita dal § 8 capo 2 della tariffa dei dritti di pedaggio annessa al R. Decreto del 19 maggio 1855 pel passaggio sul ponte stabile tra *Les-Marches* et *Les-Mollettes*	28 *aprile*	1589	349
» »	R. DECRETO col quale viene approvata una tariffa coll'annessovi regolamento concernente i dritti di pedaggio da riscuotersi a favore della Comunità di *Gassino* pel transito del fiume Po sul porto natante	17 *maggio*	1609	507
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Spezia* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario		1613	521
9 *detto*	R. DECRETO che ordina la convocazione del Collegio elettorale di *Santhià*	14 *aprile*	1561	325
» »	R. DECRETO che determina l'epoca in cui le Truppe del Corpo di spedizione in Oriente debbano considerarsi esser in tempo di pace rispetto alla giustizia criminale, all'avanzamento ed al dritto alla pensione di ritiro	16 *detto*	1563	329
» »	LEGGE colla quale è autorizzata una spesa straordinaria di lire 89,200 pel servizio del Catasto di Terraferma	18 *detto*	1567	337
» »	R. DECRETO col quale si approva l'istituzione di un dritto di piazza nel Comune di *Quarto*		1584	346

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 9 *aprile*	R. DECRETO che approva variazioni alla tariffa dei dritti di peso della Città di *Moncalieri*		1585	346
» »	R. DECRETO che approva alcune aggiunte al regolamento di polizia urbana di *Chieri*		1586	346
» »	R. DECRETO col quale si approva l'istituzione d'un dritto di peso nel Comune di *Villanova-Solaro* . .		1587	346
» »	R. DECRETO che determina il riparto della somma di L. 156,000 accordata in aggiunta al Bilancio passivo del 1856 del Ministero dei Lavori pubblici per l'esercizio e la manutenzione della ferrovia da Voltri a Genova	2 *maggio*	1591	367
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Cornale* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario		1614	521
» »	Idem a favore del Comune di *Sèez* .		1615	521
» »	Idem a favore del Comune di *Pimentel*		1616	521
» »	Idem a favore del Comune di *Sant'Ambrogio*		1617	521
» »	Idem a favore del Comune d'*Isili* . .		1618	522
14 *detto*	R. DECRETO che approva il regolamento e la tariffa per la corrispondenza telegrafica dei privati nell'interno del Regno	29 *aprile*	1590	351
» »	R. DECRETO che revoca l'esenzione stabilita dal § 7 dell'art. 4 della tariffa dei dritti di pedaggio approvata col R. Decreto del 26 aprile 1855 pel passaggio del ponte sul torrente Arve tra il Comune di			

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	Reignier e quello di *Arthas-Pont-Notre-Dame*	16 *maggio*	1610	515
1856 14 *aprile*	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Villanova* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1619	522
19 *detto*	R. DECRETO che ordina la convocazione del Collegio elettorale di *Pancalieri*.	22 *aprile*	1588	347
» »	LEGGE che approva la spesa straordinaria di lire 240,000 per la costruzione di una tettoia nello scalo di Alessandria	2 *maggio*	1592	371
» »	LEGGE che autorizza l'alienazione d'un locale demaniale in Arona e approva delle spese straordinarie per la costruzione nella stessa città d'un nuovo edifizio ad uso di dogana, e d'una tettoia presso la stazione della strada ferrata	2 *detto*	1593	373
» »	LEGGE che autorizza le Provincie di Voghera, Tortona, Alessandria, Novi e Genova a contrarre un mutuo per soddisfare al pagamento delle azioni da esse rispettivamente assunte della ferrovia da Alessandria a Stradella	5 *detto*	1594	377
» »	LEGGE portante modificazione alla tassa delle Patenti stabilita colla legge del 7 luglio 1853	10 *detto*	1600	441
» »	R. DECRETO col quale si approvano un nuovo regolamento ed una nuova tariffa per la riscossione dei dazi di consumo, non che l'istituzione di una tassa annuale sulle bestie da			

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	tiro, da sella, da soma, e sui cani nel Comune di *S. Martino d'Albaro*	.	1620	522
1856 19 *aprile*	R. DECRETO col quale si approvano un nuovo regolamento ed una nuova tariffa per la riscossione dei dazi di consumo nel Comune di *Prà* . .	.	1621	522
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Ottiglio* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	.	1622	522
» »	Idem a favore del Comune d'*Orta* .	.	1623	523
26 *detto*	LEGGE che approva la spesa straordinaria di lire 106,000 per la formazione di due cavetti da denominarsi *Tramporo* e *Mula*, destinati alla condotta delle acque della roggia demaniale di *Tricerro* . .	5 *maggio*	1595	579
» »	R. DECRETO che ratifica la Convenzione per le corrispondenze telegrafiche conchiusa tra la Sardegna, il Belgio, la Francia, la Spagna e la Svizzera	7 *detto*	1596	581
» »	LEGGE che autorizza maggiori e nuove spese in aggiunta al Bilancio 1853 ed ai residui 1852 e retro . . .	7 *detto*	1597	421
» »	LEGGE che autorizza maggiori e nuove spese in aggiunta al Bilancio 1854.	7 *detto*	1598	427
	LEGGE che autorizza maggiori e nuove spese in aggiunta al Bilancio 1855.	7 *detto*	1599	435
» »	R. DECRETO col quale si stabiliscono le norme per ottenere la spedizione per doppio od il pagamento de' Buoni del Tesoro all'ordine smarriti o distrutti	12 *detto*	1603	489

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 16 *aprile*	R. DECRETO che approva modificazioni al regolamento di polizia urbana e rurale della Città di *Mondovì*		1624	523
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Albissola Superiore*.		1625	523
» »	Idem pel Comune di *Cogoletto*		1626	523
» »	R. DECRETO col quale si approvano modificazioni al regolamento pei macelli della Città di *Savigliano*		1627	523
» »	R. DECRETO che autorizza il Comune di *Ceva* a riscuotere in via d'esercizio i dritti di gabella sul macellamento degli agnelli e dei capretti.		1628	523
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Roccadebaldi* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario		1629	524
» »	Idem a favore del Comune di *Esterzili*.		1630	524
» »	Idem a favore del Comune di *Sadali*		1631	524
29 *detto*	R. DECRETO che ratifica il Trattato di pace conchiuso a Parigi tra la Sardegna, l'Austria, la Francia, il Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, la Prussia, la Russia e la Turchia	10 *maggio*	1601	457
» »	R. DECRETO col quale sono sancite alcune disposizioni relative al servizio degli individui componenti gli equipaggi delle Reali Navi che hanno fatto parte della spedizione militare d'Oriente negli anni 1855-56	12 *detto*	1602	485
» »	LEGGE colla quale è approvata la spesa straordinaria di L. 1,465,000 per la			

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	costruzione della Stazione definitiva della strada ferrata in Genova . .	12 *maggio*	1604	493
1856 29 *aprile*	LEGGE colla quale è autorizzata la spesa di L. 59,593 sul Bilancio del 1856 per l'aggiunta di nuovi fili alla linea telegrafica tra Torino ed Arquata, ed alla linea da Spezia a Santa Croce	12 *detto*	1605	495
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Grugliasco* . . .	. . .	1632	524
» »	Idem pel Comune di *Feletto* . . .	. .	1633	524
5 *maggio*	LEGGE che approva la vendita fatta alle Finanze dello Stato dal Dottore in medicina Felice Monaco dei canali e molino con terreno a questo annesso situati in territorio di Vercelli	12 *detto*	1606	497
» »	LEGGE che autorizza un consorzio fra parecchi Comuni della Savoia per l'apertura d'una strada consortile nella Valle della Rochette ed il simultaneo inalveamento del torrente Gelon	14 *detto*	1607	501
» »	LEGGE che fa facoltà alla Divisione amministrativa di Torino di ripartire una sovr'imposta di L. 1,150,000 per sopperire alle spese dell'Esercizio 1856	14 *detto*	1608	505
» »	LEGGE che autorizza la spesa straordinaria di L. 130,000 per ampliazione dell'Ospedale militare divisionale d'Alessandria	16 *detto*	1611	517
» »	R. DECRETO con cui è fatta facoltà ai possessori di rendite Anglo-Sarde 26 giugno 1851, e di rendite di			

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	Sardegna 11 gennaio 1844 di riscuotere i relativi interessi semestrali in tutte indistintamente le Tesorerie Provinciali dello Stato . .	19 *maggio*	1612	519
1856 5 *maggio*	R. DECRETO col quale sono stabilite le norme regolamentarie per l'eseguimento della legge 4 aprile 1856 concernente il deposito delle Cedole al portatore e delle Obbligazioni dello Stato presso l'Amministrazione del Debito pubblico . .	50 *detto*	1634	525
» »	LEGGE colla quale venne approvato lo Spoglio generale dell'anno 1848 per l'Isola di Sardegna	11 *giugno*	1637	559
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Vigliano*		1651	599
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Santo Stefano Belbo* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario . .		1652	599
» »	Idem a favore del Comune di *Cossano*.		1655	599
» »	Idem a favore del Comune di *Treffiume*.		1654	599
9 *detto*	R. DECRETO che approva un regolamento per la costruzione di canali di spurgo nel Comune di *Iglesias*.		1655	600
» »	R. DECRETO che approva alcune disposizioni regolamentarie per la polizia delle vie nel Comune di *Chamoux*		1656	600
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Chiavari* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario		1657	600

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 12 *maggio*	R. DECRETO che ratifica la Convenzione addizionale al Trattato di commercio e di navigazione conchiuso tra la Sardegna ed i Paesi Bassi per l'esercizio del cabotaggio.	31 *maggio*	1635	537
» »	R. DECRETO che ratifica la Convenzione consolare conchiusa tra la Sardegna e la Spagna	2 *giugno*	1636	543
14 *detto*	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana pel Comune di *Riva di Chieri*	. .	1658	600
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Masserano*	. .	1659	601
19 *detto*	R. DECRETO che ordina l'osservanza dell'Itinerario generale dell'Isola di Sardegna del 31 dicembre 1855 stampato dalla Tipografia Reale di Torino, come base e regola di tutte le indennità fondate sulle distanze itinerarie, da pagarsi od anticiparsi dallo Stato o da pubbliche Amministrazioni	11 *detto*	1638	567
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Carcare*	. .	1660	601
» »	Idem pel Comune di *Torretta-Revest.*	. .	1661	601
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia rurale pel Comune di *Carentino*	. .	1662	601
» »	R. DECRETO che approva un regolamento per lo sgombro della neve nel Comune di *Pareto*	. .	1663	602
» »	R. DECRETO con cui sono dichiarate d'utilità pubblica le opere necessarie per l'apertura di due cavi sui			

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	territorii di *Ronsecco* e di *Tronzano*		1664	602
1856 19 *maggio*	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Masone* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario		1665	602
» »	Idem a favore del Comune di *San Giorio*		1666	602
» »	Idem a favore del Comune di *Sant'Antonino*		1667	603
» »	Idem a favore del Comune di *Ottone*		1668	603
» »	Idem a favore del Comune di *Tiesi*		1669	603
» »	Idem a favore del Comune di *Baradili*		1670	603
» »	Idem a favore del Comune di *Sini*		1671	604
» »	Idem a favore del Comune di *Cervasca*		1672	604
» »	Idem a favore del Comune di *Rebecco*		1673	604
» »	Idem a favore del Comune di *Turri*		1674	604
» »	Idem a favore del Comune di *Usassai*		1675	605
» »	Idem a favore del Comune di *Sant'Antonio*		1676	605
26 *detto*	R. DECRETO che attribuisce all'Ufficio di Questura di Pubblica Sicurezza in Torino l'incarico di ricevere le consegne prescritte dagli articoli 690 e 691 del Codice penale		1677	605
» »	R. DECRETO che approva una nuova tariffa del dazio di consumo pel Comune di *Altare*		1678	605
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Noli*		1679	605

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 26 *maggio*	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Gergei* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1680	606
1 *giugno*	LEGGE che fa facoltà di corrispondere un trattenimento d'aspettativa agli Attuari il cui officio venne soppresso e che non trovansi provvisti d'altro impiego	11 *giugno*	1639	569
» »	LEGGE che istituisce Sezioni temporarie presso la Corte d'Appello di Torino e presso i Tribunali Provinciali di Torino, Genova e Vercelli	12 *detto*	1640	571
» »	LEGGE che scioglie la Compagnia transatlantica di Genova da alcuni degli obblighi statile imposti nella Convenzione approvata con legge 11 luglio 1853	12 *detto*	1642	577
» »	LEGGE che fa facoltà alla Divisione amministrativa di Genova ed alle Provincie di Genova, Novi, Chiavari e Levante di ripartire una sovr'imposta per sopperire alle spese dell'Esercizio 1856	12 *detto*	1643	581
» »	R. DECRETO con cui è instituito nella Città di Genova un terzo ufficio d'esazione delle contribuzioni dirette	12 *detto*	1644	585
» »	LEGGE colla quale è approvato il tracciato della nuova linea di confine tra lo Stato Sardo e la Francia in territorio di *Laissand* (Savoia) e di *Chaparcillan* (Francia) . . .	17 *detto*	1645	585
» »	LEGGE che fa facoltà al Governo di			

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	acquistare dalla Società Sardo-Lombardo-Elvetica due battelli a vapore sul Lago Maggiore denominati il *S. Carlo* ed il *Verbano* .	24 *giugno*	1649	593
1856 1 *giugno*	R. Decreto che determina il riparto della somma di L. 1,004,662 tra le varie Categorie del Bilancio straordinario della spedizione d'Oriente.	28 *detto*	1683	627
» »	R. Decreto che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Dualchi*	. .	1704	773
» »	R. Decreto contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Tratalias* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1705	775
» »	Idem a favore del Comune di *Castelletto d'Orba*	. .	1706	773
» »	Idem a favore del Comune di *Siniscola*	. .	1707	773
» »	Idem a favore del Comune di *Bolotana.*	. .	1708	774
3 *detto*	Manifesto della Regia Camera dei Conti con cui viene notificata la nomina dei signori Mastri Uditori Cavalieri Rachis di Carpeneto e Ripa di Meana per la vidimazione dei certificati di deposito dei Titoli al Portatore, autorizzati colla legge 4 aprile 1856	12 *detto*	1641	575
4 *detto*	R. Decreto contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Candiolo* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1709	774
» »	Idem a favore del Comune di *Lunamatrona*	. .	1710	774

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 4 *giugno*	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Escolca* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1711	774
5 »	Idem a favore del Comune di *Ruinas*.	. .	1712	775
» »	Idem a favore del Comune di *Beinette*.	. .	1713	775
» »	R. DECRETO col quale si approva l'instituzione d'una tassa annuale sui cani nel Comune di *S. Genix* .	. .	1714	775
9 *detto*	LEGGE che assegna in proprietà al Generale Alfonso La Marmora cinquanta are di terreni demaniali a titolo di ricompensa Nazionale. .	14 *giugno*	1646	587
» »	LEGGE che fa facoltà al Governo di chiamare sulla classe di leva dell'anno 1835 un contingente di tredici mila uomini	17 *detto*	1647	589
» »	LEGGE che approva la spesa straordinaria di L. 306,947. 25 per le operazioni catastali in Terraferma durante l'anno 1856	25 *detto*	1650	597
» »	LEGGE che autorizza la spesa straordinaria di L. 675,000 per l'erezione d'un Monumento nazionale alla memoria del Magnanimo RE CARLO ALBERTO	25 *detto*	1682	625
» »	LEGGE che autorizza due spese straordinarie per la costruzione della Torre di un faro nell' Isolotto dei Cavoli alla punta meridionale della Sardegna, e per l'acquisto ed installazione degli apparecchi necessarii pel faro sovramenzionato.	28 *detto*	1684	629
» »	LEGGE colla quale è autorizzata la spesa straordinaria di L. 1,998,340			

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	pel prolungamento del Molo nuovo del Porto di Genova	1 *luglio*	1685	631
1856 9 *giugno*	LEGGE colla quale è approvata la maggiore spesa di L. 15,500 per la costruzione d'un bersaglio in Torino.	1 *detto*	1686	633
» »	LEGGE che approva la spesa straordinaria necessaria pel ristauro e per l'ampliamento dello Stabilimento balneario d'Aix	8 *detto*	1698	703
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Casalborgone* . .	. .	1715	775
» »	R. DECRETO che approva un regolamento per l'instituzione di un Corpo di guardie municipali nel Comune di *Vigone*	. .	1716	775
14 *detto*	LEGGE che dà facoltà al Governo di ratificare la Convenzione intesa colla Francia per l'estensione della rete delle strade ferrate della Savoia e per la loro congiunzione colle ferrovie francesi	25 *giugno*	1681	607
» »	LEGGE che autorizza la Divisione amministrativa di Sassari a ripartire una sovr'imposta di L. 137,373 cent. 12 per sopperire alle spese dell'Esercizio 1856	2 *luglio*	1687	635
» »	LEGGE che autorizza le Provincie d'Acqui e di Alessandria a vincolare i loro bilanci avvenire, e ad eccedere, ove d'uopo, il limite ordinario della loro imposta, pel pagamento della quota di sussidio da corrispondersi ai Concessionari della ferrovia da Acqui ad Alessandria e pel pagamento dei relativi interessi.	2 *detto*	1688	637

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 14 *giugno*	LEGGE che autorizza la Divisione amministrativa di Cuneo a vincolare i suoi bilanci avvenire pella somma annuale di L. 15,500 da servire all'estinzione del debito capitale da incontrarsi dal Comune di *Cherasco* per la costruzione di un ponte stabile sulla Stura presso quella Città	2 *luglio*	1689	639
» »	R. DECRETO col quale è autorizzato uno storno di fondi dalla Categoria C alla Categoria D del Bilancio straordinario della spedizione d'Oriente	2 *detto*	1690	641
» »	R. DECRETO che reca alcune modificazioni alla Pianta del personale dell'Amministrazione delle Gabelle.	4 *detto*	1691	643
» »	LEGGE con cui si autorizza la costruzione della strada ferrata da Chivasso ad Ivrea	9 *detto*	1694	653
» »	LEGGE con cui si autorizza la costruzione della strada ferrata da Alessandria ad Acqui	9 *detto*	1695	675
» »	LEGGE colla quale è approvata la Convenzione stipulata il 20 maggio 1856 tra il Regio Governo ed il Conte ed Avvocato Francesco Cattaneo per l'erezione di un ponte in muratura sul fiume Magra presso Sarzana	11 *detto*	1699	707
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Vezzi*		1717	776
» »	R. DECRETO che reca modificazioni all'organizzazione del Corpo Reale d'Artiglieria		1718	776

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 14 *giugno*	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Venaus* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. . .	1719	776
» »	Idem a favore del Comune di *Gesico*.	. .	1720	776
» »	Idem a favore del Comune di *Avigliana*	. .	1721	776
16 *detto*	R. DECRETO col quale si dichiara chiusa la Sessione 1855-1856 del Senato e della Camera dei Deputati	17 *giugno*	1643	591
21 *detto*	LEGGE colla quale sono autorizzate nuove e maggiori spese ai Bilanci pel 1856 dei Ministeri dell'Istruzione pubblica e della Marina . .	3 *luglio*	1692	647
» »	LEGGE che reca alcune modificazioni alla tariffa doganale	30 *giugno*	1693	649
» »	LEGGE che approva il Bilancio passivo dello Stato per l'Esercizio 1857 .	11 *luglio*	1700	723
» »	LEGGE che approva il Bilancio attivo dello Stato per l'Esercizio 1857 .	12 *detto*	1701	751
» »	LEGGE che approva lo Spoglio generale attivo e passivo delle Provincie di Terraferma per l'Esercizio 1848	14 *detto*	1702	759
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Caraglio*	. .	1722	777
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Narzole* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1723	777
» »	Idem a favore del Comune di *Valdieri*	. .	1724	777

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 21 *giugno*	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Cavallermaggiore* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1725	777
» »	Idem a favore del Comune di *Tours*.	. .	1726	778
» »	Idem a favore del Comune di *Mango*.	. .	1727	778
» »	Idem a favore del Comune di *Senis*.	. .	1728	778
» »	Idem a favore del Comune di *Mercury-Gemilly*	. .	1729	778
» »	Idem a favore del Comune di *Monticelli*	. .	1730	779
» »	Idem a favore del Comune di *Ceres*.	. .	1731	779
26 *detto*	LEGGE che stabilisce il termine ed il modo di procedere per le cause di nullità delle sentenze anteriori all'attuazione della legge organica della Corte di Cassazione	7 *luglio*	1696	699
» »	LEGGE che, dopo un decennio di esercizio dinanzi le Corti d'Appello, ammette tutti gli avvocati al patrocinio avanti la Corte di Cassazione.	7 *detto*	1697	701
» »	LEGGE che regola la percezione ed il riparto dei diritti giudiziarii di segreteria, la nomina dei sostituiti Segretari e dà altre disposizioni relative	16 *detto*	1703	767
» »	R. DECRETO che approva i regolamenti organico e disciplinare adottati dal Municipio di *Novi* per l'istituzione di una compagnia di guardie del fuoco	. .	1732	779
» »	R. DECRETO che approva un regolamento per l'organizzazione e servizio di un corpo di guardie municipali nel Comune di *Chiusa*. .	. .	1733	779

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 26 *giugno*	R. DECRETO che approva un regolamento per lo sgombro della neve nel Comune di *Mombaldone* . . .	. .	1734	779
1 *luglio*	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *San Germano* . .	. .	1747	867
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia rurale pel Comune di *Verrone*	. .	1748	867
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Peveragno* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1749	867
» »	Idem a favore del Comune di *Santa Maria Maggiore*	. .	1750	867
» »	Idem a favore del Comune di *Farigliano*	. .	1751	868
» »	Idem a favore del Comune di *Domodossola*	. .	1752	868
» »	Idem a favore del Comune di *Chiusa.*	. .	1753	868
» »	Idem a favore del Comune di *Mombasiglio*	. .	1754	868
» »	Idem a favore del Comune di *Mara.*	. .	1755	869
8 *detto*	R. DECRETO col quale si ratifica la dichiarazione scambiata tra il nostro Governo e quello di Napoli per estendere alle importazioni ed esportazioni indirette i vantaggi accordati col trattato del 1846 alle sole provenienze dirette	24 *luglio*	1737	805
» »	R. DECRETO col quale è instituito un Consolato di seconda Categoria a *Point-de-Galle* nell'Isola di *Ceylan.*	11 *agosto*	1740	833
» »	R. DECRETO che istituisce un'amministrazione speciale per la forma-			

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	zione del catasto stabile nelle Provincie di Terraferma e ne regola le attribuzioni	14 *agosto*	1746	853
1856 8 *luglio*	R. DECRETO che autorizza le Finanze dello Stato ad alienare a favore di Domenico, Salvatore e Giovanni fratelli Rossi di Genova il fabbricato ed area della cessata Stazione del telegrafo aereo presso il forte delle Tanaglie sui monti di Genova	. .	1756	869
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Susa* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1757	869
» »	Idem a favore del Comune di *Mirabello*	. .	1758	869
» »	Idem a favore del Comune di *Carcare*.	. .	1759	870
» »	Idem a favore del Comune di *Transella*	. .	1760	870
» »	Idem a favore del Comune di *Montaldeo*	. .	1761	870
» »	R. DECRETO che approva le aggiunte fatte al regolamento per lo smercio delle carni nella Città di Torino .	. .	1762	870
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale per la Città di *Cagliari*	. .	1763	871
» »	Idem pel Comune di *Gassino* . . .	. .	1764	871
» »	Idem pel Comune di *Rivanazzano* .	. .	1765	871
14 *detto*	R. DECRETO che ordina la riunione dei soldati della 2.ª Categoria del contingente di leva del 1855 in apposite località per essere addestrati in esercitazioni militari . .	25 *luglio*	1735	781

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 14 *luglio*	R. DECRETO che approva un appendice al regolamento sul reclutamento militare del 31 marzo 1855 . .	1 *agosto*	1736	783
» »	R. DECRETO col quale viene dichiarata opera di utilità pubblica l'erezione delle nuove fortificazioni attorno alla Città di Alessandria . .	. .	1766	871
» »	R. DECRETO col quale si approva l'istituzione d'una tassa annuale sui cani nel Comune di *Carrù* . . .	. .	1767	871
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Truffarello* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1768	872
» »	Idem a favore del Comune di *Moltedo Superiore*	. .	1769	872
» »	Idem a favore del Comune di *Vistrorio*.	. .	1770	872
» »	Idem a favore del Comune di *Centallo*.	. .	1771	872
» »	R. DECRETO che approva un regolamento per i Zappatori-Pompieri della Città di *Thonon*	. .	1772	875
18 *detto*	R. DECRETO che approva il regolamento per l'esecuzione della legge del 26 giugno 1856 contenente provvedimenti relativi alle Segreterie delle Corti d'Appello, dei Tribunali e delle Giudicature . .	26 *luglio*	1738	809
» »	LEGGE che approva la Convenzione in data del 17 maggio 1856 seguita tra le Finanze dello Stato e la Città di Alessandria in ordine alla permuta e cessione di stabili.	6 *agosto*	1741	835
» »	R. DECRETO col quale è instituito un ufficio di Ricevitore dei dritti di successione nella Città di *Novara*.	8 *detto*	1744	847

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 18 *luglio*	R. DECRETO che approva un regolamento per l'istituzione di una Compagnia di guardie-campestri nella Città d'*Albenga*	. .	1775	873
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Bergeggi*	. .	1774	873
» »	Idem pel Comune di *Soleminis* . .	. .	1775	873
» »	R. DECRETO col quale si approva l'instituzione di un dritto di piazza nel Comune di *Stradella*. . . .	. .	1776	873
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Fossano* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1777	874
» »	Idem a favore del Comune di *Pallare*.	. .	1778	874
» »	Idem a favore del Comune di *Moltedo Inferiore*	. .	1779	874
» »	Idem a favore del Comune di *Aimaville*	. .	1780	874
» »	Idem a favore del Comune di *Orosei*.	. .	1781	875
» »	R. DECRETO che approva l'ivi unito regolamento per la contabilità dei proventi dei telegrafi	30 *agosto*	1796	887
19 *detto*	MANIFESTO della Regia Camera d'Agricoltura e di Commercio di Torino per la sesta esposizione di prodotti d'industria nazionale nel 1858 . .	12 *detto*	1745	849
26 *detto*	R. DECRETO che approva l'erezione di undici posti gratuiti nel R. Collegio CARLO ALBERTO per gli studenti delle Provincie, fondati dal Conte Luigi Vandone della Castellana.	31 *luglio*	1739	827
» »	R. DECRETO col quale sono chiamati			

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	sedici operai calafati a servizio permanente, per completare la Compagnia Maestranza del Corpo Reale Equipaggi	5 *agosto*	1742	843
1856 26 *luglio*	R. DECRETO col quale si concedono per l'anno 1855 sulla Categoria 25 del relativo Bilancio della Grande Cancelleria sussidii a chiese parrocchiali dell'Isola di Sardegna e si danno alcune disposizioni intorno al pagamento di essi sussidii ed all'impiego loro in usi di culto . . .		1782	875
» »	R. DECRETO che approva un regolamento pei Zappatori-Pompieri della Città di *Ciamberì*		1783	875
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Tonco*		1784	875
29 *detto*	R. DECRETO con cui è fissata la somma necessaria per ottenere nel 1856 surrogati militari	5 *agosto*	1743	845
» »	R. DECRETO col quale è autorizzata l'instituzione a favore del Comune di *Guarene* di dritti di piazza, di peso e di misura di capacità . .		1785	876
» »	R. DECRETO che approva un regolamento pei mediatori esercenti nella Città di Savona.		1786	876
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Pontechianale* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario		1787	876
» »	Idem a favore del Comune di *Bene*.		1788	876
» »	Idem a favore del Comune di *Fenils*		1789	877

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 29 *luglio*	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Torretta-Revest* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1790	877
» »	Idem a favore del Comune di *Zignago*	. .	1791	877
» »	R. DECRETO che sancisce disposizioni pel Corpo del Treno in tempo di pace	. .	1792	877
4 *agosto*	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Tortoli*	. .	1798	911
» »	R. DECRETO che approva un regolamento pel taglio e trasporto dei legnami nel Comune di *Taggia* .	. .	1799	911
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Andonno* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1800	911
» »	Idem a favore del Comune di *Salmor*	. .	1801	911
» »	Idem a favore del Comune di *Cumiana*	. .	1802	911
» »	Idem a favore del Comune di *Valgrana*	. .	1803	912
» »	Idem a favore del Comune di *Gadoni*	. .	1804	912
» »	Idem a favore del Comune di *Celle*.	. .	1805	912
» »	Idem a favore del Comune di *Castelmagno*	. .	1806	912
» »	Idem a favore del Comune di *San Pietro di Monterosso*	. .	1807	913
» »	Idem a favore del Comune di *Roaschia*	. .	1808	913

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 4 *agosto*	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Entraque* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1809	913
» »	Idem a favore del Comune di *Robilante*	. .	1810	913
» »	Idem a favore del Comune di *Ussolo*.	. .	1811	913
» »	Idem a favore del Comune di *Roccabruna*	. .	1812	914
9 *detto*	R. DECRETO col quale è autorizzato lo storno di L. 150,000 dalla Categoria A alla Categoria O del Bilancio Straordinario della spedizione in Oriente	21 *agosto*	1795	879
» »	R. DECRETO concernente il nuovo ordinamento provvisorio del personale del Controllo Generale . .	25 *detto*	1795	883
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Magliano* . . .	. .	1813	914
» »	Idem pel Comune di *Lequio* . . .	. .	1814	914
» »	R. DECRETO col quale si approvano modificazioni al regolamento ed alla tariffa dei dazii di consumo della Città di *Voghera*	. .	1815	911
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Nuragus* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1816	914
» »	Idem a favore del Comune di *Lottulo*.	. .	1817	915
» »	Idem a favore del Comune di *Paglières*	. .	1818	915
13 *detto*	R. DECRETO che instituisce un Consolato di 2.ª Categoria a Coquimbo			

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	con giurisdizione sopra le Provincie di *Coquimbo* e di *Atacama*	25 *agosto*	1794	881
1856 13 *agosto*	R. DECRETO col quale si approvano modificazioni alla tariffa dei dazii di consumo della Città di Torino.	. .	1819	915
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Settimo Torinese* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1820	915
» »	Idem a favore del Comune di *Bagnolo*	. .	1821	915
» »	Idem a favore del Comune di *Canelli*	. .	1822	916
» »	Idem a favore del Comune di *Mogoro*	. .	1823	916
» »	Idem a favore del Comune di *Gonnoscodina*	. .	1824	916
» »	Idem a favore del Comune di *Marcorengo*	. .	1825	916
» »	Idem a favore del Comune di *Cossato*	. .	1826	916
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Crevacuore* . . .	. .	1827	917
» »	Idem a favore del Comune di *Mede*.	. .	1828	917
17 *detto*	R. DECRETO che approva un regolamento per l'instituzione di una Compagnia di guardie del fuoco nel Comune di *Borgosesia*	. .	1829	917
» »	R. DECRETO che approva il regolamento per la compra dei cereali occorrenti pel 1856 e pel 1857 all'Amministrazione militare per la confezione del pane da munizione ad economia	10 *ottobre*	1852	1001

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 24 *agosto*	R. DECRETO che reca alcune modificazioni circa la presidenza e la chiamata dei membri aggiunti del Congresso permanente della Marina militare	2 *settembre*	1797	909
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Finalmarina* . .	. .	1830	917
» »	Idem pel Comune di *Ceva*	. .	1831	917
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Bagnara* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1832	918
» »	R. DECRETO col quale si ratifica la dichiarazione per la reciproca concessione del cabotaggio scambiata tra il nostro Governo e quello di Prussia.	15 *detto*	1837	919
» »	R. DECRETO col quale si ratifica la dichiarazione per la reciproca concessione del cabotaggio scambiata tra il nostro Governo e quello di Hanover	15 *detto*	1838	923
» »	R. DECRETO col quale si ratifica la dichiarazione per la reciproca concessione del cabotaggio scambiata tra il nostro Governo ed il Gran Ducato di Oldemburgo	15 *detto*	1839	927
» »	R. DECRETO che reca alcune modificazioni al personale di contabilità del Genio militare	13 *detto*	1840	931
29 *detto*	R. DECRETO col quale si approva l'istituzione di un dritto di peso nella Città di *Voghera*	. .	1833	918
» »	R. DECRETO che approva un regola-			

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	mento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Bagnolo*	. .	1854	918
1856 29 *agosto*	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana pel Comune di *Bosco*	. .	1855	918
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Ostana*	. .	1856	918
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Gravere* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1853	1015
7 *settembre*	R. DECRETO con cui vien dato un nuovo ordinamento alle scuole speciali primarie e secondarie . . .	13 *settemb.*	1841	935
» »	R. DECRETO col quale si concede amnistia ai compromessi nei moti politici di Genova del 1849, stati esclusi col Decreto 8 aprile detto anno	15 *detto*	1842	941
» »	R. DECRETO che fissa la tassa pei dispacci telegrafici privati tra gli Stati Sardi e le Stazioni dell'Inghilterra, della Scozia e dell'Irlanda.	16 *detto*	1843	943
» »	R. DECRETO che ratifica la convenzione Consolare conchiusa tra la Sardegna ed i Paesi Bassi . . .	23 *detto*	1845	947
» »	R. DECRETO con cui vengono riordinati gli studi farmaceutici nelle scuole universitarie del Regno . .	20 *detto*	1846	959
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Roccavione* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1854	1015

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 *7 settembre*	R. DECRETO con cui si approva una nuova tariffa per la riscossione dei dazii di consumo nella Città di *Ventimiglia*	. .	1855	1015
» »	R. DECRETO che reca alcune modificazioni all'ordinamento della casa R. Invalidi e Compagnie Veterani.	. .	1856	1015
» »	R. DECRETO che approva l'istituzione d'una tassa annuale sui cani nel Comune di *Roccabigliera* . . .	. .	1857	1015
» »	R. DECRETO che approva un regolamento per l'istituzione di un Corpo di guardie campestri nella Città di *Novara*	. .	1858	1016
» »	R. DECRETO che approva un regolamento pel cimitero di *Pinerolo* .	. .	1859	1016
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana pel Comune di *Rapallo*	. .	1860	1016
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Cancelli*	. .	1861	1016
» »	Idem pel Comune di *Solonghello* . .	. .	1862	1016
» »	Idem pel Comune di *Olmo*. . . .	. .	1863	1017
» »	Idem pel Comune di *Brovida* . . .	. .	1864	1017
» »	R. DECRETO che approva un regolamento per la tassa del pane nel Comune di *Rumilly*	. .	1865	1017
» »	R. DECRETO che approva un regolamento per lo sgombro della neve nel Comune di *Fobello*	. .	1866	1017
» »	R. DECRETO che approva un nuovo regolamento ed una nuova tariffa per la riscossione dei dazii di consumo nel Comune di *Rapallo* . .	. .	1867	1017
11 *detto*	R. DECRETO che chiama ottanta operai			

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	carpentieri dell'inscrizione marittima a servizio di supplemento, e determina il riparto del contingente fra le varie Direzioni marittime . .	16 *settemb.*	1844	945
1856 11 *settemb.*	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Siddi* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1868	1018
» »	Idem a favore del Comune di *Escalaplanu*	. .	1869	1018
» »	R. DECRETO che approva l'instituzione di dritti di piazza e di peso nel Comune di *Giaveno*	. .	1870	1018
14 *detto*	R. DECRETO che fissa il riparto fra le varie Provincie dello Stato del contingente di 13,000 uomini da somministrarsi dalla leva del 1856. .	24 *detto*	1847	973
17 *detto*	R. DECRETO che approva il regolamento per gli studii della classe di scienze fisiche nella R. Università di Torino.	29 *detto*	1848	977
» »	R. DECRETO con cui sono recate alcune modificazioni alla composizione degli ufficii di dogana di *Ceparana* e di *S. Michele* nella Direzione di Genova, non che agli assegnamenti per spese d'ufficio ed altre delle dogane medesime e di quelle di *Savona* e di *Genova* . .	2 *ottobre*	1850	991
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Bardineto* . . .	. .	1871	1018
25 *detto*	R. DECRETO che aumenta l'interesse dei Buoni del Tesoro.	29 *settemb.*	1849	989
» »	R. DECRETO col quale sono approvate			

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	alcune disposizioni e variazioni pel transito e deposito delle merci nelle dogane di *Pontevaro*, di *Clavières*, di *Sarzana*, di *San Michele*, di *San Martino d'Entraunes*, di *Sigalla* e di *Nizza*	2 *ottobre*	1851	997
1856 25 *settemb.*	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Barbaresco* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1872	1018
» »	Idem a favore del Comune di *Genola*.	. .	1873	1019
» »	Idem a favore del Comune di *Crevacuore*	. .	1874	1019
» »	R. DECRETO che approva l'istituzione di dritti di piazza nel Comune di *S. Germano*	. .	1875	1019
» »	R. DECRETO col quale si approva l'istituzione di dazii di consumo e di dritti di piazza nel Comune di *Pirri*	. .	1876	1019
» »	R. DECRETO col quale si approva l'istituzione di dritti di peso e di misura nella Città di *Albenga* . .	. .	1877	1019
» »	R. DECRETO col quale si approva l'istituzione di dritti di piazza nella Città di *Oneglia*	. .	1878	1020
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana pel Comune di *S. Gervais*	. .	1879	1020
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Bricherasio* . . .	. .	1880	1020
3 *ottobre*	R. DECRETO che varia la forma e le norme pel pagamento dei vaglia postali	25 *detto*	1884	1049

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 3 *ottobre*	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Bunnanaro* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1886	1063
» »	Idem a favore del Comune di *Pamparato*	. .	1887	1063
» »	Idem a favore del Comune di *Barge*.	. .	1888	1063
» »	R. DECRETO col quale si approva un nuovo regolamento ed una nuova tariffa per l'esazione dei dazi di consumo nella Città di *Saluzzo* .	. .	1889	1065
» »	R. DECRETO che approva un regolamento per la tassa del pane e di altri generi di prima necessità nella Città di *Sassari*.	. .	1890	1064
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana per la Città di *Tempio*	. .	1891	1064
9 *detto*	R. DECRETO che approva il regolamento per gli studi legali nella Regia Università di Torino	17 *ottobre*	1882	1025
» »	R. DECRETO che approva il regolamento per gli studi legali nella Regia Università di Genova	18 *detto*	1883	1037
» »	R. DECRETO che approva alcuni articoli addizionali al regolamento di polizia urbana e rurale del Comune di *Mentone*	. .	1892	1064
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Somano*	. .	1893	1064
10 *detto*	R. DECRETO che ratifica il riparto fra le varie Provincie dello Stato del contingente della leva del 1856 .	20 *detto*	1881	1021
13 *detto*	R. DECRETO che approva un regola-			

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	mento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Trecate*	. .	1894	1064
1856 13 *ottobre*	R. DECRETO che approva un regolamento per lo stabilimento di una Compagnia di guardie del fuoco nel Comune di *Trecate*.	. .	1895	1065
» »	R. DECRETO che approva i regolamenti per l'ordinamento e la disciplina della Compagnia delle guardie del fuoco del Comune di *Sannazzaro*	. .	1896	1065
» »	R. DECRETO che approva un regolamento per la Compagnia delle guardie del fuoco del Comune di *Cruet*.	. .	1897	1065
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Borzonasca* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1898	1065
17 *detto*	R. DECRETO che dà nuovo ordinamento alla scuola militare di fanteria	. .	1899	1066
» »	Idem per la scuola militare di cavalleria	. .	1900	1066
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana pel Comune di *Arquata*	. .	1901	1066
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Ciriè*	. .	1902	1066
» »	R. DECRETO che approva una nuova tariffa pei dazi di consumo della Città di *Sassari*.	. .	1903	1066
» »	R. DECRETO che riunisce alla Casa Reale Invalidi le scuole degli Allievi tamburini ed Allievi trombet-			

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	tieri, e modifica il quadro dello Stato Maggiore della Casa Reale suddetta		1904	1057
1856 22 *ottobre*	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana pel Comune di *Serravalle*		1905	1067
»	R. DECRETO che modifica le disposizioni del regolamento 5 giugno 1854 nella parte relativa all'assegnamento dei turni d'avanzamento al grado di Sottotenente		1906	1067
29 *detto*	R. DECRETO col quale sono approvati gli ivi annessi programmi per le scuole elementari	4 *novembre*	1885	1055
»	R. DECRETO col quale si autorizza la Città di Tortona a continuare ad esigere le sopratasse ai dazi di consumo approvate con Manifesto Camerale 24 ottobre 1846		1907	1067
»	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Ellera*		1908	1068
»	Idem pel Comune di *Bra*		1909	1068
4 *novembre*	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia rurale pel Comune di *Crescentino*		1914	1091
»	R. DECRETO che approva un regolamento per l'instituzione di un Corpo di guardie municipali nel Comune di *Villafranca Piemonte*		1915	1091
6 *detto*	R. DECRETO che riduce l'ammontare del numerario che la Banca Nazionale è obbligata di tenere in cassa a guarentia dei biglietti in circolazione e dei conti correnti . . .	15 *novemb.*	1910	1069
»	R. DECRETO col quale si approva una			

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	nuova tariffa dei dazi di consumo della Città di *Porto Maurizio* . .	. .	1916	1091
1856 6 *novembre*	R. DECRETO col quale si approva lo stabilimento d'una tassa annuale sui cani e d'un dritto di peso sui bozzoli nel Comune di *Gambolò* . .	. .	1917	1091
» »	R. DECRETO col quale si approva l'istituzione d'un dritto di peso nel Comune di *Casei-Gerola*	. .	1918	1091
» »	Idem pel Comune di *Borgo San Dalmazzo*	. .	1919	1092
» »	R. DECRETO col quale si approvano nuovi regolamenti e tariffe per la riscossione dei dritti di peso e di piazza nella Città di *Domodossola*	. .	1920	1092
16 *detto*	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Ittiri*	. .	1921	1092
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Carisio* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1922	1092
» »	Idem a favore del Comune di *Costigliole di Saluzzo*	. .	1923	1092
» »	Idem a favore del Comune di *Prunetto*	. .	1924	1093
» »	Idem a favore del Comune di *Robutent*	. .	1925	1093
» »	Idem a favore del Comune di *Frabosa Soprana*	. .	1926	1093
» »	Idem a favore del Comune di *Torre* .	. .	1927	1093
» »	Idem a favore del Comune di *Pamparato*	. .	1928	1093
» »	Idem a favore del Comune di *Montaldo*	. .	1929	1094

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 16 *novemb.*	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Magliano* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1930	1094
» »	Idem a favore del Comune di *Lesegno*.	. .	1931	1094
» »	Idem a favore del Comune di *Ceva*.	. .	1932	1094
» »	Idem a favore del Comune di *Villanova*	. .	1933	1095
» »	Idem a favore del Comune di *Novello*.	. .	1934	1095
» »	Idem a favore del Comune di *Ussaramanna*	. .	1935	1095
» »	Idem a favore del Comune di *Roascio*.	. .	1936	1095
» »	Idem a favore del Comune di *Briaglia*.	. .	1937	1096
» »	Idem a favore del Comune di *Torricella*	. .	1938	1096
25 *detto*	R. DECRETO che ordina la convocazione del Senato e della Camera dei Deputati pel giorno 7 gennaio 1857.	29 *novemb.*	1911	1071
» »	R. DECRETO che ratifica la Convenzione intesa tra il nostro Governo e quello d'Austria per la congiunzione delle ferrovie del nostro Stato con quelle di Lombardia . . .	12 *dicemb.*	1913	1075
» »	R. DECRETO col quale si approvano variazioni al regolamento e tariffa del dazio di consumo della Città di *Chiavari*	. .	1939	1096
» »	R. DECRETO che approva l'istituzione d'un dritto di peso grosso e piccolo nel Comune di *Capriata* .	. .	1940	1096
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Setzu* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. . .	1941	1096

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 23 *novemb.*	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *S. Pietro* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1942	1097
» »	R. DECRETO che reca modificazione all'ordinamento del Corpo dei Cacciatori Franchi	. .	1943	1097
» »	R. DECRETO che autorizza le Finanze dello Stato a vendere alcuni stabili demaniali non destinati a far parte del patrimonio dello Stato . . .	. .	1944	1097
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia rurale per la Città di *Novara*	. .	1945	1097
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *San Martino d'Asti*.	. .	1946	1097
» »	Idem pel Comune di *Quartu* . . .	. .	1947	1098
» »	R. DECRETO che ratifica il Trattato d'amicizia, di navigazione e di commercio conchiuso tra la Sardegna ed il Messico	19 *dicemb.*	1950	1099
26 *detto*	R. DECRETO che approva variazioni al regolamento ed alla tariffa dei dazi di consumo della Città di *Pont-canavoisin*	. .	1948	1098
» »	R. DECRETO col quale si approvano nuovi regolamenti e tariffe per la riscossione dei dazi di consumo e dei dritti di piazza, di peso e di misura dei liquidi nella Città di *Vigevano*	. .	1949	1098
30 *detto*	R. DECRETO che ordina la convocazione dei Collegii elettorali di *Iglesias*, di *Busacchi* e di *Quartu* in Sardegna.	2 *dicembre*	1912	1075

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 30 *novemb.*	R. DECRETO che abolisce l'esenzione da ogni dritto di pedaggio che erasi concessa agli abitanti di Crevola ed al loro bestiame pel transito sul ponte pensile costrutto sulla Sesia nel territorio di detto Comune	30 *dicemb.*	1954	1143
» »	R. DECRETO col quale si approva l'istituzione d'una tassa annuale sulle bestie da tiro, da sella e da soma nella Città d'*Isili*	. .	1962	1175
3 *dicembre*	R. DECRETO col quale si approvano variazioni al regolamento ed alla tariffa dei dazi di consumo della Città di *Villafranca di Nizza* . .	. .	1963	1175
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Carloforte* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1964	1175
7 *detto*	R. DECRETO che ratifica la Convenzione conchiusa tra la Sardegna e l'Austria collettivamente alla Prussia, Baviera, Sassonia, Annover, Wurtemberg, Paesi-Bassi, Baden e Mecklembourg-Schwerin per le corrispondenze telegrafiche . . .	24 *detto*	1951	1111
» »	R. DECRETO che approva disposizioni regolamentarie pel pagamento, a carico del Bilancio dell'Interno, dei dritti di passaggio sulle ferrovie dello Stato e di privata concessione dei Carabinieri Reali, delle Guardie di pubblica sicurezza comandati in servizio speciale giornaliero e degli indigenti sani ed infermi .	26 *detto*	1952	1127

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 *dicembre*	R. DECRETO che approva il regolamento e la tariffa per l'esazione dei dritti di pedaggio pel transito sul ponte stabile costrutto sul torrente Orba presso il Comune di *Molare*.	29 *gennaio* 1857	1994 *bis*	1183
14 *detto*	R. DECRETO che ordina l'annessione dell'Amministrazione delle Poste al Ministero dei Lavori Pubblici . .	29 *dicemb.* 1856	1953	1137
» »	R. DECRETO con cui vengono fissate le retribuzioni degli Esattori dell'Isola di Sardegna per l'anno 1856.	5 *gennaio* 1857	1957	1149
» »	R. DECRETO col quale vengono recate alcune modificazioni nella composizione tanto dei distretti di esazione quanto di quelli di verificazione delle imposte e di conservazione del catasto nell'Isola di Sardegna	9 *detto*	1960	1157
» »	R. DECRETO col quale è autorizzato uno storno di fondi dalla Categoria A alla Categoria O del Bilancio straordinario della spedizione d'Oriente	8 *detto*	1961	1173
» »	R. DECRETO col quale si approvano un nuovo regolamento ed una nuova tariffa pei dazi di consumo della Città di Ceva, e si autorizza quel Municipio a riscuotere in via d'esercizio i dritti di gabella . . .	. .	1965	1175
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Agliano* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1966	1176
» »	Idem a favore del Comune di *Feletto*.	. .	1967	1176
» »	Idem a favore del Comune di *Droncro*.	. .	1968	1176

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 14 *dicemb.*	R. DECRETO col quale si fissa a lire mille la cauzione da prestarsi dai sensali di granaglie in Torino . .	. .	1969	1176
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Mirabello* . . .	. .	1970	1176
21 *detto*	R. DECRETO col quale si sopprime la Delagazione Consolare ai Dardanelli	30 *dicemb.* 1856	1955	1145
» »	R. DECRETO col quale vengono introdotte alcune modificazioni nella pianta del personale delle fabbriche dei tabacchi di Torino e del Parco	30 *detto*	1956	1147
» »	R. DECRETO che approva la creazione d'un nuovo posto di Direttore Capo di Divisione, e la riduzione d'un Capo di Sezione nel personale del Ministero dei Lavori Pubblici . .	2 *gennaio* 1857	1958	1153
» »	R. DECRETO col quale la Direzione dei telegrafi elettrici dello Stato è collocata sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno	2 *detto*	1959	1155
» »	R. DECRETO che interpreta in via di massima alcune disposizioni della tariffa del dazio di consumo della Città di *Cagliari* concernenti i dritti imposti sul vino	. .	1971	1177
» »	R. DECRETO col quale si approva la riduzione del dazio di consumo sulla neve e sul ghiaccio nella Città di *Genova*	. .	1972	1177
» »	R. DECRETO col quale si approvano un nuovo regolamento ed una nuova tariffa per la riscossione dei dazii di consumo nella Città d'*Ivrea* . .	. .	1973	1177

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 21 *dicemb.*	R. DECRETO col quale si approvano un nuovo regolamento ed una nuova tariffa per l'esazione dei dazi di consumo nel Comune di *S. Francesco d'Albaro*	. .	1974	1177
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana pel Comune di *Cassine*	. .	1975	1177
» »	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Bene*	. .	1976	1178
» »	Idem pel Comune di *Mogoro*	. .	1977	1178
» »	R. DECRETO col quale si approvano variazioni al regolamento ed alla tariffa per l'esazione dei dazi di consumo nel Comune di *Voltri* .	. .	1978	1178
» »	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Varzi* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1979	1178
» »	Idem a favore del Comune di *Bussoleno.*	. .	1980	1179
» »	Idem a favore del Comune di *Brandizzo*	. .	1981	1179
» »	Idem a favore del Comune di *Orta* .	. .	1982	1179
26 *detto*	R. DECRETO che approva un regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di *Villanova-Tulo* .	. .	1983	1179
» »	Idem pel Comune di *Ceresole* . . .	. .	1984	1180
» »	Idem pel Comune di *Santa Teresa* .	. .	1985	1180
» »	R. DECRETO col quale si approva l'aumento del dazio di consumo sulla carne fresca nel Comune di *Recco.*	. .	1986	1180
» »	R. DECRETO col quale si approva l'istituzione d'un dritto di peso nel Comune di *Crescentino*	. .	1987	1180

Digitized by Google

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Piemontese dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1856 26 *dicemb.*	R. DECRETO contenente speciali disposizioni a favore del Comune di *Cavour* affinchè possa provvedere al pagamento dell'assegnatogli canone gabellario	. .	1988	1180
» »	Idem a favore del Comune di *Montaldo-Roero*	. .	1989	1181
» »	Idem a favore del Comune di *Cuniana*	. .	1990	1181
» »	Idem a favore del Comune di *Borgo San Dalmazzo*	. .	1991	1181
» »	Idem a favore del Comune di *Castagnito*	. .	1992	1181
» »	Idem a favore del Comune di *Macomer*	. .	1993	1181
» »	Idem a favore del Comune di *Monforte*	. .	1994	1182
» »	Idem a favore del Comune di *Sommariva-Perno*	. .	1994 *ter*	1189

FINE DELL' INDICE CRONOLOGICO

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto il Messaggio dell' Ufficio della Presidenza della Camera dei Deputati in data delli 28 dicembre ultimo scorso, indicante essersi fatto luogo alla vacanza del secondo Collegio Elettorale di Nizza marittima in seguito al decesso di Giulio Avigdor suo rappresentante;

Vista la legge 17 marzo 1848 e quella 19 gennaio 1850;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Il secondo Collegio Elettorale di Nizza marittima

Digitized by Google

(n.° 106) è convocato pel giorno 27 del corrente gennaio per procedere ad una nuova elezione del suo Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, questa avrà luogo il giorno 30 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino addì 2 gennaio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*)
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Vista la legge 9 aprile 1855, ed il regolamento per l'esecuzione del Codice di procedura civile del 24 dicembre 1854;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

La capacità alle funzioni di Usciere sarà accertata mediante apposito esame dinanzi ad una Commissione in ciascun Capo-luogo di Provincia, ove ha sede un Tribunale.

Digitized by Google

Questa sarà composta del Presidente di esso, del Giudice più anziano, dell'Avvocato fiscale, di un Avvocato postulante da designarsi per ogni volta dallo stesso Presidente, e del Priore del Collegio dei Causidici.

La Commissione sarà radunata e presieduta dal Presidente del Tribunale o da chi ne fa le veci, ed alle sue adunanze interverrà pure il Segretario coll'incarico di redigere in carta libera i verbali delle deliberazioni, e di tenerli in apposito registro.

Art. 2.

Gli aspiranti all' esame dovranno rivolgere le loro domande al Presidente della Commissione della Provincia ove sono domiciliati, e corredarle dell' atto di nascita.

Art. 3.

L'esame sarà scritto e verbale.

L' esame scritto avrà per tema la redazione di uno o più fra gli atti, che le leggi attribuiscono agli Uscieri. Si terrà in esso anche conto della ortografia, calligrafia e lingua.

L'esame verbale verserà sulle materie, che possono riguardare il ministero dell'Usciere, e non durerà mai meno di mezz'ora.

Art. 4.

L'esame d'idoneità favorevolmente superato sarà bensì un requisito, senza di cui nessuno potrà aspirare al posto di Usciere, ma non darà alcun titolo alla nomina.

Digitized by Google

Art. 5.

Gli Uscieri presteranno entro giorni quaranta dalla loro nomina il giuramento secondo la formola prescritta per gli Uffiziali dell'Ordine giudiziario avanti la Corte, Tribunale, o Giudice presso cui saranno destinati ad esercitare le loro funzioni.

Prima però di essere ammessi a giurare, i medesimi, ove non ne sieno stati dispensati, faranno constare di aver prestato secondo le vigenti leggi ed istruzioni la malleveria prescritta nell'alinea dell'art. 5 della legge 9 aprile ultimo.

Art. 6.

L'atto del giuramento enuncierà partitamente l'adempimento di questa condizione, e sarà conservato in apposito registro.

Art. 7.

In caso di morte dell' Usciere, o di cessazione per altre cause dall' uffizio, lo svincolamento della cedola ipotecata per la malleveria non avrà luogo, salvochè decorsi sei mesi, dopo che l'avviso della morte, o cessazione, sarà stato annunziato per due volte alla distanza di dieci giorni tra l'una e l'altra, nel giornale officiale della Divisione, ed in difetto in quello del Regno, e pubblicato pure per affissione pendente un mese nell'uditorio della Corte, Tribunale o Giudicatura, ove l'Usciere esercitava ultimamente le sue funzioni.

Lo svincolamento, non essendovi opposizioni, o queste essendo insussistenti, sarà ordinato dal Tribunale della Provincia ove l'Usciere esercitava il suo officio, sentito il Ministero pubblico.

Digitized by Google

Art. 8.

Le Corti e Tribunali potranno stabilire circa al servizio degli Uscieri quelle più speciali disposizioni che fossero ravvisate conformi alle leggi, e convenienti alle esigenze pubbliche, alla ripartizione ed andamento degli affari, ed alla disciplina e buon ordine.

I relativi regolamenti però, come pure quelli che venissero deliberati in esecuzione dell'art. 8 della legge 9 aprile 1855, prima di essere posti in vigore saranno rassegnati al Nostro Ministro di grazia e giustizia per la loro approvazione.

Art. 9.

I Giudici di Mandamento potranno pure coll'annuenza dell'Avvocato Fiscale dare nei loro uffizi le disposizioni accennate nell'articolo precedente.

Art. 10.

Gli Uscieri dovranno eseguire immediatamente le intimazioni, gli atti, ed ogni altra commissione avuta, ed in caso di ritardo maggiore di tre giorni ne dovranno riferire la cagione al Presidente o Giudice da cui dipendono; a tale oggetto però, ed ove l'atto da eseguirsi non contenga la indicazione precisa del domicilio, e della casa della persona, alla quale deve essere significato, gli Uscieri saranno in diritto di richiedere le necessarie nozioni alla parte committente.

Art. 11.

Occorrendo sulla forma di un atto e sul modo e luogo di esecuzione qualche divergenza tra la parte richiedente e l'Usciere, questi potrà pretendere una precisa

Digitized by Google

istanza, della quale se ne farà constare a piedi o in margine dell'atto stesso, ovvero nel repertorio.

Art. 12.

Gli Uscieri, se le parti la dimandano, saranno tenuti di rilasciare ricevuta della commissione e delle carte avute, indicando anche in essa il giorno e l'ora.

Art. 13.

Negli atti di citazione, prima parte, e nelle significazioni di documenti gli Uscieri non perceveranno alcun diritto di copia per quelle, che loro già venissero rimesse dalle parti, sottoscritte da esse o dai loro procuratori.

Art. 14.

Le disposizioni del presente regolamento saranno applicabili eziandio agli Uscieri dei Tribunali di commercio.

Art. 15.

Gli Uscieri in attualità di servizio al tempo della pubblicazione del presente regolamento, i quali non abbiano già subito l'esame d'idoneità, dovranno sostenerlo entro il termine di tre mesi nella forma come sopra prescritta.

Però, quanto agli Uscieri già addetti alle Corti vi sarà una speciale Commissione composta del Primo Presidente, del Consigliere più anziano, dell'Avvocato Generale, di un Avvocato e del Priore del Collegio dei Causidici come all'art. 1.

Art. 16.

Gli Uscieri indicati nell'articolo precedente, che non

Digitized by Google

avranno nel termine prescritto sostenuto e superato l'esame s'intenderanno di pien diritto dismessi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino il due di gennaio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

DEFORESTA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Visto il messaggio di ieri dell'ufficio della Presidenza della Camera elettiva con cui si annuncia essersi nella seduta del giorno precedente accettate le demissioni date dall'Avvocato Barbier rappresentante del Collegio di Verres;

Viste le leggi 17 marzo 1848 e 19 gennaio 1850;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Verres, N.° 154, è convocato

Digitized by Google

pel giorno tre prossimo febbraio onde procedere ad una nuova elezione del suo Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo nel dì sette dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 6 gennaio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

U. RATTAZZI

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data al trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione conchiuso tra Noi e la Repubblica Domenicana, e sottoscritto a Torino il 22 marzo 1854.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino il 2 gennaio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

CIBRARIO

Digitized by Google

TRAITÉ

D'AMITIÉ, DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

ENTRE

LA SARDAIGNE

et

LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

signé à Turin le 22 *mars* 1854

suivi de l'Article additionnel en date du 11 janvier 1855,
et des Lettres de ratification signées le 23 décembre de la même année.

Digitized by Google

Digitized by Google

VICTOR EMMANUEL II

par la grâce de Dieu

ROI DE SARDAIGNE, DE CHYPRE ET DE JÉRUSALEM;

DUC DE SAVOIE, DE GÊNES, ETC. ETC.;

PRINCE DE PIÉMONT, ETC. ETC. ETC.

À TOUS CEUX QUI LES PRÉSENTES VERRONT, SALUT!

Un traité d'amitié, de commerce et de navigation ayant été conclu et signé à Turin le vingt-deuxième jour du mois de mars de l'an mil-huit-cent-cinquante-quatre entre la Sardaigne et la République Dominicaine, suivi d'un article additionnel;

Article et traité dont la teneur suit:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et le Président de la République Dominicaine désirant établir et régler sur des bases plus solides les rapports politiques et commerciaux entre les deux États, ont résolu de conclure un traité d'amitié, de commerce et de navigation, destiné en même temps à consacrer la reconnaissance formelle de la part de la Sardaigne de l'indépendance de la République Dominicaine.

A cet effet ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne: Le chevalier Joseph Dabormida, Grand Cordon de son ordre des Ss. Maurice et Lazare, décoré de plusieurs ordres étrangers, Major Général d'artillerie, Sénateur du Royaume, etc. etc., son Ministre Secrétaire d'État pour les affaires étrangères;

Le Président de la République Dominicaine: Le sieur Joseph Fontana;

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont convenus des articles suivants:

Digitized by Google

Article 1. — *Paix et amitié.*

Il y aura paix et amitié perpétuelle entre la Sardaigne d'une part, et la République Dominicaine de l'autre, ainsi qu'entre les citoyens et sujets de l'un et de l'autre État, sans exception de personnes et de lieux.

Article 2. — *Liberté de commerce. – Traitement national.*

Les Sardes dans la République Dominicaine et les Dominicains en Sardaigne pourront réciproquement et en toute liberté entrer avec leurs navires et cargaisons, comme les nationaux eux-mêmes, dans tous les lieux, ports et rivières qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.

Ils pourront comme les nationaux sur les territoires respectifs, voyager, séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations tant de l'intérieur que de l'étranger, en payant les droits établis par les lois en vigueur pour les nationaux.

Ils seront également libres dans tous leurs achats, comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et réglements du pays.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes, de présenter à la douane leurs propres déclarations, ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent, consignataire ou interprète, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, effets ou marchandises, soit dans le chargement, déchargement et expédition de leurs navires.

Ils ne seront assujettis dans aucun cas à d'autres charges, taxes ou impôts que ceux auxquels sont soumis les nationaux ou les citoyens de la nation la plus favorisée.

Article 3. — *Protection et exemptions accordées aux citoyens respectifs.*

Les citoyens respectifs jouiront dans les deux États d'une constante et

Digitized by Google

complète protection pour leurs personnes et pour leurs propriétés. Ils auront en conséquence un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer dans toutes les circonstances les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos; enfin ils jouiront sous ce rapport des mêmes droits ou priviléges que ceux qui sont ou seront accordés aux nationaux, et seront soumis aux mêmes conditions imposées à ces derniers.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toute contribution de guerre, emprunts forcés, réquisitions ou services militaires quels qu'ils soient, et dans tous les autres cas ils ne pourront pas être assujettis pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges, exactions ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes ou les citoyens de la nation la plus favorisée sans exception; bien entendu que celui qui réclamera l'application de la dernière partie de cet article sera libre de choisir celui des deux traitements qui lui paraîtra le plus favorable.

Article 4. — *Exclusions de l'*embargo. *Indemnité à fixer préalablement.*

Les citoyens des deux États contractants ne pourront être respectivement soumis à aucun *embargo*, ni retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises ou effets pour une expédition quelconque, ni pour quelque usage publique que ce soit, sans une indemnité débattue et fixée préalablement par les parties intéressées et suffisante pour cet usage, et pour les torts, pertes, retards et dommages qui dépendent ou qui naîtront du service auquel ils seront obligés.

Article 5. — *Droit de propriété. Successions.*

Les citoyens des deux pays seront libres de posséder en toute propriété des immeubles et d'en disposer comme il leur conviendra par vente, do-

Digitized by Google

nation, échange, testament ou de quelque autre manière que ce soit, ainsi que de tous les autres biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même les citoyens de l'un des deux États qui, par testament ou *ab intestato*, seraient appelés à la succession des biens situés dans l'autre, pourront sans empêchement entrer en possession des dits biens et en disposer selon leur volonté. Les dits héritiers ou légataires ne seront assujettis à aucun droit d'aubaine ou de détraction, et ne seront pas tenus d'acquitter des droits de succession autres ou plus élevés que ceux qui seront supportés en cas semblable par les nationaux eux-mêmes.

Article 6. — *Commerce direct et indirect. – Traitement national.*

Toutes les marchandises ou objets de commerce, soit production du sol et de l'industrie du Royaume de Sardaigne, soit de tout autre pays, dont l'importation dans les ports de la République Dominicaine est et sera légalement permise sur des bâtiments dominicains, pourront également y être importés sur des bâtiments sardes sans être assujettis à d'autres ou de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées sur des bâtiments dominicains; et réciproquement toutes les marchandises et objets de commerce, soit production du sol ou de l'industrie des États Dominicains, soit de tout autre pays, dont l'importation dans le Royaume de Sardaigne est ou sera légalement permise sur des bâtiments sardes, pourront également y être importés sur des bâtiments dominicains, sans être assujettis à d'autres ou de plus forts droits de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées sur des bâtiments sardes. Cette égalité de traitement réciproque sera appliquée indistinctement, soit que ces marchandises arrivent directement de l'endroit de production, soit qu'elles arrivent d'un autre endroit quelconque.

La même égalité de traitement réciproque aura lieu pour tout ce qui a trait aux exportations et transits, sans distinction de provenance ou de destination, et pour tout ce qui a égard aux primes, facilités, remboursements de droits, que la législation des deux pays a établis ou pourrait établir par la suite.

Digitized by Google

En outre il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation dans la République Dominicaine des articles provenant du sol ou de l'industrie des États Sardes, et il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation des articles provenant du sol et de l'industrie de la République Dominicaine dans les États Sardes, que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes articles provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.

Le même principe sera observé à l'égard des droits de sortie.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne point frapper de prohibition soit l'importation d'aucun article provenant du sol ou de l'industrie des États de l'autre, soit l'exportation d'aucun article de commerce vers les États de l'autre partie contractante, à moins que les mêmes prohibitions ne s'étendent également à tous les États étrangers.

Article 7. — *Abolition de tout privilége et monopole.*

Les deux Hautes Parties Contractantes prennent l'engagement que le commerce des citoyens respectifs ne subisse aucune interruption, ou ne puisse en aucune manière être atteint par le fait d'aucun monopole, contrat ou privilége exclusif de vente ou d'achat quelconque, de manière à ce que les citoyens d'un État aient dans l'autre faculté pleine et entière de vendre ou d'acheter partout où il leur plaira, et en toutes formes jugées plus convenables par le vendeur ou l'acheteur, et sans être obligés de subir aucune conséquence de quelque monopole, contrat ou privilége exclusif à l'exception de ceux existant sur des objets dont le commerce est déjà uniquement réservé aux deux Gouvernements.

Article 8. — *Traitement national pour les droits de port et de navigation.*

Aucun droit de tonnage, de port, de phare, de pilotage, de quarantaine, ou autres droits semblables ou équivalents, de quelque nature ou sous quelque dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des fonctionnaires publics, des communes, corporations, ou éta-

Digitized by Google

blissements quelconques ne sera imposé dans les ports de chacun des deux pays sur les navires de l'autre nation arrivant d'un port ou endroit quelconque, qui ne sera pas également imposé en pareil cas sur des navires nationaux; et dans chacun des deux pays aucun droit, charge, restriction ou prohibition ne sera imposé, ni aucun remboursement de droit, prime ou avantage ne sera refusé à aucune marchandise importée dans, ou exportée de ce même pays sur des navires de l'autre qui ne soit également imposé sur ces mêmes marchandises ou refusé à ces mêmes marchandises importées ou exportées sur des navires nationaux.

Article 9. — *Commerce d'escale. — Cabotage.*

Les bâtiments sardes dans la République Dominicaine et les bâtiments dominicains dans les États Sardes pourront décharger une partie de leur cargaison dans le port de prime abord, et se rendre ensuite avec le reste de cette cargaison dans un ou plusieurs autres ports du même État, soit pour y achever de débarquer leur chargement d'arrivée, soit pour y compléter leur chargement de retour en ne payant dans chaque port d'autres ou de plus forts droits que ceux que paient les bâtiments nationaux en pareille circonstance.

Il est entendu que les articles précédents ne sont point applicables au cabotage, que chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve exclusivement.

Article 10. — *Relâche forcée ou volontaire. — Exemption de tout droit.*

Lorsque par suite de relâche forcée ou volontaire les navires de l'une des deux Puissances Contractantes entreront dans les ports de l'autre ou aborderont à ses côtes, ils ne seront assujettis à aucun droit de navigation et de port sous quelque dénomination que ce soit, sauf les droits de pilotage ou autres, représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires ne fassent pas des opérations de commerce.

Digitized by Google

Il est bien entendu que le chargement et le déchargement des marchandises, occasionnés par les avaries du bâtiment et la vente d'une partie de ces marchandises, destinées aux frais de réparation, ne doivent pas être envisagés comme opération de commerce donnant lieu au paiement de droits autres que ceux ci-dessus mentionnés.

Article 11. — *Avaries et naufrages.*

En cas de naufrage ou d'avarie des bâtiments des deux États contractants, sur les côtes de l'un des deux pays, toutes les opérations relatives au sauvetage de ces navires seront dirigées par les agents consulaires de la nation à laquelle appartient le bâtiment naufragé ou échoué. A cet effet les Autorités locales devront faire connaître au Consul de cette nation le naufrage dont il s'agit, et leur intervention aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence, et jusqu'à l'arrivée des agents consulaires, les Autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Article 12. — *Nationalité des bâtiments.*

Tous les navires qui d'après les lois de la Sardaigne sont considérés comme navires sardes, et tous les navires qui d'après les lois de la République Dominicaine sont considérés comme dominicains, seront, quant aux effets du présent traité, déclarés respectivement navires sardes ou dominicains.

Article 13. — *Restitution des navires, ou des marchandises volés par des pirates.*

Dans le cas où des navires, marchandises ou effets, appartenant aux

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Digitized by Google

citoyens de l'un des États contractants, auraient été pris par des pirates et conduits ou trouvés dans les ports de l'autre État, ils seront remis à leurs propriétaires qui paieront, s'il y a lieu, les frais de reprise. Ces frais seront déterminés par les tribunaux respectifs, lorsque le droit de propriété aura été prouvé par les intéressés, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents de leur nation dans le délai d'un an.

Article 14. — *Bâtiments de guerre. – Traitement de la nation favorisée.*

Les bâtiments de guerre de l'une des deux Puissances Contractantes pourront entrer, séjourner, se radouber dans ceux des ports de l'autre dont l'accès est accordé aux bâtiments de guerre de la nation la plus favorisée; ils y seront soumis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes honneurs, avantages, priviléges et exemptions.

Article 15. — *Lettres de marque.*

S'il arrive que l'une des deux Puissances contractantes soit en guerre avec un pays quelconque, l'autre partie ne pourra dans aucun cas autoriser ses nationaux à prendre ni accepter des commissions ou lettres de marque pour agir hostilement contre la première, ou pour inquiéter le commerce ou les propriétés de ses citoyens.

Article 16. — *Le pavillon couvre la marchandise.*

Les deux Puissances Contractantes adoptant dans leurs relations mutuelles le principe que « le pavillon couvre la marchandise, » si l'une d'elles reste neutre quand l'autre est en guerre avec une Puissance tierce, les marchandises couvertes du pavillon neutre seront aussi réputées neutres, même quand elles appartiendraient aux ennemis de la seconde.

Il est également convenu que la liberté du pavillon assure aussi celle des personnes, et que les individus appartenant à la Puissance ennemie, qui seraient trouvés à bord d'un bâtiment neutre, ne pourront pas être

Digitized by Google

faits prisonniers, à moins qu'ils ne soient militaires et actuellement engagés au service de l'ennemi.

En conséquence du même principe de l'assimilation du pavillon et de la marchandise, la propriété neutre trouvée à bord d'un bâtiment ennemi sera considérée comme ennemie, à moins qu'elle n'ait été embarquée avant la déclaration de guerre ou avant qu'on ait eu connaissance de cette déclaration dans le port de provenance du navire.

Les deux Hautes Puissances Contractantes se réservent cependant la faculté de restituer respectivement l'une à l'autre les marchandises appartenant aux citoyens et sujets respectifs trouvées sur les bâtiments ennemis, lorsque la propriété en aura été légalement prouvée.

Les articles de contrebande de guerre ne sont pas compris dans les stipulations précédentes.

Les deux Parties Contractantes n'appliqueront le principe sanctionné par cet article, qu'aux Puissances qui l'auront également reconnu.

Article 17. — *Droit de visite en cas de guerre.*

Dans le cas où l'une des Parties Contractantes serait en guerre avec des Puissances tierces et où ses bâtiments auraient à exercer sur mer le droit de visite, il est convenu, que s'ils rencontrent un navire appartenant à la partie demeurée neutre, ils y enverront deux vérificateurs chargés de procéder à l'examen des papiers relatifs à sa nationalité. Les commandants seront responsables sur leurs personnes et leurs biens des vexations ou actes de violence qu'ils commettraient ou toléreraient en cette occasion. La visite ne sera pas permise à bord des navires faisant partie d'un convoi; il suffira que le commandant du convoi affirme verbalement et sur sa parole d'honneur que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent à l'État dont il arbore le pavillon, et qu'il déclare, lorsque ces navires sont destinés pour un port ennemi, qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre.

Article 18. — *Liberté de commerce en cas de guerre.*

Dans le cas où l'une des deux Puissances Contractantes serait en guerre

Digitized by Google

avec une Puissance tierce, les citoyens de l'autre pourront continuer leur navigation et commerce avec la première, excepté les villes ou ports qui seront réellement bloqués ou assiégés. Cette liberté de commercer et de naviguer ne s'étendra pas aux articles de contrebande de guerre, bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objets d'équipement militaire, et tout instrument quelconque destiné à l'usage de la guerre.

Dans aucun cas un navire de commerce appartenant aux citoyens de l'un des deux États contractants, expédié à un port bloqué par l'autre, ne pourra être saisi, capturé, ni condamné, si préalablement l'existence du blocus ne lui a été notifiée par un bâtiment de l'escadre ou division faisant le blocus. Et pour qu'on ne puisse alléguer ignorance des faits, et que le navire qui aura dûment été averti, soit dans le cas d'être capturé, lorsqu'il tâcherait de pénétrer dans le même port pendant le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord, devra apposer son *visa* sur les papiers de ce navire, avec mention du jour, du lieu ou de la hauteur où il l'aura visité, ainsi que de la notification qu'il lui aura faite.

Article 19. — *Nomination des consuls.*

Les consuls et vice-consuls nommés par la Sardaigne et la République Dominicaine, seront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs provisions, selon la forme établie dans les territoires respectifs. L'*exequatur* nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions, leur sera délivré sans frais, et sur l'exhibition dudit *exequatur*, les Autorités administratives et judiciaires des ports, villes ou lieux de leur résidence les y feront jouir immédiatement des prérogatives attachées à leurs fonctions dans leur arrondissement consulaire respectif. Les deux Gouvernements se réservent cependant le droit de déterminer la résidence où il conviendra d'admettre les consuls, et s'engagent à n'opposer à cet égard aucune restriction qui ne soit commune dans le pays à toutes les autres nations.

Digitized by Google

Article 20. — *Privilèges et immunités des consuls.*

Les consuls respectifs ainsi que leurs chanceliers ou secrétaires jouiront dans le pays des priviléges généralement attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes tant personnelles que mobiliaires et somptuaires, à moins qu'ils ne soient citoyens du pays, ou qu'ils ne deviennent propriétaires de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, dans lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront en outre de l'immunité personnelle sans qu'ils puissent être arrêtés ni traduits en prison, excepté le cas de crime atroce; et s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce, et non pour cause civile.

Les consuls et leurs chanceliers ne pourront être cités à comparaître comme témoins devant les tribunaux. Lorsqu'ils devront donner quelque déclaration juridique, les tribunaux devront la leur demander par écrit ou se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix. Ces agents jouiront en outre de tous les priviléges, exemptions et immunités qui sont ou pourront être accordés dans leur résidence aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

Article 21. — *Immunités des archives consulaires.*

Les archives et en général tous les papiers des chancelleries des consulats respectifs seront inviolables, et sous aucun prétexte ni dans aucun cas ils ne pourront être saisis ni visités par l'Autorité locale.

Article 22. — *Attributions des consuls en matière de commerce.*

Les consuls respectifs pourront au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires, en l'absence des héritiers légitimes:

1° Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'Autorité locale compétente, qui devra y as-

Digitized by Google

sister et croiser ses scellés à ceux qui y ont été apposés par le consul. Ces doubles scellés ne seront levés ensuite que de concert,

2° Dresser l'inventaire de la succession en présence de l'Autorité du pays;

3° Faire procéder, suivant l'usage du lieu, à la vente des effets mobiliers, ou autres qui pourraient souffrir de dépérissement; administrer personnellement, ou nommer sous leur propre responsabilité des agents pour administrer ladite succession, sans que l'Autorité locale ait à intervenir dans ces dernières opérations, à moins qu'un ou plusieurs citoyens du pays ou d'une Puissance tierce n'ait à faire valoir des droits contre elle; dans ce cas, survenant des contestations entre les parties intéressées, elles seront jugées par les tribunaux du lieu, et les consuls n'agiront alors que comme représentants de la succession.

Quant aux biens immeubles, les consuls ne pourront les aliéner que d'après les dispositions des héritiers.

Les consuls seront tenus de faire annoncer la mort de leurs nationaux dans une des gazettes les plus accréditées de leur arrondissement, et ils ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, et autant qu'une année se sera écoulée depuis la date du décès, sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

Article 23. — *Police des ports. – Juridiction des consuls sur les navires nationaux.*

En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant les consuls respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les différends qui surviendraient entre les hommes, le capitaine et les officiers de l'équipage; mais les Autorités locales pourront intervenir lorsque les désordres survenus seraient de

Digitized by Google

nature à troubler la tranquillité publique à terre ou dans le port, et pourront également connaître de ces différends lorsqu'une personne du pays ou un étranger s'y trouveront mêlés.

Article 24. — *Arrestation des déserteurs.*

Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté les bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux Autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou si le navire était parti, par la copie desdites pièces dûment certifiées par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage; sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur en être refusée. Il leur sera en outre donné *gratis* et sur simple réquisition toute aide et assistance pour la recherche, la saisie et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, moyennant les frais d'entretien, qui ne pourront pas excéder la somme de cinq francs par jour, jusqu'à ce que les consuls aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Article 25. — *Participation aux avantages qu'on accordera aux nations les plus favorisées.*

Il est formellement convenu entre les deux Hautes Parties Contractantes que, indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les sujets de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux États jouiront de plein droit dans l'autre des franchises, priviléges, immunités quelconques accordés ou à accorder aux nations les plus favorisées, gratuitement si la concession est gratuite, ou avec compensation, si elle a lieu contre un équivalent correspectif.

Digitized by Google

Article 26. — *Durée du traité.*

Le présent traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, et si un an avant ce terme une des Puissances contractantes n'avait pas annoncé à l'autre par une notification officielle son intention d'en faire cesser l'effet, ledit traité restera obligatoire pendant douze mois au delà de ce terme, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront une semblable déclaration, quelle que soit l'époque à laquelle elle aurait eu lieu.

Article 27. — *Ratifications.*

Le présent traité sera approuvé et ratifié par Sa Majesté le Roi de Sardaigne et par le Président de la République Dominicaine, et les ratifications en seront échangées à Turin, dans le délai de six mois à compter du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leur cachet.

Fait à Turin le vingt-deux mars mil-huit-cent-cinquante-quatre.

Signé: G. S. Dabormida. (*L. S.*)

Signé: Giuseppe Fontana. (*L. S.*)

Article additionnel.

Les circonstances de la guerre actuelle contre la nation Haïtienne pouvant obliger la République Dominicaine à recourir à des moyens extraordinaires, les deux Hautes Parties Contractantes ont convenu et établi d'un commun accord que la République Dominicaine jouira de la liberté de faire pendant cette guerre les lois qu'elle jugera nécessaires pour se mettre en état de défense, nonobstant l'article 7 du traité signé le 22 mars 1854, d'après lequel les sujets de Sa Majesté Sarde ne pourraient être soumis à des restrictions ou préjudices pour cause de monopole, contrat ou privilége exclusif de vente ou d'achat, et que la prédite République, étant constamment disposée à attirer et protéger le commerce, son but n'est pas

Digitized by Google

d'adopter des dispositions de nature à l'entraver ou le restreindre, sauf le cas où la présente guerre continuerait.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent également que le 2d alinéa de l'article 10 du même traité ne pourra pas être appliqué aux marchandises destinées à la consommation intérieure des deux pays, quoique leur produit soit uniquement réservé aux frais de réparation des bâtiments avariés.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent en outre que le terme des ratifications dudit traité est prorogé jusqu'au 30 décembre 1855.

Le présent article additionnel aura la même force que s'il était inséré mot-à-mot dans le traité sus-indiqué, et sera ratifié en même temps.

En foi de quoi les deux Plénipotentiaires qui ont déjà signé le traité ont également apposé leurs signatures et leurs sceaux à cet article additionnel.

Fait à Turin le 11 janvier 1855.

Signé: G. S. Dabormida. (*L. S.*)

Signé: Giuseppe Fontana. (*L. S.*)

Nous ayant vu et examiné le traité qui précède, ainsi que l'article additionnel ci-dessus signé à Turin le 11 janvier 1855, et les ayant agréables en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues, les approuvons, ratifions et confirmons, promettant qu'ils seront inviolablement observés. En foi de quoi Nous avons signé les présentes lettres de ratification et y avons fait apposer Notre Grand Sceau Royal.

Donné en Notre Palais Royal de Turin le vingt-troisième jour du mois de décembre de l'an de grâce mil-huit-cent-cinquante-cinq.

Signé: **VITTORIO EMANUELE**

Par le Roi

Le Ministre Secrétaire d'État des affaires étrangères

Signé: CIBRARIO.

Pour copie conforme à l'original

CIBRARIO.

IMPRIMERIE ROYALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

A datare dal primo del corrente mese, rimane abolito il posto di Magazziniere delle materie prime presso la Fabbrica dei Tabacchi in Torino.

Art. 2.

A datare dalla stess'epoca lo stipendio del Capofabbrica al Regio Parco è portato a lire *duemila seicento*, quello del Cappellano a *mille duecento*, e quello del Maestro di scuola a *ottocento*.

Digitized by Google

Il Cappellano suddetto avrà quindi l'obbligo di fare in tutti i giorni festivi dell'anno la spiegazione del Vangelo nel tempo della S. Messa, indipendentemente dagli altri obblighi che gli sono imposti dal Regolamento stato approvato dal nostro Ministro delle Finanze di concerto coll'Ordinario Diocesano in data 12 agosto 1830.

Il Ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato al Controllo generale, pubblicato ed inserto nella Raccolta degli atti del Governo.

Dat. a Torino addì 6 gennaio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 7 gennaio 1856
Reg.° 12 Atti del Governo a c. 2.
MORENO.

(*Luogo del Sigillo*)
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

È instituito un nostro Consolato nella città di San Domingo.

Art. 2.

La giurisdizione di questo nuovo Consolato si estenderà a tutto il territorio della Repubblica Dominicana.

Art. 3.

La giurisdizione del nostro Consolato a Porto Principe, che finora comprendeva tutta l'isola di Haiti e sue dipendenze, sarà circoscritta d'ora in poi al territorio dell'Impero Haitiano.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. in Torino addì 6 gennaio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 9 gennaio 1856
Registro 12 Atti del Governo a carte 3.
MORENO.

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

CIBRARIO

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

È istituito un nostro Consolato di seconda categoria in Mauritius con giurisdizione su tutta l'isola e sue dipendenze.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. in Pollenzo addì 13 gennaio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 16 *gennaio* 1856
Registro 12 *Atti del Governo a carte* 5.
MORENO.

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

CIBRARIO.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Vista la deliberazione avente il n.° 55546 dell'Amministrazione del Debito Pubblico in data del 7 gennaio corrente sulla domanda fatta in tempo utile per la conversione nel Debito perpetuo di due rendite per la complessiva somma di lire *settecento sessantotto* facienti parte di quelle inscritte sul Debito redimibile creato col Regio Editto 21 agosto 1838 sotto li numeri 2845 e 2870 sottoposte al vincolo di successione e colpite dalla sorte per la concorrente di L. 384 caduna nella 16.ma estrazione seguitane in Torino addì 28 settembre 1855;

Visto l'art. 4 del Regio Editto 13 febbraio 1841;

Sulla proposizione del Ministro delle finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione del Debito Pubblico è autorizzata

Digitized by Google

ad operare il trasporto dal registro del Debito redimibile, creato col Regio Editto del 21 agosto 1838, a quello del Debito perpetuo, creato col Regio Editto del 13 febbraio 1841, della rendita di lire *settecento sessantotto* faciente parte di quelle inscritte ai numeri 2845 e 2870 sottoposte al vincolo di successione state colpite dalla sorte per la concorrente di lire 384 caduna nell'estrazione del 28 settembre 1855.

Art. 2.

Pel pagamento della rendita perpetua di cui all'articolo precedente è assegnata all'Amministrazione del Debito Pubblico sulla Tesoreria Generale dello Stato un'annua somma di lire *settecento sessantotto* a far tempo dal 1.° ottobre 1855.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. dal Castello di Pollenzo addì 13 gennaio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 14 gennaio 1856
Registro 12 Atti del Governo a c. 4.
MORENO.

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto il messaggio in data del 18 corrente dell'Ufficio della Presidenza della Camera dei Deputati, col quale si annunzia essere tuttora vacante il 2.° Collegio elettorale di Oristano;

Vista la Legge 17 marzo 1848;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Il 2.° Collegio elettorale di Oristano n.° 201 è convocato pel dì diciasette del prossimo febbraio, onde procedere ad una nuova elezione del suo Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo nel giorno successivo.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 24 gennaio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il dominio utile dei beni enfiteutici si devolve giusta le leggi di successione sì legittima che testamentaria, e senza riguardo alle vocazioni in favore di un determinato ordine di persone contenute nei contratti d'enfiteusi anteriori al Codice civile.

Nulla è per ora innovato circa la durata dell'enfiteusi e circa i diritti e i doveri del direttario e dell'utilista.

Art. 2.

Il disposto dall'articolo precedente è applicabile eziandio alle costituzioni di rendite fondiarie ed alle concessioni di beni immobili fatte a titolo di albergamento ed a qualsiasi altro consimile titolo.

Digitized by Google

Art. 3.

I corpi morali creditori di rendite fondiarie soggette al riscatto non potranno quindi innanzi valersi della disposizione finale dell' articolo 16 delle Regie Patenti 6 dicembre 1837.

Art. 4.

È derogato all'articolo 2 delle Regie Patenti 11 febbraio 1845 ed all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1837 in quanto sia contrario alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 24 gennaio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

DEFORESTA.

STAMPERIA REALE

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visti gli articoli 1.° e 2.° della Legge del 9 aprile 1855 ed il Decreto Reale delli 8 successivo dicembre col quale già venne stabilito il numero degli Uscieri per la Corte d'appello dell'isola di Sardegna;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia;

Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

Il numero degli Uscieri presso i Tribunali provinciali e le Giudicature dell'isola di Sardegna è fissato rispettivamente per caduno di essi come nell'annessa tabella.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino addì 24 gennaio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 31 *gennaio* 1856
Registro 12 *Atti del Governo a carte* 7.
MORENO.

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

DEFORESTA.

Digitized by Google

TABELLA INDICATIVA

del numero degli Uscieri presso ciascun Tribunale Provinciale dell'Isola di Sardegna.

DISTRETTO della Corte d'Appello	TRIBUNALI PROVINCIALI	NUMERO DEGLI USCIERI presso ciascun Tribunale
Sardegna	Cagliari	3
	Sassari	2
	Oristano	3
	Nuoro	2
	Lanusei	2
	Tempio	2

TABELLA INDICATIVA

del numero degli Uscieri presso ciascun Mandamento dell'Isola di Sardegna.

DISTRETTO della Corte d'Appello	DISTRETTO del Tribunale Provinciale	GIUDICATURE di Mandamento	Numero degli Uscieri presso ciascuna Giudicatura
Sardegna	Cagliari	Cagliari del Castello	2
		Cagliari della Marina	2
		Iglesias	1
		Carloforte	1
		S. Antioco	1
		Villamassargia	1
		Teulada	1
		Villacidro	2
		S. Gavino	1
		Pula	1
		Decimomannu	1
		Villasor	1
		Serramanna	1
		Nuraminis	2
		San Luri	1
		Quarto	1
Sardegna	Segue Cagliari	Selargius	2
		Sinnai	1
		San Pantaleo	1
		Senorbi	1
		Guasila	1
		Isili	1
		Nurri	1
		Mandas	2
		Senis	1
		Laconi	1
		Barumini	1
		Pauli Gerrei	2
		Narcao	1
		Santadi	1
		Tratalias	2

Digitized by Google

DISTRETTO della Corte d'Appello	DISTRETTO del Tribunale Provinciale	GIUDICATURE di Mandamento	Numero degli Uscieri presso ciascuna Giudicatura
Sardegna	Sassari	Sassari Sezione Levante	2
		Sassari Sezione Ponente	2
		Porto Torres	1
		Osilo	1
		Sorso	1
		Nulvi	1
		Castelsardo	1
		Ossi	1
		Ploaghe	1
		Itiri	1
		Alghero	2
		Tiesi	1
		Bonorva	1
		Pozzomaggiore	1
		Villanova Monteleone	1
		Ozieri	2
		Mores	1
		Oschiri	1
		Pattada	1
		Macomer	1
	Oristano	Oristano	1
		Guspini	1
		Busachi	1
		Neoneli	1
		Sedilo	1
		Ghilarza	1
		Milis	1
		Cabras	1
		Simaxis	1
		Uras	1
Sardegna	Segue Oristano	Ales	1
		Mogoro	1
		Cuglieri	1
		Santulussurgiu	1
		Bosa	1
		Tresnuraghes	1
		Lunamatrona	1
	Nuoro	Nuoro	2
		Bitti	1
		Gavoi	1
		Fonni	1
		Orani	1
		Bono	1
		Siniscola	1
		Dorgali	1
		Bolotana	1
		Sorgono	1
		Tonara	1
		Aritzo	1
	Lanusei	Lanusei	1
		Tortoli	1
		Iersu	1
		Muravera	1
		Seui	1
	Tempio	Tempio	1
		Aggius	1
		Calangianus	1
		La Maddalena	1

Torino addì 24 gennaio 1850.

Visto d'ordine di S. M.
Il Guardasigilli
DEFORESTA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

N.° 1300. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Barolo a provvedere con fondi del proprio bilancio, ed occorrendo, col mezzo della sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di una porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 *e* 1856.

(Torino 2 gennaio 1856).

N.° 1301. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Castiglione Falletto a provvedere con fondi del proprio bilancio, ed occorrendo, col mezzo della sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di una porzione del suo canone gabellario degli anni 1853, 1854, 1855 *e* 1856.

(Torino 2 gennaio 1856).

N.° 1302. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Caraglio a supplire al pagamento di porzione del suo canone gabellario dello scorso anno con fondi materiali di cassa, e pel 1856 *mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette.*

(Torino 2 gennaio 1856).

N.° 1303. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Carpasio a provvedere al pagamento di porzione del suo canone gabellario con fondi del proprio bilancio per l'anno 1855, *e mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette pel corrente anno.*

(Torino 2 gennaio 1856).

Digitized by Google

N.° 1304. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Villar S. Costanzo a pagare con fondi proprii una porzione del suo canone gabellario dell'anno 1855.

(Torino 2 gennaio 1856).

N.° 1305. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Cartignano a pagare con fondi proprii il canone gabellario del 1855.

(Torino 2 gennaio 1856).

N.° 1306. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Cassine a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sui liquori, sulle carni, e sulla fabbricazione della birra.

(Torino 2 gennaio 1856).

N.° 1307. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Mezzana Bigli a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione in via di esercizio dei dritti di gabella sul vino, sui liquori, sulle carni, e sulla fabbricazione della birra.

(Torino 2 gennaio 1856).

Digitized by Google

N.° 1308. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Entraque a provvedere al pagamento di una porzione del suo canone gabellario dell'anno 1855 mediante aumento alla tassa sul pascolo del bestiame nei terreni comunali, ed a riscuotere in via d'esercizio a cominciare dal corrente anno i dritti di gabella sul vino, sui liquori, sulle carni, e sulla fabbricazione della birra.

(Torino 2 gennajo 1856).

N.° 1309. Regio Decreto

che autorizza il Comune di S. Damiano a supplire al pagamento di porzione del suo canone gabellario dell'anno 1855 collo storno provvisorio della somma di L. 1,018. 95 dai fondi del suo bilancio dello stesso esercizio.

(Torino 2 gennaio 1856).

N.° 1310. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Valgrana a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario dell'anno 1855.

(Torino 2 gennaio 1856).

N.° 1311. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Borgo Sant' Agata a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario dell'anno 1855.

(Torino 2 gennaio 1856).

Digitized by Google

N.° 1312. Regio Decreto

che autorizza il Comune d'Orta a provvedere col mezzo della sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di L. 500 che gli mancano a compiere il saldo del suo canone gabellario dell'anno 1855.

(Torino 2 gennaio 1856).

N.° 1313. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Montemale a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario dell'anno 1855.

(Torino 2 gennaio 1856).

N.° 1314. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Uscio a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario dell'anno 1855.

(Torino 2 gennaio 1856).

N.° 1315. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Locana a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Torino 2 gennaio 1856).

Digitized by Google

N.° 1316. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Pradleves a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 *e* 1856.

(Torino 2 gennaio 1856).

N.° 1317. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Monterosso a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 *e* 1856.

(Torino 2 gennaio 1856).

N.° 1318. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Romentino a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 *e* 1856.

(Torino 2 gennaio 1856).

N.° 1319. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Burcei a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1855 *e* 1856.

(Torino 2 gennaio 1856).

Digitized by Google

N.° 1320. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Castellaro a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno 1856.

(Torino 2 gennaio 1856).

N.° 1321. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Teulada a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno 1856.

(Torino 2 gennaio 1856).

N.° 1322. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Domus de Maria a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno 1856.

(Torino 2 gennaio 1856).

N.° 1323. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Segariu a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno 1856.

(Torino 2 gennaio 1856).

Digitized by Google

N.° 1324. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Soleminis a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno 1856.

(Torino 2 gennaio 1856).

N.° 1325. Regio Decreto

che approva il regolamento adottato nella seduta del 26 agosto 1855 dal Consiglio comunale di S. Hélène du Lac per l'organizzazione di una Compagnia di Guardie del fuoco.

(Torino 2 gennaio 1856).

N.° 1326. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Bianzè nella seduta del 23 ultimo scorso novembre.

(Torino 2 gennaio 1856).

N.° 1327. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Saluggia nella seduta del 21 ultimo scorso novembre.

(Torino 2 gennaio 1856).

N.° 1328. Regio Decreto

che approva i regolamenti di polizia urbana e rurale deliberati dal Municipio di Laquasco nella seduta del 18 scorso novembre.

(Torino 2 gennaio 1856).

Digitized by Google

N.° 1329. Regio Decreto

che approva il regolamento deliberato nella seduta del 30 ultimo scorso novembre dal Consiglio comunale di Carmagnola affine di provvedere alla salubrità di quell'abitato.

(Torino 6 gennaio 1856).

N.° 1330. Regio Decreto

con cui si approva un nuovo regolamento e tariffa per la riscossione dei dazii di consumo nella Città di Voghera.

(Torino 6 gennaio 1856).

N.° 1331. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Poirino nella seduta del 23 ultimo scorso dicembre.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

N.° 1332. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Borgaro Torinese nella seduta dell'8 ultimo scorso dicembre.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

N.° 1333. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana adottato nella seduta del 30 ultimo scorso ottobre dal Consiglio comunale di Pegli.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

Digitized by Google

N.° 1334. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Andorno Cacciorna nelle sedute delli 15 giugno, 14 agosto e 26 ottobre ultimi scorsi, e stabilito definitivamente sotto la data del 19 p. p. dicembre.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

N.° 1335. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Sinio a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1854, 1855 e 1856.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

N.° 1336. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Diano a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario dell'anno 1855.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

N.° 1337. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Agliano a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

Digitized by Google

N.° 1338. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Castelnuovo Calcea a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

N.° 1339. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Grinzane a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

N.° 1340. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Benevello a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

N.° 1341. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Castelnuovo Magra a sovraimporre alle contribuzioni dirette pel pagamento del suo canone gabellario del corrente anno 1856.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

Digitized by Google

N.° 1342. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Varese a sovraimporre alle contribuzioni dirette pel pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

N.° 1343. Regio Decreto

che autorizza il Comune di San Secondo a sovraimporre alle contribuzioni dirette pel pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

N.° 1344. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Villar-Perosa a sovraimporre alle contribuzioni dirette pel pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

N.° 1345. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Novello a sovraimporre alle contribuzioni dirette pel pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

N.° 1346. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Salza a pagare con fondi proprii il suo canone gabellario.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

Digitized by Google

N.° 1347. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Massello a pagare con fondi proprii il suo canone gabellario.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

N.° 1348. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Artò a far fronte al pagamento del suo canone gabellario coi redditi del suo bilancio.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

N.° 1349. Regio Decreto

che autorizza il Comune di None a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sugli spiriti, sui liquori, sulle carni, e sulla fabbricazione della birra, ed a sovraimporre, occorrendo, alle contribuzioni dirette per compiere al saldo del suddetto canone.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

N.° 1350. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Canelli a provvedere al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sugli spiriti, sui liquori, sulle carni, e sulla fabbricazione della birra.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

Digitized by Google

N.° 1351. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Genola a provvedere al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno mediante la riscossione in via di esercizio dei dritti di gabella sul vino, sugli spiriti, sui liquori, sulle carni, e sulla fabbricazione della birra.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

N.° 1352. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Bobbio a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sugli spiriti, sui liquori, sulle carni, e sulla fabbricazione della birra.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

N.° 1353. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Tornaco a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione in via di esercizio dei dritti di gabella sul vino, sugli spiriti, sui liquori, sulle carni, e sulla fabbricazione della birra.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

N.° 1354. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Terdobbiate a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sugli spiriti, sui liquori, sulle carni, e sulla fabbricazione della birra.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

Digitized by Google

N.° 1355. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Montemagno a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sugli spiriti, sui liquori, sulle carni, e sulla fabbricazione della birra.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

N.° 1356. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Trecate a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sugli spiriti, sui liquori, sulle carni, e sulla fabbricazione della birra.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

N.° 1357. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Oleggio a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sugli spiriti, sui liquori, sulle carni, e sulla fabbricazione della birra.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

N.° 1358. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Candia a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sugli spiriti, sui liquori, sulle carni, e sulla fabbricazione della birra.

(Pollenzo addì 13 gennaio 1856).

Digitized by Google

N.° 1359. Regio Decreto

che regola la formazione ed il procedimento delle Commissioni di disciplina per gli Impiegati dell'Amministrazione centrale della Guerra ed i servizi che ne dipendono.

(Torino il 24 gennaio 1856).

N.° 1360. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Stella nella seduta del 26 novembre 1855.

(Torino il 24 gennaio 1856).

N.° 1361. Regio Decreto

che approva il regolamento adottato dal Municipio di Duing nella seduta delli 30 dicembre 1855 per l'organizzazione di una Compagnia di Guardie del fuoco.

(Torino li 24 gennaio 1856).

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la pianta del personale dell'Uffizio d'Arte presso il Ministero delle Finanze, la quale, annessa al presente decreto, sarà vidimata d'ordine nostro dal Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Art. 2.

Tale pianta avrà effetto a cominciare dal primo del corrente mese.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 24 gennaio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 25 *gennaio* 1856
Registro 12 *Atti del Governo a c.* 5.
MORENO.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

Digitized by Google

Pianta *del Personale dell'Ufficio d'Arte presso il Ministero delle Finanze, approvata con Reale Decreto del 24 gennaio 1856.*

1.	Ispettore Ingegnere Capo ..... L.	4,000.	»
1.	Ispettore Ingegnere ..... »	3,000.	»
1.	Idem ..... »	2,800.	»
1.	Idem ..... »	2,400.	»
2.	Sotto Ispettori Ingegneri a L. 2,000 ..... »	4,000.	»
1.	Architetto demaniale con residenza a Genova »	1,500.	»
1.	Aiutante Ingegnere ..... »	1,800.	»
1.	Idem ..... »	1,600.	»
2.	Aiutanti Ingegneri a L. 1,400 ..... »	2,800.	»
	Totale L.	23,900.	»

Visto d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze
C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Coi fondi ricavati dall'emissione dei Buoni del Tesoro, e fino alla concorrente di due milioni di lire, il Ministro delle Finanze è autorizzato a sussidiare la Cassa dei Depositi e dei Prestiti nel modo che sarà determinato da un regolamento, che esso farà compilare di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici.

Art. 2.

Questo sussidio dovrà essere esclusivamente destinato dalla Cassa a fare anticipazioni alle Divisioni, alle Provincie ed ai Comuni per l'eseguimento di opere pubbliche debitamente autorizzate e già in corso, o d'immediata esecuzione.

Digitized by Google

Art. 3.

La Cassa corrisponderà alle Finanze la media dell'interesse da queste stabilito nell'emissione dei Buoni del Tesoro.

Art. 4.

La quota d'interesse da corrispondersi sulle somme anticipate dalla Cassa sarà uguale a quella pagata dalla medesima all'Erario pubblico.

Art. 5.

La Cassa opererà il rimborso dei depositi ordinati dall'Autorità giudiziaria dieci giorni dopo la fattane documentata domanda.

Art. 6.

È derogato all'art. 19 della Legge 18 novembre 1850 per quanto è contrario alla presente.

Art. 7.

I Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione della presente Legge, ciascuno nella parte che lo concerne.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 27 gennaio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a chiamare al servizio della Real Marina un Contingente di numero *mille* tra marinari ed operai dell'inscrizione marittima per gli armamenti e per le costruzioni navali.

Art. 2.

Con questa Leva sarà provveduto al servizio di permanenza nei limiti della forza del Corpo Reale Equipaggi ed a quello di supplemento, a norma dei bisogni e secondo che sarà determinato per Decreto Reale.

Art. 3.

Il disposto dell'art. 167 della Legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito è applicato agli individui

Digitized by Google

del Corpo Reale Equipaggi per tutto il tempo che durerà l'attuale guerra.

Art. 4.

Quelli però appartenenti al servizio di supplemento, i quali fossero nei casi di esenzione per condizione di famiglia previsti dal disposto del titolo 2, capo 2, sezione 2 della succitata Legge, otterranno licenza temporanea dopo una campagna di diciotto mesi, e quando il bastimento si trovi nel porto di armamento.

Art. 5.

La presente Legge avrà effetto dalla sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino li 2 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

GIACOMO DURANDO.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Visto il messaggio dell'Ufficio della Presidenza della Camera dei Deputati in data delli 29 gennaio ultimo scorso annunciante che per le demissioni date dai Deputati Vincenzo Polleri e Barone Gerolamo Rodini, e dalla Camera accettate, si è fatto luogo alla vacanza del V.° Collegio Elettorale di Genova, non che di quello di Ceva;

Viste le Leggi 17 marzo 1848 e 19 gennaio 1850;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Il V.° Collegio Elettorale di Genova, n.° 30, e quello di Ceva, n.° 94, sono convocati pel giorno 24 del cor-

Digitized by Google

rente febbraio onde procedere ad una nuova elezione del loro Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, questa si farà il 26 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino addì 2 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo)

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Se durante il corso della presente guerra gli Istituti d'educazione militare non somministreranno un numero sufficiente d'Uffiziali d'Artiglieria e del Genio, le vacanze avvenute nei Sottotenenti di questi Corpi che non sono riservate ai Sott'ufficiali dell'arma rispettiva, potranno essere occupate da ingegneri laureati, ovvero da studenti *che* abbiano superato gli esami del 3.° anno di corso di matematica in una delle Università dello Stato.

Gli ingegneri laureati saranno, per quanto il consentono le esigenze del servizio, di preferenza destinati al Corpo del Genio.

Digitized by Google

Potranno pure essere ammessi come Sottotenenti negli anzidetti Corpi i militari di qualunque arma che soddisfacciano agli esami sulle materie prescritte pel terzo anno di matematica nelle Università dello Stato, e giusta le norme da stabilirsi per apposito Regolamento.

Sì gli uni che gli altri dovranno soddisfare a quelle condizioni che saranno determinate da Decreto Reale.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino 2 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

GIACOMO DURANDO.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla relazione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze;

Visto l'art. 2.° della Legge del 7 luglio 1851;

Vista la Legge del 19 gennaio 1855;

Visto il Reale Decreto del 13 gennaio 1851;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Le retribuzioni degli Esattori di Sardegna per il maneggio delle contribuzioni dirette regie, divisionali, provinciali e comunali, e degli altri proventi dello Stato che non danno luogo ad aggio, sono stabilite per l'anno 1855 nelle somme risultanti dall'unito quadro, che sarà vidimato dal Ministro delle Finanze.

Digitized by Google

Art. 2.

Fermo rimane il disposto dall'art. 2.° del Reale Decreto del 26 dicembre 1852 relativamente alla porzione di stipendio e di aggio da considerarsi come rappresentante le spese d'ufficio di ciascun Esattoria.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. a Torino addì 2 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 6 febbraio 1856
Registro 12 Atti del Governo a c. 13.
MORENO.

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

Digitized by Google

QUADRO *indicativo dei Distretti d'esazione e delle retribuzioni assegnate agli Esattori dell'Isola di Sardegna pel maneggio delle contribuzioni dirette regie, divisionali, provinciali e comunali, e di altri proventi dello Stato nell'anno* 1855.

PROVINCIE	DISTRETTI esattoriali	RETRIBUZIONI
ALGHERO	Alghero	1,800
	Bonorva	1,800
	Tiesi	1,400
CAGLIARI	Cagliari	3,000
	Decimomannu	1,800
	Quarto	1,600
	Sanluri	2,400
	Serramanna	1,800
	San Pantaleo	1,900
	Senorbi	2,000
	Teulada	1,600
CUGLIERI	Cuglieri	1,500
	Macomer	1,500
	S. Lussurgiu	1,400
	Tresnuraghes	1,500
IGLESIAS	Iglesias	1,800
	Guspini	1,800
	S. Antioco	1,400
	Santadi	1,400
ISILI	Isili	1,600
	Barumini	1,500
	Laconi	1,800
	Mandas	1,600
	Mogoro	1,800
	Orroli	1,300
	Seui	1,200
LANUSEI	Lanusei	1,600
	Bari	1,300
	Tortoli	1,800
	Villaputzu	1,300
NUORO	Nuoro	1,600
	Bitti	1,500
	Bono	1,700
	Borgali	1,500
	Fonni	1,600
	Orani	1,200
	Siniscola	1,200
ORISTANO	Oristano	1,400
	Ales	1,600
	Busachi	1,600
	Ghilarza	1,200
	Meana	1,400
	Milis	2,000
	Simaxis	1,400
	Tonara	1,600
	Uras	1,400
OZIERI	Ozieri	1,500
	Buddusò	1,300
	Oschiri	1,800
SASSARI	Sassari	2,500
	Florinas	2,400
	Nulvi	1,500
	Sorso	1,200
TEMPIO	Tempio	1,600
	Calangianus	1,200

Visto d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze
C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla relazione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze;

Considerando che la rigorosa applicazione del disposto dall'art. 10 del Reale Decreto del 16 maggio 1853 avrebbe per effetto di rendere troppo frequenti, con detrimento del servizio, i cambiamenti degli Esattori negli uffizii delle classi inferiori;

Onde ovviare a tale inconveniente abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Alle Esattorie di *ottava* classe stabilite dal Reale Decreto del 16 maggio 1853 potranno anche destinarsi Esattori col solo stipendio della classe *decima*.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. a Torino addì 2 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 4 *febbraio* 1856
Registro 12 *Atti del Governo a c.* 11.
MORENO.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Viste le R. Patenti 11 luglio 1837 con cui fu approvato un Regolamento pel servizio concernente i lavori delle fortificazioni e fabbriche militari;

Visto il Decreto Reale 4 dicembre 1849 che approvò un nuovo Regolamento, ma compilato su basi identiche, per lo stesso servizio nell'Isola di Sardegna;

Visto il Decreto Reale 26 dicembre 1853 col quale fu provvisto in modo provvisorio all'andamento di tal servizio in tutto lo Stato, conformemente al nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale, conservando in vigore nel loro complesso i Regolamenti suddetti;

Considerata l'utilità di porre in osservanza anche in Terraferma il Regolamento vigente in Sardegna, nel quale trovansi raccolte e ordinate in un corpo le disposizioni sostanziali contenute nel Regolamento dell'11

Digitized by Google

luglio 1837, e insieme le molte altre successivamente emesse ad esplicazione del medesimo, finchè non venga approvato il nuovo Regolamento di cui fu prescritta la compilazione all'art. 5.° del citato Decreto 26 dicembre 1853; come pure la convenienza delle variazioni sotto enunciate riguardo all'organamento delle Direzioni del Genio militare;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regolamento approvato col Nostro Decreto 4 dicembre 1849 pel servizio tecnico e amministrativo delle fortificazioni e fabbriche militari nella Sardegna sarà anche in vigore, a cominciare dal primo marzo venturo, nelle piazze di Terraferma; fermo restando il disposto del relativo R. Decreto 26 dicembre 1853.

Art. 2.

La Direzione del Genio Militare in Sardegna è ridotta nei limiti territoriali dell'attuale Sezione di Cagliari, ed è instituita una Sotto-Direzione della stessa Arma in Sassari, in luogo di quella Sezione.

Art. 3.

In quanto alla formazione dei progetti d'arte, e a quegli altri affari che il Ministero della Guerra ravviserà di speciale importanza, ogni Sotto-Direzione dipenderà da una determinata Direzione.

Quindi dipenderanno

La Sotto-Direzione del Genio Militare in Sassari dalla Direzione dell'Arma in Cagliari;

Digitized by Google

La Sotto-Direzione in Novara dalla Direzione in Alessandria;

La Sotto-Direzione in Nizza dalla Direzione in Genova.

Nei casi di non breve assenza del Capo di alcuna di queste Direzioni, e semprechè il Ministero della Guerra ne ravvisi l'opportunità, vi supplirà il Capo della rispettiva Sotto-Direzione, recandosi a tal effetto nel Capo-luogo della detta Direzione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. a Torino 27 gennaio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 31 *gennaio* 1856
Registro 12 *Atti del Governo a c.* 8.
MORENO.

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

GIACOMO DURANDO.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gl' inscritti di leva, unici superstiti di loro famiglia, i quali alla promulgazione della legge sul reclutamento dell' Esercito del 20 marzo 1854 erano ammogliati o vedovi con prole, e che si trovino in una di tali condizioni all'epoca di loro chiamata, saranno esenti dal servizio militare: essi dovranno però contare nel numero del contingente assegnato al Mandamento cui appartengono, ed in iscarico della Provincia.

Art. 2.

Saranno pure esenti dal servizio militare i figli illegittimi che si trovino in uno dei casi di cui all'articolo precedente.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 9 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

GIACOMO DURANDO.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Vista la Legge in data del 2 febbraio volgente per la Leva di numero mille tra marinari ed operai dell'inscrizione marittima;

Viste le Determinazioni del 6 febbraio 1830 dalle quali sono regolate le Leve di mare;

Vista la situazione numerica degli inscritti di ciascheduna Direzione marittima;

Sulla proposta del nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sui mille uomini che il Governo è in forza di detta

Digitized by Google

legge autorizzato a levare dall'inscrizione marittima per gli armamenti e le costruzioni navali, ne saranno per ora chiamati soltanto *seicentotrenta*, cioè *cinquecento* marinari pel servizio di permanenza, e *centotrenta* operai calafati per quello di supplemento.

In sostituzione però dei marinari attualmente al servizio di supplemento, li quali venissero designati per quello di permanenza, ne saranno levati altrettanti della stessa categoria di supplemento, cominciando dall'ultima classe.

Art. 2.

Sono chiamate a far parte della leva di permanenza le classi degli inscritti nati nel 1826 al 1834 inclusivamente, e di quella di supplemento le classi dal 1816 al 1834 pure inclusive.

Art. 3.

È assegnato ad ognuna delle Direzioni marittime il contingente di cui nel ripartimento che segue:

Alla Direzione	di Genova	marinari	duecentosei	calafati	ottanta.
»	di Nizza	»	ventidue	»	otto
»	di Oneglia	»	trentasette	»	due
»	di Savona	»	cinquantasette	»	trentuno
»	di Chiavari	»	centoventidue	»	cinque
»	di Spezia	»	cinquantadue	»	tre
»	di Cagliari	»	quattro	»	uno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Go-

Digitized by Google

verno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino il 9 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

GIACOMO DURANDO.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la Convenzione in data del 13 gennaio 1856 seguita tra le Finanze dello Stato e la Città di Torino in ordine al prolungamento della via di Santa Teresa, ed alla formazione d'apposito piazzale sulla fronte dello scalo della ferrovia di Novara, colla contemporanea cessione dalle Finanze alla Città del terreno occorrente al sumenzionato fine, del quantitativo di ettari 1. 21. 61. 2. per la via, e di ettari 1. 73. 26. 66. per lo piazzale.

Art. 2.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire trentamila, ammontare approssimativo della quota di concorso a

Digitized by Google

carico delle Finanze nella spesa delle opere necessarie per lo prolungamento della via e per la formazione del piazzale, di cui è cenno all' articolo secondo di detta Convenzione.

Tale spesa sarà stanziata nel bilancio del Ministero di Finanze per l'esercizio 1856, con applicazione all'apposita Categoria sotto il n.° 144, colla denominazione - *Concorso delle Finanze nella spesa di prolungamento della via di Santa Teresa, e formazione di piazzale sulla fronte dello scalo della ferrovia di Novara* -

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 2 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

Digitized by Google

Convenzione tra le Finanze dello Stato e la Città di Torino relativa al prolungamento della via di S. Teresa, ed alla formazione di apposito piazzale sulla fronte dello scalo della ferrovia di Novara, con cessione gratuita del terreno occorrente per parte di quelle a questa, del dichiarato valore in complesso di lire quindicimila.

L'anno del Signore mille ottocento cinquantasei, ed alli tredici del mese di gennaio, in Torino, ed in una sala del Ministero di Finanze, ivi avanti di me Direttore Capo di Divisione nello stesso Ministero, ed alla presenza degli infrascritti testimoni.

Si premette, che col Decreto Reale 9 giugno 1853, col quale è stabilita sugli spalti della Cittadella la stazione principale della ferrovia di Novara presso questa Città, siasi all'articolo 5° determinato, che il Governo avrebbe preso gli opportuni concerti col Municipio per la prolungazione della via di santa Teresa;

Che interessi al Municipio, se non come proprietario, come amministratore, il prolungamento di tale via sino all'incontro della stazione suddetta dalla piazza della Legna, tanto per facilitare le comunicazioni tra lo scalo e l'abitato, quanto per recare il maggior vantaggio possibile al commercio;

Che, secondo le massime adottate, le spese per le opere di primo stabilimento delle vie nei nuovi ingrandimenti siano a carico esclusivo dei proprietari dei terreni confrontanti, per cui nel caso attuale cadrebbero a carico del Governo, quale proprietario dei terreni adiacenti alla Cittadella;

Che perciò nei convegni tenutisi dalla Commissione mista di Delegati del Governo e della Città per lo studio di un piano d'ingrandimento nei terreni adiacenti alla Cittadella siasi in fatti posto per base di lasciare a peso dei proprietari la gratuita dismessione del suolo delle vie ed il loro primitivo adattamento;

Digitized by Google

Che per massima generale sia pur anche a carico dei proprietari la spesa di costruzione del primo selciato negl'ingrandimenti;

Che per altra parte tratterebbesi nel concreto di via che in larghezza eccede di metri otto quella normale delle altre, essendo stabilita di metri venti a vece di dodici determinati per altre vie;

Che premendo al Municipio di sollecitare dal suo canto l'attuazione di detta opera, onde procurar lavoro alla classe povera nell'attuale rigida stagione, attesa anche la carezza dei viveri, lo che fu principale argomento della deliberazione presa dal Consiglio Comunale in seduta 8 novembre 1855, colla quale in massima si adottava la traccia di detta nuova via, senza però prendere impegno per parte della Città in quanto concerne alle spese occorrenti;

Che per queste considerazioni siasi tra le Finanze dello Stato e la Civica Amministrazione, in persona dei rispettivi rappresentanti riunitisi in apposito convegno, che ebbe luogo ad istanza del signor Ministro delle Finanze, di comune accordo stabilito di addivenire il più sollecitamente possibile a tale apertura di via, ed alla formazione sulla fronte del suddetto scalo d'una piazza pure determinata col surriferito Reale Decreto;

Che, allestitisi in proposito per mezzo del Civico Uffizio d'arte gli opportuni piano, profili e calcolo della spesa, abbiano pur anco dai prefati rappresentanti rapportato la loro adesione, e siansi quindi stabiliti i capi di convenzione che regolar devono detto protendimento e formazione di piazzale, sotto la previa approvazione del Potere Legislativo nell'interesse del Governo, ed in quello della Città, sotto l'approvazione del Consiglio Comunale, e delle competenti superiori autorità;

E volendo intanto che una formale convenzione faccia fede delle seguite intelligenze, egli è che l'illustrissimo signor conte

Digitized by Google

Camillo Benso di Cavour, Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, per parte delle Finanze, e l'illustrissimo signor Commendatore avvocato Giovanni Notta, Sindaco della Città di Torino, Deputato al Parlamento Nazionale, per parte della Città stessa, stipulano quanto in appresso:

1. Si obbligano le parti contraenti di dar esecuzione al prolungamento della via di Santa Teresa, dalla piazza della Legna allo scalo della ferrovia tendente a Novara, colla formazione della progettata piazza al termine della stessa via, e sulla fronte del suddetto scalo, il tutto sì e come risulta dall'apposito piano regolare formatosi dal Civico Uffizio d'arte in data del venti dicembre 1855, che, sottoscritto dall'ingegnere Pecco, capo di detto uffizio, e munito della firma dei signori Contraenti, si manda inserire nella presente convenzione per farne parte sostanziale ed integrante.

2. Le opere occorrenti per tale protendimento di via, e formazione di piazzale sino al loro termine, verranno fatte eseguire per cura, e sotto la direzione del Civico Uffizio d'arte; e tutte le spese relative, che dall'apposito calcolo suddetto risultano poter ascendere, in via però soltanto d'approssimazione, alla somma di lire sessantamila, saranno sopportate per una metà dalla Civica Amministrazione, e per l'altra metà dalle Finanze dello Stato, le quali saranno in obbligo di rimborsarne l'erario municipale tosto ultimate le opere stesse, e dietro alle risultanze di apposito deconto, che verrà spedito dal suddetto Uffizio d'arte.

3. Il prefato signor Ministro, nella sua qualità suddetta, cede e dismette a favore del Municipio, accettante per esso il di lui Sindaco, tutto il terreno delineato nel surriferito piano di spettanza delle Finanze dello Stato, occorrente alla formazione di detta via in protendimento e piazzale, per la voluta lunghezza di metri lineali 608. 06, e la larghezza di metri lineali 20 in ordine alla prima, e di metri lineali 84. 11

Digitized by Google

per metri lineali 206 in ordine al piazzale, che danno in complesso un quantitativo di metri quadrati 29487. 86, corrispondenti in misura superficiale ad ettari 2. 94. 87. 86, con espressa dichiara, che, qualora il piazzale, la cui superficie è di metri quadrati 17326. 66 pari ad ettari 1. 73. 26. 66, venga per qualsiasi causa a cessare in tutto od in parte dalla sua destinazione di piazza, il corrispondente terreno, sotto deduzione di quella parte, che fosse occorrente per le pubbliche vie, ritornerà in proprietà assoluta delle Finanze.

4. Resta inteso e convenuto, che per il terreno cadente in cessione assoluta per il prolungamento della via, e per quello che dovrà servire ad uso di piazzale, sotto la sovra espressa riserva, nessun correspettivo è dovuto alle Finanze dello Stato, essendo il valore del medesimo bastantemente compensato sia col concorso della Città nella metà della spesa, a cui saranno per ascendere le opere suddette, sia col maggior utile che ridonda al Governo per l'attuazione di detto progetto; sia ancora perchè, secondo le consuetudini vigenti, sarebbe la proprietà in obbligo di somministrare il suolo occorrente all'apertura di cui è caso, e di sopperire alle spese tutte occorrenti per la costruzione del primo selciato; con dichiarazione che il valore di detto terreno, attesa la sua destinazione, può ascendere alla somma complessiva di lire quindici mila; e ciò unicamente per regolare, occorrendo, i diritti di insinuazione.

5. Gli effetti della presente convenzione dateranno dal giorno, in cui, definitivamente approvata dal Potere Legislativo nell'interesse del Governo, e dalle competenti autorità in quello della Città, la quale ha già riportata la sanzione del Consiglio Comunale in seduta del dieci corrente mese, verrà la medesima ridotta in pubblico atto.

6. Sarà obbligo del Municipio di far immediatamente intraprendere le opere occorrenti, e di cui è cenno all'art. 2

Digitized by Google

della presente, appena si sarà ottenuta l'approvazione di cui è caso, e di continuarle senza interruzione sino al loro termine.

7. Per ultimo le spese della presente e del successivo istromento si dichiarano per metà a carico di caduna delle Parti.

E richiesto io Direttore-Capo di Divisione, ne ho ricevuta la presente, in piè della quale, fatta per doppio originale, si sono le Parti coi testimoni meco sottoscritti.

C. Cavour — Notta Giovanni — G. C. Berta *test.* — Giuseppe Bianco *test.* — Teodoro Barnato *Direttore-Capo di Divisione.*

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Il grado onorifico dell'Ispettore Ingegnere Capo nell'Uffizio d'Arte presso il Ministero di Finanze, contemplato nella Pianta approvata col Nostro Decreto del 24 gennaio 1856, corrisponde a quello d'Ispettore nel Corpo Reale del Genio Civile.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 2 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 4 febbraio 1856
Registro 12 Atti del Governo a c. 12.
MORENO.

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'art. 2 della Legge del 23 dicembre 1855;

Visti i Reali Decreti del 5 gennaio e 1.° marzo 1854;

Sulla relazione del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

L'interesse dei Buoni del Tesoro che il Governo è autorizzato ad alienare è fissato dal 15 di questo mese:

Per i Buoni aventi una scadenza di tre a sei mesi al 4 per cento.

Per quelli aventi la scadenza di sette mesi sino ai dodici al 5 per cento.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino addì 13 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 13 febbraio 1856
Registro 12 Atti del Governo a c. 15.
MORENO.

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla relazione del Ministro delle Finanze, il quale ci ha rappresentato esser conveniente di estendere alle Cedole del Debito Redimibile creato col Regio Editto 24 dicembre 1819 la facoltà già consentita per altri debiti di riscuotere i relativi interessi semestrali anche nelle diverse Tesorerie provinciali dello Stato;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Il pagamento delle rendite redimibili create col Regio Editto 24 dicembre 1819 si effettuerà anche dalle Tesorerie provinciali, purchè i detentori delle Cedole ne

Digitized by Google

facciano la domanda un mese prima della scadenza di ciascun semestre, e così entro il mese di febbraio e di agosto, sia direttamente all'Amministrazione del Debito Pubblico, ovvero per mezzo degli Uffizi d' Intendenza colle opportune indicazioni.

Tale domanda sarà valevole anche pei semestri successivi, a meno che intervenga una dichiarazione contraria fatta nelle stesse epoche ai sovra indicati Uffizi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 13 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 13 febbraio 1856
Registro 12 Atti del Governo à c. 15.
MORENO.

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a contrarre sì nell'interno che all'estero un prestito di *trenta milioni* effettivi di lire mediante alienazione di rendite sul Debito Pubblico dello Stato.

L'annua assegnazione per l'estinzione di questo debito non potrà eccedere l'uno per cento del capitale nominale delle rendite.

Art. 2.

Il prezzo di questa alienazione potrà essere stipulato in monete forestiere; ed in questo caso la corrispondente rendita potrà essere dichiarata egualmente pagabile nella medesima specie.

Digitized by Google

Art. 3.

Alle rendite stabilite colla presente Legge sono estese le disposizioni della Legge 24 dicembre 1819 relative ai sequestri, ai trapassi (salvo per le rendite al portatore), alle ipoteche, alle prescrizioni, ed alla imponibilità.

Art. 4.

Ultimata l'operazione di cui all'art. 1, il Ministro delle Finanze ne renderà conto al Parlamento.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 13 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire cento ottanta cinque mila, importare della quota spettante alle Finanze dello Stato nelle opere di perforamento di una galleria di comunicazione colla Svizzera attraverso il colle di Ménouve nella catena del Gran S. Bernardo, conformemente al progetto presentato in data 30 aprile 1852 dall'ingegnere capo Luigi Guallini.

Art. 2.

Questa spesa sarà ripartita in cinque consecutive rate annuali di lire trenta sette mila caduna, delle quali la

Digitized by Google

prima sarà inscritta nel bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1856, e le altre nei bilanci degli anni successivi.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino il 13 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo)

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

PALEOCAPA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

N.° 1378. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Crissolo a provvedere al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1854 e 1855 mediante la instituzione d'una tassa, ossia di un dazio d'abbuonamento per famiglia, esclusi gl'indigenti, da ripartirsi in ragione della presunta consumazione delle derrate soggette ai dritti di gabella.

(Torino 17 gennaio 1856).

N.° 1379. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Albaretto a provvedere al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1855 e successivi col prodotto ch'egli trae dalla vendita di piante comunali.

(Torino 17 gennaio 1856).

N.° 1380. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Demonte a supplire con fondi proprii al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 17 gennaio 1856).

N.° 1381. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Beinette a supplire con fondi del suo bilancio al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 17 gennaio 1856).

Digitized by Google

N.° 1382. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Mont-Valezan-sur-Sèez a sopperire con redditi del suo bilancio al pagamento di porzione del suo canone gabellario.

(Torino 17 gennaio 1856).

N.° 1383. Regio Decreto

che autorizza il Comune di S. Morizio Torinese a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sugli spiriti e liquori, sulle carni e sulla fabbricazione della birra.

(Torino 17 gennaio 1856).

N.° 1384. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Zimone a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sui liquori e sulle carni.

(Torino 17 gennaio 1856).

N.° 1385. Regio Decreto

che autorizza il Comune di San Michele a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 17 gennaio 1856).

Digitized by Google

N.° 1386. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Vessalico a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Torino 17 gennaio 1856).

N.° 1387. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Poggi a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Torino 17 gennaio 1856).

N.° 1388. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Borghetto a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Torino 17 gennaio 1856).

N.° 1389. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Serravalle a supplire al pagamento di porzione del suo canone gabellario del 1855 con fondi proprii e pel corrente anno collo stesso mezzo o mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette.

(Torino 24 gennaio 1856).

Digitized by Google

N.° 1390. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Sambuco a provvedere al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno mediante un aumento della tassa sul pascolo del bestiame nei terreni comunali.

(Torino 24 gennaio 1856).

N.° 1391. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Sarezzano a pagare con fondi del suo bilancio del corrente anno un residuo del suo canone gabellario del 1855.

(Torino 24 gennaio 1856).

N.° 1392. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Govone a sovraimporre alle contribuzioni dirette la somma di L. 217. 29 per compiere il saldo del suo canone gabellario del 1854.

(Torino 24 gennaio 1856).

N.° 1393. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Feissoglio a sovraimporre alle contribuzioni dirette la somma di lire 147. 89 per compiere il saldo del suo canone gabellario dell'anno 1855.

(Torino 24 gennaio 1856).

Digitized by Google

N.° 1394. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Decimomannu a provvedere al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette d'una somma corrispondente da stanziarsi nel suo bilancio dello stesso esercizio.

(Torino 24 gennaio 1856).

N.° 1395. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Stazzano a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Torino 24 gennaio 1856).

N.° 1396. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Seuni a provvedere al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette d'una somma corrispondente da stanziarsi nel suo bilancio dello stesso esercizio.

(Torino 24 gennaio 1856).

N.° 1397. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Veneria Reale a provvedere al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sui liquori, sugli spiriti, sulle carni, e sulla fabbricazione della birra.

(Torino 24 gennaio 1856).

Digitized by Google

N.° 1398. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Nonio a provvedere al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sui liquori, sugli spiriti, sulle carni, e sulla fabbricazione della birra.

(Torino 24 gennaio 1856).

N.° 1399. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia rurale deliberato dal Municipio di Casale nella seduta del 21 *dicembre* 1855.

(Torino 27 gennaio 1856).

N.° 1400. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Gamalero nella seduta del 9 *ottobre* 1855.

(Torino 27 gennaio 1856).

N.° 1401. Regio Decreto

che autorizza il Cavaliere Avvocato Antonio Panizzardi Direttore Capo di Divisione nel Ministero dei Lavori Pubblici a procedere agli incanti ed alla stipulazione dei contratti nell'interesse del Ministero medesimo nei casi di assenza o di impedimento del Direttore generale.

(Torino 27 gennaio 1856).

Digitized by Google

N.° 1402. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Livorno a provvedere al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sui liquori, sugli spiriti, sulle carni, e sulla fabbricazione della birra.

(Torino 2 febbraio 1856).

N.° 1403. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Campiglione a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di una porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 2 febbraio 1856).

N.° 1404. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Pirri a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di una porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 2 febbraio 1856).

N.° 1405. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Aspromonte a sovraimporre alle contribuzioni dirette la somma di L. 200. 48 onde sopperire al pagamento di egual porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 2 febbraio 1856).

Digitized by Google

N.° 1406. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Aquila a sopperire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Torino 2 febbraio 1856).

N.° 1407. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Ranzo a sopperire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Torino 2 febbraio 1856).

N.° 1408. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Alice a sopperire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Torino 2 febbraio 1856).

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni provvisorie per l'Isola di Sardegna portate dagli articoli 110, 111, 112, 113, 114 e 115 della legge 17 marzo 1848, e sono estese alla medesima quelle sancite colla legge 19 gennaio 1850.

Art. 2.

Quanto all'annuo censo, di cui al n.° 4 dell'art. 1 della citata legge 17 marzo 1848, l'Isola di Sardegna è pareggiata alla Savoia, ed alle altre Provincie indicate nell'alinea dello stesso numero.

Digitized by Google

Art. 3.

La determinazione del valore locativo per l'oggetto contemplato negli articoli 5 ed 8 di detta legge sarà regolata anche per l'Isola di Sardegna in conformità della tabella A annessa alla legge medesima.

Art. 4.

I membri della Società agraria di Cagliari, e della Camera di agricoltura, di commercio, d'arti di Sassari, compresi i corrispondenti ordinari, saranno parificati per l'esercizio dell'elettorato ai membri delle Camere di agricoltura e di commercio, di cui al numero 7 dell'art. 3 di quella legge.

Art. 5.

La circoscrizione dei collegi e delle loro sessioni mandamentali resta determinata come nell'annessa tabella.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Il diritto elettorale, di cui sopra, sarà esteso anche agli analfabeti sino a tutto il 1865.

Però gli analfabeti che saranno, per ragione di censo, inscritti nelle prime liste elettorali, le quali si formeranno dopo la promulgazione della presente legge, conserveranno il diritto elettorale per tutta la loro vita, purchè conservino il censo.

Art. 7.

Entro cinque giorni dopo la promulgazione della presente legge, si procederà, dall'uffizio della Presidenza

Digitized by Google

della Camera dei Deputati, all'estrazione a sorte per determinare in ciascuna delle provincie dell' Isola a quale fra i collegi debba appartenere ognuno dei Deputati dalle medesime eletti, o da eleggersi nel caso vi fosse qualche collegio vacante.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino il 27 gennaio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo)

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

U. RATTAZZI.

Digitized by Google

TABELLA

di ripartizione dei Collegi elettorali nell'Isola di Sardegna.

N.° d'ordine dei Collegi elettorali	Collegi	Sezioni	Mandamenti	Popolazione per Sezione	Popolazione per Collegio	Osservazioni
181	CAGLIARI...	1.ª	Castello	»	5188	20843
		2.ª	San Pantaleo e Pauli Gerrei	»	7062	
		3.ª	Stampace e Sant'Avendrace	»	8093	
182	CAGLIARI...	1.ª	Marina	»	9042	16284
		2.ª	Villanuova	6867	7242	
			Territorio	375		
183	QUARTO ...	1.ª	Quarto	»	8245	22942
		2.ª	Selargius	»	8073	
		3.ª	Sinnai	»	6624	
184	DECIMO	1.ª	Decimomannu	5446	7324	23671
			con Siliqua (comune)	1878		
		2.ª	Villasor	»	5650	
		3.ª	Serramanna	»	4555	
		4.ª	Pula	3542	6162	
			Teulada	2620		
185	SANLURI ...	1.ª	Sanluri	6918	9827	25553
			con San Gavino (comune)	2551		
			e Pauli Arbarei (comune)	358		
		2.ª	Nuraminis	»	5892	
		3.ª	Guasila	»	4148	
		4.ª	Senorbi	»	5686	
186	SASSARI....	1.ª	Mandamento di Levante	»	21853	24013
		2.ª	Id. di Ponente	»		
		3.ª	Id. di Portotorres	»	2160	
187	NULVI	1.ª	Nulvi	»	6703	22274
		2.ª	Castelsardo	»	4624	
		3.ª	Sorso	»	6022	
		4.ª	Osilo	»	4925	

Digitized by Google

N.° d'ordine dei Collegi elettorali	Collegi	Sezioni	Mandamenti	Popolazione per Sezione		Popolazione per Collegio	Osservazioni
188	ITIRI	1.ª	Itiri	5107	7911	19534	Escluso Olmedo e Putifigari appartenenti ad Alghero.
			con Bennari, Bessudo e Siligo	2804			
		2.ª	Ossi	»	5101		
		3.ª	Ploaghe	»	6522		
189	ALGHERO	1.ª	Alghero	8484	9216	14371	
			con Olmedo e Putifigari	732			
		2.ª	Villanova Monteleone	»	5155		
190	TIESI	1.ª	Tiesi	3476	6196	19737	
			con Boratta, Bunnanaro e Torralba	2720			
		2.ª	Bonorva	»	8533		
		3.ª	Pozzomaggiore	»	5008		
191	CUGLIERI	1.ª	Cuglieri	»	6118	14302	
		2.ª	San Lussurgiu	6084	8184		Parte del Mandamento di Milis, provincia d'Oristano.
			Seneghe (comune)	2100			
192	BOSA	1.ª	Bosa	»	6982	23220	
		2.ª	Tresnuraghes	»	5845		
		3.ª	Macomer	6865	10393		Parte del mandamento di Bolotana, provincia di Nuoro.
			Lei, Mulargia e Silanus	2249			
			Dualchi, Noragugume	1279			Parte del mandamento di Sedilo, provincia d'Oristano.
193	IGLESIAS	1.ª	Iglesias	5040	7998	26361	Escluso Siliqua.
			con Flumini, Gonnesu e Porto Scuso	2958			
		2.ª	Villamassargia	4243	5594		
			con Narcao (mandam.)	1351			
		3.ª	Sant'Antioco	2610	12769		
			Carloforte	3215			
			Santadi	2323			
			Tratalias	4621			
194	VILLACIDRO	1.ª	Villacidro	5041	6221	16237	
			con Pabillonis (com.)	1180			
		2.ª	Guspini	»	10016		

Digitized by Google

N.° d'ordine dei Collegi elettorali	Collegi	Sezioni	Mandamenti	Popolazione per Sezione	Popolazione per Sezione	Popolazione per Collegio	Osservazioni
195	ISILI	1.ª	Isili	5276	8569	27590	Meno Assolo e Mogorella.
			con Armungia, Ballao, Villa Salto	3293			
		2.ª	Laconi	5244	8982		
			Senis	2986			
			Gadoni (comune)	752			
		3.ª	Nurri	4360	10039		
			Seui	5679			
196	MANDAS	1.ª	Mandas	4633	10056	21368	Escluso Pauli Arbarei.
			Barumini	5423			
		2.ª	Lunamatrona	4584	11312		Escluso Masullas, Pompu, Simala e Siris.
			Mogoro	4459			
			Sardara (comune)	2269			
197	LANUSEI	1.ª	Lanusei	»	6969	27530	
		2.ª	Tortoli	»	6957		
		3.ª	Jezzu	»	6686		
		4.ª	Muravera	»	6918		
198	NUORO	1.ª	Nuoro	»	10081	33121	
		2.ª	Dorgali	»	7092		
		3.ª	Gavoi e Fonni	»	9649		
		4.ª	Orani	»	6299		
199	BITTI	1.ª	Bitti con Nule, Ossida e Benetutti (comuni)	»	9668	25349	
		2.ª	Bona e Bolotana (comuni)	»	10187		
			Siniscola	»	5494		
200	ORISTANO	1.ª	Oristano	»	7438	34744	Escluso Seneghe. Escluso Dualchi e Noragugume.
		2.ª	Cabras	»	10201		
		3.ª	Milis	»	6276		
		4.ª	Sedilo	»	3923		
		5.ª	Ghilarza	»	6996		
201	ALES	1.ª	Ales	5222	6194	19524	
			con Assolo e Mogorella	972			
		2.ª	Uras	7061	8997		
			con Musallas, Pompu, Siris e Simala	1936			
		3.ª	Simaxis	»	4333		

Digitized by Google

N.° d'ordine dei Collegi elettorali	Collegi	Sezioni	Mandamenti	Popolazione per Sezione		Popolazione per Collegio	*Osservazioni*
202	Busachi ...	1.ª	Busachi	»	4557	23991	
		2.ª	Neoneli	»	3371		
		3.ª	Sorgono	»	6056		
		4.ª	Tonnara	»	5841		
			con Aritro (mand.) .	»	4096		Escluso Gadoni.
203	Ozieri	1.ª	Ozieri	9711	12164	24456	
			Mores	2453			Esclusi Borutta, Bunnanaro e Torralba.
		2.ª	Oschiri	3367	5334		
			Berchidda e Monti .	1967			
		3.ª	Patada	»	6958		Esclusi Nule e Ossidda.
204	Tempio	1.ª	Tempio	»	8897	22660	Escluso Berchidda e Monti.
		2.ª	Calangianus	4580	3991		
			Aggius	4070			Escluso il comune di Terranova propinquo a Calangianus.
			Terranova (comune) .	1122			
		3.ª	La Maddalena . . .	»	3991		

V.° d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno

U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visti i messaggi dell'uffizio della Presidenza della Camera dei Deputati delli 13 e 18 corrente mese coi quali si partecipa essere divenuti vacanti il 2.° collegio elettorale di Nizza per annullamento dell'elezione ultimamente seguita, non che quelli di Cherasco e 5.° di Torino per essere i rispettivi loro rappresentanti Tenenti Colonnelli Conte Agostino Petitti e Cavaliere Giovanni Cavalli stati promossi al grado di Colonnelli;

Viste le leggi 17 marzo 1848 e 19 gennaio 1850;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Digitized by Google

Articolo unico.

Il secondo collegio elettorale di Nizza marittima, n.° 106, non che quelli di Cherasco, n.° 96, e quinto di Torino n.° 5, sono convocati pel giorno 9 del prossimo marzo, onde procedere ad una nuova elezione del loro Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo nel successivo giorno 10 pel collegio di Torino, e nel dì 11 per quelli di Nizza e Cherasco.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 18 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

A datare dal primo del prossimo mese di marzo è abolito il posto di Commissario alle visite nella Dogana principale di Eluiset., al quale è annesso l'annuo stipendio di lire mille quattrocento, e vi viene invece creato altro posto di Veditore collo stesso stipendio.

Digitized by Google

Il Ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato al Controllo Generale, pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti del Governo.

Dat. a Torino addì 18 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 19 *febbraio* 1856
Registro 12 *Atti del Governo a c.* 16.
MORENO.

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la straordinaria spesa di L. 393,192. 09 da inscriversi sotto il n.° 142*ter* in apposita categoria colla denominazione - *Restituzione del capitale della dote di S. M. la Regina Maria Adelaide di grata ricordanza* - nel bilancio passivo pel 1855 del Ministero di Finanze.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 21 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esigere le entrate tutte ordinarie e straordinarie presunte nel bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1856, secondo la ripartizione ed in conformità delle leggi e tariffe in vigore.

Art. 2.

A cominciare dal 1856 l'imposta sui fabbricati nelle provincie di Terraferma sarà, come nell'isola di Sardegna, soggetta ai due centesimi di sussidio.

Art. 3.

I centesimi addizionali per la riscossione delle im-

Digitized by Google

poste dirette sono conservati nella proporzione di 4 per lira.

Art. 4.

Nessun'altra imposta diretta od indiretta di qualsiasi natura potrà percepirsi a favore dello Stato, la quale non sia autorizzata colla presente o con altra legge che venga in avvenire sancita.

Art. 5.

Nulla resta innovato quanto alle esazioni dei diritti debitamente autorizzati per conto delle Divisioni, Provincie, Comuni, Corpi morali o particolari.

Tuttavia per l'anno 1856 le sovrimposte divisionali, provinciali, comunali da ripartirsi in aumento alle tasse patenti, personale e mobiliare, giusta l'art. 35 della legge 28 aprile 1853, non potranno nei singoli comuni superare la metà, ossia la proporzione del 50 0[0 delle tasse medesime.

Ogni eccedenza sarà portata in aumento alla proporzione che nel riparto cade a carico della contribuzione prediale sui beni rurali e sui fabbricati.

Art. 6.

In tutti i casi, in cui all'epoca della formazione dei ruoli delle contribuzioni soggette alle sovrimposte divisionali, provinciali e comunali, alcuni dei bilanci delle Divisioni e dei Comuni non siano per anco approvati, le relative sovrimposte saranno ripartite, giusta le norme dell'articolo precedente, sui risultati dei bilanci dell'anno antecedente, salvo il compenso nel riparto dell'anno successivo.

Digitized by Google

Art. 7.

L'alienazione delle azioni della ferrovia di Novara, di proprietà dello Stato, autorizzata coll'art. 6 della legge 20 luglio 1854, potrà effettuarsi dal Ministro di finanze anche col mezzo di trattative private.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 27 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

Digitized by Google

TABELLA ANNESSA ALLA LEGGE DEL 27 FEBBRAIO 1856 N.° 1413.

Bilancio Attivo 1856

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO N.°	Denominazione	SOMMA
		PROVENTI ORDINARI	
		Imposte	
Direzione generale delle Gabelle	1	Dogane	16,000,000. »
	2	Diritti marittimi	400,000. »
	3	Sali	10,523,000. »
	4	Tabacchi	16,500,000. »
	5	Polveri e Piombi	820,000. »
	6	Gabella sulle carni, sulla foglietta, sull'acquavite e sulla fabbricazione della birra	6,519,690. »
		Redditi diversi	
	7	Provento dell'appalto delle Gabelle di sale e tabacchi	100,000. »
		Imposte	
Direzione generale delle Contribuzioni e del Demanio	8	Contribuzione prediale	16,809,506. 82
	9	Imposta personale e mobiliaria	3,800,000. »
	10	Tassa delle patenti	3,000,000. »
	11	Dritti per la vendita di bevande e derrate non soggette al dritto di vendita al minuto, e dritti di permissione	700,000. »
	12	Tassa sulle vetture	800,000. »
	13	Centesimi di sovrimposta sulle contribuzioni dirette per le spese di riscossione	1,467,200. »
	14	Dritti di verificazione dei pesi e delle misure	260,000. »
	15	Dritti di compulsione in Sardegna	5,000 »
	16	Insinuazione	10,400,000. »
	17	Dritti di emolumento	1,200,000. »
	18	Dritti d'ipoteche	300,000. »
	19	Dritti di successione	5,200,000. »
	20	Carta bollata	6,200,000. »
	21	Tassa sulle società e sulle assicurazioni marittime	300,000. »
	22	Carta filigranata per le carte e tarocchi	100,000 »
	23	Tassa sui redditi dei corpi morali o stabilimenti di *mano morta*	910,000. »
		Da riportarsi L.	102,314,396. 82

Digitized by Google

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO N.°	Denominazione	SOMMA
		Riporto L.	102,314,396 82
	24	Dritti per passaporti all'estero, visto dei medesimi, porto d'armi e permessi di caccia	500,000. »
	25	Dritti marittimi	116,000. »
	26	Proventi dell'istruzione pubblica	450,000. »
	27	Dritti di visita alle spetierie ed altre officine di pubblica sanità	72,000. »
	28	Multe e pene pecuniarie	400,000. »
		Redditi diversi	
Segue Direzione generale delle Contribuzioni e del Demanio	29	Rendite demaniali	2,800,000. »
	30	Miniere e cave	93,675. 30
	31	Libretti degli operai e delle persone di servizio	3,000. »
	32	Depositi per le cause di revisione	28,000. »
	32*bis*	Proventi dell'uffizio delle privative e dei marchi	31,030. »
	33	Lotto	6,000,000. »
		Rimborsi e proventi d'ordine	
	34	Ricuperamento delle spese di giustizia	331,200. »
	35	Ricuperamento dai Comuni della Sardegna di spese anticipate dal Governo pei lavori di planimetria nell'Isola	33,982. 95
	36	Ricuperamento del prezzo delle munizioni da guerra che dal Governo si somministrano ai Comuni pel servizio ordinario della Milizia Nazionale	2,500. »
	37	Arginamento del fiume d'Arc in Savoia	121,500. »
		Redditi diversi	
Direzione generale delle Poste	38	Poste	3,700,000. »
		Redditi diversi	
Ministero dell'Estero	39	Consolati all'estero	260,000. »
		Redditi diversi	
Ministero dei Lavori Pubblici	40	Strade ferrate	11,700,000. »
		Redditi diversi	
Ministero dell'Interno	41	Telegrafi elettrici	300,000. »
	42	Proventi delle carceri di pena	622,117. 11
	43	Diritti fissi per decreti d'autorizzazione, di rinnovamento di autorizzazione o di modificazione d'esercizio delle vetture pubbliche	6,000. »
		Da riportarsi L.	129,885,402. 18

Digitized by Google

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO N.°	Denominazione	SOMMA
		Riporto L.	129,885,402. 18
		Redditi diversi	
Ministero dell'Istruzione pubblica	44	Proventi della scuola veterinaria	40,000. »
		Imposte	
	45	Marchio	129,000. »
		Redditi diversi	
Amministraz. centrale delle Zecche	46	Stampa delle medaglie	1,400. »
	47	Tolleranza sulla monetazione	5,400. »
	48	Proventi eventuali	100. »
		Rimborsi e proventi d'ordine	
	49	Diritti per le spese di monetazione	90,000. »
		Imposte	
	50	Ritenuta e sovratassa sugli stipendi e tassa sulle pensioni	900,000. »
		Redditi diversi	
	51	Diritti sopra i contratti e proventi di cancelleria	12,000. »
	52	Proventi di cedole ed azioni industriali di proprietà dello Stato	5,842. 50
	53	Proventi di oggetti fuori servizio ed altri diversi dei Ministeri	300,000. »
Direzione generale del Tesoro	54	Casuali	50,000. »
		Rimborsi e proventi d'ordine	
	55	Proventi delle Segreterie dei Magistrati e dei Tribunali di prima Cognizione e di Commercio	76,000. »
	56	Concorso di corpi morali e di società industriali in spese di stipendi e di fitti locali pagati sul Bilancio dello Stato	831,132. 68
	57	Concorso di corpi morali in opere di utilità pubblica	39,310. 01
	58	Concorso di Provincie e di Municipii nelle spese dei porti	130,094. 37
	59	Ricupero di anticipazioni ai corpi morali per spese nei porti di seconda categoria	2,156. 60
	60	Capitale integrale delle cedole 1838 della Sardegna inscritte al Debito perpetuo	30,000. »
		TOTALE *dei Proventi Ordinari* ...	132,527,838. 34

Digitized by Google

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO N.°	Denominazione	SOMMA
		PROVENTI STRAORDINARI	
Direzione generale del Tesoro	61	Prestito di un milione di lire sterline fatto dall'Inghilterra alle finanze dello Stato (Legge 8 marzo 1855).....	25,000,000. »
		RIASSUNTO	
		Proventi ordinari.....	132,527,838. 34
		Proventi straordinari.....	25,000,000. »
		TOTALE GENERALE...	157,527,838. 34

V.° *Il Ministro dell'Istruzione Pubblica*
incaricato delle funzioni di Ministro delle Finanze
G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A far tempo dal primo gennaio 1856 la tassa annuale di 50 centesimi per ogni migliaio di lire, stabilita coll'articolo 14 della Legge 30 giugno 1853, si pagherà sul capitale nominale rappresentato dalle azioni messe in corso, sebbene il prezzo di esse non fosse per anco intieramente pagato.

Qualora il capitale nominale non siavi espresso, la tassa sarà calcolata sul valore reale, il cui ammontare sarà accertato colle regole portate dalle Leggi sulla tassa d'insinuazione.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 13 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

N.° 1415. Regio Decreto

con cui si approva il regolamento per le Guardie municipali e la relativa divisa adottati dal Municipio di Vercelli con deliberazioni delli 5 e 14 gennaio 1856.

(Torino il 2 febbraio 1856).

N.° 1416. Regio Decreto

che approva il regolamento di pubblica igiene adottato dal Municipio di Casale nella seduta del 21 *dicembre* 1855.

(Torino il 2 febbraio 1856).

N.° 1417. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Scalenghe nella seduta del 16 *novembre* 1855.

(Torino il 2 febbraio 1856).

N.° 1418. Regio Decreto

*che approva il regolamento per le Guardie del fuoco deliberato dal Consiglio comunale di S. Giovanni di Moriana nella seduta dell'*8 *dicembre* 1855.

(Torino il 9 febbraio 1856).

N.° 1419. Regio Decreto

*che approva il regolamento delle Guardie del fuoco adottato dal Municipio di Chamoux nella seduta dell'*8 *dicembre* 1855.

(Torino il 9 febbraio 1856).

Digitized by Google

N.° 1420. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Briga nella seduta del 24 novembre 1855.

(Torino il 9 febbraio 1856).

N.° 1421. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Roccaverano nella seduta del 23 dicembre 1855.

(Torino il 9 febbraio 1856).

N.° 1422. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Rondissone nella seduta del 19 ultimo scorso gennaio.

(Torino il 9 febbraio 1856).

N.° 1423. Regio Decreto

col quale si approva l'istituzione d'una tassa annuale sui cani nel Comune di S. Ambrogio (Susa).

(Torino il 9 febbraio 1856).

N.° 1424. Regio Decreto

col quale si approva l'istituzione d'un dritto di peso nel Comune di Casalnocetto (Tortona).

(Torino il 9 febbraio 1856).

N.° 1425. Regio Decreto

col quale si approva l'istituzione d'una tassa annuale sui cani e sulle bestie da sella e da soma, non che delle variazioni alla tariffa per l'esazione dei dazi di consumo nel Comune di Ceriana (S. Remo).

(Torino il 9 febbraio 1856).

Digitized by Google

N.° 1426. **Regio Decreto**

col quale si approva una nuova tariffa pel dritto di peso nel Comune di Settimo Torinese (Torino).

(Torino il 9 febbraio 1856).

N.° 1427. **Regio Decreto**

col quale si approva una nuova tariffa per l'esazione del dazio di consumo nel Comune di S. Francesco d'Albaro (Genova).

(Torino il 9 febbraio 1856).

N.° 1428. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune di Montelupo a provvedere con fondi del proprio bilancio, ed ove d'uopo, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento delle residuate porzioni del suo canone gabellario degli anni 1853, 1854, 1855 e 1856.

(Torino il 9 febbraio 1856).

N.° 1429. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune di Rodello a far fronte con fondi del proprio bilancio, ed ove d'uopo, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento delle residuate porzioni del suo canone gabellario degli anni 1854, 1855 e 1856.

(Torino il 9 febbraio 1856).

N.° 1430. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune di Bossolasco a supplire col fondo da stanziarsi appositamente nel suo bilancio del corrente anno, ed ove d'uopo, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento della residuata porzione del suo canone gabellario del 1855.

(Torino il 9 febbraio 1856).

Digitized by Google

N.° 1431. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Albaretto a supplire con fondi del suo bilancio del corrente anno, ed ove d'uopo, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario del 1855.

(Torino il 9 febbraio 1856).

N.° 1432. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Monteu Roero a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Torino il 9 febbraio 1856).

N.° 1433. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Serralunga a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette del corrente anno, al pagamento di porzione del suo canone gabellario del 1855.

(Torino il 9 febbraio 1856).

N.° 1434. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Cambiano a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino il 9 febbraio 1856).

Digitized by Google

N.° 1435. Regio Decreto.

che autorizza il Comune di Castiglione a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino il 9 febbraio 1856).

N.° 1436. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Poirino a sovraimporre alle contribuzioni dirette la somma di L. 4,500 onde sopperire al pagamento delle residuate porzioni del suo canone gabellario degli anni 1853, 1854 e 1855.

(Torino il 9 febbraio 1856).

N.° 1437. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Castelrochero a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno e d'un residuo dello stesso canone del 1855.

(Torino il 9 febbraio 1856).

N.° 1438. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Sassello a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sugli spiriti e liquori, sulle carni e sulla fabbricazione della birra.

(Torino il 9 febbraio 1856).

Digitized by Google

N.° 1439. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Bolzano a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sugli spiriti e liquori, sulle carni e sulla fabbricazione della birra.

(Torino il 9 febbraio 1856).

N.° 1440. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Ameno a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sugli spiriti e liquori, sulle carni e sulla fabbricazione della birra.

(Torino il 9 febbraio 1856).

N.° 1441. Regio Decreto

col quale si approva un nuovo regolamento e tariffa per la riscossione del dritto di peso nella Città di Cuneo.

(Torino il 13 febbraio 1856).

N.° 1442. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Decimo Puzzu a provvedere col mezzo della sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino il 13 febbraio 1856).

Digitized by Google

N.° 1443. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Goni a provvedere col mezzo della sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino il 13 febbraio 1856).

N.° 1444. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Borghetto a supplire al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette.

(Torino il 13 febbraio 1856).

N.° 1445. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Civezza a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento del suo canone gabellario del 1855.

(Torino il 13 febbraio 1856).

N.° 1446. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Tigliole a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Torino il 13 febbraio 1856).

N.° 1447. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Carosio a supplire col mezzo della sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1854, 1855 e 1856.

(Torino il 13 febbraio 1856).

Digitized by Google

N.° 1448. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Guspini a sopperire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1855 *e* 1856, *e d'un residuo dello stesso canone del* 1853.

(Torino il 13 febbraio 1856).

N.° 1449. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Piossasco a sopperire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1853, 1854, 1855 *e* 1856.

(Torino il 13 febbraio 1856).

N.° 1450. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Cravanzana a sopperire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1853, 1854, 1855 *e* 1856.

(Torino il 13 febbraio 1856).

N.° 1451. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Fossano a provvedere con fondi del suo bilancio, ed occorrendo, colla sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 *e* 1856.

(Torino il 13 febbraio 1856).

Digitized by Google

N.° 1452. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Massino a provvedere con fondi del suo bilancio, ed occorrendo, colla sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Torino il 13 febbraio 1856).

N.° 1453. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Nocco a provvedere con fondi del suo bilancio, ed occorrendo, colla sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Torino il 13 febbraio 1856).

N.° 1454. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Cumiana nella seduta del 19 novembre 1855.

(Torino il 18 febbraio 1856).

N.° 1455. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana adottato dal Municipio di Airole con deliberazione del 22 novembre 1855.

(Torino il 18 febbraio 1856).

N.° 1456. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Pancalieri nella seduta del 17 ultimo scorso gennaio.

(Torino il 18 febbraio 1856).

Digitized by Google

N.° 1457. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Dolceacqua nella seduta del 23 novembre 1855.

(Torino il 21 febbraio 1856).

N.° 1458. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Carrù nella seduta del 16 ultimo scorso gennaio.

(Torino il 21 febbraio 1856).

N.° 1459. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana adottato dal Municipio di Garbagna nella seduta del 18 novembre 1855.

(Torino il 21 febbraio 1856).

N.° 1460. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato nella seduta delli 10 ultimo scorso dicembre dal Municipio di Frassineto, Provincia di Casale.

(Torino il 21 febbraio 1856).

N.° 1461. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio d'Isili nella seduta del 22 ottobre 1855.

(Torino il 21 febbraio 1856).

Digitized by Google

N.° 1462. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Seui (Provincia d' Isili) nella seduta delli 16 ottobre 1855.

(Torino il 21 febbraio 1856).

N.° 1463. Regio Decreto

che approva un nuovo regolamento e tariffa per l'esazione dei dritti di piazza, e l'istituzione d'una tassa annuale sui cani a favore della Città di Voghera.

(Torino il 21 febbraio 1856).

N.° 1464. Regio Decreto

che approva l' istituzione d' una tassa annuale sui cani a favore della Città di Cluses.

(Torino il 21 febbraio 1856).

N.° 1465. Regio Decreto

che approva delle modificazioni alla tariffa dei dazii di consumo della Città di Alassio.

(Torino il 21 febbraio 1856).

N.° 1466. Regio Decreto

che approva l' istituzione di una tassa annuale sui cani a favore della Città di Diano Marina.

(Torino il 21 febbraio 1856).

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La Divisione amministrativa e la Provincia di Savona sono autorizzate a contrarre un prestito di lire settantanovemila la prima, e di lire dicianovemila trecento la seconda, onde coprire le loro spese dell'esercizio 1856 ed a vincolare i loro bilanci in avvenire, fino a quello dell'anno 1866 inclusivamente pel servizio degli interessi, e pella rateata estinzione del rispettivo debito capitale predetto, eccedendo, ove d'uopo, il limite normale della loro imposta.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 21 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo)

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La Divisione amministrativa di Cuneo è autorizzata a ripartire una sovrimposta di lire ottocento quarantatremila sessant'una e centesimi quarantadue, per sopperire alle spese dell'esercizio 1856, comuni a tutte le Provincie che la compongono.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 21 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Il servizio dei fari e fanali con apparecchi lenticolari è prestato da guardiani fanalisti a seconda di speciali norme ed instruzioni prescritte dall'Ispettore del servizio tecnico dei porti, spiagge e fari, ed approvate dal Ministro dei Lavori pubblici.

Digitized by Google

Art. 2.

I guardiani fanalisti sono nominati dal Ministro dei Lavori pubblici e scelti fra fanalisti allievi, i quali avendo prestato un servizio d'esperimento almeno per tre mesi, sono stati riconosciuti idonei dall'Ispettore di servizio.

Art. 3.

Niuno può essere nominato fanalista se non è valido, se non ha soddisfatto alle leggi della leva, se non sa leggere e scrivere, e se ha un'età che oltrepassi i 45 anni.

Art. 4.

I fanalisti allievi ammessi a servizio d'esperimento per disposizione ministeriale sono scelti di preferenza fra individui che appartengono ai Corpi della Regia Marina Militare, o che vi hanno prestato servizio, e ne sono stati lodevolmente congedati, ed in difetto di questi, da individui che abbiano degnamente servito nei Corpi dell'Esercito.

Art. 5.

In ogni faro vi è delegato il numero dei fanalisti occorrenti a disimpegnare il servizio a tenore delle speciali instruzioni.

Digitized by Google

Art. 6.

I fanalisti sono di tre classi:

È assegnata

alla prima classe una paga annua di L. 700
alla seconda classe . . . . . » 650
alla terza classe . . . . . » 600

Sono inoltre provveduti d'alloggio nello stabilimento del faro, od in stabilimenti in prossimità del medesimo.

Art. 7.

Gli allievi fanalisti mentre durano in servizio d'esperimento hanno una indennità di L. 1. 50 al giorno, ogni altra competenza cessante durante quel periodo.

Art. 8.

In ogni faro uno dei fanalisti ha la qualità di fanalista-capo.

Egli è risponsabile del servizio, e lo disimpegna in concorrenza cogli altri fanalisti.

È incaricato della contabilità del faro e dell'amministrazione degli oggetti di consumo che sono a lui consegnati, e dei quali ha la risponsabilità.

In compenso di questo speciale incarico riceve un soprassoldo annuo di lire cento.

Digitized by Google

Art. 9.

Perchè un fanalista sia nominato fanalista-capo è necessario che conosca almeno le quattro operazioni fondamentali d'aritmetica, e sappia fare un rapporto scritto.

Art. 10.

In caso d'impedimento del fanalista-capo, egli è sostituito dal secondo fanalista, il quale, pel tempo che presta queste funzioni, percepisce quota proporzionale delle lire cento assegnate per lo speciale incarico della contabilità.

Art. 11.

Ai fanalisti dell'isola di Sardegna è inoltre assegnato un soprassoldo annuo di lire cento.

Art. 12.

Un soprassoldo annuo di lire centocinquanta è egualmente assegnato ai fanalisti dei fari situati nelle isole adiacenti alla Sardegna.

Art. 13.

Le infrazioni ai regolamenti commesse dai fanalisti sono punite:

Digitized by Google

Con ritenuta proporzionale dello stipendio;

Colla sospensione, o colla dimissione dal servizio.

Art. 14.

Le ritenute possono essere ordinate dall' Ingegnere ordinario di servizio, ma non eccedono il terzo della paga in un mese, e per un solo fanalista.

La sospensione è ordinata dall'Ispettore del servizio sulla relazione dell'Ingegnere ordinario. Nel periodo di essa il fanalista sospeso resta privato dello stipendio.

La dimissione dal servizio è pronunciata dal Ministro dei Lavori pubblici dietro a rapporto motivato dell' Ispettore.

Art. 15.

I fanalisti hanno diritto a pensione di riposo come funzionarii civili a termini del Regio Brevetto in data 21 febbraio 1835.

Art. 16.

Le disposizioni del presente Decreto non pregiudicano i diritti o titoli che i fanalisti attualmente in servizio avessero per ottenere pensione di riposo in forza di altre leggi vigenti o decreti.

Digitized by Google

Art. 17.

Resta derogato alle disposizioni del Decreto in data 13 luglio 1849 in quanto sono dal presente diverse.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. a Torino il 21 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 28 febbraio 1856
Registro 12 Atti del Governo a c. 11.
MORENO.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

PALEOCAPA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a fare alla *Cassa Ecclesiastica* creata colla legge 29 maggio 1855 un prestito della somma che risulterà necessaria per far fronte al pagamento dei sussidi ed assegni al Clero della Sardegna, di cui nell'art. 24 di detta legge, n.° 2, stabiliti per il corrente esercizio del 1856 in lire 751,409.

Art. 2.

Pel pagamento del prestito, di cui all'articolo precedente, sarà aperta una categoria col n.° 144 e colla denominazione di - *Prestito alla Cassa Ecclesiastica pel pagamento dei sussidi ed assegni al Clero di Sardegna*

Digitized by Google

relativi all'esercizio 1856 - in aggiunta alla parte straordinaria del Bilancio del Ministero di Finanze 1856.

Art. 3.

La Cassa Ecclesiastica dovrà applicare alla restituzione di detto prestito fino alla totale sua estinzione:

1.° Tutta quella parte della sua rendita annuale che rimarrà disponibile alla chiusura e definitiva sistemazione del corrente esercizio di sua amministrazione, dopo soddisfatti i pesi inerenti alla sua instituzione ed ai beni da essa posseduti, e gli obblighi portati dal n.° 1 e 2 dell'art. 24 della legge 29 maggio 1855;

2.° Quella parte della sua rendita annuale degli esercizi avvenire, la quale sopravanzerà alla soddisfazione dei pesi inerenti alla sua amministrazione ed a tutti gli obblighi indicati nell'art. 24 della legge 29 maggio suddetta.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 2 marzo 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

DEFORESTA

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Categoria n.° 32 del Bilancio passivo del Ministero delle Finanze per il 1856 è stabilita nella somma di L. 667,200 divisa in questo modo:

1.° Servizio delle Contribuzioni in Terraferma L. 552,400;

2.° Servizio delle Contribuzioni e del Catasto in Sardegna L. 114,800.

Art. 2.

La Categoria n.° 138 dello stesso Bilancio, relativa al Censimento prediale di detta Isola, è stabilita nella somma di L. 49,200.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 2 marzo 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo)

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.;
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

L'orazione inaugurale degli studi, solita a pronunciarsi all'apertura della Università di Torino, è quind'innanzi pronunciata da un Professore effettivo scelto successivamente ogni anno da una delle cinque Facoltà secondo il loro ordine di precedenza.

Però nella Facoltà di Lettere e Filosofia sono due i Professori che debbono successivamente fare l'orazione inaugurale; nel primo anno un Professore della classe di Lettere, e nel susseguente uno della classe di Filosofia.

Digitized by Google

Nel prossimo anno scolastico 1856-57 essa sarà pronunciata da un Professore della classe di Filosofia.

Art. 2.

La scelta è fatta nel mese di novembre per l'anno successivo ed a maggioranza di voti da tutti i Professori della rispettiva Facoltà convocati dal Preside, il quale dovrà tosto informarne il Presidente della Università.

Nella Facoltà di Lettere e Filosofia concorrono alla scelta i Professori delle due classi riunite, qualunque sia quella a cui appartiene il Professore che dee fare l'orazione inaugurale.

La scelta per il prossimo anno scolastico dovrà farsi entro un mese dalla data del presente Decreto.

Art. 3.

Il Professore incaricato dell'orazione può scegliere qualunque argomento purchè non estraneo agli studi della propria Facoltà: egli dee però farlo conoscere entro il termine di due mesi al Presidente della Università.

L'orazione è fatta a libera scelta del Professore o in lingua latina o in lingua italiana.

Art. 4.

Ogni disposizione contraria alla presente è abrogata.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 6 marzo 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'art. 2 della Legge del 23 dicembre 1855;

Visto il Reale Decreto del 5 gennaio 1854;

Sulla relazione del Ministro delle Finanze, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

L'interesse stabilito col Decreto Nostro del 13 ora scorso febbraio per i Buoni del Tesoro che il Governo è autorizzato di alienare in forza della Legge del 23 dicembre 1855 è, a partire dal 10 del volgente mese, ridotto come infra, cioè:

Per i Buoni aventi una scadenza di tre a sei mesi, sarà del tre e mezzo per cento.

Per quelli aventi la scadenza di sette mesi sino a dodici, sarà del quattro e mezzo per cento.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Moncalieri addì 10 marzo 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 10 marzo 1856
Registro 12 Atti del Governo a c. 31.
MORENO.

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto il Decreto 23 maggio 1849;

Nello intento di vieppiù assicurare il regolare andamento del servizio concernente la nostra Marina militare;

Sulla proposizione del Nostro Ministro di Marina;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

TITOLO I.

Art. 1.

Il Consiglio permanente consultivo della Marina militare creato con Decreto del 25 maggio 1849 è soppresso.

Sono instituiti in sua vece un Congresso permanente, ed un Comitato della Marina militare.

Digitized by Google

TITOLO II.

Congresso permanente.

Art. 2.

Il Congresso permanente della Marina militare è composto:

Del Ministro di Marina . . . . . *Presidente.*

Di 3	Ufficiali-Generali della Regia Marina	scelti fra quelli in attività di servizio, in disponibilità, in aspettativa od in ritiro.	*Membri.*
» 2	Capitani di Vascello o di Fregata		
» 1	Funzionario superiore d'amministrazione non inferiore per rango od assimilazione a Capitano di Fregata		
» 1	Ingegnere delle Costruzioni navali		

Uno dei membri, a scelta del Presidente, disimpegnerà le funzioni di Segretario.

Potrà anche essere chiamato ad esercitare le funzioni medesime altro Ufficiale superiore od amministrativo di Marina di egual rango od assimilazione in attività di servizio; ma in questo caso egli non avrà che voto consultivo.

Art. 3.

In mancanza del Funzionario superiore d'amministrazione o dell'Ingegnere navale, saranno nominati membri in loro vece altri Capitani di Vascello o di

Digitized by Google

Fregata, ed in difetto di questi il Congresso potrà costituirsi coi soli altri membri.

Similmente al difetto di Uffiziali Generali si supplirà con Capitani di Vascello presi fra quelli designati all'art. 2.

Art. 4.

L'Uffiziale Generale di grado più elevato fra i membri, od a grado uguale, il più anziano, sarà vice Presidente del Congresso.

Art. 5.

Oltre ai membri ordinari saranno nominati due membri aggiunti presi fra li Uffiziali militari od amministrativi, di cui al ridetto art. 2, in attività di servizio.

Sono parimente membri aggiunti nati il Commissario generale della R. Marina ed il Direttore delle costruzioni navali.

Art. 6.

I membri aggiunti sono chiamati alle sedute del Congresso ogni qualvolta il Presidente lo giudica opportuno.

Essi non avranno che voto consultivo; hanno però voto deliberativo i due Uffiziali militari od amministrativi, di cui nell'articolo precedente, quando rimpiazzano un membro titolare assente, e quelli incaricati di riferire su qualche particolare incumbenza loro affidata.

Art. 7.

È parimente in facoltà del Ministro di chiamare alle

Digitized by Google

sedute del Congresso qualunque altra persona anche estranea alla Marina, per avere da essa informazioni o schiarimenti; nessuna deliberazione però potrà essere presa in sua presenza.

Art. 8.

Nei casi previsti dall'art. 16, il Congresso si comporrà di soli Membri militari superiori in grado, o più anziani del Comandante della nave, intorno al quale devono pronunciare.

In tale occasione sarà relatore il Segretario del Congresso con voto deliberativo, se trovasi in grado più elevato o più anziano del Comandante della nave medesima, e soltanto consultivo se diversamente, o non sia militare.

Qualora il numero di questi membri ordinari ed aggiunti non fosse sufficiente per deliberare, saranno destinati altri Uffiziali militari, che si trovino nelle condizioni volute.

Art. 9.

A rendere valide le deliberazioni del Congresso si richiede l'intervento di cinque membri votanti.

Esse emanano dalla pluralità dei voti.

In caso di parità di numero dei membri stessi votanti, il più giovane di essi, escluso il Presidente, si dovrà astenere dalla votazione.

Il risultato delle deliberazioni sarà esteso in apposito verbale firmato da tutti i membri presenti.

Ogni membro ha diritto di farvi inserire il proprio avviso, ove questo fosse contrario alla pluralità.

Digitized by Google

Art. 10.

Il Ministro solo risponsabile non è vincolato dalle deliberazioni del Congresso.

Art. 11.

I membri si ordinari, che aggiunti, ad eccezione dei due membri nati, di cui all'art. 5, sono da Noi nominati sulla proposizione del nostro Ministro di Marina.

Essi durano in carica per tre anni; possono però essere rieletti.

Rimane pure in facoltà del Ministro di provvedere al loro rimpiazzamento anche prima della scadenza del triennio, quando per causa di malattia od altre ragioni di servizio non potessero intervenire alle adunanze. La loro nomina è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

Art. 12.

Le adunanze avranno luogo in Torino, od in Genova, e per ordine del Ministro.

Art. 13.

I membri non aventi residenza fissa nel luogo, in cui è convocato il Congresso, hanno ragione all'indennità di trasferta e di vacazioni stabilite dalla Tabella unita al presente, firmata dal nostro Ministro di Marina.

Quelli in disponibilità, in aspettativa, od in ritiro, sia che risiedano o non nel luogo delle adunanze, godranno inoltre dell'annua indennità di funzioni portata dalla Tabella medesima.

Digitized by Google

TITOLO III.

Attribuzioni del Congresso.

Art. 14.

Il Congresso permanente della Marina militare è consultato anzitutto sulle disposizioni generali che hanno tratto:

1.° All'amministrazione della Marina;

2.° All'organizzazione dell'armata di mare;

3.° Al modo di approvvigionare la Marina;

4.° Alle costruzioni navali, ed ai lavori marittimi.

Art. 15.

Sarà pure chiamato ad emettere il suo parere motivato sulle promozioni a scelta, che verranno proposte a tenore della legge sull'avanzamento per i gradi inferiori a quello di Capitano di Fregata; ed a questo fine saranno presentati al Congresso i quadri caratteristici e di condotta che il Comitato di Marina deve rassegnare al Ministero, non che i rapporti del Comandante generale della Marina, e quelli dei Comandanti delle regie navi.

Nei casi però di servizi straordinari o speciali resta in facoltà del Ministro di fare simili proposizioni di sola sua autorità.

Art. 16.

Spetta al Congresso di esaminare la condotta dei Comandanti delle regie navi nei casi previsti dal regola-

Digitized by Google

mento di disciplina, come pure di verificare le spese fatte a bordo delle stesse navi in armamento.

Art. 17.

Può inoltre il Ministro, quando lo ravvisi conveniente, sottoporre all'esame del Congresso ogni qualunque altra pratica relativa al servizio militare marittimo.

Art. 18.

Saranno comunicati al Congresso i rapporti delle ispezioni che avessero luogo, quelli dei Comandanti sulle qualità delle regie navi, come pure quelli del Comitato di Marina che hanno per iscopo i miglioramenti, i cambiamenti, od i perfezionamenti da introdursi nel materiale e negli stabilimenti marittimi, ed alla scadenza d'ogni anno ne farà una dettagliata relazione al Ministero.

Art. 19.

Nell'intervallo delle sedute i membri del Congresso potranno essere incaricati dell'ispezione degli stabilimenti marittimi, non che di quella del materiale, del personale e dell'amministrazione della Marina.

Art. 20.

Eccettuati i casi d'urgenza, il bilancio delle spese, la resa dei conti, tutti i progetti di legge e di provvedimenti Sovrani, che si riferiscono alle attribuzioni del Congresso, saranno preceduti dalla formola:

Sentito il parere del Congresso permanente della Marina militare.

Digitized by Google

Art. 21.

Un regolamento compilato dallo stesso Congresso stabilirà il modo con cui il presente Decreto dovrà essere messo ad esecuzione per ciò che lo concerne.

TITOLO IV.

Comitato della Marina militare.

Art. 22.

Il Comitato della Marina militare si compone del

Comandante Generale della Marina	*Presidente.*
Comandante dell'Arsenale Comandante in secondo del Corpo Reali Equipaggi. Commissario Generale di Marina Direttore delle costruzioni navali	*Membri.*
Un Uffiziale di Marina, od un Ingegnere navale con solo voto consultivo da destinarsi dal Ministero.	*Segretario.*

Art. 23.

Sono membri aggiunti del Comitato:

1.° Il Comandante del battaglione Real Navi;
2.° Il Sotto Direttore per le macchine:
3.° Il Sotto Direttore d'Artiglieria;
4.° Il Direttore del Bagno centrale;
5.° Il Medico divisionale di Marina.

Questi non hanno voto deliberativo se non quando si tratta di pratiche, che riguardano la parte di servizio loro affidata, e di competenza del Comitato.

Digitized by Google

Art. 24.

Un Uffiziale superiore a scelta del Ministro e l'Aiutante generale della Marina sono pure membri aggiunti, ma solo destinati a rimpiazzare il Commissario generale ed il Direttore delle costruzioni navali nelle pratiche che riguardano il personale della Marina militare.

Art. 25.

La presenza di tre membri votanti, compreso il Presidente, basta per rendere valide le deliberazioni del Comitato.

A parità di voti il membro meno anziano si astiene dal votare.

Le deliberazioni saranno estese in apposito verbale firmato dai membri tutti presenti all'adunanza.

Art. 26.

Gli Uffiziali generali meno anziani del Comandante generale, ed i Capitani di vascello presenti a terra formano il Comitato della Marina, che deve compilare i quadri caratteristici e di condotta dei Capitani di Fregata, dei Capitani in secondo di Vascello, e degli Ingegneri navali.

Per i quadri degli Uffiziali dei gradi inferiori, dei Sotto Ingegneri, degli allievi Ingegneri, dei Medici della Marina, e dei Commissari di bordo, il Comitato sarà composto di tutti gli Uffiziali superiori della Reale Marina presenti a terra, aggiungendovi il Medico in capo della Divisione militare di Genova, quando si tratti di Uffiziali del Corpo Sanitario della Real Marina, ed il Commissario generale se di Commissari di bordo.

Digitized by Google

Il Direttore delle costruzioni navali interviene sempre qual membro alle adunanze quando si tratti degli Impiegati posti sotto la sua immediata dipendenza.

Art. 27.

I quadri caratteristici e di condotta dei Capitani di Vascello sono formati dal Comandante generale della Marina coll'assistenza degli Uffiziali generali di lui meno anziani.

Art. 28.

In caso d'assenza od impedimento del Comandante generale predetto la Presidenza del Comitato è devoluta al membro più anziano.

Art. 29.

Lo stesso Comandante generale nel trasmettere al Ministero il verbale delle deliberazioni del Comitato dovrà accompagnarlo colle sue proprie osservazioni.

TITOLO V.

Attribuzioni del Comitato.

Art. 30.

Le attribuzioni del Comitato della Marina militare sono di proporre al Ministro:

1.° Le somme da stanziarsi in bilancio per le categorie relative all'acquisto del materiale pel mantenimento del naviglio, mano d'opera e spese straordinarie;

2.° Le navi da armarsi sulle basi delle somme bilanciate o da bilanciarsi;

Digitized by Google

3.° Le riparazioni a farsi al naviglio dello Stato, i cambiamenti nell'alberatura, attrazzatura, artiglierie ed armi da fuoco, ed ogni altra cosa che abbia per scopo i miglioramenti da introdursi nel materiale della Marina;

4.° La quantità di materiali necessari per lo approvvigionamento dei magazzeni sia che abbiano da incettarsi per via di appalti che a trattativa privata;

5.° Le variazioni che occorrono nella composizione della razione viveri, e nella mercede giornaliera degli operai dell'arsenale, e degli stabilimenti marittimi;

6.° Il passaggio ad altri corpi, o servizi, o ad impiego civile degli Uffiziali, e degli individui di bassa forza dei Corpi della Marina.

Art. 31.

Spetta pure al Comitato la compilazione dei quadri caratteristici e di condotta degli Uffiziali, Ingegneri, Commissari di bordo, e Medici della Marina; la concessione dei permessi di matrimonio ai sotto Uffiziali, operai e marinari del Corpo Reali Equipaggi; la verificazione delle consumazioni fatte dai Contabili di bordo e la formazione dei libri di dotazione dei bastimenti.

Art. 32.

Infine dovrà emettere il suo parere su tutte quelle materie che il Ministro di Marina giudicherà opportuno di sottoporre al di lui esame.

Art. 33.

Al termine d'ogni anno il Comitato rassegnerà al Ministero una relazione analitica di tutte le invenzioni e perfezionamenti introdotti nel decorso dell'anno stesso

Digitized by Google

in ogni ramo del servizio marittimo, come altresì sulle invenzioni, innovazioni e perfezionamenti fatti dalle Marine estere, esprimendo il suo parere sull'utilità e convenienza della loro applicazione.

Art. 34.

Saranno per cura del Ministero emanate apposite istruzioni sul modo di mandare ad eseguimento le avanti riferite nostre determinazioni, le quali avranno effetto a partire dal primo maggio mille ottocento cinquantasei.

Deroghiamo ad ogni precedente disposizione che fosse contraria alle medesime.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 27 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 10 *marzo* 1856
Registro 12 *Atti del Governo a c* 21.
MORENO.

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

GIACOMO DURANDO.

Digitized by Google

TABELLA *delle indennità di funzioni, di trasferta e vacazioni accordate ai Membri del Congresso permanente della Marina militare.*

GRADI	Indennità di funzioni annua	Indennità di trasferta per le distanze ove non esiste strada ferrata e per ogni chilometro	Indennità di trasferta ove esistono strade ferrate	Vacazioni nel luogo della missione, ed al giorno
Uffiziali generali o Funzionari superiori d'amministrazione di uguale rango od assimilazione in attività di servizio ..... L.	» »	0. 40	L'importo di un posto in un vagone di 1.ª classe.	8. »
Uffiziali generali o Funzionari superiori di amministrazione di uguale rango od assimilazione in disponibilità, in aspettativa od in ritiro .. L.	1,000. »	0. 40	idem	8. »
Uffiziali superiori o Funzionari di amministrazione di ugual rango od assimilazione in attività di servizio..... . L.	» »	0. 40	idem	6. »
Uffiziali superiori o Funzionari di amministrazione di ugual rango od assimilazione in disponibilità, in aspettativa od in ritiro..... L.	800. »	0. 40	idem	6. »

Visto d'ordine di S. M.

Torino li 27 febbraio 1856.

Il Ministro

GIACOMO DURANDO.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il bilancio passivo dello Stato per l'esercizio 1856 è approvato nella complessiva somma di lire *centoquaranta milioni novecento trent'otto mila duecento cinquantaquattro*, centesimi *settantadue*, ripartita fra i capi e le categorie di cui nel bilancio medesimo. 140.938.254,72

Art. 2.

I fondi assegnati nel presente bilancio per le spese d'ordine ed obbligatorie, descritte nell'elenco unito alla presente legge, possono essere oltrepassati senza preventiva autorizzazione.

Tali *maggiori spese* saranno provvisoriamente regolate per Decreti Reali sulla relazione del Ministro delle Finanze.

Digitized by Google

La loro definitiva regolarizzazione sarà proposta al Parlamento con un progetto di legge a presentarsi tosto dopo la chiusura dell'esercizio del 1856.

Art. 3.

Gli acquisti dei cereali occorrenti pel 1856 e pel 1857 all'Amministrazione militare per la confezione del pane ad economia possono farsi a partiti privati senza formalità d' incanto, secondo le norme che verranno stabilite da apposito regolamento da approvarsi con Decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

È conceduta una pensione vitalizia di L. *trecento* dal 1.° gennaio 1856, ripartibile per giusta metà fra Catterina Avegno vedova Oneto, e la prole della fu di lei sorella Maria Avegno moglie di Giovanni Oneto.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 17 marzo 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

Digitized by Google

ELENCO delle Spese d'ordine ed obbligatorie stanziate nel Bilancio del 1856, i cui relativi fondi possono oltrepassarsi senza la preventiva autorizzazione.

Bilancio del Ministero di Finanze.

Assegnazioni pel servizio del Debito pubblico	Assegnazioni pel servizio delle rendite redimibili di Sardegna, che a tenore del Regio Editto 13 febbraio 1841 sono trasportate sul Debito perpetuo.
Buoni del Tesoro	Interessi dei Buoni del Tesoro nel limite del capitale in circolazione autorizzato.
Azioni industriali	Interessi e dividendo sulle azioni della Società della ferrovia da Torino a Susa.
Annualità, malleverie, ecc.	Restituzione del capitale di malleverie in numerario dei Contabili e Funzionari pubblici.
Servizio delle Contribuzioni dirette	Rimborso delle quote inesigibili delle imposte stabilite in ragione di quotità, e dei dritti di verificazione dei pesi e delle misure. Quarto del provento delle pene pecuniarie pronunciate dalle Autorità giudiziarie devoluto ai Municipi a termini della Legge 12 giugno 1853.
Servizio dell'Insinuazione e Demanio	Aggio d'esazione dei Contabili demaniali e dei Segretari dei Tribunali. Restituzione dei dritti e di rendite demaniali. Rimborso alla Camera di Commercio di Genova del prodotto della tassa sulle assicurazioni marittime. Riparto del provento delle pene pecuniarie pronunciate dalle Autorità giudiziarie anteriormente alla Legge 12 giugno 1853. Contribuzioni sulle proprietà demaniali.
Servizio del Lotto	Vincite. Aggio ai Ricevitori.
Servizio delle Dogane	Aggio ai Segretari delle Giunte marittime sulle esazioni dei dritti sanitari. Dritti di bollo sulle spedizioni di Dogana e compra carta bollata. Restituzione dritti di Dogana. Contravvenzioni, ossia spese di giustizia e quote di riparto agli Impiegati ed Inventori.
Servizio dei Sali	Aggio ai Gabellotti sulla vendita del sale. Buonificazioni ai salatori di pesci e formaggi in ragione di L. 15 per ogni quintale di sale impiegato nelle salagioni. Contravvenzioni, ossia spese di giustizia e quote agli Impiegati ed Inventori.

Digitized by Google

Servizio dei Tabacchi	Aggio ai Magazzinieri sulla vendita del tabacco. Contravvenzioni, ossia spese di giustizia e quote di riparto agli Impiegati ed Inventori.
Servizio delle polveri e dei piombi	Aggio ai Magazzinieri e Distributori. Contravvenzioni, ossia spese di giustizia e quote di riparto agli Impiegati ed Inventori.
Marchio	Aggio ai Ricevitori. Quote agli Impiegati, scopritori ed arrestanti sul provento delle contravvenzioni.

Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia.

Giudiziario	Spese di giustizia criminale ed altre occorrenti nei giudizi d' interdizione.

Bilancio del Ministero dell' Estero.

Poste	Provvigioni ai Commessi degli Uffizi di 2.ª classe sul prodotto delle riscossioni. Retribuzioni ai Capitani di nave per lettere giunte per via di mare. Rimborso alle Amministrazioni postali degli Stati Esteri a pareggio dei conti reciproci.

Bilancio del Ministero dell' Interno.

Telegrafi elettro-magnetici	Rimborso alle Amministrazioni estere e Società private a pareggio dei conti reciproci.

Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

Strade ferrate	Fondo pel pagamento del 50 p. 0|0 sul prodotto delle ferrovie di Pinerolo e di Vigevano. Spese per conto dei terzi dipendenti dal servizio di trasporto oltre il confine delle strade ferrate esercite dallo Stato. Rimborsi agli speditori di merci per errori di tassazione ed ai viaggiatori per differenze nei biglietti.

Bilancio del Ministero di Guerra.

Amministrazione	Spese di giustizia.

Bilancio del Ministero di Marina.

Amministrazione	Spese di giustizia.

V.° Il Ministro dell'Istruzione pubblica
Incaricato delle funzioni di Ministro delle Finanze
G. LANZA.

Digitized by Google

TABELLA ANNESSA ALLA LEGGE DEL 17 MARZO 1856 N.° 1475

Bilancio Passivo 1856

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N°	Denominazione	*Ordinarie*	*Straordinarie*
	Capo I. — MINISTERO DI FINANZE.		
	Spese ordinarie.		
	Dotazioni.		
1	Dotazione della Corona (Legge 12 marzo 1850).....	4,000,000. »	» »
2	Appannaggio di S. A. R. il Principe Tommaso Alberto di Savoia	300,000. »	» »
3	Appannaggio di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano	200,000. »	» »
4	Senato del Regno.....	85,000. »	» »
5	Camera dei Deputati.....	175,720. 10	» »
	Assegnazioni pel servizio del Debito pubblico.		
6	Debito perpetuo 5 p. 0|0 (Regio Editto 24 dicembre 1819).	2,414,940. 08	» »
7	Debito redimibile 5 p. 0|0 (Regio Editto 24 dicembre 1819).	2,867,564. 26	» »
8	Debito redimibile 5 p. 0|0 (Regio Editto 30 maggio 1831).	1,500,000. »	» »
9	Debito redimibile - *Obbligazioni dello Stato* - (Regio Editto 27 maggio 1834).....	1,630,000. »	» »
10	Debito redimibile 5 p. 0|0 (Leggi 7 settembre 1848 e 26 marzo 1851).....	3,044,036. 23	» »
11	Debito redimibile - *Obbligazioni dello Stato* - (Legge 26 marzo 1849).....	1,194,130. »	» »
12	Debito redimibile 5 p. 0|0 (Leggi 12-16 giugno e 3 ottobre 1849, 1.° febbraio, 12 luglio e 13 dicembre 1850, 14 aprile e 11 maggio 1854)	16,703,231. 37	» »
13	Debito redimibile - *Obbligazioni dello Stato* - (Legge 9 luglio 1850).....	1,080,000. »	» »
14	Debito redimibile 5 p. 0|0 (Legge 26 giugno 1851)	4,520,875. »	» »
15	Debito redimibile 3 p. 0|0 (Legge 13 febbraio 1853 e 14 aprile 1854).....	2,351,171. 66	» »
16	Debito redimibile feudale 5 p. 0|0 - *Sardegna* - (Regii Editti 21 agosto 1838, e 27 maggio 1843)	653.833. 16	» »
17	Debito perpetuo 5 p. 0|0 - *Sardegna* - (Regio Editto 13 febbraio 1841)..	24,000. »	» »
	Da riportarsi L.	42,734,491. 86	» »

Digitized by Google

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.°	Denominazione	*Ordinarie*	*Straordinarie*
	Riporto L.	42,734,491. 86	» »
18	Debito redimibile 5 p. 0|0 - *Sardegna* - (Regio Editto 11 gennaio 1844)	280,000. »	» »
18*bis*	Interessi ed estinzione del prestito fatto dal tesoro inglese (Legge delli 8 marzo 1855)	1,250,000. »	» »
18*ter*	Spesa d'invio dei fondi pel pagamento all'estero del Debito pubblico	35,000. »	» »
	Buoni del Tesoro.		
19	Interessi dei Buoni del Tesoro	1,200,000. »	» »
	Azioni industriali.		
20	Interessi e dividendo sulle azioni della Strada ferrata da Torino a Susa	397,500. »	» »
	Debito vitalizio.		
21	Debito vitalizio continuativo accertato a tutto settembre 1854.	8,285,243. 65	» »
22	Idem da accertarsi	875,000. »	» »
23	Debito vitalizio cessante	769,468. 87	» »
	Annualità, Malleverie, Interessi di capitali.		
24	Annualità, e prestazioni perpetue diverse	293,739. 45	» »
25	Malleverie di contabili e funzionarii pubblici	80,746. 07	» »
26	Interessi di capitali diversi dovuti dalle Finanze dello Stato.	63,691. 87	» »
	Stampe di generale servizio.		
27	Stampa dei bilanci, dei conti amministrativi e stampati di contabilità generale	40,000. »	» »
	Ministero delle Finanze.		
28	Personale	398,300. »	» »
29	Spese d'ufficio	50,000. »	» »
	Controllo generale.		
30	Personale	213,088. »	» »
31	Spese d'ufficio	20,000. »	» »
	Da riportarsi L.	56,986,969. 77	» »

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	SPESE — Straordinarie
	Riporto L.	56,986,269. 77	» »
	Servizio delle Contribuzioni dirette.		
32	Stipendi e competenze fisse del personale superiore delle contribuzioni dirette e dei pesi e delle misure, giusta i Regii Decreti 29 agosto 1851, 2 novembre 1853 e 9 settembre 1854	667,200. »	» »
33	Pesi e misure (compensi e inden. di trasferta ai Verificatori).	22,840. »	» »
34	Pesi e misure (spese diverse di materiale)	6,000. »	» »
35	Fitti di locali per gli uffici delle contribuzioni dirette	14,000. »	» »
36	Spesa di riscossione delle contribuzioni dirette (Personale).	935,000. »	» »
37	Idem idem (materiale).	65,000. »	» »
38	Sussidi a Provincie, Comuni e particolari per danni gravissimi e straordinari sulle proprietà soggette alla contribuzione prediale	54,379. 31	» »
39	Pagamento delle quote insolvibili delle imposte stabilite in ragione di quotità e dei dritti di verificazione dei pesi e delle misure	100,000. »	» »
40	Quarto del provento delle pene pecuniarie pronunciate dalle Autorità giudiziarie e devolute ai Municipi a termini della Legge 12 giugno 1853	80,000. »	» »
	Servizio dell'Insinuazione e del Demanio.		
41	Stipendi, spese d'ufficio ed indennità di giro del personale dell'Insinuazione e Demanio	343,848. 80	» »
42	Aggio d'esazione dei Contabili demaniali e dei Segretari dei Tribunali	577,000. »	» »
43	Amministrazione dei boschi nell'Isola di Sardegna (Personale)	113,690. »	» »
44	Restituzione di dritti e rendite demaniali	95,000. »	» »
45	Rimborso alla Camera di Commercio di Genova del prodotto della tassa sulle assicurazioni marittime	130,000 »	» »
46	Carta filigranata per il bollo e per le carte da giuoco e tarocchi.	190,000. »	» »
47	Conservazione e manutenzione degli edifizi demaniali	139,752. »	» »
48	Acquisti eventuali di stabili e miglioramento delle proprietà demaniali	5,000. »	» »
49	Manutenzione e riparazione dei canali irrigatori	118,000. »	» »
50	Spese di perizia, trasferte degli Architetti, Misuratori ecc., retribuzione degli Assistenti alla esecuzione delle opere attorno ai canali ed altre proprietà demaniali	10,000. »	» »
51	Riparto del provento delle pene pecuniarie pronunciate dalle Autorità giudiziarie anteriormente alla legge 12 giugno 1853	20,000. »	» »
52	Contribuzioni sulle proprietà demaniali	75,000. »	» »
53	Fitti di locali in servizio dell'Amministrazione demaniale.	4,870. »	» »
54	Spese diverse in servizio dell'Insinuazione e Demanio	132,000. »	» »
55	Spese a carico del Monte di Riscatto di Sardegna amministrate dalle Finanze dello Stato	21,189. 87	» »
	Da riportarsi L.	60,889,039. 75	» »

Digitized by Google

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.°	Denominazione	*Ordinarie*	*Straordinarie*
	Riporto L.	60,889,039. 75	» »
	Servizio dell'Ufficio d'Arte.		
56	Ufficio d'arte pei canali e fabbricati demaniali (Personale).	23,900. »	» »
57			
58	Vedi Spese straordinarie, Categorie 141, 142, 143.....	» »	» »
59			
	Servizio del Lotto.		
60	Vincite	3,000,000. »	» »
61	Aggio ai Ricevitori	300,000. »	» »
62	Spese diverse	39,000. »	» »
	Servizio delle Dogane.		
63	Personale	970,000. »	» »
64	Indennità agl'Impiegati sul piombamento colli	105,000. »	» »
65	Spese materiali relative al piombamento colli	25,000. »	» »
66	Spese d'ufficio, d'attività, lume pei Corpi di guardia	96,000. »	» »
67	Aggio ai Segretari delle Giunte marittime	200. »	» »
68	Paghe ai Preposti	1,920,000. »	» »
69	Decorati della piastra d'onore	300. »	» »
70	Fitti locali	110,580. 10	» »
71	Dritto di bollo e compra di carta bollata	170,000. »	» »
72	Restituzione dritti	44,700. »	» »
73	Imballaggio delle sete	40,500. »	» »
74	Compra lamine, tubi di stagno e punzoni	30,000. »	» »
75	Contravvenzioni	70,000. »	» »
76	Spese diverse	87,700. »	» »
	Servizio dei Sali.		
77	Personale	138,460. »	» »
78	Spese d'ufficio, d'attività e trasporto fondi	7,545. »	» »
79	Paghe operai della salina di Moutiers	11,171. »	» »
80	Aggio ai Gabellotti sulla vendita del sale	900,000. »	» »
81	Fitti locali	27,793. 04	» »
82	Compra sali	821,700. »	» »
83	Nolo e trasporto sali	440,000. »	» »
84	Buonificazioni ai salatori di pesci e formaggi	26,000. »	» »
85	Contravvenzioni	2,000. »	» »
86	Spese diverse	33,170. »	» »
	Servizio dei Tabacchi.		
87	Personale	102,410. »	» »
88	Spese d'ufficio e d'attività	950. »	» »
89	Aggio ai Magazzinieri dei tabacchi	118,000. »	» »
90	Paghe operai delle manifatture Tabacchi	518,180. »	» »
91	Fitti locali	20,496. »	» »
	Da riportarsi L.	71,089,796. 89	» »

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	Straordinarie
	Riporto L.	71,089,796. 89	» »
92	Compra tabacchi	2,400,000. »	» »
93	Provvista droghe per la concia dei tabacchi	11,100. »	» »
94	Provvista di piombo in pane per la formazione delle lamine	98,600. »	» »
95	Vettura dei tabacchi fabbricati	70,000. »	» »
96	Provvista legnami da lavoro e ferramenta	25,000. »	» »
97	Compra e manutenzione di cavalli e muli inservienti al trasporto dei tabacchi	8,000. »	» »
98	Provvista di carta e stampa della medesima	42,000. »	» »
99	Contravvenzioni	34,000. »	» »
100	Spese diverse	53,800. »	» »
	Servizio delle Polveri e dei Piombi.		
101	Personale	9,560. »	» »
102	Aggio ai Magazzinieri e distributori	16,000. »	» »
103	Fitti locali	1,797. »	» »
104	Compra di piombo lavorato, polveri e piombo di frodo	85,200. »	» »
105	Trasporto polveri e piombi	28,000. »	» »
106	Contravvenzioni	1,000. »	» »
107	Spese diverse	10,400. »	» »
	Spese comuni ai servizi Dogane e Tabacchi.		
108	Sussidii ai Preposti, agli operai delle manifatture tabacchi ed alle loro vedove	20,000. »	» »
	Amministrazione del Debito pubblico.		
109	Personale	107,175. »	» »
110	Spese d'ufficio	14,160. »	» »
	Zecche.		
	(MONETAZIONE, MEDAGLIE E MARCHIO)		
	Spese comuni.		
111	Personale dell'ufficio centrale	33,350. »	» »
112	Spese d'ufficio dell'ufficio centrale	4,000. »	» »
113	Spese diverse	10,000. »	» »
	Monetazione.		
114	Personale	13,200. »	» »
115	Spese d'ufficio	2,000. »	» »
116	Fitti locali	2,000 »	» »
117	Spese d'affinazione delle paste d'oro e d'argento e partizione dei dorati	30,000. »	» »
118	Spese di fabbricazione delle monete	60,000. »	» »
	Da riportarsi L.	74,280,138. 89	» »

Digitized by Google

CATEGORIE DI SPESA N.°	Denominazione	SPESE Ordinarie	SPESE Straordinarie
	Riporto L.	74,280,138. 89	» »
119	Perdita per le tolleranze in più nella fabbricaz. delle monete.	5,400. »	» »
120	Spese diverse	5,600. »	» »
	Medaglie.		
121	Spese diverse di materiale	500. »	» »
	Marchi.		
122	Personale	17,455. »	» »
123	Aggio ai Ricevitori dei dritti di marchio	6,000. »	» »
124	Fitti locali	865. »	» »
125	Contravvenzioni	3,000. »	» »
126	Spese diverse	5,865. »	» »
	Servizio delle Tesorerie.		
127	Tesoreria generale e Tesorerie provinciali (Personale)	193,700. »	» »
128	Trasporto fondi e spese varie	14,000. »	» »
129	Perdita sulla fondita delle monete	10,000. »	» »
	Servizi diversi.		
130	Commissarii governativi presso le Banche Nazionale e di Savoia ed altre società industriali	34,000. »	» »
131	Camera di Agricoltura e di Commercio (Personale)	5,800. »	» »
132	Camera di Agricoltura e di Commercio (spese d'ufficio)	3,000. »	» »
133	Commissione per la liquidazione delle pensioni	4,000. »	» »
134	Ufizio della Commissione Superiore di liquidazione di antichi crediti	2,925. »	» »
134*bis*	Ufficio delle privative e de' marchi e segni industriali (Personale)	4,200. »	» »
134*ter*	Ufficio delle privative e de' marchi e segni industriali (Materiale)	10,140. »	» »
	Spese comuni ai varii servizii.		
135	Assegnamenti di aspettativa	21,173. 30	» »
136	Casuali	100,000. »	» »
	Spese straordinarie.		
137	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	» »	10,530. »
138	Censimento prediale della Sardegna	» »	49,200. »
139	Arginamento dell'Isère e dell'Arc nella Savoia	» »	224,261. 30
140	Opere d'ampliazione al fabbricato del Parco presso Torino per il concentramento in esso delle manifatture dei tabacchi.	» »	125,000. »
	Da riportarsi L.	74,727,762. 19	408,991. 30

Digitized by Google

CATEGORIE DI SPESA N.°	Denominazione	SPESE Ordinarie	SPESE Straordinarie
	Riporto L.	74,727,762. 19	408,991. 30
141	Catasto di Terraferma (personale)	» »	» »
142	Catasto di Terraferma (materiale e spese diverse)	» »	» »
143	Restituzione di capitale dovuto dalle Finanze dello Stato per il riscatto delle saline la Vittoria e la Media Plaia in Sardegna	» »	8,000. »
		74,727,762. 19	416,991. 30
		75,144,753. 49	
	***Capo II.* — MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.**		
	Spese ordinarie.		
	Ministero.		
1	Personale	96.800. »	» »
2	Spese d'ufficio	12.000. »	» »
	Giudiziario.		
3	Corte di Cassazione (personale)	214,100. »	» »
4	Corte di Cassazione (spese d'ufficio)	6.800. »	» »
5	Magistrato della Camera dei conti (personale)	142.524. »	» »
6	Magistrato della Camera dei conti (spese d'ufficio)	10,100. »	» »
7	Corti d'appello (personale)	1,117,351. »	» »
8	Corti d'appello (spese d'ufficio)	43,550. »	» »
8*bis*	Tribunali di Commercio (spese d'ufficio)	8.900. »	» »
9	Tribunali Provinciali (personale)	863,380. »	» »
10	Tribunali Provinciali (spese d'ufficio)	57,830. »	» »
11	Giudicature (personale)	843,250. »	» »
12	Spese di giustizia criminale ed altre per giudizi di interdizione	629.000. »	» »
13	Statistica giudiziaria	8.000. »	» »
14	Fitti	18,111. 80	» »
15	Riparazioni ai locali occupati dai Magistrati	10,000. »	» »
	Spese diverse e comuni.		
16	Pensioni, sovvenzioni e spese a carico dei proventi delle Segreterie dei Magistrati e Tribunali	75,000. »	» »
17	Spese dello stato civile	2,200. »	» »
	Da riportarsi L.	4,158,896. 80	» »

Digitized by Google

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.°	Denominazione	*Ordinarie*	*Straordinarie*
	Riporto L.	4,158,896. 80	» »
18	Spesa per l'associazione alla raccolta delle leggi, compilata dall'avvocato Duboin	3,000. »	» »
19	Impiegati fuori pianta ed Impiegati in aspettativa	35,203. 32	» »
20	Spese postali	20,000. »	» »
21	Stampa della raccolta delle Leggi e degli Atti governativi	80,000. »	» »
21*bis*	Assegnamento ai Valdesi	6,462. 30	» »
22	Casuali	20,000. »	» »
	Spese straordinarie.		
23	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	» »	4,788. 80
24	Assegni e sussidi al Clero di Sardegna	» »	» »
		4,323,562. 42	4,788. 80
		4,328,351. 22	
	***Capo III.* — MINISTERO DELL'ESTERO.**		
	Spese ordinarie.		
	Ministero.		
1	Personale	123,372. 20	» »
2	Spese d'ufficio	13,000. »	» »
3	Carta e stampa di passaporti	8,000. »	» »
4	Abbuonamento ai giornali esteri e nazionali	6,000. »	» »
5	Spese segrete	70,000. »	» »
6	Corrieri, Staffette e corrispondenze telegrafiche	15,000. »	» »
7	Rimpatrio di nazionali	7,000. »	» »
	Legazioni e Consolati.		
8	Personale delle Legazioni	429,500. »	» »
9	Personale dei Consolati	286,300. »	» »
10	Paghe ai dragomanni e guardie	25,000. »	» »
11	Spese di primo stabilimento	33,000. »	» »
12	Viaggi di agenti diplomatici e consolari	14,000. »	» »
13	Spese di posta	35,000. »	» »
14	Sovvenzioni a chiese cattoliche	5,000. »	» »
15	Sovvenzioni ad Ospedali	10,000 »	» »
16	Fitto dei palazzi delle Legazioni in Parigi ed in Costantinopoli	32,000. »	» »
	Da riportarsi L.	1,112,172. 20	» »

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	SPESE — Straordinarie
	Riporto L.	1,112,173. 20	» »
	Cancelleria ecclesiastica in Roma.		
17	Spese di cancelleria	5,000. »	» »
	Ministero, Legazioni e Consolati.		
18	Assegnamenti d'aspettativa	4,466. 66	» »
19	Gratificazioni, indennità e sussidii	33,000. »	» »
20	Casuali	49,000. »	» »
	Poste.		
21	Personale	529,100. »	» »
22	Paghe ai Corrieri, Portalettere, Garzoni d'ufficio, Uscieri ed Ordinanze	104,558. 10	» »
23	Spese d'ufficio	27,290. »	» »
24	Provvista di stampe, utensili e mobili d'ufficio	83,300. »	» »
25	Provvigioni diverse	150,000. »	» »
26	Retribuzione fissa ai Distributori di 1.ª classe ed ai Depositari delle buche sussidiarie	24,310. »	» »
26*bis*	Esperimento di distribuzione nei Comuni rurali da farsi in una provincia	25,000. »	» »
27	Retribuzione ai capitani di nave	12,000. »	» »
28	Sussidii ai mastri di Posta	31,269. 85	» »
29	Fitto degli uffizii	27,540. »	» »
30	Trasporto dispacci	906,068. 73	» »
31	Rimborso agli uffizii esteri	220,000. »	» »
32	Sovvenzioni	11,000. »	» »
33	Indennità varie fisse	7,270. »	» »
34	Indennità di traslocazioni, di viaggi, e per servizi di notte	15,000. »	» »
35	Spese diverse pel materiale	18,848. »	» »
36	Assegnamenti d'aspettativa e provvisorii	6,862. 50	» »
37	Retribuzione per lavori straordinari	4,000. »	» »
38	Casuali	5,000. »	» »
	Spese straordinarie.		
	Ministero, Legazioni, Consolati e Poste.		
39	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	» »	11,205. »
	Poste.		
40	Provvista di un vagon poste	» »	8,484. »
		3,412,056. 04	19,689. 10
		3,431,745. 24	

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	SPESE — Straordinarie
	Capo IV. — MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA.		
	Spese ordinarie.		
	Ministero.		
1	Personale	69,750. »	» »
2	Materiale	9,000. »	» »
	Corpo Amministrativo.		
3	Consiglio superiore di Pubblica Istruzione (personale)	16,500. »	» »
4	Consiglio generale delle scuole di metodo, ed elementari (personale)	7,800. »	» »
5	Consiglio generale delle scuole di metodo, ed elementari (materiale)	1,500. »	» »
6	Consigli Universitarii (personale)	28,700. »	» »
7	Segreterie delle quattro Università (personale)	50,776. 74	» »
8	Segreterie delle quattro Università (materiale)	12,688. »	» »
9	Provveditori agli studi (personale)	49,950. »	» »
10	Ispettori delle scuole secondarie (personale)	9,500. »	» »
11	Ispezione delle scuole secondarie (materiale)	6,000. »	» »
	Corpo Insegnante.		
	Insegnamento universitario.		
12	Presidi, Vice-Presidi, Professori, Professori sostituiti, assistenti, partecipanti ai diritti di esami e gradi delle diverse Facoltà, e Bidelli nelle quattro Università (personale)	481,772. 32	» »
13	Direttori delle Conferenze, Oratorii, Congregazioni (personale)	4,814. »	» »
14	Oratorii, Congregazioni, funzioni sacre e civili (materiale).	4,196. »	» »
15	Emolumenti concernenti la sanità pubblica (materiale)	1,800. »	» »
16	Scuole Universitarie nelle Provincie (personale)	31,850. »	» »
17	Scuole Universitarie nelle Provincie (materiale)	2,500 »	» »
	Da riportarsi L.	789,097. 06	» »

Digitized by Google

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.°	Denominazione	*Ordinarie*	*Straordinarie*
	Riporto L.	789,097. 06	» »
	Insegnamento secondario.		
18	Collegi-Convitti Nazionali, Collegi Reali e Comunali (personale)	577,143. »	» »
19	Collegi-Convitti Nazionali, Collegi Reali e Comunali (materiale)	19,637. 98	» »
	Insegnamento tecnico.		
20	Scuole tecniche (personale)	50,240. »	» »
21	Scuole tecniche (materiale)	26,300. »	» »
22	Scuola di medicina veterinaria (personale)	26,440. »	» »
23	Scuola di medicina veterinaria (materiale)	57,027. 70	» »
	Stabilimenti.		
24	Stabilimenti scientifici Universitarii (personale)	86,198. 61	» »
25	Stabilimenti scientifici Universitarii (materiale)	91,172. »	» »
26	Collegio Carlo Alberto (personale)	19,550. »	» »
27	Collegio Carlo Alberto (materiale)	75,372. »	» »
	Spese varie e casuali.		
28	Sussidii alle scuole comunali, ed a quelle preparatorie pei maestri, e per le maestre	99,444. »	» »
29	Sussidii ai maestri ed alle maestre poveri	10,000. »	» »
30	Stampe per la Statistica dell'istruzione pubblica	1,000. »	» »
31	Riparazioni ordinarie e miglioramenti agli edifizi universitarii e stabilimenti scientifici dipendenti; illuminazione ed assicurazione dagli incendi, e provvisto di mobili	16,720. »	» »
32	Spese diverse	14,391. 58	» »
33	Assegnamenti d'aspettativa	15,850. »	» »
34	Casuali	24,500. »	« »
	Spese straordinarie.		
35	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	» »	13,889. 80
36	Formazione di libri di testo	» »	3,000. »
37	Adattamento di locali nell'Istituto tecnico di Torino	» »	6,000. »
38	Opere e mobili per l'Università di Genova	» »	9,172. »
39	Adattamento e riparazioni straordinarie di fabbriche dei Collegi Nazionali e Reali	» »	13,108. 45
		2,000,083. 93	45,170. 25
		2,045,254. 18	

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	Straordinarie
	Capo V. — MINISTERO DELL'INTERNO.		
	Spese ordinarie.		
	Ministero.		
1	Personale	182,185. 50	» »
2	Spese d'ufficio	20,750. »	» »
	Consiglio di Stato.		
3	Personale	162,278. 70	» »
4	Spese d'ufficio	12,000. »	» »
	Archivi dello Stato.		
5	Personale	52,529. »	» »
6	Spese d'ufficio	5,800. »	» »
	Teatri.		
7	Revisione delle opere teatrali (personale)	6,000. »	» »
8	Teatri in Torino (spese d'ufficio e diverse)	2,560. »	» »
	Sanità.		
9	Personale	3,200. »	» »
10	Spese diverse	24,000. »	» »
	Vaccino.		
11	Personale	12,500. »	» »
12	Spese diverse	6,000. »	» »
	Telegrafi elettro-magnetici.		
13	Personale	166,000. »	» »
14	Spese di mantenimento	31,353. »	» »
15	Spese d'ufficio e diverse	25,000. »	» »
16	Fitto dei locali d'ufficio	1,780. »	» »
17	Rimborso agli uffici esteri a pareggio dei conti reciproci per le corrispondenze telegrafiche	16,000. »	» »
	Da riportarsi L.	720,936. 20	» »

Digitized by Google

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.°	Denominazione	*Ordinarie*	*Straordinarie*
	Riporto L.	729,936. 20	» »
	Intendenze provinciali.		
18	Personale	870,850. »	» »
19	Indennità di rappresentanza	15,000. »	» »
19*bis*	Indennità di trasferte	15,790. »	» »
20	Fitto dei locali d'ufficio	45,500. »	» »
21	Spese diverse	8,000. »	» »
	Agricoltura.		
22	Assegni	4,000. »	» »
	Boschi.		
23	Personale	134,560. »	» »
24	Spese diverse	56,500. »	» »
	Statistica.		
25	Spese diverse	5,000. »	» »
	Opere pie e fanciulli esposti.		
26	Personale ed assegni fissi	511,481. »	» »
27	Spese diverse	63,150. »	» »
	Carceri di pena e giudiziarie		
28	Spese d'ispezione	13,120. »	» »
	Carceri di pena.		
29	Personale	230,000. »	» »
30	Spese d'ufficio	9,000. »	» »
31	Spese di mantenimento e di personale interno	1,072,450. 85	» »
32	Spese per l'amministrazione delle manifatture	399,790. 59	» »
33	Trasporto dei ditenuti condannati	10,000. »	» »
34	Riparazioni ordinarie	50,000. »	» »
35	Opere di miglioramento	18,300. »	» »
	Carceri giudiziarie.		
36	Personale	320,106. 80	» »
37	Spese di mantenimento e diverse	1,472,205. 60	» »
38	Trasporto dei ditenuti sotto processo	90,000. »	» »
39	Fitto dei locali	3,000. »	» »
40	Riparazioni ordinarie	69,800. »	» »
	Da riportarsi L.	6,207,841. 04	» »

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	SPESE — Straordinarie
	Riporto L.	6,207,841. 04	» »
	Sicurezza pubblica.		
41	Servizio segreto	200,000. »	» »
42	Carabinieri Reali (gratificazioni e compensi)	23,000. »	» »
43	Ufficiali di pubblica sicurezza (personale)	276,392. 85	» »
43*bis*	Detti (spese degli uffizi di censimento)	600. »	» »
44	Guardie di pubblica sicurezza (personale)	334,372. »	» »
45	Fitto dei locali d' uffizio e d'alloggio degli agenti di pubblica sicurezza e minute riparazioni	20,000. »	» »
46	Casermaggio dei Carabinieri Reali in Torino ed in Cagliari	20,260. »	» »
	Servizi diversi.		
47	Indennità di via e trasporto degli indigenti	82,000. »	» »
48	Studi e scienze (assegni)	58,309. 90	» »
49	Funzione religiosa in commemorazione di Re Carlo Alberto e de' morti nella battaglia di Novara	6,000. »	» »
50	Medaglie e ricompense pecuniarie per azioni generose	10,000. »	» »
51	Pensioni ai decorati nella Milizia Nazionale della medaglia al valor militare	1,500. »	» »
52	Milizia Nazionale (spese d'armamento)	10,000. »	» »
53	Indennità agli agenti della forza pubblica per contravvenzione alle leggi sulla caccia	6,000. »	» »
54	Direzione e compilazione della Gazzetta Piemontese	15,000. »	» »
	Spese comuni a tutti i rami.		
55	Spese di stampa	25,000. »	» »
56	Spese di posta-lettere	6,500. »	» »
57	Assegnamenti d'aspettativa	41,182. 53	» »
58	Casuali	40,000. »	» »
	Spese straordinarie.		
59	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	» »	6,640. »
60	Emigrazione italiana	» »	160,000. »
61	Carcere giudiziario di Thonon	» »	23,120. »
62	Censimento delle principali città capi-luogo di Divisione	» »	17,000. »
63	Archivi generali del Regno	» »	9,224. »
64	Telegrafi aerei, riparazioni e ristauri	» »	1,904. 62
		7,383,958. 32	217,888. 62
		7,601,846 94	

Digitized by Google

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.°	Denominazione	Ordinarie	Straordinarie
	Capo VI. — MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.		
	Spese ordinarie.		
	Categorie comuni ai diversi rami di servizio.		
	Amministrazione centrale.		
1	Personale	161,238. 16	» »
2	Materiale	22,000. »	» »
	Aspettative.		
3	Trattenimenti di aspettativa	9,423. »	» »
	Lavori pubblici.		
	R. Corpo del Genio civile. - Porti - Miniere e Cave.		
4	Personale	315,080 »	» »
5	Spese diverse	41,900. »	» »
	Acque, Ponti e Strade.		
6	Spese di annua manutenzione	858,333. 75	» »
7	Spese di miglioramento. Strada di Piacenza	45,000. »	» »
8	» Strada di Francia	3,821. »	» »
9	» Strada di Nizza	14,000. »	» »
10	» Strada di Levante	» »	» »
11	» Strada R. da Cagliari a Porto Torres	14,500. »	» »
12	» Strada R. da Cagliari a Terranova	1,200. »	» »
13	Lavori idraulici	3,200. »	» »
14	Concorso dello Stato nei lavori stradali ed idraulici	60,000. »	» »
15	Sussidii alle Provincie	200,000. »	» »
	Porti, Spiaggie e Fari.		
16	Personale di servizio	32,360. 16	» »
17	Spese diverse	38,455. »	» »
18	Spese di annua manutenzione	211,855. »	» »
19	Spese di miglioramento. Porto di Genova	63,000. »	» »
20	» Porto di Savona	29,600. »	» »
21	» Porto di Nizza	14,600. »	» »
21bis	» Faro di Villafranca	1,000. »	» »
22	» Porto e darsena di Cagliari	1,950. »	» »
23	» Porto di S. Giovanni	1,200. »	» »
	Da riportarsi L.	2,143,716. 07	» »

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	SPESE — Straordinarie
	Riporto L.	2,143,716. 07	» »
24	Concorso dello Stato nelle spese dei porti di 2.ª categoria.	98,000. »	» »
25	Anticipazioni ai corpi morali per spese ai porti di 2.ª categoria	(*per memoria*)	» »
26	Sussidi ai porti di 3.ª categoria	4,500. »	» »
	Casuali.		
27	Casuali pei lavori pubblici ordinari	15,000. »	» »
	Strade ferrate.		
	Spese d'esercizio.		
28	Personale	2,476,650. »	» »
29	Spese d' ufficio e di cancelleria	95,000. »	» »
30	Combustibili e grassumi	2,200,000. »	» »
31	Lavori e provviste varie	800,000. »	» »
32	Fondo pel pagamento del 50 per °/₀ sul prodotto delle strade ferrate di Pinerolo e di Vigevano	331,000. »	» »
33	Rimborsi per errori di tassazione	10,000. »	» »
33*bis*	Spese per conto dei terzi dipendenti dal servizio dei trasporti oltre il confine delle strade ferrate esercite dallo Stato	200,000. »	» »
34	Sussidi e casuali	60,000. »	» »
	Spese varie.		
35	Sorveglianza sull'esercizio delle ferrovie di Società private.	6,000. »	» »
	Telegrafo elettrico.		
36	Personale	102,920. »	» »
37	Materiale	62,000. »	» »
	Spese straordinarie.		
	Categorie comuni ai diversi rami di servizio.		
	Assegnamenti.		
38	Maggiori assegnamenti	» »	2,816. 65
	Lavori pubblici.		
	Acque, Ponti e Strade.		
39	Strade Reali di Sardegna	» »	900,000. »
40	Strade consortili nella provincia di Nizza	» »	200,000. »
	Da riportarsi L.	8,604,786. 07	1,102,816. 65

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	SPESE — Straordinarie
	Riporto L.	8,604,786. 07	1,102,816. 65
40*A*	Strada da Ivrea ad Aosta	» »	100,000. »
40*B*	Strada del piccolo S. Bernardo	» »	75,000. »
40*C*	Costruzione di ponti lungo la strada da Nizza a Voltri	» »	75,000. »
40*D*	Strada di Valle Stura	» »	60,000. »
40*E*	Strada da Susa al confine di Mongenèvre	» »	75,000. »
40*F*	Ponte sul Po rimpetto alla città di Chivasso	» »	75,000. »
40*G*	Strada provinciale da Torino a Novara, in provincia di Torino (facente parte della già strada Reale di Milano).	» »	70,000. »
	Porti, Spiaggie e Fari.		
41	Scavazione a profondità normale e manutenzione del fondo dei porti di 1.a categoria	» »	220,000. »
	Strade ferrate.		
	Spese di costruzione.		
42	Personale del Genio Civile	» »	30,000. »
43	Trasferte e spese varie	» »	5,500. »
44	Casuali e sussidii	» »	5,000. »
44*bis*	Locomotive	» »	330,000. »
45	Vetture e vagoni	» »	600,000. »
46	Stazione di Torino	» »	188,366. 11
47*A*	Copertura dello scalo delle merci a S. Damiano, Felizzano e Serravalle	» »	18,000. »
47*B*	Tetto sporgente sul marciapiede a Moncalieri e Cambiano	» »	7,000. »
47*C*	Calata e tettoia nella Stazione di Borgo Lavezzaro	» »	15,000. »
47*bis*	Stazione di Arona	» »	32,512. 11
48	Sorveglianza per le ferrovie di private Società	» »	70,000. »
	Battelli a vapore sul Lago Maggiore.		
49	Costruzione di tre battelli a vapore pel servizio sul Lago Maggiore	» »	94,733. 38
		8,604,786. 07	3,178,948. 25
		11,783,714. 32	

Digitized by Google

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.°	Denominazione	*Ordinarie*	*Straordinarie*
	Capo VII. — MINISTERO DI GUERRA.		
	Spese ordinarie.		
	Amministrazione.		
1	Amministrazione centrale (personale)	397,484. »	» »
2	Id. (materiale)	65,000. »	» »
3	Intendenze militari (personale)	176,400. »	» »
4	Congresso consultivo di Guerra	7,515. 24	» »
5	Quartier-Mastro	9,215. 24	» »
6	Sussistenze militari	59,286. »	» »
7	Spese di leva	52,000. »	» »
8	Uditorato Generale di Guerra (personale)	87,252. 54	» »
9	Id. (spese d'ufficio)	3,480. »	» »
	Stati Maggiori.		
10	Ufficiali Generali	47,130. »	» »
11	Corpo Reale di Stato Maggiore (personale)	164,807. 34	» »
12	Id. (spese di trasferta, e d'ufficio).	8,900. »	» »
13	Stato Maggiore delle Divisioni militari	116,902. »	» »
14	Comandi militari delle fortezze e provincie	470,170. »	» »
	Esercito.		
15	Fanteria di linea	7,909,669. 73	» »
16	Bersaglieri	1,046,250. 74	» »
17	Cavalleria	2,263,993. 97	» »
18	Artiglieria	1,818,070. 93	» »
19	Genio Militare	607,589. 27	» »
20	Treno d'armata	195,795. 20	» »
21	Corpo dei Cacciatori Franchi	159,434. 56	» »
22	Indennità mense degli Uffiziali (*Trasport. nelle spese straord.*).	» »	» »
	Servizio militare di sicurezza pubblica.		
23	Corpo dei Carabinieri Reali	2,872,607. 28	» »
24	Carabinieri Reali di Sardegna	713,783. 25	» »
	Veterani ed invalidi.		
25	Casa Reale Invalidi e Compagnia Veterani	513,585. 89	» »
	Da riportarsi L.	19,766,313. 18	» »

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	Straordinarie
	Riporto L.	19,766,313. 18	» »
	Casa militare del Re e de' Reali Principi.		
26	Casa Militare del Re e de' Reali Principi	90,706. »	» »
27	Guardie del Corpo	120,061. 22	» »
28	Guardie Reali del Palazzo	64,764. 76	» »
	Servizio sanitario.		
29	Corpo Sanitario	146,519. 94	» »
30	Direttori degli Spedali e Compagnia Infermieri	141,501. 02	» »
31	Mantenimento e cura degli infermi	670,226. 22	» »
	Servizi diversi.		
32	Retribuzione ai Comuni per alloggi e somministrazioni alle Truppe; trasporti, spese di viaggio, e missioni.....	229,000. »	» »
33	Magazzino delle merci ed arredi per le truppe.....	67,429. 42	» »
34	Rimonta cavalli	200,000. »	» »
35	Pigioni di quartieri, corpi di guardia, spedali, uffizi e stabilimenti militari	145,692. 25	» »
36	Provvista e mantenimento di arredi, materiali, suppellettili e simili per Stabilimenti, Comandi ed uffizi militari..	16,400 »	» »
37	Mantenimento di vettovaglie nei forti e provvista d'acqua.	38,537. 78	» »
	Istruzione delle truppe in campagna.		
38	Campi d'istruzione	100,000. »	» »
	Ordini e distinzioni militari.		
39	Ordine Militare di Savoia e Medaglie al valor militare ...	15,400. »	» »
	Scuole ed istituti d'educazione e d'istruzione militare.		
40	Regia Accademia Militare	140,049. 29	» »
41	Collegio pei figli di Militari	167,672. 94	» »
42	Scuola militare di cavalleria	61,929. 80	» »
43	Scuola militare di fanteria	68,639. 23	» »
44	Biblioteche e Scuole nei presidii	20,000. »	» »
	Stabilimenti di pena.		
45	Reclusione militare	155,539. 20	» »
	Somministrazioni in natura.		
46	Pane	3,588,029. 28	» »
47	Foraggi	2,309,430. 10	» »
48	Letti, legna, lumi, e spese diverse	985,752. 16	» »
	Da riportarsi L.	29,309,593. 79	» »

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	SPESE — Straordinarie
	Da riportarsi L.	29,309,593. 79	» »
	Servizio d'Artiglieria.		
49	Personale amministrativo per la contabilità d'artiglieria..	90,200. »	» »
50	Direzione delle fonderie e della chimica.....	63,881. »	» »
51	Direzione delle polveriere.....	319,392. »	» »
52	Direzione dei Bombardieri.....	72,305. »	» »
53	Direzione delle Maestranze.....	164,280. »	» »
54	Direzione della fabbrica e delle sale d'armi.....	391,260. »	» »
55	Spese diverse.....	129,663. 23	» »
	Servizio del Genio militare.		
56	Personale di contabilità del Genio.....	97,263. »	» »
57	Manutenzione e riparazioni alle fortificazioni.....	137,537. »	» »
58	Manutenzione e riparazioni alle fabbriche militari.....	329,490. »	» »
59	Miglioramenti delle fortificazioni.....	120,140. »	» »
60	Miglioramenti delle fabbriche militari.....	175,944. »	» »
61	Spese diverse pel servizio del Genio.....	28,519. 25	» »
62	Spese diverse pel Real Corpo di Stato Maggiore.....	38,800. »	» »
	Miglioramento della razza cavallina.		
63	Deposito e compra stalloni.....	179,845. 96	» »
	Aspettativa.		
64	Paghe di aspettativa ed Uffiziali provinciali.....	275,000. »	» »
	Casuali.		
65	Casuali.....	120,000. »	» »
	Spese straordinarie.		
66	Maggiori assegnamenti sotto qualunque denominazione...	» »	7,430. »
67	Comandi militari delle fortezze e provincie (maggior soldo di cui sono provvisti gli attuali titolari).....	» »	12,000. »
68	Casa militare del Re e dei Reali Principi (Uffiziali in soprannumero).....	» »	5,514. »
69	Provvista di letti.....	» »	30,000. »
70	Incetta di bocche a fuoco di ferraccio.....	» »	» »
71	Caserma di San Benigno in costruzione a Genova.....	» »	100,000. »
72	Fortificazioni a Vinadio.....	» »	56,000. »
73	Ospedale militare divisionario in Alessandria.....	» »	» »
74	Fonderia (formazione di alzi).....	» »	9,670. »
75	Maestranza (legnami da lavoro e lavoranti).....	» »	25,000. »
76	Stabilimento dei bersagli in Torino.....	» »	9,500. »
77	Deposito stalloni in Sardegna.....	» »	27,000. »
78	Indennità mense degli Ufficiali.....	» »	20,600. »
		31,944,814. 23	302,714. »
		32,247,528 23	

Digitized by Google

	CATEGORIE DI SPESA	SPESE	
	Denominazione	Ordinarie	Straordinarie
	Capo VIII. — MINISTERO DI MARINA.		
	Spese ordinarie.		
	Amministrazione.		
1	Ministero (personale)	67,154. 94	» »
2	Id. (spese d'ufficio)	10,000. »	» »
3	Commissariato generale di Marina (personale)	54,870. »	» »
4	Id. (spese d'ufficio)	3,459. »	» »
5	Amministrazione della Marina mercantile	70,009. »	» »
6	Amministrazione della Sanità marittima	104,578. »	» »
7	Uditorato e spese di giustizia	7,300. »	» »
	Stato Maggiore.		
8	Stato Maggiore Generale della Marina	316,600. »	» »
9	Comandi dei Porti e Spiaggie	80,876. 90	» »
	Servizio Sanitario Militare.		
10	Corpo Sanitario, e giornate di cura allo Spedale	78,805. 93	» »
	Servizio del Genio.		
11	Genio Navale	15,500. »	» »
12	Mantenimento d'Allievi Ingegneri e Macchinisti all'estero	13,287. 60	» »
	Corpi e Stabilimenti Militari.		
13	Corpo Reale Equipaggi	574,303. 10	» »
14	Battaglione Real Navi	224,013. 15	» »
15	Regia Scuola di Marina	34,514. »	» »
16	Isola di Capraia	12,226. »	» »
	Stabilimenti di pena.		
17	Regni marittimi (personale)	200,256. 75	» »
17bis	Id. (spese d'ufficio ed altre)	2,920. »	» »
	Navigazione de' Regi Legni.		
18	Campagne di mare	172,777. 75	» »
19	Corrispondenza postale	6,839. »	» »
	Da riportarsi L.	2,050,274. 42	» »

Digitized by Google

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.°	Denominazione	*Ordinarie*	*Straordinarie*
	Riporto L.	2,050,274. 42	» »
	Somministrazioni in natura.		
20	Pane e viveri	799,139. 90	» »
21	Corpi di Guardia, casermaggio, ed illuminazione	37,212. 63	» »
	Servizi diversi.		
22	Noliti, trasporti, indennità di via e vacazioni	23,476. »	» »
23	Fitti di case, alloggi ed assegnamenti diversi	10,692. »	» »
24	Spese di cancelleria ed altre ad uffici Militari	6,100. »	» »
	Fabbricati Marittimi e Sanitari.		
25	Riparazioni ai fabbricati marittimi e sanitari	71,060. »	» »
	Servizio pel materiale della Regia Marina.		
26	Acquisto di legnami, canape, tessuti e corami	489,000. »	» »
27	Provvista di macchine, metalli, combustibili	497,556. »	» »
28	Sala dei Modelli e Biblioteche	5,000. »	» »
29	Mano d'opera	318,271. 50	» »
	Pensioni e paghe d'aspettativa.		
30	Pensioni sulle Medaglie al valor militare	1,775. »	» »
31	Assegnamenti d'aspettativa	10,313. 75	» »
32	Casuali	18,200. »	» »
	Spese straordinarie.		
33	Maggiori assegnamenti	» »	2,000. »
34	Sistemazione di macchine a vapore nell'Arsenale	» »	15,000. »
		4,338,061. 20	17,000. »
		4,355,061. 20	

Digitized by Google

Capi N.°	MINISTERI	SPESE		
		Ordinarie	*Straordinarie*	TOTALI
	RIEPILOGO.			
I.	Ministero di Finanze.....	74,727,762. 19	416,991. 30	75,144,753. 49
II.	id. Grazia e Giustizia... ...	4,323,562. 42	4,788. 80	4,328,351. 22
III.	id. Estero....	3,412,056. 04	19,689. 10	3,431,745. 14
IV.	id. Istruzione Pubblica... ..	2,000,083. 93	45,170. 25	2,045,251. 18
V.	id. Interno.....	7,383,958. 32	217,888. 62	7,601,846. 94
VI.	id.. Lavori Pubblici.....	8,604,786. 07	3,178,928. 25	11,783,714. 32.
VII.	id. Guerra..... .	31,944,814. 23	302,714. »	32,247,528. 23
VIII.	id. Marina.....	4,338,061. 20	17,000. »	4,355,061. 20
		136,735,084. 40	4,203,170. 32	140,938,254. 72

V.° Il Ministro dell'Istruzione pubblica
incaricato delle funzioni di Ministro delle Finanze
G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La Divisione amministrativa di Novara è autorizzata a ripartire una sovraimposta di lire 726,189 centesimi 39 per sopperire alle spese dell'esercizio 1856 comuni a tutte le Provincie che la compongono.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 11 marzo 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

N.° 1477. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Dolceacqua a pagare con fondi del suo bilancio una porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 21 febbraio 1856).

N.° 1478. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Borgone a pagare con redditi propri una porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 21 febbraio 1856).

N.° 1479. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Orosei a provvedere al pagamento della metà del suo canone gabellario dell'anno 1855 col prodotto d'una tassa sul pascolo del bestiame nei terreni comunali.

(Torino 21 febbraio 1856).

N.° 1480. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Sant'Andrea a provvedere, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Torino 21 febbraio 1856).

N.° 1481. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Castelnovetto a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sui liquori, sugli spiriti, sulla carne e sulla fabbricazione della birra.

(Torino 21 febbraio 1856).

Digitized by Google

N.° 1482. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Cesera a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sui liquori, sugli spiriti, sulla carne e sulla fabbricazione della birra.

(Torino 21 febbraio 1856).

N.° 1483. Regio Decreto

che autorizza il Comune di S. Giorgio a provvedere al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sui liquori, sugli spiriti, sulla carne e sulla fabbricazione della birra.

(Torino 21 febbraio 1856).

N.° 1484. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Roddi a supplire con redditi propri al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e successivi.

(Torino 21 febbraio 1856).

N.° 1485. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Roccavione a riscuotere i dritti di gabella in via d'esercizio per tre anni consecutivi a cominciare dal 1856.

(Torino 21 febbraio 1856).

Digitized by Google

N.° 1486. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Sarzana nella seduta del 26 novembre 1855.

(Torino il 27 febbraio 1856).

N.° 1487. Regio Decreto.

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Lombriasco nella seduta del 7 ultimo scorso gennaio.

(Torino il 27 febbraio 1856).

N.° 1488. Regio Decreto

che approva l'instituzione d'un dritto di piazza nel Comune di Casalborgone.

(Torino 27 febbraio 1856).

N.° 1489. Regio Decreto

che approva l'instituzione d'un dazio di consumo nel Comune di Croceficschi.

(Torino 27 febbraio 1856).

N.° 1490. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Buttigliera a supplire, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1854, 1855 e 1856.

(Torino 27 febbraio 1856).

Digitized by Google

N.° 1491. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Malesco a pagare con redditi del suo bilancio una porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 27 febbraio 1856).

N.° 1492. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Envie a supplire con fondi del suo bilancio, ed occorrendo, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di alcuni residui del suo canone gabellario degli anni 1853, 1854 *e* 1855.

(Torino 27 febbraio 1856).

N.° 1493. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Soriso a provvedere al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1856, 1857 *e* 1858, *mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sui liquori, sugli spiriti, sulla carne e sulla fabbricazione della birra.*

(Torino 27 febbraio 1856).

N.° 1494. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Costigliole d'Asti a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sui liquori, sulla carne e sulla fabbricazione della birra.

(Torino 27 febbraio 1856).

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La gerarchia e l'assimilazione ai gradi militari degli Ufficiali del Corpo sanitario militare di terra e di mare sono determinate dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

A partire dal 1.° ottobre 1855 è assegnata al personale del Consiglio superiore sanitario militare ed a tutti gli Ufficiali sanitari militari l'annua paga stabilita dalla tabella suddetta.

Digitized by Google

Art. 3.

Gli Ufficiali sanitari militari avranno diritto da quind'innanzi alla giubilazione per anzianità di servizio:

a) Dopo trent'anni di servizio i membri del Consiglio superiore militare sanitario, i Medici divisionali, ed i Medici di reggimento;

b) Dopo venticinque anni di servizio i Medici di battaglione ed i Medici aggiunti.

Art. 4.

Essi hanno diritto alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore a quello militare a cui sono assimilati, a senso di quanto è stabilito pei militari dei quali è cenno all'art. 12 della legge 27 giugno 1850, purchè, trattandosi di giubilazione per anzianità, contino due anni di servizio nel grado loro, e vent'anni di permanenza nel Corpo militare sanitario.

Art. 5.

Gli Ufficiali sanitari militari, che alla promulgazione della presente legge già abbiano oltrepassati li 18 anni di servizio effettivo, avranno diritto alla giubilazione, giusta le norme in vigore, al termine di vent'anni, purchè ne facciano regolare domanda entro l'anno successivo al ventesimo.

Art. 6.

È derogato al disposto delle leggi sulle pensioni militari del 27 giugno 1850 e 20 giugno 1851, in quanto è contrario alla presente legge.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. in Torino addì diciassette marzo mille ottocento cinquantasei.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

GIACOMO DURANDO.

Digitized by Google

TABELLA.

Assimilazione ai gradi militari e paga del Corpo degli Ufficiali sanitari.

	Gradi	Paga	Osservazioni
Presidente del Consiglio.....	Colonnello	6400	
Ispettore	Luogotenente Colonnello	4500	
Segretario	Capitano	»	La paga del grado corrispondente nella categoria sanitaria.
Medico Capo.....	Luogotenente Colonnello	»	La paga del grado corrispondente nel caso che tale carica sia conferita.
Medico Divisionale ... di 1.ª classe	Maggiore	3600	
Id. id. ... di 2.ª id.	Id.	3000	
Medico di Reggimento di 1.ª classe	Capitano	2700	
Id. id. di 2.ª id.	Id.	2400	
Medico di Battaglione di 1.ª classe	Luogotenente	1700	
Id. id. di 2.ª id.	Id.	1500	
Medico aggiunto	Sottotenente	1400	

Dat. in Torino addi 17 marzo 1856.

GIACOMO DURANDO.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'articolo 2 della legge 4 ottobre 1848;

Visti i regolamenti ed i programmi per gli esami di Magistero approvati con Regii Decreti del 1.° febbraio e 30 aprile 1852, e del 1.° dicembre 1853;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

Per gli esami di Magistero in tutte le Università del Regno è approvato il regolamento annesso al presente Decreto, e firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Digitized by Google

Art. 2.

I regolamenti ed i programmi per gli esami di Magistero approvati con Regii Decreti del 1.° febbraio e 30 aprile 1852, e del 1.° dicembre 1853 sono abrogati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 6 marzo 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

PER GLI ESAMI DI MAGISTERO

CAPO I.

Del Magistero.

Art. 1.

Gli esami di Magistero si danno dalle Facoltà di Lettere e Filosofia, di Scienze Fisiche e Matematiche, rappresentate da speciali Commissioni create ogni anno nel modo infra stabilito.

Art. 2.

Questi esami si compongono di tre distinti esperimenti, due scientifici ed uno letterario, i quali comprendono le materie che sono oggetto dell'insegnamento secondario ugualmente prescritto in tutti i collegi dello Stato.

Art. 3.

Uno degli esperimenti scientifici versa sulle questioni di logica, metafisica, aritmetica, algebra e geometria, che saranno estratte a sorte dai programmi A e C, annessi al presente Regolamento.

Digitized by Google

L'altro esperimento scientifico versa sulle questioni di etica e di fisica estratte dai programmi B e D, annessi pure al presente Regolamento.

L'esperimento letterario consta di due saggi, l'uno scritto, l'altro verbale, e comprende le materie che saranno descritte in appresso.

Art. 4.

Tutti gli esperimenti verbali del Magistero si danno in pubblico e ad un solo candidato per volta.

Art. 5.

Gli esami di Magistero hanno luogo compiuto il corso di filosofia.

Tuttavia, terminato il primo anno di filosofia, e sino a contraria disposizione, gli studenti sono ammessi a sostenere l'esperimento scientifico sulle materie insegnate quell'anno.

Art. 6.

Gli studenti sono tenuti a subire gli esami di Magistero nel distretto universitario, dove hanno atteso agli studii secondarii.

CAPO II.

Dell'ammessione agli esami e del tempo prefisso ai medesimi.

Art. 7.

Per essere ammesso ai tre esperimenti di Magistero,

Digitized by Google

il candidato dee presentare al Presidente dell' Università:

1.° La fede di nascita debitamente legalizzata, da cui risulti avere l'età di sedici anni;

2.° La carta d'ammessione comprovante che il candidato ha compiuto lo studio della rettorica e della filosofia nelle scuole pubbliche e che ne ha sostenuto con esito favorevole l'esame finale;

3.° La quitanza del seguito pagamento del deposito.

Art. 8.

Se il candidato ha studiato sotto istitutori privati, approvati secondo il prescritto dalle vigenti leggi, dovrà, oltre la fede di nascita e la quitanza del deposito, presentare un certificato che comprovi di avere compiuti gli studii analoghi ai corsi di rettorica e filosofia che si danno nei Collegi pubblici e la quitanza di pagamento del relativo minervale.

I certificati di studio privato debbono essere conformi al modello annesso al presente Regolamento, e legalizzati dal Sindaco del Comune in cui risiedono gli istitutori privati.

Art. 9.

I candidati che intendono di sostenere un esperimento scientifico dopo il primo anno di filosofia, debbono comprovare nei modi sovra stabiliti di averne compiuto il relativo corso, e potranno esservi ammessi all'età di quindici anni.

Art. 10.

Unitamente ai titoli mensionati agli articoli 7, 8 e 9

Digitized by Google

il candidato dovrà porgere una domanda, scritta interamente di suo pugno, secondo la formola annessa del pari a questo Regolamento.

Il Consultore, esaminata la regolarità dei titoli, li trasmette colle sue conclusioni al Preside della classe di Lettere se si tratta dell'esperimento letterario, al Preside della classe di Filosofia se l'esperimento versa sulla logica e geometria, o al Preside delle Scienze Fisiche se l'esame si riferisce all'etica e alla fisica.

I Presidi delle classi predette stenderanno il decreto di ammessione del candidato.

Art. 11.

Il Segretario della Facoltà, presi gli ordini del Preside o vice Preside, indica al candidato il giorno e l'ora in cui dovrà presentarsi all'esperimento.

È dovere del Preside o vice Preside, nell'assegnare il giorno dell'esame, di seguire l'ordine di iscrizione dei candidati.

Una tabella nominativa da affiggersi alle colonne dell'Università indicherà il giorno e l'ora fissata a ciascun candidato. Questa tabella si pubblicherà almeno un giorno prima di quello stabilito per l'esame.

Art. 12.

Se il candidato, senza legittima causa, non si presenta all'esame nel tempo assegnato, l'ammessione al medesimo gli può essere differita sino al termine della sessione degli esami, ed anche, secondo le circostanze, fino alla sessione successiva.

Della legittimità della causa addotta conosce il

Digitized by Google

Presidente, e sui richiami contro il medesimo pronuncia il Consiglio Universitario.

Art. 13.

Le sessioni per gli esami di Magistero sono due:

La prima sessione comincia quaranta giorni prima della chiusura di ciascuna Università, e dura sino alla chiusura di essa.

La seconda incomincia il giorno dopo l'apertura di ciascuna Università, e dura per venti giorni successivi.

Art. 14.

Durante la prima sessione sono tenuti a presentarsi per l'ammessione all'esame:

1.° Tutti i candidati che aspirano ad entrare nei corsi regolari delle Facoltà in principio dell'anno scolastico;

2.° Quelli che furono rimandati nella sessione antecedente.

Art. 15.

Nella seconda sessione sono ammessi soltanto:

1.° Quelli che per cagione di malattia od altro grave motivo, riconosciuto dal Consiglio Universitario, furono impediti di presentarsi alla prima sessione:

2.° Quelli che furono rimandati nelle sessioni antecedenti.

Art. 16.

Le domande coi relativi titoli per l'ammessione agli esami di Magistero debbono presentarsi possibilmente prima dell'apertura delle sessioni degli esami od almeno in principio delle medesime.

Le domande che non siano state presentate entro

Digitized by Google

i primi quindici giorni della prima sessione o dentro i primi otto giorni della seconda sessione, non danno ragione all'ammessione agli esami.

CAPO III.

Degli esperimenti scientifici.

Art. 17.

Ogni candidato prima di essere ammesso al primo esperimento rinnova sopra un apposito registro la sua domanda, segnata da lui stesso in presenza del Segretario della Facoltà, il quale verifica l'identità della scrittura e firma del candidato confrontandola con quella della prima domanda diretta al Presidente dell'Università.

Art. 18.

La durata di ciascuno dei due esperimenti scientifici è di tre quarti d'ora.

Art. 19.

Sono esaminatori in questi esperimenti tutti i professori della classe di filosofia per turno; il professore di geometria complementare della classe di scienze matematiche e i professori di fisica della classe di scienze fisiche, in concorso coi dottori collegiati delle classi di filosofia e di scienze fisiche ugualmente per turno.

Il Ministro potrà pure scegliere ogni anno alcuno fra i più distinti professori delle scuole di filosofia ra-

Digitized by Google

zionale e positiva per far parte delle commissioni esaminatrici.

Tali commissioni sono composte di tre membri, uno dei quali debb'essere Professore della Facoltà.

Il presidente della commissione assiste come giudice all'esame, vota coi due esaminatori, ma non interroga.

La designazione dei membri delle commissioni spetta al Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 20.

Per l'Università di Torino vi saranno almeno tre commissioni esaminatrici per ciascun esperimento.

Il Preside della Facoltà estrae a sorte la commissione da cui il candidato debb'essere esaminato.

Art. 21.

Una di queste commissioni è presieduta dal Preside o vice Preside della classe di filosofia; e le altre dal professore più anziano che ne fa parte.

Al presidente di ognuna di esse spetta il dare e promuovere tutte le provvidenze necessarie per l'ordine e il decoro delle sedute.

Art. 22.

Per l'estrazione a sorte delle questioni che compongono i programmi, vi sarà sulla tavola di ciascuna commissione esaminatrice un bossolo nel quale staranno deposte tante pallottole numerate con ordine progressivo, quanti sono i numeri in cui si trovano distribuiti i programmi sopraddetti. Ciascun esaminatore, alla sua volta, estrae dall'urna una pallottola e la depone sulla

Digitized by Google

tavola. Il numero portato dalla pallottola estratta indica il numero dei rispettivi quesiti su cui si aggira l'esame.

Nell'esperimento scientifico, in cui debbesi esporre l'aritmetica, l'algebra e la geometria, il candidato dovrà rispondere a due distinti quesiti, cioè uno di aritmetica o d'algebra, ed uno di geometria, i quali saranno determinati dal numero del relativo programma estratto a sorte.

L'esaminatore procurerà di consacrare a ciascuno dei due quesiti eguale spazio di tempo.

Art. 23.

Quando il candidato non sappia esaurire le questioni propostegli intorno al primo numero, l'esaminatore procederà all'estrazione di un altro numero sul quale continuerà l'esame fino al termine del tempo prescritto.

Non rispondendo il candidato alle questioni sul secondo numero, non si procederà ad ulteriore estrazione, ma si passerà ad un altro esaminatore.

CAPO IV.

Dell'esperimento letterario.

Art. 24.

Il saggio scritto dell'esperimento letterario consiste in una composizione latina ed in una composizione italiana.

Ciascuno dei due lavori si fa in una seduta distinta.

Digitized by Google

Art. 25.

Tutti i candidati debitamente inscritti per fare i lavori nel medesimo giorno, scrivono lo stesso tema nella medesima sala. Per altro il numero dei candidati riuniti per questo saggio non può essere maggiore di venti per ciascuna seduta.

Art. 26.

I temi di composizione saranno preparati in numero triplo di quello che può probabilmente occorrere in tutta la sessione. Li proporrà il Preside o vice Preside della Facoltà di Lettere e saranno approvati da un'apposita commissione di professori della classe prima dell'apertura delle rispettive sessioni. I temi approvati saranno ciascuno sigillati e deposti nella segreteria in due distinte cassette chiuse a chiave sotto la responsabilità del Preside. In principio di ciascuna seduta fissata pel saggio in iscritto, il Preside assistito dal Segretario estrarrà uno dei temi e lo detterà ai candidati.

Il Preside o vice Preside della classe di Lettere presiederà alla seduta coadiuvato da un assistente, a ciò specialmente destinato dal Consiglio Universitario.

Art. 27.

Sono concedute ai candidati tre ore di tempo per ciascuno dei due lavori predetti.

Durante tal tempo essi restano costantemente sotto la vigilanza del Preside sopraddetto o dell'assistente, e non possono avere alcuna comunicazione fra di loro nè fuori della sala sotto pena di esclusione.

Digitized by Google

Non possono avere altri libri a loro disposizione eccetto il vocabolario latino ed italiano.

Art. 28.

Ciascun candidato, terminato il suo lavoro, ne consegna la copia, munita del suo nome, cognome e patria al Preside od all'assistente, il quale la ripone immediatamente in un'apposita cassetta chiusa a chiave dal Preside medesimo, d'onde soltanto viene estratta in occasione dell'esame verbale.

Art. 29.

Il saggio verbale letterario dura un'ora e consiste:

1.° Nello squittinio dei due precedenti lavori scritti, dei quali il candidato darà ragione, rispondendo alle quistioni diverse che gli verranno fatte dagli esaminatori;

2.° Nell'interpretazione e spiegazione degli autori latini e italiani, e nel rispondere alle questioni di storia letteraria e di precettistica secondo i programmi E, F annessi al presente regolamento;

3.° Nel rispondere alle questioni di storia antica e di storia moderna colla relativa geografia secondo i programmi H, I annessi al presente regolamento.

Art. 30.

Nell'esperimento letterario sono esaminatori tutti i professori della classe di Lettere per turno divisi in commissioni in concorso coi dottori collegiati della medesima classe egualmente per turno.

Il Ministro potrà pure scegliere ogni anno alcuno fra i più distinti professori delle scuole secondarie per far parte delle commissioni esaminatrici.

Digitized by Google

Art. 31.

Ciascuna commissione è composta di tre membri, dei quali uno almeno debb'essere professore ordinario della Facoltà.

I membri che debbono far parte di ciascuna commissione sono annualmente designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Le commissioni per l'Università di Torino non saranno meno di tre.

Art. 32.

Una delle commissioni è presieduta dal Preside o vice Preside di Lettere; le altre dal professore più anziano che ne fa parte.

Il Preside della Facoltà estrae a sorte la commissione dalla quale il candidato dovrà essere esaminato.

Al presidente di ognuna di esse spetta il dare o promuovere tutte le provvidenze necessarie per l'ordine e il decoro della seduta.

Art. 33.

Lo squittinio dei due lavori è fatto dai tre esaminatori in comune e dura non più di un quarto d'ora.

Immediatamente dopo gli stessi esaminatori interrogheranno per un quarto d'ora ciascuno sopra gli autori latini, sopra gli autori italiani e sopra le questioni di storia.

Ciascun esaminatore interrogherà solamente sopra la parte di esame che gli è assegnata.

Digitized by Google

Art. 34.

L'interpretazione degli autori latini ed italiani non sarà puramente grammaticale.

Il candidato dovrà eziandio dar saggio delle principali cognizioni della storia letteraria latina ed italiana e di precettistica, sulle quali dai passi medesimi estratti a sorte saranno gli esaminatori agevolmente condotti ad interrogare.

Art. 35.

Per le questioni di storia si seguiranno le norme di cui agli articoli 22 e 23.

Il numero che sarà estratto a sorte indicherà tanto il quesito di storia antica, quanto quello di storia moderna, in ciascuno dei quali l'esaminatore interrogherà per eguale spazio di tempo nel quarto d'ora che gli è assegnato.

Le questioni di storia offriranno occasione all'esaminatore di interrogare il candidato sulle relative cognizioni di geografia, secondo l'annessa istruzione L.

CAPO V.

Del giudizio degli Esaminatori.

Art. 36.

Al fine di ciascun esperimento gli esaminatori procedono alla votazione nel modo finora praticato.

Art. 37.

Per essere approvato si richiedono i sei decimi dei voti favorevoli.

Digitized by Google

Il risultato della votazione viene immediatamente proclamato dal presidente della commissione.

Art. 38.

Il candidato non approvato in uno degli esperimenti predetti può rinnovarlo in un'altra sessione, nella forma stabilita, ma nella medesima Università, salvo in circostanze eccezionali, e con espressa autorizzazione del Consiglio universitario dove sostenne il primo esame. In tal caso la domanda per l'ammessione a ripetere l'esame sarà al tempo debito presentata al rispettivo Preside secondo il prescritto dall'art. 10.

Art. 39.

I candidati che avranno ottenuto i suffragi favorevoli in tutti tre gli esperimenti ottengono uno speciale diploma.

CAPO VI.

Disposizioni transitorie e particolari.

Art. 40.

Coloro che prima della pubblicazione del presente regolamento fossero stati rimandati in alcuno dei tre esperimenti prescritti per l'esame di Magistero, potranno ripeterlo secondo le norme dei regolamenti approvati coi Regii Decreti del 1.° febbraio e 30 aprile 1852 e del 1.° dicembre 1853, e secondo i programmi a quelli annessi durante l'anno 1856. Trascorso questo termine dovranno conformarsi a tutte le disposizioni del presente regolamento.

Digitized by Google

Art. 41.

Coloro che avessero già compiuto il corso di filosofia o fossero per compierlo nel presente anno scolastico, qualora non abbiano ancora sostenuto l'esperimento letterario potranno sostenerlo secondo le norme prescritte dai regolamenti, di cui al precedente articolo, ove si presentino prima del termine del corrente anno, trascorso il quale si osserveranno le norme prescritte dal presente regolamento.

Art. 42.

Coloro che avessero ancora a sostenere qualche esperimento scientifico sopra materie state loro insegnate nel 1854 o 1855, saranno esaminati in conformità dei regolamenti vigenti prima d'ora, presentandosi prima del termine del corrente anno, trascorso il quale dovranno uniformarsi in tutto al presente regolamento.

Art. 43.

Gli studenti delle provincie della Savoia, del ducato d'Aosta, della valle d'Oulx e del mandamento di Guillaumes, continueranno come pello addietro a far uso della lingua francese invece dell'italiana così nei lavori di composizione, come nell'interpretazione degli autori.

Per questi studenti, agli autori italiani indicati nel programma F si sostituiranno gli autori francesi notati nel programma G.

Art. 44.

Per gli esami degli studenti, di cui nell'articolo precedente, i presidenti ed i membri delle commissioni esaminatrici saranno annualmente designati dal Ministro.

Digitized by Google

Le domande per l'ammessione agli esami saranno presentate al Provveditore della città in cui avranno luogo gli esami, ed il medesimo farà le parti del Consultore.

In tutto il rimanente si osserverà il disposto dal presente regolamento.

Art. 45.

Nelle Università di Genova, Cagliari e Sassari, occorrendo che per difetto di numero legale dei membri componenti la Facoltà di Lettere, Filosofia e Scienze Fisiche e Matematiche non si possano attuare le commissioni esaminatrici prescritte da questo regolamento, il Ministro nominerà gli esaminatori che si richiedono a compiere il numero mancante.

Art. 46.

Per gli studenti i quali avranno studiato in un Collegio dove esiste una sola cattedra di filosofia, uno degli esperimenti scientifici potrà versare sulla logica, metafisica ed etica, e l'altro sulla geometria e fisica.

Art. 47.

Incontrandosi qualche difficoltà nella applicazione pratica del disposto dal presente regolamento, il Ministro della Pubblica Istruzione potrà spianarla con speciali ed appositi provvedimenti.

Art. 48.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento.

Torino, addì 6 marzo 1856.

Visto d'ordine di S. M.
G. LANZA.

Digitized by Google

I.

MODELLO DI CERTIFICATO DI STUDIO PRIVATO.

Io sottoscritto..... abitante nel comune di..... provincia di..... dichiaro che il sig. (1)..... del..... sig..... da..... fino a..... fece sotto la mia disciplina, e nella casa di mia abitazione (*ovvero indicare se la casa è del padre o madre, zio, fratello, o tutore del candidato*) un corso di (2)..... analogo a quello che ha luogo nei collegi pubblici, e che lo credo bastantemente istrutto da potersi presentare all'esame di Magistero.

Fatto a..... il..... 18..

N. N. (*firma dell'istitutore privato*)

Professore di (*rettorica o filosofia*)

per diploma del (*data*) della R. Università di...

(1) Nome e cognome del candidato.
(2) Rettorica o filosofia.

II

MODELLO DI DOMANDA PER L'AMMESSIONE AGLI ESAMI.

Il sottoscritto..... domiciliato in via..... n.°..... nato il..... a..... provincia di..... avendo compito il corso regolare di rettorica e di filosofia (*oppure il primo anno di filosofia*) nel collegio di..... (*oppure sotto la privata disciplina del sig.....*) siccome consta dalle annesse carte d'ammessione (*ovvero certificati*), domanda al signor Presidente dell'Università di..... di essere ammesso all'esame di Magistero.

A..... il..... 18..

(*firma del candidato*)

Digitized by Google

A

PROGRAMMA DI LOGICA E METAFISICA

1. Logica: definizione ed oggetto di questa scienza – la logica considerata come scienza e come arte – della utilità della logica nello studio delle altre scienze e nella vita pratica.
2. Della cognizione in genere – della cognizione intuitiva e della cognizione riflessa.
3. Del giudizio – analisi del giudizio – dell'idea e delle sue varie specie.
4. Teoria della proposizione.
5. Della definizione e delle sue specie: regole per ben definire – della divisione – della classificazione: regole da osservarsi in tali operazioni.
6. Della verità: dei varii sensi in cui si adopera questo vocabolo – del criterio della verità – dottrine de'varii filosofi intorno a tale questione.
7. Dei varii ordini di verità – verità ideali, consistenti nelle relazioni che passano fra le nostre idee – verità di fatto – varie specie di fatti – fatti del mondo fisico; leggi che li governano, e che sono anch'esse altrettante verità di fatto – fatti psicologici – fatti storici.
8. Dei vari metodi per accrescere le nostre conoscenze, ossia per discoprire nuove verità in ciascuno dei varii ordini di queste, e particolarmente nell'ordine delle verità ideali – del raziocinio.
9. Del sillogismo e delle altre forme di argomentazione: regole da osservarsi in ciascuna di esse – della ricerca del mezzo termine: esempi – del sofisma e delle sue varie specie: esempi.
10. Del metodo di osservazione – dell'esperimento – dell'ipotesi – regole per bene osservare i fatti fisici – i fatti psicologici – metodo per discernere il vero dal falso riguardo ai fatti storici, ossia critica storica.
11. Dell'induzione, ossia del metodo di scoprire le leggi che governano i fatti particolari: principii su cui si fonda: regole da osservarsi nel processo induttivo: esempi.

Digitized by Google

12. Degli stati della mente umana rispetto alla verità – certezza – probabilità – modo di esprimerne i gradi – del dubbio – del dubbio universale ossia dello scetticismo – contraddizione intrinseca dello scetticismo.
13. Dell'errore: in che esso consista – delle sue varie specie – della possibilità dell'errore – delle cause dell'errore – dei mezzi per liberarsi dagli errori e per preservarsene.
14. Dello studio: regole da osservarsi per poter studiare con profitto – piaceri e vantaggi immensi dello studio – necessità di eleggersi una scienza speciale, di applicarvisi con tutte le forze dell'animo, onde acquistare in essa una capacità più che mediocre – del leggere – dello scrivere – del discutere – del conversare, come mezzi per accrescere e chiarire le nostre conoscenze.
15. Definizione e partizione della metafisica – delle categorie dell'essere.
16. Della teologia razionale – dimostrazione dell'esistenza di Dio.
17. Degli attributi di Dio.
18. Della creazione – conservazione – governo del mondo, ossia della provvidenza – della esistenza del male.
19. Dell'uomo – delle facoltà dell'anima umana – della sensitività – dell'istinto.
20. Della ragione.
21. Della memoria e dell'immaginazione.
22. Della volontà – teorica degli abiti.
23. Sostanzialità dell'anima umana.
24. Spiritualità dell'anima umana – confutazione del materialismo.
25. Immortalità dell'anima umana.

B

PROGRAMMA DI ETICA

1. Definizione e partizione dell'etica - utilità di questa scienza.
2. Antropologia morale – dell'atto umano e delle sue specie – dell'atto libero – dell'atto morale.

Digitized by Google

3. Della libertà umana – ragioni e fatti che ne provano l'esistenza, e dimostrano la falsità d'ogni sistema fatalista.
4. Dell'affetto – delle passioni – loro influenza sulla libertà.
5. Della corruzione della natura umana: prove di questo fatto.
6. Restaurazione della libertà nell'uomo per mezzo della redenzione – prove storiche di questa restaurazione – influenza del cristianesimo sulla società: riforma morale dell'individuo, della famiglia e delle instituzioni politiche.
7. Della legge in genere – della legge morale – della legge naturale – della promulgazione – della obbligazione – della sanzione.
8. Della legge positiva.
9. Del supremo principio morale.
10. Dell'insufficienza dell'etica razionale – prove ricavate dalla storia della morale pagana – verità rivelate che hanno relazione coll'etica.
11. Teoria della coscienza morale.
12. Teoria dell'imputazione – del merito e del demerito.
13. Etica speciale – partizione – del dovere e dell'oggetto a cui essenzialmente si riferisce – classificazione del dovere.
14. Dei doveri verso Dio.
15. Dei doveri verso se stesso.
16. Dei doveri verso i nostri simili.
17. Teoria generale del diritto.
18. Del diritto di proprietà.
19. Della sociabilità e della società in genere – distinzione dell'associazione dalla società – diritto di associazione e suoi limiti.
20. Della società religiosa.
21. Della società domestica.
22. Della società civile – del governo.
23. Del diritto di punire – onde nasca – suoi limiti – della qualità delle pene.
24. Delle varie forme di governo, e particolarmente della monarchia rappresentativa – esposizione e spiegazione dello Statuto fondamentale del Regno.

Digitized by Google

25. Delle virtù e dei vizi – della educazione ed emendazione di se stesso – insufficienza dei mezzi umani, efficacia dei mezzi sovranaturali a tale scopo.

C

PROGRAMMA DI ARITMETICA, ALGEBRA E GEOMETRIA

Quesiti sull'Aritmetica e sull'Algebra.

1. Numerazione decimale parlata e scritta – addizione e moltiplicazione de' numeri intieri.

   Qualunque sia l'ordine con cui si moltiplicano più fattori, il loro prodotto non varia.
2. Sottrazione e divisione de' numeri intieri.

   Se si moltiplicano o si dividono il dividendo ed il divisore per lo stesso numero, il quoziente non varia.
3. Teoria e ricerca del massimo comun divisore di due numeri – divisibilità d'un numero per 2, 3 e 5, e per i loro moltipli – scomposizione di un numero intiero ne' suoi fattori.
4. Teoria delle frazioni ordinarie e loro riduzione alla più semplice espressione.
5. Riduzione di più frazioni ordinarie allo stesso denominatore – minimo denominator comune – frazioni irreducibili.
6. Le quattro operazioni sulle frazioni ordinarie.
7. Le quattro operazioni sui numeri intieri accompagnati da frazioni ordinarie.
8. Teoria delle frazioni decimali – le quattro operazioni sulle frazioni decimali, e sui numeri intieri accompagnati da decimali.
9. Conversione delle frazioni ordinarie in decimali – riduzione di una frazione decimale periodica semplice o mista nella frazione ordinaria generatrice.

Digitized by Google

10. Sistema metrico-decimale - unità fondamentale - misure di lunghezza, di superficie, di volume e di peso - monete.
11. Quantità algebriche - riduzione delle formole algebriche in numeri - termini simili - addizione e sottrazione algebrica.
12. Moltiplicazione algebrica.
13. Divisione algebrica d'un monomio o polinomio per un monomio – esponente zero.
14. Semplificazione delle frazioni algebriche e riduzione d'un intiero in frazione - le quattro operazioni sulle frazioni algebriche.
15. Potenze e radici dei numeri – formola algebrica del quadrato d'un binomio; sua applicazione al quadrato d'un numero composto di decine ed unità - estrazione della radice quadrata d'un numero che è quadrato perfetto.
16. Estrazione per approssimazione in decimali della radice quadrata d'un numero intero, d'una frazione ordinaria, e d'un numero decimale.
17. Formola algebrica del cubo di un binomio; sua applicazione al cubo d'un numero composto di decine ed unità - regola per estrarre la radice cubica d'un numero intero.
18. Estrazione per approssimazione in decimali della radice cubica d'un numero intero, d'una frazione ordinaria e d'un numero decimale.
19. Principii sui quali si appoggia la risoluzione delle equazioni - Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.
20. Risoluzione delle equazioni di primo grado a due o più incognite.
21. Risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita - Equazioni pure, e complete.
22. Risoluzione e discussione della equazione $x^2+px+q=0$.
23. Proprietà dell'equi-differenza – proprietà delle proporzioni geometriche e cangiamenti che possono farvisi senza che se ne alteri la proporzionalità.
24. Ragione diretta ed inversa - regola del tre semplice e composta.
25. Regole d'interesse, di sconto, di società, congiunta o di cambio.

Digitized by Google

1. Linee ed angoli – angoli adiacenti, opposti al vertice e compresi da rette parallele.

   Per un punto dato sopra o fuori d'una retta non si può condurre a questa che una sola perpendicolare.

   Proprietà della perpendicolare e delle oblique condotte da uno stesso punto ad una stessa retta.

2. Classificazione dei triangoli – casi di eguaglianza di due triangoli.

   Costruzione d'un triangolo o poligono eguale ad un altro triangolo o poligono dato.

   Proprietà principali dei triangoli isoscele ed equilatero.

   Relazioni tra gli angoli ed i lati opposti di un triangolo.

3. Teoria delle parallele.

   Somma degli angoli di qualsivoglia triangolo e degli angoli interni del poligono convesso.

   Valore dell'angolo al perimetro, e dell'angolo al centro del poligono regolare.

   Condurre una retta parallela ad un' altra.

4. Proprietà principali dei parallelogrammi – loro costruzione – proprietà del rombo.

   Ragioni di due parallelogrammi o triangoli che hanno la stessa base o la stessa altezza o basi ed altezze differenti.

   Ragioni di due triangoli che hanno un angolo eguale.

5. Determinare l'area del rettangolo, del parallelogrammo, del triangolo, del trapezio, d'un poligono qualunque, del poligono regolare, del circolo, del settore, del segmento e della corona circolare.

6. Sezione di due lati di un triangolo per una retta che li tagli in parti proporzionali, o sia parallela al terzo lato – sezione di due rette da più parallele.

   Trovare una quarta proporzionale dopo tre rette date.

   Casi, nei quali due triangoli sono simili.

Digitized by Google

7. Dividere una retta, un arco di circolo, un angolo in due parti eguali – dividere una retta in più parti eguali od in parti proporzionali ad altre rette date.

Comune misura e rapporto numerico di due rette.

8. Proprietà del triangolo rettangolo e della perpendicolare abbassata dal vertice dell'angolo retto sulla ipotenusa.

Trovare una media proporzionale a due rette date.

9. Proprietà della bisettrice d'un angolo d'un triangolo.

Costrurre un triangolo od un quadrato equivalente ad un poligono qualunque.

Costrurre un quadrato equivalente alla somma od alla differenza di due quadrati.

Costrurre un quadrato equivalente alla metà d'un altro quadrato.

10. Decomposizione dei poligoni simili in triangoli simili.

Ragione dei perimetri e delle aree dei poligoni simili.

Costrurre sopra una retta data un triangolo od un poligono simile ad un triangolo o poligono dato.

Ragione dei perimetri e delle aree dei poligoni regolari dello stesso numero di lati ai raggi dei circoli iscritti e circoscritti.

Ragione delle circonferenze e delle aree dei circoli.

Costanza del rapporto della circonferenza al diametro.

11. Divisione della circonferenza del circolo – misura d'un angolo qualunque, d'un angolo inscritto al circolo, d'un angolo compreso fra una tangente ed una corda, d'un angolo formato da due seganti che si tagliano dentro o fuori del circolo.

12. Relazioni tra gli archi, le corde e gli angoli di uno stesso circolo, o di due circoli eguali.

Relazioni tra le corde d'uno stesso circolo e le loro distanze dal centro.

Archi compresi da corde parallele.

13. Per un punto dato sopra o fuori della circonferenza d'un circolo condurre ad essa una tangente.

Relazioni tra la tangente e la segante condotte dallo stesso punto

Digitized by Google

alla medesima circonferenza, tra due seganti condotte pure da uno stesso punto, e tra le parti di due corde che si tagliano.

Sopra una retta descrivere un segmento di circolo capace di un angolo dato.

14. Per tre punti dati far passare una circonferenza di circolo.

Inscrivere o circoscrivere ad un circolo un poligono regolare d'un numero doppio di lati di un altro poligono regolare già iscritto e circoscritto.

Modo di valutare il rapporto approssimativo della circonferenza al diametro.

15. Iscrivere e circoscrivere ad un poligono regolare un circolo.

Iscrivere ad un circolo il quadrato, l'esagono regolare ed il triangolo equilatero.

16. Formole esprimenti la circonferenza e l'area del circolo - dato il diametro trovare l'area del circolo – viceversa data l'area o la circonferenza trovare il diametro.

17. Condizioni perchè un piano sia determinato di posizione - perchè una retta sia perpendicolare ad un piano.

Proprietà della perpendicolare e delle oblique tratte da uno stesso punto al medesimo piano.

18. Misura dell'angolo diedro – angoli diedri adiacenti, opposti al vertice, formati da due piani paralleli per un terzo piano.

Parallelismo delle rette e dei piani.

19. Sezione comune di due piani perpendicolari ad un terzo piano – sezione di due piani paralleli per un terzo piano – sezione di due rette per più piani paralleli.

Angoli posti in piani diversi coi lati paralleli e diretti nello stesso verso.

20. Relazione tra la somma di due angoli piani di un angolo triedro ed il terzo angolo; tra la somma degli angoli piani di un angolo solido convesso e quattro angoli retti.

Casi di eguaglianza di due angoli triedri.

Digitized by Google

21. Varie specie di poliedri, di prismi, di parallelepipedi – casi di eguaglianza di due piramidi triangolari.

Teoremi relativi alla sezione di una piramide per un piano parallelo alla base.

22. Ragione di due parallelepipedi rettangoli di egual base o di eguale altezza – ragione di due parallelepipedi rettangoli qualunque.

Volume d'un parallelepipedo rettangolo, d'un parallelepipedo qualunque, d'un prisma triangolare, d'un prisma qualunque.

23. Piramidi triangolari di basi equivalenti e di eguale altezza.

Ragione di una piramide ad un prisma di egual base ed altezza.

Volume della piramide e del tronco di piramide a basi parallele.

24. Sezioni piane del cilindro e del cono retto parallele alla base.

Superficie convesse del cilindro e del cono retto – volume d'un cilindro o d'un cono qualunque.

Superficie convessa e volume del tronco di cono retto a basi parallele.

Superficie generata dal semipoligono regolare d'un numero pari di lati circolante intorno il diametro del circolo circoscritto.

25. Sezione piana della sfera – superficie della sfera, della zona e della calotta sferica – volume della sfera, dello spicchio, del settore e del segmento sferico.

Formole esprimenti la superficie ed il volume della sfera.

D

PROGRAMMA DI FISICA

1. Oggetto della fisica – varie classificazioni dei corpi – loro proprietà generali – legge d'inerzia – gravità terrestre – rapporto tra la densità, la massa ed il volume de' corpi.

Digitized by Google

Diversi stati della materia – attrazione molecolare, sue leggi e sua differenza dall'attrazione universale – coesione – affinità chimica – leggi sperimentali de' fenomeni capillari – endosmosi.

2. Forze – loro effetti – velocità – relazione tra le forze, le velocità e le masse dei corpi – quantità di moto – misura delle forze.

Parallelogrammo delle forze – le distanze d'un punto della risultante dalle componenti sono in ragione inversa di queste.

Composizione di più forze concorrenti o parallele. – Condizioni per l'equilibrio di più forze.

3. Centro delle forze parallele – centro di gravità; modo di determinarlo fisicamente – equilibrio d'un corpo sospeso per un filo, o sorretto da un piano orizzontale – varie specie di equilibrio – condizioni per la stabilità dell'equilibrio.

4. Macchine semplici – equilibrio tra la potenza e la resistenza – principali applicazioni delle macchine – stadera – bilancia – doppia pesata – attriti, mezzi e rigidezza delle funi – modo di valutarne la resistenza – loro influenza sull'equilibrio e sul moto delle macchine.

5. Moto uniforme e vario – leggi del moto uniforme – leggi del moto uniformemente accelerato o ritardato – caduta ed ascensione verticale dei gravi – piano inclinato di Galileo – macchina d'Atwood.

Caduta dei gravi per piani inclinati, e per linee curve.

Moto circolare – relazione tra la forza centrifuga, la massa del corpo, il raggio del circolo, ed il tempo periodico. – Applicazione di questi principii al moto dei pianeti, alla forma del globo terracqueo, ed alla intensità della gravità nei varii punti di esso.

6. Misura del tempo – unità adottata – pendolo semplice e composto – leggi delle sue oscillazioni – risultato delle osservazioni di Galileo – applicazione alla misura del tempo ed alla intensità della gravità.

Urto dei corpi sferici elastici o non elastici che s'incontrano sulla stessa linea centrale in direzione identica od opposta – moto riflesso d'un corpo elastico contro d'un piano resistente.

7. Equilibrio dei liquidi – eguaglianza di pressione – liquidi sovrapposti – vasi comunicanti – livello ad acqua.

Digitized by Google

Pressione dei liquidi sul fondo orizzontale e sulla parete dei vasi che li contengono – paradosso idrostatico – torchio idraulico.

8. Equilibrio dei solidi immersi in tutto od in parte nei liquidi – principio di Archimede – peso specifico dei corpi solidi e liquidi – bilancia idrostatica – areometri.

Velocità dei liquidi sgorganti da un orifizio; portata di questo nel caso che sia costante il livello nel vaso – influenza della forma dei tubi addizionali – contrazione della vena.

9. Costituzione dell'atmosfera – peso e pressione di essa, sua altezza e densità ne' varii strati – barometro a vaschetta ed a sifone – legge di Mariotte – macchina pneumatica – trombe aspiranti e prementi – sifone – macchina di compressione – manometri – gazometri.

Pesi de' corpi immersi nell'aria – globi aereostatici.

10. Acustica – produzione e propagazione del suono – sua velocità nell'atmosfera, sua intensità alle varie distanze dal centro sonoro – onda sonora.

Vibrazioni delle corde – scala diatonica – rapporti numerici tra le diverse note della scala – strumenti da fiato – organi della voce e dell'udito.

Riflessione del suono – eco – risonanza – gabinetti parlanti – corno acustico – portavoce.

11. Dilatazione dei corpi solidi, liquidi ed aeriformi per il calorico – termometri a mercurio, ad alcool ed a gaz – lamine compensatrici – loro applicazione agli orologi – termometri metallici di Borda e di Breguet – pirometro di Weegwood.

Maximum della densità dell'acqua – temperatura di questa nei laghi e nei mari.

12. Mutazioni di stato – condizioni che accompagnano la fusione, la solidificazione, la volatilizzazione e la liquefazione – calorico latente – miscugli frigorifici.

Forza elastica e tensione massima de' vapori alle diverse temperature – ebullizione – digestore di Papino – macchine a vapore –

Digitized by Google

miscuglio dei gaz e dei vapori – igrometri di Saussure e di Daniel – nuvole – nebbie – pioggia e neve.

13. Calorico specifico de' corpi solidi e liquidi determinato col metodo delle mescolanze – calorico raggiante – poteri assorbenti, emissivi, dispersivi e riflettenti dei corpi per il calorico – equilibrio mobile del calorico – specchi ustorii – termometro differenziale – termoscopio – termo-moltiplicatore – rugiada e brina.

Modo di determinare la diversa conduttricità dei corpi per il calorico – lampada di Davy.

14. Calorico svolto per azioni meccaniche, molecolari e chimiche – calorico animale – calorico dello spazio – azione solare.

Distribuzione della temperatura nelle varie parti del globo – calorico centrale – acque termali – temperatura media diurna, mensuale, annua, locale – linee isotermiche.

Venti, loro causa generale – rosa dei venti – venti regolari ed irregolari – uragani – trombe terrestri e marine.

15. Svolgimento dell' elettricità per strofinio – corpi buoni e cattivi conduttori – ipotesi di due fluidi – fluido neutro – leggi delle attrazioni e ripulsioni elettriche – elettroscopii – bilancia elettrica di Coulomb – velocità della elettricità – sua diffusione sulla superficie de' corpi conduttori ed accumulamento verso le punte.

Elettricità per influenza – macchina elettrica.

16. Elettricità latente o dissimulata – boccia di Leyden – batteria elettrica – condensatore – elettroforo – elettrometro condensatore di Volta – elettricità atmosferica – fulmine – tuono – parafulmini.

Galvanismo – sperienze di Galvani e di Volta – descrizione della pila Voltaica – varie modificazioni di essa – pile di Growe e di Bunsen – effetti fisiologici, chimici e fisici della corrente elettrica.

17. Magnetismo – azioni delle calamite sul ferro, acciajo, cobalto ecc. – poli e linea neutra delle calamite – leggi delle loro attrazioni e ripulsioni – modo di ottenere calamite artificiali – inclinazione e declinazione dell'ago magnetico – bussola.

Digitized by Google

Elettro-magnetismo – sperienza di Oerstedt – galvanometro – calamite temporarie od elettromagnetiche – leggi di Ampere sulle attrazioni e ripulsioni delle correnti elettriche – solenoidi – analogie tra le calamite ed i solenoidi.

18. Correnti generate per l'azione di altre correnti, delle calamite e del globo terracqueo – macchina magneto-elettrica – aurora boreale – telegrafo elettro-magnetico.

Elettricità termica – tormalina – pile termo-elettriche – elettricità animale – pesci elettrici.

19. Ottica – ipotesi sulla natura della luce – sua propagazione rettilinea in un mezzo omogeneo – velocità della luce – intensità alle varie distanze del centro luminoso – ombra – penombra.

Riflessione della luce negli specchi piani, e negli specchi sferici concavi.

Rifrazione della luce – legge con cui si opera la rifrazione ordinaria - angolo limite della rifrazione e riflessione totale – fata morgana.

20. Prisma refringente – decomposizione e ricomposizione della luce – spettro solare – iride – aloni - pareli – paraseleni.

Lenti sferiche – loro effetti – camera oscura – microscopio - cannocchiale di Galileo – telescopio di Newton – lanterna magica - dagherotipo.

Descrizione sommaria dell'occhio – presbitismo – miopismo – occhiali.

21. Moto apparente diurno della sfera celeste – asse del mondo – poli – paralleli – equatore meridiano – orizzonte razionale e sensibile – altezza polare – giorno sidereo – stelle – costellazioni – declinazione ed ascensione retta delle stelle.

Forma della terra – moto diurno di essa – asse, poli, paralleli, equatore e meridiano terrestre – longitudine e latitudine terrestre – globi terrestri – carte geografiche.

22. Moto apparente diurno ed annuo del sole – giorno solare, vero, medio – eclittica – punti equinoziali e solstiziali – tropici e circoli

Digitized by Google

polari – costellazioni zodiacali - precessione degli equinozi – anno solare sidereo e tropico – calendarii Giuliano e Gregoriano – ciclo solare – macchie solari – moto reale del sole - fisica costituzione – massa, volume e distanza dalla terra.

23. Stagioni – ineguaglianza dei giorni e delle notti alle varie latitudini e nelle diverse stagioni dell'anno - zone glaciali, temperate, torrida – spiegazione della differenza delle loro temperature.

Moto reale annuo della terra – aberrazione delle stelle.

24. Moto ed orbita della luna – fasi lunari - luce cinerea – ecclissi lunare e solare – giorno lunare – mesi sinodico e periodico – anno lunare – epatta – ciclo lunare – numero d'oro – fisica costituzione della luna, sua grandezza e distanza dalla terra.

25. Pianeti primarii – loro stazioni, moti diretti e retrogradi – centro del loro moto – leggi di Keplero – leggi della attrazione universale – fisiche particolarità osservate nei pianeti.

Pianeti secondarii - anelli di Saturno – comete – fisiche loro particolarità – centro del loro moto – ritorno periodico delle medesime.

Idea generale del sistema solare.

E

PROGRAMMA DEGLI AUTORI LATINI

DA INTERPRETARSI

Questi si trovano nell'Antologia, o sono prescritti per le scuole secondarie (1).

1. **M. Porcii Catonis** ... Ex libris *De re rustica* (N. Anthologiae lib. 1).
2. **M. T. Ciceronis** ... Orationes selectae.

(1) Il candidato dovrà pure rispondere ai quesiti di letteratura o d'istoria letteraria latina, che a norma del programma prescritto per le scuole secondarie gli saranno fatti dall'Esaminatore sul brano dell'autore estratto a sorte.

Digitized by Google

3. M. T. Ciceronis . . .	Ex Quaestionibus Academicis - Ex Quaestionibus Tusculanis (N. A. lib. III).
4. ——	Ex libris *De natura Deorum* (ib.).
5. ——	Ex libris *De Legibus et De Republica* (ib.).
6. C. Crispi Sallustii . .	Catilina (ib. lib. II).
7. ——	Iugurtha (ib.).
8. T. Livii	Historiarum lib. I (ib.).
9. ——	Ex aliis Historiarum libris (ib.).
10. C. Cornelii Taciti . .	Annalium lib. I (ib.). Ex Historiarum lib. I et III (ib.).
11. ——	Agricola (ib.) Germania (ib. lib. I).
12. C. Plinii Secundi . .	Epistolae (ib.).
13. M. Accii Plauti	Trinumus (ib. lib. II).
14. P. Terentii Afri . . .	Excerpta ex Comoediis (ib.).
15. T. Lucretii Cari . . .	Ex libris *De rerum natura* (ib. lib. III).
16. M. Valerii Catulli . . .	Endecasyllabi et Elegiae (ib. lib. I). - Epithalamium Thetidos et Pelei (ib. lib. II).
17. Albii Tibulli	Elegiae (ib. lib. I).
17. S. Aurelii Propertii .	Elegiae (ib.).
18. P. Virgilii Maronis .	Bucolica et Georgica.
19. ——	Aeneidos libri I-VI.
20. ——	Aeneidos libri VI-XII.
21. Q. Horatii Flacci . . .	Carminum libri, ad usum scholarum.
22. ——	Epodon liber (ib.).
23. ——	Satirae et Epistolae - *De arte poëtica* (ib.).
24. P. Ovidii Nasonis . .	Ex Metamorphoseon libris (N. A. lib. I et III).
25. ——	Ex libris Heroidum, Fastorum, Tristium, Ex Ponto (ib. lib. I).

Digitized by Google

PROGRAMMA DEGLI AUTORI ITALIANI

DA INTERPRETARSI

Questi si trovano nell'Antologia, o sono prescritti per le scuole secondarie (1)

1.	**Dino Compagni**	Cronaca fiorentina (N. Antologia sez. II).
2.	**Boccaccio Giovanni**. .	Dal Decamerone (ivi. sez. I). Dalla vita di Dante, dalla Fiammetta e dal Filocopo (ivi).
3.	**Pandolfini Angelo**. . .	Del buon governo della famiglia (ivi).
4.	**Macchiavelli Niccolò** .	Storie fiorentine (ivi sez. II). Discorsi sulla prima Deca di T. Livio (ivi sez. III).
5.	**Bembo Pietro**	Lettere (ivi sez. I). Storie veneziane (sez. II).
6.	**Guicciardini Francesco**	Storia d'Italia (ivi sez. II).
7.	**Firenzuola Agnolo** . .	Narrazioni tratte dalle sue opere (ivi sez. I).
8.	**Caro Annibale**.	Lettere (ivi sez. I).
9.	**Della Casa Giovanni**.	Galateo, Lettere ed Orazioni scelte.
10.	**Galileo Galilei**.	Brani scelti dalle sue opere (N. A. sez. III).
11.	**Redi Francesco**	Lettere (ivi sez. I).
12.	**Segneri Paolo**.	Descrizioni e narrazioni tratte dalle sue opere (ivi sez. I).
13.	**Dante Alighieri**	Canti tratti dall'*Inferno* (ivi sez. II).
14.	———	Canti tratti dal *Purgatorio* (ivi).
15.	———	Canti tratti dal *Paradiso* (ivi sez. III).
16.	**Petrarca Francesco**. .	Sonetti, Canzoni, Trionfo della morte, canto I (ivi sez. II).

(1) Il candidato dovrà pure rispondere ai quesiti di letteratura e d'istoria letteraria italiana, che a norma del programma prescritto per le scuole secondarie gli verranno fatti dall'Esaminatore sul brano dell'autore estratto a sorte.

Digitized by Google

17. **Poliziano Agnolo** . . . . Poesie liriche. Brani dell'Orfeo (ivi sez. II). Stanze (sez. I).
18. **Ariosto Ludovico** . . . . Dall'Orlando Furioso (ivi sez. I e II).
19. **Berni Francesco** . . . . Dall'Orlando Innamorato. Capitolo al Fracastoro (ivi sez. II).
20. **Tasso Torquato** . . . . La Gerusalemme Liberata, ad uso delle scuole.
21. **Chiabrera Gabriello** . . Canzoni (N. A. sez. II).
    Guidi Alessandro . . . . La Fortuna (ivi).
22. **Gozzi Gaspare** . . . . . Sermoni (ivi sez. III).
    Parini Giuseppe . . . Il Mattino, canto I del *Giorno* (ivi). Liriche (ivi sez. II).
23. **Alfieri Vittorio** . . . . Saul. Brani scelti dal *Polinice* e dall'*Oreste* (ivi sez. II).
24. **Foscolo Ugo** . . . . . I Sepolcri (ivi sez. III).
25. **Monti Vincenzo** . . . . . La bellezza dell'Universo (ivi). Liriche (ivi sez. I e II).

C

PROGRAMMA DEGLI AUTORI FRANCESI

DA INTERPRETARSI (1)

1. **Montaigne** . . . . . Origine de l'amitié. *Essais*. liv. I, c. 27.
   St-François-de-Sales. Philotée, chap. 1.
   Balzac . . . . . Les fléaux de Dieu. R.

(1) Gli autori notati (L. CL.) sono prescritti per le scuole nelle quali è adottata la lingua francese; quelli notati (R) trovansi nella raccolta dei brani scelti in prosa ed in versi di Noël e Laplace.

Il candidato dovrà pure rispondere ai quesiti di letteratura e di storia letteraria francese, che a norma del programma prescritto per le scuole secondarie gli verranno fatti dall'Esaminatore sul brano dell'autore estratto a sorte.

Digitized by Google

2.	**Bossuet**	La connaissance de Dieu et de soi-même. L. CL.
	——	Oraison funèbre de la reine d'Angleterre. L. CL.
	——	—— de la duchesse d'Orléans. L. CL.
3.	**Fénélon**	Traité de l'existence de Dieu. L. CL.
	——	Télémaque. L'Enfer et l'Élysée. liv. XVIII et XIX.
4.	**Bourdaloue**	L'hypocrisie. - Ce qui fait les héros. - L'ambition. - L'oubli des pauvres. - etc. R.
	Fléchier	Fragments de l'oraison funèbre de Turenne. R.
	——	Parallèle des oraisons funèbres de Condé, par Bossuet; et de Turenne, par Fléchier et Mascaron.
5.	**La Bruyère**	Caractères; le souverain, - le fat, - Githon et Pédon, - la curiosité ou les manies, - etc. R.
	Pascal	Pensées choisies. L. CL.
	Sévigné	Mort de Turenne, - à M. de Coulanges, - à sa fille, - etc. R.
6.	**Massillon**	Existence de Dieu, - la conscience, - la mort, - etc. R.
7.	**Buffon**	Discours sur le style. L. CL. et R.
	——	Dignité de l'homme, - sa première sensation, - l'écureuil, - le cheval, - l'hirondelle, - etc. R.
8.	**Montesquieu**	Grandeur et décadence des Romains.
9.	**D'Aguesseau**	La fausse et la véritable érudition, - l'esprit, - le bel esprit, - portrait de Bossuet et de Fénélon, - etc. R.
	Guénard	Révolution de Descartes, - bornes de la raison, - influence de l'esprit philosophique sur le style des écrivains, - alliance de la philosophie et des lettres. R.
10.	**J.-J. Rousseau**	Le duel, - le suicide, l'évangile, - si j'étais riche, - etc. R.
	Bernardin de St-Pierre	L'ouragan, - le fraisier, - les forêts, - etc. R.

Digitized by Google

11.	Laharpe.....	Préceptes de genres. R.
	Marmontel	Préceptes de genres. R.
	Maury.....	Exorde de Brydaine, - portraits de Démosthènes, - de Bossuet. R.
	Barthélemy.....	Le peuple Athénien, - Périclès, - etc. R.
12.	De Bonald	Préface de la législation primitive.
	De Maistre J.	Fragment des soirées; le commencement du premier entretien.
13.	Lamennais.....	Un fragment de l'essai sur l'indifférence.
	Chateaubriant	Le Meschascébé, - une nuit dans les déserts du Nouveau Monde, - Cymodocée en prison, - etc. R.
14.	Marot.....	Épître de François Ier.
	Ronsard.....	L'alouette.
	Malherbe	Stances : *N'espérons plus, mon âme.*
15.	P. Corneille.....	Le Cid. L. CL.
	——.....	Cinna. L. CL.
	——.....	Les Horaces. L. CL.
	——.....	Polyeucte. L. CL.
16.	La Fontaine.....	Fables choisies. *Passim.*
17.	Molière.....	Le Misanthrope. L. CL.
18.	Boileau.....	L'Art poétique. L. CL.
	——.....	Sat. 4e et 9e, - Épître 4e - Épisode la Mollesse. - Lutrin. L. CL.
19.	J. Racine.....	Athalie. L. CL.
	——.....	Esther. L. CL.
	——.....	Britannicus. IV. 3. - Iphigénie. IV. 4. - Phèdre. V.-R.
20.	J.-B. Rousseau....	Odes : *J'ai vu mes tristes années.... - Pourquoi plaintive Philomèle... - Tel qu'un vieux Pasteur .... - Jeune et tendre arbrisseau....*
21.	Voltaire	Zaïre. II. 3. - Mérope, - mort de Polyphonte. R.
	Crébillon.....	Songe de Clytemnestre. R.

Digitized by Google

22. L. Racine. . . . . Instinct des oiseaux, - les insectes. R.
Gresset . . . . . Vert-Vert, fragment. R.
Le Franc de Pompignan Ode sur la mort de J.-B. Rousseau.
23. St-Lambert . . . . . L'orage. R.
Rosset. . . . . Les vers à soie. R.
A. Chenier. . . . . La jeune captive. R.
Ducis. . . . . Vision de Macbeth. R.
24. Fontanes. . . . . Le jour des morts. R.
Delille . . . . . L'immortalité de l'Ame. R.
Berchoux . . . . . Le café. R.
Andrieux . . . . . Le meunier de Sans-Souci. R.
Millevoye . . . . . La chute des feuilles. R.
Baour-Lormian. . . . . Hymne au soleil. R.
25. Béranger . . . . . Les hirondelles.
Soumet . . . . . La nuit de Noël. R.
Guirand . . . . . Le petit Savoyard. R.
Delavigne . . . . . Mort de Jeanne d'Arc. R.
V. Ugo . . . . . Moïse sur le Nil.
Lamartine. . . . . La prière, - Bonaparte, - Hymne de l'enfant, - etc.

II

PROGRAMMA DI STORIA ANTICA

1. Tempi primitivi – diluvio universale – dispersione dei Noachidi.
2. L'Egitto – il Nilo – i Faraoni – Sesostri – la dodecarchia e Psammetico – la conquista dell'Egitto per Cambise – religione – governo – monumenti superstiti della coltura egiziana.
3. Babilonesi ed Assiri – Nino e Semiramide – Sardanapalo e l'eccidio di Ninive – Nabucodonosor – caduta del regno caldeo.
4. Fenicia – città principali – industria, navigazioni e colonie dei Fenici.
5. Medi e Persi – Arbace – Deioce – Astiage – Ciro – Dario d'Istaspe – estensione ed amministrazione dell'imperio persiano sotto Dario d'Istaspe.

Digitized by Google

6. Geografia della Grecia – età eroica – ritorno degli Eraclidi nel Peloponneso.
7. Sparta dopo il ritorno degli Eraclidi – Licurgo – guerre messeniche.
8. Codro e l'abolizione del governo regio in Atene – governo degli Arconti – Dracone – Solone – Pisistrato ed i suoi figliuoli – Clistene e le sue riforme politiche – l'ostracismo.
9. Colonie greche nell'Asia minore, nella Sicilia, nell'Italia meridionale e nell'Africa.
10. Le guerre mediche – Pericle e la guerra del Peloponneso.
11. Filippo di Macedonia ed il suo intervento negli affari della Grecia – Guerra sacra – Demostene – Battaglia di Cheronea.
12. Alessandro Magno – estensione del suo imperio.
13. Smembramento dell'imperio d'Alessandro – la Grecia dopo la morte d'Alessandro – lega achea – la Grecia ridotta a provincia romana.
14. Geografia ed etnografia dell'Italia antica – fondazione di Roma – i sette re.
15. Abolizione del governo regio e stabilimento della repubblica – prime guerre sostenute dai Romani dopo l'espulsione di Tarquinio – guerra di Veio e Camillo – i Galli Senoni a Roma.
16. Origine, vicende e termine della contesa tra i plebei ed i patrizii per l'uguaglianza dei diritti civili e politici.
17. Guerre sannitiche – guerra di Pirro – estensione del dominio romano in Italia sul finire del secolo V dopo la fondazione di Roma.
18. Conquiste dei Romani fuori dell'Italia – guerre puniche – Attilio Regolo – Scipione ed Annibale – Catone l'antico.
19. I Gracchi ed il principio delle guerre civili – guerra giugurtina – Mario e Silla – le proscrizioni – dittatura di Silla.
20. Guerra servile – guerra mitridatica – Pompeo – Cicerone e Catilina – primo triumvirato – guerra civile tra Cesare e Pompeo – Cesare signore della repubblica – sua morte.
21. Secondo triumvirato – caduta della repubblica ed inaugurazione del governo imperiale – Augusto ed il suo secolo.

Digitized by Google

22. Imperatori della famiglia d'Augusto – Tiberio – Caligola – Claudio – Nerone – imperatori proclamati dalle legioni – Vespasiano e la distruzione di Gerusalemme – Tito e Domiziano.
23. Nerva, Traiano ed Adriano – gli Antonini – decadenza dell'imperio – Diocleziano e la tetrarchia – Costantino il Grande – editto in favore dei Cristiani – Costantinopoli e la nuova amministrazione dell'imperio.
24. Irruzioni dei barbari nell'imperio romano – Teodosio e la separazione definitiva dei due imperii.
25. Ultimi imperatori d'Occidente – Odoacre e la caduta dell'imperio occidentale.

II

PROGRAMMA DELLA STORIA DEL MEDIO EVO E MODERNA

1. Odoacre – i Goti in Italia – Teodorico ed il suo governo – Amalassunta – venuta dei Greci in Italia – caduta dei Goti – i Longobardi e la costituzione del loro regno in Italia – s. Gregorio Magno – Rotari ed il suo codice – Liutprando – contesa dei re longobardi co' papi.
2. I Franchi – i papi ricorrono ad essi – Carlomagno e caduta del regno longobardico – ordinamento dato da Carlomagno all'Italia – il vassallaggio – la rinnovazione dell'impero – gli Arabi e le loro conquiste – origini di Venezia e le sue prime glorie.
3. Scompartimento dell'Italia nell' 814 – i Saraceni in Italia – ultimi fatti de' Carolingi – caduta del loro impero – i due Berengarii – i tre Ottoni – Arduino – le due investiture – contesa tra la Chiesa e l'Impero – Gregorio VII ed Enrico IV – trattato di Worms – origine dei Comuni italiani.
4. I Normanni in Italia – come sorge il regno di Napoli – la casa di Savoia – la cavalleria – origine delle crociate – la prima crociata.

Digitized by Google

5. Federico Barbarossa e sua contesa coi Comuni lombardi – fatti di Tortona, di Crema, di Milano – la lega veronese – la lega lombarda – fondazione di Alessandria – assedio d'Ancona – battaglia di Legnano – pace di Costanza – pontificato di Innocenzo III – Federico II e sua lotta coi papi – le prime signorie ed Ezzelino III.
6. Manfredi e sua lotta coi papi – chiamata di Carlo d'Angiò – Corradino – i vespri siciliani – traslazione della sede pontificia – Firenze e le sue guerre intestine – mutamenti nella costituzione di Venezia – guerra tra Genova e Pisa – il conte Ugolino.
7. Spedizione di Enrico VII – Uguccione della Faggiola – spedizione di Ludovico IV – Castruccio Castracane – le compagnie di ventura – mutazioni nel regno di Napoli dopo la morte del re Roberto – Cola di Rienzo – ritorno de' papi in Roma – moto dei Ciompi – guerra tra Venezia e Genova – Vettor Pisani – il trattato di Torino – il conte Verde e le sue imprese – il conte Rosso.
8. Gian Galeazzo Visconti – il conte di Barbiano e la compagnia di s. Giorgio – guerra civile a Napoli – lo Sforza e Braccio – Napoli sotto la casa di Aragona – il duca Filippo Maria Visconti – il conte Carmagnola – Francesco Sforza duca di Milano.
9. Moti nel regno di Napoli dopo la morte di Alfonso I – i duchi d'Urbino e le loro splendidezze – la casa de' Medici e Cosimo padre della patria – la congiura dei Pazzi.
10. I Foscari e stato della repubblica veneta – Galeazzo Sforza – Amedeo VIII di Savoia – caduta dell'impero d'Oriente e conseguenze che ne derivarono all'Italia – scoperte marittime – la scoperta dell'America.
11. Ludovico il Moro – spedizione di Carlo VIII – Pier Capponi – spedizione di Luigi XII – il duca Valentino – la lega di Cambrai e suoi effetti.
12. Leone X – Francesco I e Carlo V – Giovanni de' Medici – sacco di Roma – magnanimità di Andrea Doria – eroica difesa di Firenze – Francesco Ferrucci – caduta della repubblica fiorentina.
13. Alessandro de' Medici – rivolta della Corsica contro i Genovesi – trattato di Castel Cambresi – caduta di Siena.

Digitized by Google

14. La Francia sotto Francesco I e sotto Enrico II – vicende della Spagna sotto Carlo V – come sorse la riforma in Germania – la lega di Smalkaldo – il concilio di Trento.
15. La battaglia di Lepanto – Emanuel Filiberto, sue gesta in guerra, e sue riforme nello Stato – la riforma gregoriana nel calendario – Sisto V ed i suoi grandiosi disegni.
16. Carlo Emanuel I di Savoia – lega da lui stretta con Enrico IV di Francia – guerre da lui combattute, e suo carattere – Vittorio Amedeo I – guerra civile in Piemonte durante la reggenza della duchessa Cristina.
17. Pessimi effetti del mal governo spagnuolo in Italia – Masaniello – rivolta della Sicilia – governo de' Medici in Toscana – bombardamento di Genova – guerra de' Veneziani co' Turchi.
18. Guerre civili e religiose in Francia – gli Ugonotti – Enrico IV – Richelieu – Mazarino – Colbert – Luigi XIV – la successione di Spagna – il principe Eugenio di Savoia – assedio di Torino – Pietro Micca – battaglia di Torino – trattati di Utrecht e di Rastadt – Vittorio Amedeo II e sue grandi riforme – nuove dinastie in Toscana ed in Parma.
19. Guerra per la successione di Polonia e sue conseguenze – guerra per la successione d'Austria – parte presa dal Piemonte – mutazione nel regno di Napoli – sollevazione di Genova contro gli Austriaci – trattato di Acquisgrana.
20. Riforme di Carlo Emanuele III in Piemonte, di Carlo III a Napoli, e di Leopoldo I in Toscana – regno di Luigi XV e di Luigi XVI in Francia – la rivoluzione del 1789 e la repubblica francese – Napoleone Bonaparte.
21. Guerre in Italia – trattato di Campoformio – mutazioni avvenute nel 1798 – venuta degli Austro-Russi – Napoleone in Egitto.
22. Passaggio del Gran S. Bernardo – battaglia di Marengo e sue conseguenze – l'impero – ordinamento dell'Italia.
23. Battaglie di Ulma e d'Austerlitz e trattato di Presburgo – il sistema continentale – trattato di Fontainebleau.

Digitized by Google

24. Murat a Napoli – il regno italico – campagna di Russia – caduta di Napoleone – sue riforme.

25. Ristaurazioni degli antichi governi – i cento giorni – Waterloo – trattato del 1815 – assettamento dell'Italia.

L

ISTRUZIONE PER GLI ESAMI DI GEOGRAFIA

1. Oggetto ed utilità di questo studio – che intendesi per geografia fisica e per geografia politica – nomenclatura geografica – utilità delle carte geografiche – le scale – riduzione delle principali misure itinerarie in miriametri.

2. Divisione della superficie del globo in terra ed acqua – continenti – grandi divisioni per razze e per religioni – parti del mondo – Oceano – sue grandi divisioni – mari principali, loro situazione e loro comunicazioni.

3. L'Europa – sua estensione – le principali catene di monti – i mari – i principali fiumi – divisione geografica dell'Europa in orientale ed occidentale – divisione dell'Europa negli Stati che la compongono.

4. L'Italia – sua divisione politica – monti e fiumi – isole principali – i confini – la sua popolazione assoluta e la relativa.

5. Lo Stato Sardo – suoi confini – monti e fiumi – scompartimento amministrativo del Regno – la sua popolazione – la sua religione – il suo ordinamento politico e lo Statuto dato da Carlo Alberto – – commercio, strade ferrate, principali prodotti – forza militare – il principato di Monaco.

Digitized by Google

6. Il Regno Lombardo-Veneto – suoi confini – popolazione – monti e fiumi – governo – città principali.

Ducati di Parma e di Modena, – loro confini – popolazione, governo e città principali.

La Svizzera italiana - popolazione e governo.

7. La Toscana e lo Stato Pontificio – loro confini – popolazione, governo e città principali.

Repubblica di San Marino – governo e popolazione.

8. Regno di Napoli – confini – popolazione, governo e città principali – Corsica e Malta – loro popolazione e governo.

9. Francia – confini – popolazione, governo, città principali, e sue possessioni nell'Africa e nelle altre parti del mondo.

Svizzera – governo, religione, Stati principali di cui si compone.

Germania. – Stati che la compongono.

Impero Austriaco – popoli che lo compongono, suo governo e città principali.

10. La Prussia, l'Olanda, il Belgio, la Danimarca, la Svezia e la Norvegia – loro confini – popolazione, governo e città principali.

11. L'Inghilterra – popolazione – governo – suoi possedimenti nel Mediterraneo, nell'Asia e nelle altre parti del mondo, e sua potenza marittima.

Spagna e Portogallo – loro confini – popolazione, governo e città principali – la repubblica di Andorra.

12. La Russia – suoi confini – popolazione – religione – governo e sue possessioni nell'Asia e nell'America – i Principati Danubiani.

13. La Turchia – confini – popolazione – religione – governo e sue possessioni nell'Asia e nell'Africa.

La Grecia – paragone fra l'antica e la moderna – sua estensione presente – religione e governo – le Isole Ionie.

14. L'Africa – sua estensione – monti, fiumi ed isole principali – suoi Stati più importanti e particolarmente quelli che hanno rapporti più diretti coll'Europa.

Digitized by Google

15. L'Asia – sua estensione – monti, fiumi, isole e mari principali – suoi Stati più importanti – le Indie – l'impero Chinese, e il Giappone – commercio d'Europa coll'Asia.
16. L'America – Stati principali – gli Stati Uniti – religione e governo – il Perù – il Brasile – il Messico – colonie europee – commercio di Europa coll'America.
17. L'Oceania – sua estensione – possessioni olandesi, spagnuole e di altri Stati d'Europa.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'articolo 16 del capo 2.° del regolamento approvato col R. Decreto 2 luglio 1855;

Sulla proposizione del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Le attribuzioni conferite dal regolamento approvato col R. Decreto 2 luglio ultimo scorso all'Insinuatore della tappa di Vercelli sono demandate al Ricevitore del bollo straordinario presso la Direzione dell'Insinuazione e Demanio nella città medesima.

Digitized by Google

Art. 2.

È derogato alle disposizioni del regolamento sovr'accennato, in quanto sono al presente contrarie.

Ordiniamo che questo Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino il 24 marzo 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 25 marzo 1856
Registro 12 Atti del Governo a c. 32.
MORENO.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Visto il Regio Decreto 4 ottobre 1848 sui collegii convitti nazionali;

Visto il Regio Decreto 4 settembre 1855;

Vista la Legge 17 marzo 1856;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

Gli stipendii corrisposti dallo Stato ai Professori di

Digitized by Google

lettere, di matematica speciale, di storia naturale, di fisica e chimica applicata sono regolati in concorso cogli stipendii degli altri Professori delle scuole secondarie a norma delle disposizioni stabilite dagli articoli 21 e 25 del Regio Decreto 4 settembre 1855.

Art. 2.

Per l'avvenire nei collegii, dove vi abbiano i corsi sovraccennati, potranno soltanto essere nominati Professori:

1.° Di lettere i candidati i quali avranno conseguito il grado di Dottore di lettere;

2.° Di storia naturale i candidati i quali avranno conseguito il grado di Dottore di storia naturale o di scienze fisiche;

3.° Di matematica speciale, di fisica e chimica applicata, i candidati che avranno conseguito il grado di Dottore di scienze fisiche.

Potranno però essere nominati Professori di matematica speciale i candidati che avranno conseguito il grado di Ingegnere.

Art. 3.

I Professori di seconda e di terza classe fissati in numero di 40 e di 55 dall'articolo 21 del citato Regio Decreto 4 settembre 1855, sono rispettivamente portati a 44 e a 63.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 24 marzo 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 26 marzo 1856
Registro 12 Atti del Governo a c. 33.
MORENO.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata il 31 gennaio 1856 tra i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, rappresentanti lo Stato, e i Signori Marchese Domenico Serra Senatore del Regno, Avvocato Paolo Farina Deputato e Cesare Parodi Ingegnere, debitamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione della Società anonima della strada ferrata da Voltri a Genova, a tenore delle deliberazioni della Assemblea generale della Società medesima, per la cessione dell'esercizio della detta strada al Governo, durante lo intiero periodo della summentovata concessione, e mediante la osservanza dei patti e delle condizioni nell'atto medesimo convenuti.

Digitized by Google

Art. 2.

Tutti i prodotti dell'esercizio della strada ferrata sovra accennata saranno versati nelle casse delle regie finanze.

Art. 3.

È autorizzata sul bilancio del 1856 dei lavori pubblici la spesa di L. 156,000 per far fronte alle spese di esercizio e di manutenzione ordinaria della strada, che restano a carico dell'Amministrazione dello Stato; e questa spesa sarà portata ripartitamente in aumento fra le diverse categorie riflettenti l'esercizio delle altre linee nel medesimo bilancio comprese ai numeri 28, 30 e 31, nel modo da determinarsi con apposito Reale Decreto.

Art. 4.

È parimenti autorizzata la spesa di lire 148,500 da portarsi sul bilancio del 1856 in aggiunta alla categoria 32 del bilancio medesimo, pel versamento nella cassa della Società della metà del prodotto brutto totale della linea, dopo deduzione del dieci per cento del prodotto parziale del tronco da Sampierdarena a Genova.

Art. 5.

Per l'adempimento dell'articolo 10.° della convenzione approvata all'articolo 1.° di questa Legge, è fatto sul bilancio del 1856 l'assegno di lire dodicimila da portarsi in aumento della categoria 43 del bilancio dei lavori pubblici.

Art. 6.

I Ministri dei lavori pubblici e delle finanze sono rispettivamente incaricati, per la parte che a ciascuno concerne, dell'esecuzione della presente Legge.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge dello Stato.

Data a Torino il 24 marzo 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

PALEOCAPA.

Digitized by Google

CONVENZIONE

Fra le Finanze dello Stato rappresentate dal signor conte CAMILLO DI CAVOUR, *Ministro di Finanze, Presidente del Consiglio dei Ministri, ed il signor commendatore* PIETRO PALEOCAPA, *Ministro dei Lavori Pubblici, e la Società anonima concessionaria della strada ferrata da Genova a Voltri, rappresentata dai signori marchese* DOMENICO SERRA, *cavaliere* PAOLO FARINA, *ingegnere* CESARE PARODI, *Presidente il primo, Consigliere il secondo, e Direttore il terzo di detta Società, autorizzati dal Consiglio d'Amministrazione della Società stessa con verbale del* 23 *corrente mese, colla quale convenzione viene ceduto all'Amministrazione dello Stato l'esercizio della suddetta strada ferrata pel tempo concesso dal Capitolato unito alla legge* 29 *gennaio* 1853.

Art. 1.

La Società concessionaria della strada ferrata da Genova a Voltri cede all'Amministrazione dello Stato l'uso, ossia l'esercizio dell'intiera linea stradale, concessa con legge 29 gennaio 1853, che la Società cedente si obbliga di dare compita in conformità del prescritto di detta legge, compresa anche la linea telegrafica a tenore dell'art. 68 del Capitolato annesso alla citata legge.

Art. 2.

In questa cessione s'intendono compresi: il terreno tutto componente il suolo stradale; quello dei piazzali delle stazioni, e perciò anche il terreno annesso a quella di Sestri; i caseggiati delle stazioni medesime, e le case cantoniere col terreno pure unito ad esse;

Il materiale fisso, cioè raili, cuscinetti, traversine, cunei, gru idrauliche, serbatoi e piatteforme;

Digitized by Google

Il materiale mobile consisterà in:

N.° 3 locomotive
» 1 vettura di prima classe
» 3 id. miste
» 6 id. di seconda classe
» 16 id. di terza classe
» 2 vagoni a bagagli
» 2 carri trucks per vetture e per trasporti di legname
» 18 freni.

Inoltre la Società dovrà pagare all'Amministrazione la somma di L. 219,800, metà in agosto e metà a novembre 1856 da impiegarsi in materiale mobile come segue:

N.° 1 locomotiva
» 14 vetture di terza classe
» 10 vagoni coperti
» 2 freni.

Art. 3.

La Società dovrà ancora provvedere:

A I mobili per le sale dei viaggiatori e per gli uffizi della spedizione dei biglietti, merci e bagagli, in tutte le stazioni, sullo stesso sistema adottato dall'Amministrazione sulla sua linea;

B Gli attrezzi per la spedizione dei biglietti e delle merci, eccettuata la macchinetta a stampare;

C Gli utensili dell' officina di Voltri e quelli per la manutenzione dei binari, e per le siepi lungo la strada, secondo la nota a parte sottoscritta dal Direttore Parodi e dall'Ingegnere capo servizio della linea di Genova, segnata A, annessa alla presente;

D L'Amministrazione acquisterà dalla Società tutto il materiale, i rails, cuscinetti, caviglie e traversine, non che due serbatoi, una gru idraulica ed una pompa, che le rimane disponibile dopo l'intiero armamento della strada.

Il prezzo di tale materiale è stabilito nella somma medesima

*

Digitized by Google

pagata dalla Società nelle sue provviste, e che risulterà da contratti regolari; e ciò semprechè dalla visita che ne verrà fatta dagl' Ingegneri dell' Amministrazione consti della buona qualità del materiale medesimo, ossia che esso abbia le condizioni prescritte dal Capitolato di concessione.

Questo prezzo sarà portato in diminuzione della somma di L. 219,800 che la Società deve pagare all'Amministrazione a termini dell' art. 2.

Art. 4.

Dopo terminata la costruzione della strada e dei suoi accessori, compresa la linea telegrafica, e dopo compito il mobiglio delle stazioni e delle officine, e dopo fatte le provviste di cui in detta nota, si procederà alla collaudazione, di cui all' articolo 31 del Capitolato annesso alla legge di concessione, ed alle testimoniali di stato del corpo stradale, dei fabbricati, del materiale fisso e mobile, degli arredi delle stazioni e degli uffizi per viaggiatori e per merci.

Trovandosi la strada in istato di perfetta viabilità e provvista di tutti gli oggetti necessari all'esercizio, l'Amministrazione la riceverà aprendola al pubblico servizio fra otto giorni dopo la collaudazione; in caso contrario la Società dovrà eseguire tutte le opere e le provviste che fossero dal collaudatore trovate necessarie, e non si intraprenderà l'esercizio, se non dopo compite tali opere e provviste.

Art. 5.

Questa cessione è continuativa per tutto il tempo della concessione fatta alla Società colla citata legge; ed è fatta mediante i seguenti corrispettivi:

a La Società cede all'Amministrazione il 50 per 100 sul prodotto brutto dell' esercizio della strada per trasporti dei viaggiatori, dei loro bagagli e delle merci.

b I prodotti del suolo stradale e dei suoi annessi, non che dei fabbricati, restano devoluti intieramente all' Amministrazione.

Digitized by Google

c Essa pagherà inoltre all'Amministrazione un pedaggio del 10 per cento del prodotto brutto sul tronco di strada ferrata compreso fra Sampierdarena e Genova.

d Essa resta obbligata al pagamento delle imposte d'ogni specie sul suolo stradale e sui caseggiati stabilite, o che si stabilissero in forza di legge.

e Tutte le spese di manutenzione tanto del corpo stradale, della massicciata, scarpe, fossi e siepi, come altresì delle opere d'arte e fabbriche delle stazioni, e finalmente del materiale fisso e mobile di qualunque specie, saranno a carico dell'Amministrazione.

I danni però che fossero in qualunque tempo cagionati alla strada ferrata, ed alle opere d'arte e fabbriche qualunque ad essa attinenti, da cause straordinarie e di forza maggiore, quali sarebbero le irruzioni dei torrenti, gli uragani, i terremoti, le tempeste di mare e gl'incendi nelle stazioni, saranno a carico della Società. — L'Amministrazione dello Stato però provvederà ella stessa alla riparazione di questi danni, e giustificatene le spese, mediante testimoniali di stato, e regolari documenti contabili, ne riterrà l'importo sulla parte del prodotto brutto che è devoluta alla Società.

f L'Amministrazione riscuote l'intiero prodotto brutto della strada, e dedotto il 5o p. o/o di questo totale prodotto, ed inoltre il 10 p. o/o del prodotto brutto speciale del tronco da Sampierdarena a Genova, versa trimestralmente nelle casse della Società la rimanenza del prodotto brutto, sulla quale però nei casi eventuali di danni prodotti da forza maggiore, riterrà ancora le spese incontrate per ripararli come è stabilito alla lettera e.

Art. 6.

L'Amministrazione dello Stato provvederà all'esercizio della strada con almeno sei convogli giornalieri d'andata e sei di ritorno per servizio dei viaggiatori, distribuiti però in modo

Digitized by Google

che nella giornata una sola locomotiva in azione possa fare le sei corse, eccettuati i casi di convogli straordinari, che richiedano l'impiego di due locomotive contemporanee.

Al servizio delle merci si provvederà promiscuamente cogli stessi convogli dei viaggiatori, eccettuato il caso che il cresciuto movimento delle merci richieda, nell'interesse reciproco, di attivare, o periodicamente, o per a tempo, convogli speciali a piccola velocità.

Art. 7.

La tariffa dei trasporti tanto dei viaggiatori, che delle merci, sarà quella che si troverà in vigore sulla linea dello Stato; potrà però, di consenso comune delle parti, essere variata a seconda delle convenienze e delle circostanze.

L'Amministrazione potrà inoltre, col consenso del Delegato della Società, fare convenzioni particolari e temporanee per trasporto di merci con ribasso della tariffa, quando se ne riconosca la convenienza, o per la quantità di merci da trasportarsi, o per ritorno di materiale vuoto o per altre consimili circostanze.

È derogato all'ultimo alinea dell'articolo 48 del Capitolato; stabilendosi che non sarà dovuta alcuna tassa alla Società pel trasporto dei sali e tabacchi ed altri generi di privativa.

Art. 8.

La Società sarà rappresentata presso l'Amministrazione da uno o più Delegati, che saranno incaricati di vegliare agl' interessi della medesima e di procurarne il maggiore incremento possibile. — Sarà ai medesimi Delegati concesso un biglietto di favore.

Art. 9.

Dovrà la Società tenere rilevata l'Amministrazione in qualunque modo da ogni domanda fatta dai terzi, di compensi

Digitized by Google

per occupazioni di fondo, d'indennità o diritti di qualunque specie derivanti dalla costruzione della strada.

Art. 10.

Il Governo farà procedere agli studi per il prolungamento della strada sino a Savona; e quando tale tratta fosse costrutta ed esercitata dal Governo, o ne fosse fatta concessione ad un'altra Società, in tal caso, sul prodotto brutto per viaggiatori, o per merci provenienti o destinati oltre Voltri, non saranno corrisposti alla Società che il solo 25 per cento di tale prodotto per la percorrenza sulla sua strada da Genova a Voltri, e viceversa.

Quando poi il prolungamento fosse eseguito dalla stessa Società, a cui resta conservata la preferenza accordatale dall'articolo 66 del Capitolato di concessione, il Governo stipulerà con essa nuove condizioni per tutta la strada da Genova a Savona.

La stessa condizione si applicherà al caso che il prolungamento della strada ferrata si eseguisse anche oltre Savona.

Art. 11.

Il Governo si riserva la facoltà di cedere in qualunque tempo l'esercizio della strada ferrata da Voltri a Genova ad un'altra Società, a cui cedesse pure l'esercizio od a cui vendesse la sua strada ferrata da Genova ad Alessandria od oltre.

In tal caso però si manterranno sempre fermi per la Società di Voltri, sotto la garanzia del Governo; i patti e condizioni stipulati nella presente convenzione.

Art. 12.

Il Capitolato annesso alla legge 29 gennaio 1853 resta in vigore in tutto ciò a cui non si è derogato colla presente convenzione.

Digitized by Google

Art. 13.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non sia approvata per legge.

Torino, il 31 gennaio 1856.

Fatta la presente per doppio originale, e dalle parti contraenti come infra sottoscritta.

Firmati all'originale :

C. Cavour. — Paleocapa. — D. Serra. — P. Farina. — C. Parodi.

Per copia conforme all'originale :

Il Direttore Capo di Divisione al Ministero dei lavori pubblici
Panizzardi.

NOTA *degli attrezzi ed utensili che la Società della ferrovia di Voltri dovrà consegnare all'Amministrazione delle Strade ferrate dello Stato per l'esercizio della Ferrovia da Genova a Voltri.*

Attrezzi ed utensili pei Cantonieri e le Guardie.

Martelli in ferro colla punta	N.°	20
Mazze idem	»	6
Picconi di ferro	»	24
Badili quadri	»	38
Palanche di ferro	»	6
Palanchini idem	»	6

Digitized by Google

Livelli di legno . . . . . N.° 6
Idem ad acqua . . . . . » 1
Canne trimetriche, paia . . . . . » 1
Paline con piede a doppia testa . . . . . » 4
Spago o lignola, chilogrammi . . . . . » 2
Carriuole a mano . . . . . » 2
Succhi a sgorbia . . . . . » 6
Unghie in ferro . . . . . » 6
Calibri . . . . . » 6
Chiavette per l'intervallo fra le ruotaie . . . . . » 12
Raspe . . . . . » 6
Ventole . . . . . » 60
Scope di legno . . . . . » 36
Corni di chiamata . . . . . » 30
Bandiere con astuccio di cuoio pei segnali, assortimenti » 30
Orciuoli di latta della capacità di mezzo litro . . . » 20
Idem. di dieci litri . . . » 2
Lanterne a segnali . . . . . » 30
Idem a globo . . . . . » 4
Cestini per raccogliere il coke . . . . . » 20
Recipiente in terra per l'olio della capacità di chil. 25 » 1
Segnali a disco completi . . . . . » 4

Attrezzi ed utensili per la rimessa delle locomotive.

Capra per sollevare le locomotive . . . . . N.° 1
Banchi da limatore . . . . . » 3
Banco da falegname . . . . . » 1
Morse da banco pei limatori . . . . . » 4
Morsa da falegname . . . . . » 1
Morsetti a mano . . . . . » 2
Fucina ad un fuoco con mantice . . . . . » 1
Morsa da fucina . . . . . » 1
Martelli da fucina assortiti . . . . . » 6

Digitized by Google

Tanaglie da fucina assortite	N.°	6
Stampi da fucina	»	6
Compasso da fucina	»	1
Incudine con ceppo	»	1
Ruota da arrotino	»	1
Martelli da banco in ferro	»	8
Idem di rame	»	2
Idem di piombo	»	2
Squadre in ferro di diverse grandezze	»	12
Compassi da limatore idem	»	12
Scalpelli in acciaio pei limatori	»	30
Un assortimento d'utensili per un falegname.		
Martinetti a doppio movimento orizzontale e verticale	»	3
Pompa per lavare le caldaie delle locomotive	»	1

Torino 31 gennaio 1856.

Sottoscritti all'originale:

Ingegnere C. Parodi — Ingegnere D. Rua.

Per copia conforme all'originale:

Il Direttore Capo di Divisione al Ministero dei lavori pubblici
Firmato: Panizzardi.

Visto: Paleocapa.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Banca Nazionale, entro il termine non maggiore d' un anno dalla data della promulgazione della presente Legge, stabilirà in Cagliari una succursale.

Art. 2.

La Banca Nazionale sarà in facoltà di stabilire altre succursali nelle città, che l'Assemblea generale degli

Digitized by Google

Azionisti crederà convenienti, tanto in terraferma, quanto nell'Isola di Sardegna.

Questa facoltà è estesa alla Banca di Savoia.

Art. 3.

Fino alla concorrente di due milioni di lire, ed uniformandosi alle norme prescritte per le altre sue emissioni, la Banca Nazionale potrà nella succursale di Cagliari emettere biglietti di L. 20 pagabili a presentazione *in tutte le casse della Banca*, ed aventi corso legale in Sardegna per lo spazio d'anni venti.

L'ammontare di questi biglietti non sarà compreso in quello della circolazione, per l'effetto di cui all'art. 11 della Legge 9 luglio 1850.

Art. 4.

L'antica carta emessa dal Governo in Sardegna cesserà definitivamente di essere in corso nel periodo di sei mesi, dal giorno in cui la succursale di Cagliari avrà dato principio alle sue operazioni.

Art. 5.

Il Governo provvederà con un regolamento all'accertamento, per mezzo dei suoi Agenti, della validità di detta carta antica, ed al relativo ritiramento e pagamento della medesima.

Art. 6.

Nel periodo di tempo previsto dall'art. 4.° succitato, la Banca Nazionale rimborserà al Governo l'ammontare

Digitized by Google

della carta antica suddetta, a misura che le verrà presentata, sino alla concorrente di L. 450,000.

Art. 7.

Per tutto il tempo previsto dall'art. 3.°, e così per anni 20, sulla somma, come sopra rimborsata dalla Banca, l'Erario corrisponderà alla medesima un annuo frutto del 3 p. °/₀ ed un'annualità atta ad estinguere il capitale delle L. 450m. in detto periodo di tempo, tenendo conto degl'interessi cumulati alla ragione del 3 p. °/₀. Questa somma sarà considerata come parte dell'anticipazione di cui all'art. 5.° della Legge 11 luglio 1852.

Art. 8.

Quando l'utile netto della succursale di Cagliari, e delle altre che venissero stabilite nell'Isola, avrà raggiunto le annue lire ottantamila in di più dell'interesse al 4 p. °/₀ attribuibile al capitale erogato pel disimpegno delle operazioni bancarie di dette succursali, gli utili ulteriori saranno devoluti per metà allo Stato sino alla concorrenza delle annualità e degli interessi, dei quali all'articolo precedente.

Art. 9.

Un Commissario Governativo eserciterà presso la succursale di Cagliari le attribuzioni stabilite per detto ufficio dalla Legge 9 luglio 1850.

Ciò stante, l'annualità che la Banca Nazionale è tenuta di corrispondere al pubblico Erario per i Commissari Governativi, è accresciuta di L. 3,000, a far

Digitized by Google

tempo dal giorno in cui sarà istituita la succursale di Cagliari.

Disposizioni addizionali.

Art. 10.

La Banca Nazionale è autorizzata a mettere in circolazione biglietti di L. 50, nella proporzione d'un quindicesimo della totale sua emissione in biglietti.

Art. 11.

Potrà la Banca ammettere allo sconto non solo gli effetti a sole due firme notoriamente solvibili alle condizioni stabilite negli articoli 18 e 22 dei suoi statuti, ma anche mediante il deposito di dichiarazioni (*warrants*) di merci o cereali esistenti in pubblici magazzini (*doks*) legalmente autorizzati.

Art. 12.

Per l'ammessione allo sconto degli effetti, di cui all'art. 18 dello statuto della Banca Nazionale, basterà che una delle firme, con esso prescritte, sia di persona che abbia eletto il suo domicilio legale nella città dove tali effetti debbono essere scontati, invece d'avervi il domicilio reale voluto dal precitato articolo.

Art. 13.

Per dieci anni, dalla sua attuazione, la succursale di Cagliari riceverà, in ampliazione dell'art. 12, § 3.° dello statuto della Banca, depositi in conto corrente non di-

Digitized by Google

sponibili, in contanti, ai quali corrisponderà un interesse.

Le condizioni dell'interesse e della restituzione dei depositi saranno statuite dai rettori della Banca.

Art. 14.

Le Banche succursali saranno amministrate nei modi da stabilirsi con un regolamento che verrà proposto dai Consigli rispettivi di reggenza di Genova e di Torino e sarà approvato con Reale Decreto, previo il parere del Consiglio di Stato.

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

Il Governo si riserva il diritto, dopo i sei mesi, di cui all'art. 4.°, di rimborsare alla Banca Nazionale l'importare di tutta l'antica carta avente corso obbligatorio in Sardegna coi relativi interessi nelle proporzioni stabilite dall'art. 8.° della presente Legge, quando ciò credesse opportuno, prima che siano trascorsi gli anni venti; ed effettuando tale rimborso, od in ogni caso dopo trascorso il suddetto termine di anni venti, cesseranno d'aver corso legale i biglietti da L. 20 che saranno emessi a tenore della facoltà accordata alla Banca in forza dell'art. 3.°

Intanto, durante l'epoca in cui i biglietti suddetti avranno in Sardegna corso legale, il loro ammontare non sarà compreso in quello della circolazione, per l'effetto di cui all'art. 11 della Legge 9 luglio 1850.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 27 febbraio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

N.° 1501. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Castelnuovo d'Asti a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sui liquori, sugli spiriti, sulla carne e sulla fabbricazione della birra.

(Torino 6 marzo 1856).

N.° 1502. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Vayes a supplire con redditi propri al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 6 marzo 1856).

N.° 1503. Regio Decreto

che autorizza il Comune di San Didero a provvedere con redditi propri al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 6 marzo 1856).

N.° 1504. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Neviglie a supplire con fondi propri, o mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856, approvando l'erogazione di fondi propri fatta dal medesimo per compire il saldo dello stesso canone degli anni 1853 e 1854.

(Torino 6 marzo 1856).

N.° 1505. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Guarene a supplire con fondi propri, o mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1854, 1855 e 1856.

(Torino 6 marzo 1856).

Digitized by Google

N.° 1506. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Champorcher a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 6 marzo 1856).

N.° 1507. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Arnaz a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 6 marzo 1856).

N.° 1508. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Issogne a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Torino 6 marzo 1856).

N.° 1509. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Gorzegno a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Torino 6 marzo 1856).

N.° 1510. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Piobesi a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1854, 1855 e 1856.

(Torino 6 marzo 1856).

Digitized by Google

N.° 1511. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Domusnovas a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno ed un residuo dello stesso canone del 1855.

(Torino 6 marzo 1856).

N.° 1512. Regio Decreto

col quale si approva l'istituzione d'un dritto di piazza nella Città di Crescentino.

(Torino 6 marzo 1856).

N.° 1513. Regio Decreto

col quale si approva un nuovo regolamento e tariffa per l'esazione dei dazii di consumo nel Comune di Aigueblanche.

(Torino 6 marzo 1856).

N.° 1514. Regio Decreto

col quale si approva una nuova tariffa per la riscossione dei dazii di consumo nella Città di Varallo.

(Torino 6 marzo 1856).

N.° 1515. Regio Decreto

col quale si approva un nuovo regolamento e tariffa per la riscossione dei dazii di consumo nel Comune di Lanzo.

(Torino 6 marzo 1856).

Digitized by Google

N.° 1516. Regio Decreto

che approva il regolamento adottato dal Municipio di Tromello nella seduta del 25 novembre 1855 per la organizzazione e disciplina di una Compagnia di Guardie del fuoco.

(Torino 6 marzo 1856).

N.° 1517. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Castagnole Lanze nella seduta del 26 dicembre 1855.

(Torino 11 marzo 1856).

N.° 1518. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Portotorres con deliberazione del 26 gennaio ultimo scorso.

(Torino 11 marzo 1856).

N.° 1519. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Mamojada con deliberazione del 15 dicembre 1855.

(Torino 11 marzo 1856).

N.° 1520. Regio Decreto

col quale si approva l'instituzione d'un dazio di consumo nel Comune d'Isola del Cantone.

(Torino 11 marzo 1856).

Digitized by Google

N.° 1521. Regio Decreto

col quale sono recate alcune variazioni al quadro dei depositi stalloni provinciali in Terraferma, e determinate alcune norme relative ai guarda-stalloni e palafrenieri.

(Torino 17 marzo 1856).

N.° 1522. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Saorgio nella seduta del 24 dicembre 1855.

(Torino 17 marzo 1856).

N.° 1523. Regio Decreto

che approva i regolamenti di polizia urbana e rurale deliberati dal Municipio di La Motte Servolex nella seduta del 25 ultimo scorso febbraio.

(Torino 17 marzo 1856).

N.° 1524. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Carpignano a provvedere al pagamento del suo canone gabellario, a cominciare dal corrente anno, mediante la riscossione in via di esercizio dei diritti di gabella sul vino, sui liquori, sugli spiriti, sulle carni e sulla fabbricazione della birra.

(Torino 17 marzo 1856).

N.° 1525. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Varigotti a pagare con fondi del suo bilancio il canone gabellario assegnatogli pel corrente anno.

(Torino 17 marzo 1856).

Digitized by Google

N.° 1526. Regio Decreto

che autorizza il Comune di San Giusto a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 17 marzo 1856).

N.° 1527. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Zavattarello a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Torino 17 marzo 1856).

N.° 1528. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Mornese a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Torino 17 marzo 1856).

N.° 1529. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Canale a sovraimporre alle contribuzioni dirette del corrente anno la somma di lire 5,971. 80 per compiere il saldo del suo canone gabellario degli anni 1853, 1854 e 1855.

(Torino 17 marzo 1856).

Digitized by Google

N.° 1530. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Niella Belbo a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1854, 1855 *e* 1856.

(Torino 17 marzo 1856).

N.° 1531. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Fiaccone a sovraimporre alle contribuzioni dirette la somma di lire 75 *ed a pagarne altrettante con redditi del suo bilancio per compiere il saldo del suo canone gabellario del corrente anno.*

(Torino 17 marzo 1856).

N.° 1532. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Garessio nella seduta del 3 *corrente mese.*

(Torino 24 marzo 1856).

N.° 1533. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Biestro nella seduta del 30 *ultimo scorso gennaio.*

(Torino 24 marzo 1856).

N.° 1534. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Viarigi nella seduta del 1.° *dicembre* 1855.

(Torino 24 marzo 1856).

Digitized by Google

N.° 1535. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Farigliano, Provincia di Mondovì, nella seduta delli 7 corrente mese.

(Torino 24 marzo 1856).

N.° 1536. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Roccasusella nella seduta delli 7 corrente mese.

(Torino 24 marzo 1856).

N.° 1537. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana adottato dal Municipio di Stroppiana nella seduta del 6 dicembre 1855.

(Torino 24 marzo 1856).

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il Regolamento per la Scuola di Medicina veterinaria approvato con R. Decreto del 29 settembre 1855 (*),

(*) Per norma dei concorrenti ai posti gratuiti e degli aspiranti all'esame d'ammessione alla Scuola di Medicina veterinaria, si riproducono le seguenti disposizioni del citato regolamento:

» Art. 26. Per essere ammesso al corso di veterinaria, sia a spese della rispettiva Provincia a termini del Regio Brevetto 23 febbraio 1847, sia a spese proprie, ogni aspirante debb'essere munito:

» 1.° Della fede di nascita da cui risulti aver egli l'età di sedici anni compiuti, e, se aspira ad un posto gratuito, essere nato in un paese della Provincia di cui il posto è messo al concorso;

» 2.° Di un attestato di buona condotta spedito dal Sindaco del Comune in cui ha il suo domicilio e legalizzato dall'Intendente della Provincia;

» 3.° Di un'altra dichiarazione, legalizzata dal Conservatore provinciale del vaccino, da cui risulti che ha egli superato con buon esito l'esito vaccinico, ovvero della dichiarazione di un medico, vidimata dal Sindaco, che ha sofferto il vaiuolo.

» Art. 27. Nessuno può intraprendere il corso degli studi di veterinaria se non ha prima sostenuto con felice successo l'esame di ammessione, il quale debbe versare sugli elementi di aritmetica, di geometria e di fisica, sul sistema decimale, sulla lingua italiana o francese secondo il programma da emanarsi dal Ministero della Pubblica Istruzione. Sono esenti dall'esame di ammessione solo quei giovani che con autentico attestato fanno risultare alla Direzione

Digitized by Google

Stabilisce quanto segue :

Art. 1.

Gli esami di concorso per i posti gratuiti e quelli di ammessione alla Scuola di Medicina veterinaria per l'anno

» di avere già superato con buon successo quello di magistero in una delle » Università dello Stato.

» Art. 28. Gli esami di ammessione e di concorso si danno nei Capi-luoghi » di Divisione da una Commissione composta di quattro esaminatori, da nomi- » narsi dal Ministro dell'Istruzione Pubblica.

» Art. 31. Tanto coloro che aspirano al concorso, quanto quelli che desiderano » soltanto essere ammessi agli studi di veterinaria, debbono presentare al » Provveditore della rispettiva Provincia, almeno quindici giorni prima dell'apertura » degli esami, la domanda corredata dagli attestati di cui all'art. 26.

» Art. 33. Le prove di concorso e di ammessione consistono in un lavoro » in iscritto ed in un esame verbale.

» Art. 34. Il lavoro in iscritto consiste in una composizione in lingua italiana » o francese che gli aspiranti debbono fare sul tema che loro è dato.

» Il tempo fissato per questo lavoro non deve oltrepassare le ore quattro » dalla dettatura del tema.

» Gli aspiranti non possono comunicare con chicchessia nè aver altro libro » fuorchè il dizionario della lingua italiana o francese, nè uscire dalla sala, » se non dopo aver rassegnato il loro lavoro al professore assistente.

» Art. 35. Trascorso il tempo fissato nell' art. precedente, il professore as- » sistente raccoglie le pagine scritte e firmate dagli aspiranti, e le firma pur egli.

» Il Presidente della Commissione le sigilla quindi alla presenza dell' as- » sistente e degli aspiranti in un paceo che ritiene presso di sè.

» Art. 36. L'esame verbale ha luogo a breve intervallo dopo l' esperimento » in iscritto e versa sulle materie designate all'art. 27.

» Esso si dà in presenza del Presidente dai quattro esaminatori di cui si » compone la Commissione.

» Si riconoscono i sigilli come sovra apposti al pacco delle pagine scritte, » quindi gli aspiranti uno per volta, previa lettura dei loro lavori, vengono » interrogati per un quarto d' ora da ciascun esaminatore.

» Art. 37. Finito l' esame verbale si procede alla votazione per punti. » Ciaschedun esaminatore dispone di dieci punti. La votazione è complessiva.

» Nessun concorrente può conseguire un posto gratuito se non ha ottenuto » nell'esame i 4/5 dei suffragi, e nessuno è ammesso studente alla scuola a » proprie spese se non ne ha conseguiti i 3/5. »

Digitized by Google

scolastico 1856-57 si apriranno in ogni Capo-luogo di Divisione dello Stato il dì 25 del prossimo agosto.

Art. 2.

In detto giorno avrà luogo l'esame in iscritto, ed in quelli immediatamente successivi non feriati si darà l'esame verbale secondo il programma annesso al presente.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserto nella raccolta degli Atti del Governo.

Dato a Torino il 1.° aprile 1856.

Il Ministro
G. LANZA.

Digitized by Google

Digitized by Google

PROGRAMMA

per gli esami di concorso ai posti gratuiti, e per quelli di ammessione alla scuola di medicina veterinaria.

LINGUA ITALIANA O FRANCESE.

1. Analisi ragionata d'un brano d'autore ricavato dai testi prescritti per le classi di grammatica.
2. Norme generali per ogni genere di componimento.
3. Componimenti speciali adatti alle varie contingenze della vita domestica e civile – racconti – lettere – relazioni – memoriali.

ARITMETICA E SISTEMA DECIMALE.

1. Numerazione decimale parlata e scritta – addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione de'numeri interi, delle frazioni decimali e de' numeri interi accompagnati da frazioni decimali.
2. Divisibilità dei numeri – numeri primi – regola pratica per trovare il massimo comun divisore di due numeri.
3. Frazioni ordinarie – riduzione di più frazioni allo stesso denominatore – conversione delle frazioni ordinarie in decimali – addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione delle frazioni ordinarie, e dei numeri interi accompagnati da frazioni ordinarie.

Digitized by Google

4. Sistema metrico-decimale – unità fondamentale – misure di lunghezza, di superficie, di volume e di peso – monete.
5. Quadrato d'un numero – radice quadrata d'un numero – regola pratica per estrarre la radice quadrata d'un numero intero, o d'un intero accompagnato da una frazione decimale.
6. Proporzione geometrica – sua principale proprietà – rapporto diretto ed inverso – regola del tre semplice – problemi.

GEOMETRIA.

1. Prime nozioni e problemi elementari sulla linea retta e sul circolo – regolo e compasso.
2. Angoli – divisione sessagesimale della circonferenza del circolo in gradi, minuti e secondi – misura degli angoli per mezzo degli archi di circolo – angoli retto, ottuso ed acuto – metodo per costrurre un angolo eguale ad un angolo dato.
3. Perpendicolare – per un punto dato sopra o fuori d'una retta innalzare od abbassare a questa una perpendicolare.
   Dividere una retta ed un arco di circolo in due parti uguali.
   Costruzione del rettangolo e del quadrato.
4. Rette parallele – denominazione degli angoli formati da due rette parallele tagliate da una terza retta – per un punto dato condurre una retta parallela ad una retta data – costruzione del parallelogrammo.
5. Classificazione dei triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli – somma degli angoli interni del triangolo – principali proprietà del triangolo isoscele.
6. Costrurre un triangolo conoscendo: 1. due lati e l'angolo formato da questi; 2. un lato e i due angoli adiacenti; 3. i tre lati.
7. Unità di misura per le aree – area del rettangolo, del parallelogrammo, del triangolo, d'un poligono qualunque.
8. Poligoni regolari – loro descrizione per mezzo della divisione della circonferenza in parti eguali – area del poligono regolare, del circolo, e del settore circolare.

Digitized by Google

9. Definizione delle figure simili – sopra una retta data costrurre un triangolo od un poligono simile ad un triangolo o ad un poligono dato.

FISICA.

1. Principali classificazioni dei corpi – stati dei medesimi, e loro proprietà generali – legge d'inerzia.
2. Gravità terrestre – dimostrazione sperimentale della legge sulla caduta verticale dei corpi – massa, densità, e peso d'un corpo – centro di gravità.
3. Leva – diverse sue specie – condizioni di equilibrio tra la potenza e la resistenza.
4. Condizioni d'equilibrio dei liquidi – uguaglianza di pressione – vasi comunicanti – livella ad acqua – dimostrazione sperimentale del principio d'Archimede – peso specifico dei corpi – areometri.
5. Prova del peso dei gaz – misura della pressione dell'aria atmosferica per mezzo della sperienza di Torricelli – barometri a vaschetta ed a sifone.
6. Elasticità e densità dei gaz – legge di Mariotte – macchina pneumatica – pompe aspiranti e prementi – influenza del peso dell'aria sul peso de' corpi che vi sono immersi – globi aereostatici.
7. Produzione e propagazione del suono – sua velocità nell'aria atmosferica – eco.
8. Dilatabilità dei corpi per il calorico – costruzione ed uso dei termometri a mercurio e ad alcool.
9. Mutazioni di stato dei corpi – definizione del calorico latente – miscugli frigorifici.
10. Provare per mezzo del calorimetro che tutti i corpi non hanno la stessa capacità per il calorico – definizione del calorico specifico.
11. Evaporazione – dimostrazione sperimentale della forza elastica dei vapori – tensione e densità massima dei vapori alle diverse temperature – ebullizione – effetto della pressione sull'ebullizione – digestore di Papino.

Digitized by Google

12. Calorico raggiante – potere emissivo, assorbente e riflettente dei corpi per il calorico.
Diversa conduttricità dei corpi solidi, liquidi ed aeriformi per il calorico – metodo d'Ingenhouz per i corpi solidi.

13. Igrometro di Saussure – rugiada – brina – pioggia e neve.

14. Svolgimento dell'elettricità per strofinio – corpi buoni e cattivi conduttori - diffusione della elettricità sopra i corpi buoni conduttori – proprietà delle punte – macchina elettrica – fulmine – parafulmini.

15. Elettricità latente – boccia di Leyden – elettroforo – condensatore – batteria elettrica.

16. Descrizione della pila voltaica – principali modificazioni di questo apparato – suoi effetti fisici, chimici e fisiologici.

17. Calamite naturali, ed artificiali, loro poli e linea neutra – declinazione ed inclinazione dell'ago calamitato – magnetizzazione artificiale.

18. Deviazione prodotta dalla corrente elettrica sull' ago calamitato – galvanometro.
Elettro-magneti temporarii prodotti dalla corrente elettrica.

19. Propagazione rettilinea della luce in un mezzo omogeneo – velocità della luce – sua riflessione in uno specchio piano.
Rifrazione e decomposizione della luce per mezzo del prisma Newtoniano – spettro solare.

G. LANZÀ.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il bilancio straordinario della spedizione in Oriente per gli anni 1855 e 1856 è approvato nella somma di lire *settantaquattro milioni*, *centonovantotto mila*, *quattrocentouna* e centesimi *sessantotto* ripartita in conformità delle tabelle *A* e *B* unite alla presente legge pei servizii dei Ministeri di guerra e marina.

Art. 2.

Le spese della spedizione d'Oriente non seguono il corso dell'esercizio, ma sono prosecutive sino al termine della guerra. Se ne sottoporrà al Parlamento un conto speciale da approvarsi con legge speciale.

Digitized by Google

Art. 3.

Il riparto delle somme assegnate ai rispettivi servizi della guerra e della marina, ed indicate nelle tabelle *A* e *B*, potrà essere modificato ristrettivamente in ciascuna delle dette categorie da un Decreto Reale da emanarsi sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con quello della guerra e della marina.

Art. 4.

Le provviste ed i contratti relativi alla guerra potranno farsi ad economia od a trattativa privata.

Art. 5.

Dal bilancio della marina per l'anno 1856 sarà eliminata una somma di lire *un milione*, *quattro mila*, *seicento sessantadue* ripartitamente sulle categorie di spese che fanno duplicazione col presente bilancio, e ciò a seguito di conteggio che sarà approvato con Decreto Reale.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 30 marzo 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*)

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

Digitized by Google

Tabella A

Ministero di Guerra

Categoria	A	Intendenza militare	L.	900,000. »
»	B	Sussistenze militari	»	707,000. »
»	C	Competenze in danaro alle truppe	»	9,350,000. »
»	D	Servizio sanitario	»	1,999,000. »
»	E	Magazzino-Merci, carri ed arredi diversi	»	6,768,000. »
»	F	Noli e trasporti	»	7,036,000. »
»	G	Rimonta cavalli	»	3,559,000. »
»	H	Pane e viveri	»	20,067,000. »
»	I	Foraggi	»	6,000,000. »
»	K	Legna e spese diverse di casermaggio	»	869,000. »
»	L	Servizio d'Artiglieria	»	2,368,000. »
»	M	Servizio del Genio	»	2,323,000. »
»	N	Servizio tecnico del Corpo di Stato Maggiore	»	18,000. »
»	O	Spese diverse	»	370,000. »
»	P	Spese ripetibili	»	488,000. »
			L.	62,822,000. »

Tabella B

Ministero della Marina

Categoria	A	Commissariato Generale di Marina	L.	44,500. »
»	B	Paghe del personale	»	1,644,545. 28
»	C	Spese e supplementi di bordo	»	2,044,481. 40
»	D	Noli e trasporti	»	370,000. »
»	E	Pane e viveri	»	2,132,000. »
»	F	Materiale	»	3,607,500. »
»	G	Acquisto di bastimenti	»	1,533,375. »
			L.	11,376,401. 68

Riepilogo

Tabella A	Ministero di Guerra	L.	62,822,000. »
» B	Ministero di Marina	»	11,376,401. 68
	Totale generale	L.	74,198,401. 68

Visto. Il Ministro dell'Istruzione Pubblica,
Incaricato delle funzioni di Ministro delle Finanze
G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

In tempo di pace, e nelle armi di fanteria e cavalleria, l'avanzamento al grado di Tenente sarà devoluto ai Sottotenenti dell' arma rispettiva per quattro quinti secondo l'ordine di anzianità, e per un quinto a scelta.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 30 marzo 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

GIACOMO DURANDO.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

N.° 1541. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Crescentino a riscuotere in via di esercizio a cominciare dal corrente anno i dritti di gabella stabiliti colla legge 2 gennaio 1853.

(Torino 24 marzo 1856).

N.° 1542. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Sanfront a riscuotere nel corrente anno in via di esercizio i dritti di gabella sulle carni.

(Torino 24 marzo 1856).

N.° 1543. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Fontainemore a pagare con fondi propri porzione del suo canone gabellario del 1855.

(Torino 24 marzo 1856).

N.° 1544. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Carrù a provvedere al pagamento del suo canone gabellario per tre anni consecutivi a cominciare dal 1.° del prossimo aprile, mediante la riscossione in via di esercizio dei dritti di gabella sul vino, sui liquori, sugli spiriti, sulle carni, e sulla fabbricazione della birra.

(Torino 24 marzo 1856).

N.° 1545. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Galliavola a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella stabiliti dalla legge 2 gennaio 1853.

(Torino 24 marzo 1856).

Digitized by Google

N.° 1546. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Viù en Sallaz a provvedere al pagamento di porzione del suo canone gabellario mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul macellamento dei capretti.

(Torino 24 marzo 1856).

N.° 1547. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Lerma a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1854, 1855 e 1856.

(Torino 24 marzo 1856).

N.° 1548. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Busano a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Torino 24 marzo 1856).

N.° 1549. Regio Decreto

che autorizza il Comune d'Isili a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario del 1855, abrogando il precedente Decreto delli 5 luglio scorso anno.

(Torino 24 marzo 1856).

N.° 1550. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Furtei a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1854, 1855 e 1856.

(Torino 24 marzo 1856).

Digitized by Google

N.° 1551. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Carema a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 24 marzo 1856).

N.° 1552. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Villadidro a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 24 marzo 1856).

N.° 1553. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Vignole a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 24 marzo 1856).

N.° 1554. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Serri a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 24 marzo 1856).

N.° 1555. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Nurallao a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 24 marzo 1856).

Digitized by Google

N.° 1556. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Siurgius a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 24 marzo 1856).

N.° 1557. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Casella a supplire al pagamento di porzione del suo canone gabellario per gli anni 1854 e 1855 col prodotto di un dazio d'abbuonamento per famiglia ripartito in ragione della presunta consumazione dei generi soggetti ai dritti di gabella, e pel corrente anno mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette.

(Torino 24 marzo 1856).

N.° 1558. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Savignone a supplire al pagamento di porzione del suo canone gabellario per gli anni 1854 e 1855 col prodotto di un dazio d'abbuonamento per famiglia ripartito in ragione della presunta consumazione dei generi soggetti ai dritti di gabella, e pel corrente anno mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette.

(Torino 24 marzo 1856).

N.° 1559. Regio Decreto

col quale le Finanze dello Stato sono autorizzate a consentire a Giovanni Rovati l'occupazione d'un tratto di scarpa della strada reale per Piacenza presso Stradella, della superficie di metri quadrati 22, mediante il corrispettivo di lire cento.

(Torino 30 marzo 1856).

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Saranno prescritti i Buoni del Tesoro tanto all'*ordine* quanto al *portatore*, il cui pagamento non sia riclamato durante venticinque anni a partire dal giorno della loro scadenza.

Art. 2.

Nel caso di allegato smarrimento o distruzione di Buoni del Tesoro all'*ordine*, il titolare, i suoi eredi, od

Digitized by Google

il cessionario riconosciuto dal titolare, o dichiarato per sentenza, potrà ottenerne la spedizione per duplicata, osservate le formalità prescritte dall'art. 35 dell'Editto 24 dicembre 1819.

Scaduto il termine ivi stabilito, e scaduta la mora portata dal Buono, potrà farsene il pagamento mediante cauzione durativa per un anno.

Colui che si alleghi cessionario, sebbene non sia riconosciuto dal titolare, nè tale dichiarato per sentenza, potrà altresì ottenere il duplicato del Buono all'*ordine* ed il pagamento come sopra; ma la cauzione da prestarsi dovrà durare per tutto il tempo per cui dura il diritto dei titolari dei Buoni di chiederne il pagamento all'Erario.

Tanto nell'uno che nell'altro caso, lo Stato s'intende liberato dalla data del pagamento; la cauzione servirà a cautela dei terzi.

Questa s'intenderà di pien diritto sciolta col trascorso del termine per il quale fu prestata, salve sempre le ragioni dei terzi dipendenti dai loro particolari contratti.

Sarà punito colla pena del carcere chiunque avendo acconsentito all'alienazione di un Buono del Tesoro all'*ordine*, si procurerà dolosamente il duplicato.

Art. 3.

La cauzione, di cui all'articolo precedente, sarà somministrata nella somma corrispondente al montare del Buono del Tesoro, e secondo le norme stabilite per le cauzioni dei Contabili dello Stato colla legge 16 febbraio 1854.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 4 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*)

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto il Messaggio in data 6 corrente col quale l'Uffizio della Presidenza della Camera dei Deputati annunzia essersi fatto luogo alla vacanza del Collegio elettorale di Santhià in seguito alla promozione del suo Deputato Conte Alessandro Avogadro di Casanova ad un grado superiore;

Viste le leggi 17 marzo 1848 e 19 gennaio 1850;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari interni;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Santhià, n.° 156, è convocato pel giorno 27 del corrente aprile, onde procedere ad una nuova elezione del suo Deputato.

Digitized by Google

Occorrendo una seconda votazione, questa avrà luogo nel giorno 29 del mese stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito alla raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino addì 9 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad alienare, senza formalità d'asta pubblica, la rendita netta di oncie 37, tari 14, grani 15 pari a ducati 112. 47. 5 iscritta sul ramo *Regnicoli Esteri* a peso della Deputazione delle nuove Gabelle della Città di Palermo, già appartenente al soppresso Monastero di Santa Chiara di Savona, posto nel Borgo di S. Giovanni Forestiere, ed avocata al Demanio con atti della Repubblica Ligure in data 4 e 18 ottobre 1798.

Art. 2.

È accordata eguale facoltà per la rendita accessoria di ducati 7 ad emettersi per disposizione del Governo

Digitized by Google

delle Due Sicilie, e formata mediante capitalizzazione di annualità arretrate sull'accennata rendita principale, che rimasero insoddisfatte.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 4 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Le Truppe del Corpo di spedizione in Oriente sono considerate essere sul piede di pace rispetto alla giustizia criminale, all'avanzamento, ed al diritto alla pensione di ritiro, a far tempo dal giorno della loro entrata in libera pratica sul territorio dello Stato.

Art. 2.

Le vacanze avvenute tra le Truppe stanziate nell'interno

Digitized by Google

dello Stato successivamente al giorno in cui sarà promulgata la pace, saranno occupate secondo le regole tutte che sono stabilite pel tempo di pace.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. a Torino addì 9 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 11 aprile 1856
Registro 12 Atti del Governo a c. 34.
MORENO.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

GIACOMO DURANDO.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Divisione Amministrativa di Vercelli e la Provincia di Biella sono autorizzate a contrarre rispettivamente un mutuo passivo di L. 11,000 e di L. 39,000; la prima per servirsene al pagamento di una parte delle passività dell' esercizio 1856 comuni a tutte le Provincie che la compongono, la seconda per concorrere, congiuntamente al Municipio di Biella, nelle spese di avvicinamento a detta Città dello scalo della ferrovia da Biella a Santhià.

Digitized by Google

Art. 2.

È fatta facoltà alla Divisione predetta ed alle Provincie di Vercelli e Casale di ripartire nell'anno in corso una sovraimposta di L. 567,450 la prima, di L. 33,172. 04 la seconda, e di L. 39,562. 80 la terza, per soddisfare le rispettive loro spese dell'anno medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 4 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Divisione Amministrativa di Nizza è autorizzata a contrarre un mutuo passivo di L. 51,000 per servirsene nel pagamento delle spese dell' esercizio 1856 comuni a tutte le Provincie che la compongono.

Art. 2.

È fatta facoltà alle Provincie di Nizza e di S. Remo di ripartire nell'anno in corso una sovraimposta di L. 49,925. 03 la prima, e di L. 5,249 e 93 la seconda, per soddisfare le rispettive loro passività speciali dell'anno medesimo.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 4 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*)

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Divisione Amministrativa di Nuoro è autorizzata a contrarre un mutuo passivo di L. 100,000 per sopperire alle sue spese straordinarie dell'esercizio 1856, ed a vincolare i suoi bilanci avvenire fino a quello dell'anno 1866 pel servizio dei relativi interessi e la rateata estinzione del capitale eccedendo, ove duopo, il limite ordinario dell'imposta.

Art. 2.

È fatta facoltà alle Provincie di Nuoro, Cuglieri e

Digitized by Google

Lanusei di ripartire una sovraimposta di L. 17,679. 10 la prima; di L. 6,711. 60 la seconda, e di L. 3,894. 36 la terza, per far fronte alle rispettive loro spese speciali dello stesso esercizio 1856.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 4 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Pel servizio del Catasto di Terraferma durante l'anno 1856 è approvata la spesa straordinaria di lire *ottantanovemila duecento* fino a che sia altrimenti provveduto.

Tale somma dovrà impiegarsi nelle proporzioni dell'esercizio del Bilancio, e sarà aggiunta ripartitamente come infra nel Bilancio passivo del Ministero di Finanze pel 1856:

Digitized by Google

Categoria 141. Catasto di Terraferma (personale)	L.	44,000. »
Categoria 142. Catasto di Terraferma (materiale e spese diverse)	»	45,200. »
Totale	L.	89,200. »

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 9 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I portatori di Cedole del Debito redimibile creato col R. Editto 11 gennaio 1844, e di quello creato colla Legge 26 giugno 1851, non che i portatori delle Obbligazioni dello Stato create col R. Editto 27 maggio 1834, e colle Leggi 26 marzo 1849 e 9 luglio 1850, potranno depo-

Digitized by Google

sitare presso l'Amministrazione del Debito Pubblico i loro titoli per averne in cambio un certificato di deposito inscritto al nome del deponente.

Art. 2.

Tali certificati di deposito, cui sarà applicato il disposto dall'art. 18 del Decreto 22 luglio 1851, saranno trasferibili, sotto altri nomi, a volontà dei titolari, mediante dichiarazione di trapasso presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, e potranno inoltre essere assoggettati ad annotazioni d'ipoteca nei modi e cogli effetti stabiliti per le Cedole nominative, in conformità delle altre Leggi e dei Regolamenti sul Debito Pubblico.

Art. 3.

Pel rilascio del certificato, di cui all'art. 1, è dovuta una tassa dell'uno per mille sul capitale nominale dei titoli depositati. Questa tassa sarà esatta una sola volta all'atto del deposito. Le frazioni verranno calcolate come unità.

Art. 4.

La forma dei certificati di deposito, i quali saranno soggetti al bollo di centesimi 50, e le cautele per assicurarne l'autenticità saranno determinate da un Regolamento approvato con Regio Decreto e reso di pubblica ragione, nel quale saranno pure segnate le altre norme da seguirsi per l'esecuzione della presente Legge.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 4 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

N.° 1569. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Borghetto a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario del 1855.

(Torino 30 marzo 1856).

N.° 1570. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Parodi a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 30 marzo 1856).

N.° 1571. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Biestro a riscuotere nel corrente anno in via d'esercizio i dritti di gabella stabiliti dalla legge 2 gennaio 1853, ed a sovraimporre alle contribuzioni dirette la somma necessaria per compiere il saldo del suo canone gabellario dello stesso anno.

(Torino 30 marzo 1856).

N.° 1572. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Capriata a pagare con fondi propri una porzione del suo canone gabellario del 1855.

(Torino 30 marzo 1856).

N.° 1573. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Pozzolo a pagare con fondi propri una porzione del suo canone gabellario del 1855.

(Torino 30 marzo 1856).

Digitized by Google

N.° 1574. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Cengio a pagare con fondi propri il suo canone gabellario del 1855.

(Torino 30 marzo 1856).

N.° 1575. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Plodio a pagare con fondi propri il suo canone gabellario del 1855.

(Torino 30 marzo 1856).

N.° 1576. Regio Decreto

portante approvazione di un nuovo regolamento e tariffa pei dazii di consumo, non che dell'istituzione di una tassa annuale sui cani a favore della Città d'Evian.

(Torino 30 marzo 1856).

N.° 1577. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Carignano nella seduta delli 17 novembre 1855.

(Torino 30 marzo 1856).

N.° 1578. Regio Decreto

che approva i regolamenti di polizia urbana e rurale deliberati dal Municipio di Lanzo nella seduta delli 13 ultimo scorso febbraio.

(Torino 30 marzo 1856).

Digitized by Google

N.° 1579. Regio Decreto

che approva le disposizioni regolamentarie deliberate dal Municipio di Avuglione-Vernone nella seduta del 1.° dicembre 1855 per ovviare ai guasti nei fondi per parte dei ricercatori di tartufi.

(Torino 30 marzo 1856).

N.° 1580. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Portio nella seduta del 29 ultimo scorso febbraio.

(Torino 30 marzo 1856).

N.° 1581. Regio Decreto

col quale si approvano delle modificazioni nei dazii di consumo della Città di Savona.

(Torino 4 aprile 1856).

N.° 1582. Regio Decreto

che approva i regolamenti di polizia urbana e rurale adottati dal Municipio di Serri nella seduta del 13 ultimo scorso gennaio.

(Torino 4 aprile 1856).

N.° 1583. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato nella seduta del 27 ottobre 1855 dal Municipio di Lessolo.

(Torino 4 aprile 1856).

Digitized by Google

N.° 1584. Regio Decreto

col quale si approva l'instituzione d'un dritto di piazza nel Comune di Quartu.

(Torino 9 aprile 1856).

N.° 1585. Regio Decreto

con cui si approvano delle variazioni nella tariffa dei dritti di peso della Città di Moncalieri.

(Torino 9 aprile 1856).

N.° 1586. Regio Decreto

che approva alcune disposizioni deliberate nella seduta del 5 novembre 1855 dal Municipio di Chieri in aggiunta al vigente regolamento di polizia urbana.

(Torino 9 aprile 1856).

N.° 1587. Regio Decreto

col quale si approva l'instituzione d'un dritto di peso nel Comune di Villanova-Solaro.

(Torino 9 aprile 1856).

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto il messaggio in data 16 corrente col quale l'Uffizio della Presidenza della Camera dei Deputati annunzia essersi fatto luogo alla vacanza del Collegio elettorale di Pancalieri per la promozione del Luogotenente Generale Cavaliere Alfonso Ferrero della Marmora al grado di Generale d'Armata;

Viste le leggi 17 marzo 1848 e 19 gennaio 1850;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Pancalieri, n.° 25, è convocato pel giorno 4 del prossimo maggio, onde procedere ad una nuova elezione del suo Deputato.

Digitized by Google

Occorrendo una seconda votazione, questa avrà luogo il giorno 6 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito alla raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Torino addì 19 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

U. RATTAZZI

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto il Regio Decreto del 19 maggio 1855 con cui venne approvata la Tariffa dei dritti di pedaggio da riscuotersi pel passaggio sul ponte stabile costruttosi fra Les-Marches e Les-Mollettes dalla Società rappresentata dal Geometra Nicollet;

Vista la deliberazione in data 16 p. p. febbraio colla quale la detta Società fa istanza a che sia rivocato il disposto dal § 8 del capo 2 della precitata Tariffa, col quale furono esentati dal pagamento del dritto di pedaggio *le stesse persone, animali e veicoli di ritorno*, cioè prima della mezzanotte;

Considerando che l'abrogazione del precitato § 8 concilierebbe ad un tempo il vantaggio della Società con quelli della Provincia e dei Comuni interessati;

Digitized by Google

Sulla relazione del Ministro dell'Istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

I dritti di pedaggio portati dalla Tariffa annessa al R. Decreto del 19 maggio 1855 pel passaggio sul ponte stabile tra Les-Marches e Les-Mollettes dovranno pagarsi anche nel ritorno dalle stesse persone, animali e veicoli che già vi passarono nello stesso giorno.

È conseguentemente rivocata l'esenzione stabilita al § 8, capo 2 di detta Tariffa.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, e mandiamo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino addì 4 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 6 aprile 1856
Registro 34 Decreti amministrativi a c. 81.
MORENO.

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati l'annesso Regolamento, e la Tariffa, che verrà stampata a parte, da osservarsi per la corrispondenza telegrafica dei privati nell'interno del Regno, firmati d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per gli affari Interni.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino addì 14 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 27 aprile 1856
Registro 12 Atti del Governo a c. 36.
MORENO.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

U. RATTAZZI.

Digitized by Google

REGOLAMENTO E TARIFFA

per la

CORRISPONDENZA TELEGRAFICA DEI PRIVATI

NELL'INTERNO DELLO STATO

Misure generali.

Art. 1.

Cominciando dal giorno 1.° maggio prossimo venturo saranno da osservarsi per la corrispondenza telegrafica nell'interno dello Stato le norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 2.

Nelle Città a ciò specialmente designate il servizio delle stazioni telegrafiche non sarà interrotto durante la notte. Le altre stazioni telegrafiche saranno aperte tutti i giorni, comprese le domeniche e le altre feste, dal 1.° aprile a tutto settembre, dalle ore 7 antimeridiane fino alle 9 pomeridiane, e pel resto dell'anno dalle ore 8 antimeridiane alle 9 pomeridiane.

Per alcune stazioni di minore importanza si potrà stabilire un orario limitato dalle 9 antimeridiane fino al mezzodì, e dalle 2 alle 7 pomeridiane.

Finalmente le stazioni telegrafiche delle strade ferrate non saranno obbligate a ricevere e trasmettere dispacci, che nell'orario ad esse fissato pel servizio particolare cui sono addette.

L'ora di tutte le stazioni telegrafiche sarà quella del tempo medio della Capitale.

Digitized by Google

Il servizio dalle 9 pomeridiane alle 7 antimeridiane sarà considerato come servizio di notte.

Art. 3.

Quelle stazioni, che non restano aperte regolarmente anche la notte, non saranno obbligate ad accettare dispacci nel corso di questa, se non quando se ne sia dato loro avviso nelle ore di giorno, e indicata l'ora, in cui verrà presentato il dispaccio.

Art. 4.

I dispacci si distinguono in interni ed internazionali od esteri. I dispacci interni sono quelli che su tutta la loro percorrenza non toccano altre linee telegrafiche fuorchè quelle di proprietà dello Stato. I dispacci internazionali od esteri sono quelli che devono percorrere in parte linee di proprietà dello Stato, ed in parte linee di Stati esteri, o di Società private.

Tutti i dispacci, siano interni od esteri, saranno classificati nell'ordine seguente:

1.° Dispacci di Stato, vale a dire, per l'interno, quelli che emaneranno dalle Autorità civili e militari, contemplati nell'art. 26, per oggetti relativi al loro ufficio; per l'estero quelli stabiliti nelle convenzioni relative. I dispacci diplomatici degli Stati coi quali non vi avesse convenzione alcuna saranno considerati come privati;

2.° Dispacci di servizio esclusivamente destinati al servizio dei telegrafi all'interno od all'estero, o relativi a misure d'urgenza o ad accidenti sulle ferrovie;

3.° Finalmente dispacci privati.

Norme pel ricevimento - Dispacci dello Stato.

Art. 5.

I dispacci di Stato dovranno portare il bollo od il suggello dell'ufficio mittente, potranno essere scritti in cifre arabiche od in carat-

Digitized by Google

teri alfabetici facili ad essere riprodotti cogli apparati telegrafici. Gli ufficii telegrafici non potranno farvi alcun sindacato, nè rifiutarsi alla loro trasmissione e comunicazione.

Dispacci di servizio.

Art. 6.

I dispacci di servizio non potranno essere scritti in cifre, se non allorquando partono dai Direttori Generali delle Amministrazioni telegrafiche.

Dispacci privati.

Art. 7.

Qualunque privato avrà diritto di far trasmettere dispacci, purchè faccia constare l'identità sua personale. Perciò chi non è conosciuto dagli impiegati dovrà presentare il passaporto, lettere od altre carte tali che provino l'esser suo, o far attestare da un Ufficio governativo la verità della firma sul dispaccio.

Art. 8.

I dispacci privati da trasmettersi dovranno essere scritti chiaramente, con inchiostro, senza scancellature nè abbreviazioni, ed in un linguaggio intelligibile; per l'interno in italiano od in francese; per l'estero nelle lingue ammesse dagli Stati cui sono diretti o che devono attraversare, ma non mai in cifre. Dovranno contenere l'indirizzo ben preciso del destinatario, il testo e la firma del mittente. L'impiegato vi aggiungerà il nome della stazione, il numero, la data e l'ora della presentazione e la parola — *Governativo* o di *servizio*, per quelli che sono tali.

Tutte queste indicazioni si trasmetteranno d'ufficio, senza contarle cioè fra le parole tassate.

Digitized by Google

Art. 9.

Gli ufficii telegrafici, al luogo di partenza o di arrivo, avranno la facoltà di rifiutare di trasmettere o di comunicare quei dispacci privati che loro sembrassero contrarii alla morale od alla pubblica sicurezza. Sarà in facoltà dei privati rivolgere i loro reclami contro tali decisioni alla Amministrazione centrale del luogo delle stazioni che le emisero. La Direzione generale telegrafica dello Stato avrà facoltà d'impedire l'inoltro di ogni dispaccio, che le sembrasse offrire qualche pericolo.

Tassazione.

Art. 10.

Le tasse per dispacci scambiati fra stazioni dell'interno variano a seconda delle distanze e del numero delle parole, giusta le basi indicate nella tabella che fa seguito all'attuale Regolamento.

Art. 11.

Le distanze sopra indicate si computeranno in linea retta dal punto di partenza a quello d'arrivo. Pei dispacci all'estero si misureranno dal punto di partenza o d'arrivo fino al confine, poi da confine a confine negli Stati per cui transitano.

Art. 12.

I dispacci privati dichiarati urgenti pagheranno tassa tripla.

Art. 13.

Le tasse per l'estero si computano anche pel tratto che percorrono nelle nostre linee, secondo le tariffe e le norme stabilite nelle convenzioni coi varii paesi.

Art. 14.

Si concederanno abbuonamenti mensili sulle tasse appartenenti allo Stato per le corrispondenze delle camere di commercio, per le notizie dei giornali e per le indicazioni relative al servizio delle diligenze o messaggerie.

Sarà perciò da fissarsi un dato numero di parole da trasmettersi ogni giorno od ogni tanti giorni da una data stazione, e la tassa da

Digitized by Google

pagarsi anticipatamente sarà i due terzi di quella che pagherebbe un dispaccio ordinario in pari circostanze. Se nei giorni stabiliti non vi sarà dispaccio o sarà questo più breve del convenuto, non si farà alcun abbuono. Pei dispacci che oltrepasseranno la lunghezza pattuita si dovrà pagare all'atto della consegna la tassa per le parole eccedenti, secondo la tariffa ordinaria.

Art. 15.

Nell'applicazione delle tasse saranno da osservarsi le regole seguenti:

a). La lunghezza del dispaccio semplice pei dispacci interni è fissata a dieci parole;

b). Il nome della stazione trasmittente e la data della trasmissione saranno dati d'ufficio; il luogo di provenienza e la data del dispaccio saranno tassati soltanto quando il mittente stesso gli abbia scritti nel dispaccio;

c). L'indirizzo è gratuito fino a cinque parole; le parole di esso al di là di questo numero saranno contate e tassate col resto del dispaccio;

d). Non saranno soggette a tassa le indicazioni del modo d'inoltro del dispaccio per via di *posta*, di *espresso*, o di *staffetta*;

e). La massima lunghezza di una parola sarà limitata a 7 sillabe; quelle che ne hanno di più si conteranno come due;

f). Le parole unite con una lineetta o separate da un apostrofe, computeranno per quel numero di parole, che contengono;

g). Le lineette d'unione delle parole, gli apostrofi, i segni di punteggiatura, e gli *a capo* non si conteranno; gli altri segni si computeranno per tante parole quante ne occorrono ad esprimerli;

h). Qualsiasi carattere isolato, sia lettera o cifra, conterà per una parola;

i). Ogni numero fino al massimo di 5 cifre inclusivamente si conterà per una parola; quelli di più di 5 cifre rappresenteranno tante parole quante volte conterranno 5 cifre, più una parola per ciò che eccedesse. Le virgole e le linee di divisione si calcoleranno per una cifra;

Digitized by Google

l). Pei dispacci di Stato in cifre il numero delle parole da tassarsi si avrà contando le cifre, e dividendo la quantità di esse per 5. I punti o segni destinati solo a separare i gruppi si trasmetteranno, ma senza tassarli;

m). La firma del mittente conterà per una sola parola, ma i titoli, prenomi, gradi e qualifiche si conteranno per tante parole quante se ne impiegheranno per esprimerli;

n). Tutti i segni o parole che l'Amministrazione aggiungerà nell'interesse del servizio non saranno calcolati.

Art. 16.

Quando un dispaccio possa andare alla sua destinazione per più vie, ove non sia prescritto altrimenti dal mittente, si esigeranno le tasse portate dalla via più breve.

Art. 17.

Pei dispacci delle stazioni, ove il servizio è permanente, le tasse saranno le stesse in tutte le ore. I dispacci per le stazioni che non restano aperte la notte pagheranno una doppia tassa quando vengano spediti di notte; all'atto in cui se ne annuncia la presentazione si esigerà il deposito per un dispaccio semplice di 10 parole; se il dispaccio non verrà presentato all'ora indicata, cesserà l'obbligo di trasmetterlo, e le tasse anticipate per esso saranno perdute. Non saranno però soggetti a sopratassa di notte i dispacci la cui trasmissione si sarà cominciata di giorno e che dovrà compiersi malgrado ciò senza ritardo o differimento. Parimenti non daranno luogo a restituzione della sopratassa i dispacci presentati di notte, i quali per circostanze impreviste non giungessero alla loro destinazione che la mattina appresso.

Art. 18.

I dispacci che saranno da comunicarsi a varie stazioni saranno considerati e pagati come altrettanti dispacci separati per ciascuna destinazione.

Art. 19.

I dispacci da comunicarsi a varie persone in una stessa stazione

Digitized by Google

pagheranno un franco per ogni copia di più che se ne dovrà consegnare.

Art. 20.

Il mittente potrà esigere dalla stazione cui è destinato un dispaccio l'avviso del ricevimento di esso, pagando perciò un quarto dell'importo di un dispaccio semplice.

Se vorrà che il dispaccio venga ripetuto per intero per collazionarlo, pagherà la metà della tassa importata dalla trasmissione del dispaccio.

Il destinatario potrà anch' esso domandare che il dispaccio sia collazionato, ma dovrà pagare una tassa pari a quella della trasmissione di esso.

I nomi proprii ed i gruppi di lettere o cifre si ripeteranno d'ufficio senz'aumento di tassa.

Tutte queste disposizioni sono applicabili ai dispacci di Stato e di servizio in cifre.

Art. 21.

Allorquando il mittente richiederà che nel luogo di destinazione si attesti la sua identità, pagherà per ciò, oltre la tassa del dispaccio, un diritto fisso di L. 1. 25. L'avviso ne sarà dato di servizio con le parole: *Identità riconosciuta.*

Art. 22.

Il mittente potrà chiedere una risposta fissando il numero delle parole ed anticipandone il pagamento. Ove questa non fosse spedita entro cinque giorni dopo la dimanda, si restituiranno i tre quarti della somma pagata per essa.

Art. 23.

Le spese per l'invio dei dispacci in luoghi ove non vi sono stazioni telegrafiche, verranno pagate all'atto della loro presentazione alla stazione di partenza.

La tassa di trasporto per l'interno dello Stato per lettera assicurata sarà uniformemente di cent. 50.

Digitized by Google

L'espresso s'invierà soltanto a distanze non maggiori di quattro chilometri, e la tassa uniforme sarà di L. 2. 50.

Quando il trasporto dovrà farsi mediante staffetta, si pagherà in ragione di L. 4. 60 al miriametro, più cent. 40 per l'assicurazione postale.

Per l'estero questi prezzi varieranno secondo le convenzioni e tariffe relative.

Art. 24.

Nei casi in cui non si conosca la distanza del luogo di destinazione dall'ultima stazione telegrafica, si farà fare un deposito eccedente la spesa probabile.

L'ufficio che spedì la staffetta farà tosto conoscere col telegrafo l'importo di essa alla stazione d'onde provenne il dispaccio, affinchè possa liquidare la partita e restituire al mittente il di più riscosso.

Art. 25.

Il mittente potrà sempre domandare il ritiro, o l'annullamento di un dispaccio, o la revoca del pagamento della risposta; ma se la trasmissione del dispaccio o della risposta sarà incominciata, non si restituiranno le tasse percette. Quando il dispaccio fosse già stato trasmesso, ma il mittente chiedesse che non venisse consegnato al destinatario, per l'avviso da mandarsi a tal uopo si esigerà la metà della tassa di un dispaccio semplice.

Art. 26.

Per l'interno sono considerati come dispacci di Stato ed esenti da tassa i seguenti:

A. Quelli spediti e ricevuti dalla Sovr'Intendenza della Lista Civile di S. M. pel servizio diretto di S. M. e della R. Famiglia.

B. Quelli spediti dai Ministri, Intendenti Generali, Intendenti Provinciali, Questori, Delegati di Pubblica Sicurezza, Sindaci dei Comuni, Ufficiali del Corpo dei Carabinieri Reali, Comandanti le Stazioni dell'Arma suddetta, in quanto sieno dai mittenti firmati nella loro qualità suenunciata, muniti del timbro d'ufficio, e unicamente relativi al

Digitized by Google

pubblico servizio loro affidato; più i Commissarii e Sotto-Commissarii di Guerra pel servizio delle sussistenze militari.

C. Quelli spediti da qualsiasi Capo d'ufficio ai Ministeri.

Per l'estero nessun dispaccio di Stato è esente da tassa.

Art. 27.

Sono esenti da tassa per l'interno e per l'estero i dispacci relativi al servizio dei telegrafi.

Art. 28.

Chi desiderasse copia di un dispaccio da lui stesso antecedentemente spedito o ricevuto, pagherà per averla una tassa di L. 2.

Art. 29.

Nel caso d'errore di tassazione, sarà in pieno diritto della parte danneggiata d'avere il rimborso della differenza.

Trasmissione.

Art. 30.

La trasmissione dei dispacci avrà luogo nell'ordine della loro presentazione dai mittenti, o del loro arrivo nelle stazioni intermedie o di destinazione, osservando le seguenti regole di precedenza:

A. Dispacci di Stato;

B. Dispacci di servizio dei telegrafi;

C. Dispacci privati urgenti;

D. Dispacci privati ordinarii.

Saranno considerati come dispacci urgenti quelli che vennero dichiarati tali dal mittente, e pei quali si pagò la tassa tripla, come si disse all'art. 12.

Un dispaccio incominciato non potrà essere interrotto, a meno che siavi urgenza estrema di trasmettere una comunicazione di un grado superiore.

Fra due stazioni in relazione immediata i dispacci dello stesso grado si passeranno con ordine alternativo.

Digitized by Google

Nelle stazioni delle strade ferrate i dispacci pel servizio di esse avranno la precedenza sugli altri tutti.

Art. 31.

La trasmissione dei dispacci privati che oltrepasseranno le cento parole potrà essere ritardata per cedere la priorità ad altri più brevi tuttochè presentati posteriormente.

Uno stesso mittente non potrà far trasmettere più dispacci consecutivi, tranne il caso in cui non vi fossero altri dispacci da spedirsi.

Queste riserve non sono applicabili ai dispacci di Stato o di servizio.

Art. 32.

Se non trovasi la persona cui è diretto il dispaccio, se ne dà avviso alla stazione che lo trasmise, la quale invita il mittente a dare un indirizzo più esatto, per la trasmissione del quale però si pagherà la metà della tassa d'un dispaccio semplice.

Art. 33.

Il Governo prenderà tutte le precauzioni necessarie per assicurare il segreto delle corrispondenze telegrafiche e pel buon andamento del servizio relativo, ma non assume responsabilità alcuna d'indennizzo, od altro.

Art. 34.

Qualora si dovesse sospendere il servizio dei privati, il Governo non sarà tenuto ad altro che al rimborso delle tasse percepite anticipatamente.

Art. 35.

Allorchè si produrrà un' interruzione nelle comunicazioni dopo accettato un dispaccio, l' ufficio al di là del quale la trasmissione sarà impedita, lo spedirà, potendo, per altra via telegrafica anche più lunga, o se non v'ha mezzo di far ciò ne porrà d'ufficio alla posta una copia, o lo trasmetterà con convoglio più prossimo, indirizzandolo, secondo i casi, o alla stazione più vicina che potrà continuare l'innoltro per mezzo del telegrafo, o alla stazione cui è destinato, che lo tratterà come un dispaccio ordinario. Ristabilite appena le comunicazioni, la stazione che lo inviò per la posta o per la ferrovia lo manderà anche telegraficamente.

Digitized by Google

Art. 36.

Nel caso che si mandi per una via più lunga e più costosa, se questa appartiene tutta allo Stato, non si esigerà alcun supplemento di tassa; ma se si tratterà di linea estera, ove sia d'uopo pagare una differenza, se ne darà tosto avviso al mittente perchè ne soddisfi l'importo.

Restituzioni tasse.

Art. 37.

Allorchè la trasmissione di un dispaccio sarà impedita per le cagioni indicate nell'art. 9, non si restituirà della somma pagata che la sola parte relativa al tratto di linea non percorso dal dispaccio.

Art. 38.

Si restituirà la totalità delle tasse percepite quando un dispaccio non sia giunto alla sua destinazione per difetto del servizio telegrafico, o vi giunga più tardi che non sarebbe arrivato colla posta, nonchè quando arrivi snaturato a segno da non soddisfare al suo scopo e non sia più possibile darne avviso a tempo.

Tutto l'importo del rimborso sarà a carico della amministrazione dalle cui linee o stazioni dipenderà il ritardo o l'errore.

Consegna.

Art. 39.

I messaggieri hanno diritto di ritirare ricevuta dei dispacci che consegnano.

È loro assolutamente proibito l'accettare mancie sotto qualunque pretesto.

Art. 40.

Le copie da consegnarsi ai destinatarii dei dispacci pei quali dovessero tenersi fermi in ufficio, si conserveranno suggellate per sette

Digitized by Google

giorni, ed ove in questo frattempo quelli cui sono dirette non si presentassero a ritirarle, si abbrucieranno.

Art. 41.

Si terrà affissa nella stazione, ove entrano i privati, una nota dei dispacci, che non si fossero potuti consegnare per non essersi trovato il destinatario, malgrado le indicazioni fatte a tenore dell'art. 30.

Torino, il 14 aprile 1856.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
U. RATTAZZI.

Digitized by Google

TARIFFA *per la corrispondenza telegrafica dei Privati nell'interno del Regno approvata da S. M. con Decreto del 14 corrente aprile, da stamparsi a parte, e da osservarsi giusta il prescritto dall'art. 10 del Regolamento dello stesso giorno.*

Per la distanza	da 1 a 10 parole inclusivamente	Tassa addizionale di cinque in cinque parole
1.ª Zona da 1 a 100 chilometri	1 fr.	0. 50
2.ª id. da 101 a 250 id.	2 »	1. »
3.ª id. da 251 a 450 id.	3 »	1. 50
4.ª id. da 451 a 700 id.	4 »	2. »
5.ª id. da 701 a 1000 id.	5 »	2. 50

Torino, addì 14 aprile 1856.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell' Interno
U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Vista la legge del 24 marzo p. p. colla quale venne approvata la Convenzione in data del 31 gennaio 1856 tra il Governo e la Società anonima della strada ferrata da Voltri a Genova per la cessione al Governo medesimo dell'esercizio di quella strada;

V.° l'art. 5 di detta legge che autorizza sul bilancio del 1856 del Ministero dei lavori pubblici la spesa di

Digitized by Google

L. 156,000 per far fronte alle spese d'esercizio e di manutenzione ordinaria della strada a carico dell'Amministrazione dello Stato; e tale spesa da ripartirsi per mezzo di Reale Decreto fra le Categorie 28, 30 e 31 comprese nel bilancio suddetto;

Sulla proposizione del Ministro delle finanze e di quello dei lavori pubblici, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

La spesa di L. 156,000 autorizzata coll'art. 3 della legge del 24 marzo p. p. in aggiunta al bilancio passivo del 1856 del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio e per la manutenzione ordinaria della ferrovia da Voltri a Genova sarà ripartita come infra fra le Categorie 28, 30 e 31 del bilancio suddetto.

Strade ferrate (*spese d'esercizio*).

Categ. N.° 28. Personale	Art. 1. Stipendi . . . . L. 17,260 Art. 2. Salari . . . . . » 53,240		70,500
Categ. » 30. Combustibili e grassumi			62,250
Categ. » 31. Lavori e provviste varie	Art. 1. Manutenzione dei locali ecc. . . . » 12,000 Art. 2. Provviste diverse ecc. . . . » 11,250		23,250
		Totale . . L.	156,000.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 9 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 11 *aprile* 1856
Registro 12 *Atti del Governo a c.* 35.
MORENO.

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

PALEOCAPA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la spesa straordinaria di lire *duecento quarantamila* per la costruzione di una tettoia di copertura dello scalo dei viaggiatori nella stazione di Alessandria secondo il progetto del signor Ingegnere Mazzucchetti delli 30 dicembre 1854.

Art. 2.

Tale spesa sarà stanziata in apposita categoria da aggiungersi sotto il N.° 46.*bis* e colla denominazione *Stazione d'Alessandria* nel Bilancio Passivo del Ministero

Digitized by Google

dei Lavori Pubblici pel 1856 e vi si farà fronte coi fondi disponibili del Bilancio Attivo dell'anno stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 19 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*)

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata l'alienazione del locale demaniale sito nell'interno dell'abitato d'Arona attualmente destinato ad uso d'ufficio e di magazzino, non che di alloggio pegli Impiegati di quella dogana, il cui valore è calco-

Digitized by Google

lato in L. 40,177,45 a termini della perizia formata dall'Ingegnere provinciale Ferlosio in data 7 giugno 1855.

Art. 2.

È approvata la spesa straordinaria di lire *cento sessantaduemila* da stanziarsi nel Bilancio del Ministero delle Finanze pel 1856 in apposita categoria col N.° 144 per la costruzione in Arona di un nuovo fabbricato sulla sponda del Lago Maggiore per uffizii e magazzini ad uso della dogana e per la formazione di una piccola tettoia da destinarsi per il deposito provvisorio delle merci non soggette a formalità doganali, a termini della perizia compilata dall'Ingegnere Mazzucchetti del 19 novembre 1855.

Art. 3.

È pure approvata altra spesa straordinaria di lire *sessantacinquemila* da stanziarsi nel Bilancio dei Lavori Pubblici per il 1856 alla categoria N.° 47*bis* per la costruzione in attiguità al progettato nuovo edifizio di una grande tettoia per sosta dei convogli presso la stazione della strada ferrata della stessa località conformemente al calcolo di perizia formato dal prefato Ingegnere Mazzucchetti in data del 5 maggio 1855.

Art. 4.

Alle spese contemplate nella presente Legge si farà fronte col prodotto di cui all'articolo primo, e per la rimanente somma coi fondi disponibili del Bilancio Attivo del 1856.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 19 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Provincie di Voghera, Tortona, Alessandria, Novi e Genova sono autorizzate a contrarre un mutuo passivo mediante alienazione di un'annua rendita di L. 100 m. la prima e di L. 25 m. ciascuna delle altre, e il prodotto dovrà erogarsi nel pagamento delle azioni da esse rispettivamente assunte della ferrovia da Alessandria a Stradella con diramazione da Tortona a Novi, conformemente alle deliberazioni dei Consigli Divisionali di Alessandria e di Genova del 15 e 19 febbraio 1856.

Art. 2.

Le dette Provincie sono autorizzate a vincolare i loro bilanci speciali durante un periodo non maggiore di

Digitized by Google

anni ottantacinque a decorrere dal 1858 per la restituzione rateata del prestito e pel pagamento dei relativi interessi, come pure, ove il ricavo del mutuo non sia sufficiente, a stanziare ripartitamente nei loro bilanci speciali per gli anni 1856, 1857, 1858 e 1859 le somme occorrenti al compimento del prezzo delle azioni in conformità delle deliberazioni dei Consigli Divisionali prementovate eccedendo, ove duopo, in ambedue i casi il limite ordinario della loro imposta speciale.

Art. 3.

Il mutuo di cui all'art. 1 potrà effettuarsi mediante emissione di cedole al portatore e l'osservanza delle condizioni che verranno stipulate dai Rappresentanti delle Provincie ed approvate dal Governo.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 19 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la spesa straordinaria nuova di lire *centosei mila* per la formazione di due cavetti da denominarsi *Tramporo e Mula*, destinati alla condotta delle acque della Roggia demaniale di Tricerro ed al raccoglimento dei coli dispersi dalle acque demaniali per l'irrigazione dei territori di Costanzana, Pertengo, Stroppiana e Caresana.

Tale spesa sarà stanziata nel Bilancio del Ministero di Finanze pel 1855 in apposita categoria sotto il

Digitized by Google

N.° 142 bis e colla denominazione *Apertura di due cavetti da denominarsi l'uno* Tramporo, *l'altro* Mula.

Art. 2.

Alla suddetta spesa di lire 106|m. si farà fronte coi fondi disponibili del Bilancio Attivo del 1855.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 26 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per le corrispondenze telegrafiche conchiusa tra la Sardegna, il Belgio, la Francia, la Spagna e la Svizzera, e sottoscritta a Parigi addì ventinove del mese di dicembre dell'anno mille ottocento cinquantacinque.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 26 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 3 *maggio* 1856
Registro 12 *Atti del Governo a c.* 40.
MORENO.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

CIBRARIO.

Digitized by Google

VICTOR EMMANUEL II

par la grâce de Dieu

ROI DE SARDAIGNE, DE CHYPRE ET DE JÉRUSALEM;

DUC DE SAVOIE, DE GÊNES, ETC. ETC.;

PRINCE DE PIÉMONT, ETC. ETC. ETC.

A tous ceux qui les présentes lettres verront, salut.

Une Convention pour la correspondance télégraphique entre nos États et ceux de la Belgique, de l'Espagne, de la France et de la Suisse, ayant été signée, par les plénipotentiaires respectifs, à Paris, le vingt-neuvième jour du mois de décembre de l'an mil-huit-cent-cinquante-cinq; Convention dont la teneur suit:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine d'Espagne, Sa Majesté l'Empereur des Français et le Conseil Fédéral Suisse,

Voulant faciliter et développer la correspondance télégraphique entre leurs États respectifs et lui assurer les avantages d'un tarif équitable et uniforme, ont nommé, pour préparer les bases d'un arrangement à cet effet, une Commission mixte internationale composée ainsi qu'il suit:

Pour la Sardaigne: de M. le chevalier Bonelli, directeur général des télégraphes;

Pour la Belgique: de M. Masui, directeur général des chemins de fer, postes et télégraphes;

Pour l'Espagne: de M. le brigadier Mathé, directeur général des télégraphes;

Pour la France: de M. Levasseur, ministre plénipotentiaire; de M. le

Digitized by Google

vicomte de Vougy, directeur général de l'administration des lignes télégraphiques, et de M. Alexandre de Clercq, sous-directeur au département des affaires étrangères;

Pour la Suisse: de M. le docteur Brunner, directeur central de l'administration des télégraphes.

Cette Commission ayant achevé ses travaux, leurs dites Majestés et le Conseil Fédéral Suisse ont choisi pour leurs plénipotentiaires, afin de convertir en un traité formel les dispositions arrêtées en commun par leurs susdits Commissaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne: M. l'ingénieur Gaétan Bonelli, directeur général des télégraphes sardes, chevalier des Ordres des Saints Maurice et Lazare, du Mérite Civil de Savoie et de la Conception du Portugal;

Sa Majesté le Roi des Belges: M. Jean-Baptiste Masui, directeur général de l'administration des chemins de fer, postes et télégraphes, officier de l'Ordre de Léopold, commandeur de l'Ordre impérial de la Légion d'Honneur, de l'Aigle Rouge, du Lion Néerlandais, de la Branche Ernestine de Saxe Cobourg, des Saints Maurice et Lazare, du Mérite de Saxe, de Sainte Anne, etc.;

Sa Majesté la Reine d'Espagne: M. Joseph-Marie Mathé, chevalier Grand'Croix de l'Ordre Royal et Américain d'Isabelle la Catholique, commandeur du nombre de l'Ordre Royal et distingué de Charles III, chevalier avec croix et plaque de l'Ordre Royal et Militaire de Sainte Hermengilde et chevalier de première classe de celui de Saint Ferdinand, brigadier au Corps d'État Major et directeur général des télégraphes;

Sa Majesté l'Empereur des Français: M. le comte Alexandre Colonna Walewski, grand'officier de l'Ordre impérial de la Légion d'Honneur, Grand'Croix des Ordres de Danebrog de Danemark, de Saint Janvier des Deux Siciles, des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de Saint Joseph de Toscane, de la Conception du Portugal, du Médjidié de Turquie, du Sauveur de Grèce, etc., etc., sénateur, son ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Digitized by Google

Et le Conseil Fédéral Suisse: M. le docteur Charles Brunner, directeur central de l'Administration des télégraphes suisses.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Tout individu aura le droit de se servir des Télégraphes électriques internationaux des États contractants, mais chaque Gouvernement se réserve la faculté de faire constater l'identité de tout expéditeur qui demandera la transmission d'une ou plusieurs dépêches.

Art. 2.

Le service des lignes des Télégraphes électriques sera soumis, en ce qui concerne la transmission et la taxe des dépêches échangées entre deux points des États contractants, aux dispositions ci-après, chaque Gouvernement se réservant expressément le droit de régler à sa convenance le service et les tarifs télégraphiques pour les correspondances à transmettre dans les limites de ses propres États, et restant dans ce dernier cas entièrement libre quant au choix des appareils à employer. Chaque État reste également juge des mesures à prendre pour la sécurité des lignes et le contrôle des correspondances de toute nature.

Les dépêches internationales sont celles qui, partant d'une station de l'un des États contractants, sont destinées à une station des autres États contractants.

Art. 3.

Les États qui n'ont point pris part à la présente convention seront admis, sur leur demande, à y adhérer.

Art. 4.

Les hautes parties contractantes prennent l'engagement de se communiquer réciproquement tous les documents relatifs à l'organisation et au service de leurs lignes télégraphiques, aux appareils qu'elles emploient, comme aussi tout perfectionnement qui viendrait à avoir lieu dans le service.

Chacune d'elles enverra à toutes les autres, savoir:

Digitized by Google

1.° A la fin de chaque trimestre, un tableau indiquant le nom des stations et le nombre des fils affectés à la correspondance publique ou privée sur les diverses sections de son réseau;

2.° Au commencement de chaque année, une carte résumant les changements survenus à cet égard dans toute l'étendue de son réseau pendant la dernière période annuelle.

L'appareil Morse sera provisoirement adopté pour la transmission des correspondances internationales.

Art. 5.

Les Gouvernements contractants s'efforceront de réunir leurs fils télégraphiques de manière à pouvoir donner passage sans interruption aux frontières et d'une extrémité à l'autre des plus longues lignes aux dépêches internationales.

Pour accroître et faciliter leurs rapports directs de correspondance télégraphique, ils s'engagent à poser, dans le plus bref délai possible, de nouveaux fils exclusivement destinés à la transmission non interrompue des dépêches entre les capitales ou les principales villes de leurs États respectifs.

Art. 6.

Chaque Gouvernement conserve la faculté d'interrompre le service de la Télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge convenable, soit pour toutes les correspondances, soit seulement pour certaines natures de correspondances, soit enfin pour certaines lignes; mais aussitôt qu'un Gouvernement aura adopté une mesure de ce genre, il devra en donner immédiatement connaissance à tous les autres Gouvernements contractants.

Art. 7.

Les États contractants déclarent n'accepter aucune responsabilité à raison du service de la correspondance internationale par voie télégraphique.

Art. 8.

Les bureaux télégraphiques au point de départ et au lieu de destination de chaque dépêche auront le droit de refuser de l'expédier ou

Digitized by Google

de la transmettre, si sa teneur leur paraît contraire aux bonnes mœurs ou à la sécurité publique.

Le recours contre de semblables décisions sera adressé à l'Administration centrale des stations où elles auront été prises.

Dans tous les cas les Administrations centrales télégraphiques de chaque État auront la faculté d'arrêter la transmission de toute dépêche qui leur paraîtrait offrir quelque danger.

Art. 9.

Les dépêches à transmettre devront être écrites lisiblement sans ratures ni abréviations, avec clarté et dans un langage intelligible. Elles devront porter la signature de l'expéditeur ainsi que l'adresse bien précise du destinataire, conformément au modèle qui sera ultérieurement arrêté. L'adresse de la dépêche devra être mise en tête, elle sera suivie du texte, et la signature de l'expéditeur se trouvera au bas de la dépêche.

Art. 10.

Les dépêches d'État seront passibles des taxes ordinaires; elles devront toujours être revêtues du timbre ou du cachet de l'expéditeur, elles pourront être écrites en chiffres arabes ou en caractères alphabétiques faciles à reproduire par les appareils en usage; mais elles seront toujours écrites en caractères romains dans les pays où ces caractères sont généralement employés; elles seront transmises en signes, lettres ou nombres également en usage dans les bureaux télégraphiques.

La transmission des dépêches d'État sera de droit; les bureaux télégraphiques n'auront aucun contrôle à exercer sur elles.

Art. 11.

Les dépêches des particuliers ne pourront pas être écrites en chiffres, elles seront rédigées aux choix de l'expéditeur en Anglais, en Français, en Italien, en Espagnol ou en Allemand, mais elles seront toujours écrites en caractères romains dans les pays où ces caractères sont généralement employés.

Provisoirement cependant l'Espagne se réserve le droit de ne point accepter les dépêches rédigées en langue allemande.

Les dépêches de service ne pourront être écrites en chiffres qu'autant

Digitized by Google

qu'elles émaneront des directeurs généraux des Administrations télégraphiques.

Art. 12.

Les dépêches seront classées dans l'ordre suivant:

1.° Dépêches d'État, c'est-à-dire celles qui émaneront du Chef de l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces de terre ou de mer et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements qui auront pris part à la présente convention ou qui y auront ultérieurement adhéré.

Cet avantage de priorité et les autres priviléges ci-après consacrés en faveur des dépêches d'État, seront étendus de plein droit, mais sous réserve de réciprocité aux dépêches d'État des pays avec lesquels l'une ou l'autre des hautes parties contractantes aurait déjà conclu ou viendrait à conclure des conventions télégraphiques particulières.

Les dépêches diplomatiques des autres puissances seront considérées et traitées comme celles des particuliers.

2.° Dépêches de service, exclusivement consacrées au service des télégraphes internationaux ou relatives à des mesures urgentes ou à des accidents sur les chemins de fer.

3.° Enfin dépêches des particuliers.

La transmission des dépêches aura lieu dans l'ordre de leur remise par les expéditeurs ou de leur arrivée aux stations intermédiaires ou de destination, en observant les règles de priorité ci-après:

1.° Dépêches d'État,

2.° Dépêches de service, spécifiées au § 2 ci-dessus,

3.° Dépêches des particuliers. Celles-ci seront divisées en deux classes:

A Dépêches urgentes,

B Dépêches ordinaires.

Seront considérées comme dépêches urgentes celles qui porteront cette mention de la main de l'expéditeur.

Elles prendront rang immédiatement après les dépêches de service.

Une dépêche commencée ne pourra être interrompue, à moins qu'il

Digitized by Google

n'y ait urgence extrême à transmettre une communication d'un rang supérieur.

Entre deux bureaux en relation immédiate, et quand il s'agira de dépêches du même rang, on passera ces dépêches dans l'ordre alternatif.

Art. 13.

Lorsqu'une interruption dans les communications sera signalée après l'acceptation d'une dépêche, le bureau, à partir duquel la transmission sera devenue impossible, mettra à la poste, et par lettre recommandée, une copie de la dépêche sous chargement d'office, ou la transmettra en service par le plus prochain convoi. Il s'adressera selon les circonstances, soit au bureau le plus rapproché en mesure de lui faire continuer la voie télégraphique, soit au bureau de destination qui la traitera comme dépêche ordinaire.

Aussitôt que la communication sera rétablie, la dépêche sera transmise de nouveau au moyen du télégraphe par le bureau qui en aura fait l'envoi par la poste, ou par le chemin de fer.

Art. 14.

Les bureaux télégraphiques respectifs seront autorisés à recevoir les dépêches pour des localités situées en dehors des lignes télégraphiques.

Elles seront rendues à leur destination soit par la poste au moyen de lettres recommandées, soit par exprès ou estafette si l'expéditeur en fait la demande.

L'indication donnée par l'expéditeur pour le mode de transport d'une dépêche au-delà des lignes télégraphiques, ainsi que les avis ou renseignements de service, n'entreront pas dans le compte des mots.

Art. 15.

Dans les villes spécialement désignées à cet effet, le service des bureaux télégraphiques ne sera pas interrompu pendant la nuit; les dépêches de nuit échangées entre ces bureaux ne seront soumises à aucune surtaxe.

Les autres bureaux télégraphiques seront ouverts tous les jours, y compris les dimanches et fêtes, du 1.er avril à la fin de septembre, depuis sept heures du matin jusqu'à neuf heures de soir, et

Digitized by Google

pendant le reste de l'année de huit heures du matin à neuf heures du soir.

Néanmoins chacune des hautes parties contractantes se réserve le droit de créer une 3.me catégorie de stations télégraphiques dont ces administrations respectives se communiqueront les noms, et dans lesquelles le travail sera limité de neuf heures du matin à midi et de deux heures à sept heures du soir.

Les dépêches pour ces bureaux seront, le cas échéant, transmises au bureau principal le plus voisin.

L'heure de tous les bureaux télégraphiques de chaque pays sera celle du temps moyen de la capitale de ce pays.

Le travail hors des heures ci-dessus indiquées, sera réputé travail de nuit et taxé comme tel. Cependant la dépêche dont la transmission se trouvera commencée de jour devra nécessairement être achevée entre les deux bureaux où elle sera engagée sans avoir à subir la surtaxe de nuit.

Art. 16.

Dans les bureaux où le service n'est pas permanent, aucune dépêche de nuit ne sera acceptée qu'autant qu'elle aura été annoncée pendant le service de jour et qu'on aura indiqué l'heure où elle sera déposée dans le bureau de départ.

Un réglement spécial déterminera les conditions de service de nuit et le temps pendant lequel les bureaux de chaque État devront attendre la dépêche annoncée.

Art. 17.

Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le secret des correspondances télégraphiques.

Art. 18.

Les hautes parties contractantes adoptent pour la formation des tarifs, dont la réunion constituera le tarif international, les bases dont la teneur suit, savoir:

Digitized by Google

BASES		
Par distance	de 1 à 15 mots inclusivement	TAXE ADDITIONNELLE pour chaque série de 5 mots ou fractions de série au-dessus de 15 indéfiniment
1.ère Zone de 1 à 100 kilomètres	1. 50	0. 50
2.ème au-dessus de 100 jusqu'à 250 kilomètres.	3. »	1. »
3.ème » 250 » 450 » ...	4. 50	1. 50
4.ème » 450 » 700 » ...	6. »	2. »
5.ème » 700 » 1000 » ...	7. 50	2. 50
Et ainsi de suite en suivant la même loi, chaque zone excédant de 50 kilomètres la largeur de celle qui précède.		

Les dépêches privées urgentes seront soumises à une taxe triple de celles des dépêches ordinaires.

Art. 19.

Pour l'application des taxes, la distance parcourue par une dépêche sera comptée en ligne droite sur le territoire de chaque État, depuis le lieu de départ jusqu'au point de la frontière où elle arrivera, et de celui-ci au point de sa destination. Il en sera de même pour son transit de frontière à frontière dans chaque État.

Afin de rendre immuables les bases du tarif, les États contractants conviennent d'adopter un ou deux points d'entrée ou de sortie, déterminés d'un commun accord par les administrations intéressées.

Art. 20.

Les règles suivantes seront observées pour appliquer la taxe au nombre de mots.

Digitized by Google

1.° La longueur de la dépêche simple est fixée à quinze mots;

2.° Le nom du bureau de départ et la date de l'expédition seront transmis d'office; le lieu d'origine et la date de la dépêche ne seront taxés que lorsque l'expéditeur les aura lui même inscrits sur sa dépêche;

3.° Il est accordé pour chaque adresse, de un à cinq mots qui ne seront pas taxés; les mots de l'adresse dépassant ce maximum seront comptés et taxés avec le corps de la dépêche;

4.° Les mots réunis par un trait d'union ou séparés par une apostrophe compteront pour le nombre de mots qu'ils contiennent, mais le maximum de longueur d'un mot sera fixé à sept syllabes, l'excédant sera compté pour un mot;

5.° Les traits d'union, les apostrophes, les signes de ponctuation et les alinéa ne seront pas comptés, les autres signes le seront pour le nombre de mots qui auront été employés à les exprimer;

6.° Tout caractère isolé (*lettre ou chiffre*) comptera pour un mot;

7.° Tout nombre jusqu'au maximum de cinq chiffres inclusivement sera compté pour un mot, les nombres de plus de cinq chiffres représenteront autant de mots qu'ils contiendront de fois cinq chiffres, plus un mot pour l'excédant. Les virgules, les barres de division seront comptées pour un chiffre;

8.° Pour les dépêches d'État chiffrées on additionnera tous les chiffres ou lettres composant le texte chiffré, et le produit de la division du nombre total par cinq donnera le nombre de mots à taxer. Les points ou signes simplement destinés à séparer les groupes seront transmis, mais n'entreront point en compte;

9.° Le nom du signataire ne comptera que pour un mot; mais les titres, prénoms, particules et les qualifications seront comptés pour le nombre de mots qui seront employés à les exprimer;

10.° Tous les signes ou mots que l'Administration ajoutera à une dépêche dans l'intérêt du service, ne seront pas comptés.

Art. 21.

La transmission des dépêches, dont le texte dépassera cent mots,

Digitized by Google

pourra être retardée pour céder la priorité à des dépêches plus brèves, quoique inscrites postérieurement.

Un même expéditeur ne pourra faire passer plusieurs dépêches consécutives que dans le cas où le service de l'appareil ne serait pas réclamé par d'autres personnes.

Ces réserves ne s'appliquent pas aux dépêches d'État.

Art. 22.

Tout expéditeur qui exigera du bureau de destination l'accusé de réception de sa dépêche payera, pour le recevoir, la moitié de la somme qu'aurait coûté la transmission d'une dépêche simple. Il payera la moitié de la somme qu'aura coûté la transmission de sa dépêche, s'il demande qu'elle lui soit renvoyée tout entière pour être collationnée.

Le destinataire pourra aussi demander que la dépêche reçue soit collationnée, mais il devra payer une seconde fois la taxe entière.

Les noms propres et groupes de lettres et de chiffres seront répétés d'office sans augmentation de taxe.

Toutes ces dispositions sont applicables aux dépêches d'État chiffrées.

Art. 23.

La réponse pourra être payée d'avance par l'expéditeur qui la demandera.

Si cette réponse n'est expédiée dans les cinq jours qui suivront sa demande, le prix de la taxe déposé sera remboursé sous déduction d'un quart de sa valeur.

Art. 24.

Les dépêches qui doivent être communiquées ou déposées à des stations intermédiaires, seront considérées et taxées comme autant de dépêches séparées envoyées à chaque lieu de destination.

Art. 25.

Il sera payé, pour les dépêches dont il devra être délivré plusieurs copies, dans un lieu de station, un supplément de un franc pour chaque exemplaire à remettre en sus de la dépêche primitive. Lorsqu'un expéditeur demandera que son identité soit attestée dans le lieu de destination, il acquittera en sus de la taxe de sa dépêche un droit fixe

Digitized by Google

d'un franc, vingt-cinq centimes (1 fr. 25 c.). L'avertissement de service sera exprimé par les mots: *identité prouvée.*

L'expéditeur pourra toujours demander le retrait ou l'annulation de sa dépêche. La taxe ne sera pas restituée si la dépêche est en cours de transmission.

Lorsque la dépêche sera déjà transmise, et que l'expéditeur demandera qu'elle ne soit pas remise au destinataire, l'avertissement nécessaire à cet effet sera taxé au demi droit d'une dépêche simple.

Art. 26.

Dans les stations où le service n'est pas permanent, les dépêches de nuit seront soumises à une taxe double.

Les taxes prélevées pour collationner une dépêche de nuit, ou pour recevoir une réponse seront doublées, lors même que ces opérations n'auront pu s'effectuer que de jour, à moins que l'expéditeur n'ait demandé qu'elles le soient de jour. Dans ce cas il en sera fait mention dans la minute de la dépêche.

L'accusé de réception sera soumis également à la double taxe, s'il est exigé pendant la nuit.

Art. 27.

Le *minimum* à déposer comme arrhes au moment où la dépêche de nuit est annoncée, sera égal à la taxe afférente à la dépêche simple.

Lorsque la dépêche ne sera pas présentée à l'heure annoncée, le montant des arrhes sera acquis et partagé de la même manière que les autres recettes internationales.

Art. 28.

Les dépêches présentées pendant la nuit, mais qui par suite d'obstacles imprévus n'arriveront à leur destination que dans la matinée, ne donneront point lieu à la restitution de la taxe supplémentaire perçue.

Art. 29.

Les frais de transport des dépêches en dehors des lignes télégraphiques seront perçus au bureau de départ.

Pour le transport par lettre recommandée la taxe sera uniformément

Digitized by Google

pour un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où la dénonciation en sera faite.

Art. 38.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications respectives en seront échangées à Paris dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le 29 décembre de l'an de grâce mil-huit-cent-cinquante-cinq.

Ing.r BONELLI (*L. S.*)
MASUI (*L. S.*)
Jerôme MATHÉ (*L. S.*)
Alex. WALEWSKI (*L. S.*)
BRUNNER (*L. S.*)

Nous, ayant vu et examiné la Convention ci-dessus suivie d'un réglement annexé à ces présentes, et l'ayant pour agréable, Nous l'acceptons, confirmons et ratifions, promettant de l'observer et de la faire observer inviolablement. En foi de quoi Nous avons signé de notre main ces lettres de ratification et y avons fait apposer notre Sceau Royal. Donné à Turin le deuxième jour du mois de mars, l'an de grâce mil-huit-cent-cinquante-six.

signé VICTOR EMMANUEL.

(*L. S.*)

Par le Roi
Le Ministre Secrétaire d'État pour les affaires étrangères
signé CIBRARIO.

Pour copie conforme à l'original
Le Secrétaire Général au Ministère des affaires étrangères
MOSSI.

Digitized by Google

RÉGLEMENT

ADMINISTRATIF, COMMUN, ET UNIFORME

POUR LE SERVICE

de la

TÉLÉGRAPHIE INTERNATIONALE

entre

LA BELGIQUE, L'ESPAGNE, LA FRANCE, LA SARDAIGNE, ET LA SUISSE

I.

Transmission.

Art. 1.

Chaque dépêche devra être, autant que possible, transmise par communication directe entre la station de départ et la station destinataire. On emploiera à cet effet dans les divers pays les mêmes signes télégraphiques comprenant les lettres, chiffres, signes de ponctuation et phrases, tels qu'ils sont figurés à l'annexe I.

Art. 2.

Quand une station aura une dépêche à transmettre, elle donnera le signal d'attaque qu'elle fera suivre immédiatement du nom de la station avec laquelle elle voudra être mise en relation.

Cette attaque sera transmise de poste en poste jusqu'à la station appelée. Celle-ci dès qu'elle aura reçu l'attaque donnera son nom comme réponse, pour indiquer qu'elle est prête à recevoir.

Digitized by Google

Si, au contraire, elle ne peut accepter la dépêche tout de suite, elle donnera, après son nom, le signal d'attente suivi du nombre de minutes qui en indique la durée probable.

Quand une station intermédiaire ne pourra établir la communication demandée, elle devra également donner son nom et le faire suivre du signal d'attente, comme il est dit plus haut.

Toutefois, dans ce cas, la station qui aura attaqué, aura le droit de remettre sa dépêche à la station la plus éloignée qui se trouvera en communication directe avec elle.

La station qui aura fait l'appel, aura le droit de transmettre la première dépêche; on alternera ensuite jusqu'au complet écoulement du travail.

En cas d'appel simultané ou d'incertitude, la priorité sera déterminée par l'ordre alphabétique du nom des stations en présence.

Si la station appelée ne répond pas ou si la communication directe étant établie, on reconnaît que, par suite du mauvais état de la ligne ou pour toute autre cause, le travail est impossible entre les deux stations extrêmes, la station qui aura fait l'appel devra s'adresser à la dernière station intermédiaire, avec laquelle la communication est bonne, et y déposer sa dépêche.

Art. 3.

La transmission s'effectue dans l'ordre suivant:

1.° Indication de la nature de la dépêche;

2.° Nom de la station de départ;

3.° Nom de la station destinataire;

4.° Numéros de la dépêche;

5.° Nombre de mots réels, y compris ceux de l'adresse;

6.° Nombre indiquant la date, l'heure et la minute du dépôt;

7.° Voie à faire suivre à la dépêche et autres indications non sujettes à la taxe;

8.° Adresses;

Texte (modèle N.° 2);

Signatures.

Digitized by Google

Art. 4.

Si l'employé, qui transmettra une dépêche, reconnaît qu'il s'est trompé, il donnera le signal d'erreur, puis répétera le dernier mot bien transmis, et continuera à partir de celui-ci.

Quand l'employé qui recevra ne comprendra pas un mot ou un passage, il donnera le signal de répétition et le fera suivre du dernier mot qu'il aura compris. La transmission devra être reprise à partir de ce mot.

Art. 5.

La répétition des noms propres et des chiffres, à l'exception du millésime, sera obligatoire pour toute dépêche sans exception, et se fera d'office.

Cette répétition aura lieu aussitôt après la fin de chaque dépêche; elle ne pourra être interrompue ou retardée sous aucun prétexte.

De plus la station qui recevra pourra toujours faire répéter les passages qui lui paraîtraient douteux.

Art. 6.

Toute abréviation dans la transmission du texte et dans la répétition ou le collationnement des dépêches est formellement interdite. Toutefois s'il existe une différence entre le nombre des mots annoncés et celui des mots reçus, la station qui aura transmis, répétera simplement la première lettre de chaque mot, jusqu'au passage omis qui sera alors complété.

Art. 7.

Lorsqu'une même dépêche sera destinée à plusieurs stations, elle ne prendra qu'un seul numéro, et si elle peut être passée simultanément à plusieurs des points de destination, on transmettra toutes les adresses dans l'ordre des stations, et on donnera le texte immédiatement après; chaque station ne communiquera que l'adresse qui la concernera.

Art. 8.

Lorsqu'une seule et même dépêche devra être communiquée à plusieurs destinataires dans la même localité, on donnera après chaque adresse, deux fois le signal représentant le *point*, et on ne communiquera à chaque destinataire que l'adresse qui le concerne.

Art. 9.

Lorsqu'une dépêche de nuit sera annoncée pour une station où le service

Digitized by Google

n'est pas permanent, cette station devra être prévenue avant la clôture de l'heure probable où la dépêche lui parviendra. Si deux heures après le moment indiqué la dépêche n'a pas été reçue, la station destinataire pourra clore la séance.

Art. 10.

Lorsque l'expéditeur demandera l'annulation d'une dépêche et que la dépêche sera en cours de transmission, l'avertissement de service sera donné par la station de départ en répétant à trois reprises successives le signe *erreur*, et en ajoutant immédiatement après: la présente dépêche est annulée par l'expéditeur.

Si la dépêche à annuler est déjà entièrement passée, l'avis de l'annulation devra être transmis par notice de service en ces termes:

Dépêche privée N.° ..... signée ..... de la station de ..... annulée par l'expéditeur.

Art. 11.

Lorsque par suite d'interruption sur la ligne la plus directe, une dépêche sera expédiée par une voie détournée, il n'y aura pas lieu de la réexpédier de nouveau par la ligne directe, lorsque la communication sera rétablie.

Art. 12.

Lorsque par suite de la rupture des communications télégraphiques, une dépêche aura dû être expédiée par la poste ou le chemin de fer, on ne devra pas moins la transmettre par le télégraphe, lorsque la ligne sera rétablie et l'on y ajoutera cette notice: Retardée par interruption. Ampliation par la poste ou par le chemin de fer.

Toutefois si le retard éprouvé ou la nature de la dépêche rend évidemment inutile sa transmission par le télégraphe, il n'y aura pas lieu de l'effectuer.

Digitized by Google

II.

Établissement des tarifs internationaux.

Art. 13.

En exécution du second paragraphe de l'art. 19 de la convention, les administrations conviennent d'adopter comme points d'entrée et de sortie les points où les lignes télégraphiques traversent leur frontière commune, savoir: entre la France et la Belgique Quiévrain et Mouscron;

Entre la France et l'Espagne Irun et la Junquera;

Entre la Sardaigne et la France Chappareillan et Nice;

Entre la France et la Suisse S.t Louis et S.t Genix Pouilly;

Enfin entre la Sardaigne, et la Suisse, S.t Julien et Brissago.

III.

Comptabilité.

Art. 14.

Les administrations dresseront à la fin de chaque mois un état des sommes perçues dans leurs bureaux pour le compte des administrations voisines, celles-ci restant responsables des taxes afférentes au parcours au-delà de leurs lignes.

Cet état (*Modèle N.* 3) indiquera par dépêche, le numéro, les stations de départ et d'arrivée, le nombre absolu des mots, y compris l'adresse et celui des mots taxés (dans cette forme $^{20}/_{15}$), enfin la taxe perçue.

Cet état sera examiné par l'administration pour le compte de laquelle la perception aura eu lieu. Celle-ci établira un tableau (*Modèle N.* 4) contenant ses observations sur l'état qui lui aura été communiqué.

Après admission ou rejet de ces observations, les deux administrations intéressées arrêtront pour chaque mois le chiffre des sommes dont elles seront redevables l'une à l'autre.

Digitized by Google

Ces chiffres seront reportés tous les trimestres, sur un état spécial (*Modèle N.* 5) où la balance sera établie entre le doit et l'avoir.

Art. 15.

Les sommes dues pour chaque trimestre sont transmises par l'administration débitrice à l'administration créancière, à l'aide de moyens de trésorerie concertés entre elles.

Il est entendu que dans les comptes avec l'Espagne la réduction des monnaies se fera au taux de 19 réaux de veillon pour cinq francs.

Art. 16.

Les Administrations supérieures télégraphiques de France, de Belgique, d'Espagne, de Sardaigne et de Suisse se concerteront entre elles sur les changements ou additions que l'expérience ferait reconnaître nécessaires d'apporter au présent réglement. Ces modifications ainsi arrêtées de commun accord feront, le moment venu, l'objet d'articles additionnels.

Le présent réglement qui entrera en vigueur simultanément avec la convention télégraphique en date de ce jour, à laquelle il se rattache, a été arrêté à Paris le 28 décembre 1855 par les commissaires spéciaux soussignés, en vertu des pouvoirs qui leur ont été délégués par leurs Gouvernements respectifs.

Signé Bonelli
» Masui
» Mathé
» Levasseur
» V.te de Vougy
» A. de Clercq
» J. Brunner

Digitized by Google

a	*á*	*b*	*c*	*ch*	*d*	*e*	*é*
f	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*
n	*ñ* signe espagnol	*o*	*ó*	*p*	*q*	*r*	*s*
t	*u*	*ü*	*v*	*x*	*y*	*z*	*w*

Digitized by Google

N.° 2.

MINISTÈRE
DE

Direction
DES
LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES

TÉLÉGRAPHIE PRIVÉE

Numéro du registre à souche
Nombre de mots
Heure du dépôt

		FRANCS	CENTIMES
TAXE	Nationale		
	Étrangère		
	Port		
	Exprès		
SUR TAXE	de nuit		
	d'urgence		
	Total ...		

A transmettre
par

Parvenue au Bureau d'arrivée
le à
h. m.

Remise au domicile du Destinataire
le à
h. m.

Dépêche à transmettre à

(Date)

(Adresse du Destinataire)

Texte de la dépêche

(Adresse de l'Expéditeur)

Digitized by Google

AVIS

Les dépêches doivent être écrites lisiblement et signées.

Les nombres écrits en chiffres comptent pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un pour l'excédant. Les nombres écrits en lettres représentent autant de mots qu'ils en contiennent.

La réponse peut être payée d'avance.

L'État n'est soumis à aucune responsabilité à raison de service de la correspondance privée par la voie télégraphique.

Digitized by Google

N.° 3.

DIRECTION

DES

LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES

TÉLÉGRAPHIE INTERNATIONALE

COMPTABILITÉ

ÉTAT DES TAXES *dues par l'Administration*
à l'Administration *pour*
transmission de dépêches
du *au* 185

Digitized by Google

Numéros		DATE	Dépêches transmises		NOMBRE des MOTS	Montant	OBSERVATIONS
d'ordre	des dépêches		de	à			
				A reporter. . .			

Numéros d'ordre	Numéros des dépêches	DATE	Dépêches transmises de	Dépêches transmises à	NOMBRE des MOTS	Montant		OBSERVATIONS

Digitized by Google

Balance

ADMINISTRATION

Nombre de dépêches	DOIT	Montant des taxes	Nombre de dépêches	AVOIR	Montant des taxes

Solde dû par l'Administration au 185

Certifié le présent État présentant pour le mois de

un solde de en faveur de l'Administration.

A le 185

Le Directeur

Digitized by Google

N.° 4.

DIRECTION

DES

LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES

COMPTABILITÉ INTERNATIONALE

ÉTAT D'OBSERVATIONS *de l'Administration sur les comptes dressés par l'Administration* pour *le mois de* 185

Digitized by Google

Dates	Numéros d'ordre	Numéros des dépêches	Bureau expéditeur	Bureau destinataire	Rectifications proposées
					Totaux...
					Pour balance...
					Reste à bonifier à.....

Digitized by Google

Sommes à bonifier à la France		Réponses	Sommes à bonifier à la France	
		Totaux...		
		Pour balance...		
		Reste à bonifier à.....		

Digitized by Google

Certifié le présent État d'Observations faites sur les comptes de l'Administration du mois de

A le 185

LE DIRECTEUR

Vu, verifié et (*)

A le 185

LE

(*) Mettre ici accepté ou renvoyé.

Digitized by Google

N.° 5.

DIRECTION

DES

LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES

COMPTABILITÉ INTERNATIONALE

DÉCOMPTE DES RECETTES *effectuées par les Administrations* et *pour la transmission des dépêches télégraphiques pendant le trimestre* 185

Digitized by Google

AVOIR DE L'ADMINISTRATION		
Compte	du mois	185
Id.	du mois	185
Id.	du mois	185
	TOTAL...	

BALANCE

Avoir de l'Administration .....

Id. .....

Reste dû à l'Administration .....

Vu et accepté le présent Décompte général s'élevant à la somme de

A le 185

LE

Digitized by Google

AVOIR DE L'ADMINISTRATION

Compte	du mois	185
Id.	du mois	185
Id.	du mois	185
	TOTAL...	

Certifié le présent Décompte général constatant un reliquat de

en faveur de l'Administration

Paris, le 185

LE DIRECTEUR

Digitized by Google

COMPARAISON DES HEURES

ENTRE

LES CAPITALES DES ÉTATS CONTRACTANTS

	HEURES
Paris	Midi.
Berne	12 h. 20 du soir.
Bruxelles	12 h. 8 id.
Madrid	11 h. 36 du matin.
Turin	12 h. 22 du soir.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta al Bilancio 1853 per la complessiva somma di L. 1,825,078. 80 ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità del quadro annesso alla presente Legge.

Art. 2.

Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta ai residui 1852 e retro per la complessiva somma di L. 283, 519. 09 ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità del quadro suddetto.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino il 26 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

Digitized by Google

QUADRO *annesso alla legge del* 26 *aprile* 1856 *N.°* 1597

per approvazione di spese nuove e di maggiori spese in aggiunta al Bilancio 1853.

Categorie del Bilancio 1853 cui sono applicabili le spese nuove e le maggiori spese		Montare delle spese nuove e maggiori spese per ciascuna Categoria		
N.°	Denominazione	Anno 1853	Residui 1852 e retro	Totale
	***SPESE* = generali.**			
26	Pensioni, trattenimenti e sussidi progressivi, ragguardanti ai diversi Dicasteri	338,089. 23	»	338,089. 23
27	Pensioni di riforma militare	34,432. 63	»	34,432. 63
28	Soprassoldo ai pensionari o riformati militari decorati dell'Ordine militare di Savoia e di medaglia d'oro ed argento al valor militare.	12,730. 55	90. 40	12,820. 95
29	Annualità, censi e prestazioni	»	3,378. 50	3,378. 50
41	Trasporto fondi	102. 90	4. 80	107. 70
52	Marchio (Spese diverse)	762. 16	»	762. 16
65*bis*	Zecche (Spese diverse)	1,222. 34	»	1,222. 34
		387,339. 81	3,473. 70	390,813. 51
	***SPESE* = Grazia e Giustizia.**			
15	Spese di giustizia criminale ed altre per giudizi d'interdizione	483,491. 89	»	483,491. 89
	***SPESE* = Istruzione pubblica.**			
37	Opere di adattamento nei locali delle scuole tecniche	5,436. 75	»	5,436. 75
39	Collegi-convitti Nazionali (Spese di primo stabilimento)	13,708. 27	»	13,708. 27
		19,145. 02	»	19,145. 02
	***SPESE* = Interno.**			
3	Spese di stampa	4,933. 02	»	4,933. 02
14	Boschi (Spese diverse)	85. 60	»	85. 60
22	Intendenze (Personale)	»	1,685. 33	1,685. 33
24	Id. (Pigioni dei locali d'uffizio)	»	24. »	24. »
26	Opere pie e fanciulli esposti (Spese diverse)	»	3,330. 56	3,330. 56
	Da riportarsi	5,018. 62	5,039. 89	10,058. 51

Digitized by Google

Categorie del Bilancio 1853 cui sono applicabili le spese nuove e le maggiori spese		Montare delle spese nuove e maggiori spese per ciascuna Categoria		
N.°	Denominazione	Anno 1853	Residui 1852 e retro	Totale
	Riporto . .	5,018. 62	5,039. 89	10,058. 51
30	Carceri di pena (Spese di mantenimento e diverse)	103,046. 16	»	103,046. 16
33	Carceri giudiziarie (Spese diverse)	26,376. 70	1,257. 13	27,633 83
39	Ufficiali di pubblica sicurezza (Personale)	»	66. 66	66. 66
40	Guardie di pubblica sicurezza (Personale e spese diverse)	180. 42	»	180. 42
41	Guardie di pubblica sicurezza (Caserme)	»	54. »	54. »
43	Indennità di via e trasporto degli indigenti	48,493. 62	961. 08	49,454. 70
49	Spese di posta	1,175. 81	»	1,175. 81
51	Casuali	»	725. »	725. »
51*ter*	Amministrazione dei boschi (Personale)	»	50. 82	50. 82
58	Carcere centrale di Pallanza	5,159. 23	»	5,159. 23
70	Spese diverse relative allo stato d'assedio di alcune provincie dell'Isola di Sardegna	»	325. 90	325. 90
		189,450. 56	8,480. 48	197,931. 04
	SPESE = **Lavori pubblici.**			
26	Strada Reale di Nizza	»	13,348. 66	13,348. 66
30	Strada Reale di Levante	»	2,398. 57	2,398. 57
		»	15,747. 23	15,747. 23
	SPESE = **Strade ferrate** (*Servizio di costruz.*).			
53	Tronco da Serravalle a Novi	»	132,381. 96	132,381. 96
	SPESE = **Guerra.**			
2	Spese d'ufficio e cancelleria del Ministero	5. 91	»	5. 91
8	Spese di leva	»	512. 81	512. 81
32	Retribuzione ai Comuni	19,927. 92	»	19,927. 92
33	Magazzino merci	1,123. 08	»	1,123. 08
34	Rimonta cavalli	396 06	»	396 06
47	Foraggi	10,162. 11	»	10,162. 11
62	Pensioni di riposo	»	529. 12	529. 12
63	Invalidi giubilati	»	2,434. 44	2,434. 44
64	Paghe di riforma	»	8. 05	8. 05
73	Foraggi	»	51,330. 96	51,330. 96
		31,615. 08	54,815. 38	86,430. 46

Digitized by Google

Categorie del Bilancio 1853 cui sono applicabili le spese nuove e le maggiori spese		Montare delle spese nuove e maggiori spese per ciascuna Categoria		
N.°	Denominazione	Anno 1853	Residui 1852 e retro	Totale
	SPESE = **Artiglieria, Fortificazioni e Fabbriche Militari.**			
9	Direzione delle maestranze	»	1,220. 42	1,220. 42
	SPESE = **Marina.**			
7	Uditorato e spese di giustizia della Marina.....	1,772. 55	»	1,772. 55
	SPESE = **Finanze.**			
4	Aggio d'esazione dei Contabili demaniali e dei Segretari dei tribunali	»	47,068. 65	47,068. 65
5	Conservazione delle proprietà demaniali	61,649. 76	»	61,649. 76
8	Restituzione di diritti e rendite demaniali	112,881. 99	15,752. 36	128,634. 35
9	Multe e pene pecuniarie	»	1,329. 93	1,329. 93
24	Acquisti stabili nell'interesse del Demanio	»	2,173. 29	2,173. 29
25	Censimento prediale della Sardegna	18,500. 17	»	18,500. 17
29	Adattamento del fabbricato delle Carmelite e del palazzo delle Segreterie in dipendenza dell'ordinamento dell'Amministrazione centrale	62,000. »	»	62,000. »
		255,031. 92	66,324. 23	321,356. 15
	SPESE = **Gabelle.**			
11	Diritto di bollo (Dogane).....	16,136. 40	»	16,136. 40
12	Restituzione dritti (Dogane)	31,527. 62	»	31,527. 62
23	Contravvenzioni (Dazio consumo)	352. 78	»	352. 78
25	Personale (Sali).....	»	1,000. 51	1,000. 51
29	Fitti locali (Sali)	587. 21	»	587. 21
31	Nolo e trasporto sali.....	183,683. 53	»	183,683. 53
32	Buonificazione ai salatori di pesci.....	763. 53	»	763. 53
34	Contravvenzioni (Sali).....	1,392. 33	»	1,392. 33
36	Personale (Tabacchi)	1,583. 30	»	1,583. 30
37	Spese d'ufficio (Tabacchi).....	125. »	»	125. »
38	Aggio ai magazzinieri (Tabacchi)	4,744. 95	»	4,744. 95
39	Paghe agli operai delle manifatture (Tabacchi).	24,381. 70	»	24,381. 70
40	Fitti fabbriche e magazzini (Tabacchi)	2,095. 80	»	2,095. 80
50	Spese diverse (Tabacchi).....	32,555. 20	»	32,555. 20
	Da riportarsi ...	299,929. 35	1,000. 51	300,929. 86

Digitized by Google

Categorie del Bilancio 1853 cui sono applicabili le spese nuove e le maggiori spese		Montare delle spese nuove e maggiori spese per ciascuna Categoria		
N.°	Denominazione	Anno 1853	Residui 1852 e retro	Totale
	Riporto ...	299,929. 35	1,000. 51	300,929. 86
49	Contravvenzioni (Tabacchi)	11,235. 83	»	11,235. 83
52	Aggio ai magazzinieri e distributori (Polveri e piombi)	1,630. 55	»	1,630. 55
53	Fitti case e magazzini (Polveri e piombi)	47. 08	»	47. 08
54	Compra polveri dall'Artiglieria	90,208. 84	»	90,208. 84
55	Compra piombi lavorati	16,207. 52	»	16,207. 52
56	Trasporto polveri e piombi	16,312. 33	»	16,312. 33
60	Assegnamenti d'aspettativa	3,637. 97	»	3,637. 97
61*bis*	Sussidio alla cassa pensioni	»	75. 18	75. 18
64	Adattamento di locali ad uso degli uffici di dogana e di caserma dei preposti a Porto-Torres	3,022. 50	»	3,022. 50
66	Indennità, per transazione, al signor Nicolò Aicardi imprenditore delle provviste pella cessata gabella liuti, piatti e sacchi in Genova.	15,000. »	»	15,000. »
		457,231. 97	1,075. 69	458,307. 66
	RICAPITOLAZIONE.			
	Spese generali	387,339. 81	3,473. 70	390,813. 51
	Id. Grazia e Giustizia	483,491. 89	»	483,491. 89
	Id. Istruzione pubblica	19,145. 02	»	19,145. 02
	Id. Interni	189,450. 56	8,480. 48	197,931. 04
	Id. Lavori pubblici	»	15,747. 23	15,747. 23
	Id. Strade ferrate	»	132,381. 96	132,381. 96
	Id. Guerra	31,615. 08	54,815. 38	86,430. 46
	Id. Artiglieria, Fortificazioni e Fabbriche milit.	»	1,220. 42	1,220. 42
	Id. Marina	1,772. 55	»	1,772. 55
	Id. Finanze	255,031. 92	66,324. 23	321,356. 15
	Id. Gabelle	457,231. 97	1,075. 69	458,307. 66
	TOTALE ...	1,825,078. 80	283,519. 09	2,108,597. 89

V.° Il Ministro dell'Istruzione pubblica
incaricato delle funzioni di Ministro delle Finanze
G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta alle spese stanziate nel Bilancio 1854 per la complessiva somma di L. 4,784,867. 52 ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità del quadro annesso alla presente Legge.

Art. 2.

Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta a quelle provenienti dagli esercizi scaduti per la complessiva somma di L. 405,402. 09 ripartitamente fra le diverse categorie del Bilancio 1854, in conformità del quadro suddetto.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino il 26 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

Digitized by Google

QUADRO *annesso alla legge del* 26 *aprile* 1856 *N.°* 1598
per approvazione di spese nuove e di maggiori spese in aggiunta al Bilancio 1854.

Categorie del Bilancio 1854 cui sono applicabili le spese nuove e le maggiori spese		Montare delle spese nuove e maggiori spese per ciascuna Categoria		
N.°	Denominazione	Anno 1854	Anni precedenti	Totale
	Ministero di Finanze.			
22bis	Debito vitalizio da accertarsi in tutto il corso 1854.	208,924. 32	»	208,924. 32
24	Annualità e prestazioni diverse	»	493. 73	493. 73
27	Stampa della raccolta delle leggi e degli atti governativi	1,120. 19	»	1,120. 19
28	Stampa dei rendiconti delle Camere legislative.	19,935. 25	»	19,935. 25
34	Stipendi e competenze fisse del personale delle contribuzioni dirette	1,184. 27	»	1,184. 27
35	Fitti dei locali per gli uffici delle contribuzioni dirette	1,745. 99	»	1,745. 99
36	Spese di riscossione e dei ruoli delle contribuzioni dirette	»	42,978. 30	42,978. 30
45	Quarto del prodotto delle pene pecuniarie pronunciate dalle autorità giudiziarie e riscosse dagli esattori, devoluto ai municipi a termini della legge 12 giugno 1853	3,618. 40	»	3,618. 40
48	Stipendi e spese d'ufficio degli impiegati dell'amministrazione dei boschi nell'isola di Sardegna.	7,040. »	»	7,040. »
49	Restituzione di diritti e rendite demaniali	278,233. 21	»	278,233. 21
50	Rimborso alla Camera di Commercio di Genova del prodotto della tassa sulle assicurazioni marittime	31,476. 13	»	31,476. 13
53	Manutenzione e conservazione degli edifizi demaniali	66,000. »	»	66,000. »
56	Fitti di locali in servizio dell'amministrazione demaniale	330. 55	»	330. 55
58	Spese diverse in servizio dell'insinuazione e demanio	5,903. 55	3,757. 44	9,660. 99
60	Lotto (Vincite)	1,111,704. »	»	1,111,704. »
61	Lotto (Aggio ai ricevitori)	13,564. 97	»	13,564. 97
63	Personale (Dogane)	»	13. 08	13. 08
70	Fitti locali (Dogane)	1,368. 31	»	1,368. 31
74	Compra lamine, tubi di stagno, punzoni (Dogane).	13,130. 48	»	13,130. 48
75	Contravvenzioni (Dogane)	7,732. 38	»	7,732. 38
76	Spese diverse (Dogane)	»	1,933. 10	1,933. 10
81	Fitti locali (Sali)	343. 14	»	343. 14
83	Nolo e trasporto sali	125,689. 18	539. 48	126,228. 66
85	Contravvenzioni (Sali)	337. 49	»	337. 49
	Da riportarsi ...	1,899,381. 81	49,715. 13	1,949,096. 94

Digitized by Google

Categorie del Bilancio 1854 cui sono applicabili le spese nuove e le maggiori spese		Montare delle spese nuove e maggiori spese per ciascuna Categoria		
N.°	Denominazione	Anno 1854	Anni precedenti	Totale
	Riporto ...	1,899,381. 81	49,715. 13	1,949,096. 94
86	Spese diverse (Sali)	»	725. 51	725. 51
89	Aggio ai magazzinieri (Tabacchi)	9,417. 29	»	9,417. 29
90	Paghe operai delle manifatture (Tabacchi).. ..	43,419. 73	»	43,419. 73
91	Fitti locali (Tabacchi)	2,193. 48	»	2,193. 48
92	Compra tabacchi	»	1,145. 08	1,145. 08
95	Vettura dei tabacchi fabbricati.	5,438. 55	11. 30	5,449. 85
97	Compra e manutenzione cavalli e muli inservienti al trasporto dei tabacchi	1,651. 05	»	1,651. 05
100	Spese diverse (Tabacchi)	21,256. 05	»	21,256. 05
102	Aggio ai magazzinieri e distributori (Polveri e piombi)	2,362. 74	»	2,362. 74
103	Fitto locali (Polveri e piombi)	215. »	»	215. »
104	Compra piombo lavorato e compra piombi e polveri di frodo	44,407. 27	1. 69	44,408. 96
105	Trasporto polveri e piombi	7,365. 60	»	7,365. 60
107	Spese diverse (Polveri e piombi)	»	43. 50	43. 50
135	Assegnamenti d'aspettativa	6,952. 68	»	6,952. 68
137	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione..	5,752. 21	»	5,752. 21
138	Censimento prediale della Sardegna...	56,014. 69	»	56,014. 69
140	Compenso a Domenico Raghetti ed eredi di Giuseppe Presbitero a transazione della lite vertita in dipendenza dei danni da essi sofferti per la distruzione di un canale destinato a condurre nelle loro proprietà le acque derivate dal lago Paglione	10,000. »	»	10,000. »
140bis	Sussidio ai comuni di Finalborgo, Finalmarina e Calizzano per la costruzione di una strada da Finale a Calizzano	4,000. »	»	4,000. »
140ter	Monte di riscatto di Sardegna	»	50,000. »	50,000. »
141	Indennità ai signori Rignon e Revelli impresari dei velociferi privilegiati	»	23,805. 70	23,805. 70
141bis	Indennità ai signori Bartolomeo e Daniele Oddone accensatori di diritti di gabelle	1,800. »	»	1,800. »
150	Opere e riparazioni ai canali, chiuse ed altre proprietà demaniali a seguito dei guasti arrecati dalle straordinarie pioggie ed acquazzoni degli anni 1839, 1840 e 1846	»	268. 49	268. 49
170	Rimborso delle somme dovute agli esattori in seguito al disposto dell'articolo 15 della legge 31 marzo 1851	»	160,212. 04	160,212. 04
		2,121,628. 15	285,928. 44	2,407,556. 59

Digitized by Google

Categorie del Bilancio 1854 cui sono applicabili le spese nuove e le maggiori spese		Montare delle spese nuove e maggiori spese per ciascuna Categoria		
N.°	Denominazione	Anno 1854	Anni precedenti	Totale
	Ministero di Grazia e Giustizia.			
15	Spese di giustizia criminale ed altre per giudizii d'interdizione	450,231. 41	2,485. »	452,716. 41
17	Fitti (Giudiziario)	350. »	»	350. »
		450,581. 41	2,485. »	453,066. 41
	Ministero degli Affari Esteri.			
16	Spese diverse (Consolati)	6,201. 53	»	6,201. 53
19	Casuali (Consolati)	2,976. 29	»	2,976. 29
23	Provvigioni diverse (Poste)	16,638. 89	»	16,638 89
29	Spese diverse pel materiale (Poste)	3,682. 85	»	3,682. 85
30	Assegnamenti d'aspettativa e provvisori (Poste)	94. 34	»	94. 34
33	Provvista di *Vagons-poste*	2,736. »	»	2,736. »
33*bis*	Compenso ai mastri di posta dello Stato dell'indennità di cent. 25 fissata coll'articolo 60 del Regolamento 21 luglio 1836	115,000. »	»	115,000. »
		147,329. 90	»	147,329. 90
	Ministero dell'Istruzione Pubblica.			
2	Materiale (Ministero)	2,457. 86	»	2,457. 86
	Ministero dell'Interno.			
13*bis*	Rimborsi alle amministrazioni degli Stati esteri a pareggio dei conti reciproci per le corrispondenze telegrafiche	2,342. 37	»	2,342. 37
15	Telegrafo elettro-magnetico (Fitto locali)	175. »	»	175. »
18	Intendenze provinciali (Fitto locali d'ufficio)	45. 37	»	45. 37
28	Carceri di pena. - Spese di mantenimento e di personale interno e spese di esercizio delle manifatture	»	2,120. 47	2,120. 47
31	Opere di miglioramento ai penitenziari e carceri centrali	14,389. »	»	14,389. »
33	Carceri giudiziarie (Spese diverse di mantenimento)	314,693. 54	1,182. 56	315,876. 10
34	Carceri giudiziarie (Trasporto dei detenuti)	»	8,736. 17	8,736. 17
35	Carceri giudiziarie (Fitti di locali)	»	180. »	180. »
43	Indennità di via e trasporto indigenti (Servizi diversi)	11,088. 52	5,684. 77	16,773. 29
51	Spese di stampa	3,837. 50	»	3,837. 50
52	Spese di posta	»	4. 75	4. 75
	Da riportarsi ...	346,571. 30	17,908. 72	364,480. 02

Digitized by Google

Categorie del Bilancio 1854 cui sono applicabili le spese nuove e le maggiori spese		Montare delle spese nuove e maggiori spese per ciascuna Categoria		
N.°	Denominazione	Anno 1854	Anni precedenti	Totale
	Riporto ...	346,571. 30	17,908. 72	364,480. 02
53	Assegnamenti d'aspettativa	7,078. 86	»	7,078. 86
55	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione.....	2,087. 49	»	2,087. 49
60	Riduzione ad uso di carcere della torre della Cittadella di Torino	395. 30	»	395. 30
		356,132. 95	17,908. 72	374,041. 67
	Ministero dei Lavori Pubblici.			
2	Materiale (Amministrazione centrale).....	9,066. 22	»	9,066. 22
7a	Strada reale di Francia (Spese di miglioramento).	89,781. 29	3,389. 68	93,170. 97
7e	Strada reale del Sempione (Spese di miglioramento).....	»	576. 52	576. 52
13	Porti, spiaggie e fari (Spese di annua manutenzione).....	»	11,458. 14	11,458. 14
14e	Porto di Terranova (Spese di miglioramento)...	1,470. 10	»	1,470. 10
23	Casuali (Strade ferrate).....	6,000 »	»	6,000. »
24	Locomozione (Personale - Strade ferrate).....	42,339. 49	»	42,339. 49
25	Id. (Materiale - Strade ferrate).....	500,000. »	»	500,000. »
30	Trasporti (Strade ferrate).....	94,673. 57	»	94,673. 57
34	Maggiori assegnamenti.....	2,550. »	»	2,550. »
38	Galleria per lo sbocco del Gelon.....	7,791. 40	»	7,791. 40
45	Trasferte e spese varie (Strade ferrate).....	19,000. »	»	19,000. »
59a	Stazione d'Oleggio (Strade ferrate).....	19,000. »	»	19,000. »
64	Sorveglianza governativa per la costruzione di strade ferrate concesse a Società private....	34,680. »	»	34,680. »
65	Telegrafo elettro-magnetico.....	»	6,200. 65	6,200. 65
81	Tronco da Busalla a Pieve (Strade ferrate).....	»	15,396. 12	15,396. 12
		826,352. 07	37,021. 11	863,373. 18
	Ministero di Guerra.			
2	Amministrazione centrale (Materiale).....	390 02	»	390. 02
3	Intendenze militari (Stipendi e competenze varie).	»	60. »	60. »
18	Cavalleria.....	»	11. 03	11. 03
20	Genio militare.....	»	1. 99	1. 99
22	Corpo dei Cacciatori franchi.....	»	100. »	100. »
24	Carabinieri Reali di Sardegna.....	»	135. 27	135. 27
31	Mantenimento e cura degli infermi.....	9,776. 64	»	9,776. 64
32	Retribuzioni ai comuni per alloggi, somministranze alle truppe, spese di viaggio e missioni.	»	29,201. 76	29,201. 76
42	Scuola militare di cavalleria.....	211 58	»	211. 58
	Da riportarsi ...	10,378. 24	29,510. 05	39,888. 29

Digitized by Google

Categorie del Bilancio 1854 cui sono applicabili le spese nuove e le maggiori spese		Montare delle spese nuove e maggiori spese per ciascuna Categoria		
N.°	Denominazione	Anno 1854	Anni precedenti	Totale
	Riporto ...	10,378. 24	29,510. 05	39,888. 29
46	Pane	348,841. »	»	348,841. »
47	Foraggi	354,351. »	»	354,351. »
61	Paghe d'aspettativa ed Ufficiali provinciali	»	287. 75	287. 75
83	Maggiori assegnamenti	5,283. 78	»	5,283. 78
87	Pensioni di riposo	»	267. 93	267. 93
88	Invalidi giubilati	»	702. 22	702. 22
95	Foraggi	»	6,103. 47	6,103. 47
98	Sussidi alle famiglie di militari	»	187. 40	187. 40
		718,854. 02	37,058. 82	755,912. 84
	Ministero di Marina.			
1	Ministero di Marina (Personale)	2,444. 99	»	2,444. 99
7	Uditorato e spese di giustizia della marina	2,200. »	»	2,200. »
8	Genio navale	1,716. 67	»	1,716. 67
13	Corpo sanitario ed ospedale di marina	14,842. 74	»	14,842. 74
16	Bagni marittimi	1,442. 37	»	1,442. 37
19	Noliti, trasporti, indennità di via e vacazioni	460. 83	»	460. 83
20	Pane e viveri	110,000. »	25,000. »	135,000. »
26	Mano d'opera, lavori dell'arsenale e cantiere	26,160. »	»	26,160. »
29	Assegnamenti d'aspettativa	2,263. 56	»	2,263. 56
		161,531. 16	25,000. »	186,531. 16
	RICAPITOLAZIONE			
	Ministero di Finanze	2,121,628. 15	285,928. 44	2,407,556. 59
	Id. di Grazia e Giustizia	450,581. 41	2,485. »	453,066. 41
	Id. dell'Estero	147,329. 90	»	147,329. 90
	Id. dell'Istruzione Pubblica	2,457. 86	»	2,457. 86
	Id. dell'Interno	356,132. 95	17,908. 72	374,041. 67
	Id. dei Lavori Pubblici	826,352. 07	37,021. 11	863,373. 18
	Id. di Guerra	718,854. 02	37,058. 82	755,912. 84
	Id. di Marina	161,531. 16	25,000. »	186,531. 16
	TOTALE ...	4,784,867. 52	405,402. 09	5,190,269. 61

V.° il Ministro dell'Istruzione pubblica
incaricato delle funzioni di Ministro delle Finanze
G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta alle spese stanziate nel Bilancio 1855 per la complessiva somma di L. *cinque milioni seicento quarantun mila quattrocento trentotto* centesimi *ventisette* ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità del quadro annesso alla presente Legge.

Art. 2.

Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta a quelle provenienti dagli esercizi scaduti

Digitized by Google

per la complessiva somma di L. *diciotto mila novecento dieci* centesimi *novantadue* ripartitamente fra le diverse categorie del Bilancio 1855, in conformità del quadro suddetto.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 26 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

Digitized by Google

QUADRO annesso alla legge del 26 aprile 1856 N.° 1599 per approvazione di spese nuove e di maggiori spese in aggiunta al Bilancio 1855.

Categorie del Bilancio 1855 cui sono applicabili le spese nuove e le maggiori spese		Montare delle spese nuove e maggiori spese per ciascuna Categoria		
N.°	Denominazione	Anno 1855	Anni precedenti	Totale
	Ministero di Finanze.			
19bis	Interessi ed estinzione del prestito fatto dal Tesoro Inglese (Legge 8 marzo 1855)	250,000. »	»	250,000. »
25	Malleverie dei Contabili e Funzionari pubblici	33,386. 86	»	33,386. 86
34	Stipendi e competenze fisse del personale superiore delle contribuzioni e dei pesi e delle misure giusta i Regii Decreti 29 agosto 1851, e 2 novembre 1853	10,175. 49	»	10,175. 49
37	Fitti di locali per gli uffizi delle Contribuzioni dirette	3,649. 07	»	3,649. 07
39	Ufficio del Catasto (Personale)	16,000. »	»	16,000. »
41	Ufficio del Catasto (Spese diverse di materiale)	30,000. »	»	30,000. »
49	Rimborso alla Camera di commercio di Genova del prodotto della tassa sulle assicurazioni marittime	10,448. 60	»	10,448. 60
55	Fitti di locali in servizio dell'amministrazione demaniale	187. 50	»	187. 50
59	Lotto (Vincite)	1,534,125. »	»	1,534,125. »
60	Lotto (Aggio ai Ricevitori)	29,178. 70	»	29,178. 70
89	Fitti di locali in servizio del ramo tabacchi	2,283. 75	»	2,283. 75
107	Amministrazione del Debito pubblico (Spese d'ufficio)	790. 64	»	790. 64
108	Spese pella rinnovazione dei titoli della rendita 12-16 giugno 1849	10,939. 48	»	10,939. 48
114	Zecche (Monetazione) fitti locali	187. 50	»	187. 50
123	Marchio (Contravvenzioni)	613. 85	»	613. 85
132bis	Ufficio delle privative e dei marchi e segni industriali (Personale)	1,750. »	»	1,750. »
132ter	Id. (Materiale)	3,891. »	»	3,891. »
133	Assegnamenti d'aspettativa	1,845. 19	»	1,845. 19
136	Censimento prediale della Sardegna	82,612. 51	»	82,612. 51
141	Demolizione all'anticorpo del palazzo Ducale di Genova	47,000. »	»	47,000. »
142	Spese pel concorso dei prodotti nazionali all'esposizione universale di Parigi	45,000. »	»	45,000. »
142bis	Compenso di dritti d'ancoraggio dovuti al Comune di Finalmarina per impiegarsi in lavori di costruzione di un molo a difesa del suo fabbricato	6,620. »	»	6,620. »
149	Confezione dell'inventario dei beni dati in dotazione alla Corona colla legge 16 marzo 1850	»	15,000. »	15,000. »
		2,120,685. 14	15,000. »	2,135,685. 14

Digitized by Google

Categorie del Bilancio 1855 cui sono applicabili le spese nuove e le maggiori spese		Montare delle spese nuove e maggiori spese per ciascuna Categoria		
N.°	Denominazione	Anno 1855	Anni precedenti	Totale
	Ministero di Grazia e Giustizia.			
14	Spese di giustizia criminale ed altre per giudizi d'interdizione	298,800. »	»	298,800. »
16	Fitti (Giudiziario)	425. »	»	425. »
18	Pensioni, sovvenzioni e spese a carico dei proventi delle Segreterie dei Magistrati e Tribunali	14,000. »	»	14,000. »
22*bis*	Stampa della raccolta delle leggi e degli atti governativi	30,000. »	»	30,000. »
22*ter*	Assegnamento ai Valdesi	6,462. 30	»	6,462. 30
		349,687. 30	»	349,687. 30
	Ministero dell'Istruzione pubblica.			
9	Provveditori agli studi (Personale)	»	400. »	400. »
17*bis*	Scuole universitarie nelle Provincie (Materiale)	414. »	»	414. »
23	Stabilimenti scientifici universitari (Materiale)	»	676. 97	676. 97
29	Scuole tecniche di orologeria e di nautica (Personale)	»	800. »	800. »
30	Scuole tecniche di orologeria e di nautica (Materiale)	»	2,033. 95	2,033. 95
37*bis*	Collegio-convitto nazionale di Chambéry	9,701. 64	»	9,701. 64
		10,115. 64	3,910. 92	14,026. 56
	Ministero dell'Interno.			
13	Telegrafi elettro-magnetici (Personale)	1,320. »	»	1,320. »
14	idem (Spese diverse)	11,325. »	»	11,325. »
34	Carceri giudiziarie (Spese di mantenimento e diverse)	94,701. 67	»	94,701. 67
54	Assegnamenti d'aspettativa	2,583. 89	»	2,583. 89
60	Spese di primo stabilimento di stazioni telegrafiche nell'isola di Sardegna	13,500. »	»	13,500. »
60*bis*	Spese pei funerali delle LL. MM. le Regine Maria Teresa e Maria Adelaide, e di S. A. R. il Duca di Genova	192,000. »	»	192,000. »
61	Costruzione di un calorifero ad acqua bollente ad uso delle sale della pinacoteca nel palazzo Madama, destinato agli uffizi del Senato del Regno	18,000. »	»	18,000. »
		333,430. 56	»	333,430. 56

Digitized by Google

Categorie del Bilancio 1855 cui sono applicabili le spese nuove e le maggiori spese		Montare delle spese nuove e maggiori spese per ciascuna Categoria		
N.°	Denominazione	Anno 1855	Anni precedenti	Totale
	Ministero dei Lavori pubblici.			
3	Assegnamenti d'aspettativa	1,404. 90	»	1,404. 90
11*bis*	Strada reale di Levante (Spese di miglioramento).	34,700. »	»	34,700. »
18	Porti, spiaggie e fari (Spese d'annua manutenz.).	8,310. »	»	8,310. »
28	Materiale, combustibili e grassumi (Strade ferrate).	1,572,584. 23	»	1,572,584. 23
32*ter*	Spese per conto dei terzi dipendenti dal servizio di trasporto oltre il confine delle strade ferrate esercite dallo Stato	100,000. »	»	100,000. »
38	Strade reali di Sardegna	300,000. »	»	300,000. »
48	Sorveglianza governativa sulla costruzione di strade ferrate concesse a Società private	20,000. »	»	20,000. »
50*bis*	Lavori di ristauro alla strada ferrata tra Borgoticino ed Arona	141,172. 50	»	141,172. 50
		2,178,171. 63	»	2,178,171. 63
	Ministero di Guerra.			
45	Pane	580,848. »	»	580,848. »
75*bis*	Adattamento del fabbricato di Santa Croce ad uso di spedale militare	32,500. »	»	32,500. »
		613,348. »	»	613,348. »
	Ministero di Marina.			
24	Riparazioni ai fabbricati marittimi e sanitari	36,000. »	»	36,000. »
	RICAPITOLAZIONE.			
	Ministero di Finanze	2,120,685. 14	15,000. »	2,135,685. 14
	Id. di Grazia e Giustizia	349,687. 30	»	349,687. 30
	Id. dell'Istruzione pubblica	10,115. 64	3,910. 92	14,026. 56
	Id. dell'Interno	333,430. 56	»	333,430. 56
	Id. dei Lavori pubblici	2,178,171. 63	»	2,178,171. 63
	Id. di Guerra	613,348. »	»	613,348. »
	Id. di Marina	36,000. »	»	36,000. »
	Totale	5,641,438. 27	18,910. 92	5,660,349. 19

V.° il Ministro dell'Istruzione pubblica
incaricato delle funzioni di Ministro delle Finanze
G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli esercenti contemplati nella tavola A, annessa alla legge del 7 luglio 1853, saranno, pel dritto di patente, imposti con distinzione di gradi, in conformità della Tariffa unita alla presente legge sotto la lettera A.

Gli esercenti suddetti, imposti di un dritto fisso di lire sedici od inferiore, sono esenti dal dritto proporzionale.

Art. 2.

La tavola B annessa alla precitata legge è surrogata da quella unita alla presente sotto la lettera B. Gli eser-

Digitized by Google

cizi in questa compresi saranno esclusivamente tassati nel modo indicato dalla legge del 7 luglio 1853, però cumulativamente per gli esercizi compresi sotto uno stesso numero di serie.

Art. 3.

Gli esercenti compresi nella prima parte della tavola C, annessa alla preallegata legge, soggiaceranno al pagamento d'un dritto fisso ragguagliato alla popolazione ed all'esercizio, con distinzione parimenti di gradi, in conformità della tavola unita alla presente legge sotto la lettera C. Saranno però esenti dalla tassa gli esercenti compresi in questa tavola, che non contano ancora tre anni di esercizio, e saranno di pieno dritto collocati nel grado infimo quelli che ne contano meno di otto compiuti.

Art. 4.

La graduazione degli esercenti contemplati nella tavola A sarà operata, sulla proposta dei Verificatori, coi mezzi e colle norme stabilite dagli articoli 51, 52, 53, 54 e 55 della legge 7 luglio 1853.

Art. 5.

Il collocamento degli esercenti di cui all'articolo precedente nei rispettivi gradi, avrà luogo cumulativamente per ciascuna classe, senza riguardo alla qualità degli esercizi in essa compresi.

Digitized by Google

Art. 6.

Nella graduazione dei ridetti esercenti un sesto almeno dovrà esser collocato nel primo grado, ed un terzo nel secondo. Se il numero degli esercenti è uguale a quello dei gradi, dovranno essere ripartiti uno ad uno in ciascun grado; se inferiore, potranno essere collocati indistintamente in qualunque grado.

Art. 7.

Alla graduazione degli esercenti compresi nel 1.° e 2.° § della tavola C annessa alla presente legge, si procederà, sovra proposta del Verificatore, dalle Commissioni, e colle norme segnate dagli articoli 32 e seguenti della preaccennata legge.

Essa avrà luogo distintamente per ciascuna professione e cumulativamente per quelle comprese sotto uno stesso numero d'ordine.

Art. 8.

In qualunque modo vengano operate le graduazioni degli esercenti compresi nei precitati due §§ si osserveranno al riguardo le seguenti disposizioni:

Quando la graduazione dovrà eseguirsi in quattro gradi, un duodecimo almeno degli esercenti dovrà collocarsi nel primo di essi, un sesto nel secondo, ed il rimanente in parti eguali nei due ultimi;

Allorchè i gradi sono in numero di tre, un ottavo almeno degli esercenti dovrà esser posto nel primo grado, ed un quarto nel secondo;

Digitized by Google

Se i gradi sono soltanto due, il terzo degli esercenti dovrà collocarsi nel primo grado;

Nel caso che il numero degli esercenti sia inferiore a dodici, o ad otto rispettivamente, ma superi corrispondentemente il numero di sei o quattro, almeno uno di essi dovrà essere collocato in ciascuno dei primi gradi;

Allorquando il numero degli esercenti è uguale al numero dei gradi, dovranno essere ripartiti uno ad uno in tutti i gradi; quando poi gli esercenti sono in numero inferiore a quello dei gradi, potranno essere ripartiti uno ad uno nei gradi infimi;

Tanto nelle graduazioni di cui allo articolo precedente, quanto in quelle di cui all'art. 6, il numero degli esercenti da collocarsi nei primi gradi aumenterà di uno, ogni qual volta l'eccedenza sul riparto superi la metà del quoto denominatore fissato per ciascuno dei gradi suddetti.

Art. 9.

Gli Avvocati ammessi a patrocinare avanti la Corte di Cassazione, i quali non risiedono abitualmente nella Capitale, pagheranno soltanto la tassa fissata per i patrocinanti avanti la Corte d'Appello, nella cui giurisdizione hanno la loro residenza.

Gli Avvocati che, sebbene ammessi a patrocinare avanti anche alle Corti di Appello, non risiedono abitualmente nelle città in cui queste sono stabilite, pagheranno soltanto la tassa fissata pei patrocinanti avanti il Tribunale Provinciale, nella cui giurisdizione risiedono.

Digitized by Google

Art. 10.

Coloro che eserciscono sovra banchi movibili, collocati in siti fissi, o sopra banchi permanenti sotto pubbliche tettoie e luoghi di pubblico mercato, saranno di diritto collocati nel grado infimo della professione o classe cui appartengono.

Sono pure collocati nell'ultimo grado gli esercenti dei sobborghi di un Comune, separati evidentemente dall'abitato principale, e la cui popolazione risulti composta in maggioranza di poveri, fatta però eccezione di quelle industrie, che sono confinate dai regolamenti di polizia urbana nei suindicati sobborghi, e di quelle industrie e commerci che non servono esclusivamente alla consumazione della popolazione locale.

L'eccezione contenuta nell'alinea precedente non sarà applicata che a que' sobborghi, i quali per mezzo de' rispettivi Municipii avranno fatto constare che l'estremo limite del loro abitato dista di oltre 400 metri dall'altro, e che la maggioranza della loro popolazione è abitualmente soccorsa da pubblici Istituti di carità.

Quelli che espongono in vendita mercanzie contro i muri, sotto tenda, o sparsi in siti pubblici, pagheranno la metà solo del dritto fisso stabilito pel grado infimo della classe, o professione a cui appartiene il loro esercizio.

Art. 11.

Non faranno numero per la graduazione quegli eser-

Digitized by Google

centi che per disposizione di legge sono collocati in un determinato grado.

Art. 12.

Nei Comuni in cui l'abitato principale non racchiude oltre la metà della popolazione totale, ed è situato ad una distanza di 500 e più metri dalle altre borgate, il dritto fisso per gli esercenti in esso compresi verrà applicato in relazione alla popolazione che gli è propria.

Si considera come abitato principale quello che contiene la popolazione maggiore.

Art. 13.

La riduzione del dritto fisso contemplata nell'articolo 19 della legge 7 luglio 1853 si applica esclusivamente agli stabilimenti notati coll'asterisco nella tavola D annessa alla medesima, a meno che sia intervenuta una dichiarazione di assimilazione per parte del Ministro delle Finanze, a norma del disposto dall'articolo 5 della legge stessa.

Art. 14.

Il rilevatario, cessionario o consolidatario d'un' industria, professione o commercio, a qualunque titolo, è tenuto solidariamente col debitore principale al pagamento delle tasse dell'anno corrente e di quello immediatamente anteriore.

Digitized by Google

Art. 15.

Il disposto dagli articoli precedenti avrà soltanto effetto per l'anno 1856.

Art. 16.

Durante un decennio, a partire dal 1.° del corrente anno 1856, la tassa sulle vetture pubbliche stabilita dalla legge del 1.° maggio 1853 sarà nell'isola di Sardegna imposta nella sola metà.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 19 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

Digitized by Google

TARIFFA GENERALE *delle professioni imposte in ragione*

CLASSI	A Torino e Genova — Grado			Di oltre a 30|m abitanti — Grado			Di 20|m a 30|m — Grado		
	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°
Prima	450	300	150	270	180	90	180	120	60
Seconda	225	150	75	135	90	45	90	60	30
Terza	120	80	40	68	45	23	45	30	*15
Quarta	75	50	25	45	30	*15	36	24	*12
Quinta	60	40	20	36	24	*12	24	*16	*8
Sesta	36	24	*12	24	*16	*8	18	*12	*6
Settima	24	*16	*8	*12	*8	*4	*12	*8	*4

Il segno * significa esenzione dal dritto proporzionale.

Digitized by Google

A

di popolazione, oltre al dritto proporzionale del ventesimo.

NEI COMUNI

Di 10|m a 20|m — Grado			Di 5|m a 10|m — Grado			Di 2|m a 5|m — Grado			Inferiore a 2|m abitanti — Grado		
1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°
120	80	40	90	60	30	68	45	23	53	35	18
68	45	23	60	40	20	45	30	*15	30	20	*10
38	25	*13	30	20	*10	27	18	*9	18	*12	*6
30	20	*10	24	*16	*8	18	*12	*6	*12	*8	*4
*15	*10	*5	*12	*8	*4	*9	*6	*3	*6	*4	*2
*12	*8	*4	*9	*6	*3	*6	*4	*2	*5	*3	*2
*8	*5	*3	*6	*4	*2	*5	*3	*2	*3	*2	*1

V.° d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
incaricato del portafoglio delle Finanze
G. LANZA.

Digitized by Google

ESERCIZI *imposti per mezzo d'una Tariffa*

Dritto fisso oltre al

Numero di serie	ESERCIZI
1.	Banchieri
2.	Agenti di cambio
3.	Negozianti, coloro che, senza applicarsi ad una specialità di mercanzia, fanno il commercio all'ingrosso di varie sorta delle medesime...
	Negozianti all'ingrosso di tabacchi esteri
	Id. di sete filate, trame, organzini ecc.
	Id. di lane
	Id. di cotoni filati ed in lana
	Id. di coloniali
	Id. di materie di tintorie e grogherie
	Id. di grani e farine estere per via di mare
	Cambisti di monete che trafficano in fondi pubblici, azioni di strade ferrate e di società industriali
4.	Negozianti all'ingrosso di vini esteri per via di mare
	Id. di olii facienti spedizione all'estero ed all'interno
	Id. di cereali e farine che spediscono all'estero
5.	Impresari o concessionari di depositi e dei dritti di magazzinaggio in portofranco
6.	Cambisti di monete
	Commissionari di mercanzie
	Id. di depositi e di trasporti per terra e per acqua

Digitized by Google

particolare in ragione di grado e di popolazione.

dritto proporzionale

	GRADI			
	1.°	2.°	3.°	4.°
A Torino e Genova	2,800	1,700	900	500
Nei comuni di oltre 30|m. abitanti	1,000	700	600	400
Id. da 15|m. a 30|m. id.	700	500	400	300
In tutti gli altri comuni	500	300	250	200
A Torino	700	500	300	200
A Genova	400	300	200	150
Nei comuni di oltre 30|m. abitanti	300	200	150	100
Id. da 15|m. a 30|m. id.	200	130	70	60
Negli altri comuni	100	75	50	30
A Torino e Genova	1,400	900	600	300
Nei comuni di oltre 30|m. abitanti	600	400	250	150
Id. da 15|m. a 30|m. id.	300	200	150	100
In tutti gli altri comuni	150	100	75	50
A Torino e Genova	600	400	300	200
Nei comuni di oltre 30|m. abitanti	300	200	150	100
Id. da 15|m. a 30|m. id.	250	180	120	60
In tutti gli altri comuni	150	100	75	50
A Genova	300	200	150	100
A Torino e Genova	500	400	250	150
Nei comuni di oltre 30|m. abitanti	250	150	100	70
Id. da 15|m. a 30|m. id.	150	100	75	50
In tutti gli altri comuni	75	50	30	20

Digitized by Google

Numero di serie	ESERCIZI
7.	Sensali pel commercio serico Id. per le granaglie
8.	Sensali di noleggi ed assicurazioni marittime Sensali di drogherie, medicinali e coloniali Spedizionieri
9.	Sensali d'ogni altra mercanzia o non contemplati precedentemente, compresi i Commessi da bozzoli nei Comuni
10.	Negozianti di diamanti e pietre preziose Id. all'ingrosso di allestimenti militari
11.	Negozianti all'ingrosso di ardesie facienti spedizioni tanto all'interno che all'estero Fabbricanti e negozianti all'ingrosso di gomene per la navigazione

Digitized by Google

	GRADI			
	1.°	2.°	3.°	4.°
A Torino ..... A Genova	600	400	250	150
A Genova	600	400	250	150
Nei comuni di oltre 30|m. abitanti	250	150	100	70
Id. da 15|m. a 30|m. id.	150	100	75	50
In tutti gli altri comuni	100	60	40	25
A Torino e Genova	200	150	80	40
Nei comuni di oltre 30|m. abitanti	100	75	40	20
Id. da 15|m. a 30|m. id.	75	50	20	10
In tutti gli altri comuni	35	25	10	5
In qualunque comune	800	600	400	200
Id.	300	150	100	50
Id.	150	100	60	30

V.° d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
incaricato del portofoglio delle Finanze
G. LANZA.

Digitized by Google

§ 1.° *Avvocati imposti in relazione ai Magistrati e Tribunali*

1. Avanti la Corte di Cassazione e la Corte d'Appello di Torino	
2. Avanti la Corte d'Appello di Genova	
3. Avanti la Corte d'Appello di Casale	
4. Avanti le Corti d'Appello di Ciamberì, Nizza e Cagliari	
5. Avanti la sezione della Corte d'Appello di Sassari, ed i Tribunali Provinciali di	
6. Avanti li Tribunali Provinciali di 4.ª classe	

§ 2.° *Professioni ed arti liberali imposte con*

Professioni ed arti liberali	a Torino e Genova — grado				di oltre a 30 m. abitanti — grado			
	1.°	2.°	3.°	4.°	1.°	2.°	3.°	4.°
1. Medici e Chirurghi	270	130	75	30	130	75	40	25
2. Architetti ed Ingegneri	300	150	115	40	150	75	40	»
3. Agrimensori e Misuratori	190	115	60	30	75	40	20	»
4. Dentisti, Ernisti e Veterinari	115	75	40	20	60	40	15	»
5. Flebotomi e Callisti	50	35	15	7	20	11	7	»

Digitized by Google

(Parte 1.ª)

avanti cui sono ammessi a patrocinare, senza diritto proporzionale.

	gradi			
	1.°	2.°	3.°	4.°
	500	340	170	85
	400	272	136	68
	300	204	102	51
	200	136	55	40
1.ª, 2.ª e 3.ª classe	170	85	40	»
	136	68	32	»

riguardo alla popolazione, senza diritto proporzionale.

nei Comuni													
di 30|m. a 30|m. — grado			di 10|m. a 30|m. — grado			di 5|m. a 10|m. — grado			di 2|m. a 5|m. — grado		inferiori a 2|m. — grado	
1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	1.°	2.°
110	55	25	70	35	20	50	25	10	30	10	25	10
115	75	40	75	40	20	60	30	11	40	20	25	15
40	30	15	40	25	11	30	15	9	20	7	15	6
40	25	15	30	20	7	25	14	6	14	6	9	3
15	9	6	12	7	3	10	7	3	7	3	6	2

V.° d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Istruzione pubblica
incaricato del portafoglio delle Finanze
G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'articolo 5.° dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data al Trattato di pace conchiuso a Parigi addì 30 marzo 1856 tra la Sardegna, l'Austria, la Francia, il Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, la Prussia, la Russia e la Turchia, le di cui ratificazioni furono scambiate in Parigi addì 27 aprile stesso anno.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti d'osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino addì 29 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

CIBRARIO.

Digitized by Google

VICTOR EMMANUEL, II

PAR LA GRACE DE DIEU

ROI DE SARDAIGNE, DE CHYPRE ET DE JÉRUSALEM;

DUC DE SAVOIE, DE GÊNES, ETC. ETC.;

PRINCE DE PIÉMONT, ETC. ETC. ETC.

A tous ceux qui les présentes lettres verront, salut:

Un Traité de paix et d'amitié suivi d'un Article additionnel et transitoire, et de trois Conventions annexes, ayant été conclu à Paris le trentième jour du mois de mars de l'an mil-huit-cent-cinquante-six, entre la Sardaigne, l'Autriche, la France, le Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, la Prusse, la Russie et la Turquie,

Traité, Article additionnel et transitoire, et Conventions annexes, dont la teneur suit:

AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT:

Leurs Majestés le Roi de Sardaigne, l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies et l'Empereur des Ottomans, animées du désir de mettre un terme aux calamités de la guerre, et voulant prévenir le retour des complications qui l'ont fait naître, ont résolu de s'entendre avec Sa Majesté l'Empereur d'Autriche sur les bases à donner au rétablissement et à la consolidation de la paix, en assurant, par des garanties efficaces et réciproques, l'indépendance et l'intégrité de l'Empire Ottoman.

A cet effet, Leurs dites Majestés ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Sieur Camille Benso, Comte de Cavour, Grand'Croix de l'Ordre des Saints Maurice

Digitized by Google

et Lazare, Chevalier de l'Ordre du Mérite Civil de Savoie, Grand'Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, décoré de l'Ordre Impérial du Médjidié de première classe, Grand' Croix de plusieurs autres Ordres étrangers, Président du Conseil des Ministres et Son Ministre Secrétaire d'État pour les Finances, et le Sieur Salvator Marquis De Villamarina, Grand' Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., etc., Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à la Cour de France;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le Sieur Charles-Ferdinand, Comte de Buol-Schauenstein, Grand'Croix de l'Ordre Impérial de Léopold d'Autriche, Chevalier de l'Ordre de la Couronne de fer de première classe, Grand' Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Chevalier des Ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse, Grand' Croix des Ordres Impériaux d'Alexandre Newski (en brillants), et de l'Aigle blanc de Russie, Grand' Croix de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem, décoré de l'Ordre Impérial du Médjidié de première classe, etc., etc., etc., Son Chambellan et Conseiller intime actuel, Son Ministre de la Maison et des Affaires Étrangères, Président de la Conférence des Ministres,

et le Sieur Joseph-Alexandre Baron de Hübner, Grand' Croix de l'Ordre Impérial de la Couronne de fer, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Son Conseiller intime actuel et Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à la Cour de France;

Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Alexandre Comte Colonna Walewski, Sénateur de l'Empire, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Chevalier Grand' Croix de l'Ordre équestre des Séraphins, Grand'Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, décoré de l'Ordre Impérial du Médjidié de première classe, etc., etc., etc., Son Ministre et Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères,

et le Sieur François-Adolphe Baron de Bourqueney, Grand'Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur et de l'Ordre de Léopold d'Autriche, décoré du portrait du Sultan en diamants, etc., etc., etc., Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne

Digitized by Google

et d'Irlande, le très-honorable George-Guillaume-Frédéric Comte De Clarendon, Baron Hyde de Hindon, Pair du Royaume-Uni, Conseiller de Sa Majesté Britannique en Son Conseil privé, Chevalier du très-noble Ordre de la Jarretière, Chevalier Grand' Croix du très-honorable Ordre du Bain, Principal Secrétaire d'État de Sa Majesté pour les Affaires Étrangères,
et le très-honorable Henri-Richard-Charles Baron Cowley, Pair du Royaume-Uni, Conseiller de Sa Majesté en Son Conseil privé, Chevalier Grand' Croix du très-honorable Ordre du Bain, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Alexis Comte Orloff, Son Aide-de-camp général et Général de Cavalerie, Commandant du quartier général de Sa Majesté, Membre du Conseil de l'Empire et du Comité des Ministres, décoré des deux portraits en diamants de Leurs Majestés feu l'Empereur Nicolas et l'Empereur Alexandre II, Chevalier de l'Ordre de Saint-André en diamants et des Ordres de Russie, Grand'Croix de l'Ordre de Saint-Étienne d'Autriche de première classe, de l'Aigle noir de Prusse en diamants, de l'Annonciade de Sardaigne et de plusieurs autres Ordres étrangers,
et le Sieur Philippe Baron de Brunnow, Son Conseiller privé, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Confédération Germanique et près S. A. R. le Grand Duc de Hesse, Chevalier de l'Ordre de Saint-Wladimir de première classe, de Saint-Alexandre Newski enrichi de diamants, de l'Aigle blanc, de Sainte-Anne de première classe, de Saint-Stanislas de première classe, Grand'Croix de l'Ordre de l'Aigle rouge de Prusse de première classe, Commandeur de l'Ordre de Saint-Étienne d'Autriche et de plusieurs autres Ordres étrangers;

Et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, Mouhammed-Emin-Aali Pacha, Grand Vezir de l'Empire Ottoman, décoré des Ordres Impériaux du Médjidié et du Mérite de première classe, Grand' Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, de Saint-Étienne d'Autriche, de l'Aigle rouge de Prusse, de Sainte-Anne de Russie, des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de l'Étoile polaire de Suède et de plusieurs autres Ordres étrangers, et Mehemmed-Djémil Bey, décoré de l'Ordre Impérial du Médjidié de seconde classe et Grand' Croix de l'Ordre des

Digitized by Google

Saints Maurice et Lazare, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, accrédité en la même qualité près Sa Majesté le Roi de Sardaigne;

Lesquels se sont réunis en Congrès à Paris.

L'entente ayant été heureusement établie entre eux, Leurs Majestés le Roi de Sardaigne, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies et l'Empereur des Ottomans, considérant que, dans un intérêt Européen, Sa Majesté le Roi de Prusse, Signataire de la Convention du treize juillet mil-huit-cent-quarante-un, devait être appelée à participer aux nouveaux arrangements à prendre, et appréciant la valeur qu'ajouterait à une œuvre de pacification générale le concours de Sa dite Majesté, l'ont invitée à envoyer des Plénipotentiaires au Congrès.

En conséquence Sa Majesté le Roi de Prusse a nommé pour ses Plénipotentiaires, savoir:

Le Sieur Othon-Théodore Baron de Manteuffel, Président de Son Conseil et Son Ministre des Affaires Étrangères, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle rouge de Prusse, première classe, avec feuilles de chêne, couronne et sceptre; Grand Commandeur de l'Ordre de Hohenzollern, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Prusse, Grand'Croix de l'Ordre de Saint-Étienne de Hongrie, Chevalier de l'Ordre de Saint-Alexandre Newski, Grand'Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare et de l'Ordre du Nichan Iftihar de Turquie etc., etc., etc.

et le Sieur Maximilien Frédéric Charles François Comte de Hatzfeldt-Wildenburg-Schoenstein, Son Conseiller privé actuel et Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à la Cour de France, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle rouge de Prusse, seconde classe, avec feuilles de chêne et plaque, Chevalier de la Croix d'Honneur de Hohenzollern, première classe, etc., etc., etc.

Les Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

Art. 1.

Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent Traité, paix et amitié entre Sa Majesté le Roi de

Digitized by Google

Sardaigne, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté Impériale le Sultan d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, ainsi qu'entre Leurs Héritiers et Successeurs, Leurs États et Sujets respectifs, à perpétuité.

Art. 2.

La paix étant heureusement rétablie entre Leurs dites Majestés, les territoires conquis ou occupés par Leurs Armées, pendant la guerre, seront réciproquement évacués.

Des arrangements spéciaux régleront le mode de l'évacuation qui devra être aussi prompte que faire se pourra.

Art. 3.

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies s'engage à restituer à Sa Majesté le Sultan la ville et citadelle de Kars, aussi bien que les autres parties du territoire ottoman, dont les Troupes Russes se trouvent en possession.

Art. 4.

Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Roi de Sardaigne et le Sultan s'engagent à restituer à Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies les villes et ports de Sévastopol, Balaklava, Kamiesch, Eupatoria, Kertch, Jenikaleh, Kinburn, ainsi que tous autres territoires occupés par les Troupes Alliées.

Art. 5.

Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et le Sultan accordent une amnistie pleine et entière à ceux de leurs Sujets qui auraient été compromis par une participation quelconque aux événements de la guerre en faveur de la cause ennemie.

Il est expressément entendu que cette amnistie s'étendra aux Sujets de chacune des Parties belligérantes, qui auraient continué, pendant la guerre, à être employés dans le service de l'un des autres belligérants.

Art. 6.

Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus de part et d'autre.

**

Digitized by Google

Art. 7.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies déclarent la Sublime Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert européens. Leurs Majestés s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire Ottoman, garantissent, en commun, la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte, comme une question d'intérêt général.

Art. 8.

S'il survenait entre la Sublime Porte et l'une ou plusieurs des autres Puissances signataires un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime Porte et chacune de ces Puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres Parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice.

Art. 9.

Sa Majesté Impériale le Sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien être de ses Sujets, ayant octroyé un firman, qui, en améliorant leur sort, sans distinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations Chrétiennes de son Empire; et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux Puissances contractantes ledit firman, spontanément émané de sa volonté souveraine.

Les Puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication. Il est bien entendu qu'elle ne saurait, en aucun cas, donner le droit aux dites Puissances de s'immiscer, soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de Sa Majesté le Sultan avec ses Sujets, ni dans l'administration intérieure de son Empire.

Art. 10.

La Convention du treize juillet mil-huit-cent-quarante-un, qui maintient l'antique règle de l'Empire Ottoman relative à la clôture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, a été revisée d'un commun accord.

Digitized by Google

L'acte conclu à cet effet et conformément à ce principe, entre les Hautes Parties contractantes, est et demeure annexé au présent Traité, et aura même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante.

Art. 11.

La Mer Noire est neutralisée: ouverts à la marine marchande de toutes les Nations, ses eaux et ses ports sont, formellement et à perpétuité, interdits au pavillon de guerre soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance, sauf les exceptions mentionnées aux articles 14 et 19 du présent Traité.

Art. 12.

Libre de toute entrave, le commerce, dans les ports et dans les eaux de la Mer Noire, ne sera assujetti qu'à des réglements de santé, de douane, de police, conçus dans un esprit favorable au développement des transactions commerciales.

Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les Nations la sécurité désirable, la Russie et la Sublime Porte admettront des Consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la Mer Noire, conformément aux principes du droit international.

Art. 13.

La Mer Noire étant neutralisée, aux termes de l'article 11, le maintien ou l'établissement sur son littoral d'arsenaux militaires-maritimes devient sans nécessité comme sans objet. En conséquence Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le Sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver sur ce littoral aucun arsenal militaire-maritime.

Art. 14.

Leurs Majestés l'Empereur de toutes les Russies et le Sultan ayant conclu une Convention à l'effet de déterminer la force et le nombre des bâtiments légers nécessaires au service de leurs côtes, qu'Elles se réservent d'entretenir dans la Mer Noire, cette Convention est annexée au présent Traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Elle ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des Puissances signataires du présent Traité.

Art. 15.

L'acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs États, les Puissances contractantes stipulent entre

Digitized by Google

Elles, qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait, désormais, partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les réglements de police et de quarantaine à établir pour la sûreté des États séparés ou traversés par ce fleuve seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces réglements il ne sera apporté aucun obstacle, quelqu'il soit, à la libre navigation.

Art. 16.

Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent, une Commission, dans laquelle la Sardaigne, l'Autriche, la France, la Grande Bretagne, la Prusse, la Russie et la Turquie seront, chacune, représentées par un Délégué, sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires, depuis Isatcha, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité.

Pour couvrir les frais de ces travaux ainsi que des établissements, ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes d'un taux convenable, arrêtés par la Commission à la majorité des voix, pourront être prélevés à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les Nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 17.

Une Commission sera établie et se composera des Délégués de l'Autriche, de la Bavière, de la Sublime Porte et du Wurtemberg (un pour chacune de ces Puissances) auxquels se réuniront les Commissaires des trois Principautés danubiennes dont la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette Com-

Digitized by Google

mission qui sera permanente: 1° élaborera les réglements de navigation et de police fluviale; 2° fera disparaître les entraves, de quelque nature qu'elles puissent être, qui s'opposent encore à l'application au Danube des dispositions du Traité de Vienne; 3° ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve; et 4° veillera, après la dissolution de la Commission européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.

Art. 18.

Il est entendu que la Commission européenne aura rempli sa tâche et que la Commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l'article précédent, sous les numéros 1° et 2°, dans l'espace de deux ans. Les Puissances signataires réunies en conférence, informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de la Commission européenne; et, dès lors, la Commission riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la Commission européenne aura été investie jusqu'alors.

Art. 19.

Afin d'assurer l'exécution des réglements qui auront été arrêtés d'un commun accord d'après les principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner, en tout temps, deux bâtiments légers aux embouchures du Danube.

Art. 20.

En échange des villes, ports et territoires énumérés dans l'article 4 du présent Traité, et pour mieux assurer la liberté de la navigation du Danube, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies consent à la rectification de sa frontière en Bessarabie.

La nouvelle frontière partira de la Mer Noire, à un kilomètre à l'Est du lac Bourna-Sola, rejoindra perpendiculairement la route d'Akerman, suivra cette route jusqu'au Val de Trajan, passera au Sud de Bolgrad, remontera le long de la rivière de Yalpuck jusqu'à la hauteur de Saratsika, et ira aboutir à Katamori sur le Pruth. En amont de ce point, l'ancienne frontière entre les deux Empires, ne subira aucune modification.

Des Délégués des Puissances contractantes fixeront, dans ses détails, le tracé de la nouvelle frontière.

Digitized by Google

Art. 21.

Le territoire cédé par la Russie sera annexé à la Principauté de Moldavie, sous la suzeraineté de la Sublime Porte.

Les habitants de ce territoire jouiront des droits et priviléges assurés aux Principautés, et pendant l'espace de trois années, il leur sera permis de transporter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs propriétés.

Art. 22.

Les Principautés de Valachie et de Moldavie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des Puissances contractantes, des priviléges et des immunités dont Elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur Elles par une des Puissances garantes. Il n'y aura aucun droit particulier d'ingérence dans leurs affaires intérieures.

Art. 23.

La Sublime Porte s'engage à conserver aux dites Principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

Les lois et statuts, aujourd'hui en vigueur, seront revisés. Pour établir un complet accord sur cette révision, une Commission spéciale, sur la composition de laquelle les Hautes Puissances contractantes s'entendront, se réunira, sans délai, à Buckarest, avec un Commissaire de la Sublime Porte.

Cette Commission aura pour tâche de s'enquérir de l'état actuel des Principautés et de proposer les bases de leur future organisation.

Art. 24.

Sa Majesté le Sultan promet de convoquer immédiatement, dans chacune des deux Provinces, un Divan *ad hoc*, composé de manière à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces Divans seront appelés à exprimer les vœux des populations relativement à l'organisation définitive des Principautés.

Une instruction du Congrès réglera les rapports de la Commission avec ces Divans.

Art. 25.

Prenant en considération l'opinion émise par les deux Divans,

Digitized by Google

la Commission transmettra sans retard au siége actuel des conférences, le résultat de son propre travail.

L'entente finale avec la Puissance suzeraine, sera consacrée par une Convention conclue à Paris entre les Hautes Parties contractantes; et un Hatti-scheriff, conforme aux stipulations de la Convention, constituera définitivement l'organisation de ces Provinces, placée désormais sous la garantie collective de toutes les Puissances signataires.

Art. 26.

Il est convenu qu'il y aura dans les Principautés une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que, d'accord avec la Sublime Porte, elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

Art. 27.

Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, la Sublime Porte s'entendra avec les autres Puissances contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces Puissances.

Art. 28.

La Principauté de Servie continuera à relever de la Sublime Porte, conformément aux Hats Impériaux, qui fixent et déterminent ses droits et immunités placés, désormais, sous la garantie collective des Puissances contractantes.

En conséquence ladite Principauté conservera son administration indépendante et nationale ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

Art. 29.

Le droit de garnison de la Sublime Porte, tel qu'il se trouve stipulé par les réglements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Servie, sans un accord préalable entre les Hautes Puissances contractantes.

Art. 30.

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Sultan maintiennent dans son intégrité l'état de leurs possessions en Asie, tel qu'il existait légalement avant la rupture.

Pour prévenir toute contestation locale le tracé de la fron-

Digitized by Google

tière sera vérifié et, s'il y a lieu, rectifié, sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour l'une ou l'autre des deux Parties.

A cet effet une Commission mixte, composée de deux Commissaires russes, de deux Commissaires ottomans, d'un Commissaire français et d'un Commissaire anglais sera envoyée sur les lieux immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la Cour de Russie et la Sublime Porte. Son travail devra être terminé dans l'espace de huit mois, à dater de l'échange des ratifications du présent Traité.

Art. 31.

Les territoires occupés pendant la guerre par les troupes de Leurs Majestés le Roi de Sardaigne, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français et la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, aux termes des conventions, signées à Constantinople, le douze mars mil-huit-cent-cinquante-quatre entre la France, la Grande Bretagne et la Sublime Porte; le quatorze juin de la même année entre l'Autriche et la Sublime Porte; et le quinze mars mil-huit-cent-cinquante-cinq entre la Sardaigne et la Sublime Porte, seront évacués après l'échange des ratifications du présent Traité, aussitôt que faire se pourra.

Les délais et les moyens d'exécution feront l'objet d'un arrangement entre la Sublime Porte et les Puissances dont les troupes ont occupé son territoire.

Art. 32.

Jusqu'à ce que les Traités ou Conventions qui existaient avant la guerre entre les Puissances belligérantes aient été ou renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commerce d'importation ou d'exportation aura lieu réciproquement sur le pied des réglements en vigueur avant la guerre; et leurs sujets en toute autre matière, seront respectivement traités sur le pied de la Nation la plus favorisée.

Art. 33.

La Convention conclue en ce jour entre Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies de l'autre part, relativement aux Iles d'Aland, est et demeure annexée au présent Traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie.

Digitized by Google

Art. 34.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans l'espace de quatre semaines ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil-huit-cent-cinquante-six.

(*L. S.*) C. Cavour.

(*L. S.*) De Villamarina.

(*L. S.*) Buol Schauenstein.

(*L. S.*) Hübner.

(*L. S.*) A. Walewski.

(*L. S.*) Bourqueney.

(*L. S.*) Clarendon.

(*L. S.*) Cowley.

(*L. S.*) Manteuffel.

(*L. S.*) Hatzfeldt.

(*L. S.*) Orloff.

(*L. S.*) Brunnow.

(*L. S.*) Aali.

(*L. S.*) Mehemmed Djémil.

Article additionnel et transitoire.

Les stipulations de la Convention des Détroits signée en ce jour, ne seront pas applicables aux bâtiments de guerre employés par les Puissances belligérantes, pour l'évacuation par mer, des territoires occupés par leurs armées; mais lesdites

Digitized by Google

stipulations reprendront leur entier effet, aussitôt que l'évacuation sera terminée.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit-cent-cinquante-six.

(*L. S.*) C. Cavour.
(*L. S.*) De Villamarina.
(*L. S.*) Buol Schauenstein.
(*L. S.*) Hübner.
(*L. S.*) A. Walewski.
(*L. S.*) Bourqueney.
(*L. S.*) Clarendon.
(*L. S.*) Cowley.
(*L. S.*) Manteuffel.
(*L. S.*) Hatzfeldt.
(*L. S.*) Orloff.
(*L. S.*) Brunnow.
(*L. S.*) Aali.
(*L. S.*) Mehemmed Djémil.

AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT:

Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies, signataires de la Convention du treize juillet mil-huit-cent-quarante-un, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, voulant constater en commun leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne règle de l'Empire Ottoman, d'après laquelle les détroits des Dardanelles et du Bosphore sont fermés aux bâtiments de guerre étrangers, tant que la Porte se trouve en paix:

Lesdites Majestés d'une part, et Sa Majesté le Sultan de l'autre, ont résolu de renouveler la Convention, conclue à Lon-

Digitized by Google

dres, le treize juillet mil-huit-cent-quarante-un, sauf quelques modifications de détail qui ne portent aucune atteinte au principe sur lequel elle repose;

En conséquence, Leurs dites Majestés ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Sieur Camille Benso, Comte de Cavour, Grand'Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Chevalier de l'Ordre du Mérite Civil de Savoie, Grand'Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, décoré de l'Ordre Impérial du Médjidié de première classe, Grand'Croix de plusieurs autres Ordres étrangers, Président du Conseil des Ministres et son Ministre Secrétaire d'État pour les Finances,

Et le Sieur Salvator, Marquis de Villamarina, Grand'Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur etc. etc. etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à la Cour de France;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le Sieur Charles Ferdinand Comte de Buol Schauenstein, Grand'Croix de l'Ordre Impérial de Léopold d'Autriche, Chevalier de l'Ordre de la Couronne de fer de première classe, Grand'Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Chevalier des Ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse, Grand'Croix des Ordres Impériaux d'Alexandre Newski (en brillants) et de l'Aigle blanc de Russie, Grand'Croix de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem, décoré de l'Ordre Impérial du Médjidié de première classe etc. etc. etc., son Chambellan et Conseiller intime actuel, son Ministre de la marine et des affaires étrangères, Président de la Conférence des Ministres,

Et le Sieur Joseph Alexandre Baron de Hübner, Grand'Croix de l'Ordre Impérial de la Couronne de fer, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, son Conseiller intime actuel et son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à la Cour de France;

Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Alexandre Comte Colonna Walewski, Sénateur de l'Empire, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Chevalier Grand' Croix de l'Ordre équestre des Séraphins, Grand'Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, décoré de l'Ordre Impérial du

Digitized by Google

Médjidié de première classe etc. etc. etc., son Ministre et Secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

Et le Sieur François-Adolphe Baron de Bourqueney, Grand' Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, et de l'Ordre de Léopold d'Autriche, décoré du portrait du Sultan en diamants etc. etc. etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le très-honorable George-Guillaume-Frédéric, Comte de Clarendon, Baron Hyde de Hindon, Pair du Royame-Uni, Conseiller de Sa Majesté Britannique en son Conseil privé, Chevalier du très-noble Ordre de la Jarretière, Chevalier Grand'Croix du très-honorable Ordre du Bain, principal Secrétaire d'État de Sa Majesté pour les affaires étrangères,

Et le très-honorable Henri-Richard-Charles Baron Cowley, Pair du Royaume-Uni, Conseiller de Sa Majesté en son Conseil privé, Chevalier Grand' Croix du très-honorable Ordre du Bain, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté le Roi de Prusse, le Sieur Othon-Théodore Baron de Manteuffel, Président de son Conseil et son Ministre des affaires étrangères, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle rouge de Prusse, première classe, avec feuilles de chêne, couronne et sceptre, Grand Commandeur de l'Ordre de Hohenzollern, Chevalier de l'Ordre de Saint Jean de Prusse, Grand' Croix de l'Ordre de Saint Étienne de Hongrie, Chevalier de l'Ordre de Saint Alexandre Newsky, Grand' Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare et de l'Ordre du Nichan Iftihar de Turquie etc. etc. etc.,

Et le Sieur Maximilien-Frédéric-Charles-François Comte de Hatzfeldt-Wildenburg Schoenstein, son Conseiller privé actuel et son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à la Cour de France, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle rouge de Prusse, seconde classe, avec feuilles de chêne et plaque, Chevalier de la Croix d'Honneur de Hohenzollern, première classe etc. etc. etc.;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Alexis Comte Orloff, son Aide-de-camp général, Général de cavalerie, Commandant du quartier général de Sa Majesté, Membre du

Digitized by Google

Conseil de l'Empire et du Comité des Ministres, décoré des deux portraits en diamants de Leurs Majestés feu l'Empereur Nicolas et l'Empereur Alexandre II, Chevalier de l'Ordre de Saint André en diamants, et des Ordres de Russie, Grand' Croix de l'Ordre de Saint Étienne d'Autriche de première classe, de l'Aigle noir de Prusse, en diamants, de l'Annonciade de Sardaigne et de plusieurs autres Ordres étrangers,

Et le Sieur Philippe Baron de Brunnow, son Conseiller privé, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Confédération Germanique et près S. A. R. le Grand Duc de Hesse, Chevalier de l'Ordre de Saint Wladimir de première classe, de Saint Alexandre Newski, enrichi de diamants, de l'Aigle blanc, de Sainte Anne de première classe, de Saint Stanislas de première classe, Grand' Croix de l'Ordre de l'Aigle rouge de Prusse de première classe, Commandeur de l'Ordre de Saint Étienne d'Autriche et de plusieurs autres Ordres étrangers;

Et Sa Majesté Impériale le Sultan, Mouhammed-Emin-Aali Pacha, Grand Vezir de l'Empire Ottoman, décoré des Ordres Impériaux du Médjidié et du Mérite de première classe, Grand' Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, de Saint Étienne d'Autriche, de l'Aigle rouge de Prusse, de Sainte Anne de Russie, des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de l'Étoile polaire de Suède, et de plusieurs autres Ordres étrangers,

Et Mehemmed Djémil Bey, décoré de l'Ordre. Impérial du Médjidié de seconde classe et Grand' Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, accrédité en la même qualité près Sa Majesté le Roi de Sardaigne;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Sa Majesté le Sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir le principe invariablement établi, comme ancienne règle de son Empire, et, en vertu duquel, il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des Puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore; et que tant que la Porte se trouve en paix, Sa Majesté n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits.

Digitized by Google

Et Leurs Majestés le Roi de Sardaigne, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.

Art. 2.

Le Sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d'usage, au service des Légations des Puissances amies.

Art. 3.

La même exception s'applique aux bâtiments légers sous pavillon de guerre que chacune des Puissances contractantes est autorisée à faire stationner aux embouchures du Danube, pour assurer l'exécution des réglements relatifs à la liberté du fleuve, et dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque Puissance.

Art. 4.

La présente Convention annexée au Traité général signé à Paris, en ce jour, sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris le trentième jour du mois de mars de l'an mil-huit-cent-cinquante-six.

(*L. S.*) C. Cavour.
(*L. S.*) De Villamarina.
(*L. S.*) Buol Schauenstein.
(*L. S.*) Hübner.
(*L. S.*) A. Walewski.
(*L. S.*) Bourqueney.
(*L. S.*) Clarendon.
(*L. S.*) Cowley.
(*L. S.*) Manteuffel.
(*L. S.*) Hatzfeldt.
(*L. S.*) Orloff.
(*L. S.*) Brunnow.
(*L. S.*) Aali.
(*L. S.*) Mehemmed Djémil.

Digitized by Google

AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT.

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le Sultan prenant en considération le principe de la neutralisation de la Mer Noire établi par les préliminaires consignés au protocole N.° 1, et signés à Paris le vingt-cinq février de la présente année; et voulant en conséquence régler d'un commun accord le nombre et la force des bâtiments légers qu'Elles se sont réservées d'entretenir dans la Mer Noire pour le service de leurs côtes, ont résolu de signer dans ce but une Convention spéciale et ont nommé à cet effet:

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Alexis Comte Orloff, Son Aide-de-camp général et Général de cavalerie, Commandant du quartier général de Sa Majesté, Membre du Conseil de l'Empire et du Comité des Ministres, décoré des deux portraits en diamants de Leurs Majestés feu l'Empereur Nicolas et l'Empereur Alexandre II, Chevalier de l'Ordre de Saint André en diamants et des Ordres de Russie, Grand' Croix de l'Ordre de Saint Étienne d'Autriche de première classe, de l'Aigle noir de Prusse en diamants, de l'Annonciade de Sardaigne et de plusieurs autres Ordres étrangers,

Et le Sieur Philippe Baron de Brunnow, Son Conseiller privé, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Confédération Germanique et près S. A. R. le Grand Duc de Hesse, Chevalier de l'Ordre de Saint Wladimir de première classe, de Saint Alexandre Newski enrichi de diamants, de l'Aigle blanc, de Sainte Anne de première classe, de Saint Stanislas de première classe, Grand'Croix de l'Ordre de l'Aigle rouge de Prusse de première classe, Commandeur de l'Ordre de Saint Étienne d'Autriche et de plusieurs autres Ordres étrangers;

Et Sa Majesté Impériale le Sultan, Mouhammed-Emin-Aali Pacha, Grand-Vezir de l'Empire Ottoman, décoré des Ordres Impériaux du Médjidié et du Mérite de première classe, Grand' Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, de Saint Étienne d'Autriche, de l'Aigle rouge de Prusse, de Sainte Anne de Russie, des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de l'Étoile polaire de Suède et de plusieurs autres Ordres étrangers,

Et Mehemmed-Djémil Bey décoré de l'Ordre Impérial du

Digitized by Google

Médjidié de seconde classe, et Grand'Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, accrédité en la même qualité près Sa Majesté le Roi de Sardaigne;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à n'avoir dans la Mer Noire d'autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ci-après.

Art. 2.

Les Hautes Parties contractantes se réservent d'entretenir chacune dans cette mer six bâtiments à vapeur de cinquante mètres de longueur, à la flottaison, d'un tonnage de huit-cents tonneaux au *maximum*, et quatre batiments légers à vapeur ou à voile d'un tonnage qui ne dépassera pas deux-cents tonneaux chacun.

Art. 3.

La présente Convention annexée au Traité général, signé à Paris en ce jour, sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil-huit-cent-cinquante-six.

(*L. S.*) Orloff.

(*L. S.*) Brunnow.

(*L. S.*) Aali.

(*L. S.*) Mehemmed Djémil.

AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT.

Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies voulant étendre à la Mer

Digitized by Google

Baltique l'accord si heureusement établi entre Elles en Orient, et consolider par là les bienfaits de la paix générale, ont résolu de conclure une Convention et nommé à cet effet :

Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Alexandre Comte Colonna Walewski, Sénateur de l'Empire, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Chevalier Grand'Croix de l'Ordre équestre des Séraphins, Grand'Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, décoré de l'Ordre Impérial du Médjidié de première classe, etc. etc. etc., Son Ministre et Secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

Et le Sieur François-Adolphe Baron de Bourqueney, Grand'Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur et de l'Ordre de Léopold d'Autriche, décoré du portrait du Sultan en diamants, etc. etc. etc., Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le très-honorable George-Guillaume-Frédéric Comte de Clarendon, Baron Hyde de Hindon, Pair du Royaume-Uni, Conseiller de Sa Majesté Britannique en son Conseil privé, Chevalier du très-noble Ordre de la Jarretière, Chevalier Grand'Croix du très-honorable Ordre du Bain, Principal Secrétaire d'État de Sa Majesté pour les affaires étrangères,

Et le très-honorable Henri-Richard-Charles Baron Cowley, Pair du Royaume-Uni, Conseiller de Sa Majesté en son Conseil privé, Chevalier Grand'Croix du très-honorable Ordre du Bain, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté près Sa Majesté l'Empereur des Français ;

Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Alexis Comte Orloff, Son Aide-de-camp général et Général de Cavalerie, Commandant du quartier général de Sa Majesté, Membre du Conseil de l'Empire et du Comité des Ministres, décoré des deux portraits en diamants de Leurs Majestés feu l'Empereur Nicolas et l'Empereur Alexandre II, Chevalier de l'Ordre de Saint André en diamants, et des Ordres de Russie, Grand'Croix de l'Ordre de Saint Étienne d'Autriche de première classe, de l'Aigle noir de Prusse en diamants, de l'Annonciade de Sardaigne et de plusieurs autres Ordres étrangers,

Et le Sieur Philippe Baron de Brunnow, Son Conseiller privé, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la

Digitized by Google

Confédération Germanique et près S. A. R. le Grand-Duc de Hesse, Chevalier de l'Ordre de Saint Wladimir de première classe, de Saint Alexandre Newski enrichi de diamants, de l'Aigle blanc, de Sainte Anne de première classe, de Saint Stanislas de première classe, Grand'Croix de l'Ordre de l'Aigle rouge de Prusse de première classe, Commandeur de l'Ordre de Saint Étienne d'Autriche et de plusieurs autres Ordres étrangers;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1.

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, pour répondre au désir qui Lui a été exprimé par Leurs Majestés l'Empereur des Français et la Reine du Royame-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, déclare que les Iles d'Aland ne seront pas fortifiées et qu'il n'y sera maintenu ni créé aucun établissement militaire ou naval.

Art. 2.

La présente Convention annexée au Traité général, signé à Paris en ce jour, sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris le trentième jour du mois de mars de l'an mil-huit-cent-cinquante-six.

(*L. S.*) A. Walewski.
(*L. S.*) Bourqueney.
(*L. S.*) Clarendon.
(*L. S.*) Cowley.
(*L. S.*) Orloff.
(*L. S.*) Brunnow.

Nous, ayant vu et examiné lesdits Traité et Article additionnel et transitoire, les avons approuvés et approuvons en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues :

Digitized by Google

Déclarons qu'ils sont acceptés, ratifiés et confirmés, et promettons qu'ils seront invariablement observés. En foi de quoi Nous avons signé de notre main les présentes lettres de ratification et y avons fait apposer Notre Grand Sceau Royal. Donné au Palais Royal de Turin le dix-neuvième jour du mois d'avril de l'an de grâce mil-huit-cent-cinquante-six.

VICTOR EMMANUEL

Par le Roi
Le Ministre Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères
CIBRARIO.

Pour copie conforme à l'original
Le Ministre Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères
CIBRARIO.

Digitized by Google

VICTOR EMMANUEL II

PAR LA GRACE DE DIEU

ROI DE SARDAIGNE,

DUC DE SAVOIE, DE GÊNES, ETC. ETC.;

PRINCE DE PIÉMONT, ETC. ETC. ETC.

A tous ceux qui les présentes lettres verront, salut:

Une Convention, relative à la clôture des détroits des Dardanelles et du Bosphore aux bâtiments de guerre, ayant été conclue à Paris le trentième jour du mois de mars de l'an mil-huit-cent-cinquante-six entre la Sardaigne, la Turquie, l'Autriche, la France, le Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, la Prusse et la Russie, conformément aux dispositions de l'article 10 du Traité de paix du même jour,

Convention dont la teneur suit:

(*V.* 1.ère *Convention annexée au Traité de Paix pag.* 472).

Nous, ayant vu et examiné ladite Convention, l'avons approuvée et approuvons en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues:

Digitized by Google

Déclarons qu'elle est approuvée, ratifiée et confirmée, et promettons qu'elle sera inviolablement observée. En foi de quoi Nous avons signé de notre main les présentes lettres de ratification, et y avons fait apposer Notre Grand Sceau Royal. Donné au Palais Royal de Turin le dix-neuvième jour du mois d'avril de l'an de grâce mil-huit-cent-cinquante-six.

VICTOR EMMANUEL

Par le Roi

Le Ministre Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères

CIBRARIO.

Pour copie conforme à l'original

Le Ministre Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères

CIBRARIO.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro della Marina;
Abbiamo determinato e determiniamo:

Art. 1.

Le Nostre Navi da guerra che hanno fatto parte della spedizione militare d'Oriente negli anni 1855-56 saranno considerate sul piede di guerra per tutto ciò che è

Digitized by Google

relativo al servizio degli individui componenti gli equipaggi delle navi medesime dal giorno successivo alla partenza a quella volta da uno dei porti dello Stato, e per quelle che già si trovavano in navigazione all'estero, dal giorno in cui ricevettero l'ordine di simile destinazione sino a quello in cui, ritornate in uno dei suddetti porti ed ammesse a libera pratica, non fossero più ripartite per l'Oriente per servizio dipendente dalla spedizione medesima.

Art. 2.

Agli individui suddetti della R. Marina sbarcati nel decorso della campagna per qualsiasi motivo (eccettuato il caso di malattia di cui nell'articolo seguente) s'intendono cessati i vantaggi relativi allo stato di guerra dal giorno dello sbarco dalla nave del cui equipaggio facevano parte.

Art. 3.

Il tempo passato dagli individui medesimi in ospedali militari o civili all'estero per malattia contratta altrimenti che per propria colpa, è considerato continuare nelle condizioni di guerra. Per quelli ricondotti in patria tali condizioni s'intenderanno cessate dal giorno del loro arrivo nei R. Stati in libera pratica.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. Torino 29 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 2 *maggio* 1856
Registro 12 *atti del Governo a c.* 37.
MORENO.

(*Luogo del Sigillo*)

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

GIACOMO DURANDO.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 4 aprile 1856 relativa alla prescrizione dei Buoni del Tesoro all'ordine ed al portatore, ed al pagamento di quelli all'ordine smarriti o distrutti;

Sulla proposizione del Ministro di Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Nel caso di allegato smarrimento o distruzione dei Buoni del Tesoro, emessi all'ordine, se ne potrà ottenere la spedizione per duplicata, ed il pagamento sotto l'osservanza delle condizioni prescritte.

Digitized by Google

Art. 2.

Per ottenere la spedizione del duplicato di un Buono del Tesoro emesso all'ordine se ne farà domanda al Ministro di Finanze con apposito ricorso, indicando il numero, la data dell'emissione e della scadenza, il montare, ed il nome del titolare del Buono che si allega smarrito o distrutto.

Art. 3.

Le domande di cui nell'articolo precedente saranno dal Direttore Generale del Tesoro pubblicate nel Giornale Ufficiale del Regno, alla porta della Direzione Generale del Tesoro, ed alle Borse di Torino e di Genova con diffidamento a chiunque vi abbia interesse, che trascorsi sei mesi senza che vi sia opposizione si spedirà un duplicato dei Buoni di cui si tratta.

Il Ministro di Finanze potrà, ove circostanze speciali il consigliano, ordinare maggiori giustificazioni, raddoppiare il termine di sei mesi, e far ripetere le pubblicazioni.

Art. 4.

Trascorso il termine fissato in forza dell'articolo precedente, il ricorrente dovrà presentare al Ministro di Finanze:

1.° Un certificato per provare che in seguito delle fatte pubblicazioni da designarsi per data non fu inoltrata opposizione.

Tale certificato sarà spedito dal Direttore Generale del Tesoro.

2.° L'atto di cauzione che dovrà prestarsi nella

Digitized by Google

somma corrispondente al montare del Buono del Tesoro, e secondo le norme stabilite per le cauzioni dei Contabili dello Stato colla legge 16 febbraio 1854.

Art. 5.

Se il ricorrente sarà il titolare o l'erede od il cessionario riconosciuto dal titolare o tale dichiarato per sentenza, la suddetta cauzione durerà per un anno a cominciare dalla data del pagamento; se in vece il ricorrente si allega bensì cessionario, ma non sarà riconosciuto dal titolare, nè tale dichiarato per sentenza, la cauzione dovrà durare per tutto il tempo, per cui dura il diritto dei titolari dei Buoni di chiederne il pagamento all'Erario.

Tanto nell'uno quanto nell'altro caso lo Stato s'intende liberato dalla data del pagamento.

La cauzione servirà a cautela dei terzi, e s'intenderà di pien diritto sciolta col trascorso del termine per il quale fu prestata, salve sempre le ragioni dei terzi dipendenti dai loro particolari contratti.

Art. 6.

Il Ministro di Finanze, riconosciuti regolari i documenti di cui al precedente articolo 4, autorizzerà per apposito Decreto, che sarà registrato all'Ufficio del Controllo Generale, il Direttore Generale del Tesoro ad emettere un duplicato del Buono conforme in ogni sua parte a quello che si allega smarrito o distrutto, ordinandone il pagamento a favore del ricorrente.

Una copia di tale Decreto sarà unita al duplicato.

Digitized by Google

Art. 7.

Il pagamento dei duplicata dei Buoni del Tesoro seguirà nei modi e luoghi che erano fissati pei relativi Buoni smarriti o distrutti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia registrato al Controllo Generale, ed inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Torino addì 26 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 2 Maggio 1856
Registro 12 Atti del Governo a c. 39.
MORENO.

(Luogo del Sigillo).
V. il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la spesa straordinaria di L. 1,465,000 per la costruzione della stazione definitiva della strada ferrata in Genova nel sito occupato dall'*Annona*, e colle opere tutte accessorie, secondo il progetto dell'Ingegnere Mazzucchetti del 25 giugno 1855.

Art. 2.

Il pagamento della spesa suddetta avrà luogo:

Per L. 165,000 con applicazione alla Categoria denominata *Stazioni da Isola del Cantone a Genova*, proveniente dall'esercizio 1854, ed aggiunta sotto il N.° 80

Digitized by Google

nel bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici dell'esercizio 1855;

Per L. 200,000 sul bilancio 1856 di detto Ministero per cui sarà aperta apposita Categoria col N.° 46ter e colla denominazione *Stazione definitiva di Genova*;

E per le rimanenti L. 1,100,000 sui bilanci degli esercizi 1857 e 1858.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 29 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata sul bilancio del 1856 del Ministero Interni la spesa di L. 59,593 per l'aggiunta di due nuovi fili alla linea telegrafica già esistente tra Torino ed Arquata pel servizio governativo e la corrispondenza dei privati da Torino a Genova, non che di altri quattro fili alla linea che parte da Spezia a Santa Croce, onde unirla al cordone sottomarino pella congiunzione colla Sardegna.

Digitized by Google

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente sarà applicata ad un'apposita Categoria in aggiunta alla parte straordinaria del bilancio suddetto del Ministero dell'Interno col n.° 65 e colla denominazione *Telegrafi elettromagnetici; aggiunta di fili alle linee da Torino, Arquata e Genova, ed a quella da Spezia a Santa Croce* L. 59,593.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 29 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la vendita, fatta alle Finanze dello Stato dal dottore fisico Felice Monaco, dei canali e molino con terreno a questo annesso, del quantitativo di ettari 1. 28. 12 situati in territorio di Vercelli, mediante il corrispettivo prezzo di lire *trentacinque mila*, e l'os-

Digitized by Google

servanza delle condizioni risultanti dall'atto in data 15 febbraio 1856 rogato Barnato, Direttore Capo di Divisione nel Ministero delle Finanze.

Art. 2.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire *trentacinque mila* per l'acquisto suddetto.

Tale spesa sarà stanziata nel Bilancio Passivo del Ministero di Finanze per l'esercizio 1856, con applicazione ad una Categoria apposita sotto il N.° 146, e colla denominazione: *Acquisto, per parte delle Finanze, dal dottore fisico Felice Monaco, di canali, molino e terreno annesso, posti nel territorio di Vercelli per miglioramenti di proprietà demaniali.*

Art. 3.

È parimenti autorizzata l'aggiunta alla Categoria 24 del suddetto Bilancio intitolata: *Annualità e prestazioni diverse*, di apposito articolo di spesa, per far fronte all'annualità di lire 1,650 che le Finanze, in forza dell'atto di cui al precedente articolo 1, devono corrispondere agli eredi del Conte Carlo Signoris di Buronzo.

Art. 4.

Alle spese, di cui agli articoli 2 e 3, si sopperirà coi fondi disponibili del Bilancio Attivo del 1856.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino li 5 maggio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo)

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la formazione di un consorzio fra le Comunità di La Rochette, La Croix de La Rochette, Rotherens, Villard-Sallet, La Trinité, Villard-Léger, Bettonnet, Chamoux, Bourg-Neuf, La Table, Chamousset, Étable, Champ-Laurent, Montendry, Arvillard, Détrier, La Chapelle-Blanche, Presle, Verneil, Le Bourget-en-

Digitized by Google

Huile, Le Pontet, per far fronte alle spese di apertura d'una strada consortile nella Valle della Rochette e della simultanea regolazione del torrente Gelon, divisibili fra di loro sulle seguenti basi:

1.° Le sovra menzionate Comunità sopporteranno fra tutte l'intiera spesa di formazione della strada, divisa in altrettante quote proporzionali all'interesse ed all'estensione di ciascun territorio.

2.° Le prime quattordici Comunità, ossiano quelle di La Rochette, La Croix de la Rochette, Rotherens, Villard-Sallet, La Trinité, Villard-Léger, Bettonnet, Chamoux, Bourg-Neuf, La Table, Chamousset, Étable, Champ-Laurent, Montendry, divideranno eziandio fra di loro un quarto della spesa occorrente per l'incanalamento del Gelon in compenso dei vantaggi che ne deriveranno alle rispettive popolazioni per le migliorate condizioni igieniche locali.

Fra queste poi le Comunità di La Rochette, La Croix de la Rochette, Rotherens, Villard-Sallet, La Table, La Trinité, Villard-Léger, Bettonnet, Chamoux, Bourg-Neuf, Chamousset assumeranno ancora a loro carico gli altri tre quarti della spesa d'incanalamento del Gelon, mediante una terza quota per ciascuna, corrispondente alla parte di territorio guarentita dalle inondazioni del torrente.

Quest'ultima quota però sarà per intiero ripartita sui proprietarii interessati di ciascun Comune, mediante una tassa esigibile in dieci anni, proporzionale alla superficie ed alla qualità dei terreni buonificati.

Digitized by Google

Art. 2.

Le quote di ciascun Comune e quelle dei proprietarii contribuenti per ogni territorio saranno fissate sulle basi di massima proposte dall'autore del progetto, Cavaliere Giuseppe Mosca, Ispettore del Genio Civile, ed approvate dal Congresso permanente con voto del 16 giugno 1855.

Art. 3.

I sussidi già accordati, e quelli che venissero concessi per l'avvenire a pro di dette opere sia dallo Stato, che dalla Divisione amministrativa o dalle Provincie, saranno applicati esclusivamente a scarico delle quote imposte ai Comuni per la formazione della strada, e per le migliorate loro condizioni igieniche.

Art. 4.

Lo stabilimento definitivo del consorzio sulle basi sancite dalla presente legge, e la direzione successiva del medesimo, apparterranno all'Intendente Generale di Chambéry, il quale vi provvederà conformemente alle disposizioni contenute nelle Regie Patenti 3 marzo 1838 e 31 dicembre 1842.

Art. 5.

La cassa dei depositi e prestiti resta fin d'ora autorizzata ad accordare ai Comuni consorzienti, colla mora di dieci anni, quei prestiti di cui potessero abbisognare per compiere le quote loro incombenti nelle opere di cui si tratta, tanto relative alla costruzione della strada come alla regolazione del Gelon.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino il 5 maggio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

PALEOCAPA

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La Divisione Amministrativa di Torino è autorizzata a ripartire una sovr' imposta di un milione e cento cinquanta mila lire per sopperire alle spese dell'esercizio 1856 comuni a tutte le Provincie che la compongono.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 5 maggio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto il Decreto della Camera Ducale del 30 aprile 1605 in virtù del quale il Comune di Gassino da tempo immemoriale esercisce un dritto di pedaggio pel passaggio del fiume Po nel suo territorio col mezzo d'un porto natante;

Riconosciuta l'opportunità di meglio conformare la tariffa di quei dritti agl'interessi del Municipio ed a quelle vigenti pel passaggio di altri ponti e porti;

Sulla relazione del Ministro dell'Istruzione Pubblica incaricato del portafoglio delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Digitized by Google

Articolo unico.

È approvata l'unita tariffa coll'annessovi regolamento, vidimata dal Ministro incaricato del portafoglio delle Finanze, concernente i dritti di pedaggio da riscuotersi a favore della Comunità di Gassino pel transito del fiume Po sul porto natante da essa attualmente esercito.

Cesserà quindi l'osservanza della tariffa stabilita con Decreto della Camera Ducale del 30 aprile 1605.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. a Torino addì 4 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 6 aprile 1856
Registro 34 Decreti Amministrativi a c. 86.
MORENO.

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

Digitized by Google

TARIFFA

dei dritti di pedaggio da riscuotersi pel passaggio del porto natante sul fiume Po in territorio di Gassino.

Art. 1.

Stando il porto in corda ordinaria si esigeranno i dritti qui appresso specificati:

1.° Per ogni persona a piedi con carico o senza, centesimi cinque . . . . . *cent.* 05

2.° Per ogni cavallo, mulo od asino non carico, centesimi cinque . . . . . » 05

3.° Per ogni vitello, manzo, bue, vacca, o porco grosso, centesimi cinque . . . . . » 05

4.° Per ogni pecora, porco piccolo o capra, un centesimo . . . . . » 01

5.° Per ogni persona a cavallo, questo compreso, centesimi quindici . . . . . » 15

6.° Per ogni cavallo, mulo od asino carico, centesimi dieci . . . . . » 10

7.° Per ogni vettura a due ruote, qualunque sia la sua denominazione, se tirata da un solo cavallo o mulo, esclusi il conducente ed i viaggiatori, centesimi quindici . . . . . » 15

Se tirata da due cavalli od altre bestie, centesimi venticinque . . . . . » 25

8.° Per ogni vettura a quattro ruote,

Se tirata da un solo cavallo o mulo, esclusi come sovra il conducente ed i viaggiatori, centesimi venti . . . . . » 20

Digitized by Google

Se tirata da due cavalli od altre bestie, centesimi quaranta . . . . . *cent.* 40

Essendo dette vetture tirate da più di due cavalli o muli, per ogni bestia oltre alle due prime, centesimi cinque . . . . . » 05

9.° Per ogni carretto o barozzo tirato da un solo cavallo, ovvero da due buoi o vacche, compreso il conducente,

Se carico, centesimi venti . . . . . » 20

Se scarico, centesimi quindici . . . . . » 15

10.° Per ogni carro o carrettone tirato da due cavalli o muli o da due buoi, compreso il conducente,

Se carico, centesimi quaranta . . . . . » 40

Se scarico, centesimi venti . . . . . » 20

11.° Per ogni carrettone tirato da tre cavalli o muli, compreso il conducente,

Se carico, centesimi quarantacinque . . » 45

Se scarico, centesimi venticinque . . . . » 25

12.° Per ogni cavallo, mulo o bue d'aggiunta al numero sovranotato, sempre compreso il conducente,

Se il carro o carrettone è carico, centesimi dieci . . . . . » 10

Se scarico, centesimi cinque . . . . . » 05

Delle esenzioni.

Art. 2.

Sono esenti dalla tassa:

1.° Le persone, i cavalli, i carri, carrettoni e le vetture di ritorno nello stesso giorno.

Digitized by Google

2.° Gli abitanti e possidenti beni nel territorio, tanto per essi, che per i loro massari, operai e servi, carri, vetture e buoi sì aggiogati che non, cavalli, muli, bestiame, e carichi d'ogni sorta: tale esenzione è pure accordata pel transito del legname proveniente dal territorio, chiunque possa avervi ragione, come fittaiuoli, acquisitori, ecc.

Rispetto ai negozianti e fabbricanti da calce, da mattoni, da pietra calcarea, e di pietre da fabbricazione possidenti beni nel territorio, l'esenzione è limitata ai materiali pel loro esclusivo uso di famiglia.

3.° Gli impiegati sì giuridici che economici per l'esercizio delle loro funzioni, i corrieri e le staffette del Governo, i pedoni stabiliti presso le Autorità muniti delle loro commissioni, i Carabinieri Reali di servizio, gli agenti stradali e quelli dei boschi e selve in esercizio delle loro funzioni, le truppe transitanti in corpo ed i soldati e militi di pattuglia, di ordinanza, ed armati.

A termini poi del Manifesto della Regia Camera dei Conti del 30 gennaio 1835 si dichiara:

Che ogni individuo isolato appartenente alla milizia, viaggi o no per ordine superiore, e qualunque sia il grado del quale è rivestito, dovrà indistintamente pagare il dritto di pedaggio stabilito colla tariffa.

Venendone poi richiesto da quei militari, l'appaltatore od i suoi commessi saranno sempre tenuti di spedire ai medesimi la quitanza del dritto pagato, onde

Digitized by Google

possano conseguirne il rimborso qualora ne abbiano ragione.

4.° Le vetture che servono al trasporto dei militari d'ogni specie sia per conto del Governo che in via di appalto.

5.° Il trasporto dei prigionieri, dei mendicanti e dei poveri infermi.

Disposizioni regolamentarie.

Art. 3.

1.° Quando il fiume suddetto ingrosserà a segno, che quantunque il porto continui a stare in corda, siasi però il servizio del medesimo dovuto aumentare, in tal caso si potrà esigere il doppio dei dritti sovra fissati.

2.° Qualora le acque del fiume crescessero a segno che non si potesse più ritenere il porto in corda, e si dovesse traghettare il fiume coll'aiuto dei remi e con barche, si potrà esigere il quadruplo degli stessi dritti.

Nei casi contemplati dai due §§ precedenti si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Sindaco per iscritto e renderla ostensibile ai passeggieri.

3.° Nessuno potrà oltrepassare il luogo del pagamento della tassa senza pagarla, salvo il dritto di rimborso nel caso che il pagamento non fosse dovuto.

4.° Nessuno potrà staccare le bestie da tiro dalle vetture e carri in vicinanza del porto per riattaccarle passato il medesimo.

Digitized by Google

5.° Nessuno potrà passare il fiume Po d con barche od altrimenti a distanza minore di 300 metri tanto superiormente che inferiormente al porto, quali distanze verranno indicate con appositi segnali.

6.° I preposti all'esazione della tassa saranno tenuti a spedire quitanza del dritto riscosso ogni volta che ne saranno richiesti.

7.° La presente tariffa dovrà dal deliberatario, dai suoi preposti o commessi tenersi continuamente affissa sul porto in luogo comodo e visibile da poter essere letta e consultata dai passeggieri.

8.° Le contravvenzioni al disposto dei §§ 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo 3 saranno punite colle pene medesime stabilite dai §§ 3, 4, 5, 8 e 9 dell'art. 3 della tariffa ed annessovi regolamento approvati con Regio Decreto del 14 luglio 1852 concernenti i dritti di pedaggio da riscuotersi pel passaggio del porto natante sul fiume Po in territorio di S. Mauro.

9.° Ad ogni pena pecuniaria portata dalla tariffa sarà applicabile la pena sussidiaria del carcere nella proporzione stabilita dall'art. 72 del Codice penale.

10.° Chiunque userà ingiurie, minaccie o vie di fatto verso i preposti al governo del porto ed all'esazione dei dritti, o danneggierà il porto suddetto, sarà punito a termine del disposto dal libro 2, titolo 3, sezione 2.ª del Codice penale.

11.° I preposti anzidetti che riscuotessero dritti maggiori di quelli stabiliti dalla presente tariffa saranno puniti come concussionarii a termini delle vigenti leggi.

Digitized by Google

12.° Il deliberatario sarà civilmente risponsale dei suoi agenti e preposti.

13.° I preposti al governo del porto non potranno sotto pena del ristoro dei danni, a termini delle leggi civili, ritardare il passaggio sul porto salvo il caso di legittimo impedimento, il quale in caso di contestazione dovrà essere riconosciuto dall'Autorità municipale di Gassino.

14.° Nei procedimenti per infrazioni al disposto dalla presente tariffa e regolamento si osserveranno le prescrizioni delle leggi in vigore.

Torino addì 4 aprile 1856.

V.° d'ordine di S. M.

Il Ministro incaricato del portafoglio delle Finanze

G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

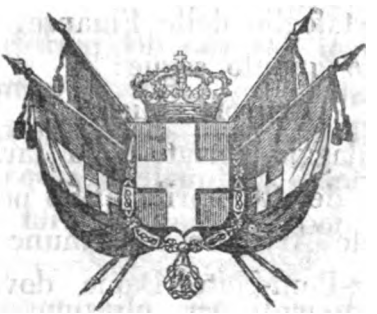

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto il Regio Decreto del 20 aprile 1855 con cui venne approvata la tariffa dei dritti di pedaggio da riscuotersi pel passaggio sul ponte che il Dottore Bizot proponevasi di costrurre sul torrente Arve tra il Comune di Reignier e quello di Arthaz-Pont-Notre-Dame;

Vista la domanda del detto Dottore Bizot, intesa essenzialmente ad ottenere la deroga al § 7 dell'art. 4 della precitata tariffa, col quale furono esentati dal pagamento del dritto di pedaggio le stesse persone, animali, vetture, barozze e carri di ritorno nello stesso giorno, cioè prima di mezzanotte;

Viste le deliberazioni dei Comuni di Reignier e di Arthaz in data rispettivamente del 29 febbraio e 16 marzo 1856, le quali sono favorevoli alla domanda anzidetta;

Digitized by Google

Sulla relazione del Ministro dell'Istruzione Pubblica incaricato del portafoglio delle Finanze, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

I dritti di pedaggio portati dalla tariffa approvata col Reale Decreto del 20 aprile 1855 pel passaggio del ponte sul torrente Arve tra il Comune di Reignier e quello di Arthaz-Pont-Notre-Dame dovranno pagarsi anche nel ritorno delle stesse persone, animali e veicoli che già vi passarono nello stesso giorno.

È conseguentemente rivocata l'esenzione stabilita al § 7 dell'art. 4 di detta tariffa.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, e mandiamo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. a Torino addì 14 aprile 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 15 aprile 1856
Registro 34 Decreti amministrativi a c. 143.
MORENO.

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria nuova di lire *centotrenta mila* necessaria per ampliare l'ospedale militare divisionale d'Alessandria secondo il progetto compilato dal Corpo Reale del Genio militare, espresso nei due disegni in data 30 luglio 1855 sottoscritti Sobrero Maggiore del Genio militare.

Digitized by Google

Art. 2.

La suddetta spesa sarà inscritta sul bilancio passivo del Ministero della Guerra e ripartita come infra:

Anno 1856	L.	60,880
Anno 1857	»	69,120
Totale . .	L.	130,000

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 5 maggio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla relazione del Ministro delle Finanze il quale Ci ha rappresentato essere conveniente di estendere alle rendite Anglo-Sarde create colla Legge del 26 giugno 1851 ed alle rendite di Sardegna create col Regio Editto dell'11 gennaio 1844 la facoltà già consentita per le Obbligazioni dello Stato al portatore di riscuotere i relativi interessi semestrali anche in tutte indistintamente le Tesorerie Provinciali dello Stato;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

I vaglia semestrali delle rendite Anglo-Sarde create colla Legge del 26 giugno 1851 e quelli delle rendite di Sardegna create col R. Editto 11 gennaio 1844 saranno alle semestrali loro rispettive scadenze pagabili da ogni Tesoreria Provinciale dello Stato.

Digitized by Google

Art. 2.

Per le rendite Anglo-Sarde l'Amministrazione del Debito Pubblico prima della scadenza d'ogni semestre farà conoscere ai Tesorieri Provinciali il cambio della lira sterlina che verrà fissato dal Ministro di Finanze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia registrato al Controllo Generale, ed inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. a Torino il 5 maggio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 6 *maggio* 1856
Registro 12 *Atti del Governo a c.* 41.
MORENO.

(*Luogo del Sigillo*)

V. R. Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

N.° 1613. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Spezia a provvedere coi redditi del suo bilancio, ed occorrendo, col mezzo della sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno e successivi, ed al saldo dei residui del canone anteriore.

(Torino 4 aprile 1856).

N.° 1614. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Cornale a provvedere al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno mediante la riscossione dei dritti di gabella in via di esercizio.

(Torino 9 aprile 1856).

N.° 1615. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Séez a provvedere al pagamento del suo canone gabellario sulle carni per l'anno 1855 e successivi mediante aumento della tassa sul pascolo del bestiame nei terreni comunali.

(Torino 9 aprile 1856).

N.° 1616. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Pimentel a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 9 aprile 1856).

N.° 1617. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Sant'Ambrogio a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 9 aprile 1856).

Digitized by Google

N.° 1618. Regio Decreto

che autorizza il Comune d'Isili a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno sul macellamento delle carni.

(Torino 9 aprile 1856).

N.° 1619. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Villanova a pagare il suo canone gabellario col prodotto d'una tassa d'abbuonamento per famiglia ripartita in ragione della presunta consumazione delle derrate soggette ai dritti di gabella.

(Torino 14 aprile 1856).

N.° 1620. Regio Decreto

col quale si approvano un nuovo regolamento e tariffa per la riscossione dei dazii di consumo, non che l'instituzione di una tassa annuale sulle bestie da tiro, da sella, da soma e sui cani nel Comune di S. Martino d'Albaro.

(Torino 19 aprile 1856).

N.° 1621. Regio Decreto

col quale si approva un nuovo regolamento e tariffa per la riscossione dei dazii di consumo nel Comune di Prà.

(Torino 19 aprile 1856).

N.° 1622. Regio Decreto

che autorizza il Comune d'Ottiglio a provvedere al pagamento del suo canone gabellario del venturo anno 1857 mediante la riscossione dei dritti di gabella in via d'esercizio.

(Torino 19 aprile 1856).

Digitized by Google

N.° 1623. Regio Decreto

che autorizza il Comune d'Orta a sovraimporre alle contribuzioni dirette la somma di lire 500 per compiere il saldo del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 19 aprile 1856).

N.° 1624. Regio Decreto

che approva le modificazioni al regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Mondovì nella seduta del 30 ultimo scorso gennaio.

(Torino 26 aprile 1856).

N.° 1625. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio d'Albissola superiore nella seduta del 15 dicembre 1855.

(Torino 26 aprile 1856).

N.° 1626. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato nella seduta del 22 ultimo scorso marzo dal Municipio di Cogoleto, Provincia di Savona.

(Torino 26 aprile 1856).

N.° 1627. Regio Decreto

con cui si approva la deliberazione del Consiglio comunale di Savigliano in data del 25 ottobre 1855 tendente a modificare il regolamento pei macelli nella parte relativa alla tassa delle carni.

(Torino 26 aprile 1856).

N.° 1628. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Ceva a riscuotere nel corrente anno per via d'esercizio i dritti di gabella sul macellamento degli agnelli e dei capretti.

(Torino 26 aprile 1856).

Digitized by Google

N.° 1629. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune di Roccadebaldi a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 26 aprile 1856).

N.° 1630. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune d'Esterzili a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 26 aprile 1856).

N.° 1634. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune di Sadali a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 26 aprile 1856).

N.° 1632. **Regio Decreto**

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Grugliasco nella seduta del nove cadente mese.

(Torino 29 aprile 1856).

N.° 1633. **Regio Decreto**

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato nella seduta del 15 cadente mese dal Municipio di Feletto, Provincia di Torino.

(Torino 29 aprile 1856).

STAMPERIA REALE

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Veduta la legge del 4 aprile 1856 relativa al deposito presso l'Amministrazione del Debito Pubblico di Cedole al portatore e delle Obbligazioni dello Stato;

Sulla relazione del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

È stabilita presso l'Amministrazione del Debito Pubblico una Cassa speciale per il deposito delle Cedole al portatore e delle Obbligazioni dello Stato di cui all'art. 1.° della legge 4 aprile 1856.

Digitized by Google

Art. 2.

L'Amministrazione, sulla domanda dei possessori dei titoli indicati nell'articolo precedente, rilascierà un ordine di ricevimento al Cassiere che sarà staccato da un registro a matrice.

Art. 3.

Il Cassiere riceverà i titoli che gli verranno consegnati, li classificherà per ispecialità di debito, e spedirà a sua volta una ricevuta staccata da un registro similmente a matrice distinta pure per debito, su cui trascriverà il numero d'inscrizione dei titoli consegnati, la serie, la rendita e la decorrenza della medesima.

Le Cedole e le Obbligazioni dello Stato dovranno essere munite dei rispettivi vaglia, compreso quello del semestre in corso.

Art. 4.

Sull'esibizione della ricevuta del Cassiere l'Amministrazione emetterà un certificato di deposito a favore del deponente.

Il certificato di deposito potrà essere comprensivo di uno o più titoli, purchè di uno stesso debito.

Art. 5.

Oltre i due registri accennati agli articoli 2 e 3 sarà stabilito un registro per le iscrizioni di deposito per ciascun debito, il quale porterà le seguenti indicazioni:

Digitized by Google

1.° Il numero d'ordine che sarà progressivo cominciando dall'unità;

2.° La data dell'iscrizione;

3.° Il numero dell'iscrizione dei titoli depositati e la rendita relativa;

4.° La somma, espressa in lettere, dell'annua rendita depositata.

Per le Cedole create in forza della legge 26 giugno 1851 si farà il ragguaglio della lira sterlina in ragione di L. 25 di Piemonte.

5.° L'epoca da cui decorre l'annuità.

Tale registro conterrà eziandio le annotazioni di ipoteca o di altri vincoli di cui potesse essere caso in occasione del deposito o posteriormente al medesimo.

Le iscrizioni saranno firmate dal Direttore Generale, dal Segretario Generale, e dal rispettivo Capo d'Ufficio, e visate da un Mastro Uditore Camerale.

Art. 6.

Un altro registro verrà stabilito sotto la denominazione di *Giornale-Trapassi, divisioni od unioni dei certificati di deposito*, il quale porterà le seguenti indicazioni:

1.° Il numero del certificato di deposito;

2.° Il debito a cui si riferisce;

3.° L'intestazione del titolare;

4.° La rendita di ogni certificato;

5.° La rendita complessiva.

Digitized by Google

Un doppio di tale registro unitamente al doppio del registro d'inscrizione sarà in fin d'ogni mese trasmesso alla R. Camera dei Conti assieme ad uno stato delle annotazioni di vincolo o svincolo operate nel corso del mese.

Art. 7.

I certificati di deposito saranno pienamente corrispondenti al registro delle iscrizioni, e verranno spediti in conformità del modulo al presente annesso sovra carta filigranata, avente un fregio di contorno, e nel mezzo lo stemma di Savoia sormontato da Corona Reale.

Art. 8.

I certificati di deposito, oltre il bollo a cent. 50 cui vanno soggetti a termine dell'art. 4 della Legge, avranno un bollo a secco di forma ovale colla leggenda *Amministrazione del Debito Pubblico.*

Art. 9.

L'iscrizione di deposito non potrà essere fatta che a nome di una sola persona od ente morale, salvo quanto è prescritto agli articoli 16, 17 e 20 del Regio Editto 24 dicembre 1819.

Essa è però divisibile in altrettante iscrizioni quanti sono i titoli nella medesima compresi.

L'iscrizione rappresentante un sol titolo non sarà divisibile.

Digitized by Google

Art. 10.

L'Amministrazione riconoscerà soltanto per proprietario del certificato il titolare inscritto ne' suoi registri.

Art. 11.

Per la restituzione dei titoli depositati il titolare del certificato di deposito dovrà per se o per mezzo di procuratore speciale fare presso l'Amministrazione del Debito Pubblico una dichiarazione di ritiramento del deposito firmata da un Agente di cambio per certificare la firma dello stesso titolare o del suo procuratore speciale, e, mediante la rimessione del certificato che verrà annullato contemporaneamente all'iscrizione, l'Amministrazione rilascierà in di lui favore un ordine di restituzione al Cassiere.

Art. 12.

Il titolare od il suo procuratore speciale nel ritirare i titoli consegnati alla cassa dell'Amministrazione ne darà ricevuta nell'ordine stesso di restituzione e sopra apposito registro del Cassiere.

Art. 13.

In ordine ai trapassi, oltre quanto è stabilito all'art. 6, alle annotazioni d'ipoteca od altri vincoli, allo smarrimento, alle opposizioni ed esecuzioni di cui sono suscet-

Digitized by Google

tibili i certificati di deposito, si osserverà quanto è stabilito per gli altri titoli nominativi dalle leggi e dai regolamenti emanati sul Debito Pubblico.

I trapassi dei certificati però a seguito di negoziazioni o di altre disposizioni tra vivi non avranno luogo che mediante la dichiarazione fatta dal titolare o dal suo procuratore speciale sui registri dell'Amministrazione, ed autenticata da un Agente di cambio, come all'art. 11.

Art. 14.

In caso di estrazione del titolo depositato, l'Amministrazione, sulla domanda del titolare o del suo procuratore speciale, ritirerà dalla cassa il titolo caduto nell'estrazione semestrale od annua, spedirà il relativo mandato pel rimborso integrale, e pel sortito premio, quando ne è il caso, ed annullerà il certificato di deposito unitamente al titolo estratto.

Art. 15.

Ove il certificato comprenda più titoli ed alcuno di essi venga estratto, si estinguerà la relativa iscrizione per la totalità della rendita, e se ne accenderà una nuova per la rendita rimasta vigente, rilasciando un nuovo certificato.

Per quanto riguarda le Cedole al portatore del prestito Anglo-Sardo 26 giugno 1851 che verranno estratte

Digitized by Google

si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 17 e 18 del R. Decreto 22 luglio 1851.

Art. 16.

Prima di ritirare il certificato pel deposito eseguito si dovrà pagare la tassa dell'1 per mille del capitale nominale dei titoli depositati stabilita dall'art. 3 della legge.

Art. 17.

Il pagamento della tassa di cui all'articolo precedente avrà luogo nelle mani dell'Economo Archivista dell'Amministrazione del Debito Pubblico.

Per tali pagamenti l'Economo Archivista spedirà le quitanze staccandole da apposito registro a madre e figlia. Il numero d'ordine di dette quitanze sarà rinnovato all'aprirsi di ogni esercizio.

Art. 18.

La tassa sarà riscossa dall'Economo Archivista con applicazione a speciale categoria del bilancio attivo fra quelle della Direzione Generale del Tesoro, e sarà versata da quel contabile con distinzione d'esercizio nella Tesoreria Provinciale di Torino a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Art. 19.

L'Economo Archivista terrà per tale tassa un registro giornale di caricamento e scaricamento.

Digitized by Google

Inscriverà nel caricamento il numero e la data di ciascun certificato di deposito importante pagamento di tassa, la natura ed il montare nominale della rendita depositata, il numero e la data della quitanza da esso spedita pel pagamento di quella tassa.

Descriverà nello scaricamento le somme che verserà nella Tesoreria provinciale di Torino indicando il numero e la data delle quitanze del Tesoriere provinciale.

Art. 20.

Alla scadenza di ciascun mese, e per i diciotto mesi durante i quali è aperto l'esercizio, l'Economo Archivista formerà lo stato delle riscossioni e dei versamenti eseguiti in detto mese desumendolo dal registro giornale.

Tale stato da quel contabile firmato e vidimato dal Direttore Generale del Debito Pubblico sarà da questo trasmesso alla Direzione Generale del Tesoro per valere ai relativi confronti.

Art. 21.

I pagamenti semestrali avranno luogo ad ogni scadenza sull'esibizione del certificato di deposito, nel modo stabilito per il pagamento delle rendite nominative.

Questi pagamenti saranno effettuabili non solo dalla cassa in Torino, ma da ogni Tesoreria provinciale dello Stato, mediante preventivo avviso all'Amministrazione da farsi un mese prima della scadenza del semestre, direttamente, o per mezzo dell'ufficio dell'Intendente provinciale.

Digitized by Google

Art. 22.

Ogni mese il Cassiere dell'Amministrazione opererà il taglio dei vaglia semestrali corrispondenti alle ricevute dei pagamenti eseguiti nel mese precedente, e li unirà alle ricevute medesime onde poterne ottenere dall'Amministrazione il relativo scaricamento.

Art. 23.

I pagamenti che si effettueranno sull'esibizione dei certificati di deposito, verranno dall'Amministrazione scritturati a credito sui registri del rispettivo debito e sul ruolo nominativo di pagamento, che verrà prima dello scadere di ogni rispettivo semestre appositamente fatto per ogni debito.

Art. 24.

Verificandosi il caso della prescrizione quinquennale per i semestri delle rendite portate dai certificati di deposito, il Cassiere su ordine dell'Amministrazione eseguirà il taglio dei vaglia corrispondenti alle distinte di ricevuta dei semestri prescritti e li unirà alle medesime.

Ove poi la rendita portata dal certificato di deposito venisse ad essere colpita dalla prescrizione dei 25 anni, il Cassiere su ordine similmente dell'Amministrazione estrarrà dalla cassa la cedola al portatore, o l'obbligazione dello Stato che vi è relativa.

I vaglia colle distinte di ricevuta e la cedola o l'obbligazione di cui sovra saranno rimessi all'Amministrazione,

Digitized by Google

L'Amministrazione farà quindi l'applicazione delle somme colpite dalla prescrizione secondo la diversità delle circostanze, salvo sempre il disposto dall'articolo 6 delle Regie Patenti 4 aprile 1846.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino addì 5 maggio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 8 maggio 1856
Registro 12 *atti del Governo a c.* 42.
MORENO.

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR

Digitized by Google

Titoli al Portatore
depositati

Numero	Serie	Rendita

Legge 4 aprile
e
R. Decreto 5 maggio 1856

N.° della Ricevuta d'origine del Deposito

Certificato di Deposito
del
Debito Pubblico
N.° [redacted]

a favore di
per una rendita di L. [redacted]
rilevante dai contro distinti titoli con decorrenza dal 1.° 18
pagabile di semestre in semestre al 1.° *ed al 1.°*
di cadun anno, mediante ricevuta dell'esibitore del presente.

Torino il

Il Capo d'Ufficio

Il Direttore Generale

Il Segretario Generale

V.° Il Mastro Auditore Camerale

N.° *d'ord.e gen.le*

535

Digitized by Google

I qui sotto stabiliti compartimenti sono destinati per l'impronto del marchio comprovante il pagamento di ciascun semestre.

Semestre al	*Semestre al*	*Semestre al*	*Semestre al*
Semestre al			

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione addizionale al Trattato di commercio e di navigazione conchiuso li 24 giugno 1851 tra la Sardegna ed i Paesi-Bassi, relativa al cabotaggio, e sottoscritta a Torino il 9 febbraio 1856, le cui ratificazioni furono scambiate addì 5 del corrente mese.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 12 maggio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

Digitized by Google

VICTOR EMMANUEL II

PAR LA GRACE DE DIEU

ROI DE SARDAIGNE, DE CHYPRE ET DE JÉRUSALEM;

DUC DE SAVOIE, DE GÈNES, ETC. ETC.;

PRINCE DE PIÉMONT, ETC. ETC. ETC.

A tous ceux qui les présentes lettres verront, salut:

Une Convention additionnelle au Traité de commerce et de navigation conclu le 24 juin 1851 entre la Sardaigne et les Pays-Bas et relative au commerce de côte ou de cabotage ayant été signée par les Plénipotentiaires respectifs, à Turin, le neuvième jour du mois de février de cette année mil-huit-cent-cinquante-six;

Convention dont la teneur suit;

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas désirant étendre les faveurs réciproques accordées respectivement aux navires et sujets des deux Pays par le Traité de commerce et de navigation conclu à la Haye le 24 juin 1851 entre la Sardaigne et les Pays-Bas, ont nommé leurs Plénipotentiaires pour conclure une Convention à cet objet, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Chevalier Louis Cibrario, Chevalier Grand'Croix décoré du Grand Cordon de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Chevalier de l'Ordre du Mérite Civil de Savoie, Chevalier Grand Cordon de l'Ordre de Léopold de Belgique et de l'Ordre de la Conception du Portugal, Grand-Officier de la Légion d'Honneur de France, etc., etc., Sénateur du Royaume, Ministre Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères et Notaire de la Couronne;

Digitized by Google

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le Chevalier Jean Thierry Fischer, Consul Général de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas dans le Royaume de Sardaigne, Chevalier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare ;

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins-pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus qu'au lieu et place de l'article X du dit Traité, sauf la réserve pour la pêche qui reste maintenue, seront substitués les articles suivants:

Art. 1.

Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que relativement au commerce de côte ou de cabotage, les navires et sujets de chaque Partie contractante jouiront dans les domaines ou territoires de l'autre des mêmes faveurs et seront traités sous tous les rapports de la même manière que les navires et sujets nationaux.

Art. 2.

Il est entendu que par suite de la législation exceptionnelle qui régit dans le Royaume des Pays-Bas ses Colonies des Indes-Orientales, les avantages stipulés dans l'article précédent n'y seront applicables qu'au pavillon Néerlandais.

Art. 3.

La présente Convention sera considérée comme additionnelle au Traité de commerce et de navigation conclu à la Haye le 24 juin 1851 et en aura la même durée. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Turin aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Turin, en double original, le neuf du mois de février de l'an de grâce mil-huit-cent-cinquante-six.

(*L. S.*) Cibrario. (*L. S.*) J. D. Fischer.

Digitized by Google

Nous, ayant vu et examiné la Convention ci-dessus, l'avons acceptée, confirmée et ratifiée, comme par les présentes l'acceptons, confirmons et ratifions, promettant de l'observer et de la faire observer inviolablement. En foi de quoi Nous avons signé de Notre main les présentes lettres de ratification et y avons fait apposer Notre Sceau Royal.

Donné à Turin, le cinquième jour du mois de mai de l'an de grâce mil-huit-cent-cinquante-six.

VICTOR EMMANUEL

(L. S.)

Par le Roi

Le Ministre Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères

CIBRARIO.

Pour copie conforme à l'original
Turin ce 23 mai 1856
Le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étrangères
DE SALMOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'articolo 5.° dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione Consolare conchiusa tra la Sardegna e la Spagna, e sottoscritta a Parigi il 3 aprile 1856, le cui ratificazioni furono scambiate a Parigi addì 29 aprile stesso anno.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 12 maggio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute:

Una Convenzione Consolare essendo stata conchiusa tra la Sardegna e la Spagna, e sottoscritta a Parigi addì tre del corrente mese di aprile;

Convenzione del tenore seguente:

S. M. il Re di Sardegna e S. M. la Regina di Spagna persuasi della convenienza di fissar con chiarezza i diritti, privilegii ed immunità reciproche degli Agenti Consolari, determinando le funzioni loro e gli obblighi a cui saranno rispettivamente soggetti nei due paesi, risolsero di conchiudere una Convenzione Consolare e nominarono a quest'effetto per loro Plenipotenziarii, cioè:

S. M. il Re di Sardegna, il Conte Camillo Benso di Cavour, Cavaliere Gran Croce dei Santi Maurizio e Lazzaro, Cavaliere dell'Ordine del Merito Civile di Savoia, Cavaliere Gran Croce della Legion d'Onore ecc., ecc., Membro della Camera dei Deputati, Presidente del Consiglio dei Ministri e suo Ministro delle Finanze;

E S. M. Cattolica, Don Salustiano de Olòzaga, Cavaliere dell'Insigne Ordine del Toson d'Oro, decorato di parecchi altri Ordini nazionali ed esteri, antico Ambasciatore, Deputato alle

Digitized by Google

Corti, Membro della Regia Accademia di Storia, ed Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di S. M. la Regina di Spagna presso S. M. l'Imperatore dei Francesi; i quali, dopo la presentazione dei loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, convennero degli articoli seguenti:

Art. 1.

Ognuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di stabilir Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli nei porti, città e luoghi del territorio dell'altra, riservandosi però rispettivamente d'eccettuarne quelle località che giudicasse convenienti. Questa riserva non potrà esser applicata all'una delle Alte Parti contraenti se non in quanto lo sia egualmente a tutte le altre Potenze.

I detti Agenti, dopo la presentazione della loro Patente, saranno ammessi e riconosciuti; e sarà loro rilasciato senza spesa nella forma stabilita nei rispettivi paesi il corrispondente *exequatur*.

Sulla presentazione dell'*exequatur* le Autorità amministrative e giudiziarie del luogo di loro residenza li appoggieranno nell'esercizio delle loro funzioni consolari, e li faranno godere immediatamente delle prerogative ed onorificenze annesse alla loro carica nel rispettivo loro distretto consolare.

Art. 2.

I Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli rispettivi godranno nei due paesi de' privilegii proprii della loro carica, come l'esenzione dall'alloggio militare, dalle contribuzioni militari, dalle contribuzioni dirette sì personali che mobiliarie e suntuarie imposte dallo Stato o dai Comuni, a meno ch'essi siano cittadini del paese ove risiedono, o vi posseggano beni stabili, o vi esercitino il commercio, ne' quali casi saranno soggetti agli stessi carichi, servizii ed imposizioni che i nazionali.

Questi Agenti godranno inoltre dell'immunità personale,

Digitized by Google

eccetto pei fatti che la legislazione penale dei due paesi colpisce di pena infamante od afflittiva, e se sono commercianti non saranno soggetti all' arresto corporale tranne che pei soli fatti commerciali.

Potranno collocare sulla porta esterna della loro abitazione lo scudo coll'arme della loro nazione colla scritta seguente:

« *Consolato di Sardegna - Consolato di Spagna* »

e nei giorni di pubbliche solennità nazionali o religiose, ed altri d'uso, potranno inalberar la bandiera di loro nazione sulla casa consolare, eccetto che risiedano in una città ove esista la Legazione del loro paese.

Potranno similmente collocare la detta bandiera sui battelli che li conducessero nel porto per adempire alle funzioni della loro carica. È inteso che queste marche esteriori non potranno mai essere interpretate come segno di diritto d'asilo.

I Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli che non sono sudditi del paese ove risiedono non potranno essere obbligati a comparire come testimonii nanti i Tribunali. Quando le Autorità del paese abbisognino di ricevere da essi qualche dichiarazione, dovranno domandarla per iscritto o trasportarsi al loro domicilio per riceverla di viva voce. Queste dichiarazioni così domandate dovranno esser fatte dai Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli dentro lo spazio determinato dall'Autorità, ovvero nel giorno ed ora dalla medesima fissati.

In caso d'impedimento, d'assenza o di decesso dei Consoli o Vice-Consoli, i loro Segretarii, Cancellieri, Allievi od Applicati Consolari, che siansi fatti previamente conoscere come tali dalle Autorità locali, saranno di pien diritto ammessi alla gestione dei Consolati o Vice-Consolati senza che vi si ponga ostacolo per parte delle Autorità suddette, le quali per contro dovranno dar loro assistenza e protezione, e farli godere durante tale

Digitized by Google

gestione di tutti i diritti, privilegi e immunità stipulate nella presente Convenzione a favore dei Consoli e Vice-Consoli.

I Segretarii, Cancellieri, Applicati ed Allievi Consolari godranno degli stessi privilegii ed immunità personali che i Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli.

Art. 3.

Gli archivii consolari saranno inviolabili e le Autorità locali non potranno, sotto nissun pretesto, visitare o sequestrare le carte che vi appartengono, le quali dovranno sempre essere completamente separate dai libri e carte relativi al commercio od all'industria che fosse esercitata dai Consoli e Vice-Consoli rispettivi.

Art. 4.

I Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli de' due paesi potranno dirigersi alle Autorità del loro distretto ed all'uopo, in mancanza d'Agente diplomatico di loro nazione, ricorrere al Governo supremo dello Stato presso cui esercitano le loro funzioni, per reclamare contro ogni infrazione che potesse essere commessa dalle Autorità o Funzionarii di detto Stato ai Trattati o Convenzioni esistenti tra i due paesi, o contro qualsiasi abuso di cui potessero lagnarsi i proprii nazionali, ed avranno diritto di proteggere ufficialmente i diritti e gl'interessi di questi presso le Autorità locali.

Art. 5.

I Consoli Generali e Consoli potranno nominare Vice-Consoli ed Agenti Consolari nelle diverse città, porti e luoghi de' loro distretti consolari rispettivi, ove il bene del servizio, che loro è affidato, l'esiga, salva sempre l'approvazione e l'*exequatur* del Governo territoriale.

Questi Agenti potranno essere scelti indistintamente fra i cittadini dei due paesi, come anche fra gli stranieri, e saranno muniti d'una Patente rilasciata dal Console che li avrà nominati, e sotto i cui ordini dovranno essere posti. Essi godranno dei

Digitized by Google

medesimi privilegii ed immunità stipulate nella presente Convenzione, salve le eccezioni contenute nell'art. 2.

Art. 6.

I Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli rispettivi avranno il diritto di ricevere nei loro uffizii, al domicilio delle parti, ed a bordo dei bastimenti del loro paese le dichiarazioni ed altri atti che i capitani, gli equipaggi, i passeggieri, negozianti o cittadini della loro nazione vorranno fare, compresi i testamenti od atti d'ultima volontà, e tutti gli altri atti notarili, anche quando avessero per oggetto di conferire ipoteca, nel qual caso saranno loro applicate le disposizioni stipulate in questa materia speciale fra i due paesi.

I Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli rispettivi avranno inoltre il diritto di ricevere nella loro cancelleria tutti gli atti convenzionali fra uno o più connazionali ed altre persone del paese di loro residenza, ed anche tutti gli atti convenzionali riguardanti esclusivamente cittadini del paese di loro residenza, purchè gli atti suddetti si riferiscano a beni situati o ad affari da trattarsi nel territorio della nazione alla quale apparterrà il Console o l'Agente presso cui saranno rogati.

Le copie o spedizioni di detti atti debitamente legalizzate dai Consoli o Vice-Consoli, e munite del sigillo ufficiale dei Consolati o Vice-Consolati, faranno fede in giustizia e fuori, sia negli Stati di S. M. Sarda, come in quelli di S. M. Cattolica, ed avranno la stessa forza e valore come se fossero state rogate avanti Notai ed altri pubblici Ufficiali dell'uno o dell'altro paese, purchè questi atti siano stesi nella forma richiesta dalle leggi dello Stato al quale appartengono i Consoli o Vice-Consoli, e siano stati quindi sottomessi al bollo, all'insinuazione ed a tutte le altre formalità che reggono la materia nel paese dove l'atto deve avere eseguimento.

I Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli rispettivi potranno tradurre e legalizzare tutti i documenti, atti e firme

Digitized by Google

emanati dalle Autorità o Funzionarii del loro paese; e queste traduzioni e legalizzazioni avranno nel paese di loro residenza la stessa forza e valore che se fossero state fatte da Funzionarii od Autorità locali.

Art. 7.

Le due Alte Parti contraenti convengono che i loro sudditi rispettivi godano sì nell'uno che nell'altro Stato il diritto di possedere, usufruire, disporre ed amministrare in qualunque modo beni mobili ed immobili di qualsiasi specie.

Art. 8.

In caso di decesso d'un suddito d'una delle due Alte Parti contraenti sul territorio dell'altra, le Autorità locali competenti dovranno avvertirne immediatamente i Consoli Generali, Consoli o Vice-Consoli del distretto, che dovranno dal canto loro dare il medesimo avviso alle Autorità locali, se il decesso sarà venuto prima a loro notizia.

I Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli in caso di decesso dei loro nazionali morti senza aver lasciato eredi od esecutori testamentarii, od i cui eredi od esecutori testamentarii fossero sconosciuti, assenti od incapaci, dovranno fare le operazioni seguenti:

1.° Apporre i sigilli d'ufficio od a richiesta delle parti interessate su tutti gli effetti, mobili e carte del defunto, prevenendone l'Autorità locale competente, che dovrà assistere a quest'operazione ed incrociare i suoi sigilli, i quali non potranno levarsi che di comune accordo.

2.° Procedere in presenza dell'Autorità locale competente all'inventario di tutti i beni ed effetti che possedeva il defunto.

3.° Procedere, secondo l'uso del paese, alla vendita di tutti gli effetti mobili della successione che potessero soffrire detrimento; amministrare e liquidare personalmente o nominare

Digitized by Google

sotto la loro responsabilità un agente per amministrare e liquidare la successione senza che l'Autorità locale abbia ad intervenire in queste operazioni, a meno che uno o più cittadini del paese o di una nazione terza abbiano a far valere diritti nella successione; giacchè in questo caso, ove insorgessero differenze, saranno decise dai Tribunali locali, intervenendo allora il Console come rappresentante della successione; e la liquidazione non potrà essere da esso fatta se non dopo la sentenza o la composizione della lite. Ma i detti Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli dovranno far annunziare la morte del defunto nel giornale ufficiale dell'uno e dell'altro paese, e non potranno consegnar l'eredità ed il suo prodotto agli eredi legittimi od ai loro mandatarii se non dopo aver fatto pagare tutti i debiti che il defunto avesse contratto nel paese, ovvero finchè non siano trascorsi sei mesi dalla data della morte senza che nessun reclamo sia stato sporto contro la successione.

Art. 9.

Tutto ciò che concerne la polizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento delle navi, la sicurezza delle merci, beni ed effetti sarà regolato secondo le leggi, gli statuti ed i regolamenti del paese. Però i Consoli ed Agenti Consolari rispettivi saranno esclusivamente incaricati dell'ordine interno a bordo delle navi mercantili di loro nazione, e conosceranno soli delle dissensioni che insorgessero tra il capitano, gli ufficiali dell'equipaggio ed i marinai, per qualsivoglia motivo, e specialmente in quanto concerne il soldo ed il compimento degli accordi contratti mutuamente.

Le Autorità locali potranno solamente intervenire quando i disordini occorsi siano di natura a turbare la tranquillità e l'ordine pubblico a terra o nel porto; e potranno parimente conoscere di tali dissensioni, quando una persona del paese o straniera dell'equipaggio vi fosse implicata.

Digitized by Google

In tutti gli altri casi le Autorità predette si limiteranno a prestar efficace aiuto agli Agenti Consolari quando ne siano da essi richieste per far arrestare ed incarcerare quelli fra gli individui dell'equipaggio ch'essi per qualsiasi motivo giudicassero conveniente.

Art. 10.

In quanto concerne il collocamento dei navigli, il loro caricamento e scaricamento nei porti, bacini e rade dei due Stati, l'uso dei pubblici magazzini, bilancie, argani ed altri simili ordigni, ed in generale per tutte le formalità e disposizioni riguardanti l'approdo, la fermata e la partenza dei bastimenti, sarà accordato ai due paesi, senza distinzione, il trattamento nazionale, essendo precisa intenzione delle Alte Parti contraenti di stabilire in ciò la più perfetta eguaglianza fra i sudditi di amendue le nazioni.

Art. 11.

I Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli rispettivi potranno far arrestare ed inviare a bordo od al loro paese i marinari ed ogni altra persona faciente parte dell'equipaggio dei legni da guerra e di commercio, i quali avessero disertato dai detti legni. A quest'effetto dovranno dirigersi per iscritto alle Autorità locali competenti, e provare mediante esibizione de' registri della nave o del ruolo d'equipaggio, e, se la nave fosse partita, mediante copia autentica di tali documenti, che le persone reclamate formavano realmente parte dell'equipaggio.

Sulla domanda, così giustificata, non si potrà negar loro la consegna di tali individui.

Si presterà loro di più ogni aiuto ed assistenza per la ricerca e l'arresto di detti disertori, i quali saranno sostenuti nelle carceri del paese a richiesta ed a spese del Console, finchè trovi occasione di farli partire.

Questo arresto non potrà durare oltre tre mesi, passati i quali, mediante previo avviso di tre giorni al Console, l'arre-

Digitized by Google

stato sarà posto in libertà, nè potrà più essere per lo stesso motivo imprigionato.

Ciò non ostante se il disertore avrà commesso qualche delitto a terra, la sua estradizione potrà essere differita dalle Autorità locali finchè il Tribunale abbia data la sua sentenza, e questa abbia avuta piena ed intiera esecuzione.

Le Alte Parti contraenti convengono che i marinai ed altri individui dell'equipaggio sudditi del paese ove succede la diserzione sono eccettuati dalle stipulazioni del presente articolo.

Art. 12.

Sempre che non vi sia stipulazione in contrario tra gli armatori, i caricatori e gli assicuratori dei bastimenti dei due paesi dirigentisi ai porti rispettivi, le avarie saranno regolate dai Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli di loro nazione, a meno che sudditi del paese, ove risiedono detti agenti o sudditi di nazione terza, fossero interessati in queste avarie; giacchè in questo caso, a meno d'amichevole accordo fra tutte le parti interessate, dovranno le medesime esser regolate dall'Autorità locale competente.

Art. 13.

In caso d'investimento o naufragio d'un bastimento appartenente al Governo o ai sudditi dell'una delle Alte Parti contraenti sul litorale dell'altra, le Autorità locali dovranno avvertirne immediatamente il Console Generale, Console o Vice-Console del distretto, o in suo difetto, il Console Generale, Console o Vice-Console prossimiore al luogo del naufragio.

Tutte le operazioni relative al salvataggio dei legni savii naufragati nelle acque territoriali del Regno di Spagna saranno dirette dai Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli di Sardegna, e reciprocamente i Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli di Spagna dirigeranno le operazioni relative al salvataggio dei legni di loro nazione naufragati nelle acque territoriali del Regno di Sardegna.

Digitized by Google

L'intervenzione dell'Autorità locale avrà solamente luogo nei due paesi per facilitare agli Agenti Consolari gli aiuti necessarii, mantenere l'ordine, guarentire gl'interessi dei ricuperatori estranei all'equipaggio, ed assicurare l'eseguimento delle disposizioni da osservarsi per l'ingresso e la sortita delle merci ricuperate.

Nell'assenza e fino all'arrivo dei Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli, le Autorità locali dovranno prendere tutte le misure necessarie per la protezione degl'individui e la conservazione degli effetti naufragati.

In caso di dubbio sulla nazionalità dei bastimenti, le disposizioni menzionate nel presente articolo saranno d'esclusiva competenza dell'Autorità locale.

Le Alte Parti contraenti convengono inoltre che le merci ed effetti salvati non saranno soggetti ad alcun dazio di dogana, a meno che siano ammesse al consumo interno.

Art. 14.

I Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli rispettivi, non meno che i Cancellieri, Segretari, Applicati ed Allievi Consolari godranno nei due paesi di tutti i privilegii, esenzioni ed immunità che sono o saranno accordati agli Agenti d'egual grado della nazione la più favorita.

Art. 15.

Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili ai dominii d'oltremare di S. M. Cattolica, vigendo in essi la legislazione speciale che restringe le facoltà dei Consoli stranieri; però i Consoli di Sardegna residenti in detti dominii otterranno dal Governo Spagnuolo tutti i vantaggi che godono e godranno gli Agenti di egual grado delle nazioni più favorite.

Art. 16.

I cittadini o sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno della facoltà di risiedere e viaggiare scambievolmente nei territorii d'amendue le nazioni, negoziare in essi all'ingrosso

Digitized by Google

ed al minuto, affittare e occupare case, magazzini e botteghe, trasportare merci e danaro, e ricevere consegnazioni tanto dall'interno quanto dai paesi esteri, senza che per alcuna di queste operazioni vadano soggetti a maggiori o diversi oneri che a quelli che pesano sovra i nazionali.

In tutte le compre e vendite in cui interverranno, godranno della facoltà di convenire o fissare il prezzo degli effetti, mercanzie ed altri oggetti, siano essi importati o nazionali, sia che li vendano per il consumo dell'interno, sia che li destinino ad essere esportati, uniformandosi però alle leggi e regolamenti del paese.

Di eguale libertà godranno per regolare i loro affari da se stessi, presentare alle dogane le proprie dichiarazioni e farsi sostituire da chi meglio crederanno nei modi e casi conformi alle leggi del paese così nella compra e vendita di beni, effetti e mercanzie, come nel carico, scarico e spedizione de' loro bastimenti. Avranno parimenti il diritto di disimpegnare tutte quelle funzioni che verranno loro affidate da qualunque straniero e dai nazionali o compatriotti nei casi e modi stabiliti dalle leggi del paese, e non saranno soggetti ad altri gravami, contribuzioni ed imposte maggiori o diverse da quelle cui siano assoggettati i nazionali ed i cittadini e sudditi della nazione più favorita.

Art. 17.

I cittadini o sudditi dell'una e dell'altra Parte contraente godranno rispettivamente nell'uno e nell'altro paese la più completa protezione e sicurezza nelle loro persone e proprietà, assoggettandosi rispettivamente alle leggi in vigore ne' due paesi. Andranno perciò esenti da ogni servizio personale sì nell'esercito e nella marina, come nelle guardie o milizie nazionali, da ogni contribuzione di guerra, imprestito forzato, requisizione o servizio militare d'ogni sorta. In tutti gli altri

Digitized by Google

casi le proprietà mobili ed immobili dei rispettivi cittadini o sudditi non saranno soggette ad altri gravami, riscossioni ed imposte, fuorchè a quelle che vengono sopportate dai nazionali o dai sudditi della nazione la più favorita.

Art. 18.

I cittadini o sudditi d'ambe le Parti contraenti non potranno essere sottomessi rispettivamente a nessun sequestro, nè essere trattenuti coi loro bastimenti, equipaggi, vetture, mercanzie ed oggetti commerciali per qualunque spedizione militare, nè per uso pubblico di veruna sorte, senza concedere agli interessati un' indennizzazione previamente convenuta.

Art. 19.

Le Alte Parti contraenti convengono che nell'esercizio del commercio di scalo i legni delle due nazioni godranno rispettivamente il trattamento nazionale. Il commercio di cabotaggio e la pesca nazionale saranno regolati nei due Stati da leggi speciali.

Art. 20.

Tutti i bastimenti che a norma delle leggi vigenti nei due paesi sono considerati come bastimenti sardi e spagnuoli saranno quanto agli effetti della presente Convenzione trattati rispettivamente come tali.

Art. 21.

La presente Convenzione durerà in vigore per lo spazio di dieci anni a decorrere dal giorno in cui si cambieranno le ratifiche; ma se un anno prima dello spirare del termine niuna delle Parti contraenti avesse annunziato ufficialmente all'altra l'intenzione di farne cessare gli effetti, questa continuerà a rimanere in vigore per ambe le Parti fino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui essa abbia luogo.

Digitized by Google

La presente Convenzione sarà approvata e ratificata dalle due Alte Parti contraenti, e le ratifiche saranno cambiate in Parigi nel termine d'un mese o prima se far si può.

In fede del che i rispettivi Plenipotenziarii firmarono e sigillarono la presente Convenzione per duplicata.

Fatto a Parigi il dì tre aprile mille ottocento cinquantasei.

C. Cavour (*L. S.*)

Salustiano de Olòzaga (*L. S.*)

Noi avendo veduto ed esaminato la Convenzione Consolare qui sovra scritta, ed approvandola in ogni sua parte, l'accettiamo, confermiamo e ratifichiamo, promettendo d'osservarla e di farla inviolabilmente osservare. In fede di che Noi abbiamo firmato le presenti contrassegnate dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale Sigillo maggiore. Dat. dal Nostro Real Palazzo di Torino addì quattordici del mese d'aprile, l'anno del Signore mille ottocento cinquantasei.

Firmato: VITTORIO EMANUELE

Controsegnato: CIBRARIO.

La presente copia della Convenzione delli 3 aprile 1856 tra la Sardegna e la Spagna, debitamente collazionata coll'originale, concorda.

Torino il 23 maggio 1856.

Il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri
Di Salmour.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo spoglio generale dell'anno 1848 per l'isola di Sardegna, resta fissato come segue:

Digitized by Google

ATTIVO.

L'attivo bilanciato per L. 6,351,946. 47 viene accertato in		L.	7,314,719. 38
Delle quali incassate per conto dell'anno finanziere 1848	L. 5,447,188. 92		
Rimaste ad esigere alla scadenza dell'istesso anno	» 1,867,530. 46		
Somma eguale all'accertata	L. 7,314,719. 38		
Dallo spoglio 1847 residui rapportati ad esigere L. 4,549,107. 81 ed accertati in		L.	4,472,041. 87
Delle quali incassate nel corso dell'anno finanziere 1848	L. 1,537,832. 04		
E rimaste ad esigere alla chiusura dell'istesso anno	» 2,934,209. 83		
Totale eguale alla somma accertata	L. 4,472,041. 87		
Si aggiunge il fondo di cassa in complesso alla scadenza dell'anno finanziere 1847, e trapassato all'esercizio 1848	L. 2,591,471. 07		
Composto:			
Dal fondo esistente in cassa alla scadenza del 1847 . . .	L. 2,300,415. 04		
Dal debito dei tesorieri provinciali alla scadenza del 1847	» 17,912. 29		
Dai fondi che l'esercizio 1847 somministrava al 1848 .	» 273,143. 74		
Somma eguale	L. 2,591,471. 07		
	A riportarsi L.	2,591,471. 07	11,786,761. 25

Digitized by Google

Riporto L.	2,591,471. 07		11,786,761. 25
Sotto deduzione di . . . . L.	387,430. 57		
comprese già nel fondo di cassa trapassato al 1848,			
Composte:			
Dalle esazioni fatte nel 1847 e precedenti, in eccedenza di quei prodotti ed applicabili al 1848 L.	1,191. 53		
Dai fondi rimasti a rimborsare alla chiusura dell'anno finanziere 1847 . . »	1,239. 04		
Dai fondi somministrati dall'anno finanziere 1848 all'esercizio 1847 . . . . »	385,000. »		
Somma uguale L.	387,430. 57		
Residuano per aggiungere all'attivo L.	2,204,040. 50		2,204,040. 50
		Totale attivo L.	13,990,801. 75

PASSIVO.

Le spese per il 1848 bilanciavansi in . . L.	7,121,502. 57		
Aumentavansi con regi discarichi di . »	236,946. 32		
Totale L.	7,358,448. 89		
Ed accertavansi in . . . . L.		6,432,439. 99	
Cioè:			
Spese pagate nel corso dell'anno finanziere 1848 con mandati spediti . . L.	4,994,770. 04		
A riportarsi L.	4,994,770. 04	6,432,439. 99	13,990,801. 75

Digitized by Google

Riporto L.	4,994,770. 04	6,432,439. 99	13,990,801. 75
Spese rimaste insoddisfatte alla chiusura dell'anno suddetto per le quali eransi già spediti i mandati . L.	317,412. 32		
Spese rimaste insoddisfatte per le quali non si erano spediti i mandati . . . . »	1,120,257. 63		
Somma uguale L.	6,432,439. 99		

Residui 1847 e retro.

Nello spoglio 1847 le spese insoddisfatte erano calcolate e rapportavansi allo spoglio 1848 per i residui in . . . . . L.	2,371,970. 43		
E si aumentavano con regi discarichi per»	5,325. 46		
Totale L.	2,377,295. 89		
Però accertavansi in . . . L.		2,316,759. 72	
Cioè:			
Per spese pagate con mandati spediti . L.	762,352. 26		
Spese rimaste a pagare alla chiusura dell'anno 1848 per le quali erano già spediti i mandati . . . »	75,802. 15		
A riportarsi L.	838,154. 41	8,749,799. 71	13,990,801. 75

Digitized by Google

Riporto L.	838,154. 41	8,749,199. 71	13,990,801. 75
Spese rimaste a pagare alla chiusura dell'anno 1848 per le quali non erano ancora spediti i mandati . L.	1,478,605. 31		
Somma uguale L.	2,316,759. 72		
Totale del passivo da mettere a confronto dell'attivo . . . . . L.		8,749,199. 71	8,749,199. 71
Conseguentemente l'attività risultante dalla contabilità del 1848 e retro è stabilita in lire cinque milioni duecento quarant'un mila seicentodue, centesimi quattro, come appare dallo specchio sommario e dalla situazione finanziera di cui al titolo 4, cap. 1 e cap. 2 del suddetto spoglio attivo e passivo dell'esercizio 1848 . . . L.			5,241,602. 04

col quale fondo di definitiva attività si chiude il risultamento dello spoglio generale del conto attivo e passivo del 1848 per l'isola di Sardegna.

Art. 2.

Sono ratificati e convalidati tutti gli aumenti di fondo al bilancio 1848, dettagliati nell'unito allegato A, e compresi nello spoglio di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Tanto i fondi di cassa, quanto le somme da esigersi e quelle restanti a pagarsi al chiudimento dell'esercizio 1848 saranno riprese nello spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio 1849 nelle somme risultanti dalla situazione finanziera stabilita nell'art. 1.

Digitized by Google

Art. 4.

Il disposto della presente legge è indipendente dall'esame dei conti del tesoriere generale, dei tesorieri provinciali e degli altri contabili subalterni dell'isola di Sardegna, da farsi dal Magistrato della Camera dei conti, cui debbono essere presentati per la giudiziale loro liberazione a termini delle leggi in vigore.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 5 maggio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

Digitized by Google

Allegato A.

Categorie di spese rapportate nello spoglio 1848 e residui che ricevettero aumento di fondo.

BILANCIO 1848.				
Dipartimento Interni.				
Cat. » R. Ministero di Sardegna per . . . L.	28,176. 08	Pel pagamento delle paghe d'aspettativa agli impiegati del soppresso ministero, di cui si terrà conto in apposito articolo . . .	R. Discarico 30 ottobre	1850
» 4. Sussistenza carcerati	113,210. 52	Per sopperire alle maggiori spese di manutenzione dei ditenuti aumentati straordinariamente . . .	Id. id.	
» 8. Pensioni di riposo.	1,959. 10	Per soppressione d'uffici che non potevano più sostenersi col nuovo sistema	Id. id.	
» 15. Casuali	798. 86	Per spese accidentali impreviste	Id. id	
Dipartimento Giudiziario.				
Cat. 1. Magistrato della R. udienza	27,334. 15	Per le maggiori spese incontrate in virtù del nuovo impianto giudiziario attuato col 1 maggio 1848.	Id. 15 aprile	1850
Dipartimento Guerra.				
Cat. 3. Stato generale . . .	5,022. 71	Per variazioni occorse nel personale	Id. 10 febbraio	1849
» 19. Pensioni di riposo .	13,197. 01	Per essere stati messi a riposo diversi uffiziali al servizio in Sardegna . .	Id. id.	
» 18. Giustizia militare .	74. »	Per supplire all' aumento di stipendio accordato all'Uditore di guerra della divisione di Cagliari . .	Id. 24 gennaio	1850
» 24. Provvisione acqua .	3,055. 42	Per maggior quantità d'acqua provveduta	Id. 24 marzo	1849
Da riportarsi . . . L.	192,817. 85			

Digitized by Google

	Riporto . . . L. 192,817. 85				
Dipartimento Finanze.					
Cat. 9. Fitti locali (dogane)	3. 87	Per maggiore spesa oltre la bilanciata a calcolo . . .	R. Discarico	26 marzo	1850
» 17. Pesamento e trasporto (sali)	28,334. 78	Per essersi venduta all'esiero e per essersi spedita alle gabelle di Terraferma quantità maggiore di sale della presunta in bilancio.	Id.	id.	
» 21. Compra tabacchi fabbricati	8,273. 56	Per essersi tirata quantità maggiore di tabacco . .	Id.	id.	
» 22. Spese R. fabbrica .	6,676. 66	Per supplire a maggiori spese occorse nella fabbrica dei tabacchi	Id.	30 giugno	1849
» 33. Spese diverse (polveri)	72. 61	Maggiori spese accidentali.	Id.	26 marzo	1850
» 47. Interessi sulle cedole del D. P. . .	767. 99	Id. id.	Id.	22 febbraio	1850
RESIDUI 1847 E RETRO.					
Dipartimento Interni.					
Cat. 11. Miniere	128. 40	Per spesa non contemplata nello spoglio precedente.	Id.	20 aprile	1850
» 15. Pesi e misure . . .	2,509. 63	Id. id.	Id.	id.	
Dipartimento Finanze.					
Cat. 20. Aggio agli stanchieri minori (tabacchi).	5. »	Id. id.	Id.	26 marzo	1850
» 26. Compra foglie indigene	9. 69	Id. id.	Id.	id	
» 33. Polveri (contravvenzioni)	2,672. 74	Id. id.	Id.	id.	
Totale . . . L.	242,271. 78				

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'itinerario generale dell'isola di Sardegna in data 31 dicembre 1855 stato compilato d'ordine del Ministero delle Finanze nella cessata Direzione del censimento prediale di Cagliari;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

L'itinerario generale dell'isola di Sardegna sovr'enunciato, munito della vidimazione del Presidente del Con-

Digitized by Google

siglio, Ministro delle Finanze, e stampato a parte dalla Tipografia Reale di Torino, sarà adottato ed osservato esclusivamente come base e regola di tutte le indennità fondate sulle distanze itinerarie da pagarsi od anticiparsi dallo Stato o da pubbliche Amministrazioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. dal castello di Pollenzo addì 19 maggio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 21 *maggio* 1856
Registro 12 *Atti del Governo a c.* 49
MORENO.

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR

STAMPERIA REALE

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la concessione d'un trattenimento d'aspettativa a cominciare dal 1.° del corrente anno a favore degli Attuari presso li già Magistrati ed ora Corte d'appello e presso alcuni Tribunali provinciali di Sardegna stati soppressi coll'attuazione del nuovo Codice di procedura civile e non provvisti d'altro impiego.

Art. 2.

I detti trattenimenti non potranno superare le L. 1,000, nè essere inferiori alle L. 500.

Digitized by Google

Art. 3.

Sarà aggiunta una maggior somma di L. 20,000 alla categoria 19 - *Impiegati fuori pianta ed in aspettativa* del bilancio del Ministero di Giustizia del 1856 e 1857.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. al R. Castello di Pollenzo addì 1.° giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

DEFORESTA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituita presso la Corte d'appello di Torino una classe temporaria composta di cinque membri.

Art. 2.

È pure istituita presso i Tribunali provinciali di Torino, Genova e Vercelli una sezione temporaria composta di tre Giudici.

Digitized by Google

Art. 3.

I Consiglieri e Giudici, di cui agli art. precedenti, saranno rispettivamente scelti, mediante il loro consenso, fra i membri delle altre Corti e degli altri Tribunali dove fossero disponibili senza pregiudicio del servizio, e conserveranno lo stipendio di cui sono attualmente provvisti.

Potranno eziandio scegliersi fra i Consiglieri o Giudici in riposo od aspettativa che prestassero la loro adesione.

La presidenza della classe e delle sezioni spetterà al membro più anziano.

Art. 4.

Nel caso di malattia o di altro legittimo impedimento di alcuno dei Consiglieri o Giudici, il primo Presidente della Corte, ed i Presidenti dei Tribunali deputeranno altri Consiglieri o Giudici della Corte e dei Tribunali rispettivi.

Art. 5.

La classe e le sezioni, di cui ne' precedenti articoli, dovranno occuparsi esclusivamente delle cause civili arretrate al giorno in cui assumeranno rispettivamente le loro funzioni, osservando l'ordine d'iscrizione a ruolo.

Digitized by Google

Art. 6.

Tanto la classe quanto le sezioni suddette rimarranno di pieno diritto soppresse appena spedite le cause contemplate nell'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dal R. Castello di Pollenzo il 1.° giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

DEFORESTA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

LA REGIA CAMERA DEI CONTI

A termini dell'art. 5 del Regio Decreto emanato il 5 dell'ora scorso mese di maggio per l'esecuzione della Legge del 4 aprile precedente, i certificati di deposito ivi indicati dovendo essere vidimati da un Mastro Uditore Camerale, rendiamo noto ad ognuno, che dall'Eccellentissimo Nostro Signor Primo Presidente sono stati oggi a tal fine deputati i signori Mastri Uditori Cavalieri Rachis di Carpanetta e Ripa di Meana; mandando il presente Manifesto inserirsi nella raccolta degli atti del Governo, e pubblicarsi ne' luoghi e modi consueti.

Dato in Torino, li tre giugno mille ottocento cinquantasei.

Per detta Eccellentissima
REGIA CAMERA

MARTINI *Segr.*

Digitized by Google

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La compagnia transatlantica di Genova è sciolta dall'obbligo impostole coll'ultimo alinea dell'articolo 15 della convenzione approvata con legge 11 luglio 1853, di far cioè costruire in legno tre dei sette bastimenti

Digitized by Google

prescritti dall'articolo stesso pel convenuto servizio di navigazione a vapore fra Genova e le due Americhe.

Art. 2.

È prorogato sino a tutto l'anno 1857 il termine competente alla compagnia suddetta, a norma del disposto dall'articolo 15 della precitata convenzione, e dalla legge 10 febbraio 1855, per attuare il servizio di navigazione sovraccennato.

Rimane tuttavolta in facoltà della compagnia di attuare questo servizio in parte, prima che scada il concesso termine; nel qual caso le verrà corrisposta per ciascun viaggio la sovvenzione pattuita all'articolo 12 della detta convenzione, salvo quanto è disposto dal seguente articolo.

Art. 3.

Per i primi tre viaggi che si faranno dai bastimenti della compagnia transatlantica tanto all'America del sud, quanto a quella del nord, il Governo non sarà tenuto di corrispondere alla compagnia medesima che la metà della sovvenzione sovraspecificata.

Art. 4.

Le disposizioni dell'articolo precedente cesseranno di avere effetto nel caso che la società attuasse l'intero servizio di navigazione prima del 1.° luglio 1857.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. dal Castello di Pollenzo addì 1.° giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.;
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La Divisione amministrativa di Genova e le Provincie di Genova, Novi, Chiavari e Levante sono autorizzate a ripartire una sovrimposta di lire settecento ventisettemila cinquecento ottant'una e centesimi trentasette la prima; di lire sessantanove mila seicento dieci centesimi due la seconda; di lire novemila quarantasette centesimi settantanove la terza; di lire quattordicimila ottocento ottantasei centesimi trentacinque la quarta; e di lire novemila seicento due la quinta per coprire le rispettive loro spese dell'esercizio 1856.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Pollenzo addì 1.° giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto il Regio Decreto del 16 maggio 1853 relativo alla classificazione delle esattorie delle contribuzioni dirette nelle provincie continentali;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È instituito nella città di Genova un terzo ufficio d'esazione delle contribuzioni dirette, il quale in ordine alla classe ed allo stipendio è pareggiato agli altri due già in essa città stabiliti, a norma del disposto del Regio Decreto del 16 maggio 1853.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. dal Castello di Pollenzo addì 1.° giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 3 *giugno* 1856
Registro 12 *atti del Governo a c.* 51
MORENO

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato il tracciato della nuova linea di confine tra lo Stato Sardo e la Francia in territorio di Laissaud (Savoia) e di Chapareillan (Francia) quale risulta stabilita da processo verbale ed annessovi tipo dimostrativo, firmati per doppio originale a Chapareillan il 16 novembre 1854 dall'Ingegnere francese signor Picot, e dagli Ingegneri sardi i Cavalieri G. Mosca e Justin.

Digitized by Google

Resta pertanto derogato in tal parte al contenuto del processo verbale generale di delimitazione fra i due Stati in data di Lione 17 giugno 1825.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. in Pollenzo addì 1.° del mese di giugno mille ottocento cinquanta sei.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A titolo di ricompensa nazionale sono assegnate in proprietà al Generale Alfonso La Marmora cinquanta are di terreno a sua scelta sugli spalti della cittadella di Torino dove si deve aprire la nuova via della Cernaia.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 9 giugno 1855.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva dell'anno 1856, prelevando un contingente di tredici mila uomini sui cittadini nati nel corso dell'anno 1835.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Data a Torino il dì 9 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

GIACOMO DURANDO.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 9 dello Statuto;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

L'attuale sessione 1855-1856 del Senato e della Camera dei Deputati è chiusa.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino addì 16 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la convenzione in data 19 marzo 1856 passata fra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Società Sardo-Lombardo-Elvetica per la vendita allo Stato dei due battelli a vapore sul Lago Maggiore, denominati il *S. Carlo* ed il *Verbano*, al prezzo ed alle condizioni di cui in essa.

Art. 2.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire *cento trent'ottomila* per l'acquisto e le riparazioni di detti due battelli e per la compra degli attrezzi e delle materie di navigazione esistenti nei magazzini della Società.

Digitized by Google

Tale spesa sarà stanziata nel bilancio del 1856 del Ministero dei Lavori Pubblici in apposita categoria col n.° 50 - *Acquisto dalla Società Sardo-Lombardo-Elvetica di due battelli a vapore per la navigazione sul Lago Maggiore, loro riparazione e compra di attrezzi e materie di navigazione esistenti nei magazzeni di detta Società.*

Art. 3.

È pure autorizzata la maggiore spesa di lire *venticinquemila* sul bilancio suddetto occorrente per l'esercizio e per la manutenzione ordinaria dei battelli sovramenzionati durante mesi otto dell'anno 1856, che verrà ripartita come infra sulle seguenti categorie:

STRADE FERRATE (Spese d'esercizio)

Categoria	28.	*Personale* . . . . . L.	12,500
Id.	30.	*Combustibili e grassumi* »	5,500
Id.	31.	*Lavori e provviste varie* »	7,000
		Totale L.	25,000

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. dal Castello di Pollenzo addì 1.° giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

Digitized by Google

CONVENZIONE

ACQUISTO *per parte del Governo dalla Società Sardo-Lombardo-Elvetica di due battelli a vapore sul Lago Maggiore denominati il* Verbano *ed il* S. Carlo.

La Società Sardo-Lombardo-Elvetica rappresentata dal signor barone banchiere Vitta Giuseppe Raffaele, la quale possiede ed esercisce sul Lago Maggiore il dritto di navigazione a vapore, col mezzo di due piroscafi, denominati l'uno il *San Carlo*, l'altro il *Verbano*, in dipendenza di concessione del Ministero degli Interni 22 agosto 1855 avendo offerto al Governo Sardo la cessione di quei due piroscafi e questi avendo fatto procedere alla perizia dei medesimi per mezzo del signor ingegnere capo cavaliere Grandis e del signor Ponzoni capo-servizio della navigazione ad Arona, sulle basi di essa e previe verbali intelligenze prese di comune accordo fra il sottoscritto Ministro dei Lavori Pubblici ed il signor conte Cavour Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, ed i Rappresentanti della Società, si è convenuta la detta vendita al prezzo ed alle condizioni di cui infra, delle quali volendo che risulti per atto formale da approvarsi dal Parlamento; egli è perciò che l'illustrissimo signor commendatore Pietro Paleocapa, Ministro dei Lavori Pubblici, per parte dello Stato, ed il signor barone banchiere Vitta a nome e per conto della Società Sardo-Lombardo-Elvetica, da lui rappresentata, e pella quale, occorrendo, fa causa e fatto proprio, rappresentato lo stesso signor Vitta dal signor causidico collegiato Giovanni Battista Dogliotti suo procuratore speciale per mandato delli 13 corrente a rogito Galleani, notaio a Casale, stipulano quanto segue:

Art. 1. La predetta Società Sardo-Lombardo-Elvetica dà, cede e vende allo Stato di Sua Maestà Sarda i suoi battelli a vapore sul Lago Maggiore denominati, l'uno il *S. Carlo*, l'altro il *Verbano*, colle macchine, corredo ed attrezzi necessari all'esercizio dei medesimi, per il prezzo così convenuto di lire di Piemonte settantacinquemila (75,000).

Digitized by Google

Art. 2. Le condizioni in cui presentemente si trovano i due battelli essendo note al Governo per la ricognizione che ne fece fare dai suoi periti, la vendita dei medesimi s'intende fatta nello stato in cui sono, essendosi nel prezzo convenuto di L. 75,000 avuto ad ogni cosa l'opportuno riguardo.

Art. 3. Appena approvato per legge il presente contratto si farà procedere dalla Società alla consegna formale dei due battelli agli agenti del Governo che saranno incaricati di riceverli, e redatto dalla medesima apposito verbale da rassegnarsi all'Amministrazione, verrà da questa fatto eseguire il pagamento alla Società del prezzo convenuto di L. 75,000.

Art. 4. Il Governo si riserva di rilevare ad estimo di due periti da scegliersi, uno dall'Amministrazione, l'altro dalla Società, la legna, il sego, la stoppa e gli altri materiali esistenti nei magazzeni della stessa Società destinati all'esercizio dei due battelli, non essendo il loro valore compreso nelle lire 75,000 di prezzo dei due piroscafi.

La presente convenzione per essere dichiarata obbligatoria per parte del Governo dovrà venire approvata per legge.

Fatta in doppio originale a Torino li diciannove marzo mille ottocento cinquantasei.

Firmati all'originale

Il Ministro dei Lavori Pubblici

PALEOCAPA.

GIOANNI BATTISTA DOGLIOTTI

Consultore Collegiato.

Il Direttore Capo di Divisione

al Ministero dei Lavori Pubblici

PANIZZARDI.

Per copia conforme

Il Direttore Capo di Divisione

PANIZZARDI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la spesa straordinaria di L. 306,947. 25 per le operazioni catastali in Terraferma da eseguirsi nel corrente anno 1856 in dipendenza della legge del 4 giugno 1855. Sono comprese in tale somma le L. 89,200 già aggiunte al bilancio del 1856 colla legge delli 9 aprile ultimo passato.

Digitized by Google

Art. 2.

Tale spesa sarà aggiunta al bilancio passivo del Ministero delle Finanze dell'esercizio 1856 e ripartita come segue:

Categoria 141. Catasto di Terraferma (*spese per personale*)	L.	244,000. »
Categoria 142. Catasto di Terraferma (*spese di materiale*)	»	62,947. 25
Totale . . .	L.	306,947. 25

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 9 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

N.° 1651. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato nelle sedute delli 23 ottobre e 13 aprile ultimi scorsi dal Municipio di Vigliano, Provincia d'Asti.

(Torino 5 maggio 1856).

N.° 1652. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Santo Stefano Belbo a supplire al pagamento di porzione del suo canone gabellario del 1855 mediante uno storno di fondi disponibili del suo bilancio dello stesso anno.

(Torino 5 maggio 1856).

N.° 1653. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Cossano a supplire al pagamento di porzione del suo canone gabellario del 1855 mediante uno storno di fondi disponibili del suo bilancio dello stesso anno.

(Torino 5 maggio 1856).

N.° 1654. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Treffiume a sopperire con fondi proprii, e specialmente col provento della imposta focolare, ossia di una tassa d'abbuonamento per famiglia colà in vigore, al pagamento del suo canone gabellario del 1856.

(Torino 5 maggio 1856).

Digitized by Google

N.° 1655. Regio Decreto

che approva il regolamento adottato nella seduta del 15 ultimo scorso febbraio dal Municipio d'Iglesias per la costruzione di canali di spurgo in quell'abitato.

(Torino 9 maggio 1856).

N.° 1656. Regio Decreto

che approva alcune disposizioni regolamentarie per la polizia delle vie, deliberate dal Consiglio comunale di Chamoux nella seduta del 21 marzo ultimo scorso.

(Torino 9 maggio 1856).

N.° 1657. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Chiavari a provvedere al pagamento di tutto o parte del suo canone gabellario degli anni 1853, 1854, 1855, 1856 e 1857 mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette.

(Torino 9 maggio 1856).

N.° 1658. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana adottato nella seduta del 3 ultimo scorso gennaio dal Municipio di Riva presso Chieri.

(Torino 14 maggio 1856).

Digitized by Google

N.° 1659. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Masserano nella seduta del 6 ultimo scorso aprile.

(Torino 14 maggio 1856).

N.° 1660. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Carcare nella seduta del 5 ultimo scorso dicembre.

(Pollenzo 19 maggio 1856).

N.° 1661. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Torretta-Revest, Provincia di Nizza, con deliberazione del 31 ottobre 1855.

(Pollenzo 19 maggio 1856).

N.° 1662. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia rurale adottato dal Municipio di Carentino nella seduta dell'11 novembre 1855.

(Pollenzo 19 maggio 1856).

Digitized by Google

N.° 1663. Regio Decreto

che approva il regolamento per lo sgombro della neve adottato dal Municipio di Pareto nella seduta del 27 ottobre 1855.

(Pollenzo 19 maggio 1856).

N.° 1664. Regio Decreto

con cui sono dichiarate d'utilità pubblica le opere necessarie per l'apertura di due cavi sui territorii di Ronsecco e di Tronzano, sotto l'osservanza delle norme prescritte dalle Regie Patenti del 6 aprile 1839.

(Pollenzo 19 maggio 1856).

N.° 1665. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Masone a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione dei dritti di gabella in via d'esercizio.

(Pollenzo 19 maggio 1856).

N.° 1666. Regio Decreto

che autorizza il Comune di San Giorio a supplire con redditi propri al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Pollenzo 19 maggio 1856).

Digitized by Google

N.° 1667. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Sant'Antonino a supplire con redditi propri al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Pollenzo 19 maggio 1856).

N.° 1668. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Ottone a supplire al pagamento di porzione del suo canone gabellario col prodotto d'una tassa d'abbuonamento per famiglia ripartita in ragione della presunta consumazione delle derrate soggette ai dritti di gabella.

(Pollenzo 19 maggio 1856).

N.° 1669. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Tiesi a provvedere con redditi propri al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1853 e 1854, e mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette per gli anni 1855 e 1856.

(Pollenzo 19 maggio 1856).

N.° 1670. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Baradili a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Pollenzo 19 maggio 1856).

Digitized by Google

N.° 1671. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Sini a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Pollenzo 19 maggio 1856).

N.° 1672. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Cervasca a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Pollenzo 19 maggio 1856).

N.° 1673. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Rebeccu a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno.

(Pollenzo 19 maggio 1856).

N.° 1674. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Turri a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno.

(Pollenzo 19 maggio 1856).

Digitized by Google

N.° 1675. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Ussassai a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno.

(Pollenzo 19 maggio 1856).

N.° 1676. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Sant'Antonio a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno.

(Pollenzo 19 maggio 1856).

N.° 1677. Regio Decreto

col quale l'ufficio di Questura di pubblica sicurezza in Torino è destinato a ricevere le consegne prescritte dagli articoli 690 e 691 del Codice penale.

(Torino 26 maggio 1856).

N.° 1678. Regio Decreto

col quale si approva una nuova tariffa per la riscossione dei dazii di consumo nel Comune di Altare.

(Torino 26 maggio 1856).

N.° 1679. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato nella seduta del 20 ultimo scorso aprile dal Municipio di Noli.

(Torino 26 maggio 1856).

Digitized by Google

N.° 1680. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Gergei a provvedere, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 26 maggio 1856).

STAMPERIA REALE

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alle condizioni annesse alla presente legge per l'estensione della rete delle strade ferrate della Savoia e per la loro congiunzione colle ferrovie francesi.

Art. 2.

Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 16 luglio 1854 sono abrogati.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 14 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA

PALEOCAPA

Digitized by Google

CONVENTION

stipulée entre l'État et la Compagnie du chemin de fer VICTOR-EMMANUEL *pour le prolongement du Railway de Savoie, et sa jonction avec les lignes françaises.*

Art. 1.

La Compagnie du chemin de fer *Victor-Emmanuel* est autorisée à raccorder son chemin de fer, du côté de Culoz, avec celui du département de l'Ain (chemin de Lyon à Genève).

Toute ligne, tous prolongements ou embranchements allant de la présente ligne à la frontière de France, autres que l'embranchement dont il s'agit à l'article 6 de la présente Convention et celui qui se dirigerait vers Grenoble, ne pourront être établis ou concédés avant l'expiration des dix ans qui suivront l'époque fixée pour l'achèvement des travaux relatifs à la présente concession, si non d'un commun accord entre le Gouvernement et la Compagnie *Victor-Emmanuel*. Passé ce délai, la Compagnie aura sur toute autre la préférence, à conditions égales, pour la concession de ces lignes, embranchements ou prolongements, et pourvu qu'elle fasse connaître sa décision dans le délai de trois mois à partir de la notification qui lui en sera faite.

Art. 2.

Tout arrangement, accord ou alliance traités ou à traiter, entre la Compagnie du chemin de fer *Victor-Emmanuel* et celle du chemin de Lyon à Genève, pour arriver au résultat dudit raccordement, ne sortiront leurs effets qu'autant qu'ils seront approuvés par les deux Gouvernements Sarde et Français.

Art. 3.

La Compagnie, renonçant à l'autorisation à elle octroyée par l'article 9 de la Convention du 27 avril 1854, s'oblige d'exécuter, dans les délais ci-dessous indiqués, et d'exploiter

Digitized by Google

à ses frais, risques et périls le prolongement de la ligne actuellement en construction de Saint-Jean-de-Maurienne, en remontant la vallée de l'Arc jusqu'à Modane, en plaçant en aval de la ville une station qui pourra être même provisoire.

Art. 4.

La Compagnie s'oblige en outre à construire et à exploiter à ses frais, risques et périls et dans les délais ci-dessous un embranchement qui, partant d'un point à déterminer de la ligne principale, et remontant la vallée de l'Isère, ira, par ou près Albertville, et par le territoire d'Ugine, à Annecy.

Art. 5.

La Compagnie, renonçant à la faculté que lui laissait l'article 9 de la Convention du 27 avril 1854 de poursuivre la construction de toutes les lignes comprises dans sa concession primitive, ou d'y renoncer, est dès à présent dégagée de toute obligation de construire la ligne d'Annecy à la frontière Suisse, et celle d'Aix à Annecy.

Le Gouvernement se réserve en conséquence la faculté de traiter avec d'autres Compagnies ou entrepreneurs la concession des lignes susdites.

Art. 6.

La Compagnie est aussi dégagée de l'obligation de construire la ligne de Chambéry à St-Genix-d'Aoste par le Mont-de-l'Épine, dont il était fait mention à l'article premier, n.° 2 du cahier des charges annexé à la loi du 29 mai 1853. En conséquence, le Gouvernement de Sa Majesté peut permettre qu'il soit ouvert un tunnel sous le Mont-de-l'Épine, dont les conditions de tracé et de niveau seront telles qu'il puisse se prêter, le cas échéant, au passage d'un chemin de fer.

Si le projet d'un chemin de fer allant de Chambéry à Lyon par le tunnel du Mont-de-l'Épine venait à obtenir l'agrément des deux Gouvernements Sarde et Français, le Gouvernement Sarde sera en droit de donner la concession du tronçon qui doit par-

Digitized by Google

courir le territoire savoisien à la Compagnie qui aura obtenu pareille concession sur le territoire français, sauf le droit à la Compagnie *Victor-Emmanuel* de concourir dans l'entreprise, dans la proportion qui sera fixée d'un commun accord entre le Gouvernement et les Compagnies.

La Compagnie ou les Compagnies concessionnaires seront obligées de racheter le tunnel susmentionné au prix qui sera convenu d'accord avec les concessionnaires du tunnel, ou, en cas de désaccord, fixé par le Gouvernement.

Art. 7.

Les projets de la section d'Aix à la jonction française près de Culoz, de l'embranchement d'Albertville à Annecy, et du tronçon de St-Jean-de-Maurienne à Modane, seront dressés par les Ingénieurs de la Compagnie et soumis à l'approbation du Gouvernement, en conformité du cahier des charges et de la Convention du 27 avril 1854, ainsi qu'il a été fait pour la section d'Aix à St-Jean.

Ces nouveaux projets se composeront des pièces et documents indiqués dans le Traité spécial passé entre le Gouvernement et la Compagnie le premier mars 1853.

Les travaux seront exécutés sur les mêmes principes que ceux de la section d'Aix à St-Jean.

Cependant tous les ponts et souterrains seront établis pour une seule voie, et les stations et les maisons des cantonniers seront construites d'une manière définitive.

Art. 8.

La garantie du *minimum* d'intérêt du quatre et demi, fixée à l'article 8 du cahier des charges, sur les sommes provenant soit des versements des actionnaires, soit des emprunts y indiqués et employés par la Compagnie — à l'exécution complète de ces lignes, ainsi que pour la fourniture du matériel fixe et mobile, outillage, poteaux et appareils télégraphiques dont il s'agit à l'article 14 de cette Convention, — au remboursement

Digitized by Google

des frais généraux de toute nature, — à la dépense de surveillance et de gestion prévue à l'article 69 du cahier des charges, — et enfin, au paiement des intérêts du quatre et demi pendant l'exécution des travaux, ne s'appliquera qu'au capital qui sera fixé par les comptes et devis définitivement approuvés, et avec la condition que cette garantie ne portera que sur le capital que la Compagnie justifiera, par des moyens qui seront convenus, avoir effectivement dépensé aux usages susdits.

Le compte capital qui fixera d'une manière définitive la somme sur laquelle doit porter la garantie ci-dessus établie, sera arrêté et clos entre le Gouvernement et la Compagnie dans le délai d'un an après l'ouverture de la totalité du réseau.

Toutefois, quel que soit le coût réel du chemin de fer, cette somme ne pourra jamais dépasser l'évaluation préalable des dépenses faites d'après les plans et les devis, et d'après les calculs des autres charges de l'entreprise, qui seront présentés au Gouvernement dans le délai d'un an, à dater de la sanction législative de la présente concession.

Si le Gouvernement et la Compagnie ne tombaient pas d'accord sur l'estimation de la dépense, la question serait soumise à l'arbitrage de deux ingénieurs nommés l'un par le Gouvernement, l'autre par la Compagnie. Avant de procéder à l'examen de la question, ces deux arbitres en choisiront un troisième, et la décision de ces trois experts sera définitive.

Art. 9.

Le montant du *minimum* d'intérêt garanti pendant toute la durée de la présente concession sera appliqué d'après l'article 10 du cahier des charges au capital déterminé de la manière fixée à l'article 8 de la présente Convention, et ce à partir du moment où tous les tronçons compris dans la présente concession seront mis en exploitation sur toute leur étendue.

Les articles 3, 4, 5 et 11 de la Convention du 16 juillet 1854 sont révoqués.

Digitized by Google

Art. 10.

Le terme fixé à l'article 1 de la Convention du 27 avril pour l'accomplissement total de la section d'Aix à St-Jean reste invariable.

Il est accordé à la Compagnie un délai de trois ans et demi révolus à partir de l'approbation législative de la présente concession pour construire et mettre en état d'exploitation sur toute leur étendue les tronçons d'Aix à Culoz, et de St-Jean-de-Maurienne à Modane.

Quant à l'embranchement d'Annecy, le même délai de trois ans et demi est fixé pour l'achèvement du premier tronçon jusqu'à Albertville : pour le tronçon suivant jusqu'à Annecy le délai est fixé à cinq ans à partir de l'approbation législative de la présente concession.

Toutefois si le prolongement du chemin de fer d'Annecy à Genève venait à être effectué soit par le Gouvernement, soit par une Compagnie concessionnaire, avant l'expiration dudit terme de cinq ans, la Compagnie du chemin de fer *Victor-Emmanuel* serait obligée de terminer le tronçon d'Albertville à Annecy, et de le mettre en exploitation en même temps que celui d'Annecy à Genève.

Art. 11.

Faute à la Compagnie d'avoir exécuté et terminé les travaux de chacun des trois tronçons susdits dans les délais ci-dessus fixés, elle encourra la déchéance de la concession totale des trois tronçons d'après les dispositions de l'article 70 du cahier des charges, sauf les cas de force majeure prouvés de la manière indiquée à l'article 81 dudit cahier des charges et d'après les dispositions de l'article 15 de la Convention du 27 avril 1854.

Art. 12.

Si par la faute de la Compagnie les travaux du tronçon d'Albertville à Annecy ne sont pas commencés au plus tard dès la

Digitized by Google

fin de la troisième année à partir de la sanction législative de la présente Convention, ladite Compagnie encourra de plein droit, et sans qu'aucune notification soit nécessaire, une amende de dix mille francs pour le premier mois de la quatrième année; de vingt mille francs pour le second, et ainsi de suite jusqu'à cinquante mille francs, et à partir du sixième mois de cinquante mille francs par mois jusqu'à l'échéance des deux dernières années fixées à l'article 10.

Le montant de ces amendes sera prélevé sur le revenu des tronçons des chemins de fer en exploitation, et versé dans les caisses des finances pour assurer la construction dudit tronçon de la manière prévue à l'art. 70 du cahier des charges.

Art. 13.

La Compagnie peut modifier, avec le consentement du Gouvernement, les tarifs provisoirement établis au cahier des chargas. Elle est autorisée à adopter provisoirement pour le tronçon de St-Michel à Modane un tarif exceptionnel qui ne sera rendu exécutoire qu'avec l'approbation du Gouvernement.

Les tarifs spéciaux adoptés pour le chemin de fer définitif du Montcenis seront aussi appliqués au tronçon susdit.

Art. 14.

L'art. 59 du cahier des charges est modifié de la manière suivante:

La Compagnie établira à ses frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de l'exploitation de ses lignes, et cela suivant le système généralement adopté dans les États Sardes.

Pour le tronçon d'Aix à Modane la Compagnie pourra se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'État.

Les fils et appareils fournis par elle seront placés par les agents de la Direction des télégraphes, chargés de la manutention de la ligne télégraphique.

Pour les tronçons d'Aix à Culoz et d'Annecy à Ayton l'éta-

Digitized by Google

blissement et la manutention du télégraphe seront intégralement à la charge de la Compagnie sous la surveillance de la Direction du télégraphe.

La Compagnie ne pourra faire usage du télégraphe que pour le service exclusif du chemin de fer, et ce service sera libre et exempt de toute taxe.

Le Gouvernement se réserve la faculté de faire le long des trois tronçons susdits toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement des lignes télégraphiques en se servant, au besoin, des poteaux de la Compagnie, de procéder aux réparations et de prendre toutes les mesures propres à assurer le service du télégraphe pour tout ce qui regarde les correspondances du Gouvernement sans nuire au service du chemin de fer.

Sur la demande de l'Administration des lignes télégraphiques il sera réservé dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement un local pour servir de bureau télégraphique et de dépôt pour son matériel.

La Compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes, et même de faire aux objets endommagés les petites réparations qui seraient nécessaires, en se conformant aux instructions qui seront données à cet effet.

En cas de rupture du fil télégraphique ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l'Inspecteur du télégraphe de la ligne pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit et il devra être effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique.

Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou po-

Digitized by Google

teaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auraient lieu aux frais de la Compagnie par les soins de la Direction des télégraphes.

Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique, auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer.

Un réglement d'administration publique déterminera les conditions d'établissement et d'emploi de ces appareils télégraphiques, ainsi que l'organisation du contrôle de ce service par les agents de l'État.

Art. 15.

Conformément aux dispositions de l'art. 61 du cahier des charges, les actes relatifs à l'achat et à l'expropriation des terrains et autres immeubles nécessaires pour la construction de tout le réseau des chemins de fer et ses accessoires concédés à la Compagnie seront exempts de tout droit proportionnel d'insinuation (enregistrement), de transcription, de quittance, et ne paieront qu'un droit fixe d'un franc.

La Compagnie est autorisée à faire usage dans ses contrats avec les propriétaires d'une formule autographiée ou imprimée sur papier timbré.

Art. 16.

La présente concession est faite pour une période de quatre-vingt-dix-neuf ans à partir du premier juillet 1856, époque à laquelle le chemin de fer d'Aix à St-Jean devra être en pleine exploitation.

Le rachat de l'entier réseau de chemins de fer concédé à la Compagnie, prévu à l'art. 16 du cahier des charges, ne pourra avoir lieu avant l'expiration de trente ans à partir de l'achèvement de l'entier réseau.

Art. 17.

En général toutes les dispositions soit du cahier des charges annexé à la loi du 29 mai 1853, soit de la Convention du 27 avril

Digitized by Google

1854, ainsi que du réglement et des instructions y relatives approuvées par la loi du 16 juillet 1854, qui ne sont pas révoquées, ou qui n'ont pas été modifiées par la présente Convention, auront leur pleine et entière exécution.

Art. 18.

La Compagnie établira sur la route royale actuelle de Modane à Suse et dans les délais fixés pour l'achèvement du chemin jusqu'à Modane, un tramway, ou tout autre système de voie analogue, pourvu qu'il soit approuvé par le Gouvernement, dans le but d'améliorer le passage et d'établir une jonction provisoire entre le chemin *Victor-Emmanuel* et celui de Suse.

Art. 19.

La Compagnie entretiendra tant ce chemin, dont la jouissance lui est réservée, que le surplus de la route qui restera ouverte au public, et sur laquelle elle pourra, bien entendu, faire usage de son matériel quel qu'il soit.

Elle aura le droit de donner à bail cet entretien et cette exploitation.

Art. 20.

La Compagnie devra laisser à la route une largeur d'au moins cinq mètres et demi, indépendamment de l'espace occupé par le tramway et ses accessoires; dans les tournants cette largeur sera portée à six mètres et demi au moins.

Art. 21.

Elle devra conserver le personnel des cantonniers et chefs-cantonniers titulaires avec leurs salaires actuels. Ces employés seront soumis à ses ordres, mais elle ne pourra procéder à leur renvoi sans soumettre préalablement à l'appréciation du Ministère des travaux publics les contraventions qu'ils viendraient à commettre contre les règles d'un bon service. La Compagnie aura d'ailleurs le droit d'appliquer le réglement auquel ils sont soumis.

Les pensions auxquelles lesdits cantonniers auraient droit

Digitized by Google

seront supportées par le Gouvernement et la Compagnie proportionnellement à la durée des services rendus par eux tant à l'État qu'à la Compagnie.

Art. 22.

La Compagnie aura le droit d'occuper, conformément à la loi d'expropriation pour cause d'utilité publique du 6 avril 1839, les terrains qu'elle regarderait comme nécessaires à l'élargissement, ou aux redressements de la route, ou aux déviations du tramway, suivant les plans approuvés par le Gouvernement.

Tous les terrains appartenant à l'État et qui devraient être occupés, seront abandonnés gratuitement à la Compagnie.

Les dispositions de l'art. 15 de la présente Convention sont applicables aux expropriations dont il s'agit.

Art. 23.

La Compagnie ne pourra être obligée de porter au-delà d'une somme de deux millions cinq cent mille francs les dépenses relatives à l'établissement de la voie améliorée et du matériel fixe qu'elle attacherait à son exploitation.

La somme dépensée dans ces limites sera ajoutée au compte capital sur lequel porte l'intérêt garanti du quatre et demi pour cent.

Art. 24.

Les fers, matériaux, ustensiles, instruments et machines destinés à cette entreprise, entreront en franchise dans les États Sardes, comme pour le chemin de fer *Victor-Emmanuel*.

Il en sera de même pour les combustibles destinés à l'alimentation des machines et des ateliers.

Tous les droits et priviléges assurés aux chemins de fer et notamment à celui du *Victor-Emmanuel*, sont étendus à ce prolongement provisoire.

Art. 25.

La Compagnie devra prendre à sa charge l'entretien de la route sur toute sa largeur à partir d'une année après la sanction légale de la présente Convention. A partir de la même

Digitized by Google

date elle percevra le péage de la barrière du Montcenis, en respectant toutefois les conditions du traité de bail actuellement en vigueur, et une subvention annuelle de cent cinq mille francs, moyenne des dépenses totales d'entretien, approvisionnements et réparations de la route royale et de ses dépendances de Suse à Modane pendant les trois dernières années.

Art. 26.

Sont mis à la disposition de la Compagnie tous les bâtiments appartenant à l'État et propres à servir d'abri aux voyageurs, aux marchandises et aux animaux sur tout le parcours de la route en question, comme les maisons de refuge, les hospices et les terrains y attenants, sauf les bâtiments affectés au service de la guerre, et la maison du Gouvernement servant d'hôtel à Lanslebourg, le tout à charge de l'entretien en bon état, et toutefois sans préjudice du service et de la destination actuelle de l'hospice du Montcenis.

Art. 27.

Le Gouvernement cède à la Compagnie tous ses droits pour l'entretien ou le déblaiement de la route, et lui fait part de toute l'autorité dont il jouit pour la conservation de ladite route et la protection des voyageurs et du trafic.

Il lui assure en outre le droit de rejeter les neiges hors de la route tout le long de son parcours.

Art. 28.

La Compagnie, ses fermiers, et sous-traitants, seront exempts de toute taxe sur les voitures publiques, perçue soit au profit de l'État, des maîtres de postes ou d'autres personnes quelconques, et cela du moment où commencera l'exploitation du tramway.

Art. 29.

Le Gouvernement cède à la Compagnie les six mille quatre cent vingt-trois actions qu'il possède sur le chemin de fer de Suse. Cette cession est faite au pair. Le Ministère des Finances est autorisé à en déterminer le mode et le terme des paiements.

Digitized by Google

Art. 30.

Le Gouvernement transmet à la Compagnie le droit de rachat du chemin de fer de Suse au bout de vingt ans d'exercice, rachat stipulé en faveur de l'État à l'art. 41 du cahier des charges annexé à la loi de concession du 14 juin 1852.

Art. 31.

En cas de fusion de la Compagnie *Victor-Emmanuel* avec celle du chemin de fer de Suse, le capital de la première de ces Compagnies, sur lequel porte la garantie de quatre et demi pour cent, sera augmenté du coût réel de cette ligne et de celui du matériel nécessaire à son exploitation.

Sera aussi porté au compte du capital susdit le montant des dépenses que la Compagnie devra supporter pour le raccordement du chemin de fer de Suse avec celui de Novare, ainsi qu'il est dit à l'art. 33 ci-après.

Art. 32.

Le Gouvernement demeure provisoirement chargé de l'exploitation du chemin de fer de Suse, mais la Compagnie aura le droit de la prendre à son compte quand elle le croira convenable, moyennant un avis préalable de six mois.

Le délai accordé à la Compagnie pour entreprendre l'exploitation ne devra pas toutefois excéder celui de l'achèvement du chemin de fer jusqu'à Modane et du tramway jusqu'à Suse.

La Compagnie prélèvera pour les frais d'exploitation du chemin de Suse cinquante pour cent de la recette brute, conformément à l'art. 26 du cahier des charges annexé à la loi du 14 juin 1852.

Dans le cas où la Compagnie exploitant le chemin de Suse par elle-même ferait usage de la station de l'État à Turin, elle lui paiera une redevance à stipuler entre le Gouvernement et la Compagnie.

Il est entendu qu'en se chargeant de l'exploitation dudit chemin, la Compagnie en aura également l'administration, et elle sera substituée à l'État dans toutes les obligations de celui-ci portées par le cahier des charges susmentionné, pour tout ce qui a rapport à l'exploitation.

Digitized by Google

Art. 33.

Lorsque la Compagnie du chemin de fer *Victor-Emmanuel* entreprendra l'exploitation de la ligne de Suse, elle devra rembourser au Gouvernement la moitié de la dépense du raccordement de la station de Porte-Neuve, dépense qui est à la charge de l'État.

Art. 34.

La Compagnie établira pour le parcours du tramway de Modane à Suse les tarifs qu'elle jugera convenables, mais qui devront être approuvés par le Gouvernement; la jouissance exclusive du tramway, qui lui est réservée, sera protégée par des réglements rendus exécutoires par décrets du Gouvernement.

Art. 35.

La disposition de l'art. 83 du cahier des charges annexé à la loi du 29 mai 1853, relative au passage définitif des Alpes, en continuation du chemin de fer *Victor-Emmanuel*, est maintenue.

Le Gouvernement avisera aux moyens de réaliser au plus tôt possible cette entreprise.

Lorsque la traversée des Alpes sera établie d'une manière définitive, la Compagnie paiera à l'État une prime de cent francs par chaque action formant le capital social du chemin de fer de Suse, soit un million deux cent cinquante-quatre mille francs.

Art. 36.

Lorsque ce passage sera établi et constamment praticable par les moyens et dans les conditions ordinaires des voies ferrées, et que la jonction sera ainsi obtenue entre le chemin de fer *Victor-Emmanuel* et celui de Suse, la Compagnie aura le droit de disposer, comme elle l'entendra, de tout le matériel du tramway.

La jouissance et les charges de la route et de ses accessoires, le tout remis en bon état, retourneront au Gouvernement sans indemnité de part ni d'autre. Le prolongement de la ligne entre le point d'où partira le passage définitif et Modane pourra également être supprimé, et tout le matériel qui en sera retiré

Digitized by Google

appartiendra à la Compagnie qui en disposera à son gré selon ce qui a été établi ci-dessus.

Art. 37.

L'art. 11 de la présente Convention est appliqué au tramway depuis Modane jusqu'à Suse.

Art. 38.

La Compagnie a le droit d'attacher aux poteaux télégraphiques de la ligne électrique de l'État les fils et appareils nécessaires pour établir une communication télégraphique exclusivement destinée au service de son tramway depuis Modane jusqu'à Suse avec des stations intermédiaires; et cela conformément à l'art. 14 de la présente Convention.

Art. 39.

La concession du tramway est faite à la Compagnie pour une durée de douze ans à partir de l'achèvement des travaux, avec faculté à la Compagnie de renouvellement d'année en année aux mêmes conditions établies dans la présente Convention.

Art. 40.

Le présent Traité ne sera valable qu'après la sanction législative.

Acceptée la présente Convention le neuf mai mil-huit-cent-cinquante-six.

Le Président du Conseil
d'Administration
Signé: CH. LAFFITTE.

Le Président du Conseil des Ministres
Ministre des Finances
Signé: C. CAVOUR.

Le Chef du Cabinet
au Ministère des Travaux Publics
Signé: J. M. REGIS.

Le Ministre des Travaux Publics
Signé: PALEOCAPA.

Pour copie conforme
J. M. REGIS.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il monumento nazionale da innalzarsi alla memoria del Magnanimo Re CARLO ALBERTO, in eseguimento dell'art. 1.° della legge 31 dicembre 1850, è autorizzata

Digitized by Google

la spesa straordinaria di L. 675,000 ivi comprese le L. 325,000 già accordate coll'art. 5.° della legge medesima.

Art. 2.

Fermo lo scopo primitivo ed il concetto generale dell'opera, verrà data allo scultore piena e libera facoltà di modificarne, d'accordo col Ministro dei lavori pubblici, il disegno in tutti i particolari, limitandosi però sempre all'ammontare della spesa stabilita nell'articolo precedente.

Art. 3.

Si farà fronte alla spesa di cui nell'articolo primo colle 25,000 lire stanziate nel bilancio passivo 1851 del Ministero dei lavori pubblici, e con L. 650,000 da ripartirsi nei bilanci di quel Ministero degli anni seguenti:

Anno 1856	. L.	80,000
» 1857	. »	100,000
» 1858	. »	150,000
» 1859	. »	170,000
» 1860	. »	150,000
Totale	L.	650,000

Per la quota da stanziarsi nel bilancio 1856 sarà aperta apposita categoria sotto il N.° 51 colla de-

Digitized by Google

nominazione: *Monumento nazionale alla memoria di Re* Carlo Alberto *il Magnanimo.*

Art. 4.

Le somme provenienti da oblazioni private pel concorso nella spesa del monumento saranno versate nelle casse dello Stato qual provento straordinario del bilancio attivo.

A tale effetto sarà aperta nel bilancio attivo dell'esercizio 1856 apposita categoria sotto il N.° 62 e colla denominazione: *Oblazioni pel monumento nazionale alla memoria di Re* Carlo Alberto *il Magnanimo.*

Art. 5.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad alienare, anche a trattative private, i titoli diversi di credito pubblico rappresentanti una parte del fondo ricavato dalle oblazioni.

Art. 6.

In sostituzione dell'area destinata al collocamento del monumento al Re Carlo Alberto, il Ministro delle finanze è autorizzato a cedere al Municipio di Torino le porzioni d'area fiancheggianti detto monumento per la costruzione di due contrade laterali al medesimo, secondo il disegno Promis in data 4 marzo 1856.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 9 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Veduto l'articolo 5.° della legge del 30 marzo 1856 col quale venne stabilito che dal bilancio ordinario della Marina per l'anno 1856 sia eliminata una somma di lire *un milione quattro mila seicento sessantadue* ripartitamente sulle categorie di spese che fanno duplicazione col bilancio straordinario della spedizione d'Oriente approvato colla legge suddetta;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze concertata con quello della Marina;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

La somma di L. 1,004,662 da eliminarsi dal bilancio ordinario del Ministero di Marina per l'anno 1856 in esecuzione dell'art. 5.° della legge del 30 marzo ultimo passato sarà ripartita sulle seguenti categorie di spese

Digitized by Google

facienti duplicazione col bilancio straordinario della spedizione d'Oriente:

Categ. N.°	1.	Ministero della Marina (*Personale*) . .	L. 1,775
Categ. »	8.	Stato maggiore generale della Marina .	» 168,000
Categ. »	10.	Corpo sanitario e giornate di cura allo spedale	» 23,000
Categ. »	13.	Corpo reale equipaggi	» 320,000
Categ. »	14.	Battaglione real navi	» 33,000
Categ. »	18.	Campagne di mare	» 120,000
Categ. »	19.	Corrispondenza postale	» 2,400
Categ. »	20.	Pane e viveri	» 334,425
Categ. »	21.	Corpi di guardia, casermaggio ed illuminazione	» 1,000
Categ. »	22.	Noliti, trasporti, indennità di via e vacazioni	» 1,062
		Totale	L. 1,004,662

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia registrato al Controllo Generale, pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. dal Castello di Pollenzo addì 1.° giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 5 giugno 1856
Registro 45 *Decreti finanzieri a c.* 106.
MORENO.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.
GIACOMO DURANDO.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 55,000 per la costruzione della Torre di un faro nell'isolotto dei Cavoli alla punta meridionale della Sardegna, giusta il disegno e la perizia dell'ufficio del Genio civile di Cagliari in data del 22 marzo 1856.

Tale spesa sarà stanziata in apposita categoria col n.° 41 *bis* e colla denominazione - *Costruzione della Torre di un faro nell'isolotto dei Cavoli* - nel bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1856.

Digitized by Google

Art. 2.

È pure autorizzata la spesa straordinaria di L. 66,431 da stanziarsi in apposita categoria del bilancio passivo del 1857 del Ministero suddetto per l'acquisto ed installazione della gabbia metallica ed apparecchio catadiotrico d'illuminazione pel faro sovramenzionato, giusta la perizia in data 25 aprile 1853 dell'ufficio del Genio militare marittimo del circondario di Genova e di Sardegna.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a fare eseguire le opere di cui all'art. 1 per mezzo di trattative private ed a consentire anche ad un'anticipazione che non ecceda le L. 5,000 all'impresario delle opere.

A tale effetto è derogato al disposto degli articoli 24 e 26 della legge 23 marzo 1853.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 9 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

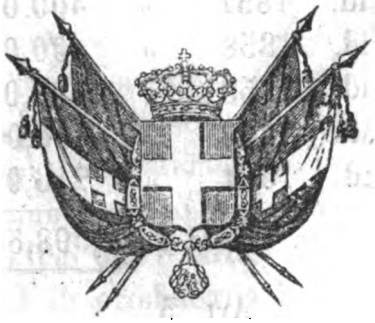

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria nuova di lire *un milione novecento novant'otto mila trecento quaranta* per prolungare il molo nuovo del porto di Genova ed eseguire le opere accessorie in conformità del progetto dell'ufficio centrale del servizio tecnico *dei porti, spiaggie e fari* in data 15 dicembre 1853.

Art. 2.

La spesa suddetta verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ripartitamente come infra:

Digitized by Google

Bilancio	1856	L.	182,340
id.	1857	»	400,000
id.	1858	»	400,000
id.	1859	»	400,000
id.	1860	»	400,000
id.	1861	»	216,000
	Totale	L.	1,998,340

Art. 3.

Per l'applicazione della parte di spesa cadente come sovra a carico del bilancio 1856 verrà aperta nel bilancio medesimo apposita categoria sotto il N.° 41ter e colla denominazione - *Prolungamento del molo nuovo del porto di Genova.*

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 9 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la maggiore spesa di L. 15,500 alla categoria n.° 76 - *Stabilimento dei Bersagli in Torino* - del bilancio passivo del Ministero della guerra pel 1856 per la costruzione di un bersaglio sul fronte di mezzogiorno della già Cittadella di Torino, la cui spesa sarà per la maggior parte possibile impiegata nella costruzione dei ripari e bersagli di ferro e di ferraccio in maniera da poter essere scomposti e traslocati, nei limiti che giusta la perizia della Direzione del Genio militare di Torino del 24 febbraio 1856 è calcolata di L. 25,000.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 9 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La Divisione amministrativa di Sassari è autorizzata a ripartire una sovrimposta di lire cento trentasette mila trecento settantatre centesimi dodici onde coprire le spese dell'esercizio 1856.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 14 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA

U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le Provincie di Acqui e di Alessandria sono autorizzate a vincolare i loro bilanci avvenire per gli anni 1857-58-59 e 60 e ad eccedere, ove d'uopo, durante il quadriennio, il limite ordinario della loro imposta speciale, pel pagamento della quota che hanno rispettivamente assunto nel premio da corrispondersi ai concessionari della ferrovia da Acqui ad Alessandria e pel servizio dei relativi interessi scalari alla ragione del cinque per cento.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 14 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Divisione amministrativa di Cuneo in conformità della deliberazione presa da' suoi rappresentanti il 10 ottobre 1855 è autorizzata a vincolare i suoi bilanci avvenire fino e compreso quello per l'esercizio 1876 pella somma annuale di lire quindici mila cinquecento da servire alla rateata estinzione del debito capitale che sarà incontrato dal Comune di Cherasco pella costruzione di un ponte stabile sulla Stura presso quell'abitato.

Digitized by Google

Art. 2.

La stessa Divisione è pure autorizzata ad eccedere nell'eguale periodo di tempo il limite normale della sovrimposta per far fronte a detta spesa.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 14 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'articolo 3.° della legge 30 marzo 1856 riguardante l'approvazione del bilancio straordinario della spedizione in Oriente per gli anni 1855 e 1856;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con quello della Marina, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la maggior spesa di lire nuove *sedicimila cinquecento quarantuna* e centesimi *due* occorrente alla categoria D *Noliti e trasporti* indicata nella tabella B del bilancio straordinario della spedizione in Oriente, onde sopperire al pagamento delle spese a carico della medesima.

Digitized by Google

Art. 2.

La suddetta maggior spesa sarà compensata con una economia per la eguale somma di L. 16,541. 02 sulla categoria C *Spese di bordo* indicata pure nella tabella B di detto bilancio, la quale s'intenderà perciò ridotta da L. 2,044,481. 40 a L. 2,027,940. 38.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia registrato al Controllo Generale, ed inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino addì 14 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 20 giugno 1856
Registro 45 Decreti finanzieri a c. 150.
MORENO.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

A datare dal primo del corrente mese la pianta del Personale dell'Amministrazione delle Gabelle nelle Direzioni di Cagliari e di Nizza, nonchè nelle manifatture dei tabacchi a Torino ed al Parco, è modificata in conformità della Tabella annessa al presente Decreto, firmata dal Ministro delle Finanze.

A datare dalla stessa epoca le attribuzioni di Magazziniere Principale delle Polveri in Cagliari sono riunite a quelle di Banchiere dei Sali di spedizione nella detta Città.

Digitized by Google

Il Ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione del presente, che sarà registrato al Controllo Generale, pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti del Governo.

Dat. a Torino il 14 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 16 *giugno* 1856
Registro 12 *Atti del Governo a c.* 52.
MORENO.

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

Digitized by Google

TABELLA *di variazioni alla Pianta del personale dipendente dall'Amministrazione delle Gabelle.*

Indicazione degli uffizi od impieghi aboliti o ridotti					
Residenza	Qualità	Stipendi	Lume e fuoco, trasporto fondi, e spese d'ufficio e di attività	Assistenti e Pesatori	Totale
	Direzione di Cagliari				
Cagliari	Magazziniere principale delle polveri .	1,400	»	480	1,880
	Direzione di Nizza				
. . . . .	. . . . .	»	»	»	»
	Direzione di Torino *(Manifattura tabacchi)*				
R.° Parco . . .	Fabbricante tabacchi	2,000	»	»	2,000
				Totale L.	3,880

Digitized by Google

TABELLA *di variazioni alla Pianta del personale dipendente dall'Amministrazione delle Gabelle.*

Indicazione degli uffizi od impieghi creati od aumentati					
Residenza	Qualità	Stipendi	Lume e fuoco, trasporto fondi, e spese d'ufficio e di attività	Assistenti e Pesatori	Totale
	Direzione di Cagliari				
Cagliari	Assistente al banco di spedizione sali (aumento)	200	»	»	200
	Pesatore id. id. (id.).	60	»	»	60
	Assistente alla fabbrica tabacchi	1,200	»	»	1,200
	Direzione di Nizza				
Nizza	Capo-fabbrica tabacchi (aumento)	200	»	»	200
	Direzione di Torino *(Manifattura tabacchi)*				
Torino	Fabbricante in 2.do tabacchi	2,000	»	»	2,000
				Totale L.	3,660

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la Spesa straordinaria nuova di lire *novemila* occorrente per riparazioni ed opere di riattamento nelle Scuole e nel Laboratorio di Chimica generale in Torino.

Tale spesa sarà iscritta in apposita Categoria nel Bilancio passivo del Ministero dell'Istruzione Pubblica dell'esercizio 1856 col N.° 40 e colla denominazione - *Riparazioni ed opere di riattamento nelle Scuole e nel Laboratorio di Chimica generale in Torino.*

Art. 2.

È approvata la maggiore spesa di L. 46,540 alla Categoria N.° 25 - *Riparazioni dei Fabbricati marittimi*

Digitized by Google

e sanitarii del Bilancio passivo del Ministero di Marina per l'esercizio 1856, cioè:

Per l'ampliazione e riduzione di locali in sale ad uso di bagno marittimo	L.	26,700. »
Per costruzione di una casetta sanitaria a Porto-Torres	»	3,840. »
Per la ricostruzione della testa del molo fra le due darsene a Genova . .	»	16,000. »
Totale	L.	46,540. »

Art. 3.

Il fondo assegnato alla Categoria N.° 24 - *Riparazioni dei Fabbricati marittimi e sanitarii* del Bilancio del Ministero di Marina per l'esercizio del 1855 è ridotto di L. 19,840.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. dal Castello di Pollenzo addì 21 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni di dazio alla vigente tariffa doganale.

Digitized by Google

	Entrata		Uscita	
	Unità	*Dritto*	*Unità*	*Dritto*
CATEGORIA XIII.				
Legni d'ebanisteria in tavole o quadretti intarsiati ad uso di palchetti per pavimento	100. chil.	2. »	»	» »
CATEGORIA XIV.				
Carta bianca	id.	(*) 16. »	»	» »
CATEGORIA XV.				
Caoutchouc e Gutta-perka: grezzo, concreto o liquido	id.	2. 50	»	» »
Caoutchouc e Gutta-perka: lavorato, puro o misto di altre materie di cui forma la parte principale	id.	5. »	»	» »
Cenci d'ogni qualità per la fabbricazione della carta	»	» »	100. chil.	4. »
CATEGORIA XVI.				
Ghisa in cuscinetti per strade ferrate	id.	» 50	»	» »
Ferro in rotaie o raili per strade ferrate	id.	1. »	»	» »
Ferro in bacchette rotonde del diametro da 4 a 12 millimetri, rotolato, in lunghezza almeno di 8 metri	id.	2. »	»	» »
Piombo in pani e rottami	id.	» 50	»	» »
Stagno in pani e rottami	id.	1. »	»	» »
Zinco di prima fusione in masse grezze, in barre o lastre	id.	1. »	»	» »
Rame in pani, in rosette ecc.	id.	1. »	»	» »
CATEGORIA XVIII.				
Tubi in terra cotta per fognatura	il mille	1. »	»	» »

(*) *Il dritto sulla carta bianca sarà da L. 16 ridotto a L. 10, da incominciarsi dal 1.° luglio 1857.*

Digitized by Google

Art. 2.

La ghisa in cuscinetti ed il ferro in rotaie o raili dovranno essere esclusivamente impiegati nelle strade ferrate, e saranno sottomessi a tal fine alle cautele necessarie.

Art. 3.

I cenci non potranno essere esportati alla rinfusa, ma dovranno essere sempre imballati.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. dal Castello di Pollenzo addì 21 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Li signori Tommaso Brassey e Carlo Henfrey sono autorizzati a devenire alla costruzione di una strada ferrata, che partendo da Chivasso, metta alla Città d'Ivrea e ad assumerne l'esercizio.

Art. 2.

Li medesimi Brassey ed Henfrey sono e rimangono concessionari di quella ferrovia sotto la osservanza delle clausole e condizioni espresse nel capitolato di concessione annesso alla presente Legge.

Digitized by Google

Art. 5.

Qualora fra il termine di mesi tre, a contare dalla data della concessione, venga minorata la tariffa daziaria per la introduzione dall'estero dei regoli di ferro lavorati e dei cuscinetti di ferro fuso, la riduzione di cui all'articolo 45 del capitolato sarà limitata ai meccanismi od utensili destinati all'armamento ed allestimento delle stazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 14 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

PALEOCAPA.

Digitized by Google

CAPITOLATO DI CONCESSIONE

D'UNA STRADA FERRATA DA IVREA A CHIVASSO

nel quale furono introdotte le variazioni votate dal Parlamento e consentite dal signor Henfrey con dichiarazione annessa all'originale.

Art. 1.

I signori Tommaso Brassey ed ingegnere Carlo Henfrey si obbligano di costruire a tutte loro spese, rischio e pericolo, e di dare ultimata nel termine di venti mesi dalla data della legge d'approvazione della presente concessione, in guisa che possa essere aperta all'esercizio, una strada ferrata che da Ivrea metta a Chivasso, giusta il progetto Comotto e Peyron, firmato Henfrey in data 19 maggio 1856, approvato in massima dal Ministero con modificazioni introdotte dal medesimo signor ingegnere Henfrey, il quale però a nome suo e del signor Brassey si obbliga di uniformarsi a quelle modificazioni e prescrizioni, che dal Consiglio speciale delle strade ferrate fossero trovate necessarie.

Art. 2.

Nel detto termine i concessionari dovranno costruire compiutamente, tanto il corpo stradale, quanto tutte le opere annesse, connesse ed accessorie, ponendo il tutto in quel perfetto stato che si richiede per potere tosto aprire la strada medesima all'esercizio.

Art. 3.

Il tracciato determinato dal progetto e confermato o modificato secondo le prescrizioni che fossero come sovra trovate necessarie dal Consiglio speciale, potrà, nel corso dell'esecuzione, e previa espressa autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici, subire quelle variazioni che fossero dai signori Brassey ed Henfrey dimostrate utili e convenienti, purchè non si scostino, dall'una o dall'altra parte, oltre duecento metri dal tracciato medesimo e purchè con queste modificazioni non si

Digitized by Google

introducano curve che non esistessero nel primo tracciato, e che avessero un raggio minore di metri cinquecento, nè pendenze eccedenti quelle che si trovavano nel corrispondente tratto del progetto primitivo.

Art. 4.

Nei piani parcellari che verranno presentati all'approvazione del Governo, prima della pubblicazione prescritta dai regolamenti in vigore, dovranno essere indicati tutti i punti in cui cadono le opere d'arte, e quindi i ponti, ponticelli, acquedotti, sifoni, viadotti, passaggi a livello, case cantoniere, ed ogni opera infine che i concessionari credano necessaria per la conservazione delle comunicazioni e per lo scolo e condotta delle acque, sia naturali, sia artificiali pel servizio dell'agricoltura e di opifizi.

Se però, a malgrado di questa anticipata approvazione, nell'atto dell'esecuzione dei lavori fosse riconosciuto nei richiedenti il diritto di esigere l'esecuzione di qualche opera di simil genere, i concessionarii saranno obbligati di stare garanti dei danni arrecati ai terzi per averne ommessa o soppressa l'esecuzione, a meno che, trattandosi di opera interessante soltanto uno o più privati, i concessionari non facciano prova di essere con essi convenuti per tal soppressione.

Art. 5.

Per il servizio della strada ferrata, oltre alla stazione di partenza che dovrà essere collocata nella maggiore possibile vicinanza della città d'Ivrea sulla destra del fiume Dora, saranno collocate stazioni o fermate intermedie pel servizio dei paesi di Strambino, Mercenasco, Caluso e Montanaro.

Art. 6.

Se i concessionari non devenissero ad una intelligenza colla Società pella strada ferrata da Torino a Novara, da essere approvata dal Governo, tanto sull'uso promiscuo della stazione eretta da quest'ultima Società a Chivasso, quanto sull'esercizio e manutenzione della strada d'Ivrea, dovranno essi provvedere sì allo stabilimento della prima in conformità dei disegni e piani da approvarsi dal Governo, come ad ogni cosa necessaria per l'esercizio e manutenzione ed al materiale mobile occorrente all'esercizio, il quale materiale non potrà essere minore di quattro locomotive coi loro *tenders*, venticinque

Digitized by Google

vetture per i viaggiatori, e tre vetture per animali, e trenta vagoni per le merci, compresi quelli pei bagagli.

Art. 7.

Prima di determinare il piano definitivo della stazione di partenza in Ivrea, i concessionari dovranno farlo conoscere al Municipio di quella città, al quale, dentro un termine da fissarsi dal Governo, sarà lecito proporre quelle modificazioni sul sito che reputasse utili negl'interessi della città stessa, e che fossero in massima approvate dal Governo, ferma però sempre la posizione dello scalo sulla destra del fiume.

Se i cambiamenti domandati dalla città d'Ivrea non fossero ammessi dai concessionari, la questione sarà decisa dal Ministero, e non potrà la Città stessa esigere ulteriori cambiamenti, a meno che non si assoggettasse a quelle maggiori spese che fossero dai cambiamenti stessi richieste, e che questi fossero riconosciuti dal Governo conformi ad un buono e regolare servizio.

Art. 8.

La strada ferrata sarà costratta ad un solo binario. Nelle stazioni però sarà provveduta di quel maggior numero di binari che si trovassero necessari per lo scambio dei convogli e ad un buono e regolato servizio, tanto dei viaggiatori, quanto delle merci.

Art. 9.

La strada ferrata al livello, in cui va imposta la massicciata libera, avrà la larghezza di metri cinque, centimetri cinquanta sì negli sterri, come nei rilevati.

Perciò, ove essa corre in trincea, il fondo dello sterro dovrà avere per lo meno la larghezza di metri sette onde dar luogo, tanto dall'una, che dall'altra parte ad un fossetto di scolo della profondità non mai minore di cinquanta centimetri e della larghezza in sommità di centimetri settantacinque.

Ove le condizioni speciali di sito esigessero capacità maggiori in questi fossi di scolo, i concessionari saranno obbligati di procurarvela.

Di fossi laterali di scolo egualmente regolati sarà parimente provveduta la strada ferrata ovunque essa non si alzi sopra la campagna più di centimetri sessanta, semprechè tali fossi non alterino l'irrigazione dei fondi, o vi ostino.

Digitized by Google

Art. 12.

Le scarpe, tanto degli sterri, che dei rilevati non potranno avere meno di uno e mezzo di base per uno di altezza: se la natura franosa delle terre lo esiga, questa dovrà anche essere aumentata nelle trincee.

Se la natura delle terre posto in rilevato, o quella del terreno scavato in trincea sia tale da non consentire la vegetazione, le scarpe dovranno essere coperte da uno strato di buona terra per la grossezza di centimetri dieci almeno e seminate con erba medica in tutta la loro superficie.

Art. 11.

I fossi laterali saranno scavati e formati con pendenze regolari corrispondenti agli scoli esistenti.

Resta però inteso che li concessionari non saranno obbligati di prosciugare li scavi laterali nelle parti in cui gli scolatori esistenti non permettono lo sfogo delle acque, nè riempiere in alcun caso li scavi, che occorresse di fare per estrazione di terre o ghiaie.

Nei luoghi in cui si avrà della terra sovrabbondante proveniente dagli scavi, sarà la medesima trasportata lateralmente.

Art. 10.

Nei siti in cui la differenza fra i livelli rispettivi della strada ferrata e di una strada ordinaria sia tale che consenta di potere con una moderata spesa procurare la traversata con cavalcavia o sottovia, questo modo di attraversamento dovrà essere preferito.

In tal caso si dovrà conservare alle strade provinciali in questi passaggi la larghezza di metri sei, e quella di cinque o di quattro metri alle strade comunali, secondo la loro maggiore o minore importanza.

Art. 13.

La larghezza delle gallerie coperte o scoperto, la di cui costruzione si rendesse necessaria, sarà di metri cinque fra i piè dritti a livello dei regoli, e l'asse delle medesime dovrà coincidere con quella della via.

L'altezza sotto la chiave dei volti delle gallerie coperte, sarà almeno di metri cinque, centimetri cinquanta, misurati dal livello superiore dei regoli.

Nel caso che la natura dei terreni in cui dovranno aprire

Digitized by Google

tali gallerie presentasse pericoli di frane e di filtrazioni, li concessionari saranno tenuti a prevenirne e contenerne le conseguenze col mezzo di solide ed acconcie opere.

Art. 14.

I regoli di ferro battuto avranno il peso di trentatre chilogrammi per metro corrente, con una tolleranza del 2 p. 0/0 di minor peso, ed avranno le stesse condizioni di qualità e bontà con cui furono accettati i regoli della Società della ferrovia di Novara.

Le spranghe di questi regoli avranno la lunghezza di metri cinque, centimetri quaranta, corrispondenti alla spaziatura di sei traversine. Una parte però di esse, che non superi il decimo del totale, potrà avere la sola lunghezza di metri 4.50, corrispondente alla spaziatura di cinque traversine.

Art. 15.

I cuscinetti di ghisa intermedi avranno il peso di chilogrammi dieci: quelli all'estremità, cioè, alla congiunzione di due successive spranghe dei regoli, avranno un peso di circa chilogrammi dodici e mezzo.

Tutti questi cuscinetti saranno di buona ghisa e di ben riuscita fusione.

Art. 16.

La massicciata e l'armamento saranno eseguiti collo stesso sistema che è stato prescritto pella via ferrata da Torino a Novara, ritenuta la base su cui poggia la massicciata, come è stabilito all'art. 9. del presente capitolato.

Le traversine intermedie saranno semicilindriche colle dimensioni di centimetri venticinque di larghezza per centimetri dodici e mezzo di grossezza in mezzo. Quelle di congiunzione alla estremità avranno la stessa misura di larghezza e di altezza, ma saranno di sezione rettangolare.

La lunghezza, tanto delle une, come delle altre, sarà di metri due, centimetri settanta. La qualità di queste traversine sarà uguale a quella prescritta per la strada ferrata da Torino a Genova.

Art. 17.

La ferrovia sarà chiusa e separata dalle proprietà limitrofe con siepi di bianco spino in tutta la sua lunghezza.

Digitized by Google

Art. 18.

Pella continuità delle comunicazioni ordinarie intersecate dalla ferrovia, sarà concesso lo stabilimento di passaggi a livello, i quali dovranno essere muniti di barriere secondo l'importanza loro.

Per le strade provinciali la larghezza libera del passaggio non potrà essere minore di metri sei.

Nei siti in cui la superficie naturale del terreno, o il livello delle strade esistenti ordinarie intersecate hanno, rispetto alla strada ferrata, una differenza di livello più o meno grande, ma non sufficiente perchè convenga praticarvi dei sotto in o dei cavalcavia, si darà accesso ai passaggi a livello, mediante rampe di inclinazione più o meno dolce, secondo l'importanza delle strade esistenti.

Le parti rialzate od abbassate di tali strade saranno coperte di acconci materiali in conformità de' tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 19.

I passaggi a livello dovranno essere custoditi da guardie. In quei siti però, ove la custodia della strada regolarmente stabilita non consenta di rendere comune il servizio, e la casa cantoniera non possa servire anche di casello di guardia, si erigeranno appositi caselli in muratura.

Art. 20.

Le case cantoniere, sia che facciano servizio esclusivo, sia che possano conciliarsi col servizio di custodia di un passaggio a livello, dovranno essere in tal numero e così collocate, che se ne trovi una ad ogni mille duecento metri al più.

Nelle curve non potranno mai essere più distanti di mille metri.

Art. 21.

Sulla strada ferrata sarà stabilita una linea telegrafica destinata all'esercizio della linea.

Il Governo si riserva la facoltà di collocare, ed esercitare a tutte sue spese sulla stessa palificazione altri fili per la sua corrispondenza ufficiale e per gli usi del commercio.

Finchè però questi fili non siano collocati, il Governo potrà valersi, senza pagamento di tassa, del telegrafo della Società

Digitized by Google

pei soli dispacci ufficiali di servizio, che saranno però posticipati nella spedizione a quelli del servizio della strada ferrata.

Gli ufficiali telegrafici per l'esercizio dei fili della Società verranno scelti da lei, ma sopra le liste che le verranno presentate dal Governo dei giovani che hanno fatto il corso e subito gli esami di telegrafia elettrica lodevolmente.

Art. 22.

Per tutte le opere principali d'arte, le quali, non meno che le opere minori, dovranno essere tutte in muratura, compresi le stazioni e loro fabbricati attinenti, dovranno, prima della loro esecuzione, essere presentati all'approvazione del Governo i relativi progetti e piani esecutivi.

Per le opere secondarie però, come ponti, ponticelli non aventi maggior luce di metri 4, piccoli sifoni, passaggi a livello per le strade comunali, case cantoniere e casotti di guardia, basterà che siano presentati i moduli normali secondo le varie loro grandezze, che, approvati dal Governo, saranno poi applicati ne' vari siti a cui sono destinati.

Art. 23.

Li concessionari non potranno dar mano ai lavori, nè procedere ad alcuna espropriazione dei terreni, se entro tre mesi, dalla data della legge di concessione, non avranno dato una cauzione al Governo per la somma di L. 400m, da depositarsi in una delle casse delle Finanze in numerario od in effetti pubblici dello Stato, cioè in buoni del tesoro, od in iscrizioni di rendite al cinque per cento (valore nominale) od al tre per cento (corso di emissione) per l'esatto adempimento degli obblighi da essi assunti in dipendenza della concessione.

Non adempiendosi all'obbligo di questa cauzione nel termine suindicato, la concessione s'intenderà come non avvenuta, senza che occorra alcun diffidamento o costituzione in mora; ed i concessionari perderanno la somma corrispondente al vaglia di cauzione presentato come all'art. 60 di questo capitolato, la qual somma cadrà in proprietà dello Stato.

Art. 24.

Il deposito di L. 400m verrà restituito in rate di lire 100 mila quando i concessionari facciano constare con atti autentici di terreni acquistati, di lavori eseguiti e di materiali accettati

Digitized by Google

dalla Regia Amministrazione, pel doppio almeno di ciascuna rata da restituirsi.

Per lavori eseguiti s'intenderanno esclusivamente quelli che sono incorporati al suolo, come il corpo stradale, sua massicciata e l'armamento, ponti, viadotti, passaggi a livello, fabbricati, ed ogni altra opera d'arte.

Per altro, se dopo restituite le prime 300,000 lire, i concessionari non avranno costituito una Società, la quarta rata di L. 100,000 sarà tenuta in deposito fino all'epoca di tale costituzione di Società o del collaudo definitivo della strada.

Art. 25.

I lavori di costruzione della strada saranno intrapresi non più tardi di quattro mesi a datare dalla legge di concessione.

Se, trascorso questo termine, i lavori non si troveranno attuati almeno con uno sviluppo e con una forza proporzionale al tempo concesso per compiere l'opera, i concessionari, in caso che non potessero allegare impedimenti di forza maggiore, perderanno la metà della cauzione prestata, come all'articolo 23, e decadranno dalla concessione se dentro un altro mese non avranno reintegrata la cauzione medesima.

Art. 26.

Entro il termine di venti mesi, di cui all'articolo primo, la strada dovrà essere compiuta perfettamente in tutte le sue parti principali ed accessorie, tanto attinenti al corpo stradale, come alle stazioni in cui dovranno essere erette le fabbriche necessarie, tanto al servizio dei viaggiatori, quanto a quello delle merci, e sviluppati i raddoppiamenti di via richiesti dai servizi medesimi.

La stazione d'Ivrea dovrà, oltre ad una rimessa per vagoni ed una per locomotive, essere provveduta di una officina per piccole riparazioni.

Dovranno le stazioni essere fornite di tutto il mobiglio occorrente e di tutti i relativi arredi ed utensili, delle grue ove sono necessarie, per il carico e scarico delle merci, pozzi di acqua, vasche e pompe per l'alimentazione delle caldaie, pesi a bilico e quanto altro è richiesto da un pronto e compiuto servizio.

Dovranno parimente essere compiute tutte le case cantoniere e case di guardia.

Digitized by Google

Art. 27.

Se i concessionari, prima dello spirare dei venti mesi, in cui la strada deve essere compiuta e perfettamente fornita di quanto occorre per aprirla all'esercizio, avranno potuto prendere colla Società di Novara definitivi concerti al fine che questa assuma l'esercizio medesimo con materiale mobile proprio di locomotive e di vagoni da viaggiatori e bagagli, carri da merci ed ogni altro veicolo necessario ad un completo servizio, essi saranno dispensati dalla provvista del materiale mobile medesimo.

In caso diverso, dovranno fornire eziandio questo materiale in quella quantità di cui all'articolo 6, ma il termine accordato per l'apertura della strada all'esercizio verrà loro prolungato di mesi tre.

La convenzione, che come sopra fosse stata stipulata fra i concessionari e la Società di Novara, allo scopo che questa assuma l'esercizio, dovrà essere, nell'interesse pubblico, presentata all'approvazione del Governo.

Art. 28.

Se i concessionari, alla scadenza del termine fissato all'art. 1, non avranno dato pieno eseguimento alle contratte obbligazioni, senza che abbiano fatto risultare di legittime cause d'impedimento, s'intenderanno di pien diritto decaduti dalla concessione senza duopo di alcuna costituzione in mora; ed in tal caso la porzione della cauzione, che non fosse per anco stata restituita, ed il valore dei terreni ed opere d'arte sino all'ammontare dell'intiera cauzione medesima, si intenderanno di pien diritto passati in proprietà dello Stato.

Art. 29.

In quest'occorrenza il Governo provvederà al proseguimento delle opere col mezzo dell'asta pubblica da aprirsi sulle basi della presente concessione, e previo estimo delle opere già costrutte, dei materiali provvisti, e dei terreni acquistati.

L'appalto sarà deliberato al miglior offerente riconosciuto idoneo, esclusi però i concessionari decaduti ed i loro aventi causa.

Art. 30.

I nuovi concessionari saranno tenuti di pagare a quelli decaduti, prelevato anzitutto l'ammontare della cauzione, da cor-

Digitized by Google

rispondersi al Governo, il valore fissato pei tronchi di strada loro annessi e dipendenti pei materiali, provviste, macchine, e per gli altri oggetti di cui verrà ad essi fatta la cessione.

Art. 31.

Quando un primo esperimento d'asta andasse deserto, si farà luogo, col ribasso del prezzo d'estimo, ad un secondo appalto, dopo l'intervallo che sarà fissato dal Governo, e se questo eziandio rimanesse infruttuoso, potrà lo Stato ritenere le cose tutte cadenti in aggiudicazione, mediante un corrispettivo, e senz'obbligo di proseguire i lavori.

Art. 32.

Il Governo sorveglierà la buona esecuzione delle opere per mezzo di un Commissario tecnico.

Quando la costruzione della strada non sia intrapresa che dopo la costituzione della Società anonima, di cui all'art. 67, questa sorveglianza si limiterà a quelle generali ispezioni fatte dal Commissario stesso, con qualche assistenza, ove sia necessaria, che valga ad assicurare l'adempimento delle condizioni ed obblighi imposti ai concessionari dal presente capitolato.

Ma se i lavori fossero intrapresi dai concessionari prima della costituzione della Società suddetta, e potesse quindi, per alcun tempo, restare priva l'esecuzione della strada di una sorveglianza di dettaglio, allora, e finchè la Società suddetta sia regolarmente ordinata, il Commissario tecnico governativo assumerà anche la detta sorveglianza di dettaglio, e gli sarà quindi concesso il personale di assistenza, che a questo fine l'Amministrazione Regia riconoscerà necessario.

Art. 33.

Per l'esecuzione dei lavori non si potranno interrompere le comunicazioni preesistenti senza prima avere provveduto con passaggi provvisorii, che non saranno messi in esercizio se non se collaudati dai Commissari di cui all'articolo precedente.

Gli acquedotti ed altri corsi d'acqua intersecati provvisoriamente dalla strada ferrata, saranno ristabiliti, a meno che gli interessati vi rinunciassero.

Art. 34.

Nessun tronco della strada ferrata potrà essere aperto al pubblico se prima tutte le parti che lo costituiscono, compresi i magazzini e gli edifizi annessi e dipendenti, non sono esa-

Digitized by Google

minati e collaudati dai Commissari delegati dal Governo, i quali redigeranno apposito processo verbale da omologarsi dall'Amministrazione superiore prima dell'apertura dell'esercizio.

Art. 35.

Dopo il totale compimento dei lavori e loro definitiva collaudazione, li concessionari faranno procedere, in contraddittorio dei Commissari delegati dall'Amministrazione superiore, a testimoniali di stato, non che alla formazione di un piano geometrico sulla scala di uno a due mila della strada ferrata, de' suoi fabbricati e di tutte le sue parti annesse e dipendenti.

Il processo verbale di ricognizione, come pure il piano geometrico di delimitazione, saranno formati a tutte spese dei concessionari, in due originali, l'uno ad uso dei medesimi e l'altro dell'Amministrazione superiore, a cui sarà trasmesso.

Art. 36.

La strada ferrata e tutte le sue dipendenze saranno sempre mantenute in buono stato in guisa che il carreggiamento vi sia, in ogni tempo facile e sicuro.

Lo stato della strada ferrata e delle sue dipendenze sarà riconosciuto una volta all'anno, ed ove d'uopo più spesso, da uno o più Commissari del Governo, ed in contraddittorio dei concessionari.

Le spese di manutenzione e quelle di riparazioni, tanto ordinarie, che straordinarie, saranno intieramente a carico dei concessionari.

Per tale manutenzione e per le occorrenti riparazioni, li concessionari rimangono soggetti al controllo ed alla sorveglianza dell'Amministrazione superiore.

Se la strada ferrata, una volta ultimata, non sarà costantemente mantenuta in buono stato, vi si provvederà d'ufficio a cura dell'Amministrazione ed a spese dei concessionari.

Art. 37.

Le spese tutte relative alle visite di sorveglianza e di collaudazione, tanto parziale, che generale, sono a carico dei concessionari, compresi pure gli onorari dovuti ai Commissari ed agli altri ufficiali delegati dell'Amministrazione superiore, la quale ne fisserà l'ammontare da versarsi anticipatamente per trimestre nella cassa delle R. Finanze che sarà a tale effetto indicata.

Digitized by Google

Art. 38.

Li concessionari, o la Società che li surrogasse nella presente concessione, sono autorizzati a fare quei regolamenti che crederanno opportuni, sì per l'andamento di loro amministrazione interna, che per il servizio e l'esercizio della strada, quali ultimi però non saranno esecutorii se non previa l'approvazione dell'Amministrazione superiore.

Art. 39.

Nell'esercizio della strada si dovranno adottare i sistemi di locomozione riconosciuti migliori, uniformandosi strettamente ai regolamenti che sono e saranno in vigore per lo sperimento ed uso delle locomotive, per la solidità dei carri e vagoni, pella maggiore o minore celerità delle corse, per l'uso dei vari segnali, tanto delle vie e delle stazioni, quanto dei convogli, e generalmente per tutto ciò che riguarda maggiormente la sicurezza del transito.

Art. 40.

In caso che i concessionari, non potendosi convenire colla Società della strada di Novara, debbano provvedersi essi stessi anche del materiale mobile, nessuna locomotiva, carro o vagone pel trasporto dei viaggiatori, bestiami o merci potrà essere messa in servizio, se non è prima approvata da una Commissione nominata dall'Amministrazione superiore.

Le macchine locomotive dovranno avere una potenza proporzionata alle salite che si incontrano sulla strada.

Nel seguito dell'esercizio le macchine ed altri veicoli, che in occasione di visite ordinarie e straordinarie, od in altre circostanze venissero riconosciute dagli agenti del Governo in istato di degradazione pericolosa, dovranno tosto essere poste fuori di servizio.

Art. 41.

La contribuzione prediale della strada sarà a carico dei concessionari, e verrà stabilita in proporzione di superficie e della quota d'imposta che i terreni pagavano antecedentemente. I fabbricati e magazzini affetti all'esercizio della strada saranno assimilati alle case delle località, e li concessionari dovranno egualmente pagare tutte le contribuzioni a cui potranno essere sottoposti.

Digitized by Google

Art. 42.

La strada ferrata da Ivrea a Chivasso è dichiarata opera di pubblica utilità, e quindi sono ad essa applicate le disposizioni delle Regie Patenti 6 aprile 1839, risguardanti le espropriazioni ed i compensi che i concessionari dovranno dare ai proprietari espropriandi, come altresì le formalità necessarie pella liberazione dei terreni dai pesi e dalle ipoteche.

È pure autorizzata colle norme delle stesse Patenti l'occupazione temporanea dei terreni occorrenti alla costruzione di strade laterali provvisorie, pella condotta dei materiali ed altri servizi relativi alla costruzione della strada principale sino al compimento dei lavori di questa; come pure per l'estrazione di terre d'imprestito, di ghiaia o di materiali di costruzione, o per deposito degli stessi materiali provenienti dagli scavi, non meno che quelle stabili espropriazioni accessorie che si rendessero necessarie per lo stabilimento o per variazioni di comunicazioni soppresse, o per mutazioni di corsi d'acqua, o di scoli richiesti dalla nuova costruzione della strada ferrata.

Art. 43.

Saranno del pari applicate alla strada stessa le disposizioni dell'Editto 8 aprile 1847, del R. Decreto 25 agosto 1848, non che le leggi e regolamenti di polizia e pubblica sicurezza già in vigore, o che poi emanassero per le strade ferrate dello Stato.

Art. 44.

Tutti i contratti ed atti qualsiensi che i concessionari stipuleranno relativamente ed esclusivamente all'impresa che assumono, e secondo le condizioni della concessione, saranno soggetti al solo dritto fisso, epperciò esenti da ogni dritto proporzionale d'insinuazione.

Gli atti di dismissione delle proprietà da occuparsi definitivamente o temporariamente pello stabilimento della strada ferrata potranno essere estesi nella forma di un semplice verbale in cui sarà facoltativo di comprendere varie cessioni.

Art. 45.

I regoli, cuscinetti, macchinismi, utensili e ferramenti lavorati d'ogni specie, esclusivamente destinati, ed assolutamente necessarii all'armamento della ferrovia ed allestimento delle stazioni, che venissero introdotti dall'estero, saranno soggetti ad un dritto proprio d'entrata, quale sarà pei ferri fusi l'or-

Digitized by Google

taro, pei ferri di prima lavorazione il quinto, e pei macchinismi la metà dei dritti rispettivamente fissati dalla tariffa vigente all'epoca dell'introduzione.

Dovranno però i concessionari conformarsi a tutte le cautele che a tale riguardo venissero ordinate dal Ministero delle Finanze.

Il trasporto dei detti materiali, che si eseguisce sulla strada ferrata dello Stato, godrà degli stessi favori accordati alla Società per la ferrovia di Novara.

Art. 46.

Per indennizzare li concessionari dei lavori e delle spese che si obbligano di fare in dipendenza di questo capitolato, e sotto la formale ed espressa riserva che ne osserveranno tutte le disposizioni, è accordato ai medesimi, per la durata stessa già concessa alla Società della ferrovia da Torino a Novara, cioè a tutto il giorno dieci luglio mille novecento cinquantuno, il diritto di percepire gli introiti portati dalle tariffe medesime, che sono specificate nel capitolato di concessione della strada ferrata suddetta.

Art. 47.

Le medesime disposizioni contenute negli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 45 del capitolato di concessione pella strada ferrata da Torino a Novara, che riguardano le norme relative all'applicazione delle tariffe di cui nell'articolo antecedente, sono valide anche per la presente concessione.

Art. 48.

Il trasporto dei militari con armi e bagaglio, sì in corpo, che individualmente, si farà colla riduzione della metà del prezzo delle piazze di seconda e terza classe, purchè i medesimi sieno muniti di uno speciale foglio di via.

La riduzione della metà del rispettivo prezzo di cui nella tariffa avrà pur luogo pel trasporto del sale, e del tabacco, non che degli altri articoli di privativa demaniale.

Art. 49.

Le lettere ed i dispacci del Governo accompagnati da un agente dell'Amministrazione postale saranno trasportati gratuitamente su tutta l'estensione della strada insieme alla vettura del corriere.

Digitized by Google

Se occorressero al Governo convogli speciali per tale servizio, sì di notte che di giorno, vi si provvederà con particolari convenzioni.

Art. 50.

Il trasporto dei Commissari ed agenti doganali ed altri ufficiali del Governo specialmente incaricati di visite e ricognizioni lungo l'intiera linea, o ad un punto qualsiasi di essa, seguirà pure gratuitamente nelle vetture d'ogni classe.

Art. 51.

Il trasporto dei prigionieri in apposite vetture cellulari provviste dal Governo, e della forza armata che li accompagna sì nell'andata che nel ritorno della condotta dei detenuti, verrà eseguito mediante pagamento della sola metà dei diritti portati dalla tariffa e prescritti pei posti di terza classe.

Il trasporto però delle dette vetture cellulari, che dovrà eseguirsi ad ogni richiesta del Governo, sarà gratuito.

Art. 52.

La tariffa ed il regolamento di cui all'art. 47 dovranno rimanere costantemente affissi in tutte le stazioni principali e secondarie, ed in luogo ben visibile al pubblico.

Art. 53.

I concessionari sono obbligati di eseguire a loro spese, con accuratezza, precisione, celerità e senza preferenza, il trasporto dei viaggiatori col proprio bagaglio, delle merci d'ogni genere non escluse dalla tariffa, delle vetture, dei cavalli, bestiami, valori e somme di danaro che saranno loro affidati, il tutto ai prezzi segnati nella tariffa.

Anche nel caso che i concessionari avessero convenuto colla Società di Novara, onde questa assuma l'esercizio della loro linea, rimarranno essi, o la Società da cui fossero surrogati, risponsabili dell'adempimento di questo articolo.

Art. 54.

Alla scadenza del termine fissato all'art. 46 pella durata della presente concessione, e pel fatto solo di tale scadenza, lo Stato entrerà in possesso della strada ferrata co' suoi annessi, connessi e dipendenti, surrogando i concessionari nell'usufrutto e pieno godimento di tutti i suoi prodotti.

Art. 55.

Alla detta epoca i concessionari saranno tenuti a consé

mare e rimettere in perfetto stato di conservazione la strada ferrata, le opere tutte che la compongono, e loro dipendenze, come stazioni, luogo di carico e di scarico, stabilimenti ai punti di partenza e di arrivo, case di guardia e di vigilanza, uffici di percezione, macchine fisse, ed in generale tutti gli altri oggetti immobili non aventi per destinazione propria e speciale il servizio dei trasporti.

Art. 56.

Se durante gli ultimi cinque anni precedenti l'epoca della scadenza della concessione, i concessionari non si porranno in grado di soddisfare esattamente al disposto dall'articolo precedente, il Governo sarà in diritto di sequestrare il prodotto della strada, e valersene per far eseguire d'ufficio i lavori che rimanessero imperfetti.

La responsabilità del pieno adempimento di questo articolo cade anche sulla Società di Novara in caso che questa assuma coll'esercizio anche la manutenzione della linea.

Art. 57.

Il materiale mobile sarà parimente al termine della scadenza della concessione ceduto allo Stato, il quale ne pagherà però il valore a prezzo di stima, dentro i tre mesi successivi, ai concessionari, od alla Società che loro venisse surrogata.

Se il materiale mobile sia somministrato dalla Società di Novara che abbia assunto l'esercizio della strada, questo pagamento verrà fatto alla Società stessa insieme a quello di tutto il materiale inserviente alla manutenzione della linea principale da Torino a Novara, a termini dell'art. 53 del capitolato di concessione approvato con legge 11 luglio 1852.

Art. 58.

Occorrendo la costruzione di qualche strada nazionale, provinciale o comunale, debitamente autorizzata, o la formazione di canali o vie ferrate che attraversassero la strada ferrata d'Ivrea, i concessionari non potranno farvi opposizione, ma non potranno perciò essere assoggettati ad alcuna spesa o danno.

Art. 59.

I concessionari non potranno del pari elevare reclami o pretese d'indennità, qualora s'introducano modificazioni nelle tasse di pedaggio o nei dazi stabiliti lungo le vie di comunicazione preesistenti o di nuova costruzione, nè qualora succedano va-

Digitized by Google

razioni nelle tariffe doganali, nè per qualsivoglia simile disposizione d'ordine pubblico emanata per legge.

Art. 60.

Il Governo si riserva la facoltà di riscattare questa strada quando a termini dell'art. 58 del capitolato, approvato colla succitata legge 11 luglio 1852, riscattasse anche quella da Torino a Novara, e si riserva pure la facoltà di riscattarla separatamente, ma non prima di trent'anni contati dal giorno della sua apertura all'esercizio.

Art. 61.

Per regolare il prezzo di tale riscatto si terranno a calcolo gli utili netti ottenuti dai concessionari nel corso dei cinque anni precedenti quello in cui si vorrà effettuare il riscatto.

Si dedurranno le due minori annate e si stabilirà il medio utile netto delle altre tre annate.

Determinato così il prodotto netto, lo si capitalizzerà in ragione di lire cento di capitale per cinque di rendita, e quindi, fatto l'estimo del materiale mobile, come macchine di locomozione, carri, vagoni, utensili, arredi delle stazioni, di tutto ciò insomma che non forma corpo colla strada ferrata, e non è infisso al suolo, il Governo ne pagherà integralmente il valore ai concessionari entro il termine di mesi tre.

Dedotto il valore dei mobili suddetti dal capitale come sovra costituito, si corrisponderà ai concessionari, sul rimanente capitale, il 5 per cento, sino alla scadenza del periodo di concessione, ovveramente si pagherà alla medesima un capitale corrispondente a tale annualità ragguagliata al 5 per cento.

Se l'esercizio sarà stato assunto dalla Società di Novara con proprio materiale mobile, si determinerà a giudizio di periti la quantità ed il valore del materiale mobile medesimo, che sarà stato giudicato necessario al compiuto esercizio della strada, il quale verrà ceduto dalla Società di Novara al Governo, mediante pagamento che le ne verrà fatto nel modo dianzi esposto.

Art. 62.

Se per qualche evento impreveduto o per l'urgenza di valersi della strada ferrata pel trasporto di truppe, traini d'artiglieria od altro materiale di guerra, fosse necessario sospendere alcune corse, od anche l'intiero esercizio, la Società non avrà diritto

Digitized by Google

ad alcun compenso per quella qualunque diminuzione di reddito che potesse derivarne.

Art. 63.

Qualora per guerra guerreggiata in paese, il Governo facesse rimovere in tutto od in parte le ruotaie, od altrimenti intercettare il corso della strada, ne sopporterà egli tutte le spese a ciò occorrenti.

Cessate le circostanze che avranno occasionata una simile sospensione di corse, il Governo ripristinerà la strada nel più breve termine possibile, a sue spese, ma la Società non avrà diritto ad alcun compenso per la durata della interruzione medesima.

Art. 64.

Verificandosi il caso di cui all'art. 67, non potranno essere ammessi sequestri sugli averi della Società, suo capitale, interessi, o dividendi delle azioni costituenti il fondo sociale. Gli eredi perciò e i creditori degli azionisti non potranno sotto alcun pretesto provocare l'applicazione di sigilli sopra i beni ed averi della Società, nè prendere ingerenza di sorta nella sua amministrazione. Dovranno anzi per l'esercizio dei loro dritti riferirsi agl'inventari sociali ed alle deliberazioni dell'Assemblea generale.

Art. 65.

Per le diramazioni secondarie o prolungamenti della ferrovia ora concessa, sia con strade ferrate a locomotive, sia con strade ferrate a cavalli, sarà accordata la preferenza ai concessionari a parità di condizioni.

In ogni caso, nell'atto della nuova concessione il Governo stabilirà d'accordo coi concessionari della linea d'Ivrea le condizioni relative all'uso comune che si rendesse necessario di un tronco o di tutta la ferrovia.

Art. 66.

La Società, compiuta che sia la strada, dovrà nell'ordinamento del personale non tecnico addetto all'esercizio, avere un quarto almeno degl'impiegati tratti dagli ufficiali, sott'ufficiali o soldati in congedo definitivo, giubilazione o riforma, che abbiano ottenuto note favorevoli dai rispettivi loro corpi. Saranno riguardati come tali anche gli ufficiali sussidiati per legge speciale.

Art. 67.

È fatta facoltà ai concessionari di cedere ad una Società

Digitized by Google

anonima i diritti e le ragioni che, fermo l'adempimento di tutti gli obblighi ad essi incumbenti, come costruttori della strada ferrata d'Ivrea, loro competeranno in virtù del presente capitolato.

Questa Società si costituirà con quel capitale e con quel numero d'azioni che sarà determinato d'accordo col Governo, e sarà retta da uno Statuto da sottoporsi alla approvazione del Governo in conformità delle vigenti leggi.

Art. 68.

Li concessionari o la Società che venisse a surrogarli dovranno designare un loro rappresentante avente domicilio a Torino per ricevere le notificazioni o le intimazioni che loro occorresse indirizzare. In difetto di tale designazione, le intimazioni o notificazioni dirette alla Società saranno valide dal momento che saranno fatte alla Segreteria dell'Intendenza generale della Divisione amministrativa di Torino.

Art. 69.

A garanzia di questa concessione preliminare, li concessionari presenteranno, entro il termine di dieci giorni, un avallo per lire 200,000 d'una ditta benevisa al Ministero, il quale avallo sarà restituito immediatamente, ove la legge di approvazione non venisse sancita, e nel caso di approvazione, sarà restituito al momento in cui venga effettuato il deposito prescritto all'art. 23.

Art. 70.

La presente concessione non sarà definitiva nè valida che per legge.

Torino, li 23 maggio 1856.

Firmati all'originale.

Il Ministro dei Lavori pubblici

PALEOCAPA.

Li Concessionari.

HENFREY, *per conto proprio e come procuratore speciale del sig. Brassey, tale costituito per atto notarile a rogito Francesco Gabet, notaio a Chambéry, in data 30 marzo 1856.*

Il Direttore Capo di Divisione

PANIZZABDI.

V.° *il Ministro dei Lavori pubblici*

PALEOCAPA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le case bancarie Bolmida fratelli e Compagnia e Barbaroux e Compagnia sono autorizzate a devenire alla costruzione di una strada ferrata, che partendo dalla stazione della ferrovia dello Stato in Alessandria, metta alla Città d'Acqui.

Art. 2.

Le medesime case bancarie sono e rimangono concessionarie di detta strada ferrata sotto l'osservanza delle clausule e condizioni del capitolato annesso alla presente Legge.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 14 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

CAPITOLATO DI CONCESSIONE

DI UNA STRADA FERRATA DA ALESSANDRIA AD ACQUI

Art. 1.

Le ragioni bancarie Bolmida fratelli e Comp., Barbaroux e Comp., si obbligano di costruire a tutte loro spese, rischio e pericolo, e di dare ultimata nel termine di diciotto mesi dalla data della Legge di approvazione della presente concessione, in guisa che possa essere aperta all'esercizio, da assumersi dallo Stato alle condizioni di cui infra, una strada ferrata da Alessandria ad Acqui, giusta il progetto e disegni formati dall'ingegnere Ferraris in data 9 ottobre 1853, visati dal Ministro dei Lavori pubblici, colle modificazioni prescritte a senso delle deliberazioni del Consiglio speciale delle strade ferrate prese in adunanza delli 15 maggio 1856, e riformando a tenore di queste modificazioni il progetto stesso, che prima di essere posto in esecuzione dovrà esser approvato dal Governo.

Art. 2.

È fatta facoltà ai signori Bolmida fratelli e Comp., Barbaroux e Comp., di cedere ad una Società anonima i diritti e le ragioni che, fermo l'adempimento di tutti gli obblighi ad essi incombenti come costruttori di detta strada ferrata, loro competeranno in virtù del presente Capitolato.

Questa Società si costituirà con un capitale di quattro milioni di lire, e sarà retta da uno statuto da sottoporsi all'approvazione del Governo in conformità delle vigenti Leggi.

Art. 3.

La strada partirà dalla stazione d'Acqui, che verrà stabilita nel sito detto il *Giardino del Vescovo*, o nella maggiore pros-

Digitized by Google

simità compatibile colle condizioni locali, e farà capo dentro la stazione di Alessandria, propria dello Stato, segnando il tracciato della linea in color rosso del detto progetto Ferraris a sinistra della Bormida.

Art. 4.

Lungo la linea vi saranno collocate stazioni in vicinanza di Strevi, Cassine, Gammalero e Cantalupo, ed una fermata tra Cassine e Gammalero dirimpetto a Sezzè. La comunicazione di queste stazioni col capo-luogo a cui servono, dovrà essere assicurata; ma i concessionari non s'intendono obbligati a provvedere per la comunicazione con Sezzè che resta alla destra della Bormida.

Art. 5.

Il tracciato della linea riportato sul piano parcellario, e la livellazione generale longitudinale della stessa, saranno approvati dal Ministero dei Lavori pubblici. Nell'atto del definitivo tracciamento sul terreno e nel procedere all'esecuzione, potranno però essere introdotte, previo consenso del Ministero medesimo, modificazioni parziali che non si scostino più di duecento metri dall'una o dall'altra parte della linea primitivamente approvata, e non introducano curve che prima non esistessero di raggio minore di metri seicento, e potranno parimenti essere ammessi cambiamenti parziali nella livellazione, purchè non facciano che la pendenza ecceda i limiti delle livellette che si trovavano nel tronco corrispondente, e non peggiorino la condizione dei passaggi che occorra di praticare sotto la via ferrata alle acque o alle strade ordinarie.

Art. 6.

Il tracciato delle curve non potrà farsi con raggio minore di cinquecento metri, a meno che non fosse dimostrato che in qualche caso eccezionale convenisse raccorciare questo raggio per evitare troppo gravi ostacoli, o una eccedente spesa: in questi casi si potrà, col consenso del Ministero, stringere le curve fino a quattrocento metri di raggio.

Art. 7.

I tronchi di ferrovia che nelle stazioni sono destinati alle manovre dei convogli, saranno possibilmente orizzontali, e non potranno in nessun caso avere pendenza che ecceda il due e mezzo per mille.

Digitized by Google

Art. 8.

La strada potrà essere costruita ed aperta all'esercizio sopra un solo binario di rotaie, coi raddoppiamenti però che saranno riconosciuti necessari specialmente nelle stazioni, dove i binari medesimi verranno moltiplicati e sviluppati secondo che lo esige il pronto, sicuro e completo servizio di esse stazioni tanto pei viaggiatori quanto per le merci.

Nella stazione di Alessandria i concessionari sono obbligati a costruire i binari necessari per il facile e comodo accesso agli scali dei viaggiatori e delle merci, ed a porre quelle piattaforme, viatoi, e fare quegli altri provvedimenti che sono richiesti dal servizio della loro linea.

Art. 9.

La larghezza della strada al livello superiore sul quale si eleverà la massicciata libera sarà di metri cinque e centimetri cinquanta.

Art. 10.

Le scarpe non potranno avere pendenza minore dell'uno e mezzo per uno nei rilevati; nelle trincee potranno limitarsi all'uno e un quarto per uno.

Dove però la natura delle terre o la notevole altezza dei rilevati o delle trincee richiedesse una scarpa maggiore, onde ottenere la necessaria stabilità, si dovrà procurarvela.

Art. 11.

La larghezza del fondo delle trincee sarà tale che, oltre alla sede stradale di metri cinque e centimetri cinquanta, stabilita all'articolo 9, vi sia sito da praticarvi da ciascuna parte un fossetto di dimensioni proporzionate alle acque che vi devono scolare.

Art. 12.

Sarà munita eziandio di fossi la strada fuori delle trincee, dovunque la sede della massicciata si elevi meno di cinquanta centimetri sopra il terreno latistante.

Art. 13.

I ponti, ponticelli, trombe ed ogni altra opera d'arte saranno costruiti in muratura come è portato in progetto.

Art. 14.

La luce netta dei ponti e l'altezza degli archi al disopra delle acque saranno determinate in modo che il fiume non

Digitized by Google

possa rendersi più pericoloso ai terreni limitrofi di quello che era nello stato antecedente.

I concessionari dovranno perciò praticare le opere necessarie per conseguire questo scopo, e per difendere la strada ferrata ed assicurare il libero deflusso delle acque sotto il ponte in ogni stato del fiume. Essi dovranno parimenti provvedere ed assicurare la strada ferrata contro i pericoli delle corrosioni della Bormida in tutti quei punti in cui il tracciato della strada stessa si avvicina al fiume.

Art. 15.

Pella continuità delle comunicazioni laterali ordinarie saranno concessi passaggi a livello, i quali dovranno essere muniti di cancelli o di semplici barriere, secondo l'importanza della strada a cui servono.

Per le strade provinciali la larghezza libera del cancello a due battenti non sarà minore di metri sei.

Nei piani generali della linea di cui in questa concessione, i quali piani dovranno essere presentati alla approvazione del Governo, saranno segnati i punti in cui intendesi collocare questi passaggi a livello, e indicato il modo di chiusura.

Art. 16.

Nei siti in cui la superficie naturale del terreno, od il piano delle strade ordinarie intersecate, hanno rispetto alla strada ferrata una differenza di livello più o meno grande, ma non sufficiente perchè convenga praticarvi dei sottovia o dei cavalcavia, si darà accesso ai passaggi a livello mediante rampe di inclinazione più o meno dolce secondo l'importanza delle strade esistenti.

Le parti rialzate od abbassate di tali strade saranno consolidate con massicciata di buoni materiali in relazione collo stato dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 17.

I passaggi a livello dovendo essere custoditi da guardie; perciò presso a quelli a cui la custodia ordinaria della strada ferrata non consenta di rendere comune il servizio, e la casa cantoniera non possa supplire anche come casello di guardia, si dovranno erigere appositi caselli.

Art. 18.

Le case cantoniere, sia che facciano servizio esclusivo; sia

Digitized by Google

che il loro servizio possa conciliarsi con quello della custodia di un passaggio a livello, dovranno essere in tal numero e così collocate che se ne trovi una almeno ad ogni 1200 metri di distanza.

Nelle curve però non potranno essere più distanti di 1000 metri.

Art. 19.

Nei siti in cui la differenza fra i livelli rispettivi della strada ferrata e di una strada ordinaria sia tale, che consenta di potere con una moderata spesa procurare la traversata con cavalcavia e sottovia, questo modo di attraversamento dovrà essere preferito.

In tal caso si dovrà conservare alle strade provinciali in questi passaggi la larghezza di metri sei, e quella di cinque o di quattro metri alle strade comunali, secondo la loro maggiore o minore importanza.

Art. 20.

L'altezza alla chiave dei viadotti e cavalcavia sopra il piano della strada ordinaria, se questa passa sotto la strada ferrata, non potrà essere minore di cinque metri; se la strada ferrata passa sotto la strada ordinaria, l'altezza della chiave del volto sopra i regoli non potrà essere minore di metri quattro, centimetri sessanta.

Art. 21.

I concessionari sono obbligati di ristabilire ed assicurare a proprie spese lo scolo ed il libero corso di tutte le acque, i cui condotti, o naturali, od artificiali fossero interrotti o modificati dalle opere della loro impresa, a meno che gl'interessati non vi rinunciassero, il che dovrà essere fatto constare regolarmente dai concessionari stessi.

Se anche dopo l'approvazione del progetto sorgessero reclami contro l'imperfezione di questi scoli e corsi d'acqua ristabiliti, o per la omissione che fosse stata fatta di alcuno di essi, i concessionari saranno sempre responsabili del danno arrecato, e dovranno provvedere a loro spese per farlo cessare, a qualunque epoca ciò fosse riconosciuto, purchè sia dimostrato che il difetto non proceda da innovazioni portate nei corsi d'acqua dopo la concessione per opera dei terzi.

Digitized by Google

Art. 22.

Quando l'esecuzione dei lavori della strada ferrata esigesse la interruzione di qualunque preesistente comunicazione, ciò non potrà farsi senza avere prima provveduto con passaggi provvisori riconosciuti sufficienti per comodo e sicurezza dal Commissario governativo.

Le comunicazioni stabili dovranno essere ristabilite al più presto possibile e collaudate dal Commissario medesimo prima di essere aperte all'uso cui sono destinate.

Art. 23.

Le stazioni che la società deve stabilire dovranno, secondo che lo richiede la loro maggiore o minore importanza, essere appropriate al buon servizio tanto dei viaggiatori come delle merci, e dovranno essere provvedute, dove occorre, di quelle fabbriche e stabilimenti accessori che si richieggono per il pronto e buon servizio della strada ferrata, come di tettoie (*hangars*) per il carico e scarico delle merci; e quella d'Acqui in ispecie sarà provvista di magazzino, di una rimessa per locomotive e per vagoni, e di una officina di piccole riparazioni.

Art. 24.

Per tutte le opere principali d'arte, cioè pei ponti sui fiumi e torrenti, ed in generale per tutti i ponti la cui luce raggiunga o superi i metri sei per viadotti, cavalcavia o sottovia per i passaggi a livello delle strade provinciali, e per tutte le stazioni indistintamente coi fabbricati loro attinenti, dovranno essere presentati i piani esecutivi di dettaglio all'approvazione del Governo, prima che ne venga intrapresa la costruzione.

Art. 25.

Per le opere di minore importanza come ponticelli, sifoni, passaggi a livello delle strade minori, case cantoniere ed altre simili, basterà che sieno presentati i moduli, a norma dei quali se ne regolerà la costruzione secondo la maggiore o minore loro grandezza.

Art. 26.

Tutti i lavori ed opere d'arte della strada ferrata, sia che appartengano al corpo stradale, sia ai manufatti od edifici ad essa attinenti, dovranno essere eseguiti secondo i migliori sistemi e precetti dell'arte, con solidità assoluta e relativa

Digitized by Google

all'uso cui sono destinati, e con materiali di buona qualità, scelti fra i migliori che sogliono impiegarsi nelle opere pubbliche delle località attraversate dalla linea concessa o delle vicine.

Art. 27.

Il Governo farà sorvegliare la buona esecuzione dei suddetti lavori e delle opere suddette per mezzo d'un Commissario tecnico.

Questa sorveglianza avrà per iscopo di riconoscere per mezzo delle ispezioni fatte dal Commissario stesso o da altri ufficiali d'arte da lui dipendenti, se sieno nell'interesse pubblico adempiute le condizioni e gli obblighi imposti ai concessionari dal capitolato, e di esigerne lo adempimento, ove questi se ne discostassero. Egli porterà inoltre una speciale sorveglianza per assicurarsi che l'esecuzione dei lavori sia tale da guarentire l'amministrazione che le spese di manutenzione della strada si conterranno negli ordinari giusti limiti delle strade ferrate lodevolmente eseguite.

Se il Commissario riconoscerà che i lavori non si eseguiscano secondo le buone regole dell'arte ed in conformità degli approvati progetti e delle stabilite condizioni, i concessionari dovranno farli riformare; il Commissario dovrà far sospendere i lavori ove i concessionari non si prestino a questa riforma, e l'Amministrazione superiore potrà in tal caso farvi dare opera d'ufficio a spese dei medesimi.

Art. 28.

Le spese tutte di questa sorveglianza durante la costruzione che il Governo farà esercitare dal Commissario e da quel personale che sarà riconosciuto necessario, non che delle visite di collaudazione, tanto parziale che generale, sono a carico dei concessionari, compresi gli onorari dovuti ai Commissari ed altri uffiziali delegati dall'Amministrazione superiore, la quale ne fisserà l'ammontare da versarsi anticipatamente per trimestre in una delle casse delle Finanze.

Art. 29.

La ferrovia sarà chiusa e separata dalle proprietà limitrofe con siepi di acacie o bianco-spino sopra tutta la sua lunghezza.

Art. 30.

La massicciata composta di ghiaia naturale, di pietrisco e di

Digitized by Google

sabbie monde di terra, delle migliori qualità che di questi materiali possano trovarsi a conveniente distanza, avrà in base la larghezza di metri cinque, sarà alta centimetri cinquanta, e disposta colle scarpe dell'uno per uno, sorgendo libera sul piano superiore del corpo stradale, cioè senza rinfianchi di banchine.

Art. 31.

L'armamento della strada ferrata sarà fatto sopra traversine della lunghezza non minore di metri due centimetri sessanta, spaziate da novanta in novanta centimetri da mezzo a mezzo.

Le traversine intermedie saranno semicilindriche colle dimensioni di venticinque centimetri in larghezza, per dodici centimetri e mezzo di grossezza in mezzo. Quelli di congiunzione, coll'unione di due spranghe di regoli avranno le stesse misure di larghezza e di grossezza, ma questa grossezza sarà uniforme, cioè la sezione delle traversine sarà rettangola.

Le traversine tutte saranno di legname sano e di essenza forte, e subiranno quella stessa preparazione per la loro conservazione che verrà adottata dall'Amministrazione per le strade ferrate dello Stato.

Art. 32.

I regoli di ferro battuto avranno il peso di trentatrè chilogrammi per metro corrente. Una deficienza nel peso che non superi il tre per cento sarà però tollerata.

Per assicurare la buona qualità, l'Amministrazione li farà esaminare ed assoggettare alle prove a cui sono sottoposti quelli che si provvedono per le strade ferrate dello Stato.

Le spranghe di questi regoli avranno la lunghezza di metri cinque centimetri quaranta, corrispondenti alla spaziatura di sei traversine. Una parte però che non superi il decimo del totale potrà avere la lunghezza di soli metri quattro centimetri cinquanta, corrispondente alla spaziatura di cinque traversine.

Art. 33.

I cuscinetti di ghisa intermedi avranno il peso di chilogrammi dieci, quelli all'estremità, cioè alla congiunzione di due successive spranghe dei regoli, non potranno avere peso minore di tredici chilogrammi.

Tutti questi cuscinetti saranno di buona ghisa e di ben

Digitized by Google

riuscita fusione, accertate queste condizioni come si è detto pei regoli.

Art. 34.

La ferrovia sarà provveduta di tutti i raddoppiamenti di binari reputati necessari di cui all'art. 8.

Per assicurare l'adempimento del disposto di quell'articolo, i concessionari, nel presentare i piani di dettaglio delle stazioni, avranno cura che sieno corredati della delineazione dei binari di servizio che devono eseguirsi nelle stazioni medesime.

Art. 35.

Gli sviatoi pei passaggi dall'uno all'altro binario dovranno essere stabiliti secondo i migliori sistemi adottati sulle linee dello Stato.

Art. 36.

Se prima od anche dopo la presente concessione venga introdotto, e dalla esperienza fattane su altre ferrovie sia dimostrato solido, sicuro e di non meno facile ed economica manutenzione qualche altro sistema d'armamento differente da quello prescritto nei precedenti articoli, i concessionari potranno domandarne l'applicazione, restando però obbligati ad eseguire il sistema ordinario, ove quello che si vorrebbe sostituirvi non fosse dagli uffici d'arte giudicato soddisfacente.

Art. 37.

Le stazioni saranno provvedute, oltre dei binari doppi sviluppati, quanto è richiesto dal pronto e sicuro servizio coi necessari sviatoi, anche delle piatteforme, grue, bilancie, pesi a bilico per le grosse merci, pompe e vasche d'acqua per alimentare le caldaie coi relativi recipienti e di quanto altro possa occorrere per il buon servizio medesimo.

Tutto questo materiale sarà di buona qualità, e costrutto secondo i migliori modelli.

In tutte le stazioni e sullo stesso sistema adottato dall'amministrazione sulle sue linee, i concessionari dovranno inoltre provvedere i mobili per le sale dei viaggiatori e per gli uffizi della spedizione dei biglietti, delle merci, e dei bagagli, non che gli attrezzi occorrenti alle spedizioni medesime, gli utensili dell'officina per piccole riparazioni da stabilirsi nella stazione d'Acqui, e quelli per la manutenzione dei binari e per le siepi lungo la strada, secondo la nota che verrà trasmessa dalla Di-

Digitized by Google

zione generale dei lavori pubblici, compilata dall'ufficio di locomozione.

Art. 38.

I concessionari dovranno stabilire sulla strada ferrata d'Acqui una linea di telegrafia elettrica pel servizio della locomozione, secondo il sistema che sarà da essi proposto ed approvato dal Governo, il quale si riserva la facoltà di collocare a sue spese, e di esercitare per conto suo sulla stessa palificazione altri fili per la propria corrispondenza ufficiale, e per gli usi del commercio.

Art. 39.

Terminata la costruzione della strada e de' suoi accessori, compresa la linea telegrafica, e dopo compito il mobilio delle stazioni e dell'officina d'Acqui, e dopo fatte le provviste di cui nella citata nota, si procederà alla collaudazione di cui all'articolo 67, approvata la quale, l'Amministrazione riceverà la strada per aprirla al pubblico esercizio fra otto giorni successivi; in caso di non approvazione del collaudo, li concessionari dovranno eseguire tutte le opere e provviste che fossero dal collaudatore trovate necessarie, e non si intraprenderà l'esercizio se non dopo compite tali opere e provviste.

Art. 40.

L'Amministrazione nello assumere l'esercizio della strada lo sosterrà con materiale mobile suo proprio, cioè con proprie locomotive, vagoni, carri da merci, vagoni da bagagli, tracks, ed ogni altra specie di veicoli che sieno destinati immediatamente al trasporto di persone, bestiami, e merci da un punto all'altro della strada.

Art. 41.

In corrispettivo dell'esercizio che assume, l'Amministrazione riceverà la metà del prodotto brutto della strada, tanto pel trasporto dei viaggiatori e loro bagagli, come per quello del bestiame, e delle merci. Le saranno inoltre devoluti interamente i prodotti del corpo stradale e dei suoi annessi, non che dei fabbricati.

Art. 42.

Il Governo si riserva la facoltà di cedere in qualunque tempo quest'esercizio della strada ferrata da Alessandria ad Acqui a

quella Società a cui cedesse pure l'esercizio, od a cui vendesse la sua strada ferrata da Genova ad Alessandria ed oltre.

Art. 43.

Per l'uso della stazione di Alessandria si pagherà dai concessionarii allo Stato un canone annuo di lire cinque mila.

Art. 44.

Essi concessionarii saranno inoltre obbligati al pagamento della contribuzione prediale della strada, la quale sarà stabilita in proporzione di superficie e della quota d'imposta che i terreni pagavano antecedentemente.

Le stazioni, tettoie, rimesse, magazzini ed altri fabbricati qualunque attinenti al servizio della strada ferrata, saranno imposti per parificazione ad altri fabbricati della località in cui si trovano situati.

Art. 45.

Non sarà dovuta ai concessionarii alcuna tassa per il trasporto sulla strada ferrata dei generi di privativa, quali sono i sali e tabacchi occorrenti alle due provincie d'Acqui e d'Alessandria, e saranno ridotti a metà prezzo i dritti per detto trasporto quanto ai generi occorrenti per le altre Provincie dello Stato. Siccome pure si eseguirà colla riduzione della metà del prezzo delle piazze di seconda e terza classe il *trasporto* dei militari con armi e bagagli d'ordinanza, sia in corpo che individualmente, purchè muniti di apposito foglio di via, e quello per il trasporto di truppe, artiglierie ed altro materiale di servizio militare.

Art. 46.

Sarà accordato il passaggio a metà prezzo in vetture di seconda e terza classe agli indigenti che sono ricevuti allo stabilimento balneario d'Acqui, o che ne sortono per recarsi al loro domicilio.

Art. 47.

Il trasporto dei prigionieri e della scorta loro sarà pure a metà prezzo, ma quello delle vetture cellulari che li trasportano e che ritornano vuote sarà gratuito.

Art. 48.

Il servizio di posta per le lettere e per i dispacci del Governo da una estremità all'altra della linea o da punto a punto della medesima, sarà fatto gratuitamente; siccome il trasporto

Digitized by Google

nelle vetture di qualunque classe dei Commissari del Governo, degli agenti della dogana, degli ufficiali del telegrafo, degli ingegneri ed altri funzionari incaricati di visite e di cognizioni relative al servizio della ferrovia d'Aquisgrana.

Art. 49.

Se per causa di guerra il Governo facesse rimuovere le ruotaie ed intercettare in qualunque modo la strada ferrata, ne sopporterà egli tutte le spese, ma i concessionari non potranno opporvisi, nè avranno diritto ad alcuna indennità per il sospeso esercizio.

Cessate le circostanze di questa interruzione, la strada ferrata sarà però ristabilita nel pristino stato a spese del Governo.

Art. 50.

Tutte le spese di manutenzione tanto del corpo stradale, della massicciata, delle scarpe, dei fossi, delle siepi, come altresì delle opere d'arte, delle fabbriche delle stazioni e delle provviste eseguite a termini del presente capitolato, saranno a carico dei concessionari per il corso di un anno dopo che la strada stessa sarà stata aperta all'esercizio, e dopo il primo anno le spese medesime saranno sostenute per intiero dall'Amministrazione.

I danni però che fossero in qualunque tempo cagionati alla strada ferrata ed alle opere d'arte e fabbriche qualunque ad essa attinenti da cause straordinarie e di forza maggiore, quali sarebbero le irruzioni dei torrenti, gli uragani, i terremoti e gli incendi nelle stazioni, saranno a carico dei concessionari; l'Amministrazione dello Stato però provvederà essa stessa alla riparazione di questi danni, e giustificatene le spese mediante testimoniali di stato e regolari documenti contabili, ne riterrà l'importo sulla parte del prodotto brutto, che è devoluta ai concessionari.

Art. 51.

L'Amministrazione riscuoterà l'intiero prodotto brutto della strada, e dedotto il cinquanta per cento di questo totale prodotto, ne verserà trimestralmente nella cassa dei concessionari la rimanenza, sulla quale però nei casi eventuali di danni prodotti da forza maggiore, riterrà ancora le spese incontrate a ripararli, come è stabilito all'articolo 50 che precede.

Digitized by Google

Art. 52.

All'esercizio della strada come sovra assunto dall'Amministrazione dello Stato, essa provvederà con un numero di convogli corrispondenti a tre convogli giornalieri di andata e tre di ritorno per servizio dei viaggiatori.

Fermo però il numero annuo totale dei convogli così determinato, il numero giornaliero potrà esserne accresciuto in alcuni mesi dell'anno, diminuendolo in proporzione negli altri mesi.

L'Amministrazione potrà stabilire corse speciali da punto a punto della linea in occasioni straordinarie di feste, fiere, mercati, stagione dei bagni, ecc.

Al servizio delle merci si provvederà promiscuamente coi medesimi convogli dei viaggiatori, eccettuato il caso che il cresciuto movimento delle merci richieda, nell'interesse reciproco, di attivare, o periodicamente o per a tempo, convogli speciali a piccola velocità.

Art. 53.

La tariffa dei trasporti, tanto dei viaggiatori che delle merci, sarà quella che si troverà in vigore sulle linee dello Stato; potrà però, di consenso comune delle parti, essere variata a seconda delle convenienze e delle circostanze. L'Amministrazione potrà inoltre fare convenzioni particolari e temporanee pel trasporto delle merci con ribasso di tariffa, quando se ne riconosca la convenienza, o per la quantità di merci da trasportarsi, o per ritorno di materiale vuoto, o per altre consimili circostanze.

Art. 54.

I concessionari saranno rappresentati presso l'Amministrazione da uno o più delegati che saranno incaricati di vegliare agli interessi loro, ed a questi delegati sarà concesso un biglietto di favore.

Art. 55.

I concessionari dovranno pure tenere rilevata l'Amministrazione, in qualunque tempo, da ogni domanda fatta dai terzi di compensi per occupazioni di fondi, di indennità o diritti di qualunque specie derivanti dalla costruzione della strada.

Art. 56.

La presente concessione sarà duratura per un periodo di

Digitized by Google

novanta anni, il quale avrà principio dall'epoca fissata all'articolo 7.

Art. 57.

Facendo questa concessione, lo Stato si obbliga a non accordarne alcun'altra nè per linee di strade ferrate parallele, nè che uniscano due punti della linea che forma l'oggetto della presente concessione.

Art. 58.

Ferma la disposizione dell'articolo che precede, lo Stato si riserva però la facoltà di accordare nuove concessioni di strade ferrate in diramazione od in prolungamento della linea d'Acqui, nè i concessionari potranno mettere ostacolo a tali diramazioni o prolungazioni, nè reclamare per esse indennità di sorta, purchè le medesime non rechino ostacolo alla circolazione sulla loro linea, nè siano cagione di spese o di danno alle proprie opere. Essi per altro avranno la preferenza a condizioni eguali anche per dette diramazioni o prolungamenti, per cui il Governo ha la facoltà di disporre. Ma quando la concessione ne venisse fatta ad altra Società, i rapporti fra gli attuali concessionari e la Società che ottenessero le nuove concessioni, saranno il soggetto di convenzioni speciali da stipularsi d'accordo fra loro, od in caso di dissenso, da determinarsi dal Governo.

Art. 59.

I lavori di costruzione della strada ferrata saranno intrapresi non più tardi di quattro mesi a datare dalla legge di approvazione della presente concessione; ma i concessionari non potranno porvi mano, nè procedere ad alcuna espropriazione di terreni, se dentro tre mesi dalla data della stessa legge non avranno, per l'esatto adempimento degli obblighi assunti, data una cauzione di lire quattrocento mila, da depositarsi in una delle casse delle finanze, in numerario ed in effetti pubblici dello Stato, cioè od in buoni del tesoro, od in cedole del debito pubblico al cinque per cento, che saranno ricevute al valore nominale, od in cedole del tre per cento valutate al corso di emissione.

Non adempiendosi all'obbligo di questa cauzione nel termine prefisso, la concessione s'intenderà come non avvenuta, senza che occorra alcun diffidamento o costituzione in mora.

Digitized by Google

Art. 60.

Questa somma sarà restituita ai concessionari per rate di lire cinquantamila a misura che sarà fatto constare con atti autentici dell'acquisto di terreni, dell'esecuzione di lavori e di forniture sul luogo di materiali, per l'ammontare doppio almeno dell'importo della rata di cui si domanderà la restituzione.

Con tali restituzioni successive si ridurrà la cauzione fino a lire centomila, le quali verranno restituite nel modo prescritto all'art. 7o.

Art. 61.

La strada ferrata che fa oggetto della presente concessione è dichiarata opera di pubblica utilità, e quindi sono ad essa applicate le disposizioni delle Regie Patenti 6 aprile 1839 riguardanti le espropriazioni ed i compensi che i concessionari dovranno dare ai proprietari espropriandi, come altresì le formalità necessarie per la liberazione dei terreni dai pesi e dalle ipoteche. È pure autorizzata, colle norme delle stesse Patenti, l'estrazione delle terre d'imprestito necessarie alla costruzione della strada ferrata, l'occupazione temporanea dei terreni occorrenti per le strade di servizio provvisorio, e pei fossi necessari a dare un provvisorio sfogo alle acque, o per altri servizi relativi alla costruzione della strada ferrata fino al compimento di questa; non meno che quelle occupazioni stabili ed accessorie che si rendessero necessarie per ristabilire comunicazioni soppresse o modificate, o per variazioni di corsi d'acqua richieste dalla costruzione della strada ferrata.

Art. 62.

Saranno del pari applicate a questa strada ferrata le disposizioni dell'Editto 8 aprile 1847, del Regio Decreto 25 agosto 1848, non che le leggi ed i regolamenti di polizia e pubblica sicurezza attualmente in vigore, o che emanassero in seguita per le strade ferrate dello Stato.

Art. 63.

Tutti i contratti od atti qualunque che i concessionari, o chi per essi, stipuleranno relativamente ed esclusivamente all'impresa che assumono, e secondo i patti della concessione, saranno soggetti al solo diritto fisso d'insinuazione e saranno esenti da ogni diritto proporzionale d'insinuazione. Gli atti di dismissione della proprietà da occuparsi definitivamente o tem-

Digitized by Google

portunamente per lo stabilimento della strada ferrata o sue dipendenze ed accessorii, potranno essere estesi nella forma di un semplice verbale in cui sarà facoltativo di comprendorne vari.

Art. 64.

I regoli, cuscinetti, macchinismi, utensili d'ogni specie, ed in generale tutte le ferramenta lavorate e macchinismi esclusivamente destinati ed assolutamente necessari all'armamento della ferrovia ed allo allestimento delle stazioni che venissero introdotti dall'estero, saranno soggetti ad un dazio privilegiato d'entrata, quale sarà, pei ferri fusi l'ottavo, pei ferri di prima lavorazione il quinto, e pei macchinismi la metà dei diritti rispettivamente fissati dalle tariffe vigenti all'epoca dell'introduzione.

Per ottenere questo favore, dovranno i concessionari assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo venissero prescritte dal Ministero delle finanze.

Art. 65.

I trasporti dei suddetti materiali o macchinismi che i concessionari volessero eseguire sulla strada ferrata dello Stato godranno pure d'una tariffa di favore, cioè della diminuzione del quaranta per cento sulle tariffe delle classi cui appartengono.

Art. 66.

Per evitare il caso che materiali provenienti dall'estero e destinati all'armamento ed al compiuto servizio della linea concessa, trasportati sul sito, fossero rifiutati, si concede che l'accettazione loro, con quelle norme medesime che furono osservate per la ferrovia di Cuneo, possa essere fatta alle fabbriche coll'intervento di un delegato dell'Amministrazione superiore.

Art. 67.

Compiuta la linea compresa nella presente concessione, l'Amministrazione superiore ne farà eseguire un generale collaudo per mezzo di una Commissione in contraddittorio dei concessionari o loro delegati.

Tale collaudo si riferirà a tutte le opere costituenti il corpo stradale, allo armamento della via, alle case di guardia ed alle stazioni e loro edifizi accessorii; al materiale fisso ed ai mobili degli uffici ed attrezzi, di cui, a tenore dell'articolo 37, devono

Digitized by Google

essere corredate le stazioni, ed avrà per iscopo di assicurarsi che siano state adempiute le prescrizioni di questo capitolato, e che nell'apertura della linea sia guarentita la sicurezza pubblica, ed il servizio possa riuscire regolare, compiuto e permanente, nulla mancando di ciò che ad attuare questo esercizio si richiede, eccetto il materiale mobile di carri e di tutti gli altri veicoli che debbono essere provveduti dall'Amministrazione.

Art. 68.

Compiuta e collaudata la linea, i concessionari faranno procedere, in contraddittorio di un Commissario delegato dalla Amministrazione superiore, a testimoniali di Stato, non che alla formazione di un piano geometrico sulla scala di 1 a 2500 della strada ferrata, dei suoi fabbricati e di tutte le sue parti annesse e dipendenti.

Il processo verbale di ricognizione, come pure il piano geometrico di delimitazione, saranno formati a tutte spese dei concessionari, in due originali, l'uno all'uso dei medesimi, l'altro dell'Amministrazione superiore a cui sarà trasmesso.

Art. 69.

Se all'epoca del collaudo si troveranno mancanze o difetti contro le prescrizioni del capitolato, i concessionari dovranno tosto porvi riparo; ove essi non si prestassero a ciò, vi supplirà l'Amministrazione superiore che potrà, a quest'uopo, prevalersi delle lire centomila rimaste in deposito a termini dell'articolo 60; e se questa somma non fosse sufficiente, si compenserà sui primi prodotti della strada devoluti alla Società.

Art. 70.

Quando la strada sia debitamente compiuta e collaudata, e non vi siano richiami dei proprietari danneggiati, i concessionari avranno diritto di ricuperare la suddetta somma di lire centomila, compensate le spese che l'Amministrazione avesse dovuto fare d'ufficio nel caso contemplato dall'articolo precedente.

Art. 71.

Dalla data dell'atto di collaudo, che dichiara potersi aprire la strada all'esercizio, comincia il periodo per il quale è fatta la concessione a termini dell'articolo 56, ed i concessionari sono messi nel pieno diritto di godere della parte dei prodotti della linea loro devoluti a norma del presente capitolato per quindici anni, qualunque sia l'ammontare dei profitti medesimi.

Digitized by Google

Art. 72.

Ma se dopo i primi quindici anni di esercizio venisse a risultare che il prodotto netto della strada ferrata, calcolato sulla media dell'ultimo quinquennio, ecceda il dieci per cento, la metà di questo eccedente sarà versata nelle casse della Finanza a pro del pubblico tesoro.

Per prodotto netto intendesi in questo caso la metà del prodotto brutto, detratte le spese straordinarie, i canoni, le imposte da pagarsi a termini del capitolato, le spese d'amministrazione, il fondo di riserva e quello di ammortizzazione che sarà determinato dalla società che si stabilisse a termini dell'articolo 2.

Art. 73.

Dopo il periodo di trent'anni potrà il Governo riscattare in qualunque tempo la concessione della strada ferrata; dovrà però esserne dato avviso ai concessionari almeno un anno prima che si venga a quest'atto di espropriazione.

Per regolare il prezzo di tale riscatto si terranno a calcolo gli utili netti ottenuti dai concessionari nel corso degli ultimi cinque anni precedenti quello in cui si vorrà effettuare il riscatto; si dedurranno le due minori annate e si stabilirà il medio netto delle altre tre.

Determinato così il prodotto netto, lo si capitalizzerà in ragione del cento di capitale per cinque di rendita; e quindi fatto l'estimo del materiale mobile stato somministrato dallo Stato, se ne dedurrà il valore dal capitale come sovra costituito, e si corrisponderà ai concessionari sul rimanente capitale il cinque per cento sino alla scadenza del periodo di concessione, o veramente loro si pagherà al momento del riscatto un capitale corrispondente a tale annualità ragguagliato pur sempre al cinque per cento.

Art. 74.

Alla scadenza della durata della presente concessione, e pel fatto solo di tale scadenza il Governo entrerà in possesso della strada ferrata, suoi annessi, connessi e dipendenze, surrogando i concessionari in tutti i loro diritti e nell'usufrutto e pieno godimento di tutti i prodotti ed utili quali sieno della strada stessa.

Digitized by Google

Art. 75.

Se nel periodo fissato dall'articolo 69, e dopo una formale ingiunzione fatta dall'Amministrazione superiore ai concessionari nel corso del penultimo mese del periodo stesso, questi non si fossero messi in grado di cominciare e continuare i lavori, perderanno la metà del deposito di cauzione che sarà devoluto al Governo, a meno che essi non facciano constare regolarmente d'impedimenti provenienti da forza maggiore e indipendenti da fatto proprio.

Art. 76.

Qualora alla scadenza dei termini fissati all'articolo 1.° pel compimento ed apertura all'esercizio della strada ferrata i concessionari non abbiano data piena esecuzione alle contratte obbligazioni, senza aver fatto constare d'impedimenti di forza maggiore del tutto indipendenti da fatto proprio, essi s'intenderanno di pien diritto decaduti dalla concessione, senza che occorra alcuna costituzione in mora.

Art. 77.

In tal caso la porzione della cauzione che non fosse per anco stata restituita, ed il valore dei terreni ed opere d'arte sino all'ammontare dell'intiera cauzione medesima, s'intenderanno di pien diritto passati in proprietà dello Stato.

In questa circostanza il Governo provvederà al proseguimento ed al compimento della strada e delle opere tutte che rimaser'o imperfette, col mezzo d'asta pubblica da aprirsi sulle basi della presente concessione, e previo estimo delle opere costrutte o in via di costruzione, dei materiali provvisti e dei terreni acquistati.

L'appalto sarà deliberato al miglior offerente, riconosciuto idoneo dall'Amministrazione superiore, esclusi però i concessionari decaduti ed i loro aventi causa.

Art. 78.

I nuovi concessionari saranno tenuti di pagare a quelli decaduti, prelevato anzitutto l'ammontare della cauzione da corrispondersi al Governo a termini dell'articolo 77, il suddetto valore d'estimo dei tronchi di strada costrutti o in costruzione, loro annessi e dipendenti, e dei materiali ed altri oggetti qualunque destinati alla costruzione della linea messa in aggiudicazione, dei quali oggetti tutti verrà ad essi fatta la cessione.

Digitized by Google

Art. 79.

Quando un primo esperimento d'asta andasse deserto, si farà luogo con ribasso ad un secondo appalto dopo l'intervallo che sarà stabilito dal Governo, e se questo eziandio rimanesse infruttuoso, se ne farà un terzo, aprendo la gara con un ribasso sul prezzo portato dalle perizie, e deliberando la impresa, in base pur sempre della presente concessione, a colui che avrà fatto il prezzo minore.

Art. 80.

Finalmente, se anche questo terzo incanto andasse deserto, il Governo potrà ritenere per sè le cose tutte cadenti in aggiudicazione mediante un corrispettivo basato sul valore degli oggetti medesimi valutati per se stessi, ed indipendentemente dallo appartenere alle linee della strada ferrata, per il compimento della quale il Governo non assumerà alcun obbligo.

Art. 81.

I concessionari sono autorizzati a fare quei regolamenti che crederanno opportuni per l'andamento della loro amministrazione interna.

Art. 82.

Allo scopo che, verificandosi i casi prescritti dagli articoli 72 e 73, si possano adempiere le disposizioni negli articoli medesimi contenute, il Governo si riserva la facoltà di fare ispezionare i registri della contabilità dei concessionari o della Società che li avesse surrogati, onde riconoscere gli introiti e le spese della gestione sociale.

Art. 83.

I concessionari non saranno ammessi a portare reclami per il fatto di modificazioni che potessero venire introdotte nei diritti di pedaggio o nelle tariffe doganali attualmente in vigore, o che fossero per istabilirsi in seguito.

Art. 84.

Nei casi in cui fosse ordinata od autorizzata dal Governo la costruzione di strade nazionali, provinciali o comunali, o di canali o condotti d'acqua per qualunque uso, che dovessero attraversare la strada ferrata, che fa l'oggetto della presente concessione, i concessionari non potranno mettere ostacolo a questi attraversamenti. Saranno però prese tutte le disposizioni necessarie perchè non ne risulti alcun impedimento alla costru-

Digitized by Google

zione od al servizio della strada ferrata, nè alcun danno o spesa ai concessionari medesimi.

Art. 85.

Questi saranno responsabili verso lo Stato di ogni danno procedente dalla inesecuzione di alcuna delle condizioni della presente concessione.

Art. 86.

I compensi ai quali i concessionari saranno tenuti in dipendenza dell'articolo precedente, saranno dovuti pel fatto solo della inesecuzione delle condizioni stipulate, eccettuati pur sempre i casi di forza maggiore, fatti debitamente constare.

Art. 87.

In ogni circostanza in cui sia invocato il caso di forza maggiore, per evitare le pene comminate nelle varie disposizioni del presente capitolato di concessione, li concessionari dentro il periodo di trenta giorni, a datare dall'evento o dal concorso di circostanze che avranno impedito il compimento delle condizioni stipulate, dovranno darne avviso al Ministero dei lavori pubblici e provarne la realtà e le conseguenze.

In difetto saranno considerati come decaduti di pieno diritto da ogni azione per questo riguardo.

Art. 88.

Verificandosi il caso di cui all'art. 2, non potranno essere ammessi sequestri sugli averi della Società, suo capitale, interessi o dividendi delle azioni costituenti il fondo sociale. Gli eredi perciò od i creditori degli azionisti non potranno sotto alcun pretesto provocare l'apposizione dei sigilli sopra i beni e gli averi della Società, nè prendere ingerenza di sorta nella sua amministrazione. Dovranno anzi, per l'esercizio dei loro diritti, riferirsi agli inventari sociali ed alle deliberazioni dell'Assemblea generale.

Art. 89.

I concessionari, o la Società che venisse a surrogarli, dovranno designare una persona per ricevere le notificazioni ed intimazioni che occorresse di loro indirizzare.

Il membro designato eleggerà il suo domicilio a Torino.

In difetto di tale designazione o della relativa elezione di domicilio, qualsiasi notificanza od intimazione diretta alla

Società sarà valida quando venga fatta alla Segreteria dell'Intendenza generale della Divisione amministrativa di Torino.

Art. 9.

La presente concessione non sarà definitiva, nè valida che per legge.

Torino, ventitre maggio, mille ottocento cinquantasei.

Firmato all'originale

Il Ministro dei Lavori pubblici

PALEOCAPA.

Li Concessionari

Fratelli BOLMIDA e Comp.

BARBAROUX e Comp.

Il Direttore Capo di Divisione

PANIZZARDI.

V.° il Ministro dei Lavori pubblici

PALEOCAPA.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Spetta alla Corte di Cassazione di conoscere delle azioni di nullità che fosseró ancora proponibili a termini dei §§ 2 e 3 del titolo 23, libro 3 delle R. Costituzioni, e del titolo 40 del regolamento del 13 maggio 1815 per le materie civili e criminali nel ducato di Genova, uniformandosi però al disposto dell'art. 19 del R. Editto del 30 ottobre 1847 e dell'art. 1 della Legge 31 marzo 1854.

Digitized by Google

Art. 2.

Le azioni contemplate nell'articolo precedente non saranno più proponibili dopo un anno dal giorno della promulgazione della presente Legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. in Torino addì 26 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo)

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

DEFORESTA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli Avvocati presso la Corte di Cassazione saranno ammessi d'ora innanzi con declaratoria della medesima Corte.

Potranno chiedere la loro ammessione tutti quelli che all'epoca della loro domanda eserciteranno il patrocinio dinnanzi le Corti d'Appello dappoi il termine di dieci anni, o che avranno, durante lo stesso termine, esercitate funzioni di Magistratura, purchè gli uni e gli altri dimorino in Torino.

Digitized by Google

Art. 2.

Anche gli Avvocati e Funzionarii suddetti che dimorano nelle Provincie potranno richiedere la loro ammessione al patrocinio davanti la Corte di Cassazione, quando abbiano i requisiti richiesti dall'articolo precedente; ma i ricorsi e contro-ricorsi da essi firmati non saranno ricevuti, se nei medesimi non sarà eletto eziandio un Avvocato dimorante in Torino, al quale basterà che sieno fatte le notificazioni che debbonsi, a termini di legge, fare al difensore.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. in Torino li 26 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

DEFORESTA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La spesa pel ristauro e per l'ampliamento dello stabilimento balneario di Aix sarà distribuita sopra basi analoghe a quelle che furono stabilite per la sua fondazione, la quale ebbe effetto mediante un'associazione fra lo Stato ed i Comuni del Ducato di Savoia.

Art. 2.

Il capitale sociale destinato a tale uso è di lire *novecentomila*, e sarà somministrato per un terzo dall'Erario pubblico, e per due terzi dalla Provincia di Savoia Propria, ne' quali sono comprese una quota di concorso di lire *centomila* della Città di Ciamberì, ed un'altra di lire *sessantamila* della Città d'Aix.

Digitized by Google

Art. 3.

I lavori di ristauro e di ampliamento dello stabilimento balneario dovranno essere eseguiti in conformità dei disegni e delle perizie dell'ingegnere *François* e dell'architetto *Pellegrini* in data 15 settembre 1854, e dovranno essere terminati pel cominciamento della stagione balnearia dell'anno 1859.

Art. 4.

Dal 1.° gennaio 1856 lo stabilimento balneario sarà a totale godimento, rischio e pericolo dell'associazione nazionale, la quale usufruirà di tutti i suoi proventi, e porterà il carico di tutti i suoi debiti.

Art. 5.

I proventi dello stabilimento balneario rimarranno destinati:

1.° Al pagamento dell'interesse del 5 % sul capitale versato dalle Finanze e dai Corpi morali associati;

2.° Al prelevamento dell'uno per cento per l'estinzione del capitale impiegato, e di quella del debito dello stabilimento balneario.

Art. 6.

Qualora il prodotto netto dello stabilimento non bastasse al pagamento dell'interesse, ed a quello della quota d'ammortizzazione di cui nell'articolo precedente, l'Erario pubblico vi supplirà.

Art. 7.

La quota d'ammortizzazione sarà in primo luogo esclusivamente destinata al pagamento del capitale somministrato dai Corpi morali; e compiuto questo riscatto

Digitized by Google

il solo Erario pubblico percevera i proventi dello stabilimento balneario, finchè la finanza sia a sua volta totalmente risarcita dei capitali da essa a qualunque titolo sborsati.

Art. 8.

Tosto che tutti i debiti dello stabilimento balneario saranno compiutamente riscattati, la proprietà del suddetto stabilimento rimarrà per un terzo alla Finanza, e per gli altri due terzi ai Corpi morali coassociati in proporzione del loro concorso.

Art. 9.

D'allora in poi le rendite dello stabilimento saranno impiegate per un terzo in miglioramenti dello stabilimento stesso, e per gli altri due terzi in soccorsi ad istituti od opere di beneficenza nella Provincia di Savoia Propria, ed in quelle del Genevese e del Fossigni in proporzione dell'effettivo, e dell'offerto concorso nella spesa, e segnatamente nell'ampliazione dell'Ospitale d'Aix, nel quale saranno gratuitamente ammessi gli indigenti di tutto lo Stato, ed i militari forniti di certificati comprovanti che sono affetti da infermità contratte in servizio.

Art. 10.

L'alta sorveglianza degli interessi dell'associazione spetterà al Governo; l'Intendente Generale avrà la presidenza del Consiglio d'amministrazione, la sede del quale sarà in Ciamberi.

Art. 11.

La direzione e la amministrazione dello stabilimento

Digitized by Google

sarà affidata ad un Commissario Regio, il quale interverrà alle sedute del Consiglio amministrativo con voto consultivo.

Lo stipendio del Commissario sarà a carico dell'associazione.

Art. 12.

Il Consiglio d'amministrazione sarà composto di due Consiglieri provinciali di Ciamberì, ed uno d'Annecy, eletti annualmente a quest'ufficio dai rispettivi Consigli, del Sindaco di Ciamberì, del Sindaco d'Aix e del Direttore demaniale di Ciamberì.

Art. 13.

Spetterà al Consiglio la disamina ed il sindacato della contabilità del Direttore dello stabilimento, la disamina e l'approvazione del bilancio ordinario e delle spese straordinarie, ed il fare tutti i necessari regolamenti.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 9 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata il 20 maggio 1856 tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici rappresentanti lo Stato ed il Conte ed Avvocato Francesco Cattaneo per l'erezione di un ponte in muratura sul fiume Magra, colle opere di munimento e rampe d'accesso alla strada nazionale di Levante, in base dell'analogo progetto allestito dall'Ispettore del Genio civile Cavaliere Giuseppe Bella, e mediante i correspettivi e l'osservanza delle condizioni nell'atto medesimo convenute e colle modificazioni portate dalla presente legge.

Digitized by Google

Art. 2.

È autorizzata la spesa di L. quattrocento mila (400,000) da corrispondersi giusta la predetta convenzione al concessionario dell'opera, nel triennio ivi indicato, stanziandola pella concorrente di lire cinquanta mila nel bilancio passivo dei lavori pubblici per l'esercizio 1856; per lire duecento mila in quello del 1857; e per le rimanenti lire cento cinquanta mila in quello del 1858.

Art. 3.

È fatta facoltà al Governo di aumentare la larghezza del ponte sino alla misura che sarà giudicata necessaria per servire ad un tempo ad una strada ferrata ed alla strada ordinaria, quando ciò non richieda una spesa maggiore di lire quaranta mila.

Questa maggiore spesa verrà portata in aggiunta all'assegno stipulato per il 1857.

Art. 4.

Per l'applicazione della parte di spesa cadente come sovra a carico dei bilanci 1856 e 1857 verrà aperta apposita categoria sotto la denominazione - *Ponte sulla Magra; strada nazionale di Levante*, col N.° 40 I pel 1856 e col N.° 67bis pel 1857.

Art. 5.

È fatta facoltà al Governo di diminuire per Decreto Reale la tariffa di pedaggio d'accordo coll'impresa.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 14 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.
PALEOCAPA.

Digitized by Google

Digitized by Google

CONVENZIONE

tra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata dal signor conte Camillo di Cavour Ministro di Finanze, presidente del Consiglio dei Ministri, e dal signor commendatore Pietro Paleocapa, Ministro dei Lavori Pubblici, ed il signor conte ed avvocato Francesco Cattaneo, il quale assume ed accetta la costruzione di un ponte in muratura sulla Magra, *presso Sarzana, lungo la strada reale di Levante, a proprio rischio e pericolo, nei modi e termini, e coi corrispettivi che risultano dalla presente.*

Art. 1.

Il ponte con tutti i suoi accessorii e dipendenze sarà costrutto in conformità del progetto d'arte, redatto dall'ispettore del Genio Civile, signor cavaliere Giuseppe Bella, il quale progetto è costituito di tre tavole di disegno, e della perizia dei lavori, in data di Sarzana 29 marzo 1856, nonchè delle condizioni tecniche di eseguimento, in data di Torino 24 aprile stesso anno.

Art. 2.

La costruzione del ponte e suoi accessorii sarà ispezionata e sorvegliata da agenti tecnici della regia amministrazione, incaricati di assicurare l'esatto adempimento delle prescrizioni della presente convenzione, e l'esecuzione dei lavori in conformità del progetto sovramentovato secondo le buone regole dell'arte, e con impiego di materiali di ottima qualità.

In caso che, malgrado dei richiami fatti all'impresa, questa persistesse nell'inadempimento dei suoi obblighi, l'ingegnere

Digitized by Google

superiormente incaricato di quest'ispezione avrà facoltà di far sospendere i lavori.

Quest'ispezione non scema però punto la risponsabilità del concessionario in dipendenza della presente convenzione.

Art. 3.

I lavori avranno il loro incominciamento due mesi dopo che sarà approvata per legge la convenzione, nel quale periodo avrà luogo la stipulazione dell'atto pubblico, di cui all'art. 18 della presente, e saranno ultimati nel corso di due anni successivi, eccettuati i casi di forza maggiore, od altre cause che impedissero, o ritardassero l'esecuzione dell'opera indipendentemente da colpa dell'impresa. In questi casi fatto constare regolarmente la cagione del ritardo, l'Amministrazione superiore concederà una conveniente prolungazione al suddetto periodo d'esecuzione.

Art. 4.

Mentre si eseguiscono i lavori, il concessionario avrà facoltà di proporre quei miglioramenti e cambiamenti che le circostanze locali od altre considerazioni rendessero plausibili, ma non potrà attuarli senza l'approvazione del Governo, nè pretendere in nessun caso per essi veruna indennità od ampliazione di concessione.

Art. 5.

Appena ultimati i lavori, avrà luogo una prima collaudazione provvisoria per parte della pubblica Amministrazione, e dietro il risultato favorevole della medesima verrà tosto aperto il passaggio sul ponte, e sarà pagata al concessionario ogni residua somma per saldo del sussidio accordato in danaro.

Per un anno successivo alla detta collaudazione l'intera manutenzione delle opere rimarrà a carico del concessionario. Scaduto l'anno, la manutenzione verrà assunta dall'Amministrazione pubblica, escluse le gettate attorno al piede delle spalle, delle pile, dei quarti di cono e del pignone, le quali

Digitized by Google

saranno ricaricate a misura che si affondano, sino a presentare dopo tre anni dalla collaudazione suddetta la stessa forma, e le dimensioni stabilite, quali meglio risultano dai disegni.

Dopo trascorso detto periodo di un triennio, avrà luogo la collaudazione definitiva onde accertare se siano esattamente soddisfatte tutte le condizioni del contratto; e nel caso affermativo, il concessionario sarà liberato da ogni risponsabilità ulteriore, e rimarrà sciolta di pien diritto la cauzione da lui prestata.

Art. 6.

Tutte le indennità d'occupazione di terreno, siano permanenti, siano temporarie, non che tutti i danni eventuali alla proprietà ed alle persone dovranno ricadere a carico del concessionario, richiamandosi per ciò l'osservanza di quanto è prescritto nelle R. Patenti 6 aprile 1839, non che nel Regolamento 4° unito alle R. Patenti 29 maggio 1817 per tutto quanto si riferisce allo eseguimento del presente contratto.

Art. 7.

Dovrà inoltre il concessionario presentare una cauzione di L. 90,000 in istabili ed in effetti pubblici dello Stato, ovvero una fidejussione personale con approbatore, offrendo all'Amministrazione persone notoriamente risponsali, e per tali riconosciute dalla medesima.

Questa malleveria verrà risolta nel modo e tempo stabiliti superiormente.

Art. 8.

La scelta dell'appaltatore o degli appaltatori, a cui il concessionario affidasse l'eseguimento delle opere, dovrà essere approvata dall'Amministrazione superiore.

Art. 9.

In correspettività di questi obblighi il Governo accorda al concessionario:

a) L'esercizio della scafa di Trebbiano, attualmente affit-

Digitized by Google

viente al passo della Magra lungo la strada reale di Levante, e ciò dal giorno della pubblicazione della legge approbativa della presente convenzione, rinunciandogli la percezione del pedaggio attualmente stabilito, non che di quello che verrà surrogato pel transito sul ponte costruendo pel termine di anni 75;

b) Una somma di concorso di L. 400,000 pagabile come infra;

c) L'esenzione dal pagamento dei diritti di dogana per l'introduzione nello Stato dei materiali necessarii alla costruzione del ponte;

d) La riduzione delle tasse di tutti i contratti che dovranno stipularsi in dipendenza di questa concessione al solo dritto fisso di una lira.

Rimane inoltre stabilito che fra il ponte e le due scafe di Arcola e d'Ameglia, durante la concessione, non potrà mai esercitarsi il passo del fiume con nessuna barca o scafa pubblica o privata.

Si dichiara altresì che questi correspettivi sono basati sulla perizia dell'opera valutata a giusti prezzi, come se la medesima dovesse essere eseguita con un ordinario appalto, e così accettata dal concessionario; all'ammontare della quale si è aggiunto il dieci per cento per la natura del contratto a tutto rischio e pericolo dell'impresa per ogni evento ordinario e straordinario.

Art. 10.

L'usufrutto dei pedaggi a favore del concessionario, epperò anche il periodo della concessione avranno principio dall'epoca della promulgazione della legge, che approverà la presente convenzione.

Durante la costruzione del ponte sarà provveduto al varco della Magra lungo la strada reale di Levante a cura del concessionario, al quale viene, come sopra, ceduto l'esercizio della scafa ora impiegata in questo servizio, che dovrà da lui mantenersi senza alterazione, e precisamente come ora si pratica, fino all'apertura del transito sul ponte, riscuotendo il pedaggio

Digitized by Google

in base della tariffa ora in vigore. Successivamente, il pedaggio del ponte verrà percepito a norma della tariffa e regolamento annessi alla presente convenzione, di cui formano parte integrante.

Art. 11.

La somma pagata dall'Amministrazione verrà contribuita dal concessionario in rate di L. 15,000 sino all'importo di L. 350,000, dietro certificati dell'ingegnere incaricato dall'Amministrazione stessa dell'ispezione superiore dei lavori in contraddittorio dei rappresentanti dell'impresa; dai quali certificati risulti che questa ha eseguito lavori per un importo doppio, cioè per L. 30,000, valutati in base delle parti d'opere effettivamente eseguite, misurate e calcolate a tenore di perizia, cioè secondo quella misura e quel valore, che nella perizia stessa sono attribuiti a queste parti d'opera in conformità del progetto.

In questi certificati potrà anche essere tenuto conto dei materiali portati a piedi d'opera, purchè riconosciuti dall'ingegnere suddetto, della voluta buona qualità, e destinati e necessari alla continuazione dei lavori.

Il saldo della somma contribuita dall'Amministrazione sarà poi corrisposto al concessionario dopo seguita la prima collaudazione secondo le norme stabilite all'articolo 5 della presente.

Art. 12.

Per ottenere l'esenzione sovraccennata dal pagamento dei dritti di dogana per l'introduzione nello Stato dei materiali destinati alla costruzione del ponte dovrà il concessionario uniformarsi esattamente alle discipline, che gli saranno appositamente indicate dall'Amministrazione delle Finanze.

Art. 13.

È fatta facoltà al concessionario di cedere ad una Società anonima i diritti, e le ragioni che a lui competeranno in virtù della presente convenzione, fermo l'adempimento di tutti gli obblighi ad esso incombenti come costruttore del ponte.

Digitized by Google

Tale Società sarà retta da uno statuto speciale da sottoporsi all'approvazione del Governo, in conformità delle vigenti leggi.

Art. 14.

È riservata al Governo la facoltà di riscattare il pedaggio del ponte in qualunque epoca, previo però l'avviso che ne dovrà esser dato al concessionario od alla Società anonima che gli fosse succeduta, almeno sei mesi prima.

In questo caso il Governo restituirà alla Società quella quota del capitale anticipato che corrisponda alle annualità che vengono a mancarle dall'epoca del riscatto fino al termine della primitiva concessione, le quali annualità saranno determinate dall'interesse del 6 p. o|o sul capitale anticipato dalla Società coll'aggiunta del fondo d'ammortizzazione necessario per compiere l'estinzione del capitale medesimo.

Si dichiara che per fondo anticipato dalla Società s'intende l'ammontare della perizia, in base della quale il concessionario ha assunto l'impresa, dedotte le 400|m. lire pagate dal Governo.

Art. 15.

Nel caso che si stabilisca una strada ferrata che attraversi la Magra, il riscatto per parte del Governo sarà obbligatorio e se ne darà compenso alla Società nello stesso modo che pel riscatto facoltativo.

Art. 16.

Alla scadenza del termine della concessione, e pel fatto solo di tale scadenza, il Governo entrerà in pieno possesso del ponte, e suoi annessi e connessi, e riacquisterà il pieno suo diritto sulla riscossione del relativo pedaggio.

Art. 17.

Qualora il concessionario, ovvero la Società non adempisse regolarmente alle obbligazioni espresse nella presente convenzione, e non avesse ottemperato a due ingiunzioni formali emanate dall'Amministrazione Superiore alla distanza di un mese

Digitized by Google

l'una dall'altra, s'intenderà decaduto di pien diritto dalla concessione, ed incorrerà nella perdita della somma che fosse tuttavia vincolata per guarentigia dell'impresa.

Art. 18.

La presente convenzione non sarà obbligatoria, se non venga approvata per legge, e ridotta in pubblico istrumento. Ed in caso che questa approvazione non si ottenga, ciò non darà diritto alcuno al chiedente la concessione, d'avere compensi per studi fatti, per progetti compilati, o per qualsivoglia altro titolo.

Torino il 20 maggio 1856.

Fatta la presente in doppio originale, e dalle parti contraenti come infra sottoscritta.

Firmati all'originale:

C. Cavour. Paleocapa.

Francesco Cattaneo.

Il Segretario Capo Sezione
Gastaldi.

Digitized by Google

REGOLAMENTO E TARIFFA

dei dritti convenuti pel passaggio del ponte da costruirsi sul fiume Magra presso la città di Sarzana.

Art. 1.

Le persone, vetture ed animali che passeranno il ponte andranno soggetti ai dritti qui appresso specificati:

1.° Per ogni persona	*cent.*	10	
2.° Per ogni persona che viaggia col corriere delle RR. Poste	»	40	
3.° Per ogni bestia da sella o da soma:			
Se cavallina o mulattina, carica . .	»	20	non compreso il conducente
Se scarica	»	15	id.
Se asinina, carica	»	15	id.
Se scarica	»	10	id.
4.° Per ogni capo di bestiame cavallino, mulattino, asinino, o bovino, non destinato a trasporto	»	10	id.
5.° Per ogni capo di bestiame caprino, pecorino, o porcino	»	03	id.

(Allorquando i bestiami, di cui a questo numero, eccederanno, anche promiscuamente, il numero di cinquanta, la tassa per ogni capo, oltre di questo numero, sarà ridotta della metà).

6.° Per ogni carrozza, legno o vettura qualunque destinata al trasporto di persone, carica o vuota:			
Se a due ruote, e tirata da un solo cavallo od altra bestia qualunque . .	*cent.*	40	compreso il conducente
Se da due	»	80	id.
Per ogni bestia di più	»	80	id.

Digitized by Google

Se a quattro ruote e tirata da una sola bestia . . . . . cent. 5o compreso il conducente
Se da due . . . . . » » id.
Per ogni bestia di più . . . . . » » id.

7.° Per ogni carro, carrettone od altra somigliante vettura sì a due che a quattro ruote:

Se tirato da una, due, o tre bestie, per ciascuna bestia, se carico . . . . » 4o id.
Se vuoto . . . . . » 3o id.
Per ogni bestia eccedente il numero di tre, se carico . . . . . » 8o id.
Se vuoto . . . . . » 5o id.

Esenzioni.

Art. 2.

Sono esenti dal pagamento del diritto di pedaggio:

1.° Le staffette e corrieri del Governo coi loro cavalli e vetture;

2.° I postiglioni con vetture vuote, o cavalli di ritorno;

3.° Gli ufiziali dei Supremi Magistrati, e gli altri impiegati dell'ordine giudiziario, e delle Amministrazioni in esercizio delle loro funzioni;

4.° Le truppe transitanti in corpo, ed i soldati di pattuglia, od ordinanza, muniti delle loro armi, od in viaggio con foglio di via, con dichiarazione che a termini del Manifesto Camerale del 3o gennaio 1835, gli individui isolati appartenenti alle Regie truppe, qualunque sia il loro grado, debbono sodisfare i diritti di pedaggio, e nel caso viaggiassero per oggetto di Regio servizio, mediante l'esibizione della ricevuta della somma pagata che l'appaltatore è in obbligo di loro rilasciare, potranno richiamarne il rimborso, il quale in questo caso sarà a carico dello stesso appaltatore;

Digitized by Google

5.° I Carabinieri Reali di servizio;

6.° I preposti delle Regie Dogane, i cantonieri, e le guardie forestali, non meno che i messi, servienti, e guardie comunali in esercizio delle loro funzioni;

7.° I trasporti, e convogli militari d'ogni specie, eseguiti con cavalli del Treno, e muniti di una dichiarazione dell'Intendente Generale d'Artiglieria, ovvero effettuati col mezzo di carri somministrati dai comuni, o dai particolari, in dipendenza di requisizione, e non per via d'impresa;

8.° I trasporti dei materiali occorrenti per servizio delle strade regie, provinciali e comunali, sempreché i conducenti siano muniti di un certificato analogo, spedito dall'Ingegnere della provincia, se trattasi di strade regie e provinciali, e dal Sindaco locale se trattasi di strade comunali. Tale esenzione si estenderà pure alle persone degl'impresari delle stesse strade, e loro agenti, purchè muniti del detto certificato;

9.° I trasporti dei ditenuti, disertori o vagabondi scortati dai Carabinieri Reali, non che quelli dei poveri ammalati, che si fanno per precetto e non per impresa;

10.° Gli abitanti del contado della città di Sarzana, e delle comunità d'Arcola, Trebbiano e Lerici, che si troveranno nel caso di passare sul ponte per la coltivazione dei loro beni, pagheranno la sola metà dei diritti stabiliti colla presente tariffa, tanto per le loro persone, quanto per le bestie attaccate agli attrezzi di agricoltura, od inservienti al trasporto dei raccolti, ovvero che si condurano al pascolo dall'una all'altra sponda.

Disposizioni relative alla percezione.

Art. 3.

È vietato a chiunque di passare il fiume a guado ad una distanza minore di quattromila metri, tanto superiormente,

Digitized by Google

quanto inferiormente al ponte, da misurarsi tale distanza secondo l'andamento delle acque, e ciò sotto pena di una multa di lire nuove dieci, e sussidiariamente di tre giorni di carcere.

Una collonna, che sarà collocata sulle due sponde a ciascheduna delle due estremità, indicherà lo spazio, in cui è proibito il guado.

Art. 4.

Nessuno potrà oltrepassare il sito destinato all'esazione dei dritti senza averne prima effettuato il pagamento, sotto pena di lire nuove dieci, anche in caso di contestazione; salvo a chi paga, il dritto a far poscia valere le sue ragioni.

Art. 5.

Nessuno potrà distaccare le bestie dalla carrozza, carri od altre vetture all'avvicinarsi del ponte per riattaccarle dopo passato il medesimo, sotto pena di lire nuove venti.

Art. 6.

Chiunque insulterà con parole o con fatti i preposti incaricati della percezione dei dritti, o si opporrà loro con violenza, o minaccie: chiunque si farà lecito di recar danno sia al locale destinato all'esazione, sia al ponte, incorrerà la multa di lire cinquanta, oltre al ristoro dei danni, ed a quelle maggiori pene, cui la gravità del caso potesse dar luogo.

Art. 7.

I preposti incaricati dell'esazione non potranno in verun caso rifiutare la ricevuta dei dritti percetti a coloro, che la richiedessero, nè esigere dritti maggiori di quelli portati dalla tariffa, sotto pena della multa di lire cinquanta, senza pregiudizio delle pene più gravi, in cui potrebbero essere incorsi come concessionari, qualora il fatto commesso vestisse il carattere di concussione.

Art. 8.

La tariffa dei dritti da pagarsi, ed il presente regolamento dovranno dagli appaltatori, preposti e commessi tenersi conti-

Digitized by Google

nuamente affissi in luogo comodo, e visibile, avanti il locale destinato all'esazione in modo da poter essere letti, e consultati dai passeggieri, sotto pena di lire venticinque.

Art. 9.

In ogni caso d'infrazione delle precedenti disposizioni, il reo sarà tradotto nanti il Giudice di Mandamento di Sarzana, il quale se si tratterà di semplice contravvenzione, lo condannerà al pagamento della multa e sussidiariamente nella pena del carcere, ragguagliata sempre in proporzione di tre giorni per ogni dieci lire di multa: se il fatto principale e le circostanze, da cui sarà accompagnato, offriranno carattere di delitto, rimetterà la causa al tribunale competente.

Art. 10.

Il prodotto delle multe per contravvenzioni agli articoli 3, 4, 5 e 6 sarà devoluto per metà all'Amministrazione incaricata dell'esercizio del pedaggio, e l'altra metà, come pure la totalità delle multe inflitte per contravvenzioni agli articoli 7 ed 8, sarà ripartita a norma delle Leggi in vigore.

Torino il 20 maggio 1856.

Firmati all'originale:

C. Cavour. Paleocapa.

Francesco Cattaneo.

Il Segretario Capo Sezione
Gastaldi.

Per copia conforme all'originale
Il Segretario Capo Sezione nel Ministero dei Lavori Pubblici
Gastaldi.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il bilancio passivo dello Stato per l'esercizio 1857 è approvato nella complessiva somma di lire *centoquarantatre milioni settecento ventisei mila ottocentosessantasei* e centesimi *settant'otto*, ripartita fra i capi e le categorie di cui nel bilancio medesimo.

Art. 2.

I fondi assegnati nel presente bilancio per le spese d'ordine ed obbligatorie, descritte nell'elenco unito alla presente legge, possono essere oltrepassati senza preventiva autorizzazione.

Digitized by Google

Tali *maggiori spese* saranno provvisoriamente regolate per Decreti Reali sulla relazione del Ministro delle Finanze.

La loro definitiva regolarizzazione sarà proposta al Parlamento con un progetto di legge a presentarsi tosto dopo la chiusura dell'esercizio del 1857.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. dal Castello di Pollenzo addì 21 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

Digitized by Google

ELENCO delle Spese d'ordine ed obbligatorie stanziate nel Bilancio del 1857, i cui relativi fondi possono oltrepassarsi senza la preventiva autorizzazione.

Bilancio del Ministero di Finanze.

Assegnazioni pel servizio del Debito pubblico	Assegnazioni pel servizio delle rendite di Sardegna, che a tenore del Regio Editto 13 febbraio 1841 sono dal Debito redimibile trasportate al Debito perpetuo.
Buoni del Tesoro	Interessi dei Buoni del Tesoro nel limite del capitale in circolazione autorizzato.
Azioni industriali	Interessi e dividendo sulle azioni della Società della ferrovia da Torino a Susa.
Annualità, malleverie, interessi di capitali	Restituzione del capitale di malleverie in numerario dei Contabili e Funzionari pubblici.
Servizio delle Contribuzioni dirette	Rimborso delle quote inesigibili delle imposte stabilite in ragione di quotità, e dei dritti di verificazione dei pesi e delle misure. Quota di provento delle pene pecuniarie pronunciate dalle Autorità giudiziarie devoluta ai Municipi a termini della Legge 12 giugno 1853.
Servizio dell'Insinuazione e del Demanio	Aggio d'esazione dei Contabili demaniali e dei Segretari dei Tribunali. Restituzione di dritti e di rendite demaniali. Rimborso alla Camera di Commercio di Genova del prodotto della tassa sulle assicurazioni marittime. Riparto del provento delle pene pecuniarie pronunciate dalle Autorità giudiziarie anteriormente alla Legge 12 giugno 1853. Contribuzioni sulle proprietà demaniali.
Servizio del Lotto	Vincite. Aggio ai Ricevitori.
Servizio delle Dogane	Aggio ai Segretari delle Giunte marittime sulle esazioni dei dritti sanitari. Dritti di bollo sulle spedizioni di Dogana e compra carta bollata. Restituzione dritti di Dogana. Contravvenzioni, ossia spese di giustizia e quote di riparto agli Impiegati ed Inventori.
Servizio dei Sali	Aggio ai Gabellotti sulla vendita del sale. Buonificazioni ai salatori di pesci e formaggi in ragione di L. 15 per ogni quintale di sale impiegato nelle salagioni. Contravvenzioni, ossia spese di giustizia e quote di riparto agli Impiegati ed Inventori.

Digitized by Google

Servizio dei Tabacchi	Aggio ai Magazzinieri dei Tabacchi. Contravvenzioni, ossia spese di giustizia e quote di riparto agli Impiegati ed Inventori.
Servizio delle polveri e dei piombi	Aggio ai Magazzinieri e Distributori. Contravvenzioni, ossia spese di giustizia e quote di riparto agli Impiegati ed Inventori.
Marchio	Aggio ai Ricevitori. Quote agli Impiegati, scopritori ed arrestanti sul provento delle contravvenzioni.
Spese comuni ai vari servizi.	Pagamento di somme risultanti da mandati annullati nel conto del Tesoro, riclamate dai creditori.

Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia.

Giudiziario	Spese di giustizia criminale ed altre occorrenti nei giudizi d' interdizione.

Bilancio del Ministero dell' Interno.

Telegrafi elettro-magnetici	Rimborso alle Amministrazioni estere, Società e Compagnie private a pareggio dei conti reciproci.

Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

Porti, spiaggie e fari	Anticipazioni ai corpi morali per spese ai porti di 2.ª categoria a mente dell'art. 2 della legge 1 maggio 1853.
Strade ferrate	Fondo pel pagamento del prodotto spettante a Società di ferrovie esercite dallo Stato. Rimborsi agli speditori di merci per errori di tassazione ed ai viaggiatori per differenze nei biglietti. Spese per conto dei terzi dipendenti dal servizio di trasporti oltre il confine delle strade ferrate esercite dallo Stato.
Poste	Provvigioni ai Commessi degli Uffizi di 2.ª classe sul prodotto delle riscossioni. Retribuzione ai Capitani di nave per lettere giunte per via di mare. Rimborsi alle Amministrazioni postali estere a pareggio dei conti reciproci.

Bilancio del Ministero di Guerra.

Amministrazione	Spese di giustizia.

Bilancio del Ministero di Marina.

Amministrazione	Spese di giustizia.

V.° Il Ministro delle Finanze:

C. CAVOUR.

Digitized by Google

TABELLA ANNESSA ALLA LEGGE DEL 21 GIUGNO 1856 N.° 1700.

Bilancio Passivo 1857

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	SPESE — Straordinarie
	Capo I. — MINISTERO DI FINANZE.		
	Spese ordinarie.		
	Dotazioni.		
1	Dotazione della Corona	4,000,000. »	» »
2	Appannaggio di S. A. R. il Principe Tommaso Alberto di Savoia Duca di Genova	300,000. »	» »
3	Appannaggio di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano	200,000. »	» »
4	Senato del Regno	85,000. »	» »
5	Camera dei Deputati	162,691. 86	» »
	Assegnazioni pel servizio del Debito pubblico.		
6	Debito perpetuo 5 p. 0|0 (Regio Editto 24 dicembre 1819).	2,414,940. 08	» »
7	Debito redimibile 5 p. 0|0 (Regio Editto suddetto)	2,867,564. 26	» »
8	Debito redimibile 5 p. 0|0 (Regio Editto 30 maggio 1831).	1,500,000. »	» »
9	Debito redimibile - *Obbligazioni dello Stato* 4 *p.* 0|0 *e premi* - (Regio Editto 27 maggio 1834)	1,620,000. »	» »
10	Debito redimibile 5 p. 0|0 (Leggi 7 settembre 1848 e 26 marzo 1851)	3,044,036. 23	» »
11	Debito redimibile - *Obbligazioni dello Stato* 4 *p.* 0|0 *e premi* - (Legge 26 marzo 1849)	1,194,120. »	» »
12	Debito redimibile 5 p. 0|0 (Leggi 12-16 giugno e 3 ottobre 1849, 1.° febbraio, 12 luglio e 13 dicembre 1850, 14 aprile e 11 maggio 1854)	16,703,231. 37	» »
13	Debito redimibile - *Obbligazioni dello Stato* 4 *p.* 0|0 *e premi* - (Legge 9 luglio 1850)	1,080,000. »	» »
14	Debito redimibile 5 p. 0|0 (Legge 26 giugno 1851)	4,520,875. »	» »
15	Debito redimibile 3 p. 0|0 (Legge 13 febbraio 1853 e 14 aprile 1854)	2,351,171. 66	» »
16	Debito redimibile feudale 5 p. 0|0 - *Sardegna* - (Regii Editti 21 agosto 1838, e 27 maggio 1843)	653,833. 16	» »
17	Debito perpetuo 5 p. 0|0 - *Sardegna* - (Regio Editto 13 febbraio 1841)	23,210. 56	» »
	Da riportarsi L.	42,720,674. 18	» »

Digitized by Google

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.°	Denominazione	Ordinarie	Straordinarii
	Riporto L.	42,720,674. 18	» »
18	Debito redimibile 5 p. 0|0 - *Sardegna* - (Regio Editto 11 gennaio 1844)	280,000. »	» »
19	Interessi ed estinzione del prestito fatto dal tesoro inglese (Legge dalli 8 marzo 1855)	9,000,000. »	» »
20	Spesa d'invio dei fondi pel pagamento all'estero del Debito pubblico	36,937. 50	» »
	Buoni del Tesoro.		
21	Interessi dei Buoni del Tesoro	1,000,000. »	» »
	Azioni industriali.		
22	Interessi al 4 1|2 p. 0|0 e dividendo sulle azioni della Strada ferrata da Torino a Susa	424,000. »	» »
	Debito vitalizio.		
23	Debito vitalizio continuativo accertato a tutto settembre 1855.	8,235,695. 72	» »
24	Debito vitalizio da accertarsi dal 1° ottobre 1855 a tutto il 1857	875,000. »	» »
25	Debito vitalizio cessante	683,885. 49	» »
	Annualità, Malleverie, Interessi di capitali.		
26	Annualità, e prestazioni perpetue diverse	295,389. 45	» »
27	Malleverie di contabili e funzionarii pubblici	77,543. 39	» »
28	Interessi di capitali diversi dovuti dalle Finanze dello Stato.	64,090. 60	» »
	Stampe di generale servizio.		
29	Stampa dei bilanci, dei conti amministrativi e stampati di contabilità generale	40,000. »	» »
	Ministero delle Finanze.		
30	Personale	398,300. »	» »
31	Spese d'ufficio	50,000. »	» »
	Controllo generale.		
32	Personale	227,688. »	» »
33	Spese d'ufficio	15,000. »	» »
	Da riportarsi L.	57,424,904. 33	» »

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	SPESE — Straordinarie
	Riporto L.	57,424,204. 33	» »
	Servizio delle Contribuzioni dirette.		
34	Stipendi e competenze fisse del personale superiore delle contribuzioni diretto e dei pesi e delle misure, giusta i Regii Decreti 29 agosto 1851, 2 novembre 1853, 9 settembre 1854 e 18 dicembre 1855	666,300. »	» »
35	Pesi e misure (compensi e indennità di trasferta ai Verificatori)	22,840. »	» »
36	Pesi e misure (spese diverse di materiale)	6,060. »	» »
37	Fitti di locali per gli uffici delle contribuzioni dirette	17,000. »	» »
38	Spesa di riscossione delle contribuzioni dirette (Personale)	935,000. »	» »
39	Idem idem (materiale)	65,000. »	» »
40	Sussidi a Provincie, Comuni e particolari per danni gravissimi e straordinari sulle proprietà soggette alla contribuzione prediale	54,365. 31	» »
41	Rimborso delle quote inesigibili delle imposte stabilite in ragione di quotità	300,000. »	» »
42	Quota di provento delle pene pecuniarie pronunciate dalle Autorità giudiziarie e devolute ai Municipi a termini della Legge 12 giugno 1853	80,000. »	» »
	Servizio dell'Insinuazione e del Demanio.		
43	Stipendi, spese d'ufficio ed indennità di giro del personale	343,848 80	» »
44	Aggio d'esazione dei Contabili demaniali e dei Segretari dei Tribunali	577,000. »	» »
45	Amministrazione dei boschi nell'Isola di Sardegna (Personale)	113,690. »	» »
46	Restituzione di dritti e rendite demaniali	95,000. »	» »
47	Rimborso alla Camera di Commercio di Genova del prodotto della tassa sulle assicurazioni marittime	130,000 »	» »
48	Carta filigranata per il bollo e per le carte da giuoco e tarocchi	190,000. »	» »
49	Conservazione e manutenzione degli edifizi demaniali	129,908. »	» »
50	Acquisti eventuali di stabili e miglioramento delle proprietà demaniali	5,000. »	» »
51	Manutenzione e riparazione dei canali irrigatori	118,000. »	» »
52	Spese di perizia, trasferte, retribuzioni ecc. in servizio dei canali ed altre proprietà demaniali	10,000. »	» »
53	Riparto del provento delle pene pecuniarie pronunciate dalle Autorità giudiziarie anteriormente alla legge 12 giugno 1853	12,000. »	» »
54	Contribuzioni sulle proprietà demaniali	75,000. »	» »
55	Fitti dei locali in servizio dell'Amministrazione demaniale	4,870. »	» »
56	Spese diverse in servizio dell'Amministrazione demaniale	132,000. »	» »
57	Spese a carico del Monte di Riscatto di Sardegna amministrate dalle Finanze dello Stato	21,189 87	» »
	Da riportarsi L.	61,521,210. 31	» »

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	Straordinarie
	Riporto L.	61,521,210. 31	» »
	Servizio dell' Ufficio d'Arte.		
58	Ufficio d'arte pei canali e fabbricati demaniali	23,900. »	» »
	Servizio del Lotto.		
59	Vincite	3,000,000. »	» »
60	Aggio ai Ricevitori	300,000. »	» »
61	Spese diverse	43,000. »	» »
	Servizio delle Dogane.		
62	Personale	960,000. »	» »
63	Indennità agl'Impiegati sul piombamento colli	110,000. »	» »
64	Spese materiali relative al piombamento colli	25,000. »	» »
65	Spese d'ufficio, d'attività, lume e fuoco pei Corpi di guardia	104,697. »	» »
66	Aggio ai Segretari delle Giunte marittime	200. »	» »
67	Paghe ai Preposti	2,149,174. »	» »
68	Decorati della piastra d'onore	300. »	» »
69	Fitti locali	115,663. 40	» »
70	Dritto di bollo e compra carta bollata	160,000. »	» »
71	Restituzione dritti	70,000. »	» »
72	Imballaggio delle sete	40,500. »	» »
73	Compra lamine, tubi di stagno e punzoni	45,000. »	» »
74	Contravvenzioni	70,000. »	» »
75	Spese diverse	85,700. »	» »
	Servizio dei Sali.		
76	Personale	131,380. »	» »
77	Spese d'ufficio, e trasporto fondi	7,245. »	» »
78	Paghe operai della salina di Moutiers	11,171. »	» »
79	Indennità ai Gabellotti sulla vendita del sale	900,000. »	» »
80	Fitti locali	27,578. 44	» »
81	Compra sali	820,000. »	» »
82	Nolo e trasporto sali	420,000. »	» »
83	Buonificazioni ai salatori di pesci e formaggi	25,000. »	» »
84	Contravvenzioni	2,000. »	» »
85	Spese diverse	31,870. »	» »
	Servizio dei Tabacchi.		
86	Personale	101,230. »	» »
87	Spese d'ufficio e d'attività	1,050. »	» »
88	Aggio ai Magazzinieri dei tabacchi	131,000. »	» »
89	Paghe operai delle manifatture Tabacchi	554,000. »	» »
90	Fitti locali	21,953. »	» »
	Da riportarsi L.	72,009,827. 15	» »

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	Straordinarie
	Riporto L.	72,009,827. 15	» »
91	Compra tabacchi	2,800,000. »	» »
92	Provvista Jroghe per la concia dei tabacchi	15,100. »	» »
93	Provvista di piombo in pane per la formazione delle lamine, e trasporto relativo	97,600. »	» »
94	Vettura dei tabacchi fabbricati	70,000. »	» »
95	Provvista legnami da lavoro e ferramenta	45,000. »	» »
96	Compra e mantenzione cavalli e muli pel trasporto dei tabacchi	8,000. »	» »
97	Provvista di carta e stampa della medesima	42,000. »	» »
98	Contravvenzioni	34,000. »	» »
99	Spese diverse	48,900. »	» »
	Servizio delle Polveri e dei Piombi.		
100	Personale	9,560. »	» »
101	Aggio ai Magazzinieri, e distributori	17,000. »	» »
102	Fitti locali	1,877. »	» »
103	Compra di piombo lavorato, e piombi e polveri di frodo.	143,700. »	» »
104	Trasporto polveri e piombi	30,000. »	» »
105	Contravvenzioni	500. »	» »
106	Spese diverse	7,750. »	» »
	Spese comuni ai servizi Dogane e Tabacchi.		
107	Sussidii ai Preposti, agli operai delle manifatture tabacchi ed alle loro vedove	90,000. »	» »
	Amministrazione del Debito pubblico.		
108	Personale	123,375. »	» »
109	Spese d'ufficio	15,000. »	» »
	Zecche.		
	(MONETAZIONE, MEDAGLIE E MARCHIO)		
	Spese comuni.		
110	Personale dell'ufficio centrale	33,350. »	» »
111	Spese d'ufficio dell'ufficio centrale	4,000. »	» »
112	Spese diverse	9,750. »	» »
	Da riportare L.	75,586,989. 15	» »

Digitized by Google

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.°	Denominazione	*Ordinarie*	*Straordinarie*
	Riporto L.	75,586,289. 15	
	Monetazione.		
113	Personale	13,300. »	» »
114	Spese d'ufficio	2,000. »	» »
115	Fitti locali	2,000. »	» »
116	Affinazione delle paste d'oro e d'argento e partizione dei dorati.	30,000. »	» »
117	Fabbricazione delle monete	60,000. »	» »
118	Perdita per le tolleranze in più sul titolo e peso delle monete	5,400. »	» »
119	Spese diverse	5,600. »	» »
	Medaglie.		
120	Spese diverse di materiale	500. »	» »
	Marchio.		
121	Personale	17,455. »	» »
122	Aggio ai Ricevitori dei dritti di marchio	6,000. »	» »
123	Fitti locali	865. »	» »
124	Contravvenzioni	3,000. »	» »
125	Spese diverse	5,865. »	» »
	Servizio delle Tesorerie.		
126	Tesoreria generale e Tesorerie provinciali	194,700. »	» »
127	Trasporto fondi e spese varie	14,000. »	» »
128	Perdita sulla fondita delle monete	10,000. »	» »
	Servizi diversi.		
129	Commissariati governativi presso le Banche Nazionale e di Savoia ed altre società industriali	40,000. »	» »
130	Camera di Agricoltura e di Commercio (Personale)	5,800. »	» »
131	Id. Id. (Materiale)	3,000. »	» »
132	Commissione per la liquidazione delle pensioni	4,000. »	» »
133	Uffizio della Commissione Superiore di liquidazione di antichi crediti	2,925. »	» »
134	Ufficio delle privative e de' marchi e segni industriali (Personale)	4,200. »	» »
135	Ufficio delle privative e de' marchi e segni industriali (Spese diverse di materiale)	10,140. »	» »
	Spese comuni ai varii servizii.		
136	Assegnamenti di aspettativa	26,173. 29	» »
137	Pagamento di somme risultanti da mandati annullati nel conto del Tesoro riclamate dai creditori (*per memoria*).	»	» »
138	Casuali	100,000. »	» »
	Da riportarsi L.	76,153,112. 44	

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	SPESE — Straordinarie
	Riporto L.	76,153,112. 44	» »
	Spese straordinarie.		
139	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	» »	11,530. »
140	Opere d'ampliazione al fabbricato del Parco presso Torino per il concentramento in esso delle manifatture dei tabacchi.	» »	105,000. »
141	Catasto di Terraferma (Personale).....	» »	(sospesa)
142	Id. id. (Materiale e spese diverse).....	» »	(id.)
143	Somma assegnata ai Comuni di Mentone e Roccabruna per essere convertita nella costruzione della strada da Mentone a Sospello	» »	30,000. »
		76,153,112. 44	146,530. »
		76,299,642. 44	
	***Capo II.* — MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.**		
	Spese ordinarie.		
	Ministero.		
1	Personale	96,800. »	» »
2	Spese d'ufficio	12,000. »	» »
	Giudiziario.		
3	Corte di Cassazione (Personale)	214,100. »	» »
4	Corte di Cassazione (Spese d'ufficio)	6,800. »	» »
5	Magistrato della Camera dei conti (Personale).....	142,524. »	» »
6	Magistrato della Camera dei conti (Spese d'ufficio).....	10,100 »	» »
7	Corti d'appello (Personale).....	1,117,351. »	» »
8	Corti d'appello (Spese d'ufficio)	43,550. »	» »
9	Tribunali di Commercio (Spese d'ufficio).....	8,900. »	» »
10	Tribunali Provinciali (Personale).....	863,380. »	» »
11	Tribunali Provinciali (Spese d'ufficio).....	57,830. »	» »
12	Giudicature (Personale).....	843,250. »	» »
13	Spese di giustizia criminale ed altre per giudizi di interdizione.....	629,000. »	» »
14	Statistica giudiziaria	8,000. »	» »
15	Fitti	18,111. 80	» »
16	Riparazioni ai locali occupati dalle Corti.....	10,000. »	» »
	Da riportarsi L.	4,081,696. 80	» »

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	SPESE — Straordinarie
	Riporto L.	4,081,696 80	» »
	Spese diverse e comuni.		
17	Pensioni, sovvenzioni e spese a carico dei proventi delle Segreterie delle Corti o dei Tribunali	75,000. »	» »
18	Spese dello stato civile	2,200. »	» »
19	Spese diverse	3,000. »	» »
20	Impiegati fuori pianta ed Impiegati in aspettativa	36,903. 39	» »
21	Spese postali	20,000. »	» »
22	Stampa della raccolta delle Leggi e degli Atti del Governo.	80,000. »	» »
23	Assegnamento ai Valdesi	6,462. 30	» »
24	Casuali	20,000. »	» »
	Spese straordinarie.		
25	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	» »	4,788. 80
		4,323,562. 49	4,788. 80
		4,328,351. 29	
	***Capo III.* — MINISTERO DELL'ESTERO.**		
	Spese ordinarie.		
	Ministero.		
1	Personale	119,472. 20	» »
2	Spese d'ufficio	13,000. »	» »
3	Carta e stampa di passaporti	8,000. »	» »
4	Abbuonamento ai giornali esteri e nazionali	6,000. »	» »
5	Spese segrete	70,000. »	» »
6	Corrieri, Staffette e corrispondenze telegrafiche	15,000. »	» »
7	Rimpatrio di nazionali	7,000. »	» »
	Legazioni e Consolati.		
8	Personale delle Legazioni	553,500. »	» »
9	Personale dei Consolati	286,100. »	» »
10	Paghe ai dragomanni e guardie	25,000. »	» »
11	Spese di primo stabilimento	33,000. »	» »
12	Viaggi di agenti diplomatici e consolari	14,000. »	» »
13	Spese di corrispondenza degli agenti diplomatici e consolari.	35,000 »	» »
14	Sovvenzioni a chiese cattoliche	5,000. »	» »
15	Sovvenzioni ad ospedali	10,000 »	» »
16	Fitto dei palazzi delle Legazioni in Parigi ed in Costantinopoli.	39,000. »	» »
	Da riportarsi L.	1,208,072. 20	» »

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	Straordinarie
	Riporto L.	1,208,072. 20	» »
	Cancelleria ecclesiastica in Roma.		
17	Spese di cancelleria	5,000. »	» »
	Ministero, Legazioni e Consolati.		
18	Assegnamenti d'aspettativa e provvisori	1,233. 33	» »
19	Gratificazioni, indennità e sussidii	33,000. »	» »
20	Casuali	49,000. »	» »
	Spese straordinarie.		
	Ministero. Legazioni e Consolati.		
21	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	» »	6,800 »
		1,296,305. 53	6,800. »
		1,303,105. 53	
	Capo IV. — MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.		
	Spese ordinarie.		
	Ministero.		
1	Personale	69,750. »	» »
2	Materiale	9,000. »	» »
	Corpo Amministrativo.		
3	Consiglio superiore di Pubblica Istruzione (Personale)	16,550. »	» »
4	Consiglio generale delle scuole di metodo, ed elementari (Personale)	7,800. »	» »
5	Consiglio generale delle scuole di metodo, ed elementari (Materiale)	1,500. »	» »
	Da riportarsi L.	104,550. »	» »

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	Straordinarie
	Riporto L.	104,550. »	
6	Consigli Universitarii (Personale)	28,700. »	» »
7	Segreterie delle quattro Università (Personale)	49,843. 45	» »
8	Segreterie delle quattro Università (Materiale)	12,688. »	» »
9	Provveditori agli studi (Personale)	49,950. »	» »
10	Ispettori delle scuole secondarie (Personale)	9,500. »	» »
11	Ispezione delle scuole secondarie (Materiale)	6,000. »	» »
	Corpo Insegnante.		
	Insegnamento universitario		
12	Presidi, Vice-Presidi, Professori, Professori sostituiti, assistenti, partecipanti ai diritti di esami e gradi delle diverse Facoltà nelle quattro Università e Bidelli delle medesime, e per supplenze ai Professori (Personale)	481,772. 32	» »
13	Direttori spirituali, cappellani ecc. delle congregaz.i (Personale)	4,814. »	» »
14	Oratorii, Congregazioni, funzioni sacre e civili (Materiale)	4,196. »	» »
15	Emolumenti concernenti la sanità pubblica (Personale)	1,800. »	» »
16	Scuole Universitarie nelle Provincie (Personale)	31,850. »	» »
17	Scuole Universitarie nelle Provincie (Materiale)	2,500 »	» »
	Insegnamento secondario.		
18	Collegi-Convitti Nazionali, Collegi Reali e Comunali (Personale)	580,943. »	» »
19	Collegi-Convitti Nazionali, Collegi Reali e Comunali (Materiale)	19,637. 98	» »
	Insegnamento tecnico.		
20	Scuole tecniche (Personale)	50,240. »	» »
21	Scuole tecniche (Materiale)	27,300. »	» »
22	Scuola di medicina veterinaria (Personale)	26,440. »	» »
23	Scuola di medicina veterinaria (Materiale)	55,400. »	» »
	Stabilimenti.		
24	Stabilimenti scientifici Universitarii (Personale)	86,198. 61	» »
25	Stabilimenti scientifici Universitarii (Materiale)	91,172. »	» »
26	Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie (Personale)	19,550. »	» »
27	Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie (Materiale)	75,372. »	» »
	Spese varie e casuali		
28	Sussidii alle scuole comunali, ed a quelle preparatorie pei maestri, e per le maestre	99,444. »	» »
29	Sussidii ai maestri ed alle maestre poveri	10,000. »	» »
30	Stampe ad uso della Statistica generale dell'Istruzione pubblica	1,000. »	» »
	Da riportarsi L.	1,930,861. 36	» »

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	SPESE — Straordinarie
	Riporto L.	1,930,861. 36	» »
31	Riparazioni ordinarie e miglioramenti agli edifizi universitarii e stabilimenti scientifici dipendenti; illuminazione ed assicurazione dagli incendi, e provvista e manutenzione di mobili	16,720. »	» »
32	Spese diverse	13,992. 85	» »
33	Assegnamenti d'aspettativa	17,525. »	» »
34	Casuali	24,500. »	» »
	Spese straordinarie.		
35	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	» »	13,389. 80
36	Libri di testo	» »	3,000. »
37	Mobili ed utensili per il gabinetto di chimica generale nell'Università di Torino	» »	10,000. »
38	Provvista di scaffali al gabinetto mineralogico dell'Istituto tecnico di Torino	» »	2,000. »
		2,003,598. 21	28,389. 80
		2,031,988. 01	
	***Capo V.* — MINISTERO DELL'INTERNO.**		
	Spese ordinarie.		
	Ministero.		
1	Personale	184,830. 55	» »
2	Spese d'ufficio	20,750. »	» »
	Consiglio di Stato.		
3	Personale	162,278. 70	» »
4	Spese d'ufficio	19,000. »	» »
	Archivi dello Stato.		
5	Personale	15,719. »	» »
6	Spese d'ufficio	5,800. »	» »
	Da riportare L.	438,378. 25	» »

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	Straordinarie
	Riporto L.	438,378. 25	»
	Teatri.		
7	Revisione delle opere teatrali (Personale)	6,000. »	»
8	Teatri in Torino (Spese d'ufficio e diverse)	2,560. »	»
	Sanità.		
9	Personale	3,200. »	»
10	Spese diverse	21,000. »	»
	Vaccino.		
11	Personale	12,500. »	»
12	Spese diverse	6,000. »	»
	Telegrafi elettro-magnetici.		
13	Personale	198,000. »	»
14	Spese di manutenzione	31,353. »	»
15	Spese d'ufficio e diverse	25,000. »	»
16	Fitto dei locali	1,780. »	»
17	Rimborso agli uffici esteri a pareggio dei conti reciproci per le corrispondenze telegrafiche private	16,000. »	»
	Intendenze provinciali.		
18	Personale	879,408. »	»
19	Indennità di rappresentanza	15,000. »	»
20	Indennità di trasferta e spese di cancelleria ai Commissari di leva	15,780. »	»
21	Fitto dei locali	45,500. »	»
22	Spese diverse	8,000. »	»
	Agricoltura.		
23	Assegni	4,000. »	»
	Boschi.		
24	Personale	121,560. »	»
25	Spese diverse	56,500. »	»
	Statistica.		
26	Spese diverse	5,000 »	»
	Opere pie e fanciulli esposti.		
27	Personale ed assegni fissi	515,481. »	»
28	Spese diverse	65,100. »	»
	Da riportarsi L.	2,499,702. 25	»

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	Ordinarie	Straordinarie
	Riporto L.	2,499,702. 25	
	Carceri di pena e giudiziarie		
29	Spese d'ispezione	13,120. »	»
	Carceri di pena.		
30	Personale	230,000. »	»
31	Spese d'ufficio	9,000. »	»
32	Spese di mantenimento e di personale interno	1,022,983. 89	»
33	Spese per l'esercizio delle manifatture	442,634. 94	»
34	Trasporto dei ditenuti condannati	10,000. »	»
35	Riparazioni ordinarie	50,000. »	»
	Carceri giudiziarie.		
36	Personale	330,106. 60	»
37	Spese di mantenimento e diverse	1,349,905. 60	»
38	Trasporto di ditenuti sotto processo	30,000. »	»
39	Fitto dei locali	2,000. »	»
40	Riparazioni ordinarie	60,000. »	»
	Sicurezza pubblica.		
41	Servizio segreto	200,000. »	»
42	Carabinieri Reali (Gratificazioni e compensi)	23,000. »	»
43	Ufficiali di pubblica sicurezza (Personale)	274,592. 85	»
44	Ufficiali di pubblica sicurezza (Spese d'ufficio)	2,400. »	»
45	Guardie di pubblica sicurezza (Personale)	334,272. »	»
46	Fitto dei locali di uffizio e d'alloggio e minute riparazioni	20,000. »	»
47	Casermaggio dei Carabinieri Reali	22,260. »	»
	Servizi diversi.		
48	Indennità di via e trasporto degli indigenti	33,000. »	»
49	Studi e scienze (Assegni)	58,309. 90	»
50	Pubbliche solenni funzioni e feste governative	6,000. »	»
51	Medaglie e ricompense pecuniarie per azioni generose	10,000. »	»
52	Pensioni ai decorati nella Milizia Nazionale della medaglia al valor militare	1,500. »	»
53	Milizia Nazionale (Spese d'armamento)	10,000. »	»
54	Indennità agli agenti della forza pubblica per contravvenzioni alle leggi sulla caccia	6,000. »	»
55	Direzione e compilazione della Gazzetta Piemontese (Giornale ufficiale del Regno)	15,000. »	»
	Da riportarsi L.	7,164,188 23	»

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	SPESE — Straordinarie
	Riporto L.	7,164,188. 23	» »
	Spese comuni a tutti i rami.		
56	Spese di stampa	25,000. »	» »
57	Spese di posta-lettere	6,500. »	» »
58	Assegnamenti d'aspettativa	41,182. 53	» »
59	Casuali	40,000. »	» »
	Spese straordinarie.		
60	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	» »	6,640. »
61	Emigrazione italiana	» »	150,000. »
62	Ufficio del censimento	» »	20,000. »
63	Acquisto della raccolta stampata degli Atti parlamentari del 1848	» »	9,000. »
		7,276,870 76	185,640. »
		7,462,510. 76	
	***Capo VI.* — MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.**		
	Spese ordinarie.		
	Categorie comuni ai diversi rami di servizio.		
	Amministrazione centrale.		
1	Personale	246,664. 54	» »
2	Materiale	33,520. »	» »
2 bis	Pubblicazione di documenti relativi ai lavori pubblici dello Stato	5,000. »	» »
	Aspettative.		
3	Assegnamenti d'aspettativa e provvisorii	23,810 50	» »
	Lavori pubblici.		
	R. Corpo del Genio civile. - Porti - Miniere e Cave.		
4	Personale	320,880. »	» »
5	Spese diverse pel detto servizio	41,900. »	» »
	Da riportarsi L.	671,775. 04	» »

Digitized by Google

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.°	Denominazione	Ordinarie	Straordinarie
	Riporto L.	671,775. 04	
	Acque, Ponti e Strade.		
6	Spese di annua manutenzione	1,165,093. 69	» »
7	Spese di miglioramento. Strada nazionale di Piacenza	15,600. »	» »
8	Id. » di Ginevra	4,200. »	» »
9	Id. » di Levante	59,000. »	» »
10	Id. » da Cagliari a Porto Torres	14,498. 82	» »
11	Id. Strada della Svizzera per Pallanza ed Intra	3,000. »	» »
12	Id. Strada da Varallo per Borgosesia alla ferrovia dello Stato	13,668. »	» »
13	Id. Strada da Bonneville ad Annecy	8,400. 90	» »
14	Id. Strada da Acqui a Carcare	4,695. »	» »
15	Lavori idraulici	3,200. »	» »
16	Concorso dello Stato nei lavori stradali ed idraulici	44,000. »	» »
17	Sussidii alle Provincie	200,000. »	» »
	Porti, Spiaggie e Fari.		
18	Personale di servizio	33,985. 16	» »
19	Spese diverse	39,214. »	» »
20	Spese di annua manutenzione	220,430. »	» »
21	Spese di miglioramento. Porto di Genova	71,000. »	» »
22	Id. Porto di Savona	24,000. »	» »
23	Id. Porto di Nizza	12,000. »	» »
24	Id. Darsena di Cagliari	8,580. »	» »
25	Id. Porto di Porto Torres	3,350. »	» »
26	Id. Porto di S. Giovanni	4,000. »	» »
27	Id. Porto di Cala Gavetta	6,000. »	» »
28	Concorso dello Stato nelle spese dei porti di 2.ª categoria	70,000. »	» »
29	Anticipazioni ai corpi morali per spese ai porti di 2.ª categoria (*per memoria*)	» »	» »
30	Sussidi ai porti di 3.ª categoria	5,000. »	» »
	Casuali.		
31	Casuali pei lavori pubblici ordinari	20,000. »	» »
	Strade ferrate.		
	Spese d'esercizio.		
32	Personale	2,570,650. »	» »
33	Spese d'ufficio e di cancelleria	95,000. »	» »
34	Combustibili e grassumi	1,883,000. »	» »
35	Manutenzione del materiale stabile	405,000. »	» »
35bis	Manutenzione del materiale mobile	426,000. »	» »
36	Fondo pel pagamento del 50 per °/₀ sul prodotto delle ferrovie di Pinerolo, Vigevano e Voltri	542,000. »	» »
37	Rimborsi per errori di tassazione	10,600. »	» »
	Da riportarsi L.	8,655,740. 54	» »

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	Straordinarie
	Riporto L.	8,655,740. 54	» »
38	Spese per conto dei terzi dipendenti dal servizio di trasporti oltre il confine delle strade ferrate esercite dallo Stato	200,000. »	» »
39	Sussidi e casuali	60,000. »	» »
	Spese varie.		
40	Sorveglianza sull'esercizio delle ferrovie di Società private.	6,800. »	» »
	Telegrafo elettrico.		
41	Personale	81,800. »	» »
42	Materiale	54,000. »	» »
	Poste.		
43	Personale dell'Amministrazione provinciale	473,100. »	» »
44	Paghe dei Portalettere, Garzoni d'ufficio, Inservienti, Uscieri ed Ordinanze	79,131. 72	» »
45	Spese d'ufficio	24,230. »	» »
46	Provvista di utensili e mobili	75,380. »	» »
47	Provvigioni ai Commessi di 2.ª classe	160,000. »	» »
48	Retribuzioni fisse	24,390. »	» »
49	Retribuzioni ai capitani di nave	14,000. »	» »
50	Sussidii ai mastri di Posta	31,724. 11	» »
51	Fitto degli uffizii	27,590. »	» »
52	Trasporto dispacci	707,000. »	» »
53	Rimborso agli uffizii esteri	215,000. »	» »
54	Sovvenzioni	12,000. »	» »
55	Indennità fisse	9,695. »	» »
56	Indennità di traslocazioni, di viaggi, e per servizi di notte.	15,600. »	» »
57	Spese diverse pel materiale	3,900. »	» »
58	Gratificazioni	4,000. »	» »
59	Casuali	5,000. »	» »
	Spese straordinarie.		
	Categorie comuni ai diversi rami di servizio.		
	Assegnamenti.		
60	Maggiori assegnamenti	» »	6,605. 10
	Lavori pubblici.		
	Acque, Ponti e Strade.		
61	Strade nazionali di Sardegna	» »	1,000,000. »
62	Strada da Ivrea ad Aosta	» »	60,000. »
62bis	Galleria attraverso il colle di Menouve	» »	37,000. »
	Da riportarsi L.	10,937,901. 37	1,103,605. 10

Digitized by Google

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.°	Denominazione	Ordinarie	Straordinarie
	Riporto L.	10,937,901. 37	1,103,605. 10
63	Strada del piccolo S. Bernardo	» »	41,000. »
64	Strada da Nizza a Voltri	» »	60,000. »
65	Strada di Valle Stura	» »	78,000. »
66	Ponte sul Po a Chivasso	» »	75,000. »
67	Strade consortili nella provincia di Nizza	» »	200,000. »
	Porti, Spiaggie e Fari.		
68	Scavazione a profondità normale e manutenzione del fondo dei porti di 1ª categoria	» »	220,000. »
69	Faro al Capo Caccia	» »	20,000. »
	Strade ferrate.		
	Spese di costruzione.		
70	Personale del Genio Civile	» »	13,000. »
70*bis*	Pubblicazione di documenti relativi alle strade ferrate dello Stato	» »	5,000. »
71	Trasferte e spese varie	» »	1,500. »
72	Casuali e sussidii	» »	2,000. »
73	Vetture e vagoni	» »	250,000. »
74	Locomotive	» »	150,000. »
75	Stazione di Torino	» »	» »
76	Stazione di Genova	» »	500,000. »
77*A*	Stazione di Busalla = Tettoia per lo scalo dei viaggiatori.	» »	20,000. »
77*B*	Stazione di Mortara id. id.	» »	14,000. »
77*C*	Tetto sporgente di copertura del marciapiede delle stazioni di Rivarolo, Bolzaneto, Sartirana ed Oleggio	» »	6,000. »
78	Sorveglianza governativa per le ferrovie di private Società	» »	80,000. »
79	Ferrovia di congiunzione della stazione di Torino collo scalo della ferrovia di Novara	» »	127,000. »
80	Secondo binario fra Alessandria e Valenza al punto di congiunzione della ferrovia di Casale	» »	520,000. »
81	Congiunzione della via ferrata del Governo alla ferrovia a cavalli di S. Pier d'Arena	» »	260,000. »
	Poste.		
82	Indennità ai Corrieri di malla licenziati dal servizio non aventi dritto a pensioni di riposo e ad assegnamento d'aspettativa	» »	10,000. »
83	Spese di primo stabilimento dell'Amministrazione centrale presso il Ministero	» »	10,000. »
84	Provvista di un *omnibus*	» »	1,200. »
		10,937,901. 37	3,762,305. 10
		14,705,206. 47	

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	SPESE — Straordinarie
	Capo VII. — MINISTERO DI GUERRA.		
	Spese ordinarie.		
	Amministrazione.		
1	Amministrazione centrale (Personale)	396,895. »	» »
2	Id. (Materiale)	65,000. »	» »
3	Intendenze militari (Personale e competenze fisse d'ufficio)	174,811. 70	» »
4	Congresso consultivo di Guerra	7,547. 60	» »
5	Quartier-Mastro	9,247. 60	» »
6	Sussistenze militari	59,286. »	» »
7	Spese di leva	52,000. »	» »
8	Uditorato Generale di Guerra (Personale)	87,230. 85	» »
9	Id. (Spese d'ufficio)	3,480. »	» »
	Stati Maggiori.		
10	Ufficiali Generali	47,075. »	» »
11	Corpo Reale di Stato Maggiore (Personale)	237,290. »	» »
12	Id. (Spese di trasferta, e d'ufficio)	9,900. »	» »
13	Stato Maggiore delle Divisioni militari	126,565. »	» »
14	Comandi militari delle fortezze e provincie	443,746. »	» »
	Esercito.		
15	Fanteria di linea	8,770,547. 55	» »
16	Bersaglieri	1,256,366. 24	» »
17	Cavalleria	2,392,603. 36	» »
18	Artiglieria	1,980,013. 98	» »
19	Genio Militare	666,344. 79	» »
20	Treno d'armata	195,647. 42	» »
21	Corpo dei Cacciatori Franchi	159,576. 98	» »
	Servizio militare di sicurezza pubblica.		
22	Corpo dei Carabinieri Reali	2,872,607. 28	» »
23	Carabinieri Reali di Sardegna	713,783. 25	»
	Veterani ed invalidi.		
24	Casa Reale Invalidi e Compagnia Veterani	513,522. 98	» »
	Da riportarsi L.	21,940,087. 88	» »

Digitized by Google

N°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	Straordinarie
	Riporto L.	21,240,087. 88	» »
	Casa militare del Re e de' Reali Principi.		
25	Casa Militare del Re e de' Reali Principi ...	90,240. »	» »
26	Guardie del Corpo ...	120,167. 75	» »
27	Guardie Reali del Palazzo ...	64,738. 65	» »
	Servizio sanitario.		
28	Corpo Sanitario ...	146,576. 35	» »
29	Direttori degli Spedali e Compagnia Infermieri ...	141,294. 76	» »
30	Mantenimento e cura degli infermi ...	598,176. 86	» »
	Servizi diversi.		
31	Retribuzione ai Comuni per alloggi e somministrazioni alle Truppe; trasporti, spese di viaggio, e missioni...	229,000. »	» »
32	Magazzino delle merci ed arredi alle truppe...	69,017. 72	» »
33	Rimonta cavalli ...	400,000. »	» »
34	Pigioni di quartieri, corpi di guardia, spedali, uffizi e stabilimenti militari ...	187,738. 94	» »
35	Provvista e mantenimento di materiali, arredi, suppellettili e simili per Stabilimenti, Comandi ed uffizi militari..	16,400 »	» »
36	Mantenimento di vettovaglie nei forti e provvista d'acqua.	37,537. 78	» »
	Istruzione delle truppe in campagna.		
37	Campi d'istruzione, manovre, esercitazioni e raccolta di truppe ...	80,000. »	» »
	Ordini e distinzioni militari.		
38	Ordine Militare di Savoia e Medaglie al valor militare ...	16,700. »	» »
	Scuole ed istituti d'educazione e d'istruzione militare.		
39	Regia Accademia Militare ...	140,530. 32	» »
40	Collegio pei figli di Militari ...	168,453 16	» »
41	Scuola militare di cavalleria ...	61,906. 10	» »
42	Scuola militare di fanteria ...	68,600. 45	» »
43	Biblioteche e Scuole nei presidii ...	26,180. »	» »
	Stabilimenti di pena.		
44	Reclusione militare ...	155,238. »	» »
	Somministrazioni in natura.		
45	Pane ...	2,635,808. 40	» »
46	Foraggi ...	2,424,657. 34	» »
47	Letti, legna, lumi, e spese diverse ...	980,394. 30	» »
	Da riportarsi L.	30,099,443. 76	» »

Digitized by Google

N.°	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE — Ordinarie	SPESE — Straordinarie
	Riporto L.	30,099,443. 76	» »
	Servizio d'Artiglieria.		
48	Personale contabile per il materiale d'artiglieria.....	90,910. »	» »
49	Direzione delle fonderie e della chimica.....	47,481. »	» »
50	Direzione delle polveriere ..:.....	299,892. »	» »
51	Direzione dei Bombardieri	64,380. »	» »
52	Direzione delle Maestranze	164,280. »	» »
53	Direzione della fabbrica e delle sale d'armi	327,182. »	» »
54	Spese diverse pel servizio d'artiglieria.....	192,123. 23	» »
	Servizio del Genio militare.		
55	Personale di contabilità del Genio	97,263. »	» »
56	Manutenzione e riparazioni delle fortificazioni.....	135,940. »	» »
57	Manutenzione e riparazioni delle fabbriche militari	331,940. »	» »
58	Miglioramenti delle fortificazioni	156,410. »	» »
59	Miglioramenti delle fabbriche militari	343,005. »	» »
60	Spese diverse pel servizio del Genio.....	26,051. 75	» »
61	Spese diverse pel Real Corpo di Stato Maggiore	19,600. »	» »
	Miglioramento della razza cavallina.		
62	Deposito e compra stalloni	179,191. 77	» »
	Aspettativa.		
63	Paghe di aspettativa ed Uffiziali provinciali	275,000. »	» »
	Casuali.		
64	Casuali	120,000. »	» »
	Spese straordinarie.		
65	Maggiori assegnamenti sotto qualunque denominazione ...	» »	7,230. »
66	Comandi militari delle fortezze e provincie (maggior soldo di cui sono provvisti gli attuali titolari)	» »	12,000. »
67	Sussidio a mense d'Ufficiali	» »	12,000. »
68	Casa militare del Re e dei Reali Principi (Uffiziali in soprannumero)	» »	5,510. »
69	Provvista di letti	» »	25,000. »
70	Caserma di San Benigno in costruzione a Genova.....	» »	172,404. »
71	Fortificazioni a Vinadio	» »	56,511. 25
72	Ospedale militare divisionario in Alessandria.....	» »	69,120. »
73	Ponte sospeso sul torrente Arco presso Lesseillon .... . :	» »	10,000. »
74	Costruzione di un magazzino a polvere in Cagliari	» »	22,000. »
		32,899,993. 51	391,775. 25
		33,291,768. 76	

Digitized by Google

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.°	Denominazione	*Ordinarie*	*Straordinarie*
	Capo VIII. — MINISTERO DI MARINA.		
	Spese ordinarie.		
	Amministrazione.		
1	Ministero (Personale)	67,154. 94	» »
2	Id. (Spese d'ufficio)	40,600. »	» »
2bis	Congresso permanente di Marina	11,849. 60	» »
3	Commissariato generale di Marina (Personale)	54,870 »	» »
4	Id. (Spese d'ufficio)	3,450. »	» »
5	Amministrazione della Marina mercantile	70,009. »	» »
6	Amministrazione della Sanità marittima	104,578. »	» »
7	Uditorato di Marina (Personale)	3,200. »	» »
8	Spese di giustizia della Marina	4,100. »	» »
	Stato Maggiore.		
9	Stato Maggiore Generale della Marina	317,200. »	» »
10	Comandi dei Porti e Spiaggie	80,876. 20	» »
	Servizio Sanitario Marittimo.		
11	Corpo Sanitario, e giornate di cura allo Spedale	84,844. 93	» »
	Servizio del Genio.		
12	Genio Navale	15,500. »	» »
13	Mantenimento d'Allievi Ingegneri e Macchinisti all'estero	13,287. 60	» »
	Corpi e Stabilimenti Militari.		
14	Corpo Reale Equipaggi	574,303. 10	» »
15	Battaglione Reali Navi	224,056. 25	» »
16	Regia Scuola di Marina	34,514. »	» »
17	Isola di Capraia	12,215. 20	» »
	Stabilimenti di pena.		
18	Bagni marittimi (Personale)	210,279. 50	» »
18bis	Id. (Spese d'ufficio ed altre)	2,920. »	» »
	Navigazione de' Regi Legni.		
19	Campagne di mare	174,837. 75	» »
20	Corrispondenza postale	6,820. »	» »
	Da riportarsi L.	2,080,866. 07	» »

Digitized by Google

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.°	Denominazione	*Ordinarie*	*Straordinarie*
	Riporto L.	2,080,866. 07	» »
	Somministrazioni in natura.		
21	Pane e viveri	706,411. 90	» »
22	Corpi di Guardia, casermaggio, ed illuminazione	38,332. 87	» »
	Servizi diversi.		
23	Noliti, trasporti, indennità di via e vacazioni	21,400. »	» »
24	Fitti di case, alloggi ed assegnamenti diversi	10,692. »	» »
25	Spese di cancelleria ed altre ad ufficiali sanitari	5,750. »	» »
	Fabbricati Marittimi e Sanitari.		
26	Riparazioni ai fabbricati marittimi e sanitari	69,820. »	» »
	Servizio pel materiale della Regia Marina.		
27	Acquisto di legnami, canape, tessuti e corami	589,000. »	» »
28	Provvista di macchine, metalli, combustibili ed altre materie	447,556. »	» »
29	Sala dei modelli e Biblioteca	5,000. »	» »
30	Mano d'opera	300,000. »	» »
	Pensioni e paghe d'aspettativa.		
31	Pensioni sulle Medaglie al valor militare	2,050. »	» »
32	Assegnamenti d'aspettativa	7,313. 75	» »
	Casuali.		
33	Casuali	18,200. »	» »
	Spese straordinarie.		
34	Maggiori assegnamenti	» »	1,900. »
		4,302,392. 59	1,900. »
		4,304,292. 59	

Digitized by Google

Capi N.°	MINISTERI	SPESE Ordinarie	Straordinarie	TOTALI
	RIEPILOGO.			
I.	Ministero di Finanze.....	76,153,112. 44	146,530. »	76,299,642. 44
II.	id. Grazia e Giustizia... ...	4,323,562. 42	4,788. 80	4,328,351. 22
III.	id. Estero....	1,296,305. 53	6,800. »	1,303,105. 53
IV.	id. Istruzione Pubblica... ..	2,003,599. 21	28,389. 80	2,031,989. 01
V.	id. Interno.....	7,276,870. 76	185,640. »	7,462,510. 76
VI.	id. Lavori Pubblici.....	10,937,901. 37	3,767,305. 10	14,705,206. 47
VII.	id. Guerra.....	32,899,993. 51	391,775. 25	33,291,768. 76
VIII.	id. Marina.....	4,302,392. 59	1,900. »	4,304,292. 59
		139,193,737. 83	4,533,128. 95	143,726,866. 78

V.° Il Ministro delle Finanze
C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esigere le entrate tutte ordinarie e straordinarie presunte nel bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1857, secondo la ripartizione ed in conformità delle leggi e tariffe in vigore.

Digitized by Google

Art. 2.

I centesimi addizionali per la riscossione delle imposte dirette sono conservati nella proporzione di quattro per lira.

Art. 3.

Le modificazioni alla tassa delle patenti portate dalla legge del 19 aprile 1856 sono mantenute in vigore anche per l'anno 1857.

Art. 4.

Provvisoriamente e sino alla pubblicazione dei ruoli del 1857 la riscossione delle imposte e tasse dirette sarà operata su quelli del 1856, e nella misura in cui furono per tale anno stabilite.

Art. 5.

Nessun' altra imposta diretta od indiretta di qualsiasi natura potrà percepirsi a favore dello Stato, la quale non sia autorizzata colla presente o con altra legge che venga in avvenire sancita.

Art. 6.

Nulla resta innovato quanto alle esazioni dei diritti debitamente autorizzati per conto delle divisioni, provincie, comuni, corpi morali o particolari.

Tuttavia per l'anno 1857 le sovr'imposte divisionali, provinciali, comunali da ripartirsi in aumento alle tasse patenti, personale e mobiliare, giusta l'art. 35 della legge 28 aprile 1853, non potranno nei singoli comuni

Digitized by Google

superare la metà ossia la proporzione del cinquanta per cento delle tasse medesime.

Ogni eccedenza sarà portata in aumento alla proporzione che nel riparto cade a carico della contribuzione prediale sui beni rurali e sui fabbricati.

Art. 7.

In tutti i casi, in cui all'epoca della formazione dei ruoli delle contribuzioni soggette alle sovr'imposte divisionali, provinciali e comunali, alcuni dei bilanci delle divisioni e dei comuni non siano per anco approvati, le relative sovr'imposte saranno ripartite, giusta le norme dell'articolo precedente, sui risultati dei bilanci dell'anno antecedente, salvo il compenso nel riparto dell'anno successivo.

Art. 8.

I ruoli devono essere dai Sindaci pubblicati nel termine di cinque giorni dal loro ricevimento.

Negli otto giorni successivi dovranno rimanere depositati nella sala comunale per esserne data visione ai contribuenti.

Trascorso quest'ultimo termine, dovranno i ruoli essere immediatamente trasmessi all'Esattore col certificato di pubblicazione.

Art. 9.

La facoltà concessa al Ministro delle Finanze di emettere Buoni del Tesoro in anticipazione delle imposte è rinnovata per tutto l'anno 1857 sino alla concorrente di ventidue milioni e alle condizioni prescritte dall'art. 5 della legge 31 gennaio 1852.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. dal Castello di Pollenzo addì 21 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA

C. CAVOUR

Digitized by Google

TABELLA ANNESSA ALLA LEGGE DEL 21 GIUGNO 1856 N.° 1704.

Bilancio Attivo 1857

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO N.°	Denominazione	SOMMA
		PROVENTI ORDINARI	
		Imposte	
Direzione generale delle Gabelle	1	Dogane	17,000,000. »
	2	Dritti marittimi	450,000. »
	3	Sali	10,540,000. »
	4	Tabacchi	17,000,000. »
	5	Polveri e Piombi	840,000. »
	6	Gabella sulle carni, sulla foglietta, sull'acquavite e sulla fabbricazione della birra	6,519,690. »
		Redditi diversi	
	7	Provento dell'appalto delle Gabelle di sale e tabacchi	140,000. »
		Imposte	
Direzione generale delle Contribuzioni del Demanio	8	Contribuzione prediale	16,806,077. 70
	9	Imposta personale e mobiliaria	3,500,000. »
	10	Tassa delle patenti	3,000,000. »
	11	Dritti per la vendita di bevande e derrate non soggette al dritto di vendita al minuto, e dritti di permissione	700,000. »
	12	Tassa sulle vetture	800,000. »
	13	Centesimi di sovrimposta sulle contribuzioni dirette per le spese di riscossione	1,596,000. »
	14	Dritti di verificazione dei pesi e delle misure	252,000. »
	15	Dritti di compulsione in Sardegna	5,000 »
	16	Insinuazione	10,500,000. »
	17	Dritti di emolumento	1,200,000. »
	18	Dritti d'ipoteche	300,000. »
	19	Dritti di successione	5,200,000. »
	20	Carta bollata	6,200,000. »
	21	Carta filigranata per le carte da giuoco e pei tarocchi	100,000. »
	22	Tassa sulle società e sulle assicurazioni marittime	400,000 »
	23	Tassa sui redditi dei corpi morali o stabilimenti di *mano morta*	910,000. »
		Da riportarsi L.	103,958,767. 70

Digitized by Google

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO N.°	Denominazione	SOMMA
		Riporto L.	103,958,767. 70
Segue Direzione generale delle Contribuzioni e del Demanio	24	Dritti per passaporti all'estero, visto dei medesimi, porto d'armi e permessi di caccia	500,000. »
	25	Dritti marittimi	116,000. »
	26	Proventi dell'istruzione pubblica	450,000. »
	27	Multe e pene pecuniarie	400,000. »
	28	Dritti di visita ed altri relativi alla sanità pubblica	72,000. »
	29	Tassa sulle privative industriali	30,000. »
	30	Tassa sui marchi e segni distintivi in fatto d'industria e di commercio	100. »
		Redditi diversi	
	31	Rendite demaniali	2,410,000. »
	31*bis*	Libretti degli operai e delle persone di servizio	3,000. »
	32	Depositi per le cause di revisione	28,000. »
	33	Lotto	6,300,000. »
		Rimborsi e proventi d'ordine	
	34	Ricuperamento delle spese di giustizia	331,800. »
	35	Ricuperamento dai Comuni della Sardegna di spese anticipate dal Governo per lavori di planimetria nell'Isola	33,982. 95
	36	Arginamento dell'Isère e dell'Arc in Savoia	121,500. »
		Redditi diversi	
Direzione generale dei Lavori Pubblici	37	Strade ferrate (Dritti per trasporti viaggiatori)	13,005,000. »
		Rimborsi e proventi d'ordine	
	38	Ricupero da terzi di somme pel servizio di trasporti oltre il confine delle strade ferrate esercite dallo Stato	200,000. »
		Redditi diversi	
Direzione generale delle Poste	39	Poste	3,700,000. »
		Redditi diversi	
Ministero dell'Estero	40	Consolati all'estero	260,000. »
		Redditi diversi	
Ministero dell'Interno	41	Telegrafi elettrici	300,000. »
	42	Carceri di pena	654,352. 30
	43	Dritti fissi per decreti d'autorizzazione, di rinnovamento di autorizzazione o di modificazione d'esercizio delle vetture pubbliche	6,000. »
		Da riportarsi L.	132,879,902. 95

Digitized by Google

AMMINISTRAZIONI	N.°	CATEGORIE DI PROVENTO — Denominazione	SOMMA
		Riporto L.	132,879,902. 95
		Redditi diversi	
Ministero dell'Istruzione pubblica	44	Scuola veterinaria (Proventi diversi)	14,510. »
		Rimborsi e proventi d'ordine	
	45	Scuola veterinaria (Pensioni degli allievi)	27,000. »
		Imposte	
	46	Marchio	129,000. »
		Redditi diversi	
Amministraz. centrale delle Zecche	47	Stampa delle medaglie	1,400. »
	48	Tolleranze sulla monetazione	5,400. »
	49	Proventi eventuali	100. »
		Rimborsi e proventi d'ordine	
	50	Dritti per le spese di monetazione	90,000. »
		Imposte	
	51	Ritenuta e sovratassa sugli stipendi e tassa sulle pensioni	850,000. »
		Redditi diversi	
	52	Dritti sopra i contratti e proventi di cancelleria	12,000. »
	53	Proventi di cedole e di azioni industriali di proprietà dello Stato	34,667. 38
	54	Proventi di oggetti fuori servizio ed altri diversi dei Ministeri	300,000. »
	55	Provento di mandati per spese sul Bilancio dello Stato spediti nell'anno 1853 e non pagati a tutto il 31 dicembre 1857 (*Per memoria*)	» »
Direzione generale del Tesoro	56	Casuali	50,000. »
		Rimborsi e proventi d'ordine	
	57	Proventi delle Segreterie dei Magistrati e dei Tribunali provinciali e di Commercio	109,860. »
	58	Concorso di corpi morali o di società industriali in spese di stipendi ed altre simili pagate sul Bilancio dello Stato.	874,171. 18
	59	Concorso di corpi morali in opere di pubblica utilità	29,310. 01
	60	Concorso di Provincie e di Municipii nelle spese dei porti.	130,000. »
	61	Ricupero di anticipazioni fatte ai corpi morali per spese nei porti di seconda categoria (*Per memoria*)	» »
	62	Capitale integrale delle cedole 1838 della Sardegna che si trapassano al Debito perpetuo	30,000. »
		TOTALE *dei Proventi Ordinari* ...	135,567,321. 52

Digitized by Google

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO N.°	Denominazione	SOMMA
		PROVENTI STRAORDINARI	
Direz. generale delle Contribuz. e del Demanio	63	Provento di vendite straordinarie di stabili demaniali....	400,000. »
		RIEPILOGO	
		Proventi ordinari.....	135,567,321. 53
		Proventi straordinari.....	400,000. »
		TOTALE GENERALE...	135,967,321. 53

V.° *Il Ministro delle Finanze*
C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le rendite e le spese proprie dell'anno *mille ottocento quarantotto* portate nei rispettivi Bilanci, e atti successivi per altre maggiori o nuove, approvate con Reali Decreti o discarichi di quest'anno, o posteriori, ed i residui attivi e passivi degli anni *mille ottocento quarantasette* e *retro* degli Stati di Terraferma, sono stabiliti nelle seguenti somme, conforme al relativo *specchio sommario* di cui al *titolo IV capo I* dello Spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio mille ottocento quarantotto (pag. 144 e 145) del conto reso dal Ministro delle finanze e presentato alla Camera li 13 gennaio 1851 ed alle tavole qui annesse A e B cioè:

Digitized by Google

Le rendite accertate ordinarie e straordinarie del mille ottocento quarantotto in lire *cento cinquantasette milioni seicento sessantatre mila quattrocento ottantotto* centesimi *novanta* . . . L.	157,663,488. 90	
Le spese accertate ordinarie e straordinarie del mille ottocento quarantotto in lire *cento settantotto milioni trecento cinquantasei mila settecento cinquantasette* centesimi *diciotto* . . . »	178,356,757. 18	
Epperciò un disavanzo di L.	20,693,268. 28	20,693,268. 28
I residui attivi del mille ottocento quarantasette e retro in lire *ventitre milioni trecento settantasette mila ottocento ventisette* centesimi *ottantuno* . . L.	23,377,827. 81	
I residui passivi del mille ottocento quarantasette e retro in lire *quaranta milioni seicento trentacinque mila novecento novanta* centesimi *cinquantacinque* »	40,635,990. 55	
Epperciò con un disavanzo di L.	17,258,162. 74	17,258,162. 74
Conseguentemente il disavanzo totale risultante dalla contabilità del 1848 e retro è stabilito in lire *trentasette milioni novecento cinquantun mila quattrocento trentuna* centesimi *due* come appare dallo *specchio sommario* e dalla *situazione finanziera* di cui al *titolo IV capo I* (pag. 144 e 145) e *capo II* (pag. 146) del suddetto Spoglio attivo e passivo dell'esercizio 1848 e dalla qui unita tabella C . L.		37,951,431. 02

Digitized by Google

Art. 2.

Tanto i fondi di cassa, quanto le somme restanti ad esigersi e quelle restanti a pagarsi al chiudimento dell'esercizio 1848, saranno riprese nello Spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio 1849 nelle somme risultanti dalla *situazione finanziera* mentovata al precedente articolo cioè: quanto all'attivo in lire *trentatre milioni novecento novanta mila novecento ventitre* centesimi *ventotto*, e rispetto al passivo in lire *settantun milioni novecento quarantadue mila trecento cinquantaquattro* centesimi *trenta*.

Art. 3.

La situazione della *cassa di riserva* al chiudimento dell'esercizio 1848 è stabilita nelle somme risultanti dal titolo V capo III del mentovato Spoglio di tale esercizio (pag. 154 e 155) cioè:

Pel caricamento in lire *sessantadue milioni ottocento quarantasette mila centotrentadue* centesimi *ventiquattro*	L.	62,847,132. 24
Per lo scaricamento nella somma pure di lire *sessantadue milioni ottocento quarantasette mila centotrentadue* centesimi *ventiquattro* . . .	»	62,847,132. 24

Art. 4.

Il disposto della presente legge è indipendente dall'esame dei conti del Tesoriere generale, dei Tesorieri delle generali Aziende, dei Tesorieri provinciali e dei Contabili tutti verso le generali Aziende ed Amministrazioni diverse fatte o da farsi dal Magistrato della

Digitized by Google

Camera de' Conti, cui debbono essere presentati per la giudiciale loro liberazione a termini delle leggi in vigore.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. dal Castello di Pollenzo addì 21 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DEFORESTA

C. CAVOUR.

Digitized by Google

TAVOLA A.

Quadro generale *delle rendite dello Stato nel* 1848.

AZIENDE OD AMMINISTRAZIONI	ESAZIONI	RENDITE rimaste ad esigere al fine del 1848	TOTALE
Gabelle	42,068,718. 73	1,555,082. »	43,623,800. 73
Finanze	25,903,221. 90	999,044. 45	26,902,266. 35
Esteri	2,363,648. 82	695,298. 38	3,058,947. 20
Interni	504. 41	229,774. 69	230,279. 10
Istruzione pubblica	552,921. 40	6,356. 52	559,277. 92
Marina	111,591. 86	» »	111,591. 86
Zecche	84,610. 87	93,802. 89	178,413. 76
Erario	72,982,031. 39	306,301. 20	73,288,332. 59
Cassa di riserva (estratto dalla)	9,710,579. 39	» »	9,710,579. 39
TOTALE	153,777,828. 77	3,885,660. 13	157,663,488. 90
	157,663,488. 90		

V.° *Il Ministro delle Finanze*
C. CAVOUR.

Digitized by Google

TAVOLA B.

Quadro generale *delle spese accertate per il servizio di Terraferma nel* 1848 *e residui anteriori.*

Dimostrazione del riparto delle spese autorizzate ed accertate ordinarie e straordinarie per l'esercizio del 1848 in Terraferma			Dimostrazione del riparto dei residui o delle spese rimaste a pagare al 1° 1849 in conto 1847 e retro			
AZIENDE od AMMINISTRAZIONI	Spesa fatta con mandati spediti e pagati	Spesa restante a farsi	Importo dei residui al 1° 1848	Somme pagate nel 1848	Somme rimaste a pagare per mandati spediti non pagati o da spedire	Totale dei residui 1847 e 1848 dovuti al 1° 1849 colonna 5 e 6
1	2	3	4	5	6	7
Real casa	» »	» »	402,840. 34	233,093. 77	180,240. 79	180,240. 79
Grande cancelleria	1,681,880. 14	361,841. 14	555,256. 59	302,835. 37	196,780. 98	558,622. 12
Esteri	2,937,522. 99	543,814. 76	418,195. 68	93,989. 72	43,948. 29	357,732. 99
Interni	8,234,134. 48	438,584. 52	146,359. 33	75,857. 77	44,087. 02	482,681. 31
Lavori pubblici	3,107,866. 68	904,784. 96	2,523,835. 41	1,445,202. 46	1,358,682. 52	2,353,437. 48
Strade ferrate	5,613,752. 04	9,451,112. 24	15,306,893. 62	9,940,637. 21	6,119,819. 08	15,570,931. 32
Istruzione pubblica	1,320,824. 99	48,834. 03	107,975. 16	32,501. 64	74,741. 72	123,575. 73
Guerra	62,643,092. 96	16,114,541. 69	530,708. 03	386,857. 29	192,823. 81	16,307,365. 36
Artiglieria	8,383,391. 01	6,374,925. 12	2,085,122. 31	1,027,290. 45	898,560. 22	7,273,485. 38
Marina	6,345,560. 90	2,826,346. 29	1,033,088. 45	883,730. 96	160,488. 31	2,986,834. 60
Finanze	2,651,970. 82	1,363,091. 76	2,420,047. 81	641,450. 27	1,391,341. 97	2,754,433. 73
Gabelle	9,500,321. 32	1,668,021. 11	2,163,619. 51	2,099,652. 96	135,738. 40	1,803,739. 51
Erario *spese generali*	15,300,038. 85	8,015,582. 44	13,069,504. 65	61,936. 68	12,973,731. 49	20,989,313. 63
	130,155,357. 18	48,201,400. »	40,243,448. 86	16,895,036. 25	23,740,954. 30	74,942,354. 30
Spesa accertata totale.	178,356,757. 18			40,635,990. 55		

V.° *Il Ministro delle Finanze*
C. CAVOUR.

Digitized by Google

TAVOLA C.

Risultamento sommario *della resa de' conti delle finanze per l'anno 1848.*

	1848	Residui
Attivo	157,063,488. 90	23,377,827. 81
Passivo	178,356,757. 18	40,635,990. 55
Disavanzo	20,693,268. 28	17,258,162. 74
Totale disavanzo	37,951,431. 02	

V.° *Il Ministro delle Finanze*
C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I diritti che, a termini delle vigenti tariffe, sono percepiti dai Segretari dei Giudici di Mandamento, dei Tribunali e delle Corti di appello di Terraferma, esclusi soltanto i diritti di copia, e le indennità di trasferta, saranno versati nella cassa dei proventi delle Segreterie dei Magistrati e Tribunali, creata colle Regie Patenti delli 8 giugno 1844 e 7 agosto 1845.

Digitized by Google

Art. 2.

Il dieci per cento però di detti dritti in ogni Segreteria di Giudicature, Tribunali provinciali e di polizia giudiziaria e Corti d'appello, ed il venti per cento in quelle dei Tribunali di Commercio, sarà prelevato in favore dei rispettivi titolari e Sostituiti, ed assegnato come segue:

La metà di questo prelevamento spetterà al Segretario medesimo e l'altra metà sarà ripartita per porzioni uguali tra li suoi Sostituiti.

Dove non vi sono Sostituiti, il prelevamento spetterà per intiero al Segretario, ed ove ve ne sia un solo, tre quarti spetteranno al Segretario, ed un quarto al Sostituito.

Art. 3.

Li rimanenti novanta per cento nelle Segreterie civili e criminali, ed ottanta per cento nelle commerciali, saranno riuniti in massa, e formeranno un fondo comune a tutti i Segretari e Sostituiti dei Giudici di Mandamento, dei Tribunali e delle Corti d'appello.

Art. 4.

I fondi della cassa saranno erogati:

1.° Al pagamento delle pensioni concesse prima d'ora ai Segretari e Sostituiti Segretari in occasione della loro giubilazione, non che di quelle accordate prima d'ora alle loro vedove e figli;

2.° Al pagamento di uno stipendio fisso a ciascun Segretario e Sostituito, in conformità della tabella annessa alla presente legge.

Digitized by Google

Art. 5.

Le somme che, eseguiti i pagamenti accennati nell'articolo precedente, rimarranno sopravanzanti, saranno destinate nell'ordine seguente:

1.° Alle pensioni da concedersi in avvenire ai Segretari e Sostituiti Segretari in occasione della loro giubilazione;

2.° Alle pensioni che saranno accordate alle vedove e figli dei medesimi;

3.° Alle concessioni di sussidi alle vedove e figli dei Segretari e Sostituiti che, per mancanza di sufficiente servizio dei loro padri o mariti, non potranno avere la pensione, non che ai Segretari stessi e Sostituiti che per causa di malattia dovessero cessare dall'esercizio dell'impiego prima del tempo necessario per poter conseguire la giubilazione; ed infine anche a quelli di essi Segretari e Sostituiti che, rimanendo tuttora nell'impiego, ne fossero bisognosi e meritevoli.

Art. 6.

I diritti di copia continueranno ad appartenere per intiero ai rispettivi Segretari, i quali sopporteranno in corrispettivo il carico esclusivo delle spese d'ufficio per la Segreteria, e le altre occorrenti per la sala d'udienza in quanto alle Giudicature, non che delle retribuzioni agli Scrivani che saranno nominati in numero sufficiente dai Segretari medesimi ed approvati dai Giudici, Tribunali e Corti.

Art. 7.

Dal giorno in cui sarà in osservanza la presente

Digitized by Google

legge, i Segretari sottoposti al pagamento di un canone in favore della predetta cassa ne rimarranno esonerati.

Le somme che erano corrisposte dai Segretari o dalla cassa stessa ad alcuni Tribunali od Uffici per supplemento spese d'ufficio, o d'altro, continueranno per intanto a soddisfarsi da questa finchè siasi altrimenti provveduto.

Cesseranno pure da detto giorno di essere a carico dei Segretari, e verranno sopportate dalla cassa medesima le pensioni alle vedove ed ai precedenti titolari, che fossero state imposte direttamente ad alcuni Segretari nell'atto della loro nomina.

Art. 8.

I Sostituiti Segretari saranno nominati dal Re come i Segretari, ed il loro numero sarà regolato dal bisogno del servizio.

Quelli che vi sono attualmente, saranno provvisti di nuova nomina, in difetto non rimarranno che come Scrivani temporari a carico del Segretario a termini dell'articolo 6.

Art. 9.

Un regolamento approvato per Decreto Reale stabilirà le norme per la percezione e versamento dei detti diritti, per le spese poste a carico dei Segretari a termini dell'art. 6, e per tutto quanto concerne l'esecuzione della presente legge, la quale andrà in vigore non più tardi del 1.° luglio 1856.

Art. 10.

Le disposizioni di questa legge non sono applicabili

Digitized by Google

alla Segreteria della Corte di cassazione, la quale continuerà per ora ad essere regolata dalla legge speciale che la concerne.

Non sono neppure applicabili ai Segretari e Sostituiti dei Giudici e corpi giudiziari dell'Isola di Sardegna, li quali sono già provvisti di stipendio fisso a carico delle Finanze dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 26 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

DE FORESTA.

Digitized by Google

TABELLA degli stipendi, di cui all'art. 4.

Segretari civili delle Corti d'appello.....	N.°	5	a L.	4,000	L. 20,000
Id. criminali	»	2	»	3,500	» 7,000
Segretari sostituiti presso le Corti	»	8	»	2,000	» 16,000
Id. id.	»	8	»	1,800	» 14,400
Id. id.	»	8	»	1,600	» 12,800
Segretari dei Tribunali provinciali	»	10	»	3,000	» 30,000
Id. id.	»	15	»	2,500	» 37,500
Id. id.	»	15	»	2,200	» 33,000
Sostituiti segretari presso i Tribunali provinciali	»	20	»	1,500	» 30,000
Id. id.	»	50	»	1,300	» 65,000
Id. id.	»	50	»	1,200	» 60,000
Segretari dei Tribunali di commercio	»	2	»	3,000	» 6,000
Id. id.	»	2	»	2,500	» 5,000
Id. id.	»	3	»	2,000	» 6,000
Sostituiti segretari presso i Tribunali suddetti..	»	4	»	2,000	» 8,000
Id. id.	»	7	»	1,500	» 10,500
Id. id.	»	7	»	1,200	» 8,400
Segretari presso i Tribunali di polizia.....	»	2	»	1,500	» 3,000
Sostituiti segretari presso i Tribunali suddetti..	»	2	»	1,000	» 2,000
Segretari di Giudicatura	»	25	»	1,500	» 37,500
Id. id.	»	25	»	1,400	» 35,000
Id. id.	»	200	»	1,200	» 240,000
Id. id.	»	170	»	1,000	» 170,000
Sostituiti segretari di Giudicatura	»	20	»	800	» 16,000
Id. id.	»	20	»	700	» 14,000
Id. id.	»	60	»	600	» 36,000
					L. 923,400

Nota. I sostituiti segretari sono posti a calcolo approssimativo. Non saranno però confermati o nominati che secondo il bisogno del servizio.

Visto d'ordine di S. M.
Il Guardasigilli
DE FORESTA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

N.° 1704. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato nella seduta del 6 ultimo scorso aprile dal Municipio di Dualchi, Provincia di Cuglieri.

(Pollenzo 1.° giugno 1856).

N.° 1705. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Tratalias a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno, rivocando la facoltà accordatagli col Decreto Reale del 12 febbraio 1854 di rimborsarsi d'esso canone per mezzo d'una tassa focolare.

(Pollenzo 1.° giugno 1856).

N.° 1706. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Castelletto d'Orba a supplire, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Pollenzo 1.° giugno 1856).

N.° 1707. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Siniscola a supplire al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno coll'erogazione di redditi propri e col prodotto d'una tassa d'abbuonamento per famiglia, ripartita in ragione della presunta consumazione delle derrate soggette alla gabella.

(Pollenzo 1.° giugno 1856).

Digitized by Google

N.° 1708. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Bolotana a supplire al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno colla erogazione di redditi propri e col prodotto d'una tassa d'abbuonamento per famiglia, ripartita in ragione della presunta consumazione delle derrate soggette alla gabella.

(Pollenzo 1.° giugno 1856).

N.° 1709. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Candiolo a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario.

(Torino 4 giugno 1856).

N.° 1710. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Lunamatrona a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 4 giugno 1856).

N.° 1711. Regio Decreto

che autorizza il Comune d'Escolca a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 4 giugno 1856).

Digitized by Google

N.° 1712. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Ruinas a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 4 giugno 1856).

N.° 1713. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Beinette a riscuotere per via d'esercizio per un triennio, a cominciare dal primo di luglio prossimo venturo, i dritti di gabella stabiliti dalla legge 2 gennaio 1853.

(Torino 4 giugno 1856).

N.° 1714. Regio Decreto

col quale si approva l'instituzione d'una tassa annuale sui cani nel Comune di S. Genix.

(Torino 4 giugno 1856).

N.° 1715. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Casalborgone nella seduta del 14 ultimo scorso maggio.

(Torino 9 giugno 1856).

N.° 1716. Regio Decreto

che approva il regolamento per l'instituzione di un corpo di Guardie municipali adottato dal Consiglio comunale di Vigone con deliberazione del 16 ultimo scorso maggio.

(Torino 9 giugno 1856).

Digitized by Google

N.° 1717. **Regio Decreto**

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Vezzi con deliberazione dell'11 maggio ultimo scorso.

(Torino 14 giugno 1856).

N.° 1718. **Regio Decreto**

portante modificazioni all'organizzazione del Corpo Reale d'Artiglieria.

(Torino 14 giugno 1856).

N.° 1719. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune di Venaus a supplire con redditi propri al pagamento d'una porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 14 giugno 1856).

N.° 1720. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune di Gesico a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di una porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 14 giugno 1856).

N.° 1721. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune d'Avigliana a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento d'una porzione del suo canone gabellario degli anni 1856 e 1857.

(Torino 14 giugno 1856).

Digitized by Google

N.° 1722. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Caraglio nella seduta del 29 ottobre 1855.

(Pollenzo 21 giugno 1856).

N.° 1723. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Narzole a provvedere al pagamento del suo canone gabellario dell'anno 1857 e successivi, mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sugli spiriti, sui liquori, sulla carne e sulla fabbricazione della birra.

(Pollenzo 21 giugno 1856).

N.° 1724. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Valdieri a provvedere al pagamento del suo canone gabellario, a cominciare dal venturo anno 1857, mediante la riscossione del medesimo in via d'esercizio.

(Pollenzo 21 giugno 1856).

N.° 1725. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Cavallermaggiore a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sui liquori, sugli spiriti, sulle carni, e sulla fabbricazione della birra.

(Pollenzo 21 giugno 1856).

Digitized by Google

N.° 1726. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Tours a supplire al pagamento di porzione del suo canone gabellario coll'erogazione di redditi propri, ed in caso d'insufficienza dei medesimi per mezzo d'una tassa d'abbonamento per famiglie, eccettuate le indigenti, da ripartirsi in ragione della presunta consumazione delle derrate soggette alla gabella.

(Pollenzo 21 giugno 1856).

N.° 1727. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Mango a supplire con fondi propri al pagamento di porzione del suo canone gabellario dell'anno 1854.

(Pollenzo 21 giugno 1856).

N.° 1728. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Senis a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno.

(Pollenzo 21 giugno 1856).

N.° 1729. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Mercury-Gemilly a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1856 e 1857.

(Pollenzo 21 giugno 1856).

Digitized by Google

N.° 1730. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Monticelli a supplire, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855, 1856 *e* 1857.

(Pollenzo 21 giugno 1856).

N.° 1731. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Ceres a riscuotere per via d'esercizio i dritti di gabella sulle carni.

(Pollenzo 21 giugno 1856).

N.° 1732. Regio Decreto

che approva i regolamenti organico e disciplinare adottati dal Municipio di Novi nella seduta del 17 ultimo scorso gennaio per l'istituzione di una compagnia di Guardie del fuoco.

(Torino 26 giugno 1856).

N.° 1733. Regio Decreto

che approva il regolamento adottato dal Municipio di Chiusa con deliberazione del 30 *ultimo scorso marzo per l'organizzazione e servizio di un corpo di Guardie municipali.*

(Torino 26 giugno 1856).

N.° 1734. Regio Decreto

che approva il regolamento per lo sgombro della neve adottato dal Municipio di Mombaldone con deliberazione del 1.° *ultimo scorso maggio.*

(Torino 26 giugno 1856).

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'art. 69 della legge sul Reclutamento 20 marzo 1854;

Visti i §§ 1101 e 1102 del Regolamento per la sua esecuzione in data 31 marzo 1855;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo come in appresso:

Articolo unico.

Tutti gli uomini della 2.ª categoria del Contingente appartenenti alla leva dell'anno 1855 (Classe 1834) saranno raccolti in apposite località, ond'essere addestrati per la durata di quaranta giorni nel maneggio delle armi, nel tiro a segno ed in altre esercitazioni.

Digitized by Google

Il Nostro Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato al Controllo Generale, pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti del Governo.

Dato a Pollenzo il 14 luglio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 15 *luglio* 1856
Registro 12 *Atti del Governo a c.* 64.
WEHRLIN.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

ALFONSO LA MARMORA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'articolo 1.° della legge 20 marzo 1854;

Visto il decreto del 31 marzo 1855 con cui si approva il regolamento per l'esecuzione di quella legge;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo approvato ed approviamo l'Appendice al regolamento sul Reclutamento del 31 marzo 1855, la quale d'ordine nostro visata dallo stesso Ministro con la data di questo giorno farà parte integrante del sud-

Digitized by Google

detto regolamento, ed ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto unitamente ad essa Appendice nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dat. a Pollenzo il 14 luglio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

ALFONSO LA MARMORA.

Digitized by Google

APPENDICE

AL REGOLAMENTO DEL 31 MARZO 1855

Delle norme per la formazione delle liste di Leva.

Aggiunta da inscrirsi dopo il § 22 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 20 marzo 1854 (*a*).

§ 1. Nella compilazione delle liste di Leva i Sindaci avvertiranno che la naturalità concessa al padre non può estendersi ai figli già nati al tempo in cui quegli la conseguiva, conservando i figli la cittadinanza d'origine sino a che giunti all'età maggiore possano avvisare a quale partito intendano appigliarsi.

Dei giovani da inscriversi in capo-lista.

Dopo il § 53 del Regolamento.

§ 2. I renitenti assolti dai Tribunali civili, che giusta il disposto nel § 53 N.° 12 del Regolamento devono inscriversi in capo-lista, sono quelli *assentati dopo il discarico finale dell'ultima Leva* giusta il tenore del § 901 dello stesso Regolamento.

Segue.

§ 3. Per applicazione dell'art. 29 N.° 3 della Legge saranno egualmente posti in capo-lista gl'inscritti della Leva precedente amnessi a visita nelle Americhe e nelle Indie, quando risultino nella condizione definita al § 12 della presente Appendice.

(*a*) Per agevolare la ricerca sul Regolamento delle aggiunte fatte in quest'Appendice si potrà di costa a ciascun § di detto Regolamento, al quale altri ne vengono aggiunti, indicare a penna i numeri corrispondenti dei singoli §§ dell'Appendice.

Digitized by Google

Del Commissario di Leva.

Dopo il § 74 del Regolamento.

§ 4. Il Commissario di Leva è un funzionario speciale incaricato esclusivamente di attendere alle incumbenze che gli sono affidate e dalla Legge sul reclutamento, e dal relativo Regolamento.

Egli non dipende che dal solo Intendente o dall'Applicato, ovvero dal Consigliere d'Intendenza generale, incaricati di fare le veci dello stesso Intendente.

Nella circostanza di assenza, o d'impedimento dell'Intendente, dell'Applicato o del Consigliere predetti, egli spedisce e firma tutte le carte e la corrispondenza relativa al servizio di reclutamento, con che però faccia precedere alla sua firma la dichiarazione « *Per l'Intendente assente* (od impedito). »

L'ufficio del Commissario di Leva è distinto e separato dagli uffici amministrativi.

Disposizioni generali intorno all'esame definitivo.

Dopo il § 191.

§ 5. Ultimato l'esame definitivo l'Intendente significherà agli inscritti designati, i quali avessero a porgere richiami contro le decisioni del Consiglio di Leva, d'uniformarsi al disposto nell'art. 18 della Legge, e libro undecimo cap. 1° del Regolamento. Avvertirà gli stessi inscritti o le persone da cui sono rappresentati, che trascorso il tempo utile stabilito dall'articolo precitato, ogni loro diritto non potrà ormai più produrre effetto legale.

Della designazione.

Dopo il § 190.

§ 6. I renitenti assentati prima del discarico finale della Leva

Digitized by Google

in corso computeranno nel contingente della medesima al pari di quelli di cui tratta il § 199 del Regolamento.

Dopo il § 223.

Quando assolti dai Tribunali civili saranno ascritti alla 1.ª o 2.ª categoria del contingente secondo il numero d'estrazione loro toccato a sorte.

Della partenza degli uomini assentati.

Dopo il § 264.

§ 7. All'arrivo sotto le armi, per volontaria presentazione, degli uomini dichiarati disertori, giusta il disposto nel § 264 del Regolamento, i Comandanti dei Corpi, quando siano d'avviso che ai medesimi non è imputabile l'indugio perchè impediti da comprovata forza maggiore, o perchè in essi concorrono circostanze che escludono la volontà di delinquere, nel denunciarli all'Autorità giudiziaria militare potranno limitarsi a trattenerli consegnati in quartiere.

La Commissione reggimentale d'inchiesta potrà a sua volta dichiarare non farsi luogo a consiglio di guerra, mandando nel tempo stesso a cancellare la nota di diserzione secondochè fu stabilito al § 1097 del Regolamento.

Contabilità degli Ufficiali delegati.

Dopo il § 277.

§ 8. La spedizione al Ministro della guerra del conto di cui all'art. 277 del Regolamento dovrà seguire allorquando sia ultimata la sessione completiva.

Dell'arrivo degli uomini al Corpo.

Dopo il § 306.

§ 9. I Comandanti dei Corpi dichiareranno la diserzione degli

Digitized by Google

uomini mancanti in marcia, facendo risultare questa circostanza sul ruolo di marcia.

Della sessione completiva.

Dopo il § 342.

§ 10. I Comandanti di provincia, nella circostanza che spediranno al Ministro della guerra gli elenchi (modello N.° 22) in dipendenza del disposto nel § 342 del Regolamento, uniranno pur anco uno stato nominativo degli inscritti proposti pel passaggio dalla 1.ª alla 2.ª categoria del contingente, indicando su quello stato il corpo presso cui prestano servizio.

Dopo il § 346.

§ 11. Unitamente alla proposta di cancellazione dall'assento degli uomini eccedenti il contingente, de' quali tratta il § 346 del Regolamento, gli Intendenti volgeranno pur anche al Ministro della guerra lo stato numerico, giusta il modello annesso alla presente (vedi modello A.), da cui non solo si evinca il risultato dell'operata distribuzione del contingente nelle due categorie, ma risulti ben anco l'eccedenza o la mancanza in ognuna delle medesime.

Delle riforme.

Dopo il § 409.

§ 12. Gli inscritti ammessi a visita presso i Consolati in America o nelle Indie, il risultato della quale non abbia potuto pervenire ai Consigli di Leva prima della dichiarazione del discarico finale della Leva in corso, saranno a senso del disposto nell'art. 29 N.° 3 della Legge, sospesi alla partenza e mandati inscrivere in capo-lista della prima ventura Leva.

Se in occasione dell'esame definitivo della Leva cui furono rimandati non si presenteranno personalmente, sebbene riconosciuti inabili nella visita all'estero, saranno dichiarati renitenti.

Digitized by Google

Dopo il § 432.

§ 13. L'esenzione a titolo di primogenito d'orfani sarà concessa all'inscritto quantunque risulti avere delle sorelle maggiori della sua età, purchè conti uno o più fratelli, ovvero una o più sorelle più giovani di lui: qualora non abbia nè fratelli, nè sorelle al disotto della sua età l'esenzione non potrà spettargli.

Se le sorelle prementovate contrassero matrimonio, sebbene nel seguito siano rimaste vedove, non computano ormai più nella famiglia dell'inscritto, nè possono in senso dell'ultimo alinea dell'art. 86 della Legge invocare l'esenzione in pro del medesimo.

Dopo il § 445.

§ 14. Il militare che presta un servizio di punizione nei Corpi disciplinari non procaccia l'esenzione al fratello per l'art. 87. N.° 3 della Legge.

Nella stessa condizione è posto il militare che sta espiando la pena della reclusione militare o del carcere, siccome quegli che al concorso del fratello alla Leva non risulta al servizio militare.

Dopo il § 445.

§ 15. I graduati non che i semplici soldati del Corpo Franco, quando contino questi ultimi sei mesi di attuale permanenza alla 1.ª classe, ossia alla compagnia scelta, cessano a tenore dell'art. 44 del Sovrano Rescritto del 9 gennaio 1836 di prestare un servizio di punizione, e possono tramandare ai loro fratelli inscritti di Leva il dritto all'esenzione, con che non si trovino tuttora sotto le armi per colpa propria, oltre la durata della ferma prescritta dalla Legge.

Digitized by Google

Della dispensa.

Dopo il § 503.

§ 16. Il disposto nel § 503 del Regolamento che dichiara decaduti dal diritto dell'ottenuta dispensa gli alunni in carriera ecclesiastica, i quali prima d'aver compiuto l'età di 26 anni non furono ammessi al sudiaconato, non è applicabile a quelli fra gli alunni appartenenti a leve anteriori a quella dell'anno 1855, dovendo la loro condizione continuare ad essere retta dall'art. 232 del Regolamento generale per la Leva del 16 dicembre 1837.

Dopo il § 509.

§ 17. Il Ministro della guerra comunicherà ai Consigli di Leva i relativi elenchi degli alunni in carriera ecclesiasti a richiamati dai Vescovi ed inscritti sulle liste di Leva dei comuni della provincia.

Ultimato l'esame definitivo i Presidenti dei Consigli indicheranno a loro volta sugli elenchi predetti e nell'apposita colonna l'esito che a ciascuno dei richiamati sia toccato nella Leva, cioè se fu colto da designazione, ovvero conseguì la esenzione o la riforma.

Questi elenchi, corredati delle sovr'espresse indicazioni, saranno con sollecitudine restituiti dalli stessi Presidenti dei Consigli al Ministro della guerra.

Segue.

§ 18. Gli alunni, di cui nel § precedente, che si presentino per ottenere la riforma, oppure facciano valere i diritti all'esenzione, saranno per parte del Consiglio di Leva oggetto di apposita decisione. Qualora non si presentino o non comprovino di risultare nelle condizioni per essere esentati, saranno reputati disponibili, e *provvisoriamente* calcolati nel contingente.

Segue.

§ 19. A seguito della disamina degli elenchi restituiti, dei

Digitized by Google

quali tratta il § 17 della presente, il Ministro della guerra farà conoscere ai singoli Consigli di Leva quali siano gli alunni in carriera ecclesiastica che debbano venir dispensati, nella proporzione stabilita per ciascuna Diocesi dall'art. 96 della Legge.

Dopo il § 512.

§ 20. Alloraquando gli alunni ecclesiastici che desistettero dall'impresa carriera abbiano esibito all'Intendente della provincia il certificato di cui al § 512 del Regolamento, lo stesso Intendente convocherà tosto il Consiglio onde pronunciare sulla idoneità o non al militar servizio degli alunni predetti.

Nel caso di riconosciuta idoneità verranno gli stessi alunni sottoposti all'assento, e per cura del Comandante della provincia sarà spedito al Ministro della guerra l'elenco modello N.° 22 del Regolamento ond'abbia luogo, o la loro assegnazione ad un Corpo dell'Esercito, se debbano in virtù del numero estratto appartenere alla 1.ª categoria, ovvero abbiano ad essere provvisti del congedo illimitato, qualora spetti loro d'essere ascritti alla 2.ª

Degl'inscritti marittimi provvisorii.

Dopo il § 514.

§ 21. A tenore delle direzioni somministrate dal Ministro della marina, i Consoli di marina trasmetteranno ai Presidenti dei Consigli di Leva, oltre all'elenco degl'inscritti marittimi definitivi, gli elenchi altresì degli inscritti *marittimi provvisorii*.

I Consigli avvertiranno che questi ultimi individui non debbono essere cancellati dalle liste di leva come si fa pei *marittimi definitivi*.

I marittimi provvisorii debbono invece concorrere all'estrazione, e se loro tocca un numero designato, la loro sorte è regolata dall'art. 100 della legge, e §§ 516, 517, 518 del Regolamento.

Atti amministrativi.

Dopo il § 541, ed anche dopo il § 670.

§ 22. L'atto amministrativo tanto per gli scambi di numero,

Digitized by Google

quanto per le surrogazioni ammesse dal Consiglio di Leva, saranno redatti dal Commissario di Leva Segretario di esso Consiglio, il quale potrà percepire centesimi 90 per ogni atto, o per ogni copia, compresa la carta da bollo.

Degli affidamenti.

Dopo il § 560.

§ 23. Verrà diniegato l'affidamento non solo al giovane arruolatosi volontariamente che abbia procurato l'esenzione al fratello pel disposto negli articoli 87 e 89 della Legge, ma a quegli eziandio che, congedato pel disposto nell'art. 96 della stessa Legge, fosse quindi stato ammesso a volontario arruolamento.

Dopo il § 638.

§ 24. L'assoldato anziano o volontario trasferto per cattiva condotta, e in via di punizione ad un Corpo disciplinare, perde, a tenore del disposto nell'art. 125 della Legge, l'ammontare degl'interessi del capitale per lui impiegato infino a che sia decorso il termine dell'inflittagli punizione.

Quando però l'assoldato conti sei mesi di attuale permanenza alla 1.ª classe, cessando di prestare un servizio di punizione, giusta il disposto nell'art. 44 del Sovrano Rescritto del 9 gennaio 1836, sarà riammesso di pien diritto alla percezione degli interessi predetti.

Il Comandante di quel Corpo disciplinare promuoverà ove d'uopo presso il Ministro della guerra analoghi provvedimenti.

Della visita al Corpo delli scambi di numero e surrogati provenienti dalla Leva.

Dopo il § 676.

§ 25. Per l'esecuzione del disposto nel § 673 N.° 2 del Regolamento i Comandanti dei Corpi all'arrivo sotto l'armi dei

Digitized by Google

surrogati e scambi di numero non si limiteranno a riconoscere la loro attuale idoneità nei modi prescritti dal § 304 dello stesso Regolamento, ma disporranno a che dal giorno di loro incorporazione e fino al termine di tre mesi successivi siano di frequente visitati, onde se per avventura in questo periodo di tempo si scoprisse in loro qualche malore preesistente all'arrivo sotto l'armi, siano proposti per la rassegna di rimando pria che spiri il tempo sovr'accennato, e si possa astringere i relativi surroganti a compiere al disposto nel § 677 del Regolamento succitato.

Del modo di versare nella cassa dei prestiti e depositi le somme spettanti ai surrogati ordinari.

Dopo il § 717.

§ 26. Il Ministro della guerra, quando siagli partecipata l'occorsa surrogazione ordinaria in pro d'un militare, disporrà a che le L. 600 pagate al Consiglio d'Amministrazione del Corpo sieno trasmesse al Quartiermastro per l'armata unitamente all'estratto d'assento del surrogato.

Prescriverà altresì che la somma predetta venga dallo stesso Quartiermastro versata nella cassa dei prestiti e depositi, con incarico di comunicare all'Impiegato addetto a quella cassa il precitato estratto d'assento.

Della statura richiesta nei surrogati ammessi dai Consigli d'Amministrazione.

Dopo il § 745.

§ 27. A tenore di quanto è stabilito dall'art. 137 N.° 2 della Legge i Consigli d'Amministrazione dei Reggimenti di Fanteria e dei Corpi Real Navi, Treno d'Armata ed Infermieri militari non dovranno pretendere dai surrogati, ammessi dopo

Digitized by Google

l'assento dei surroganti, la statura di metri 1 e centim. 60, bastando quella stabilita per essi Reggimenti e Corpi, vale a dire di metri 1 e centimetri 56.

Dei volontari arruolati sotto falso nome.

Dopo il § 813.

§ 28. Quegli che imprende l'arruolamento volontario sotto altrui nome sarà dal Comandante del Corpo denunciato al Tribunale civile siccome imputato di falso, e verrà contro il medesimo richiesta l'applicazione del disposto negli articoli 357, 376 del Codice penale comune.

Alla fatta denuncia quel Comandante unirà l'atto d'arruolamento, non che tutti i certificati e documenti esibiti dal volontario ond'essere arruolato.

Computo della ferma dei provinciali già in congedo illimitato promossi al grado di Sott'uffiziale.

Dopo il § 850.

§ 29. I provinciali già in congedo illimitato, a qualunque Leva o Classe appartengano, qualora raggiungano il Corpo in virtù di straordinaria chiamata, e siano promossi al grado di Sott'uffiziale, devono essere trasferti all'ordinanza per applicazione del disposto nel § 850 del Regolamento.

Nello sconto della ferma d'ordinanza vuol essere computato per intiero il tempo dei primi 5 anni, che a tenore dell'art. 159 della Legge dovrebbe essere trascorso sotto le armi, come altresì quello a trascorrere dal giorno della promozione fino al compimento della ferma, e sarà calcolato per la sola metà il tempo trascorso dal giorno della scadenza dei predetti cinque anni fino al giorno in cui vennero promossi (*a*).

(*a*) Posto per esempio che N. N. fosse incorporato addì 5 gennaio 1848, e mandato

Digitized by Google

Verrà ciò nullameno, quando così occorra, fatta applicazione del disposto nell'art. 162 della Legge precitata nello stabilire il termine della ferma.

Dopo il § 850.

§ 30. I Caporali descritti sul quadro di avanzamento pria che loro sia conferto il grado di Sott'uffiziale dichiareranno per iscritto d'acconsentire a contrarre l'obbligo di continuare il servizio sotto le armi finchè a tenore dell'art. 160 della Legge abbiano compiuto gli otto anni stabiliti per la ferma d'ordinanza.

Questa dichiarazione sarà custodita presso l'Amministrazione del Corpo.

Computo della ferma degli artisti armaiuoli del Corpo Reale d'Artiglieria.

Dopo il § 856.

§ 31. Saranno ammessi a far parte della Compagnia artisti armaiuoli nel Reggimento Operai d'Artiglieria quelli fra i militari dello stesso Reggimento i quali ne facciano apposita domanda al Comandante di esso Corpo, e lascino scorgere di loro idoneità per riescire nel seguito abili armaiuoli.

Tali uomini tanto della 1.ª che della 2.ª Classe essendo, per la predetta ammissione, addivenuti armaiuoli nel senso dell'art. 153 della Legge, assumono la ferma d'ordinanza, ed è

in congedo illimitato il [illegible] in conseguita che secondo la dichiarazione, di cui al questo §, gli si debbano calcolare per intiero i primi cinque anni, qualunque sia in parte trascorsi sotto le armi, quali 5 anni sono scaduti al 5 gennaio 1853. Da questo giorno, e sino a quello in cui, dopo il suo ritorno al Corpo, conseguì il grado di Sergente, il tempo a trascorrere sarà calcolato per sola metà. Sarà di nuovo calcolato per intiero il tempo trascorso dal dì dell'avvenuta promozione sino a che, in dipendenza del calcolo sovra instituito, risulti avere prestato un militare servizio d'anni 3, fatto caso, ove d'uopo, di quanto prescrive il § 880 del Regolamento.

Digitized by Google

loro applicabile il disposto nel successivo art. 161 della stessa Legge (a).

§ 32. Gli artisti armaiuoli che per incapacità o per motivi indipendenti dalla loro volontà abbiano a cessare dal far parte della Compagnia saranno trasferti in un'altra dello stesso Reggimento, e in questo solo caso riprendono la ferma provinciale nel modo stabilito dal § 859 del Regolamento.

Servizio obbligatorio degli uomini trasferti dall'una ad altra Leva.

Dopo il § 860.

§ 33. Il militare trasferto dall'una ad altra Leva pei motivi di cui al § 860 del Regolamento dovrà, occorrendo, di conformità al disposto nel successivo § 862 compensare, con altrettanto tempo di permanenza sotto le armi, la durata di servizio cui furono tenuti di prestare gli uomini della Leva alla quale egli apparteneva.

Dopo il § 873.

§ 34. Quegli fra i militari cui manchi un tempo minore di anni quattro prima d'ultimare la ferma in corso, allora quando previa autorizzazione del Ministro della guerra, e in dipendenza del loro consenso, debbano essere trasferti nel Corpo dei Carabinieri Reali, o nella Compagnia Moschettieri, assumeranno l'obbligo di prestare un servizio continuato di quattro anni intieri a computare dal giorno di loro effettivo passaggio.

Così tosto li stessi militari siano giunti al Corpo prementovato, e vengano ammessi a farne parte, sarà per cura del

(a) Questa disposizione non concerne gli allievi armaiuoli attuali, la cui ferma continuerà ad essere tale che risulta dall'assento, a meno che, se provinciali, intendano essere trasferti all'ordinanza, nel qual caso si praticheranno le norme divisate nel § 852 del Regolamento.

Digitized by Google

Consiglio d'Amministrazione esteso l'atto d'obbligazione conforme al (modello B) annesso alla presente, e sulla matricola seguirà contemporaneamente l'infraespressa annotazione. « Contrasse » l'obbligo di prestare sotto le armi un servizio di quattro anni » intieri, a computare dal giorno d'oggi . . . . . »

Per riguardo agli uomini trasferti alla Compagnia Moschettieri, l'atto e l'annotazione prementovata non seguirà se non quando abbia avuto luogo il prescritto esperimento.

Degli inscritti rimandati alla prima Leva per infermità e riconosciuti idonei pria del discarico finale.

Dopo il § 911.

§ 35. Sopravvenendo il caso che un iscritto a vece d'essere riformato fosse soltanto rimandato alla prima ventura Leva, e che prima del discarico finale della Leva in corso fosse con autorizzazione del Ministro della guerra sottoposto a nuovo esame, e riconosciuto idoneo, verrà immediatamente assentato e computato nel contingente della stessa Leva.

Dove poi insorgano ingenti indizi per arguire essere quell'inscritto incorso in uno dei reati previsti dall'art. 173 della Legge, avrà luogo a suo riguardo la disposizione di cui all'alinea del § 912 del Regolamento.

Arresto degl'inscritti incorsi nella renitenza.

Dopo il § 920.

§ 36. L'inscritto designato il quale nel giorno prefisso per l'assento non si presenta senza comprovare d'essere legittimamente impedito, può essere arrestato e sottoposto a procedimento criminale, a tenore dell'art. 174 della Legge, a nulla montando che non siasi per anco praticata la formalità della dichiarazione di discarico finale.

Digitized by Google

Qualora dopo il seguito il Consiglio di Leva giudicasse scusabile l'inobbedienza, sarà quell'inscritto semplicemente assentato e proposto nei modi prescritti per l'assegnazione ad un Corpo.

Dei renitenti riparati all'estero.

Dopo il § 933.

§ 37. Il Ministro della guerra promuoverà l'estradizione e la consegna dei renitenti rifuggiti all'estero quando all'uopo fosse seguita particolare convenzione tra il Governo del Re e quello in cui li stessi renitenti risultano riparati.

Riguardo ai renitenti dimoranti in estero paese, con il Governo del quale non fosse seguita la convenzione predetta, lo stesso Ministro inviterà presso le Regie Autorità diplomatiche e consolari onde siano ammoniti di presentarsi ai rispettivi Intendenti di Provincia, e disporrà frattanto che sulle liste d'estrazione sia apposta la seguente dicitura:

Fatto ammonire di costituirsi per cura del Ministro della guerra come da dispaccio del ..... N.° ..... Divisione Reclutamento.

In occasione che si dovesse promuovere l'instruttoria pel criminale procedimento gl'Intendenti faranno valere questa circostanza aggravante.

Dei ricorsi per congedo assoluto.

Dopo il § 967.

§ 38. Gl'inscritti cui avesse potuto competere l'esenzione per uno dei motivi contemplati dalla Legge, e non abbiano in tempo utile comprovato quel loro diritto, qualora fossero assentati, non potranno per lo stesso motivo invocare nel seguito il disposto nell'art. 96 della stessa Legge.

Digitized by Google

Dei certificati a tenir luogo di congedi assoluti.

Dopo il § 982.

§ 39. Gli uomini congedati definitivamente, i quali comprovino al Comandante del Corpo cui appartenevano d'avere smarrito il foglio dell'ottenuto congedo, non sono in diritto di pretenderne un altro per duplicata. Potrà tuttavia il Consiglio d'Amministrazione dello stesso Corpo rilasciar loro lo *stato di servizio* con dichiarazione che « tale stato rilasciato a N. N. . . » terrà luogo del congedo assoluto che dice d'avere smarrito. »

Del visto ai congedi assoluti.

Dopo il § 1004.

§ 40. Il visto sui fogli di congedo assoluto e illimitato agli uomini in congedo illimitato sarà pur anche apposto dal Comandante della Divisione o Sotto-Divisione militare nella circoscrizione della quale ha stanza il Corpo cui appartengono gli uomini a congedarsi.

Potrà tuttavia lo stesso visto essere apposto per delegazione del Comandante della provincia o della fortezza, dove ha sede lo Stato Maggiore del Corpo, nel solo caso però che questo risulti essere distante dal Capo-luogo della Divisione o Sotto-Divisione militare.

In questo caso, dopo il visto, seguirà l'infra espressa dicitura :

« Per il Comandante della Divisione o Sotto-Divisione » militare ;

« Il Comandante militare della provincia o della fortezza. »

Dei registri matricolari.

Dopo il § 1044.

§ 41. Eseguite le inscrizioni di cui è caso nel § 1044 del

Digitized by Google

Regolamento i Comandanti di Provincia faranno seguire sui registri matricolari le traslocazioni dall'una all'altra categoria del Contingente in dipendenza delle operazioni della Leva. Cancelleranno dalli stessi registri gli uomini che fossero cancellati dai ruoli, sia per riparazione di gravame, sia perchè in eccesso del Contingente, come pure per qualsivoglia altro legale motivo.

Dell'obbligo imposto ai militari in congedo illimitato che in occasione di chiamata sotto le armi fossero impediti di raggiungere.

Dopo il § 1100.

§ 42. I militari in congedo illimitato che in occasione di chiamata comprovarono regolarmente la causa che loro fu di ostacolo a raggiungere il Corpo, sono in obbligo di recarsi sotto le insegne così tosto sia cessato il legittimo impedimento da cui furono trattenuti, a nulla montando che gli uomini della Leva a cui essi pure appartengono già fossero nuovamente licenziati con congedo illimitato, ovvero provvisti del congedo assoluto.

Se trattenuti da infermità, sebbene all'estero, dovranno mai sempre comprovare regolarmente e periodicamente la persistenza della medesima fino al loro arrivo al Corpo, a scanso d'essere dichiarati disertori.

Ad ogni modo verranno trattenuti sotto le armi per un periodo di tempo eguale a quello che vi stettero i provinciali appartenenti alla stessa Leva.

Pollenzo li 14 luglio 1856.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato
ALFONSO LA MARMORA.

Digitized by Google

Aggiunte, modificazioni ed avvertenze da seguire su taluno dei modelli stabiliti dal Regolamento per l'esecuzione della Legge sul Reclutamento (a).

Modello N.° 9. — Ordine della Leva.

Dopo il N.° 4 di questo manifesto si aggiunga la seguente avvertenza, che nella serie numerica sarà indicata col N.° 5.

» 5. I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di Leva dovranno essere sporti all'Intendente della provincia entro il termine perentorio di 15 giorni dal dì che furono pronunciate le stesse decisioni: mentre in caso d'ulteriore indugio i loro diritti diverranno inammissibili e perenti a tenore dell'articolo 18 della Legge predetta. »

Tali ricorsi saranno redatti conformemente al disposto nei §§ 954, 955 del Regolamento.

Modello N.° 15.

Sopprimere le colonne 4, 5 e 7.

Modello N.° 16.

Sopprimere le colonne 5, 6 e 7.

Modello N.° 23.

Esaminato dagli Ufiziali delegati l'inscritto assegnato alla 1.ª categoria, e ritenuto le indicazioni caratteristiche, lo stato personale, la professione, l'arte o mestiere esercitato, non che il grado d'instruzione, lo proporranno nell'11.ª colonna per l'assegnazione ad un'arma sola cui sembri più adatto senza preoccuparsi ch'egli lo sia ad altre ancora: così a modo d'esempio

(a) A conseguire che la redazione dei certificati e la compilazione delli stati sia pienamente conforme alle varianti introdotte sarà conveniente che sui modelli del Regolamento seguano le occorrenti variazioni.

Digitized by Google

se lo stesso inscritto avesse in genere l'attitudine fisica tanto per i Bersaglieri, quanto pei Cavalleggieri, Zappatori del Genio od Artiglieria, fatto caso delle avvertenze sumentovate dovranno li stessi Uffiziali delegati formarsi un giusto criterio intorno alla maggior convenienza di proporlo nella colonna 11 del modello per quella delle armi predette che meglio corrisponda alle esigenze dei servizi speciali attribuiti a ciascuna delle medesime.

Procedendosi in tale conformità si otterrà che il *riepilogo* stabilito sul frontispizio dello stesso modello renderà conto dell'individuale attitudine degli inscritti per le singole assegnazioni a seguire nelle varie Armi, Corpi dell'Esercito e Real Navi.

Modello N.° 37.

I fogli a stampa per la compilazione di questo modello essendo somministrati dal Ministero della guerra, non occorre accennare le modificazioni cui andò soggetto.

Le varianti che risulteranno nelle indicazioni di taluna colonna del modello sono di per sè sufficienti, e sia per far conoscere i motivi che indussero a quelle modificazioni, come altresì per determinare i nuovi dati che vengono richiesti.

Modello N.° 42.

A vece della dicitura che si legge nella 2.ª colonna si sostituisca quest'altra: « Contingente assegnato al mandamento. »

NB. Questa variante è promossa dal disposto nel N.° 6 § 349 del Regolamento.

Modello N.° 76.

La circostanza di cui al N.° 3 deve essere ridotta nei seguenti termini. « 3.° Che non subì condanna penale dai Tribunali o Magistrati ordinari. » Onde così meglio compiere a quanto prescrive l'art. 137 N.° 11 della Legge.

Digitized by Google

MODELLO A. (*V.* § 11 *della presente Istruzione*)

Contingente assegnato la Provincia		Inscritti designati per la formazione del Contingente di 1.ª Categoria					Designati per la formazione del Contingente di 2.ª Categoria			Differenze				*Osservazioni* (*b*)
1.ª Categoria	2.ª Categoria	Assentati (*a*)	Liberati	Chierici disponsati	Arruolati volontari	Totale	Assentati	Chierici disponsati	Totale	1.ª Categoria		2.ª Categoria		
										in più	in meno	in più	in meno	

(*a*) Fra gli assentati si comprenderanno anche quelli di leve anteriori che scontarono nel contingente.

(*b*) In questa colonna si indicheranno i motivi della deficienza.

Digitized by Google

MODELLO B (§ 34 dell'Appendice)

Atto d'assenso del (a)

pel passaggio al Corpo dei Carabinieri Reali con aumento di servizio

L'anno . . . . . nella città di . . . . . si è presentato nanti il Consiglio d'Amministrazione di questo Corpo il (a) . . . . . ascritto al (b) . . . . . col N.° . . . . di matricola assentato addì . . . . . appartenente alla Categoria Provinciale (o d'Ordinanza), il quale assistito dalli (c) . . . . . testimonii cogniti e idonei ha dichiarato essere sua volontà di venir trasferto in questo Corpo, e di contrarre l'obbligo di prestar quivi un servizio militare d'anni quattro a datare dal giorno d'oggi, non ostante che la ferma per lui contratta in virtù dell'assento scada addì . . . . . dell'anno 18 . .

Il predetto Consiglio, in dipendenza della summentovata dichiarazione, ammette a far parte di questo Corpo e alla condizione summentovata il (a) . . . . . il quale promette di servire con fedeltà ed onore per tutto il tempo a cui si è obbligato.

Fattasi lettura del presente atto al (a) . . . . . si è coi testimonii sovr'espressi con noi sottoscritto.

Firma del richiedente

Firma dei testimonii

L. S.

Firma dei Membri del Consiglio d'Amministrazione

(a) Nome e prenome dell'individuo.
(b) Corpo cui apparteneva.
(c) Nome e prenome dei testimonii.

STAMPERIA REALE

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Dichiarazione scambiata a Napoli li 27 giugno 1856 tra il Nostro Governo e quello di S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie per estendere alle importazioni ed esportazioni indirette, di qualsiasi origine, i vantaggi accordati col Trattato del 1846 alle sole provenienze dirette.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Pollenzo addì 8 luglio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*)

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA

C. CAVOUR.

Digitized by Google

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO SARDO.

Il Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna e quello di Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie, animati dal costante desiderio di sempre più favorire ed estendere le relazioni commerciali tra i sudditi rispettivi, di comune accordo sono devenuti a stabilire:

Che i vantaggi sui diritti di dogana e di navigazione, accordati col Trattato conchiuso tra le due Corti il 7 febbraio 1846, alle sole provenienze dirette, ed estesi con la dichiarazione del 16 maggio 1855 nei porti del Regno delle Due Sicilie ed in quelli degli Stati Sardi e suoi possedimenti anche alle provenienze indirette per la durata del su espresso Trattato, verranno con la presente dichiarazione parimente estesi per la durata medesima tanto alle importazioni per provenienze indirette di qualsiasi origine, che alle esportazioni indirette per qualunque destinazione.

Che tale ampliazione non porterà veruna alterazione agli accordi anteriori, relativi all'esclusivo diritto dei bastimenti nazionali nella navigazione e traffico a loro riserbato fra un porto ed un altro dei propri dominii, comunemente chiamato cabotaggio.

La presente dichiarazione fatta dal sottoscritto incaricato d'affari di Sua Maestà il Re di Sardegna verrà scambiata con altra simile del signor commendatore Carafa incaricato del portafoglio del Ministero degli Affari Esteri di Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie, in nome e per autorizzazione della predetta M. S., ed il trattamento reciproco di cui in esse è parola comincierà ad aver vigore dal giorno in cui le due dichiarazioni verranno scambiate.

Napoli, ventisette di giugno mille ottocento cinquantasei.

Firmato: FIGAROLO DI GROPELLO.

Per copia conforme
Il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri
DI SALMOUR.

Digitized by Google

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLE DUE SICILIE.

Il Governo di Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie e quello di Sua Maestà il Re di Sardegna, animati dal costante desiderio di sempre più favorire ed estendere le relazioni commerciali tra i sudditi rispettivi, di comune accordo sono devenuti a stabilire:

Che i vantaggi sui diritti di dogana e di navigazione, accordati col Trattato conchiuso tra le due Corti il 7 febbraio 1846, alle sole provenienze dirette, ed estesi con la dichiarazione del 16 maggio 1855 nei porti del Regno delle Due Sicilie ed in quelli degli Stati Sardi e suoi possedimenti anche alle provenienze indirette per la durata del su espresso Trattato, verranno con la presente dichiarazione parimente estesi per la durata medesima tanto alle importazioni per provenienze indirette di qualsiasi origine, che alle esportazioni indirette per qualunque destinazione.

Che tale ampliazione non porterà veruna alterazione agli accordi anteriori, relativi all'esclusivo diritto dei bastimenti nazionali nella navigazione e traffico a loro riserbato fra un porto ed un altro dei propri dominii, comunemente chiamato cabotaggio.

La presente dichiarazione fatta dal sottoscritto incaricato del portafoglio del Ministero degli Affari Esteri di Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie, in nome e per autorizzazione della Maestà Sua, verrà scambiata con altra simile del signor conte di Gropello incaricato d'Affari interino di Sua Maestà il Re di Sardegna, ed il trattamento reciproco di cui in esse è parola comincierà ad aver vigore dal giorno in cui le due dichiarazioni verranno scambiate.

Napoli, ventisette di giugno mille ottocento cinquantasei.

CARAFA.

Per copia conforme all'originale
Il Segretario Generale del Ministero per gli Affari Esteri
DI SALMOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Vista la legge del 26 giugno 1856;

Sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia, ed affari Ecclesiastici, di concerto col Ministro delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro di Grazia e Giustizia ed affari Ecclesiastici, per l'esecuzione della legge 26 giugno 1856, contenente provvedimenti relativi alle Segreterie delle Corti d'Appello, de' Tribunali, e delle Giudicature.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino il 18 luglio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

DE FORESTA.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE DEL 26 GIUGNO 1856.

CAPO I.

Della percezione dei dritti, del registro a matrice, dei prelevi, dei versamenti e degli stati mensili.

Art. 1.

I dritti d'ogni sorta dovuti, a termini delle vigenti tariffe, ai Segretari delle Corti d'appello, dei Tribunali provinciali, di commercio e di polizia giudiziaria, e delle Giudicature di mandamento in terraferma, saranno riscossi dai titolari nelle rispettive Segreterie in conformità delle disposizioni seguenti.

Art. 2.

In ogni Segreteria vi sarà un registro a madre e figlia in carta libera conforme al modulo n.° 1 annesso al presente regolamento.

Questo registro sarà parafrato in ogni mezzo foglio dall'Avvocato fiscale generale quanto alle Segreterie delle Corti d'appello, e dall'Avvocato fiscale quanto a quelle dei Tribunali sì civili che commerciali, di Polizia giudiziaria e delle Giudicature.

Art. 3.

Nessun dritto, qualunque ne sia l'ammontare, potrà essere percepito dai Segretari senza essere contemporaneamente annotato nel registro di cui nell'articolo precedente, e senza che ne sia pure contemporaneamente spedita quitanza firmata dal percipiente e staccata dal suddetto registro.

Sono comprese in questa disposizione le somme che i Segretari riscuotono in fine di causa od altrimenti, sia nei giudizi criminali, sia nelle cause civili riflettenti il Governo, o coloro che sono ammessi al gratuito patrocinio.

I dritti percepiti per qualunque siasi atto scritto o per qualunque copia dovranno inoltre essere annotati in piedi o

Digitized by Google

nel margine dell'atto stesso o della copia, accennando in tutte lettere la somma esatta, come pure il numero d'ordine e la data della quitanza spedita. L'annotazione sarà firmata dal percipiente.

Le trasgressioni alle disposizioni di questo articolo saranno punite colla sospensione o colla destituzione secondo le circostanze.

La sospensione sarà pronunziata dal Ministro della giustizia e la destituzione lo sarà per Decreto Reale.

Art. 4.

Qualunque Uffiziale pubblico, al quale fosse presentato od altrimenti pervenisse alcun atto o copia che, dovendo avere l'annotazione prescritta dall'articolo precedente, mancasse tuttavia della medesima, dovrà tosto darne avviso all'Avvocato fiscale generale od all'Avvocato fiscale provinciale, inviandogli, quando sia possibile senza danno delle parti, i detti atti o copia.

L'Avvocato fiscale generale o l'Avvocato fiscale provinciale ne darà tosto avviso e trasmetterà i ricevuti documenti al Ministro di grazia e giustizia per l'applicazione delle pene disciplinari avanti accennate.

Art. 5.

I Procuratori che avranno pagato alcuno degli anzidetti dritti per conto dei loro principali, dovranno presentare le suddette quitanze ed unirle alle parcelle pel loro rimborso.

In caso di smarrimento della prima quitanza, il Segretario detentore del registro dovrà spedirne un'altra per estratto dal detto registro.

Per questa spedizione egli percepirà il dritto di centesimi venti se si tratterà di registro ancora corrente, e di centesimi trenta se il registro sarà già ultimato ed archiviato, e ciò oltre la carta bollata.

Questo dritto sarà considerato come dritto di copia.

Art. 6.

Le somme annotate nelle colonne del registro che i Segretari sono obbligati a tenere a norma dell'art. 2 del presente regolamento, dovranno essere addizionate, coi debiti riporti, in fine d'ogni pagina ed alla fine d'ogni mese e d'ogni trimestre.

Negli otto giorni successivi ad ogni trimestre i Segretari dovranno presentare il suddetto registro ai rispettivi Avvocati

Digitized by Google

fiscali generali od Avvocati fiscali, i quali esamineranno se il registro è tenuto regolarmente o se contiene qualche alterazione, irregolarità od imperfezione, verificheranno le addizioni parziali e generali, e faranno risultare di questa verificazione e di tutto ciò che avranno rilevato nella medesima, non che della somma totale alla quale ascenderanno le percezioni del trimestre per ognuna delle categorie stabilite nel registro, mediante un succinto processo verbale, che sarà disteso nel registro medesimo, a tergo della pagina dalla quale sarà stata staccata l'ultima quitanza rilasciata nel detto trimestre, e che sarà firmato da essi e dal Segretario.

Copia di questo processo verbale verrà dagli Avvocati fiscali generali e dagli Avvocati fiscali trasmessa immediatamente al Ministro di grazia e giustizia.

Art. 7.

Al fine d'ogni mese i Segretari, prelevato dalle somme attribuite alla cassa dei proventi delle Segreterie il dieci od il venti per cento, che dovranno immediatamente ripartire a termini del art. 2 della legge, verseranno i rimanenti novanta od ottanta per cento di cui nel successivo art. 3 nelle Tesorerie delle rispettive provincie.

I Segretari però non residenti in una città capo-luogo di provincia potranno eseguire tali versamenti al fine d'ogni trimestre, nell' occasione in cui dovranno recarsi al capo-luogo per la verificazione del registro a termini dell'articolo precedente.

Se tuttavia il fondo in numerario disponibile a mani di ciascun Segretario supera le L. 500, od ogni qualvolta venga così superiormente prescritto, sì gli uni che gli altri dovranno fare immediatamente il versamento nella Tesoreria provinciale.

Le spese di trasferta per la presentazione del registro in conformità del prescritto dall'art. 6 del presente regolamento, e pei versamenti nelle Tesorerie provinciali, e quelle per la provvista di detti registri, saranno considerate come spese d' ufficio a carico dei rispettivi Segretari salva, occorrendo, l'applicazione dell'ultima parte del n.° 3 dell'art. 5 della legge.

Art. 8.

Dal montare delle riscossioni spettanti alla cassa dei proventi delle Segreterie, i Segretari potranno essere autorizzati a prelevare ed a corrispondere in via provvisoria, scaduto ogni mese,

Digitized by Google

contro analoga quitanza per loro scarico, i quattro quinti dello stipendio fisso assegnato ai Segretari e Sostituiti Segretari quando il medesimo sia maggiore di L. 800, e la totalità quando non ecceda tal somma.

Le quitanze relative a questi pagamenti saranno in tal caso dai Segretari ritenute in cassa come carte contabili fino a che, mediante i mandati regolari spediti dal Ministro di giustizia, tali anticipazioni saranno state regolarizzate e le quitanze suddette annullate.

Apposite istruzioni saranno diramate a questo riguardo dal Ministro di grazia e giustizia.

Art. 9.

Dovranno i Segretari versare i dritti spettanti alla cassa dei proventi delle Segreterie con distinzione d'esercizio, in relazione, cioè, all'anno in cui tali dritti sono stati riscossi.

Art. 10.

I Tesorieri provinciali spediranno per tali versamenti le quitanze in conto *Proventi della Direzione Generale del Tesoro*, coll'aggiunta *spettanti alla Cassa dei Proventi delle Segreterie delle Corti d'Appello, dei Tribunali Provinciali, di Commercio e di Polizia giudiziaria, e delle Giudicature di mandamento in terraferma.*

Art. 11.

Le quitanze suddette saranno dai Tesorieri provinciali consegnate ai Segretari versanti, i quali dovranno farle registrare entro le 24 ore all'Ufficio d'Intendenza.

Art. 12.

Alla scadenza di ciascun mese e nei primi otto giorni successivi, il titolare di ciascuna Segreteria dovrà formare e trasmettere direttamente per doppio originale al Ministero di grazia e giustizia uno stato conforme al modulo n.° 2 indicante, in caricamento le riscossioni fatte nel mese stesso pei dritti spettanti alla cassa dei proventi delle Segreterie, ed in iscaricamento i versamenti eseguiti nella Tesoreria provinciale, non che il fondo di cassa in numerario ed in carte contabili.

A corredo di questo stato saranno poste le quitanze della Tesoreria provinciale.

Art. 13.

L'esercizio finanziario protraendosi di sei mesi oltre l'anno

Digitized by Google

volgare a termini della legge 23 marzo 1853 per l' appuramento della relativa contabilità, i Segretari dovranno pendente i primi sei mesi di cadun anno trasmettere uno stato distinto per ciascuno dei due esercizi aperti, ancorchè alcuno di essi stati fosse negativo.

Art. 14.

Alla ricevuta di detti stati mensili, il Ministro di grazia e giustizia, dopo aver notato ne' suoi registri a credito della cassa il montare dei dritti ad essa devoluti, formerà uno stato ricapitolativo degli stati medesimi, e lo trasmetterà accompagnato dalle quitanze di versamento al Ministero di finanze per le occorrenti operazioni di contabilità.

Nello stato ricapitolativo dell' ultimo mese di ciascun trimestre si farà risultare della pariformità dei verbali di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

CAPO II.

Dello stanziamento nel Bilancio, dei mandati, dei residui attivi, delle deficienze e delle verifiche.

Art. 15.

I dritti e gli altri proventi spettanti alla cassa saranno stanziati nel Bilancio attivo dello Stato in una categoria speciale d' *ordine* fra quelle della Direzione Generale del Tesoro.

Il Ministero di grazia e giustizia somministrerà alle epoche determinate dai regolamenti i dati presuntivi per stabilire in detto Bilancio i proventi di ciascuna Segreteria.

Art. 16.

Le spese, che a termini della legge sono pagabili a carico dei fondi della cassa delle Segreterie, saranno stanziate nel Bilancio presuntivo del Ministero di grazia e giustizia, distinte per articoli, seguendo l'ordine portato dagli articoli 4, 5 e 7 di detta legge.

Art. 17.

Le spese di cui nell'art. 7 della legge, e le pensioni e gli stipendi menzionati all'art. 4 della medesima, saranno pagati dai Tesorieri provinciali trimestralmente sovra mandati spediti dal Ministero di grazia e giustizia sotto l'osservanza delle prescrizioni fatte per le spese stanziate nei bilanci dello Stato.

Digitized by Google

Art. 18.

I mandati trimestrali per gli stipendi dei Segretari e dei Sostituiti saranno dal Ministero di grazia e giustizia spediti in capo al titolare della Segreteria cui incumbe di farne il riparto agli aventi dritto, sotto deduzione delle quote già prelevate in via provvisoria sui dritti spettanti alla cassa, giusta l'art. 8 del regolamento.

Art. 19.

Tali mandati saranno però emessi nella proporzione soltanto di 4/5 dello stipendio annuale assegnato a ciascun Segretario o Sostituito, e non si farà luogo alla spedizione dei mandati per saldo se non dopo la scadenza dell'anno, e semprequando per apposita liquidazione, da farsi dal Ministero di grazia e giustizia e da parificarsi coi registri di contabilità del Ministero di finanze, venga a risultare che l'attivo della cassa dei proventi delle Segreterie sia bastante a far fronte al loro pagamento.

Gli stipendi tuttavia non eccedenti la somma annua di lire 800 verranno sempre pagati per intiero.

Art. 20.

Presentandosi alla Tesoreria della rispettiva Provincia per la riscossione dei mandati di cui all'articolo precedente, i Segretari dovranno quitanzarli e riversare nella Tesoreria medesima in conto proventi della cassa la parte corrispondente agli stipendi già pagati in modo provvisorio.

Art. 21.

La somma che alla scadenza dell'anno rimarrà disponibile sull'attivo della cassa dopo compiuto il pagamento degli stipendi e delle altre spese di cui agli art. 4 e 7 della legge, sarà erogata nel pagamento delle pensioni e dei sussidi di cui all'art. 5 della legge medesima, sotto deduzione di un competente fondo da mantenersi in riserva per gli anni avvenire.

I sussidi saranno accordati con Sovrana determinazione sulla relazione del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 22.

Nel caso che alla fine dell'anno, fatti tutti i pagamenti, rimanesse nell'attivo della cassa una somma di sopravanzo eccedente l'importare di un intiero trimestre di tutti gli stipendi e pensioni e dei sussidi già stati conceduti, tale somma sarà

Digitized by Google

impiegata nell'acquisto di fondi pubblici nella conformità prescritta dalle Regie Patenti del 7 agosto 1845.

Questi fondi potranno essere alienati per supplire alle deficienze previste all'art. 23 del presente regolamento.

Tanto l'acquisto che l'alienazione di detti fondi si farà dal Ministro delle finanze di concerto con quello di grazia e giustizia.

Art. 23.

Qualora avvenga che le esazioni fatte al credito della cassa dei proventi durante l'anno volgare non siano sufficienti per tutti i pagamenti di cui agli art. 4, 5 e 7 della legge, la riduzione o l'omessione dovrà sempre cadere su quelli che negli articoli medesimi vengono in ordine posteriore, prelevate anzitutto le spese di cui all'art. 7.

Fra i pagamenti dello stesso ordine la riduzione si farà a prorata del rispettivo importare.

Art. 24.

Il conto amministrativo ed il conto giudiziale della cassa dei proventi delle Segreterie, alla scadenza di ogni esercizio, saranno distinti per ciascuna Segreteria secondo le istruzioni che saranno per emanare.

Art. 25.

Verranno, all'uopo, ordinate visite straordinarie nelle Segreterie per esaminare le operazioni dei Segretari tanto riguardo alla percezione dei dritti quanto per ciò che concerne la relativa contabilità.

Le spese di trasferta occorrenti ai Delegati per tali visite, ove non cadano a carico dei Contabili, saranno pagate sulla cassa dei proventi ed annoverate fra quelle di cui all'art. 7 della legge per quanto alla precedenza nel relativo pagamento.

CAPO III.

Del registro delle spese di Segreteria; della responsabilità dei Segretari, dei dritti assegnati ai Notai Segretari assunti, dei Sostituiti Segretari e degli Scrivani.

Art. 26.

I Segretari dovranno tenere un registro in carta libera di

Digitized by Google

tutte le spese poste a loro carico dall'art. 6 della legge, od alla fine di ogni anno trasmettere al Ministro di grazia e giustizia uno stato ricapitolativo di tali spese vidimato dagli Avvocati fiscali generali quanto alle Corti d'appello, dagli Avvocati fiscali quanto ai Tribunali provinciali, dai Presidenti quanto ai Tribunali di commercio e dai Giudici quanto ai Tribunali di polizia giudiciaria ed alle Giudicature.

Art. 27.

I Segretari sono risponsabili di tutto il servizio della Segreteria e di ogni cosa affidata alla medesima, sia verso i litiganti, sia verso il Governo; epperciò spetta ad essi il dirigerla ed invigilarla, ed il prendere tutte le misure e precauzioni che ravvisino convenienti e che possano essere nelle loro attribuzioni; ed i rispettivi Sostituiti e Scrivani debbono eseguire le incumbenze e gli ordini che sieno ad essi dati dai Segretari; il tutto salvo il disposto dagli art. 145 e 158 del regolamento delli 24 dicembre 1854.

In caso di disobbedienza od altro mancamento al servizio per parte dei medesimi, i Segretari debbono avvisarne rispettivamente l'Avvocato fiscale generale o l'Avvocato fiscale, i quali ne faranno relazione alle Corti od ai Tribunali od al Ministro secondo le circostanze, per quei provvedimenti che fossero del caso.

Art. 28.

Non ostante la risponsabilità del Segretario, di cui all'articolo precedente, qualora risulti che una contravvenzione od altra infrazione sia l'opera esclusiva di un Sostituito o Scrivano, saranno pure questi direttamente passibili delle pene comminate, ed ove sia pure accertato che il Segretario non abbia potuto prevederla nè impedirla, egli potrà esserne esoncrato.

Art. 29.

Occorrendo che a termini delle vigenti leggi e dei veglianti regolamenti qualche Notaio venga richiesto ed assunto per fare le veci di Segretario, il Ministro della giustizia, sulla domanda dello stesso Notaio, provvederà perchè gli sieno corrisposti quei dritti che per l'atto eseguitosi erano dalla legge attribuiti al Segretario rappresentato.

Art. 30.

I Sostituiti Segretari riceveranno ed autenticheranno gli atti

Digitized by Google

dipendenti dal loro ufficio non soggetti ad insinuazione senza che occorra per essi alcuna speciale autorizzazione.

Quanto agli atti soggetti all'insinuazione, continueranno per le Segreterie ad osservarsi per ora le norme in vigore.

Art. 31.

Ove le Segreterie civili delle Corti d'appello sono ancora distinte dalle criminali, i Sostituiti Segretari applicati ad una di esse potranno all'occorrenza del bisogno essere destinati a prestare servizio nell'altra.

Tale destinazione si farà dai Primi Presidenti di concerto cogli Avvocati fiscali generali, sentiti i Segretari civili e criminali.

Art. 32.

Gli Scrivani, che saranno nominati dai Segretari a termini dell'art. 6 della predetta legge, non potranno essere approvati in conformità dello stesso articolo, se non risulterà della loro idoneità a scrivere in modo ben intelligibile e corretto per mezzo di un esame, che sarà loro dato secondo le istruzioni che saranno a tal uopo diramate dal Ministro della giustizia.

Art. 33.

È severamente richiamata l'osservanza del disposto dagli articoli 15 e 16 della legge sul bollo in data 9 settembre 1854, quanto alle sillabe e linee che deve contenere ogni pagina delle copie che vengono spedite.

In caso di contravvenzione a questa disposizione, oltre alle pene portate dalla detta legge, potrà eziandio farsi luogo all'immediato licenziamento dello Scrivano ed, occorrendo, alla sospensione del Segretario.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 34.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento, per le quali non vi sia una speciale sanzione penale, saranno punite in conformità del disposto dall'art. 180 del regolamento delli 24 dicembre 1854 per l'esecuzione del Codice di procedura civile.

Digitized by Google

Art. 35.

Oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, saranno pure date quelle istruzioni che si ravviseranno necessarie per regolare la contabilità della cassa dei proventi delle Segreterie, per guarentirne i fondi, pel miglior andamento del servizio delle Segreterie, e per tutto quanto ha tratto all'esecuzione della legge 26 giugno 1856.

Il Ministro delle finanze diramerà anche ai Tesorieri quelle istruzioni che ravviserà opportune.

Art. 36.

Il sopravanzo d'attivo che fosse per risultare dalla contabilità del primo semestre 1856, riguardante la cassa dei proventi delle Segreterie istituita, colle R. Patenti 8 giugno 1844 e 7 agosto 1845, sarà tenuto a calcolo per stabilire l'attivo della nuova contabilità della cassa medesima alla scadenza del 1856.

V.° d'ordine di S. M.

Torino il 18 luglio 1856

Il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia

DE FORESTA.

Digitized by Google

(MODULO N.° 1
art. 2 del Regol. 18 luglio 1856)

Cassa dei proventi delle Segreterie delle Corti d'Appello, dei Tribunali Provinciali, di Commercio, di Polizia Giudiziaria, e delle Giudicature

NATURA della riscossione	
Dritti per gli originali ed altri attribuiti alla Cassa	Dritti di copia

Riporto ... L.

Anno 185

Quitanza N.°
Il (1)
cevuto dal sig.

a somma di lire
er (2)
ella causa
ioè { per dritti d'originale L.
id. di copia .... »
carta bollata ..... »
per ..... »

Totale ... L.

Anno 185

Quitanza N.°
Il (1)
icevuto dal sig.

a somma di lire
er (2)
ella causa
ioè { per dritti d'originale L.
id. di copia .... »
carta bollata ..... »
per ..... »

Totale ... L.

Da riportarsi ... L.

Anno 185

Quitanza N.°
Dichiaro io sottoscritto d'aver ricevuto dal sig.

la somma di lire
per
nella causa
cioè { per dritti d'originale L.
id. di copia .... »
carta bollata ..... »
per ..... » } L.

a il 185

Il Segretario

Anno 185

Quitanza N.°
Dichiaro io sottoscritto d'aver ricevuto dal sig.

la somma di lire
per
nella causa
cioè { per dritti d'originale L.
id. di copia .... »
carta bollata ..... »
per ..... » } L.

a il 185

Il Segretario

(1) Data.
(2) Indicazione dell'atto che diede luogo alla riscossione.

Digitized by Google

Digitized by Google

(Modello N.° 2.
art. 12 del Regol. 18 luglio 1856)

Corte d'Appello di
Tribunale Provinciale di
Tribunale di Commercio di
Tribunale di Polizia di
Giudicatura del Mandamento di

ESERCIZIO 1857

Mese di luglio 1857

STATO DELLE RISCOSSIONI E DEI VERSAMENTI

PER DIRITTI DI SEGRETERIA

a termini della Legge del 26 giugno 1856
e del Regolamento in data 18 luglio 1856.

Digitized by Google

— CARICAMENTO —

Mesi in cui sono effettuate le riscossioni	Natura della riscossione: Dritti per gli originali ed altri attribuiti alla Cassa	Natura della riscossione: Dritti di copia	Natura della riscossione: Totale	Deduzioni: 1.° (1) 10 0|0 sui dritti attribuiti alla Cassa. 2.° Dritti di copia.	Somma restante da versarsi nella Cassa dei proventi	Anno
Mese di luglio 1857 ...	1,200. »	75. »	1,275. »	195. »	1,080. »	
Mesi precedenti, cioè dal 1.° gennaio a tutto giugno 1857	6,000. »	280. »	6,280. »	880. »	5,400. »	
	7,200. »	355. »	7,555. »	1,075. »	6,480. »	
Debito alla scadenza del precedente Esercizio 1856 (30 giugno 1857).					20. »	
				TOTALE ...	6,500. »	

— SCARICAMENTO —

Versamenti eseguiti nella Tesoreria Provinciale di	Nel mese di luglio 1857 A.	1,100. »	6,350. »
	Nei mesi precedenti	5,250. »	
Debito ossia fondo di Cassa al 1.° agosto 1857 B .			150. »

Certificato esatto dal Segretario sottoscritto

(2) addì agosto 1857.

(3)

(1) *Nei Tribunali di Commercio la deduzione sui dritti di Segreteria è del* 20 0|0.

(2) *Indicare il luogo di residenza.*

(3) *Nome e cognome del Segretario.*

Digitized by Google

lazioni

A. Distinta dei versamenti eseguiti nel mese di luglio 1857.

Quitanza N.° 830 in data del 14	L.	600.
Id. » 1300 id. 28	»	500.
	L.	1,100.

B. Distinta del fondo di cassa al 1.° agosto 1857.

Numerario	L.	25.
Stipendio del Segretario (4|5) pel mese di luglio 1857	»	75.
Stipendio del Sostituito (4|5) id.	»	50.
	L.	150.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto il testamento segreto in data del 19 agosto 1842 stato aperto con atto del 28 marzo 1853, ricevuto Cotta-Morandino, col quale il conte Luigi Vandone Della Castellana disponeva che dal suo asse ereditario fosse prelevato un capitale di lire centomila da riporsi a sicuro e fruttifero impiego fra il termine di un anno dopo la sua morte e che coi redditi annuali di detta somma si creassero undici posti gratuiti nel Reale Collegio di San Francesco in Torino, ora Regio Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie, da assegnarsi, previo concorso, a giovani di ristretta fortuna domiciliati nella città di Vigevano e nati da genitori Vigevanesi, ed in difetto di essi ad altri della provincia

Digitized by Google

di Lomellina, ed in mancanza anche di questi, a giovani regnicoli indistintamente, perchè possano attendere agli studi superiori nella Regia Università di Torino;

Visto l'atto pubblico del 31 gennaio corrente anno, ricevuto Giuseppe Dondena, col quale i cinque coeredi del benemerito fu conte Luigi Vandone Della Castellana, barone Giuseppe Fusi, Lorenzo Cobianchi Deputato al Parlamento, baronessa Casana nata Cobianchi, fratelli Giuseppe e Vincenzo Sassi, e quest'ultimo quale Procuratore generale di sua sorella Luigia Rochet, investito il capitale delle sopraccennate lire centomila in cinque cedole nominative del Debito Pubblico segnate coi numeri 7933, 7934, 7935, 7936, 7937 della creazione 12 giugno 1849 per la complessiva rendita di lire cinquemila ottocento dichiaravano di erigere sopra detto capitale gli undici posti gratuiti come sopra ordinati dal Testatore, e di costituire sulle medesime cartelle un'ipoteca a favore della Fondazione Vandone;

Visto l'articolo 10 delle Lettere Patenti 27 settembre 1845;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'erezione degli undici posti gratuiti nel Regio Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie fondati dal conte Luigi Vandone Della Castellana col suo testamento segreto del 19 agosto 1842,

Digitized by Google

aperto con atto del 28 marzo 1853, rogato Cotta-Morandino, a favore dei giovani designati dal Testatore.

Art. 2.

Al fine di meglio assicurare l'esecuzione della volontà del Testatore è istituita nella città di Vigevano un'Amministrazione speciale per la Fondazione Vandone, composta:

1.° Dell'Intendente della provincia di Lomellina, Presidente;

2.° Del Presidente del Tribunale provinciale di Lomellina, Vice-Presidente;

3.° Del Sindaco della città di Vigevano;

4.° Del Provveditore locale agli studi della città e mandamento di Vigevano;

5.° Di tre fra gli eredi del conte Luigi Vandone Della Castellana, e indi fra i loro discendenti diretti da nominarsi per turno dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Il Sindaco di Vigevano può farsi rappresentare da uno dei Vice-Sindaci.

I tre membri scelti fra gli eredi del Fondatore o fra i loro discendenti diretti, durano in carica tre anni, in guisa però che ogni anno ne scada uno.

Nel primo triennio tuttavia ne uscirà uno dopo il primo anno, ed un altro dopo il secondo, designati entrambi dalla sorte.

Ciascuno di essi può delegare un proprio rappresentante, purchè scelto tra i loro congiunti sino al terzo grado.

Digitized by Google

Il Segretario civico di Vigevano è Segretario dell'Amministrazione, ed i redditi della Fondazione si versano nella cassa civica, dalla quale sono pagati i relativi mandati.

Gli archivii dell'Amministrazione sono tenuti nel palazzo civico di Vigevano.

Art. 3.

Il capitale della Fondazione Vandone è costituito dalla somma di lire centomila legata dal detto Benefattore ed impiegato in cedole del Debito Pubblico intestate alla Fondazione stessa.

Il reddito è destinato a mantenere nel Regio Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie gli undici posti gratuiti, di cui sopra.

Sui primi proventi dell'interesse, decorso dal 28 marzo 1854 inclusivamente, è prelevato l'importo del diritto di successione anticipato dagli eredi.

I risparmi che saranno fatti andranno per tre quarti in aumento del capitale mediante impiego in cedole del Debito Pubblico intestate alla Fondazione non minori dell'annua rendita di lire venti caduna, e per un quarto nell'assegno di premii agli studenti più distinti fra quelli che godono del beneficio dei posti sovr'accennati.

Il fondo che va in aumento del capitale della Fondazione, man mano che produrrà un interesse sufficiente, sarà destinato all'erezione di altri posti gratuiti nel Regio Collegio Carlo Alberto, e sempre secondo le condizioni stabilite dal Testatore.

Digitized by Google

Art. 4.

I posti gratuiti, di cui sopra, verranno conferiti mediante esame di concorso, giusta le norme vigenti per i posti di fondazione Regia, e secondo la distribuzione e le condizioni prescritte dalle tavole testamentarie.

L'Amministrazione della Fondazione Vandone corrisponderà mensualmente a titolo di pensione ordinaria lire sessantacinque alla cassa del Regio Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie per ciascuno degli alunni provvisti d'uno degli anzidetti posti gratuiti.

Art. 5.

Le attribuzioni dell'Amministrazione composta, come sopra, sono di tenere la gestione del capitale e delle rendite della Fondazione, - di rappresentare questa in ogni azione sì giudiciale che stragiudiciale, - e di compiere tutti quegli atti che, secondo le intenzioni del Testatore, possono conferire alla maggiore prosperità della medesima.

Art. 6.

Prima del novembre di ogni anno l'Amministrazione fa il bilancio attivo e passivo della Fondazione per l'anno successivo.

Nel primo trimestre di ogni anno essa chiude il conto dell'anno precedente.

Tanto il bilancio presuntivo che il reso-conto debbono sempre ottenere la definitiva approvazione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Digitized by Google

Art. 7.

Nella sua prima riunione, che avrà luogo entro un mese a datare dalla pubblicazione del presente Decreto, l'Amministrazione farà il bilancio attivo e passivo per l'anno corrente.

Nella stessa riunione essa compilerà un progetto di regolamento per il suo servizio interno da sottoporsi all'approvazione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Pollenzo addì 26 luglio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari Esteri abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

È istituito un Consolato di seconda categoria a Point-de-Galle nell'isola di Ceylan, con giurisdizione su tutta l'Isola.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dat. in Pollenzo addì 8 luglio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 18 *luglio* 1856
Registro 12 *Atti del Governo a c.* 66.
WEHRLIN.

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la convenzione in data del 17 maggio 1856 seguìta tra le Finanze dello Stato e la città di Alessandria in ordine alla permuta e cessione di stabili.

Art. 2.

Per gli effetti della presente legge è derogato all'art. 425, ed alla seconda parte dell'art. 427 del Codice civile, e ad ogni altra disposizione in contrario.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 18 luglio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR.

Digitized by Google

CONVENZIONE

TRA LE FINANZE DELLO STATO E LA CITTÀ D'ALESSANDRIA

IN ORDINE A PERMUTA E CESSIONE DI FONDI STABILI

L'anno del Signore mille ottocento cinquantasei, ed alli diciassette del mese di maggio, in Torino, e nel Ministero delle Finanze.

Si premette pendere da circa tre anni trattativa tra le Finanze dello Stato e la Civica Amministrazione d'Alessandria intorno alla permuta del palazzo governativo colle case denominate *Rustico Pastore* e *Pastore*, con terreno adiacente, di pertinenza, quello della Città, e queste del Demanio dello Stato;

Che al palazzo governativo, composto di tre piani, oltre ai magazzini e sottostanti botteghe, descritti nelle tavole I, II, III, compilate dal signor Ispettore Ingegnere Gianone in data ventuno dicembre mille ottocento cinquantadue, sarebbe da quest'ultimo stato attribuito il valore di lire centododici mila;

Che alle case *Rustico Pastore* e *Pastore*, composte caduna di due piani, oltre al pian terreno, con annesso giardino, e sito inserviente di corpo di guardia, descritte alla tavola IV del predetto Ispettore Ingegnere Gianone del sette dicembre mille ottocento cinquanta, siasi dal medesimo assegnato il prezzo di lire sessantadue mila;

Che la proprietà del Municipio presentando perciò un maggior valsente di lire cinquantamila a confronto di quella del Demanio, abbia la Città chiesto, a titolo di rifatta, la cessione di tanti terreni demaniali posti fra la città e la stazione della strada ferrata, in vicinanza della Porta Savona, e di cui nella

Digitized by Google

tavola V in data quattordici dicembre mille ottocento cinquantacinque formatasi dai signori Ingegneri Rossetti e Giannone, instando perchè tali terreni le vengano ceduti per la metà del prezzo convenuto in lire due, centesimi dieci al metro quadrato, in vista delle cospicue ragioni di credito che avrebbe potuto misurare verso il Governo per antiche somministranze militari ai tempi delle guerre napoleoniche, laddove, per un fatto da essa indipendente, non fossero le analoghe ricevute andate smarrite, mentre dessa dovette tacitare in proprio coloro che fecero direttamente le somministranze stesse;

Che essendo un fatto già constatato e riconosciuto quello esposto dalla città di Alessandria circa allo smarrimento delle anzidette ricevute, fatto che preoluse la via all'ammessione della di lei domanda in liquidazione del credito di cui si tratta, sembri al Governo che, in linea d'equità, secondar si possa la richiesta del Municipio, come quella che sostanzialmente non includerebbe se non se un beneficio di lire cinquantamila, giacchè li summentovati terreni, constando d'un quantitativo di quarantasette mila seicento diciannove metri quadrati, rappresentano, all'attribuitovi prezzo di lire due, centesimi dieci cadun metro quadrato, il valore di lire centomila, ed avrebbesi, ciò mediante, la rinuncia di detto Municipio a qualunque ragione od azione che per la consecuzione di detto credito competere gli possa tanto in via amministrativa che giudiciaria;

Che, astrazione fatta di detti quarantasettemila seicento diciannove metri quadrati, resterebbero ancor disponibili nella suaccennata località della stazione della ferrovia sino alla linea militare segnata in detto tipo n.° V, colle lettere M R, metri quadrati centotremila novecento ventotto, centimetri quarantaquattro, che la Città sarebbe disposta di acquistare al prenotato prezzo di lire due, centesimi dieci, e così mediante la somma di lire cinquantamila ducento cinquanta, centesimi quattordici, pagabile alle scadenze fra il termine di quattro anni a far tempo

Digitized by Google

dal primo gennaio mille ottocento cinquantasette colla corrispondenza dell'interesse alla ragione legale;

Che la Città s'assumerebbe inoltre l'obbligo di valersi di tutto il terreno anzi menzionato, delle superficie complessiva di metri quadrati settantunamila cinquecento quarantasette, centimetri quarantaquattro, in modo da non recare verun ostacolo od impedimento al libero e pronto accesso alla stazione della strada ferrata;

Infine, che le Finanze cederebbero alla Città gratuitamente la piazza reale di Alessandria, coll'obbligo però alla medesima della continua e lodevole sua manutenzione, con facoltà al Governo di valersene pei bisogni del servizio militare, esclusi però i giorni di mercato e delle due fiere annuali;

Volendosi del tenore di tale premessa far constare con apposita scrittura, si sono perciò personalmente costituiti avanti di me Direttore Capo di Divisione nel Ministero di Finanze, ed alla presenza degli infrascritti testimoni, da una parte il signor avvocato cavaliere Carlo Aliora sindaco della città di Alessandria, rappresentante la città stessa, assistito dai signori consiglieri avvocato cavaliere Vincenzo Capriolo ed ingegnere Giacomo Pera, a ciò autorizzati dai Consigli comunale e delegato con distinte deliberazioni in data nove febbraio mille ottocento cinquantacinque, e quattordici corrente mese; e dall'altra l'illustrissimo ed eccellentissimo signor conte Camillo Benso di Cavour, cavaliere dell'Ordine Supremo della Santissima Nunziata, Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, per parte delle Finanze, i quali stipulano quanto segue:

Art. 1.

La Città di Alessandria nella persona del prenominato suo Sindaco, assistito da chi sovra, ha ceduto e rimesso, come in forza della presente cede e rimette in assoluta e piena proprietà, libera da ogni peso o vincolo, e promettendone in ogni caso la debita ed indistinta evizione, alle Finanze dello Stato,

Digitized by Google

per esso accettante il predetto illustrissimo ed eccellentissimo signor conte di Cavour Ministro delle medesimo, il palazzo governativo posto sulla piazza Reale, e nel concentrico della città stessa, a cui sono coerenti, a levante la piazza predetta, a mezzodì la via Larga e li caseggiati dei signori Panico e Calliani, a ponente la damigella Reta, gli eredi Guidetti e vari altri particolari, ed a notte la via dei Sarti.

Art. 2.

Le Finanze dello Stato dal loro canto, rappresentate dal prefato illustrissimo ed eccellentissimo signor conte di Cavour hanno ceduto e dismesso, come, per cosa franca e libera, cedono e dismettono alla predetta città di Alessandria la casa con annesso giardino e sito inserviente di corpo di guardia denominate *Rustico Pastore* e *Pastore*, cui coerenziano a ponente la piazza principale nel centro della città, al sud ed al nord le vie delle Scuole e di Marengo, con dichiarazione che volendosi dalla Città stessa risolvere gli affittamenti in corso di tali proprietà, sia ogni incumbente, od indennità relativa sanciti dal vigente Codice civile, a suo esclusivo ed assoluto carico.

Art. 3.

Siccome poi il valore del fondo ceduto dalla Città alle Finanze supera di lire cinquantamila quello stato assegnato alle proprietà da queste dismesse alla Città, così le Finanze hanno ceduto e venduto, come colla presente cedono e vendono alla Città medesima, in persona di chi sovra, numero quarantasette mila seicento diciannove metri quadrati di terreno in prossimità di quella stazione della ferrovia, per la preindicata somma di lire cinquantamila, dichiarandosi che questa non rappresenta che la metà del valore di detti terreni, venendo l'altra metà abbandonata al Municipio in compenso della perdita per esso patita di un credito assai maggiore verso il Governo per antiche somministranze militari, credito che non potè mai ricuperare ed esigere a motivo dell'avvenuto smarrimento degli analoghi titoli.

Digitized by Google

E ciò mediante, sebbene caduco ritener si possa oggidì il credito stesso, ha il Municipio, ad ogni buon fine, definitivamente rinunciato, e rinuncia nella più ampia e valida forma ad ogni ragione ed azione che gli potesse sul medesimo competere per qualunque siasi motivo.

Art. 4.

Le Finanze inoltre cedono e dismettono alla suddetta città di Alessandria numero ventitremila novecento ventotto metri quadrati, e centimetri quarantaquattro di terreno demaniale in vicinanza di quella stazione della ferrovia, e sopravanzante alla cessione operatasi a titolo di rifatta coll'articolo terzo della presente convenzione; e questa vendita vien fatta mediante il prezzo di lire cinquantamila ducento cinquanta, centesimi quattordici che la Città si obbliga di pagare alle Finanze fra il termine di quattro anni a cominciare dal primo gennaio mille ottocento cinquantasette, colla corrisponsione dell'interesse legale pendente mora, a far tempo dal dì della stipulazione dell'istromento.

Art. 5.

La città di Alessandria si assume l'obbligo formale di valersi di tutto il terreno menzionato ai precedenti articoli terzo e quarto, della consistenza complessiva di metri quadrati settantunmila cinquecento quarantasette, centimetri quarantaquattro, in guisa da non recare impedimento di sorta al libero e pronto accesso alla stazione della strada ferrata, dichiarandosi che, all'evenienza di qualunque siasi incaglio, avrà il Governo piena facoltà di avvisare a tutti li provvedimenti opportuni per la pronta sua rimossione a spese della città.

Art. 6.

E per ultimo le Finanze cedono gratuitamente alla Città di Alessandria la proprietà di quella piazza reale, coll'obbligo al Municipio della continua e lodevole sua manutenzione, riservando però al Governo il diritto di valersene in ogni tempo

Digitized by Google

pei bisogni del servizio militare, esclusi però i giorni di mercato e delle due fiere annuali.

Art. 7.

Gli effetti della presente convenzione dateranno dal giorno in cui, definitivamente approvata dal Potere legislativo nell'interesse del Governo, verrà la medesima, a totali spese della città di Alessandria, ridotta in pubblico atto; essendosi già da quest'ultima riportata la sanzione che occorreva nel suo interesse col Reale Decreto del sei marzo mille ottocento cinquantasei, il quale andrà annesso alla presente in un colle deliberazioni in esso menzionate, e le cinque tavole planimetriche qui avanti accennate.

E richiesto io Direttore capo di Divisione, ho ricevuta questa convenzione alla presenza di due testimoni, i quali, unitamente alle parti, sonosi meco sottoscritti.

Fatta per doppio originale a Torino, l'annó, mese e giorno predetti.

C. CAVOUR.

CARLO ALIORA S.
CAPRIOLO VINCENZO.
PERA GIACOMO Ing.

GAETANO EUSTACHIO BERTA *test.* — CARLO BERTARELLI *test.*

Il Direttore Capo di Divisione
TEODORO BARNATO.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto la legge del 2 febbraio p. p. con cui il Governo fu autorizzato a chiamare al servizio della Real Marina un Contingente di mille tra marinari ed operai dell'inscrizione marittima per gli armamenti e le costruzioni navali;

Visto le determinazioni per le leve di mare approvate con Regio Biglietto del 6 febbraio 1830;

Visto la situazione numerica degl'inscritti in ogni Direzione marittima, appartenenti all'arte dei calafati;

Ritenuto che sul detto Contingente di mille uomini ne vennero chiamati, col Real Decreto del 9 febbraio, soltanto seicento trenta, dei quali cinquecento erano marinari pel servizio di permanenza, e centotrenta operai calafati per quello di supplemento;

Digitized by Google

Sulla proposizione del Nostro Ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati sedici operai calafati a servizio permanente per completare la Compagnia Maestranza del Corpo Reale Equipaggi.

Art. 2.

Questo Contingente sarà fornito a norma del seguente ripartimento:

Dalla Direzione	di	Genova	numero dieci;
Idem	di	Savona	» quattro;
Idem	di	Chiavari	» uno;
Idem	di	Nizza	» uno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Pollenzo il 26 luglio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

ALFONSO LA MARMORA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.;
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'art. 115 della legge 20 marzo 1854;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, abbiamo decretato e decretiamo quanto in appresso:

Articolo unico.

La somma necessaria per la liberazione degli inscritti appartenenti alla leva dell'anno 1856 (classe 1835) è fissata in lire tremila oltre lire cento per fondo di primo corredo.

Digitized by Google

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra è incaricato dell'esecuzione di questo decreto, il quale sarà registrato al Controllo Generale, pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti del Governo.

Dat. a Torino il 29 luglio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 30 *luglio* 1856
Registro 12 *Atti del Governo a c.* 69.
WERRLIN.

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

ALFONSO LA MARMORA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, che ci ha dimostrata l'utilità di dividere dall'Uffizio d'Insinuazione di Novara i rami di prodotto delle successioni e mani morte, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

A cominciare dal 1.° settembre del corrente anno sono separati dall'Uffizio d'Insinuazione di Novara i prodotti delle tasse di successione e dei corpi morali, ed è da tal giorno instituito l'Uffizio del Ricevidore dei dritti di successione al quale è attribuita la riscossione delle tasse predette.

Art. 2.

Il Ricevidore destinato a tale Uffizio riunirà la qua-

Digitized by Google

lità di Custode dell'Archivio d'Insinuazione, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute in analogo regolamento approvato dal Ministro delle Finanze, e godrà dell'aggio di riscossione e dei dritti e casuali d'archivio stabiliti dai vigenti regolamenti a favore degli Insinuatori.

Art. 3.

Per la malleveria che dovrà prestare il Ricevidore si osserverà quanto dispone in proposito la tabella annessa al Nostro Decreto Reale del 21 giugno 1855.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. a Torino il 18 luglio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 21 luglio 1856
Registro 12 Atti del Governo a c. 66
WEBELIN.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

REGIA CAMERA
D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO
DI TORINO

Esposizione di prodotti dell'Industria Nazionale.

Autorizzata dalla provvida volontà del Governo del Re non poteva la Regia Camera lasciare ineseguita una delle più importanti fra le proprie attribuzioni, quella cioè di disporre per la effettuazione della sesta Esposizione di prodotti della industria nazionale.

L'utilità di così fatta istituzione già venne chiaramente dimostrata pel nostro paese dai non dubii risultamenti delle precedute solenni mostre, da cui venne dato quel forte impulso che fece cotanto avanzare le industrie nella via del perfezionamento; nè in diversa

Digitized by Google

guisa venne considerata dalle grandi nazioni industriali, le quali appunto per far sorgere dal confronto nuovo stimolo all'emulazione convocarono ad universale riunione i produttori di tutto il mondo, e disposero a pubblico esame i prodotti di tutti i popoli che non sono alieni dal progresso intellettuale e materiale.

Se l'Esposizione mondiale aperta in Parigi nel 1855 consigliò a differire l'Esposizione nostra periodica perchè non facilmente nel 1856 avrebbero potuto prendervi parte attiva i produttori che figurarono con molto onore per le patrie industrie nel concorso universale appena finito, non era per altra parte a rimandarsi ad epoca troppo lontana la rinnovazione d'un evenimento, che per mezzo della pubblicità, farà meglio conoscere nell'interno ed all'estero gli studi continuati, i mezzi d'attivazione ammegliorati, i prodotti maggiori e maggiormente perfezionati dell'agricoltura, delle officine, delle fabbriche e delle manifatture dei Regi Stati.

Più grande estensione i tempi attuali volevano fosse data alla festa nazionale delle arti e delle industrie. Alle nuove esigenze, giusta quanto il può comportare la posizione del paese, non mancossi di provvedere mercè le intervenute sollecite disposizioni del Regio Governo. Epperò la Regia Camera notifica:

1.° Che l'Esposizione agricola ed industriale si aprirà solennemente in Torino nelle sale del Valentino il 10 del mese di maggio 1858, all'epoca cioè delle feste dello Statuto, e durerà sino a tutto il giorno 10 di luglio dello stesso anno;

Digitized by Google

2.° Che verranno ammessi all'Esposizione tutti i prodotti agricoli ed industriali degli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna;

3.° Che i fiori, le frutta ed il bestiame, che si presenteranno per concorrere ai premi da destinarsi, saranno ammessi all'Esposizione all'epoca e durante il tempo che sarà più tardi determinato;

4.° Che tutte le sete in natura tanto greggie quanto lavorate, di qualunque provenienza, sarannovi per ispeciale eccezione ammesse e concorreranno ugualmente come le nazionali ai premi stabiliti; sicchè l'Esposizione delle sete sarà universale;

5.° Che le norme da seguirsi per la presentazione, il ricevimento, la classificazione e l'esame ufficiale degli oggetti presentati verranno ulteriormente stabilite.

Torino il 19 luglio 1856.

Il Vice-Presidente

DI POLLONE

Il Segretario

Avv.° G. Ferrero.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Veduta la legge del 4 giugno 1855 concernente la formazione del Catasto stabile nelle Provincie di Terraferma;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

TITOLO I.

Dell'Amministrazione del Catasto stabile nelle Provincie di Terraferma.

Art. 1.

È instituita un'Amministrazione per la formazione del Catasto stabile nelle Provincie di Terraferma ordinato colla legge del 4 giugno 1855.

Digitized by Google

Art. 2.

I lavori affidati all'Amministrazione del Catasto sono disimpegnati per mezzo d'impiegati che costituiscono la Direzione generale e di agenti censuarii tecnici ed estimatori nominati dal Ministro delle Finanze.

Art. 3.

I gradi e gli stipendi degli impiegati della Direzione generale sono stabiliti in conformità dei quadri n.i 1 e 2 uniti al presente Decreto e vidimati d'ordine nostro dal Ministro delle finanze.

Art. 4.

Per ottenere una promozione con aumento di stipendio gl'impiegati della Direzione generale dovranno avere servito almeno per un anno collo stipendio immediatamente inferiore.

Art. 5.

Gli assegnamenti degli agenti censuarii tecnici ed estimatori sono stabiliti giusta la tabella n.° 3 al presente unita e vidimata pure d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 6.

Non potrà aver luogo alcuna modificazione nei gradi e negli assegnamenti stabiliti nei predetti quadri n.i 1, 2 e 3 se non in forza di altro Reale Decreto.

Art. 7.

La nomina e la destinazione del personale dell'Amministrazione catastale dovranno sempre essere regolate nella misura dei fondi ammessi in bilancio pel relativo servizio.

Digitized by Google

TITOLO II.

Della Direzione generale.

Art. 8.

La Direzione generale si compone di un ufficio centrale e di ufficii provinciali e distrettuali.

CAPO I.

Dell'ufficio centrale.

Art. 9.

L'ufficio centrale è composto:

Di un Direttore generale;
Di un Consultore legale;
Di un Consultore tecnico;
Di quattro Ispettori centrali;
Di un Segretario.

Non potrà aumentarsi il numero di questo personale se non per mezzo di Reale Decreto.

Art. 10.

L'ufficio centrale ha l'incarico di promuovere e di dirigere l'esecuzione di tutti i lavori concernenti la formazione del Catasto stabile nelle Provincie continentali.

Art. 11.

Pel disimpegno delle attribuzioni commesse all'ufficio centrale il Ministro di Finanze sulla proposta del Di-

Digitized by Google

rettore generale può destinarvi impiegati provinciali dell'Amministrazione catastale, ed agenti censuari.

CAPO II.

Degli uffizi provinciali e distrettuali.

Art. 12.

In ogni Provincia ove saranno in corso d'esecuzione i lavori catastali verrà istituito un ufficio d'ispezione provinciale composto di un Ispettore, di un Aggiunto, e di un Segretario.

Art. 13.

L'ufficio d'ispezione provinciale è incaricato:

1.° Della sopraintendenza e della verificazione dei lavori catastali della rispettiva Provincia;

2.° Della contabilità relativa alle spese fatte ad economia a termini della legge sul Catasto;

3.° Della vigilanza sugli operatori catastali della Provincia.

Art. 14.

Negli uffizi d'ispezione provinciale saranno radunati le mappe originali e gli atti catastali per l'esecuzione di tutti i lavori di calcolo delle aree, di compilazione dei libri e registri censuari e delle relative copie.

Art. 15.

L'Ispettore provinciale è risponsabile della regolarità di tutto il servizio della Provincia.

Digitized by Google

Art. 16.

Gli Aggiunti agli Ispettori provinciali rappresentano, occorrendo, gli Ispettori medesimi.

Art. 17.

Ciascuna Provincia sarà divisa in distretti censuari della superficie di ventimila a trentamila ettari.

Art. 18.

In ciascuno dei detti distretti censuari sarà stabilito un ufficio di Commissariato distrettuale composto di un Commissario e di un Aggiunto.

Gli ufficii di Commissariato compresi in una Provincia dipendono dall'ufficio d'Ispezione provinciale.

Art. 19.

Il Commissariato distrettuale è incaricato dell'immediata esecuzione e verificazione dei lavori catastali del distretto.

Art. 20.

Nessuno può essere nominato Ispettore provinciale, Commissario distrettuale od Aggiunto, se non avrà prima fatto prova nella qualità di applicato tecnico, di attitudine speciale nei lavori catastali.

Art. 21.

I Segretari presso gli Ispettori provinciali possono essere scelti tanto fra gli applicati tecnici quanto fra impiegati di altri rami amministrativi.

Digitized by Google

TITOLO III.

Degli agenti censuari tecnici ed estimatori.

Art. 22.

Gli agenti censuari tecnici ed estimatori sono destinati a disimpegnare operazioni catastali sotto la dipendenza immediata degli uffizi distrettuali e provinciali.

Il numero di questi agenti sarà determinato dal Ministro di Finanze sovra proposta del Direttore generale del Catasto prendendo norma dal progredimento dei lavori.

Art. 23.

Gli agenti censuari sono denominati:

Applicati tecnici;

Applicati rilevatori;

Aiutanti ai rilevatori;

Volontari;

Aspiranti volontari;

Applicati computisti, disegnatori, calligrafi e revisori;

Periti locali.

Art. 24.

Per essere nominato applicato tecnico è richiesto un esame sulla materia catastale.

Potranno però essere dispensati dall'esame quegli impiegati tecnici delle altre Amministrazioni i quali, avuto riguardo ai servizi già prestati od ai lavori ese-

Digitized by Google

guiti, saranno in grado di disimpegnare colla necessaria attitudine i lavori catastali.

Art. 25.

Gli applicati rilevatori ed i loro aiutanti destinati particolarmente alle operazioni della misura parcellare saranno scelti fra gli applicati tecnici che dimostrino maggior attitudine per simili funzioni.

Nessuno potrà essere nominato applicato rilevatore od aiutante se prima non sarà stato nominato applicato tecnico.

Art. 26.

I volontari debbono avere la qualità di ingegnere od architetto, o di misuratore laureato o patentato.

Quelli che sono in corso di pratica da misuratore possono intanto essere accettati come aspiranti volontari.

Art. 27.

Non possono essere accettati nella qualità di volontari e di aspiranti volontari quegl'individui che avranno un'età minore d'anni 18 o maggiore d'anni 30.

Art. 28.

Gli applicati computisti, disegnatori, calligrafi e revisori sono incaricati dell'esecuzione dei lavori di calcolo delle aree, di compilazione e copia dei piani, e degli altri lavori di tavolo riflettenti le operazioni catastali.

Art. 29.

Per essere nominato applicato computista, disegnatore, calligrafo o revisore è richiesto un esame d'esperimento.

Digitized by Google

Possono però essere dispensati dall'esame quegli impiegati di altri rami di pubblica amministrazione che per i precedenti loro servizi possedono le qualità necessarie al disimpegno delle funzioni da affidarsi loro.

Art. 30.

I periti locali sono nominati presso ciascun Commissario distrettuale per cooperare ai lavori concernenti la stima.

Art. 31.

I periti locali sono scelti fra gli ingegneri, architetti e misuratori esercenti in ciascuna Provincia o Distretto.

Possono anche essere nominati periti locali altri individui pratici nella materia estimativa, quand'anche non fossero provvisti di diploma da ingegnere, architetto o misuratore.

TITOLO IV.

Dei Canneggiatori.

Art. 32.

Sulla proposta degli Ispettori provinciali e Commissari distrettuali, il Direttore generale del Catasto nomina i canneggiatori per i lavori catastali, ai quali sarà assegnata una paga mensile di L. 75.

Il numero complessivo di detti canneggiatori è determinato dal Ministro delle Finanze.

Digitized by Google

TITOLO V.

Disposizioni transitorie e diverse.

Art. 33.

Un regolamento del Ministro delle Finanze regolerà le attribuzioni di competenza del Direttore generale del Catasto.

Art. 34.

Le deliberazioni del Ministro di Finanze, sia circa il personale, sia circa le epoche e le località in cui dovranno intraprendersi i lavori catastali, sia pel pagamento delle relative spese, dovranno essere promosse mediante relazioni scritte dal Direttore generale del Catasto e risultare per iscritto.

Art. 35.

Il Ministro delle Finanze sulla proposta del Direttore generale del Catasto stabilirà il programma per gli esami degli applicati tecnici, applicati computisti, disegnatori, calligrafi e revisori.

Art. 36.

Sino a che siano costituiti gli uffici d'Ispezione provinciale e di Commissariato distrettuale, il Ministro di Finanze potrà delegare per l'iniziamento dei lavori catastali quegli applicati tecnici che avessero già dato saggio d'idoneità in simili lavori.

Art. 37.

Il Ministro delle Finanze potrà ordinare in via d'es-

Digitized by Google

perimento quelle operazioni di rilevamento che fossero necessarie per l'istruzione del personale censuario.

A tale scopo i Sindaci ed i possessori dei Comuni scelti per detti esperimenti dovranno somministrare agli agenti catastali le occorrenti indicazioni.

Art. 38.

Il Ministro delle Finanze, visti i risultati comparativi annuali dei lavori di rilevamento parcellare, potrà assegnare dei premi d'incoraggiamento agli applicati tecnici, ai rilevatori ed agli aiutanti i quali, avuto riguardo alle maggiori o minori difficoltà d'esecuzione, avranno compito una maggiore quantità di lavoro che presenti i più favorevoli risultati sotto il rispetto dell'esattezza.

Tali premi d'incoraggiamento non potranno eccedere le somme seguenti, e dovranno essere contenuti nei limiti degli appositi fondi stanziati in bilancio, cioè:

Per gli applicati tecnici o rilevatori incaricati delle funzioni di Caposquadra L. 500.

Per gli Aiutanti . . . » 300.

Art. 39.

Fino a che gli uffici d'Ispezione provinciale e di Commissariato distrettuale non saranno costituiti, verranno corrisposte agli impiegati catastali ed agli agenti censuari incaricati dei primi lavori catastali le indennità di campagna stabilite col Decreto Reale del 5 luglio 1855.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia registrato al Controllo Generale, pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dal Castello di Pollenzo addì 8 luglio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 10 *luglio* 1856
Registro 12 *Atti del Governo a c.* 56.
WEHRLIN.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR.

Digitized by Google

QUADRO N.° 1.

Direzione Generale del Catasto di Terraferma.

PIANTA *numerica del Personale dell'Ufficio Centrale coi relativi stipendi.*

Numero	Qualità degli Impieghi	Stipendio per cadun grado e classe	Totale	*Osservazioni*
1	Direttore Generale.	7,000	7,000	Il Direttore Generale e gli Ispettori centrali in caso di trasferta fuori dell'ordinaria loro dimora per visite ed ispezioni locali avranno diritto ad una indennità giornaliera, cioè:
1	Consultore legale	4,000	4,000	
1	Consultore tecnico	4,000	4,000	
2	Ispettori centrali	4,500	9,000	Il Direttore Generale di L. 16 Gl'Ispettori centrali di » 12
2	Id. id.	4,000	8,000	
1	Segretario	3,000	3,000	
			35,000	

V.° d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

C. CAVOUR.

Digitized by Google

QUADRO N.° 2.

Direzione Generale del Catasto di Terraferma.

GRADI E STIPENDI
del Personale degli Uffici provinciali e distrettuali.

Impieghi		Stipendi	Indennità di Campagna	*Osservazioni*
Ispettori provinciali	di 1.ª classe	4,000	1,200	
Id. (1) id.	di 2.ª classe	3,800		
Id. id.	di 3.ª classe	3,500		
Aggiunti agli Ispettori	di 1.ª classe	3,000	1,000	
Id. id.	di 2.ª classe	2,500		
Id. id.	di 3.ª classe	2,300		
Segretari	di 1.ª classe	2,200	»	
Id.	di 2.ª classe	2,000		
Id.	di 3.ª classe	1,600		
Commissari distrettuali	di 1.ª classe	3,500	800	
Id. (2) id.	di 2.ª classe	3,200		
Id. id.	di 3.ª classe	3,000		
Aggiunti ai Commissari	di 1.ª classe	2,800	600	
Id. id.	di 2.ª classe	2,400		
Id. id.	di 3.ª classe	2,200		

(1) (2) Agli Ispettori provinciali ed ai Commissari distrettuali sarà inoltre fatto un assegnamento fisso in aggiunta all'indennità di campagna per le spese d'ufficio che verrà ulteriormente stabilito, visto l'importanza che assumeranno i relativi lavori.

V.° d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

C. CAVOUR.

Digitized by Google

QUADRO N.° 3.

ASSEGNAMENTI *agli Agenti Censuari per le operazioni catastali in Terraferma.*

Qualità degli Agenti	Assegnamento *minimum*	Assegnamento *maximum*	Indennità di Campagna	*Osservazioni*
Applicati tecnici	1,000	2,800	»	Gli Applicati tecnici in caso di trasferta o di pernottazione fuori dell'ordinaria loro dimora per ragioni di servizio avranno diritto ad un'indennità giornaliera di campagna, cioè :
Applicati rilevatori	1,600	2,000	400	
Aiutanti ai rilevatori	1,000	1,400	400	
Volontari	»	»	600	Gli Applicati con stipendio superiore a L. 2,000 .. L. 8
Volontari aspiranti	»	»	»	Quelli con stipendio non superiore a L. 2,000 » 6
Applicati computisti, Disegnatori, Calligrafi e Revisori	1,000	2,000	»	
Periti locali (*Per ciascun giorno in cui vengono impiegati L.* 12)	»	»	»	

V.° d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

N.° 1747. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di S. Germano, Provincia di Vercelli, nella seduta del 16 ultimo scorso febbraio.

(Pollenzo 1.° luglio 1856).

N.° 1748. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia rurale deliberato dal Municipio di Verrone, Provincia di Biella, nella seduta del 6 maggio ultimo scorso.

(Pollenzo 1.° luglio 1856).

N.° 1749. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Peveragno a riscuotere per via d'esercizio per un triennio, a cominciare dal venturo anno 1857, i dritti di gabella sul vino, sui liquori, sugli spiriti, sulla carne e sulla fabbricazione della birra, come anche a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1856 e 1857.

(Pollenzo 1.° luglio 1856).

N.° 1750. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Santa Maria Maggiore a riscuotere per via d'esercizio i dritti di gabella sulle carni.

(Pollenzo 1.° luglio 1856).

Digitized by Google

N.° 1751. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Farigliano a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sugli spiriti, sui liquori e sulla fabbricazione della birra.

(Pollenzo 1.° luglio 1856).

N.° 1752. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Domodossola a provvedere al pagamento del suo canone gabellario mediante la riscossione in via d'esercizio dei dritti di gabella sul vino, sugli spiriti, sui liquori, sulle carni e sulla fabbricazione della birra.

(Pollenzo 1.° luglio 1856).

N.° 1753. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Chiusa a supplire con redditi propri al pagamento di porzione del suo canone gabellario.

(Pollenzo 1.° luglio 1856).

N.° 1754. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Mombasiglio a supplire con fondi disponibili del suo bilancio al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Pollenzo 1.° luglio 1856).

Digitized by Google

N.° 1755. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Mara a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1855, 1856 *e* 1857.

(Pollenzo 1.° luglio 1856).

N.° 1756. Regio Decreto

che autorizza le Finanze dello Stato ad alienare a favore di Domenico, Salvatore e Giovanni fratelli Rossi di Genova, mediante il correspettivo di L. 1,300, *il fabbricato ed area della cessata stazione del telegrafo aereo, presso il forte delle Tanaglie, sui monti di Genova.*

(Pollenzo 8 luglio 1856).

N.° 1757. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Susa a riscuotere per via d'esercizio nell'anno 1857 *e successivi i dritti di gabella stabiliti dalla legge* 2 *gennaio* 1853.

(Pollenzo 8 luglio 1856).

N.° 1758. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Mirabello a riscuotere per via d'esercizio nell'anno 1857 *e successivi i dritti di gabella stabiliti dalla legge* 2 *gennaio* 1853.

(Pollenzo 8 luglio 1856).

Digitized by Google

N.° 1759. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Carcare a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Pollenzo 8 luglio 1856).

N.° 1760. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Transella a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1853, 1854, 1855, 1856 e 1857.

(Pollenzo 8 luglio 1856).

N.° 1761. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Montaldeo a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1856 e 1857.

(Pollenzo 8 luglio 1856).

N.° 1762. Regio Decreto

che approva le aggiunte al regolamento per lo smercio delle carni del 13 aprile 1855 deliberato dal Municipio di Torino nella seduta del 29 ultimo scorso maggio.

(Pollenzo 8 luglio 1856).

Digitized by Google

N.° 1763. Regio Decreto

che approva mediante alcune modificazioni il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Cagliari con deliberazione del 18 ultimo scorso aprile.

(Pollenzo 8 luglio 1856).

N.° 1764. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Gassino nella seduta del 22 p. p. giugno.

(Pollenzo 8 luglio 1856).

N.° 1765. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Rivanazzano nella seduta del 3 giugno ultimo scorso.

(Pollenzo 8 luglio 1856).

N.° 1766. Regio Decreto

col quale viene dichiarata opera di utilità pubblica l'erezione delle nuove fortificazioni attorno alla Città di Alessandria.

(Torino 14 luglio 1856).

N.° 1767. Regio Decreto

col quale si approva l'istituzione di una tassa annuale sui cani nel Comune di Carrù, Provincia di Mondovì.

(Torino 14 luglio 1856).

Digitized by Google

N.° 1768. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Truffarello a supplire con fondi propri al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Pollenzo 14 luglio 1856).

N.° 1769. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Moltedo Superiore a provvedere al pagamento del suo canone gabellario dell'anno 1857 mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette.

(Pollenzo 14 luglio 1856).

N.° 1770. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Vistrorio a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Pollenzo 14 luglio 1856).

N.° 1771. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Centallo a riscuotere per via d'esercizio per gli anni 1857 e successivi i dritti di gabella sul vino, sui liquori, sugli spiriti, sulla carne e sulla fabbricazione della birra, come anche a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1856 e precedenti.

(Pollenzo 14 luglio 1856).

Digitized by Google

N.° 1772. Regio Decreto

che approva il regolamento per i Zappatori-Pompieri deliberato dal Municipio di Thonon nella seduta del 24 ultimo scorso giugno.

(Pollenzo 14 luglio 1856).

N.° 1773. Regio Decreto

che approva il regolamento per l'instituzione di una Compagnia di Guardie-campestri deliberato dal Municipio di Albenga nella seduta del 30 ultimo scorso aprile.

(Torino 18 luglio 1856).

N.° 1774. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Bergeggi nella seduta del 17 ultimo scorso maggio.

(Torino 18 luglio 1856).

N.° 1775. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato nella seduta del 15 ultimo scorso aprile dal Municipio di Soleminis.

(Torino 18 luglio 1856).

N.° 1776. Regio Decreto

col quale si approva l'istituzione d'un dritto di piazza nel Comune di Stradella, Provincia di Voghera.

(Torino 18 luglio 1856).

Digitized by Google

N.° 1777. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Fossano a riscuotere per via d'esercizio i dritti di gabella sul vino, sugli spiriti, sui liquori, sulla carne e sulla fabbricazione della birra.

(Torino 18 luglio 1856).

N.° 1778. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Pallare a provvedere con fondi disponibili del suo bilancio al pagamento del suo canone gabellario.

(Torino 18 luglio 1856).

N.° 1779. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Moltedo Inferiore a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario del venturo anno 1857.

(Torino 18 luglio 1856).

N.° 1780. Regio Decreto

che autorizza il Comune d'Aimaville a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Torino 18 luglio 1856).

Digitized by Google

N.° 1781. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Orosei a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1853 e 1854, ed a supplire col prodotto d'una tassa sui pascoli comunali al pagamento di porzione d'esso canone pel corrente anno.

(Torino 18 luglio 1856).

N.° 1782. Regio Decreto

col quale si concedono, per l'anno 1855, sulla categoria 25.ª del relativo bilancio della Grande Cancelleria, sussidii a chiese parrocchiali dell'isola di Sardegna per l'ammontare di L. 51,060, e si danno alcune disposizioni intorno al pagamento di essi sussidii ed all'impiego loro in usi di culto da dichiararsi da apposite Commissioni locali.

(Pollenzo 26 luglio 1856).

N.° 1783. Regio Decreto

che approva il regolamento dei Zappatori-Pompieri deliberato dal Municipio di Ciamberì nella seduta del 6 ultimo scorso giugno.

(Pollenzo 26 luglio 1856).

N.° 1784. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Consiglio comunale di Tonco nella seduta del 7 giugno ultimo scorso.

(Pollenzo 26 luglio 1856).

Digitized by Google

N.° 1785. Regio Decreto

col quale è autorizzata l'instituzione a favore del Comune di Guarene, Provincia d'Alba, di dritti di piazza, di peso e di misura di capacità.

(Torino 29 luglio 1856).

N.° 1786. Regio Decreto

col quale S. M. approva un regolamento concernente la sorveglianza sui mediatori esercenti nella Città di Savona, le dichiarazioni ch'essi debbono fare a quel Municipio, la tariffa delle mercedi loro competenti, non che la cauzione che sono in obbligo di prestare.

(Torino 29 luglio 1856).

N.° 1787. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Pontechianale a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1856 e 1857.

Torino 29 luglio 1856).

N.° 1788. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Bene a riscuotere per via d'esercizio per gli anni 1857, 1858 e 1859 i dritti di gabella sul vino, sui liquori, sugli spiriti, sulla carne e sulla fabbricazione della birra.

(Torino 29 luglio 1856).

Digitized by Google

N.° 1789. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Fenils a provvedere al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno e successivi mediante aumento della tassa sul pascolo del bestiame nei terreni comunali.

(Torino 29 luglio 1856).

N.° 1790. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Torretta-Revest a provvedere colla imposta locale al pagamento del suo canone gabellario dell'anno 1857.

(Torino 29 luglio 1856).

N.° 1791. Regio Decreto,

che autorizza il Comune di Zignago a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario dell'anno 1857, rivocando la facoltà accordatagli col Decreto Reale delli 30 giugno 1854 di rimborsarsi di esso canone per mezzo d'una tassa d'abbuonamento per famiglia.

(Torino 29 luglio 1856).

N.° 1792. Regio Decreto

per la formazione del Corpo del Treno d'Armata sul piede di pace, e per le paghe della bassa forza dello stesso.

(Torino 29 luglio 1856).

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1856 riguardante l'approvazione del bilancio straordinario della spedizione in Oriente per gli anni 1855 e 1856;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con quello della Guerra, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la *maggiore spesa* di lire *centocinquantamila* occorrente alla categoria O *Spese diverse* indicata nella tabella A del bilancio straordinario della spedizione in Oriente onde sopperire al pagamento delle spese a carico della categoria medesima.

Digitized by Google

Art. 2.

La suddetta *maggiore spesa* sarà compensata con una economia per la eguale somma di L. 150/m sulla categoria A *Intendenza Militare* indicata pure nella tabella A di detto bilancio, la quale s'intenderà perciò ridotta da L. 900/m a L. 750/m.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia registrato al Controllo Generale ed inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 9 agosto 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 12 agosto 1856
Registro 45 Decreti finanz. a c. 301.
WEHRLIN.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR.

V.° ALFONSO LA MARMORA.

STAMPERIA REALE

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari Esteri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È istituito un Consolato di seconda categoria a *Coquimbo*, con giurisdizione sopra le provincie di Coquimbo e di Atacama, le quali sono a tal fine staccate dal distretto consolare di Valparaiso.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. in Torino addì 13 agosto 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 17 agosto 1856
Registro 12 Atti del Governo a c. 70
WERLIN.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Veduta la legge del 21 giugno 1856 approvativa del bilancio passivo per l'esercizio 1857, dalla quale risulta che la spesa per gli stipendi del personale del Controllo Generale, escluse le paghe e le competenze militari degli uscieri, venne stanziata nella somma di L. 222,400 onde pareggiare tali stipendi a quelli del personale delle diverse Amministrazioni centrali dello Stato;

Sulla proposta del Ministro di Finanze, sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 1.° gennaio 1857, ed in aspettazione di un definitivo riordinamento, il personale del Controllo Generale ed i relativi stipendi sono stabiliti in

Digitized by Google

conformità del quadro al presente annesso, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 2.

Non si potrà far luogo all'aumento di stipendio a favore degli impiegati del Controllo Generale inscritti nella nuova pianta se non di mano in mano che gli impiegati rimasti fuori pianta, tanto in attività quanto in aspettativa per causa del nuovo ordinamento, siano altrimenti provvisti, in guisa che in nessun caso si ecceda la somma di L. 222,400.

Art. 3.

Qualunque disposizione riguardante il personale del Controllo Generale che sia contraria al presente è abrogata cominciando dal suddetto giorno 1.° gennaio 1857.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. Torino addì 9 agosto 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 18 agosto 1856
Registro 12 Atti del Governo a c. 71.
WEBELIN.

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA

C. CAVOUR.

Digitized by Google

QUADRO numerico e stipendi del Personale del Controllo Generale giusta il disposto dal Reale Decreto del 9 agosto 1856.

Numero	GRADI E TITOLI	STIPENDIO per ciascun grado	STIPENDIO TOTALE	GRADI corrispondenti nell' Amministrazione centrale
1	Controllore Generale.....	12,000	12,000	
1	Primo Ufficiale.....	6,000	6,000	
3	Capi di Divisione	4,500	13,500	Direttore Capo di Divis.°
5	Controllori Capi d'Ufficio	3,500	17,500	Capo di Sezione
12	Controllori di 1.ª classe	2,800	33,600	Segretario di 1.ª classe
20	Id. di 2.ª classe.....	2,400	48,000	Id. di 2.ª classe
10	Controllori Assistenti di 1.ª classe.	1,800	18,000	Applicati di 1.ª classe
13	Id. di 2.ª classe	1,600	20,800	Id. di 2.ª classe
13	Id. di 3.ª classe.	1,400	18,200	Id. di 3.ª classe
29	Id. di 4.ª classe.	1,200	34,800	Id. di 4.ª classe
107		Totale.	222,400	

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato il qui unito Regolamento per la Contabilità dei proventi dei Telegrafi, firmato d'ordine Nostro dal predetto Nostro Ministro dell'Interno.

Art. 2.

L'anzidetto Regolamento andrà in vigore al primo di gennaio del prossimo anno 1857.

Digitized by Google

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale, munito del Sigillo dello Stato, sarà registrato all'Ufficio del Controllo Generale, pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti del Governo.

Dat. a Torino addì 18 luglio 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 28 luglio 1856
Registro 12 Atti del Governo a c. 68.
WERBLIN.

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

U. RATTAZZI.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

per la contabilità dei proventi dei telegrafi.

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

La trasmissione dei dispacci per mezzo delle linee telegrafiche dello Stato si eseguisce nei modi stabiliti dai regolamenti speciali in vigore.

Art. 2.

Per la tenuta della relativa contabilità si segue il corso dell'esercizio finanziere, e si osservano le disposizioni del presente.

Art. 3.

Giusta l'art. 11 della legge del 23 marzo 1853 l'esercizio finanziere ha principio col 1.° di gennaio e termina col 31 di dicembre di ogni anno. Esso si protrae tuttavia di sei mesi, cioè sino a tutto giugno dell'anno successivo, per dar luogo all'appuramento e liquidazione di tutte le operazioni che vi sono afferenti.

Art. 4.

Appartengono ad un esercizio tutti i proventi accertati durante i dodici mesi dell'anno da cui quello prende il nome, e così pure le spese inerenti ai medesimi a norma degli art. 24 e 29 del presente regolamento.

Digitized by Google

Art. 5.

A termini dell'art. 3, durante i primi sei mesi d'ogni anno essendo in corso due esercizi, le relative contabilità debbono essere tenute distinte.

Ciascun esercizio aver debbe i proprii registri, e tutte le trasmissioni periodiche e le altre operazioni prescritte dal presente regolamento si compiono distintamente.

CAPO II.

Disposizioni organiche.

Art. 6.

La contabilità derivante dalla corrispondenza telegrafica soggetta a tassa sulle linee appartenenti allo Stato ha origine nelle stazioni e si concentra presso la Direzione da cui viene verificata ed accertata.

Art. 7.

In ciascuna stazione havvi un Ufficiale contabile il quale riscuote i proventi e ne rende il conto.

Le funzioni di Ufficiale contabile possono essere cumulate con quelle di Ufficiale telegrafista.

I Contabili prestano una cauzione la cui entità viene stabilita per Decreto Reale.

Art. 8.

L'Ufficiale contabile della stazione di Torino veste contemporaneamente la qualità di Cassiere della Direzione, per la riscossione dei crediti verso gli Stati esteri e le Società private, in dipendenza della sistemazione della contabilità telegrafica internazionale, per cui tiene e rende conti distinti da quelli della stazione.

Art. 9.

L'Ufficiale contabile d'ogni stazione è risponsale personalmente

Digitized by Google

delle proprie operazioni e scritturazioni di contabilità e di quelle che in suo nome e col suo consenso venissero eseguite dagli Ufficiali telegrafisti addetti alla stazione medesima, salvo a lui il diritto di ripetizione verso di essi.

Art. 10.

I proventi telegrafici constano delle tasse e dei dritti tutti relativi ai dispacci tanto per l'interno quanto per l'estero, e dei crediti risultanti dai conti colle Amministrazioni degli Stati esteri e colle Società private.

Art. 11.

La contabilità attiva si compone perciò dei proventi dei dispacci interni e di quelli internazionali.

I dispacci interni sono quelli che su tutta la loro percorrenza non toccano altre linee telegrafiche fuorchè quelle di proprietà dello Stato.

I dispacci internazionali sono quelli che per giungere alla loro destinazione devono percorrere in parte linee di proprietà dello Stato e in parte altre di Stati esteri o di Società private con cui esistano trattati di reciproca corrispondenza telegrafica.

Art. 12.

Provvedimenti speciali stabiliscono i dispacci che vanno esenti da tassa.

Art. 13.

I proventi dei telegrafi figurano nella contabilità generale dello Stato come proventi del Ministero dell'interno, da cui dipendono perciò in questa parte l'amministrazione e la contabilità relative.

Art. 14.

Per la contabilità passiva si osservano le disposizioni dei regolamenti generali in vigore oltre a quanto è stabilito dal presente per le spese d'ordine.

Art. 15.

Oltre ai registri, ai libri ed agli stati prescritti dal presente

Digitized by Google

regolamento potranno essere stabiliti tutti quegli altri che l'Amministrazione trovasse convenienti secondo il caso ed a maggior chiarezza della contabilità.

Art. 16.

Tutti i documenti periodici di contabilità sono trasmessi da chi ne ha l'obbligo nei tempi stabiliti quantunque non vi siano operazioni da farvi risultare.

Quando per la forma loro havvi ripresa di somme dall'uno all'altro, tale ripresa vi è fatta ancorchè il documento sia *negativo* nel resto.

Siffatti documenti benchè risultino *negativi* debbono avere il *n.° d'ordine*, se stabilito nei relativi moduli, ed essere rivestiti della *data*, delle *sottoscrizioni* e dei *visti* come se fossero *affermativi*.

CAPO III.

Contabilità presso le stazioni.

SEZIONE I.

Contabilità durante l'esercizio.

Art. 17.

Nessuna esazione può essere fatta senza che il Contabile che la eseguisce ne emetta la corrispondente quitanza da staccarsi da un registro a madre e figlia (*Bullettario* - Modulo A).

I *Bullettarii* sono parafati nel primo e nell'ultimo foglio dal Direttore o da chi per esso coll'indicazione del numero delle bullette che contengono.

Art. 18.

Tutti i dispacci governativi, di servizio o dei privati, si

scrivono possibilmente sopra un apposito stampato (Modulo B), sul quale l'Ufficiale di servizio, dopo avere esaminato se, a termini dei regolamenti sieno ammessibili, appone il numero d'ordine, le annotazioni necessarie, e la tassazione specificata.

Pei dispacci scritti su carta comune vi si attacca sopra uno dei moduli suddetti, sul quale si pongono le indicazioni relative. Si inscriveranno quindi i dispacci nel registro generale di trasmissione (Modulo C).

La serie del numero d'ordine è progressiva e comprende indistintamente le suddette tre sorta di dispacci. Essa si rinnova al 1.° di ciascun anno.

Art. 19.

Per la tassazione dei dispacci si osservano, quanto al dritto di trasmissione, le tariffe in vigore per l'interno, e se i medesimi debbono passare all'estero, anche quelle stabilite dai rispettivi Governi.

Pei dritti accessori si osservano le disposizioni dei regolamenti vigenti nello Stato, e, trattandosi di corrispondenza internazionale, anche quelle stabilite dalle convenzioni speciali cogli Stati esteri o colle Società private cui spettano i dritti.

Art. 20.

Eseguito il disposto dai due precedenti articoli il dispaccio viene, giusta l'art. 17, registrato nel *Bulletario* indicandovi distintamente sulla bulletta madre o sulla figlia i singoli dritti de'quali viene ivi fatta la somma. Quindi se ne stacca la figlia da rimettersi al consegnante contro pagamento della somma espressavi.

Il Ministero dell'interno potrà autorizzare che vengano spediti a credito dispacci di uffizii e di persone determinate.

In tale caso il Contabile staccherà ugualmente la bulletta per ciascuno dei detti dispacci, del cui montare si darà caricamento, ritenendo presso di sè come *carte contabili* le bullette così staccate, le quali non saranno consegnate alla

Digitized by Google

parte debitrice se non all' atto che ne viene effettuato il pagamento.

Il montare intanto dei crediti in corso si farà figurare nei conti come fondo di cassa.

Art. 21.

Terminato un *Bullettario* l'Ufficiale contabile ne fa l'addizione, esprimendovi la somma in tutte lettere, vi appone la data, lo firma e lo trasmette alla Direzione dopo averne riportato il totale in principio del *Bullettario* seguente, e così di seguito sino alla scadenza dell' esercizio.

Art. 22.

Oltre il *Bullettario* l' Ufficiale contabile tiene un giornale di cassa (Modulo D), nel quale s'inscrivono alle apposite colonne :

In Caricamento

(a) Le esazioni risultanti da ciascuna bulletta di quitanza.

(b) Le somme delle quitanze spedite dal Tesoriere provinciale in commutazione d' assegni per mandati di rimborso delle spese d' ordine pagate dal Contabile.

In Scaricamento

(a) Le spese d' ordine che si pagano dall'Ufficiale contabile ed al medesimo rimborsabili con mandati sul bilancio dello Stato.

(b) Le quitanze, colle relative somme, spedite dal Tesoriere provinciale a favore dell' Ufficiale contabile per versamenti fatti tanto in danaro quanto col mezzo d'assegni per mandati di rimborso di dette spese d' ordine.

Ogni sera si fa la somma tanto del caricamento quanto dello scaricamento, aggiungendovi quella totale dei giorni precedenti fino al termine del mese ; al qual termine si aggiungerà anche la somma totale dei mesi precedenti sino alla scadenza dell' esercizio.

Quando però vi ha mutazione di Contabile il giornale viene addizionato al momento in cui il Contabile medesimo cessa dalle funzioni.

Digitized by Google

Art. 23.

Tutti i dispacci ricevuti, da qualsiasi stazione provengano, interna od estera, e, nelle stazioni di ciò incaricate, anche quelli di transito, ancorchè sieno semplicemente di passaggio col mezzo del traslatore, verranno rilevati dalla macchina e scritti letteralmente sopra l'apposito stampato (Modulo E) con le indicazioni tutte relative, quindi inscritti nel registro generale di ricevimento (Modulo F), e finalmente trasmessi alla Direzione giusta il disposto dall'art. 36.

Art. 24.

All'arrivo di un dispaccio interno od internazionale la stazione che lo riceve, dopo adempito a quanto è prescritto dall'art. 23, ne cura il recapito a norma dei relativi regolamenti, e se per quest'oggetto occorre qualche spesa di espresso, di cui sia fatta speciale indicazione nel dispaccio stesso, se ne pagherà contro quitanza il montare, che viene inscritto nello scaricamento del giornale di cassa, significandone tosto la somma alla stazione mittente.

Art. 25.

Qualora il dispaccio indicasse doversi trasmettere al suo indirizzo per mezzo di staffetta, o della posta, la stazione che lo ha ricevuto ne rimette il piego all'ufficio di posta locale o prossimiore con richiesta di farne l'invio nel modo addomandato, avvertendo però di osservare le formalità volute dai regolamenti postali per quanto riflette l'involto ed i sigilli.

Tale richiesta sarà staccata da apposito registro a madre e figlia (Modulo G). L'ufficio postale restituirà lo *scontrino* annesso a quest'ultima con la dichiarazione dell'importo dell'invio.

In questi casi non incumbe alla stazione ricevente di pagare alcun dritto all'ufficio postale, ma soltanto di trasmettere alla Direzione dei telegrafi alla scadenza d'ogni mese un elenco (Modulo H) delle richieste fatte agli uffizi di posta durante il mese stesso.

Digitized by Google

Però quando il dispaccio viene spedito per mezzo di staffetta dovrà significarne tosto alla stazione mittente il montare risultante dallo *scontrino*.

Art. 26.

Coloro che volessero ottenere a proprio carico una risposta per qualsiasi destinazione dovranno fissarne il numero delle parole, e depositarne il relativo importo.

Pel dritto di risposta sarà dal Contabile emessa una bulletta separata da quella del dispaccio che vi dà origine.

Se trascorrono cinque giorni dalla trasmissione del dispaccio senza che arrivi la risposta chiesta e pagata, si restituiscono i tre quarti del fatto deposito, nei modi stabiliti dall'art. 29.

Art. 27.

La stazione che riceve un dispaccio dal quale risulta che già ne fu pagata la risposta alla stazione da cui esso proviene, quando tale risposta le sia presentata non più tardi di quattro giorni dopo quello dell'arrivo del dispaccio stesso, la accetta e la trasmette senza riscossione di altri diritti tranne quelli derivanti dal maggior numero di parole della risposta a fronte di quello fissato dal richiedente.

Nel caso che la detta risposta dovesse essere diretta a stazione diversa da quella da cui provenne il dispaccio che la chiedeva, si dà col telegrafo avviso a quest'ultima dell'invio di essa.

Art. 28.

Per le dette risposte debb'essere rimessa al presentatore di esse la ricevuta staccata dal *Bullettario* anche nel caso in cui non diano luogo ad alcuna esazione, indicando la stazione presso la quale fu fatto il deposito.

Art. 29.

Le restituzioni di somme riscosse in più per qualsiasi motivo si faranno all'esibitore della relativa bulletta contro consegna della medesima e quitanza a tergo di essa della somma retro-

Digitized by Google

data, ed emettendo in iscambio della bulletta ritirata una dichiarazione dalla quale risulti di tale ritiramento (Modulo I).

Art. 30.

Gli Ufficiali contabili eseguiscono i pagamenti menzionati agli articoli 24 e 29 coi fondi materiali di cassa nel cui giornale ne fanno registrazione; e ne verrà loro dato il rimborso sulla produzione dei documenti giustificativi secondo le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 31.

Nei casi di riscossioni straordinarie, come supplementi di tasse, abbuonamenti ed altre, l'Ufficiale contabile dovrà specificarne l'oggetto nella quitanza di cui all'art. 17.

Art. 32.

Due o tre giorni prima della scadenza di ogni mese l'Ufficiale contabile versa nella Tesoreria della Provincia, al cui distretto appartiene la stazione, i fondi che tiene in cassa, salvo il disposto dall'art. 34, e ne ritira la quitanza, avvertendo di presentarla entro ventiquattro ore all'ufficio d'Intendenza per la sua registrazione.

Ogni versamento debb'essere accompagnato da una numerata per doppio delle specie che lo compongono, con data, e con la firma del Contabile.

Art. 33.

I versamenti debbono effettuarsi anche prima del tempo fissato in via ordinaria dall'articolo precedente ogni qualvolta i fondi di cassa raggiungano il montare della cauzione del Contabile o venga ordinato dalla Direzione.

Art. 34.

Qualora alla scadenza del mese il fondo di cassa non arrivasse a 50 lire, e l'Ufficiale contabile non ricevesse ordine contrario dalla Direzione, potrà differire a farne il versamento fino a che siasi raggiunta quella somma.

Alla fine però dell'esercizio, i fondi esistenti in cassa dovranno essere versati, qualunque ne sia il montare.

Digitized by Google

Durante il corso dell'anno gli Ufficiali contabili potranno tuttavia ritenere in cassa il fondo presunto necessario per i pagamenti delle spese d'ordine.

Art. 35.

Inerentemente all'art. 13 i versamenti si fanno in conto proventi del Ministero dell'interno coll'indicazione dell'esercizio a cui si riferiscono.

Nei primi sei mesi di ciascun anno, durante i quali sono aperti due esercizi, i versamenti dovranno essere operati in modo distinto corrispondentemente all'esercizio da cui i proventi derivano, riportandone quitanze separate.

Art. 36.

Il Contabile presso ciascuna stazione debbe far pervenire alla Direzione:

1.° In ogni giorno

(a) Tutti i dispacci originali spediti nel giorno precedente, descrivendoli in un elenco (Modulo K), il quale, oltre all'importo di cadauno di detti dispacci, presenterà pure il conto giornaliero tanto delle riscossioni fatte per i dispacci in esso elenco descritti, quanto di quelle avvenute per qualunque siasi causa, non che il totale delle riscossioni dei giorni precedenti sino al fine del mese.

(b) Il testo di tutti i dispacci ricevuti nel giorno precedente, descrivendoli in un elenco (Modulo L).

(c) Il testo dei dispacci di transito del giorno precedente, descrivendoli in un elenco (Modulo M), ristrettivamente a quelle stazioni che hanno l'incarico di rilevarli dalla macchina.

2.° Al 1.° di ciascun mese, oltre l'elenco delle richieste postali di cui all'art. 25, il conto delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti nel mese precedente colla situazione di cassa (Modulo N).

Questo conto dovrà essere corredato sia delle quitanze del Tesoriere della Provincia descritte in un elenco per doppio

Digitized by Google

(Modulo O), sia dai documenti giustificativi delle spese pagate nel corso di detto mese, delle quali spetta il rimborso al Contabile, descritti in un inventario da spedirsi per triplo (Modulo P).

Un originale tanto dell'elenco quanto dell'inventario suddetti viene dalla Direzione restituito al Contabile con analoga dichiarazione di ricevimento in calce.

Art. 37.

Accadendo, come è prescritto all'art. 70, la surrogazione per qualunque siasi causa dell'Ufficiale contabile di una stazione, i fondi di cassa al momento della cessazione, compresovi il montare delle bullette per dispacci spediti a credito, come all'art. 20, sono rimessi al Contabile successore che li assume in caricamento e ne fa poscia il versamento per suo conto nella Tesoreria provinciale ai debiti tempi.

Il montare delle spese pagate dal Contabile cessante, di cui non avrà ancora ricevuto il rimborso, sarà altresì compreso nel fondo di cassa da trapassarsi al Contabile che entra in funzioni.

Si farà risultare nel verbale di rimessione di servizio la somma esistente in numerario e quella in carte contabili, le quali vi saranno iscritte partitamente.

Art. 38.

I mandati per rimborso delle spese pagate dagli Ufficiali contabili verranno dal Ministero dell'interno spediti a favore del *Contabile in esercizio* senza designazione di nome.

Essi saranno per cura della Direzione commutati in assegni della Tesoreria generale, e questi in quitanze di Tesoreria provinciale a favore di detto Contabile in esercizio, giusta il disposto dalla sezione II capo III del Regolamento generale di contabilità del 30 ottobre 1853.

Tali quitanze saranno dal Contabile iscritte nel giornale di cassa ed unite poi al conto mensile, come all'art. 36.

Digitized by Google

Art. 39.

Allorchè nei documenti di contabilità di cui all'art. 36 rilevasi qualche inesattezza od irregolarità sia circa la tassazione dei dispacci sia in tutto il rimanente, l'Ufficiale contabile ne viene reso consapevole dalla Direzione per le occorrenti rettificazioni.

SEZIONE II.

Contabilità al chiudimento dell'esercizio.

Art. 40.

Sarà cura tanto degli Ufficiali contabili che della Direzione di procurare che prima del chiudimento dell'esercizio siano incassati tutti i proventi telegrafici e risolta ogni altra contabilità relativa.

I Contabili sono risponsabili in proprio e saranno caricati d'ufficio nei loro conti finali di qualsiasi provento che non avessero ancora incassato al chiudimento dell'esercizio, sempre quando ciò provenga da loro trascuranza.

Art. 41.

Alla sera dell'ultimo giorno di ogni esercizio i registri di contabilità al medesimo relativi verranno addizionati indicandovi la somma in tutte lettere e saranno chiusi colla data e colla firma del Contabile.

Art. 42.

A norma dell'art. 49 della legge 23 marzo 1853, che obbliga i Contabili verso lo Stato a rendere il conto della loro gestione alla Camera dei Conti, gli Ufficiali contabili addetti all'Amministrazione telegrafica sono tenuti di adempiere a tale prescrizione in conformità delle seguenti disposizioni.

Art. 43.

Entro il mese successivo a quello del chiudimento dell'eser-

Digitized by Google

cizio, l'Ufficiale contabile in funzioni trasmetterà in triplice originale alla Direzione il conto dei proventi relativi al proprio ufficio, tanto accertati quanto rimasti a riscuotere, e dei versamenti eseguiti nella Tesoreria provinciale durante l'esercizio suddetto (Modulo Q).

Il conto medesimo, munito di data, sarà sottoscritto dal Contabile.

Art. 44.

Il caricamento si compone del montare del debito del Contabile al chiudimento dell'esercizio precedente, dei proventi telegrafici e delle altre entrate straordinarie relative all'esercizio cui il conto concerne.

Art. 45.

Lo scaricamento è composto della somma di cui il Contabile risultasse creditore dal conto dell'esercizio precedente e delle somme versate nella Tesoreria provinciale nel corso dell'esercizio cui il conto riguarda.

Le quitanze di Tesoreria debbono essere inscritte per ordine di data coll'indicazione del numero d'ordine e dell'ammontare loro.

Art. 46.

Il riepilogo ossia paralello del caricamento collo scaricamento stabilisce il risultamento finale del conto.

Occorrendo che alla scadenza dell'esercizio alcuna delle spese pagate dal Contabile non sia ancora stata rimborsata, comparirà essa nel conto a debito dell'ufficio, però soltanto *figurativamente*.

Le cause del debito o del credito che figurasse da tale conto debbono essere giustificate dal Contabile con note in foglio a parte in altrettanti originali quanti sono quelli del conto medesimo.

Art. 47.

A misura che i conti di cui all'art. 43 pervengono alla Di-

Digitized by Google

rezione, essa li esamina, e se vi riconosce qualche inesattezza od irregolarità, li ritorna all'Ufficiale contabile con le analoghe osservazioni ed istruzioni per la loro correzione.

Art. 48.

Il Contabile si uniforma alle istruzioni della Direzione, e le rinvia tosto il conto debitamente corretto. Ove però credesse di avere fondati motivi per astenersene, espone per iscritto le sue osservazioni, e le trasmette alla Direzione per le opportune determinazioni.

CAPO IV.

Incumbenze della Direzione.

Art. 49.

La Direzione riceve dal Ministero dell'interno le istruzioni e gli ordini necessari per tutto ciò che concerne la contabilità telegrafica, e ne cura la diramazione alle stazioni con quelle maggiori spiegazioni che giudicasse opportune per assicurarne l'esatta osservanza.

Art. 50.

Si verifica e si liquida dalla Direzione la contabilità delle stazioni a norma delle disposizioni del presente regolamento e di quelle ulteriori che a tenore dell'articolo precedente le venissero notificate.

Art. 51.

A misura che le pervengono i documenti di cui all'art. 36, la Direzione procede sia alla verificazione della tassazione dei dispacci, sia alla sistemazione delle contabilità delle stazioni, ed in caso di bisogno prescrive ai Contabili il versamento dei fondi risultanti a loro mani oltre le esigenze del servizio.

Art. 52.

Colla scorta dei conti mensili la Direzione tiene un registro

Digitized by Google

corrente di *dare* ed *avere* di ogni stazione, dal quale si possa ognora conoscere lo stato della relativa contabilità al fine di cadun mese, e serva a suo tempo per l'esame dei conti giudiciali.

Si riportano in tale registro i totali del debito e del credito rispettivamente risultanti da detti conti mensili.

Art. 53.

Nei primi giorni d'ogni mese la Direzione trasmette al Ministero dell'interno un riassunto dei conti mensili dei Contabili per le riscossioni ed i versamenti fatti nel mese precedente.

Art. 54.

La Direzione verifica le note mensili delle spese pagate dai Contabili delle stazioni giusta gli art. 24 e 29, ed i documenti giustificativi delle medesime, e riconosciutane l'esattezza li rassegna alla scadenza d'ogni trimestre al Ministero dell'interno, accompagnati da elenco, distinto per stazione, affinchè siano spediti i mandati di rimborsazione da convertirsi in assegni e questi in quitanze giusta l'art. 38.

Art. 55.

Allorchè la Direzione riceve da quella delle Poste le note delle assicurazioni dei dispacci e delle staffette spedite, le confronta coi relativi elenchi mensili che le sono pervenuti dalle stazioni, giusta il disposto dall'art. 25.

Trasmette poscia queste note al Ministero dell'interno per la spedizione dei mandati di pagamento.

Art. 56.

La Direzione tiene registri di *dare* ed *avere* verso ognuno degli Stati esteri e verso le Società private con cui esistano convenzioni di corrispondenza telegrafica, nei quali s'inscrivono partitamente i singoli dispacci colle relative somme.

Art. 57.

I risultamenti mensili dei registri speciali, prescritti dall'articolo precedente, sono quindi riepilogati in un registro collet-

Digitized by Google

tivo da cui consti sempre del credito e debito complessivo dello Stato Sardo per la corrispondenza internazionale.

Art. 58.

A norma delle rispettive convenzioni la Direzione invia mensilmente ad ogni Stato estero confinante, e ad ogni Società privata, il conto del debito verso ciascuno dei medesimi.

Art. 59.

La Direzione riceve per contro dagli Stati e Società suddetti il conto mensile del credito dello Stato Sardo verso di essi, e lo verifica confrontandolo con i suoi registri.

Dopo tale verificazione la Direzione fa, se occorre, le sue osservazioni, e comunica le medesime in nota a parte, oppure la sua approvazione, a ciascuno Stato e Società, e ne prosegue, ove d'uopo, la discussione con ulteriori comunicazioni finchè il conto sia definitivamente accertato ed accettato dalle parti cointeressate.

Art. 60.

Sistemati per tal modo i conti reciproci con gli Stati esteri e le Società private, la Direzione scambia con esse il ristretto di *dare* ed *avere* prima mensilmente, quindi per ogni trimestre, stabilendo in quest'ultimo la somma del *saldo* che lo Stato Sardo debbe ricevere o pagare.

Tali ristretti debbono essere firmati dai Capi delle rispettive Amministrazioni o da chi per essi in segno di approvazione.

Art. 61.

Se da cotesta sistemazione di conto risulta che l'erario dello Stato Sardo sia in credito di qualche somma verso lo Stato estero o Società, la Direzione ne informa l'Ufficiale contabile della stazione di Torino nella qualità di Cassiere speciale perchè ne faccia a suo tempo la riscossione.

Art. 62.

Per l'opposto se l'erario dello Stato Sardo rimane in debito,

Digitized by Google

la Direzione trasmette un sunto, per doppio, del conto relativo al Ministero dell'interno, il quale provvede per il relativo pagamento con applicazione ai fondi del suo bilancio.

Art. 63.

Nei conti in fine dell'esercizio del Contabile della stazione di Torino qual Cassiere speciale per la riscossione dei crediti verso gli Stati esteri e Società private, il caricamento si comporrà dell'intiera somma liquidata a carico di detti Stati e Società, e come residuo a suo debito, però soltanto *figurativamente*, quelle che dai medesimi restassero ancora dovute.

Art. 64.

Accadendo che la liquidazione e l'assestamento della contabilità internazionale non possa compiersi prima del tempo stabilito per la presentazione dei conti annuali, in tal caso vi si comprenderanno i risultamenti apparenti dai registri.

Art. 65.

Alla scadenza dell'esercizio la Direzione forma il conto particolare amministrativo dei proventi telegrafici secondo il prescritto dai generali regolamenti e lo trasmette al Ministero dell'interno per l'ulteriore suo corso.

Art. 66.

Il detto conto debb'essere accompagnato da una relazione del Direttore intorno al servizio dei telegrafi.

Art. 67.

Il conto amministrativo sarà inoltre accompagnato da un quadro sinottico, che presenti distintamente per stazione il quantitativo dei dispacci da ciascuna di esse trasmessi e ricevuti durante l'anno cui si riferisce il conto; il loro prodotto; la distinzione dei dispacci secondo la loro provenienza o destinazione interna od internazionale; e riguardo ai dispacci internazionali l'indicazione eziandio dello Stato o Società cui riflettono.

Art. 68.

Riguardo ai conti annui che gli Ufficiali contabili debbono

Digitized by Google

rendere al Magistrato della Camera de' Conti a norma degli art. 42 e seguenti, la Direzione dopo l'adempimento del disposto dall'art. 47 ne forma un riepilogo generale che presenti, per totali il caricamento e lo scaricamento di ciascuna stazione, e lo rassegna per doppio unitamente ad un esemplare del conto particolare di ogni ufficio ed alle carte giustificative al Ministero dell'interno per la trasmissione alla Camera dei Conti.

Art. 69.

Allorchè il Ministero dell'interno riceve dal Magistrato della Camera dei Conti la declaratoria d'approvazione dei conti e di liberazione dei Contabili, la trasmette alla Direzione che a sua volta trasmette ai Contabili un doppio del conto rispettivo, in calce al quale, per mezzo di una dichiarazione sottoscritta dal Direttore, fa risultare di detta approvazione e liberazione, aggiungendovi in foglio a parte quelle speciali istruzioni ed avvertenze che si rendessero necessarie per regolare la loro contabilità ulteriore.

Art. 70.

Nel caso di surrogazione, per qualsiasi causa, di un Ufficiale contabile il Direttore delega un impiegato della Direzione od altro Ufficiale per la verificazione della contabilità della stazione in contraddittorio del Contabile che entra e di quello che esce di carica o di chi per esso, e si fa trasmettere copia del relativo verbale.

Art. 71.

Qualora però in circostanze speciali si credesse di prescindere dall'invio di un delegato apposito per detta operazione, potrà autorizzare i due Contabili a compierla fra di loro, e si farà egualmente trasmettere un originale del verbale giusta l'articolo precedente.

Art. 72.

Il Direttore dovrà far procedere, per mezzo di delegati, a straordinarie impensate verificazioni della contabilità e della

Digitized by Google

cassa degli Ufficiali contabili delle stazioni, e quando riconosca delle irregolarità ne riferisce al Ministero dell'interno con la proposta di quei provvedimenti che ravvisa necessarii.

Art. 73.

La Direzione riferisce al Ministero predetto su tutto ciò che desse luogo a contestazione in ordine al servizio della contabilità.

Art. 74.

Tutti gli stampati occorrenti agli Ufficiali telegrafisti pel servizio della contabilità, di cui tratta il presente regolamento, saranno forniti per cura della Direzione, e la relativa spesa verrà applicata al bilancio passivo del Ministero dell'interno.

Art. 75.

I registri, stati periodici e le altre carte di contabilità, non che gli originali dei dispacci trasmessi ed il testo di quelli ricevuti, che debbono rimanere presso la Direzione, saranno descritti in fine di ogni esercizio in apposito inventario, distinto per materia e per categorie, e verranno custoditi collo stesso ordine nell'archivio della medesima.

Torino il 18 luglio 1856.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari Interni
U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME;
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto il Decreto 27 febbraio 1856;

Sulla proposizione del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La presidenza del Congresso permanente della Marina Militare conferta al Ministro della Marina dall'art. 2 del Nostro Decreto in data 27 febbraio 1856, sarà invece affidata al Membro ordinario di esso Congresso di grado o rango più elevato, ed, a grado o rango uguale, al più anziano.

Art. 2.

I Membri aggiunti saranno chiamati alle sedute del Congresso dal Ministro della Marina sulla proposta del Presidente.

Digitized by Google

Lo stesso Ministro designerà pure il Membro che vi deve compiere le funzioni di Segretario.

Deroghiamo al disposto del sovracitato Decreto in ciò che è contrario alle presenti Nostre determinazioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. Torino addì 24 agosto 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
il 28 agosto 1856
Registro 12 Atti del Governo a c. 74.
WEHRLIN.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

ALFONSO LA MARMORA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

N.° 1798. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Tortoli nella seduta del 22 ultimo scorso giugno.

(Pollenzo 4 agosto 1856).

N.° 1799. Regio Decreto

che approva il regolamento pel taglio e trasporto dei legnami deliberato dal Municipio di Taggia nella seduta del 12 ultimo scorso marzo.

(Pollenzo 4 agosto 1856).

N.° 1800. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Andonno a provvedere al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1856 e 1857 mediante aumento della tassa sul pascolo del bestiame nei terreni comunali.

(Pollenzo 4 agosto 1856).

N.° 1801. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Salmor a riscuotere per via d'esercizio, per l'anno 1857 e successivi, i dritti di gabella sul vino, sui liquori, sugli spiriti, sulla carne e sulla fabbricazione della birra.

(Pollenzo 4 agosto 1856).

N.° 1802. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Cumiana a provvedere coi redditi del suo bilancio, ed occorrendo, col mezzo della sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1855, 1856, 1857.

(Pollenzo 4 agosto 1856).

Digitized by Google

N.° 1803. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Valgrana a provvedere al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette.

(Pollenzo 4 agosto 1856).

N.° 1804. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Gadoni a provvedere al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette.

(Pollenzo 4 agosto 1856).

N.° 1805. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Celle a provvedere al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette.

(Pollenzo 4 agosto 1856).

N.° 1806. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Castelmagno a provvedere al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1856 e 1857, ed al saldo dei residui del canone anteriore, coi redditi del suo bilancio, ed occorrendo, col mezzo della sovraimposta alle contribuzioni dirette.

(Pollenzo 4 agosto 1856).

Digitized by Google

N.° 1807. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune di S. Pietro di Monterosso a provvedere al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1856 e 1857, ed al saldo dei residui del canone anteriore, coi redditi del suo bilancio, ed occorrendo, col mezzo della sovraimposta alle contribuzioni dirette.

(Polleuzo 4 agosto 1856).

N.° 1808. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune di Roaschia a provvedere con fondi proprii al pagamento di parte del suo canone gabellario degli anni 1856 e 1857.

(Pollenzo 4 agosto 1856).

N.° 1809. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune di Entraque a provvedere con fondi proprii al pagamento di parte del suo canone gabellario degli anni 1856 e 1857.

(Pollenzo 4 agosto 1856).

N.° 1810. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune di Robilante a pagare mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette il suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856.

(Pollenzo 4 agosto 1856).

N.° 1811. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune di Ussolo a provvedere al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1856 e 1857 mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette.

(Pollenzo 4 agosto 1856).

Digitized by Google

N.° 1812. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Roccabruna, Provincia di Cuneo, a provvedere al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1856 e 1857 mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette.

(Pollenzo 4 agosto 1856).

N.° 1813. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Magliano, Provincia d'Alba, nella seduta del 4 ultimo scorso luglio.

(Torino 9 agosto 1856).

N.° 1814. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Lequio, Provincia di Mondovì, con deliberazione del 14 ultimo scorso maggio.

(Torino 9 agosto 1856).

N.° 1815. Regio Decreto

col quale si approvano delle modificazioni al regolamento e alla tariffa dei dazii di consumo della Città di Voghera.

(Torino 9 agosto 1856).

N.° 1816. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Nuragus a provvedere con fondi proprii, ed occorrendo, col mezzo della sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 9 agosto 1856).

Digitized by Google

N.° 1817. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Lottulo a provvedere al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1856 e 1857 mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette.

(Torino 9 agosto 1856).

N.° 1818. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Paglieres a provvedere al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1856 e 1857 mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette.

(Torino 9 agosto 1856).

N.° 1819. Regio Decreto

col quale si approvano delle modificazioni alla tariffa dei dazii di consumo della Città di Torino.

(Torino 13 agosto 1856).

N.° 1820. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Settimo Torinese a provvedere al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856 mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette.

(Torino 13 agosto 1856).

N.° 1821. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Bagnolo a riscuotere per via d'esercizio i dritti di gabella stabiliti dalla legge 2 gennaio 1853.

(Torino 13 agosto 1856).

Digitized by Google

N.° 1822. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune di Canelli a riscuotere per via d'esercizio i dritti di gabella stabiliti dalla legge 2 gennaio 1853.

(Torino 13 agosto 1856).

N.° 1823. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune di Mogoro a provvedere al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette.

(Torino 13 agosto 1856).

N.° 1824. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune di Gonnoscodina a provvedere al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette.

(Torino 13 agosto 1856).

N.° 1825. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune di Marcorengo a provvedere al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1856 e 1857 mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette.

(Torino 13 agosto 1856).

N.° 1826. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune di Cossato a provvedere al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1856 e 1857 mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette.

(Torino 13 agosto 1856).

Digitized by Google

N.° 1827. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Crevacuore con deliberazione delli 14 novembre e 25 maggio ultimi scorsi.

(Torino 13 agosto 1856).

N.° 1828. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Mede nella seduta del 30 ultimo scorso luglio.

(Torino 13 agosto 1856).

N.° 1829. Regio Decreto

che approva il regolamento per l'istituzione di una Compagnia di Guardie del fuoco deliberato dal Municipio di Borgosesia nella seduta del 6 ultimo scorso giugno.

(Torino 17 agosto 1856).

N.° 1830. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Finalmarina nella seduta del 30 giugno ultimo scorso.

Torino 24 agosto 1856).

N.° 1831. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Ceva nella seduta del 23 ultimo scorso luglio.

(Torino 24 agosto 1856).

Digitized by Google

N.° 1832. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Bagnara a provvedere al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856 mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette.

(Torino 24 agosto 1856).

N.° 1833. Regio Decreto

col quale si approva l'instituzione d'un dritto di peso nella Città di Voghera.

(Torino 29 agosto 1856).

N.° 1834. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Bagnolo nella seduta del 15 ultimo scorso maggio.

(Torino 29 agosto 1856).

N.° 1835. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana deliberato dal Municipio di Bosco nella seduta del 23 ultimo scorso maggio.

(Torino 29 agosto 1856).

N.° 1836. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Ostana, Provincia di Saluzzo, nella seduta del 22 ultimo scorso giugno.

Torino 29 agosto 1856

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Vista la legge 9 aprile 1855 concernente l'esercizio del cabotaggio delle navi de' Paesi esteri nelle coste dei Regi Stati;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Dichiarazione per la reciproca concessione del cabotaggio del 12 giugno 1856, scambiata in Torino nello stesso giorno con quella del Governo di Sua Maestà il Re di Prussia in data del 4 giugno 1856.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. in Torino addì 24 agosto 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR

Digitized by Google

DÉCLARATION

Le soussigné, Président du Conseil des Ministres, Ministre Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères de S. M. le Roi de Sardaigne déclare au nom du Gouvernement de Sa dite Majesté que dorénavant les bâtiments prussiens seront admis à participer à la navigation et au transport des marchandises entre les ports et côtes des États Sardes, et qu'ils seront traités en tout ce qui concerne cette navigation et ce commerce sur le même pied que les bâtiments nationaux, sous condition que le même droit et le même traitement soient accordés aux bâtiments sardes dans le Royaume de Prusse.

La présente Déclaration destinée à être échangée contre une Déclaration semblable de la part de M. le Baron de Manteuffel Président du Conseil et Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté le Roi de Prusse, aura la même force et la même durée que les Traités et les Conventions actuellement existants entre les deux Gouvernements.

Fait à Turin le 12 juin 1856.

Signé: C CAVOUR.

Pour copie conforme à l'original
Le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étrangères
DE SALMOUR.

Digitized by Google

DÉCLARATION

Le soussigné, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté le Roi de Prusse, déclare au nom du Gouvernement de Sa dite Majesté que dorénavant les bâtiments sardes seront admis à participer au cabotage, c'est-à-dire au transport des produits ou marchandises chargés dans un port des États Prussiens avec destination pour un autre port du même territoire, et qu'ils seront traités en tout ce qui concerne ce transport sur le même pied que les bâtiments nationaux, sous condition que le même droit et le même traitement soient accordés aux bâtiments prussiens dans les États Sardes.

La présente Déclaration, destinée à être échangée contre une Déclaration semblable de la part de Monsieur le Comte de Cavour, Président du Conseil des Ministres, chargé du portefeuille des Affaires Étrangères de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, aura la même force et durée que les Traités et Conventions actuellement en vigueur entre les deux Gouvernements.

Fait à Berlin, le 4.me jour du mois de juin l'an mil-huit-cent-cinquante-six.

Signé: MANTEUFFEL.

Pour copie conforme à l'original
Le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étrangères
DE SALMOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Vista la legge 9 aprile 1855 concernente l'esercizio del cabotaggio delle navi de' Paesi esteri nelle coste dei Regi Stati;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Dichiarazione per la reciproca concessione del cabotaggio del 26 luglio 1856, scambiata a Parigi li 13 del corrente mese con quella del Governo di Sua Maestà il Re di Hanover in data del 12 luglio 1856.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. in Torino addì 24 agosto 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR.

Digitized by Google

DÉCLARATION

Le soussigné, Président du Conseil des Ministres, Ministre Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères de Sa Majesté le Roi de Sardaigne déclare au nom du Gouvernement de Sa dite Majesté que dorénavant les bâtiments Hanôvriens seront admis à participer au cabotage, c'est-à-dire au transport de produits ou marchandises chargés dans un port des États Sardes avec destination pour un autre port du même territoire, et qu'ils seront traités, en tout ce qui concerne ce transport, sur le même pied que les bâtiments nationaux, sous condition que le même droit et le même traitement soient accordés aux bâtiments Sardes dans les États Hanôvriens.

La présente Déclaration destinée à être échangée contre une Déclaration semblable de la part de Monsieur le Comte de Platen-Hallermund Ministre d'État et des Affaires Étrangères de Sa Majesté le Roi de Hanôvre aura la même force et durée que les Traités et les Conventions actuellement en vigueur entre les deux Gouvernements.

Fait à Turin le vingt-sixième jour du mois de juillet l'an mil-huit-cent-cinquante-six.

Signé: C. CAVOUR.

Pour copie conforme à l'original
Le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étrangères
DE SALMOUR.

Digitized by Google

DÉCLARATION

Le soussigné, Ministre d'État et des Affaires Étrangères de Sa Majesté le Roi de Hanôvre, déclare au nom du Gouvernement de Sa dite Majesté, que dorénavant les bâtiments Sardes seront admis à participer au cabotage, c'est-à-dire au transport de produits ou marchandises chargés dans un port des États Hanôvriens avec destination pour un autre port du même territoire, et qu'ils seront traités en tout ce qui concerne ce transport sur le même pied que les bâtiments nationaux, sous condition que le même droit et le même traitement soient accordés aux bâtiments hanôvriens dans les États Sardes.

La présente Déclaration destinée à être échangée contre une Déclaration semblable de la part de Monsieur le Comte de Cavour Président du Conseil des Ministres, chargé du portefeuille des Affaires Étrangères de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, aura la même force et durée que les Traités et Conventions actuellement en vigueur entre les deux Gouvernements.

Fait à Hanôvre, le douzième jour du mois de juillet l'an mil-huit-cent-cinquante-six.

(L. S.)

Signé: LE COMTE DE PLATEN-HALLERMUND.

Pour copie conforme à l'original
Le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étrangères
DE SALMOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Vista la legge 9 aprile 1855 concernente l'esercizio del cabotaggio delle navi de' Paesi esteri nelle coste dei Regi Stati;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Dichiarazione del 20 agosto 1856 per la reciproca concessione del cabotaggio scambiata in Torino li 23 del corrente mese con quella del Governo di Sua Altezza Reale il Gran Duca di Oldenburgo in data del 30 luglio 1856.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. in Torino addì 24 agosto 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo)

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA

C. CAVOUR.

Digitized by Google

DÉCLARATION

Le soussigné Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, déclare au nom du Gouvernement de Sa dite Majesté que dorénavant les bâtiments oldenbourgois seront admis à participer au cabotage, c'est-à-dire au transport des produits ou marchandises chargés dans un port de la Sardaigne avec destination pour un autre port du même territoire, et qu'ils seront traités en tout ce qui concerne ce transport sur le même pied que les bâtiments nationaux, sous condition que le même droit et le même traitement soient accordés aux bâtiments sardes dans les États Oldenbourgois.

La présente Déclaration destinée à être échangée contre une Déclaration semblable de la part de Monsieur de Rossing Ministre des Affaires Étrangères de Son Altesse Royale le Grand Duc d'Oldenbourg aura la même force et durée que les Traités et Conventions actuellement en vigueur entre les deux Gouvernements.

Fait à Turin le 20 août de l'an mil-huit-cent-cinquante-six.

Signé : C. CAVOUR.

Pour copie conforme à l'original
Le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères
DE SALMOUR.

Digitized by Google

DÉCLARATION

Le soussigné Ministre des Affaires Étrangères de Son Altesse Royale le Grand Duc d'Oldenbourg déclare au nom du Gouvernement de Sa dite Altesse Royale, que dorénavant les bâtiments sardes seront admis à participer au cabotage, c'est-à-dire au transport de produits ou marchandises chargés dans un port du Grand Duché d'Oldenbourg avec destination pour un autre port du même territoire, et qu'ils seront traités en tout ce qui concerne ce transport sur le même pied que les bâtiments nationaux, sous condition que le même droit et le même traitement soient accordés aux bâtiments oldenbourgois dans les États Sardes.

La présente Déclaration, destinée à être échangée contre une Déclaration semblable de la part de Monsieur le Comte de Cavour Président du Conseil des Ministre chargé du porte-feuille des Affaires Étrangères de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, aura la même force et durée que les Traités et Conventions actuellement en vigueur entre les deux Gouvernements.

Fait à Oldenbourg le 30me jour du mois de juillet l'an mil-huit-cent-cinquante-six.

(L. S.)

Pour le Ministre de Rössing
Signé: DE BERG.

Pour copie conforme à l'original
Le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étrangères
DE SALMOUR

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto il Decreto Reale 26 dicembre 1853 con cui venne instituito un Personale di Contabilità del Genio Militare;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei Volontarii nel Personale di Contabilità del Genio Militare, fissato a *sei* dalla Tabella A annessa al Decreto Reale 26 dicembre 1853, è recato a *dieci*.

Art. 2.

Il tempo prescritto dall'art. 2 § 23 dello stesso Decreto potrà essere diminuito tuttavolta che il Ministro della Guerra ne ravvisi l'opportunità nell'interesse del servizio.

Digitized by Google

Il predetto Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Regio Decreto, che sarà registrato al Controllo Generale ed inserto nella raccolta degli atti del Governo.

Dato a Torino li 24 agosto 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 26 *agosto* 1856
Registro 12 *Atti del Governo a c.* 73
WEHRLIN.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

ALFONSO LA MARMORA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

Il corso speciale instituito nei Collegii nazionali di Torino, di Genova e Nizza col Regio Decreto 4 ottobre 1848 è ripartito in due periodi, l'uno triennale delle *scuole speciali primarie*, l'altro biennale delle *scuole speciali secondarie*.

Art. 2.

Il periodo delle scuole speciali secondarie è diviso in due sezioni, l'una *commerciale* e l'altra *industriale*.

Art. 3.

Gli oggetti dell'insegnamento nel primo periodo triennale delle scuole speciali primarie sono:

Digitized by Google

Religione,

Lingua italiana, storia patria e geografia,

Aritmetica, sistema metrico, contabilità domestica e commerciale, e principii d'algebra e di geometria,

Lingua francese,

Disegno e calligrafia,

Principii di scienze naturali.

Art. 4.

Nel periodo biennale delle scuole speciali secondarie è comune alle due sezioni l'insegnamento delle seguenti materie:

Religione,

Lettere italiane, storia e geografia,

Disegno d'ornato.

Oltre a queste materie è obbligatorio

Per la sezione commerciale l'insegnamento

Della contabilità commerciale e tenuta dei libri,

Degli elementi di statistica, economia e diritto commerciale,

Della lingua inglese o tedesca;

Per la sezione industriale l'insegnamento

Della storia naturale tecnologica,

Delle matematiche applicate,

Della meccanica,

Del disegno delle macchine,

Della fisico-chimica.

L'orario delle lezioni particolari a caduna sezione debb'essere distribuito in guisa che agli alunni dell'una sia facoltativo frequentare anche quelle dell'altra.

Digitized by Google

Art. 5.

Il numero ed il riparto delle lezioni assegnate per le varie materie d'insegnamento ed i programmi di queste saranno determinati da un Regolamento speciale.

Art. 6.

Gli insegnamenti della geografia, della storia naturale, della meccanica, e della fisico-chimica vogliono essere dati, per quanto sia fattibile, in modo dimostrativo e sperimentale con applicazioni al commercio, alle arti ed alle industrie principali.

Ogni scuola speciale perciò debb'essere fornita degli oggetti e strumenti necessari per le relative dimostrazioni ed esperienze.

Art. 7.

In nessun Comune possono aprirsi scuole speciali primarie se prima non fu provveduto alle quattro classi elementari con un Maestro per caduna classe.

Non possono aprirsi scuole speciali secondarie se prima non fu provveduto al compiuto ordinamento di quelle del periodo inferiore.

Art. 8.

I Comuni che non hanno mezzi per istabilire compiutamente il corso delle scuole speciali primarie, possono tuttavia (quando abbiano ottemperato al disposto del primo paragrafo dell'articolo precedente) provvedere soltanto ad alcuni insegnamenti parziali, purchè nel determinare le materie da insegnarsi procedano preferibilmente nell'ordine infra notato:

Lingua italiana, storia patria e geografia,

Aritmetica e contabilità domestica e commerciale,

Digitized by Google

Calligrafia e disegno,
Lingua francese,
Principii d'algebra e di geometria,
Principii di scienze naturali.

Art. 9.

Nei Comuni dove siano già compiutamente stabilite le scuole speciali primarie, si potranno aprire quelle secondarie unicamente per la sezione commerciale, od unicamente per la sezione industriale secondo i bisogni e le convenienze locali. Così pure a norma dei bisogni locali, là dove apronsi scuole speciali secondarie, sarà fatta facoltà di aggiungere l'insegnamento elementare dell'agronomia, della nautica o quell'altro che fosse stimato più utile.

Art. 10.

Nei Comuni dove è in uso la lingua francese, l'insegnamento di questa prenderà il posto assegnato per quello della lingua italiana e viceversa.

Art. 11.

Niuno può essere inscritto nel primo anno delle scuole speciali del periodo inferiore se non ha compiuto 10 anni di età e se non ha, sul principio dell'anno scolastico e nell'istituto dove intende frequentare il corso, superato un esame d'ammessione che dee versare sulle materie insegnate nelle quattro classi elementari, e che sarà dato da una Commissione di tre Professori delle medesime scuole speciali del periodo inferiore, ed in mancanza di alcuno di essi da un Professore incaricato appositamente dal Provveditore agli studi.

Art. 12.

Niuno può essere inscritto nel primo anno delle scuole

Digitized by Google

speciali secondarie se non ha superato, pure sul principio dell'anno e nell' instituto dove intende frequentare il corso, un esame d'ammessione che dee versare su tutte le materie insegnate nelle scuole speciali primarie, e che sarà dato da una Commissione di tre Professori delle classi del periodo superiore.

Art. 13.

Le scuole speciali tanto primarie quanto secondarie si aprono e si chiudono contemporaneamente alle scuole elementari. Al chiudersi dell' anno scolastico avranno luogo gli esami di promozione da una ad altra classe, i quali consisteranno in una prova scritta ed in una verbale.

L'esame di religione sarà dato in conformità di quanto si pratica per gli alunni del corso secondario classico.

Per essere promosso alla classe superiore, l'alunno dovrà aver riportato almeno il voto di sei decimi su ciascuna materia sia nello scritto, sia nel verbale.

Ove però avesse riportato un numero minore di 6/10, ma non inferiore ai 5/10 in una sola materia, verrà promosso se in tre altre materie avrà ottenuto 9/10.

Il giovane escluso dalla promozione dovrà subire alla riapertura delle scuole un nuovo esame sulle materie, nelle quali non abbia ottenuto i 6/10. Quando in questo secondo esame egli non raggiunga tal numero di voti, sarà obbligato a ripetere l'anno.

Art. 14.

Ai giovani, che abbiano superato l'esame finale del

Digitized by Google

primo o del secondo periodo, verrà rilasciato un attestato particolare, nel quale saranno indicati gli studi da loro fatti.

Art. 15.

Nei Collegi Nazionali di cui all'art. 1.°, il personale addetto alle scuole speciali continuerà per ora ad essere quale venne assegnato dal preaccennato Decreto 4 ottobre 1848.

Con provvedimenti speciali saranno ripartiti fra i Professori che lo compongono gl' insegnamenti delle materie come sovra prescritte.

Art. 16.

Nelle scuole speciali pubbliche fuori dei Collegi Nazionali vi sarà un Direttore particolare, scelto preferibilmente tra i Professori del corso, a cui saranno commesse, quanto alle scuole medesime, le attribuzioni ora conferte ai Direttori degli studi nei Collegi Nazionali.

Art. 17.

Nelle medesime scuole per dare l'insegnamento compiuto del corso speciale del periodo inferiore, si richiedono almeno;

Un Direttore spirituale per l'insegnamento religioso,

Un Professore per la lingua italiana, per la storia e geografia,

Un Professore per l'aritmetica, pel sistema metrico, per la contabilità e per gli elementi di algebra e di geometria,

Un Maestro di disegno e di calligrafia,

Un Maestro di lingua francese,

Un Professore di scienze naturali.

Digitized by Google

Art. 18.

Per dare l'insegnamento compiuto del corso speciale del periodo superiore nelle scuole medesime, occorrono inoltre;

Un Professore per le lettere italiane, per la storia e geografia,

E per la sezione commerciale

Un Professore per gli elementi di statistica, di economia e di diritto commerciale e per l'insegnamento della contabilità e tenuta dei libri,

Un Maestro per la lingua inglese, ed uno per la lingua tedesca;

E per la sezione industriale

Un professore di matematiche applicate e di meccanica,

Un Professore di fisico-chimica.

Art. 19.

Nessuno potrà essere nominato Professore effettivo nelle scuole speciali senza prima aver superato nelle forme prescritte dalle vigenti discipline un esame ed averne riportato il relativo diploma.

Nella scelta dei Professori di matematiche applicate, di meccanica e di fisico-chimica sarà data la preferenza a quelli che, oltre all'avere adempiuto alla condizione sovra prescritta, comproveranno d'aver frequentato il relativo corso del R. Instituto Tecnico di Torino.

Potrà però venir affidato qualche insegnamento temporariamente col titolo di Reggente, a chi non avendo ancora adempiuto alle condizioni precedenti,

Digitized by Google

abbia tuttavia dato saggio di attitudine nella materia cui debbe insegnare.

Art. 20.

Potrà per altro ottenere titolo e grado di Professore effettivo chi pei proprii scritti o per l'attitudine provata nell'insegnamento ne fosse giudicato degno dal Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione.

Art. 21.

Laddove sono già aperti pubblici corsi speciali, agli alunni che col 1855-56 abbiano compiuto il 3.° anno, sarà tenuto conto dell'esame di promozione per essere ammessi al periodo superiore. Per il prossimo anno scolastico sarà pur tenuto conto dell'esame di promozione agli alunni, che abbiano compiuto il corso elementare, per essere ammessi al primo anno delle scuole speciali primarie.

Art. 22.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alle presenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 7 settembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia;

Avuto il parere del Consiglio di Stato, e sentito il Nostro Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'amnistia stata concessa coi Nostri Decreti delli 8 aprile e 26 maggio 1849, in seguito ai moti politici avvenuti in quell'anno a Genova, è estesa a coloro che, col primo di tali Decreti, ne erano stati esclusi.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino, addì 7 settembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

DE FORESTA

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato, Ministro per gli affari Interni, di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

A far tempo dal giorno quindici dell'andante mese, ai dispacci Telegrafici privati tra gli Stati Sardi e le stazioni dell'Inghilterra, della Scozia e dell'Irlanda si applicheranno pel calcolo delle parole le norme della convenzione di Berlino del 29 giugno 1855, tassandosi pel tratto che dovranno percorrere sulle linee Telegrafiche Sarde e Francesi secondo la convenzione di Parigi 29 successivo dicembre stesso anno 1855, e conservandosi la tassa uniforme già in vigore da Calais a tutte le stazioni del Regno Unito della gran Bretagna.

Digitized by Google

Li predetti Nostri Ministri dell'Interno, e delle Finanze, ciascuno per la parte loro, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato al Controllo Generale, pubblicato ed inserto negli atti del Governo.

Dat. a Torino addì 7 settembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 10 *settembre* 1856
Registro 12 *Atti del Governo a c.* 75.
WEBBLIN.

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro della Marina;

Visto la Legge del 2 febbraio scorso portante la Leva di mille tra Marinari ed Operai inscritti marittimi per provvedere, a seconda dei bisogni, alle esigenze del servizio di permanenza e di supplemento della Real Marina;

Attesochè le chiamate fatte in dipendenza di detta Legge non avrebbero ancora esaurito il contingente da quella prefisso;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati ottanta Operai Carpentieri dell'inscrizione marittima a servizio di supplemento.

Digitized by Google

Art. 2.

Le Direzioni Marittime forniranno il contingente assegnato nella ripartizione che segue:

Direzione di Genova . .	Numero	trentaquattro.
Id. di Savona . .	»	trentasei.
Id. di Nizza e Oneglia	»	cinque.
Id. di Chiavari e Spezia	»	cinque.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino addì 11 settembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

ALFONSO LA MARMORA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'articolo 5.° dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione Consolare conchiusa tra la Sardegna ed i Paesi Bassi, e sottoscritta a Torino addì 13 aprile 1856, le cui ratificazioni furono ivi scambiate li 9 agosto stesso anno.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. in Torino addì 7 settembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR

Digitized by Google

13 avril 1856

CONVENTION CONSULAIRE

ENTRE

LA SARDAIGNE ET LES PAYS-BAS

ratifiée par S. M. le 14 juillet 1856.

Digitized by Google

Digitized by Google

VICTOR EMMANUEL II

par la grâce de Dieu

ROI DE SARDAIGNE, DE CHYPRE ET DE JÉRUSALEM;

DUC DE SAVOIE ET DE GÊNES, ETC. ETC.;

PRINCE DE PIÉMONT, ETC. ETC. ETC.

A tous ceux qui les présentes verront, salut:

Une Convention Consulaire ayant été conclue entre la Sardaigne et les Pays-Bas, et signée par les Plénipotentiaires respectifs à Turin le treizième jour du mois d'avril de cette année mil huit cent cinquante six:

Convention dont la teneur suit:

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas voulant resserrer les liens d'amitié existant entre le Royaume des Pays-Bas et celui de Sardaigne, et assurer aux relations de commerce si heureusement établies entre les deux nations le développement le plus ample possible, a, pour atteindre ce but et pour satisfaire à un désir exprimé par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, consenti à admettre des Consuls Sardes dans les principaux ports des Colonies Néerlandaises, sous la réserve toutefois de faire de cette concession l'objet d'une Convention spéciale qui déterminât d'une manière claire et précise les droits, devoirs et immunités de ces Consuls dans lesdites Colonies.

A cet effet Sa Majesté le Roi de Sardaigne a nommé le Chevalier Louis Cibrario, Chevalier Grand'Croix décoré du Grand Cordon de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Chevalier de l'Ordre du Mérite civil de Savoie, Chevalier Grand Cordon de

Digitized by Google

l'Ordre de Léopold de Belgique et de l'Ordre de la Conception du Portugal, Grand Officier de la Légion d'Honneur de France etc. etc. etc., Sénateur du Royaume, Ministre Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères, et Notaire de la Couronne;

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le Chevalier Jean Thierry Fischer son Consul Général dans le Royaume de Sardaigne et Chevalier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare;

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires Sardes seront admis dans tous les ports des possessions d'outre mer ou Colonies des Pays-Bas qui sont ouverts aux navires de toute nation.

Art. 2.

Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires Sardes sont considérés comme des agents commerciaux, protecteurs du commerce maritime de leurs nationaux dans les ports de la circonscription de leur arrondissement consulaire. Ils sont sujets aux lois tant civiles que criminelles du pays où ils résident, sauf les exceptions que la présente Convention établit en leur faveur.

Art. 3.

Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, doivent produire une commission en due forme au Gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas.

Après avoir obtenu l'*exequatur*, qui sera aussi promptement que possible contresigné par le Gouverneur de la Colonie, lesdits Fonctionnaires Consulaires de tout grade auront droit à la protection du Gouvernement et à l'assistance des Autorités locales pour le libre exercice de leurs fonctions.

Digitized by Google

Le Gouvernement en accordant l'*exequatur* se réserve la faculté de le retirer ou de le faire retirer par le Gouverneur de la Colonie en indiquant les motifs de cette mesure.

Art. 4.

Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls sont autorisés à placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison un tableau aux armes de leur Gouvernement avec l'inscription : « Consulat ou Vice-Consulat de Sardaigne. » Il est bien entendu que cette marque extérieure ne pourra jamais être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant soustraire la maison et ceux qui l'habitent aux poursuites de la justice territoriale.

Art. 5.

Il est néanmoins entendu que les archives et documents relatifs aux affaires consulaires seront protégés contre toute recherche et qu'aucune Autorité ni aucun Magistrat ne pourra d'une manière quelconque et sous aucun prétexte les visiter, les saisir ou s'en enquérir.

Art. 6.

Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires ne sont investis d'aucun caractère diplomatique. Toute demande à adresser au Gouvernement Néerlandais devra avoir lieu par l'entremise de l'Agent diplomatique résidant à la Haye. A défaut de celui-ci et en cas d'urgence, le Consul Général, Consul ou Vice-Consul peut faire lui-même la demande au Gouverneur de la Colonie prouvant l'urgence et exposant les motifs pour lesquels la demande ne pourrait être adressée aux Autorités subalternes ou en démontrant que les demandes antérieurement adressées à ces Autorités seraient restées sans effet.

Art. 7.

Les Consuls Généraux et les Consuls ont la faculté de nommer des Agents Consulaires dans les ports mentionnés à l'art. 1.

Les Agents Consulaires pourront être indistinctement des

Digitized by Google

sujets Néerlandais, des Sardes ou des nationaux de tout autre pays, résidant ou pouvant aux termes des lois locales être admis à fixer leur résidence dans le port où l'Agent Consulaire sera nommé. Ces Agents Consulaires, dont la nomination sera soumise à l'approbation du Gouverneur de la Colonie, seront munis d'un brevet délivré par le Consul sous les ordres duquel ils exerceront leurs fonctions.

Le Gouverneur de la Colonie peut en tout cas retirer aux Agents Consulaires, en communiquant au Consul Général ou Consul les motifs d'une telle mesure, l'approbation dont il vient d'être parlé.

Art. 8.

Les passeports délivrés ou visés par les Fonctionnaires Consulaires de tout grade ne dispensent nullement de se munir de tous les actes requis par les lois locales pour voyager ou s'établir dans les Colonies.

Au Gouverneur de la Colonie est réservé le droit de défendre le séjour dans la Colonie ou d'ordonner la sortie de l'individu auquel serait délivré un passeport.

Art. 9.

Lorsqu'un navire Sarde viendra à échouer sur les côtes d'une des Colonies Néerlandaises, le Consul Général, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire présent sur le lieu même du naufrage ou du sauvetage, prendra en l'absence, ou du consentement du capitaine, toutes les mesures nécessaires et propres à sauver le navire, la cargaison et tout ce qui y appartient.

En l'absence du Consul Général, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire les Autorités Néerlandaises du lieu où le navire aura échoué prendront les mesures prescrites par les lois de la Colonie.

Art. 10.

Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires peuvent, pour autant que l'extradition des déserteurs

Digitized by Google

des navires Sardes, marchands ou de guerre a été stipulée par Traité, requérir l'assistance des Autorités locales pour l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs de ces navires; ils s'adresseront à cet effet aux Fonctionnaires compétents et réclameront lesdits déserteurs par écrit, en prouvant par les registres du navire, les rôles d'équipage, ou par tout autre document authentique, que les individus réclamés faisaient partie des équipages.

La réclamation étant appuyée de cette manière, l'extradition sera accordée. Les Autorités locales seront tenues à exercer toute l'autorité qu'elles possèdent, afin que l'arrestation des déserteurs ait lieu. Ces déserteurs arrêtés seront mis à la disposition desdits Fonctionnaires Consulaires, et pourront être écroués dans les prisons publiques à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, afin d'être dirigés sur les navires auxquels ils appartiennent, ou sur d'autres navires de la même nation.

Mais si ces déserteurs ne sont pas renvoyés dans les trois mois à partir du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu toutefois que si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime, délit ou contravention, il pourra être sursis à son extradition jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence et que celle-ci ait reçu son exécution.

Art. 11.

Lorsqu'un sujet Sarde vient à décéder sans laisser d'héritiers connus ou d'exécuteurs testamentaires, les Autorités Néerlandaises chargées, selon les lois de la Colonie, de l'administration de la succession, en donneront avis aux Fonctionnaires Consulaires afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires.

Art. 12.

Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Con-

Digitized by Google

sulaires de Sardaigne ont en cette qualité, pour autant que la législation Sarde le permet, le droit d'être nommés arbitres dans les différends qui pourront s'élever entre les capitaines et les équipages des navires Sardes, et ce sans l'intervention des Autorités locales, à moins que la conduite du capitaine ou des équipages n'ait été de nature à troubler l'ordre et la tranquillité du pays, ou que les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires ne requièrent l'assistance desdites Autorités pour mettre leurs décisions à exécution ou en maintenir l'autorité.

Il est toutefois entendu que ce jugement ou arbitrage spécial ne privera pas les parties en litige du droit d'en appeler à leur retour aux Autorités judiciaires de leur propre pays, quand la législation de ce dernier leur reconnaît ce droit.

Art. 13.

Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires qui ne sont point sujets des Pays-Bas, qui au moment de leur nomination ne sont point établis comme habitants dans le Royaume des Pays-Bas ou ses Colonies, et qui n'exercent aucune fonction, profession ou commerce, outre leurs fonctions consulaires, sont, pour autant que dans les États Sardes les mêmes faveurs seraient accordées aux Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls des Pays-Bas, exempts du logement militaire, de l'impôt personnel, et de plus de toutes les impositions publiques ou municipales qui seraient considérées comme étant d'une nature personnelle. Cette exemption ne peut jamais s'étendre aux droits de douane ou autres impôts indirects ou réels.

Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires qui ne sont point indigènes ou sujets reconnus des Pays-Bas, mais qui exerceraient conjointement avec leurs fonctions consulaires une profession ou un commerce quelconque, sont tenus de supporter et de payer comme les sujets Néer-

Digitized by Google

landais et autres habitants les charges, impositions et contributions.

Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires sujets des Pays-Bas, mais auxquels il a été accordé d'exercer des fonctions consulaires conférées par le Gouvernement Sarde, sont obligés d'acquitter toutes les impositions ou contributions de quelque nature qu'elles puissent être.

Art. 14.

Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires Sardes jouiront de tous les autres priviléges, exemptions et immunités dans les Colonies Néerlandaises qui pourraient par la suite être accordés aux Agents de même rang de la nation la plus favorisée.

Art. 15.

La présente Convention restera en vigueur pendant cinq ans à partir de l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut.

Dans le cas où ni l'une ni l'autre des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera à rester en vigueur pendant encore une année à partir du jour où l'une des deux Parties l'aura dénoncée.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Turin le treizième jour du mois d'avril de l'an de grâce mil-huit-cent-cinquante-six.

Signé : Cibrario. (*L. S.*)

Signé : I. D. Fischer. (*L. S.*)

Digitized by Google

Nous ayant vu et examiné la Convention ci-dessus, l'avons acceptée, confirmée et ratifiée, comme par les présentes l'acceptons, confirmons et ratifions, promettant de l'observer et de la faire observer inviolablement. En foi de quoi Nous avons signé de Notre main les présentes lettres de ratification et y avons fait apposer Notre Sceau Royal.

Donné en Notre Château de Pollenzo le quatorzième jour du mois de juillet l'an de grâce mil-huit-cent-cinquante-six.

Signé: VICTOR EMMANUEL

Par le Roi

Le Ministre Secrétaire d'État des Affaires Étrangères

Signé: C. CAVOUR.

Pour copie conforme à l'original

Le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étrangères

DE SALMOUR.

STAMPERIA REALE

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

CAPO I.

Art. 1.

In ciascuna Università del Regno è aperto un corso speciale di studii per gli aspiranti Farmacisti.

Art. 2.

È instituito pure in caduna Università un Collegio di Farmacisti aggregati.

Digitized by Google

CAPO II.

Condizioni d'ammessione al corso universitario di Farmacia.

Art. 3.

Per poter intraprendere il corso di studii di Farmacia, di cui all'art. 1, gli aspiranti debbono subire un esame speciale d'ammessione, dal quale sono però dispensati quelli che avranno riportato il grado di Magistero.

Art. 4.

Sono abilitati a presentarsi a tale esame quei giovani che facciano risultare d'aver atteso regolarmente per un biennio alla pratica farmaceutica nell'officina di un pubblico esercente, in conformità di quanto è stabilito dalle vigenti discipline.

Tale pratica non sarà tenuta per valida se non è principiata dall'aspirante dopo il quattordicesimo anno d'età.

Art. 5.

L'esame speciale d'ammessione, di cui all'art. 3, debbe versare, giusta i programmi da pubblicarsi in proposito, sulle seguenti materie:

1.° Lingua italiana e primi elementi della lingua latina;

2.° Elementi di scienze positive che s'insegnano nei corsi speciali od in quello classico fino a tutta la filosofia.

Tale esame è dato da una Giunta di tre Professori nominati dal Ministro di pubblica istruzione, nei Col-

Digitized by Google

legi stabiliti nei Capi-luoghi di Provincia che sono annualmente designati con Decreto Ministeriale.

Detto esame dura un'ora, ed è presieduto dal R.° Provveditore agli studi o dal Preside del Collegio.

Uno degli esaminatori interroga sulle lettere, un altro sugli elementi di fisica ed il terzo sugli elementi di aritmetica, d'algebra e di geometria. Ogni esaminatore dispone di dieci punti, e la sufficienza del candidato debbe risultare almeno di 18/30.

Nelle Provincie, dove è in uso la lingua francese, i candidati sono esaminati su questa invece dell'italiana.

CAPO III.

Del corso universitario degli studii di Farmacia.

Art. 6.

Il corso universitario degli studi di Farmacia si compie nel periodo di due anni scolastici e gli insegnamenti di esso versano sulle seguenti materie:

1.° Mineralogia;

2.° Botanica;

3.° Chimica organica ed inorganica;

4.° Farmacia teorico-pratica - Tossicologia chimica - Storia delle droghe;

5.° Esercizii di manipolazioni.

Gli alunni debbono frequentare gli insegnamenti di tutte queste materie in ambi gli anni e subire in fine di ciascun anno il relativo esame.

Digitized by Google

Le lezioni debbono sempre essere accompagnate da apposite dimostrazioni.

Il Professore di Farmacia teorico-pratica riparte il suo corso in due anni; gli altri Professori lo compiono in un solo. Essi tuttavia in anni alterni svolgono in più particolar modo quelle parti dell'insegnamento che giudicano più convenienti.

Art. 7.

Il Professore di Botanica, oltre all'esposizione del suo insegnamento dalla cattedra, intraprende, ogni anno ed a tempi opportuni, escursioni al fine di esercitare gli alunni nella determinazione delle specie, ed inoltre fa la dimostrazione delle specie officinali, economiche ed industriali coltivate nell'orto botanico.

Art. 8.

Ciascheduna scuola di Farmacia è dotata d'una collezione di preparati chimico-farmaceutici, e di droghe officinali.

I Professori sostituiti od i Preparatori, sotto la direzione del Professore titolare, debbono esercitare gli alunni nella preparazione dei principali prodotti chimici e particolarmente di quelli d'uso medico. Essi debbono pure esercitarli nelle analisi chimiche al fine di riconoscere i gradi di purezza delle sostanze medicamentose.

Un dato numero di manipolazioni è consacrato ogni anno alla ricerca dei veleni, onde abilitare gli alunni a fare all'uopo perizie legali.

Digitized by Google

CAPO IV.

Degli esami del corso universitario di Farmacia.

Art. 9.

In una delle due sessioni di esami stabilite per gli altri corsi universitarii, gli studenti di Farmacia debbono subire un esame su tutte le materie insegnate nell'anno.

Tale esame dura un'ora ed è dato pubblicamente dai Professori addetti all'insegnamento delle stesse materie, ed in mancanza di alcuno di essi da Professori Sostituiti o da Farmacisti collegiati designati dal Ministro.

Gli esaminatori debbono essere disposti in modo che le interrogazioni di ognuno di essi e le risposte del candidato seguano possibilmente ad alta voce.

Ove i candidati non ottengano almeno i tre quinti dei punti, sono rimandati.

I rimandati nella prima sessione possono ripetere l'esame nella seconda sessione. I rimandati in quest'ultima debbono ripetere l'anno.

Superando l'ultimo esame di corso, gli studenti riportano un attestato che conferisce loro la qualità di Assistenti Farmacisti per cui sono abilitati senz'altro a venir impiegati come tali in qualche farmacia a norma dell'art. 78 delle LL. PP. 16 marzo 1839, dell'art. 67 di quelle del 16 gennaio 1841, e dell'art. 77 di quelle del 27 novembre 1842.

Digitized by Google

Art. 10.

Nelle Università di Cagliari e Sassari, finchè l'insegnamento farmaceutico è affidato a due soli Professori, sarà assunto ogni anno a terzo esaminatore, con approvazione del Ministro, un Farmacista collegiato.

CAPO V.

Della pratica susseguente e dell'esame di pratica.

Art. 11.

Per aspirare al grado di Farmacisti, gli Assistenti Farmacisti come sovra approvati, sono tenuti ad una pratica di due anni e ad un esame pratico susseguente a questa.

Tale pratica può farsi solo nelle città che sono appositamente designate con ispeciale Decreto Ministeriale, e parimenti che quella precedente il corso, non è tenuta per valida, se non se ne fece la inscrizione in conformità delle vigenti discipline.

Art. 12.

L'esame di pratica, di cui all'art. precedente, consiste in uno sperimento di manipolazione ed in una prova verbale.

L'esperimento di manipolazione consiste in cinque

Digitized by Google

preparazioni, tre chimiche e due galeniche, le quali saranno intraprese immediatamente dopo fatta l'estrazione dei temi relativi.

I temi per tale manipolazione sono estratti a sorte da cadun candidato in presenza del Preside della scuola e di un Segretario o Vice-Segretario dell'Università, fra una serie di temi a ciò preparati di comune accordo dai Professori di Chimica e di Farmacia.

Alle operazioni di detta manipolazione assiste quella persona addetta al laboratorio chimico farmaceutico che è a ciò deputata dal Professore.

Terminate le operazioni, essa suggella i preparati, apponendovi la propria firma dopo quella del candidato, e indi li trasmette al Preside della scuola.

Art. 13.

La prova verbale dura un'ora, e versa principalmente sulle preparazioni elaborate le quali si avranno sott'occhio, sopra la ricognizione delle piante medicinali o recenti o serbate in erbario, e sopra i caratteri onde distinguonsi le qualità delle droghe officinali e le loro adulterazioni.

La Giunta per tale esame verbale è composta dei Professori di Chimica, di Farmacia teorico-pratica e di Botanica, e di un Farmacista collegiato da designarsi per turno.

La Giunta è presieduta dal Preside della scuola.

Digitized by Google

CAPO VI.

Della collazione del grado di Farmacista.

Art. 14.

Dopo aver adempiuto con buon successo alle condizioni sovra prescritte, gli Assistenti Farmacisti possono acquistare il grado di Farmacista superando un pubblico esame in presenza dei Professori e dei Membri del Collegio.

Art. 15.

L'esame pubblico, di cui all'articolo precedente, consiste nel difendere tre tesi per ciascuno dei trattati di Mineralogia e di Botanica, e quattro per ciascuno dei trattati di Chimica e di Farmacia teorico-pratica.

Tali tesi sono estratte a sorte da una serie di quaranta tesi per ciascun trattato, preparate dai rispettivi Professori.

Ad argomentare contro il candidato sulle tesi sopraccennate sono designati dalla sorte quattro Membri del Collegio.

Art. 16.

Un diploma rilasciato dal Presidente dell' Università in dipendenza dell'esame pubblico sopradetto, superato con felice prova, abilita l'esaminato all'esercizio della Farmacia per tutte le Provincie dei Regii Stati sotto l'osservanza delle leggi e discipline a questi uopo vigenti.

Digitized by Google

CAPO VII.

Disposizioni particolari per gli Studenti del Nizzardo e della Savoia.

Art. 17.

I giovani appartenenti alle Provincie della Savoia ed alla Divisione amministrativa di Nizza, i quali vogliono seguire il corso di Farmacia aperto nelle scuole universitarie secondarie di Cramberi e di Nizza per esservi approvati Assistenti Farmacisti e quindi Farmacisti, debbono uniformarsi al prescritto dei capi II, IV e V del presente Regolamento, salve le disposizioni dei R. Decreti 19 maggio e 3 dicembre 1850 per la parte che concerne gli esaminatori e la presidenza negli esami, le materie d'insegnamento e la loro distribuzione.

I Farmacisti come sovra approvati non possono però esercitare in altre Provincie dei Regii Stati, oltre quelle della Savoia e della Divisione di Nizza, se prima non hanno superato l'esame di pratica e quello pubblico stabilito dai precedenti art. 11, 12, 13, 14 e 15 in una delle Università del Regno.

CAPO VIII.

Del Collegio di Farmacia nelle Università del Regno.

Art. 18.

Il Collegio farmaceutico, di cui all'art. 2, consta di dieci membri nella Università di Torino, di otto in

Digitized by Google

quella di Genova, e di sei in caduna delle due Università di Sardegna.

Art. 19.

Per la prima volta, sette dei dieci Farmacisti collegiati nella Università di Torino, cinque degli otto in quella di Genova, e quattro dei sei in caduna delle due Università di Sardegna, sono nominati con Decreto Reale sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione.

L'aggregazione ai rimanenti posti di Farmacista collegiato, come pure a quelli che per qualunque circostanza resteranno vacanti, si farà per concorso.

Art. 20.

La scelta dei primi a nominarsi con Regio Decreto cadrà preferibilmente per Torino su Membri dell'antico Collegio di farmacia, il quale a cominciare dall'anno scolastico 1857-58 cesserà d'avere ingerenza negli esami ed in tutto quanto riflette la scuola di Farmacia.

I Membri dell'antico Collegio di Torino, i quali non saranno chiamati a far parte del nuovo Collegio, conserveranno il titolo di Farmacisti collegiati onorarii.

Art. 21.

Ad ogni biennio per Torino, ad ogni triennio per Genova, e ad ogni quadriennio per Cagliari e Sassari, quando i Collegii siano pienamente costituiti, uscirà uno degli aggregati.

Finchè il turno d'uscita non sia determinato per

Digitized by Google

anzianità, si farà l'estrazione a sorte di quelli che avranno a cessare d'appartenere al Collegio.

La durata in esercizio dei Farmacisti aggregati si computa dal principio dell'anno scolastico universitario, qualunque sia l'epoca in cui sono ammessi nel Collegio.

L'estrazione a sorte, di cui sopra, si fa entro il primo mese dell'anno scolastico, e debbe cadere prima sui Membri scelti per Decreto Reale.

Gli uscenti conserveranno la qualificazione di Farmacisti collegiati liberi.

Essi restano però nel Collegio, finchè non siano effettivamente surrogati.

Art. 22.

Gli aspiranti al concorso per l'aggregazione ai posti di Farmacisti collegiati, dopo aver riportato il diploma di Farmacisti, debbono aver fatto un anno complementare di esercizii pratici nel Laboratorio di Chimica dell'Università ed aver subito su di esso con felice esito il relativo esame.

Quest'ultimo esame sarà dato dal Professore di Chimica e da due altri Professori, ed in mancanza di alcuno di questi ultimi da Professori Sostituiti, o Farmacisti collegiati designati dal Ministro.

Esso verserà in un'analisi qualitativa, in una quantitativa, ed in una prova verbale in cui il Candidato sarà tenuto a dar ragione del metodo seguito e dei risultati ottenuti.

Digitized by Google

Art. 23.

Detti esami di concorso e quelli per l'aggregazione ai posti di Farmacisti collegiati sono regolati dalle norme stabilite per consimili esami delle Facoltà.

CAPO IX.

Del Preside e del Consiglio della Scuola di Farmacia.

Art. 24.

Ciascuna scuola di Farmacia ha un Preside e due Consiglieri.

Il Preside è nominato dal Re tra i Professori titolari del corso, e dura in carica un anno.

I due Consiglieri sono scelti l'uno tra i Professori e l'altro tra i Membri del Collegio. Durano in carica tre anni, e sono nominati dai Farmacisti collegiati e dai Professori riuniti, a maggioranza di suffragi.

Art. 25.

Le attribuzioni del Preside e del Consiglio, di cui sopra, saranno determinate da un regolamento particolare.

CAPO X.

Disposizioni transitoria.

Art. 26.

I giovani regolarmente inscritti o come praticanti o come studenti al giorno in cui andrà in esecuzione il

Digitized by Google

presente Decreto potranno attenersi alle discipline anteriormente vigenti.

Tutti però dovranno subire l'esame pubblico secondo le norme sovra stabilite.

Art. 27.

I Farmacisti approvati prima dell'esecuzione del presente Decreto, qualora debbano sottoporsi ad un esame pubblico, dovranno subirlo secondo le norme sovra stabilite.

Art. 28.

Con disposizioni speciali sarà provveduto ai modi ed alle agevolezze con cui i Farmacisti potranno conseguire la laurea in Chimica.

Art. 29.

Con provvedimenti speciali si determineranno la tariffa dei depositi degli esami, il riparto degli emolumenti fra gli esaminatori, le norme per gli esercizii di manipolazione nei laboratorii, per gli studi pratici nel Museo e nell'Orto botanico, per l'esame di pratica, come pure per l'esame del corso complementare di cui all'art. 22, per l'uso degli utensili, e la quota delle spese per cui debbono contribuire gli studenti.

Il presente Decreto sarà attuato a cominciare dall'anno scolastico 1857-58.

Art. 30.

È derogato alle disposizioni contrarie alle presenti.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 7 settembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto la Legge 9 giugno 1856 per la Leva del corrente anno;

Visto gli articoli 9 e 69 della Legge organica sul Reclutamento in data 20 marzo 1854;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Contingente di 13000 uomini a somministrarsi dalla Leva dell'anno 1856, sarà, a tenore del disposto nell'art. 69 della Legge sul Reclutamento, diviso tra le due Categorie nella proporzione seguente:

1.ª Categoria 9000. - 2.ª Categoria 4000.

Digitized by Google

Art. 2.

Il riparto dello stesso Contingente tra le diverse Provincie dello Stato sarà tale che risulta dalla Tabella annessa al presente Decreto.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra è incaricato dell'esecuzione di questo Decreto, che sarà registrato al Controllo Generale, pubblicato ed inserto negli Atti del Governo.

Dato a Pollenzo il 14 settembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale addì 19 settembre 1856.
Registro 12 Atti del Governo a c. 76.
WERRLIN.

(*Luogo del Sigillo*).
V. il Guardasigilli
DE FORESTA.

ALFONSO LA MARMORA.

Digitized by Google

LEVA DELL'ANNO 1856.

Tabella indicativa del riparto del Contingente.

Totale degl'inscritti sulle liste d'estrazione N.° 51,503

Totale Contingente ..... » 13,000

La proporzione fra il Contingente chiamato ed il numero degli inscritti sulle liste è di 25.24 per cento.

INDICAZIONE DELLE PROVINCIE	Numero degl'Inscritti	Contingente di 1.ª Categ.	Contingente di 2.ª Categ.	Totale Contingente	OSSERVAZIONI
Torino	3783	661	294	955	
Aosta	758	133	58	191	
Biella	1369	239	107	346	
Ivrea	1778	310	139	449	
Pinerolo	1362	238	106	344	
Susa	821	144	63	207	
Cuneo	2030	355	157	512	
Alba	1059	185	82	267	
Mondovì	1506	264	116	380	
Saluzzo	1603	280	125	405	
Alessandria	1237	216	96	312	
Acqui	1001	175	78	253	
Asti	1350	236	105	341	
Casale	1288	225	100	325	
Tortona	513	90	39	129	
Voghera	938	164	73	237	
Novara	1760	308	136	444	
Lomellina	1503	263	116	379	
Ossola	306	54	23	77	
Pallanza	649	113	51	164	
Valsesia	336	58	27	85	
Vercelli	1165	204	90	294	
Savoia Propria	1814	317	141	458	
Alta Savoia	527	93	40	133	
Chiablese	659	115	51	166	
Faucigny	1263	220	99	319	
Genevese	1299	227	101	328	
Moriana	653	114	51	165	
A riportarsi	34330	6001	2664	8665.	

Digitized by Google

INDICAZIONE DELLE PROVINCIE	Numero degl'Inscritti	Contingente di 1.ª Categ.	Contingente di 2.ª Categ.	Totale Contingente	OSSERVAZIONI
Riporto	34330	6001	2664	8665	
Tarantasia	501	88	38	126	
Nizza	1174	205	91	296	
Oneglia	532	93	41	134	
San Remo	633	110	50	160	
Genova	2932	510	228	738	
Albenga	590	103	46	149	
Bobbio	369	65	28	93	
Chiavari	1322	231	103	334	
Levante	819	143	64	207	
Novi	600	105	46	151	
Savona	885	155	68	223	
Cagliari	1505	263	117	380	
Oristano	937	164	73	237	
Iglesias	699	110	49	159	
Isili	554	96	44	140	
Sassari	707	124	54	178	
Álghero	427	74	34	108	
Ozieri	420	73	33	106	
Tempio	250	44	19	63	
Nuoro	727	127	56	183	
Cuglieri	335	58	27	85	
Lanusei	335	58	27	85	
TOTALE ...	51503	9000	4000	13000	

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Guerra

ALFONSO LA MARMORA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato il Regolamento degli Studii della classe di Scienze Fisiche nella R. Università di Torino, unito al presente, e firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie allo stesso Regolamento.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino addì 17 settembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA

G. LANZA.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

DEGLI STUDI DELLA CLASSE DI SCIENZE FISICHE NELLA UNIVERSITÀ DI TORINO.

Art. 1.

La classe di Scienze Fisiche nella Regia Università di Torino comprende i tre corsi seguenti:

1.° Di Fisica;

2.° Di Storia naturale;

3.° Di Chimica.

Ciascuno di questi tre corsi si compie in quattro anni ed abilita al conseguimento d'una laurea speciale di Dottore.

Art. 2.

Il corso di Fisica abbraccia le seguenti materie: Analisi finita ed infinitesimale - Geometria descrittiva - Fisica sperimentale e Fisica superiore - Chimica - Mineralogia - Zoologia e Botanica.

Le materie de' corsi di Storia Naturale e Chimica sono: Algebra e Geometria complementare - Fisica sperimentale - Chimica - Zoologia - Mineralogia e Botanica.

Art. 3.

Per poter intraprendere alcuno dei tre corsi preaccennati, gli aspiranti, oltre all'aver superato le prove di Magistero, debbono subire un esame speciale d'ammessione.

Art. 4.

Per gli aspiranti al corso di Fisica, l'esame speciale d'ammessione versa sulle seguenti materie: Aritmetica - Algebra

Digitized by Google

elementare - Geometria piana e solida - Teoria elementare dei logaritmi - Prime nozioni di trigonometria rettilinea.

Quanto all'Aritmetica, Algebra, Geometria piana e solida debbe il candidato rispondere sulle proposizioni di queste materie che trovansi nel programma attuale di Magistero. Relativamente alla teoria de' logaritmi il Candidato debbe conoscere le progressioni per differenza e per quoziente, e le proprietà de' logaritmi necessarie a saper calcolare colle tavole di Callet o di Lalande un numero qualunque dato sotto forma di prodotto o di quoziente, di potenza o di radice.

Finalmente le nozioni di trigonometria richieste si limitano alle relazioni fondamentali tra le linee trigonometriche d'uno stesso arco, alle formole della somma o differenza di due archi, della duplicazione e della bissezione d'un arco.

Il predetto esame durerà 40 minuti, e sarà dato da una Commissione composta dei due Professori di Geometria complementare e di Fisica superiore e del Preside o Vice-Preside della classe il quale avrà pur voto.

Art. 5.

Per gli aspiranti ad uno dei due corsi di Storia naturale e di Chimica l'esame d'ammessione versa sulle seguenti materie: Aritmetica - Algebra - Geometria e Fisica, secondo il programma di Magistero, e Storia naturale, secondo il programma delle Scuole secondarie.

Il predetto esame è dato da tre Professori dell'Università designati dal Ministro sotto la presidenza del Preside o Vice-Preside della classe, e dura tre quarti d'ora.

Art. 6.

Gli insegnamenti delle materie prescritte pel corso di Fisica sono ripartiti nella conformità seguente:

1.° *anno* - Fisica sperimentale - Analisi finita. Durante questo anno gli allievi debbono frequentare la scuola di disegno lineare e riportare un certificato di assiduità alla medesima.

Digitized by Google

2.° *anno* - Fisica sperimentale - Calcolo differenziale ed integrale - Chimica.

3.° *anno* - Fisica superiore - Mineralogia - Zoologia - Geometria descrittiva.

4.° *anno* - Fisica superiore - Botanica - Esercizii pratici di Fisica e Chimica.

Art. 7.

Gl' insegnamenti delle materie prescritte pel corso di Storia naturale sono ripartiti come segue:

1.° *anno* - Fisica sperimentale - Chimica - Algebra e Geometria complementare.

2.° *anno* - Chimica - Mineralogia - Zoologia.

3.° *anno* - Mineralogia - Zoologia - Botanica.

4.° *anno* - Mineralogia - Zoologia - Botanica.

Art. 8.

Gl' insegnamenti delle materie prescritte pel corso di Chimica sono ripartiti nel modo seguente:

1.° *anno* - Fisica sperimentale - Botanica - Algebra e Geometria complementare.

2.° *anno* - Fisica sperimentale - Chimica - Zoologia - Esercizii pratici di Chimica.

3.° *anno* - Chimica - Mineralogia - Esercizii pratici di Chimica.

4.° *anno* - Lavori nel Laboratorio di Chimica sotto la direzione del Professore.

Gli studenti del terzo anno di questo corso sono inoltre tenuti ad intervenire alle lezioni di Chimica tecnica nel Regio Instituto Tecnico, e quelli del quarto anno alle lezioni di Chimica agraria nel medesimo Instituto, riportandone in fin d'anno i relativi attestati di frequenza.

Art. 9.

Ciascuno dei due insegnamenti tanto della Fisica sperimentale quanto della Fisica superiore si dà compiuto in due anni.

Digitized by Google

Quello della Fisica sperimentale è regolato in guisa che, esposti succintamente i principii della Fisica generale, siano svolti nel corso del biennio con equa misura i trattati seguenti:

Acustica - Calorico - Ottica, compresa la teoria della polarizzazione - Elettricità statica e dinamica - Magnetismo ed Elettro-magnetismo.

Ogni lezione debb'essere accompagnata dalle opportune dimostrazioni sperimentali.

L'insegnamento della Fisica superiore è regolato in modo che nel corso del biennio siano esposte la Meccanica razionale, comprese tutte le sue quattro parti, cioè - Statica - Idrostatica - Dinamica - Idrodinamica - ed inoltre l'Acustica e le parti principali della teoria degli imponderabili.

Gli studenti del 4.° anno attendono agli esercizii pratici di Fisica alla presenza di un Assistente e sotto la direzione dei due Professori di Fisica secondo le norme da stabilirsi di comune accordo da questi due stessi Professori.

I medesimi studenti attendono inoltre agli esercizii di Chimica alla presenza d'un Assistente e sotto la direzione del Professore di Chimica.

Art. 10.

L'insegnamento della Mineralogia è ripartito fra tre anni di corso, in ciascuno dei quali il Professore premette i prolegomeni della scienza, e fa le convenienti dimostrazioni sugli oggetti che formano argomento della sua esposizione.

Art. 11.

L'insegnamento della Zoologia è ripartito in tre anni, in principio di ciascuno dei quali il Professore ripete le generalità relative all'organizzazione degli animali.

Le lezioni sono pure dimostrative.

Art. 12.

Le lezioni di Botanica sono anche generali e speciali. La parte generale ripetesi ogni anno; ed in essa il Professore

Digitized by Google

espone l'Organografia e la Fisiologia vegetale, la Glossologia e la Tassonomia.

Nella parte speciale egli tratta nel periodo di tre anni dei più importanti ordini delle piante, facendone le relative dimostrazioni a suo tempo nell'Orto Botanico.

Art. 13.

Il corso di Chimica si dà in un anno. Però ad anni alterni varia lo sviluppo relativo delle due parti che lo compongono, cioè della Chimica inorganica e della organica.

Art. 14.

In fine di ogni anno l'allievo è tenuto a subire l'esame sulle materie insegnate nel corso, eccettuati il Disegno lineare e la Chimica tecnica ed agraria.

L'esame annuale consiste in una prova in iscritto ed in una verbale.

Quella in iscritto consiste in un lavoro per caduna materia, che l'allievo debbe eseguire sotto la sorveglianza d'un Assistente.

Il saggio verbale versa su caduna delle materie svolte nel corso.

Il risultato complessivo di questi dúe esperimenti debbe esser norma al voto di cadun Esaminatore.

Art. 15.

Gli esami annuali del 3.° anno del corso di Fisica si compongono di due esperimenti distinti: l'uno comprendente la Mineralogia e la Zoologia, l'altro la Fisica superiore e la Geometria descrittiva.

Ciascuna prova è seguíta da una votazione ed il Candidato non è ammesso al 4.° anno se non ha superato l'una e l'altra.

Digitized by Google

Art. 16.

Gli esami annuali del 4.° anno del predetto corso si compongono di un esperimento teorico e di uno pratico.

L'esame teorico versa sulla Fisica superiore e sulla Botanica.

L'esame pratico è diviso in due saggi; l'uno per la Fisica, l'altro per la Chimica, e consiste in operazioni da eseguirsi nei rispettivi Laboratorii ed in presenza del Professore di Chimica e dei due Professori di Fisica.

Si fa una votazione sola per ambi gli esperimenti.

Art. 17.

Gli studenti del corso di Storia naturale debbono subire dopo l'esame teorico un esame pratico alla fine di ciascuno dei tre ultimi anni di corso.

Questo esame è dato in presenza del Preside o Vice-Preside dai Professori di Mineralogia, di Zoologia e di Botanica di cui hanno frequentata la scuola, e versa sopra i caratteri delle specie, dei generi e delle famiglie spiegati lungo l'anno.

Art. 18.

L'esame del 4.° anno del corso di Chimica è intieramente pratico e consiste in una o più operazioni chimiche da eseguirsi in presenza del Preside e del Professore e sotto il giudicio di quest'ultimo.

Art. 19.

Quando gli esami annuali versano su due sole materie, la Commissione sarà composta di due Professori esaminanti e di un terzo Membro avente pur voto, il quale potrà all'uopo essere il Preside od il Vice-Preside della classe.

Art. 20.

In ciascun esame annuale ogni Esaminatore interroga per 15 minuti, eccetto quando gli Esaminatori siano soltanto due, nel qual caso ciascuno di essi interroga per 20 minuti.

Digitized by Google

Art. 21.

Terminati con successo gli esami annuali, di cui negli articoli precedenti, l'allievo del 4.° anno è ammesso ad un esame pubblico onde conseguire la laurea nel corso a cui è ascritto.

L'esame pubblico è dato colle seguenti norme:

Il candidato distribuisce ai singoli Membri del Collegio, almeno 8 giorni prima che abbia luogo il pubblico esperimento, una dissertazione stampata sopra una questione relativa ad uno dei principali insegnamenti del proprio corso.

Tale dissertazione debb'essere munita della firma del Professore del ramo di scienza a cui si riferisce l'argomento sostenuto dal Candidato.

La firma del Professore non può aver altro valore che quello di accertare il Collegio esaminante che le condizioni del programma sono state adempiute; e non implica veruna responsabilità sull'esattezza delle dottrine o dell'esperienze consegnate nella memoria.

Ad evitare qualunque equivoco sul valore di tale formalità

1.° Il Professore scriverà in fine della dissertazione *Visto per l'ammessione all'esame;*

2.° Il Candidato stamperà in principio della dissertazione l'alinea precedente citando il numero d'ordine di questo articolo e la data del Decreto di approvazione del presente regolamento.

Alla dissertazione che debbe servire di principal tema per la disputa pubblica si fa seguire l'enunciazione di altre sei tesi date da' Professori, relative alle materie più importanti del corso, cioè:

Per la laurea in Fisica, tre di Fisica sperimentale, e tre di Fisica superiore;

Per la laurea di Storia naturale, due di Mineralogia, due di Zoologia, e due di Botanica;

Per la laurea in Chimica, due di Fisica sperimentale, e quattro di Chimica.

Digitized by Google

Art. 22.

Nell'esame di laurea i Professori possono essere argomentanti al pari dei Dottori di Collegio.

Art. 23.

L'obbligo del tirocinio dei laureati cessa colla pubblicazione del presente Decreto.

Art. 24.

Gli studenti inscritti prima della pubblicazione del presente Decreto nei corsi di Fisica e Geometria e di Storia naturale non sono però dispensati dal predetto obbligo del tirocinio dopo la laurea.

Art. 25.

Essi continueranno il loro corso secondo le discipline anteriormente vigenti, salve le seguenti disposizioni:

1.° Gli studenti del 2.° anno di Fisica debbono frequentare le lezioni di Fisica sperimentale invece di quelle di Fisica superiore;

2.° Gli studenti del 3.° anno dello stesso corso debbono frequentare le lezioni del Calcolo infinitesimale e riportarne alla fine dell'anno il certificato di assiduità;

3.° Gli studenti del 4.° anno, invece che alle lezioni di Chimica organica, debbono intervenire agli esercizii pratici di Fisica e di Chimica di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 26.

Gli alunni che sono attualmente ascritti al corso di Fisica e Geometria, od a quello di Storia naturale, e che intendessero passare al corso di Chimica, potranno, superati gli esami del 1.° anno, passare al 2.° anno di Chimica senza essere obbligati a seguire altre lezioni oltre quelle prescritte all'art. 8 del presente Regolamento.

Quelli che saranno stati promossi negli esami del 2.° anno di Fisica e Geometria possono inscriversi al 3.° anno di Chi-

Digitized by Google

mica, ma nel 4.° anno successivo saranno tenuti a seguire un secondo corso di Chimica generale e di esercizii pratici di Chimica, in cui dovranno prendere l'esame, e sono dispensati dallo assistere ai corsi di Chimica tecnica e di Chimica agricola. Ne' giorni che loro rimangono liberi debbono frequentare il Laboratorio chimico.

Torino, addì 17 settembre 1856.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'articolo 2 della legge del 23 dicembre 1855;

Visti i Decreti Reali del 5 gennaio 1854 e del 13 febbraio 1856;

Sulla relazione del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

L'interesse dei Buoni del Tesoro che il Governo è autorizzato ad alienare, è fissato dal primo del venturo ottobre:

Per i Buoni aventi una scadenza di tre sino a sei mesi, l'interesse sarà del quattro e mezzo per cento;

Per quelli aventi la scadenza di sette mesi sino ai dodici, l'interesse sarà del cinque e mezzo per cento.

Digitized by Google

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato al Controllo Generale, pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti del Governo.

Dat. a Torino addì 25 settembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 25 settembre 1856
Registro 12 Atti del Governo a c. 79.
WEHRLIN.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

A datare dal primo del prossimo mese di ottobre la composizione degli Uffizi di Dogana di *Ceparana* e di *S. Michele*, nella Direzione di Genova, non che gli assegnamenti per spese d'ufficio ed altre, delle Dogane medesime, e di quelle di *Savona* e di *Genova*, saranno variate in conformità della tabella annessa al presente, vista di Nostr'ordine dal Ministro delle Finanze.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia registrato al Controllo Generale, pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chi spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dat. a Torino addì 17 settembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
il 20 *settembre* 1856
Registro 12 *Atti del Governo a c.* 78.
WEHRLIN.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR.

Digitized by Google

TABELLA

DI VARIAZIONI ALLA PIANTA

Digitized by Google

TABELLA *delle variazioni alla pianta del*

IMPIEGHI ED ASSEGNAMENTI ESISTENTI				
Residenza	Qualità degli impieghi	Stipendi	Spese d'ufficio ed altre fisse indennità	Totale
Genova . . .	Cassiere Dogana	»	1,000	1,000
	Ricevitore speciale Gabella vino	»	1,300	1,300
Savona	Ricevitore principale . .	»	1,616	1,616
S. Michele . .	Ricevitore	1,000	260	1,260
	Veditore	800	»	800
Ceparana . . .	Ricevitore	800	100	900
			Totale L.	6,876

Digitized by Google

personale dipendente dall'Amministrazione delle Gabelle.

IMPIEGHI ED ASSEGNAMENTI CHE VI SI SOSTITUISCONO				
Residenza	Qualità degli impieghi	Stipendi	Spese d'ufficio ed altre fisse indennità	Totale
Genova . . .	Cassiere Dogana	»	2,000	2,000
	Ricevitore speciale Gabella vino	»	800	800
Savona	Ricevitore principale . .	»	1,116	1,116
Ceparana . . .	Ricevitore	1,000	80	1,080
	Veditore	800	»	800
S. Michele . .	Ricevitore	800	280	1,080
			Totale L.	6,876

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 13 e 14 del Regolamento annesso al R. Editto delli 4 giugno 1816;

Visti gli articoli 12 e 27 dell'Appendice alla Legge 11 luglio 1853 e l'articolo unico della Legge 29 gennaio 1854;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Le Dogane di Ponte Varo e di Clavieres sono aperte al transito illimitato, e cessa la facoltà che era accordata alla Dogana di Cesana per la consumazione del transito delle bestie da soma.

Digitized by Google

Art. 2.

La facoltà del transito dall'estero al Modenese e viceversa per le Dogane di Sarzana e di S. Michele, concessa dall'art. 11 del Manifesto Camerale 29 maggio 1818, è abolita e trasferta alle Dogane della Spezia e di Ceparana.

La consumazione del transito per quest'ultima Dogana è quindi vincolata, in senso della vigente Convenzione con S. A. R. il Duca di Modena, al certificato d'arrivo della confrontante Dogana Modenese di Albiano.

Art. 3.

La Dogana di S. Michele è trasportata al luogo detto l'*Isolone* presso il Portone di Caniparola.

La strada del Portone suddetto è la sola permessa alla introduzione ed al passaggio delle merci su quel confine.

Art. 4.

Alle strade designate coll'art. 4 del Nostro Decreto dei 23 luglio 1854 per l'introduzione delle merci dalla Francia al Contado di Nizza sono fatte le aggiunte e variazioni seguenti, cioè:

Dogane di	Villar-la-Croix . . .	— La strada di Rocasses d'Urbin.
	Entraunes	— La strada della Clua.
	S^{t}- Martin d'Entraunes	— La strada di Chartellonette.
	Sigalla	— Le strade dei ponti di Sallagriffon e di Sigalla.

Cesseranno pertanto di essere aperte all'introduzione per le Dogane suddette di S. Martino d'Entraunes e di Sigalla le strade della Clua e del ponte d'Aiglun.

Digitized by Google

Art. 5.

La Dogana di Nizza è aperta al deposito reale delle merci estere, tranne i tabacchi fabbricati od in foglie, i quali continueranno a depositarsi nei magazzini di quella R. Manifattura.

La durata del deposito sarà di un anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. a Torino addì 25 settembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 26 settembre 1856
Registro 12 Atti del Governo a c. 80.
WEHRLIN.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'art. 3 della Legge 17 marzo 1856;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 1856;

Sulla proposizione del Nostro Ministro della Guerra, abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui annesso Regolamento per le compre dei cereali occorrenti pel 1856 e pel 1857 all'Amministrazione militare per la confezione del pane da mu-

Digitized by Google

nizione ad economia, d'ordine Nostro firmato dal Ministro Segretario di Stato di Guerra, che rimane incaricato dell'esecuzione del presente, da registrarsi al Controllo Generale.

Dat. a Torino addì 17 agosto 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 20 agosto 1856
Registro 34 Decreti Amministrativi a c. 358.
WEHRLIN.

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

ALFONSO LA MARMORA.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

per gli acquisti dei Grani occorrenti, pel 1856 e pel 1857, all'Amministrazione militare.

Art. 1.

Gli acquisti dei cereali occorrenti pel 1856 e pel 1857 all'Amministrazione militare per la confezione del pane ad economia possono farsi:

a) Per mezzo di pubblici incanti, serbate le norme stabilite dalla Legge 23 marzo 1853 e dal Regolamento 30 ottobre stesso anno;

b) Per via di partiti privati senza formalità d'incanti, giusta la facoltà consentita dall'articolo 3.° della Legge 17 marzo 1856.

La preferenza a darsi all'uno od all'altro di questi due modi verrà determinata a norma delle circostanze di tempo e di luogo dal Ministro della Guerra, di concerto con quello delle Finanze e del Commercio.

Art. 2.

Nel caso di somministranze per appalto, gli incanti possono effettuarsi o per deliberamento ad estinzione di candela vergine, o per mezzo di partiti segreti. Nell'una o nell'altra maniera la qualità dei grani da provvedersi sarà determinata, sia per esposizione di appositi campioni, ovvero mediante particolareggiata descrizione delle condizioni tutte che per essi si richieggono, scritta nei relativi capitoli.

Digitized by Google

Art. 3.

Nel caso poi di somministranze a partiti privati, si osserveranno le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 4.

Le provviste di grano a trattative private sono fatte direttamente dall'Amministrazione, o per mezzo dei propri Funzionari, ai quali affidandone l'incarico, determina la quantità, i limiti di prezzo ed il tempo in cui devono effettuarle.

Art. 5.

Le ricerche e le trattative pel conseguimento delle offerte per somministrazioni private spettano all'Intendenza militare del Presidio ove sono ordinate. Il Contabile delle Sussistenze dovrà coadiuvare siffatte pratiche, e dare il suo avviso sulla convenienza dei partiti ottenuti.

Art. 6.

Le offerte saranno sempre dirette al Ministero, cui l'Intendenza militare le trasmetterà, appena conseguite, unitamente ai relativi campioni del grano.

Art. 7.

Una Commissione instituita presso il Ministero, presieduta dal Direttore generale, e composta di Funzionari dell'Amministrazione centrale, dell'Intendenza militare e dell'Amministrazione delle Sussistenze, esamina e propone l'accettazione o il rifiuto delle offerte.

Le sue deliberazioni e proposte risultano in atti verbali sopra apposito registro a fogli numerati.

La nomina dei Membri della Commissione è fatta dal Ministro sulla proposta del Direttore generale.

La presidenza della Commissione, in assenza o per impedimento del Direttore generale, è devoluta al Direttore Capo della Divisione Servizi Amministrativi, od a quell'Impiegato che all'evenienza vi fosse specialmente delegato dal Direttore generale.

Digitized by Google

Art. 8.

I contratti per acquisto di grano, salvo le eccezioni fatte agli articoli che seguono, non possono essere conchiusi e resi esecutorii senza l'approvazione del Ministro; e previo il parere del Consiglio di Stato quando trattasi di provvista eccedente le lire 2000, conforme a quanto è prescritto dagli articoli 27 e 28 della Legge 23 marzo 1853.

Art. 9.

Se l'urgenza del servizio od altre circostanze speciali non permettano di esplorare preventivamente il parere del Consiglio di Stato sulle offerte di partiti privati per acquisti di grano, potrà il Ministero della Guerra autorizzarne intanto l'accettazione, salvo a promuovere la convalidazione, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 10.

Potrà il Ministro della Guerra, a norma delle circostanze di tempo e di luogo, autorizzare le Intendenze militari ad effettuare compre senza preventiva proposta, ma però sempre entro i limiti di prezzo e quantità previamente determinati dal Ministero.

L'approvazione di questi contratti avrà luogo successivamente e dopo sentito il parere del Consiglio di Stato da promuoversi alla scadenza di ciascun trimestre.

Art. 11.

La contrattazione, per regola generale, sarà fatta a peso; nullameno potrà aver luogo anche a misura di capacità; ma allora il Provveditore garantirà il peso dell'unità di misura, o quanto meno il Funzionario dell'Intendenza militare prima di concludere il contratto dovrà, assieme al Vice-Direttore, esperimentarlo e constatarlo esattamente, affinchè, all'atto dell'introduzione del grano, si possa riportare la misura al peso, e così escludere ogni caso di frode o d'incsattezza probabile nella misurazione.

Digitized by Google

Art. 12.

I grani da incettarsi potranno essere nostrali od esotici, teneri o semiduri, ma però sempre di bella qualità mercantile, il cui peso per ettolitro non sia minore di chilogrammi 75. Per deroga speciale poi del Ministero, all'art. 2.° dei capitoli per l'incetta di grani ad offerta privata (*Giornale militare* 1851, *parte* 1.ª, *a pag.* 683), si potranno provvedere anche generi da crivellare, purchè vi sia convenienza di prezzo; come pure si potranno acquistare parziali quantità di frumento di essenza forte, ossia duro, da panificarsi misto al tenero in determinate proporzioni.

Art. 13.

Sia che si tratti di proposte d'acquisto, ovvero d'immediato contratto presso le Intendenze militari nei casi previsti al N.° 10, restano sempre indispensabili:

a) L'obbligazione formale dell'offerente o del venditore;

b) Il parere del Vice-Direttore sulla convenienza dell'offerta o dell'acquisto, tanto relativamente al prezzo, come alla qualità del genere;

c) La conclusione del Funzionario con quelle osservazioni che valgano a precisare la maggiore o minore convenienza dell'offerta, od a giustificare il proprio operato, ed a promuoverne l'approvazione se trattasi di acquisto compiuto;

d) L'indicazione del prezzo corrente di piazza, secondo la mercuriale dell'ultimo mercato locale.

Queste singole dichiarazioni devono risultare da un solo documento (identico al qui annesso Modulo N.° 1) da trasmettersi immediatamente coi relativi campioni al Ministero in doppia copia, l'una per essere, in caso di contratto, sottoposta all'approvazione del Ministro, e l'altra da spedirsi a suo tempo al Controllo generale a giustificazione della spesa fatta.

Art. 14.

In questo documento, come in qualsiasi altro relativo ad

Digitized by Google

offerte, compre, informazioni di prezzi ecc., i pesi, le misure, monete locali ed abusive saranno sempre ragguagliate agli equivalenti valori metrico-decimali.

Art. 15.

I campioni da trasmettersi al Ministero non dovranno essere minori di due decilitri; e tanto dessi, quanto i corrispondenti, che resteranno presso le Intendenze militari, saranno suggellati con cera-lacca col bollo dell'Ufficio, in contraddittorio dell'offerente o venditore. Sopra di ciascuno verrà scritta l'indicazione del quantitativo della partita che rappresenta, col corrispondente prezzo per quintale e per ettolitro, e col peso di quest'ultimo. Porteranno le firme dell'offerente o venditore, del Vice-Direttore e del Funzionario dell'Intendenza militare. Sulla sopra-coperta poi del campione da trasmettersi al Ministero verrà apposta la data dell'invio e la firma di chi lo spedisce.

Art. 16.

Nel prezzo del grano intendesi sempre compresa ogni spesa di trasporto, senseria, dazio, od altra qualsiasi che occorrere possa fino a consegna in magazzino.

Art. 17.

Nei soli casi che le proposte, gli avvisi, o le direzioni occorrenti ai Funzionari fossero assolutamente di tale importanza ed urgenza da non potersi rimettere ai corsi ordinarii di posta, le Intendenze militari si varranno della corrispondenza telegrafica col Ministero, usando termini il più possibile laconici, ed insieme chiari e precisi.

Art. 18.

Autorizzato e concluso l'acquisto di una partita di grano, l'introduzione di essa seguirà a suo tempo nel modo prescritto dai Regolamenti (*Giornale militare* 1851, *parte* 2.ª, *pag.* 397); avvertendo specialmente di verificare colla massima precisione l'identità del campione che servì di base al contratto colla partita presentata; e senza omettere niuna delle formalità di fatto

Digitized by Google

o di controllo prescritte per l'accettazione od introduzione dei grani in magazzino. Circa poi le contestazioni che potrebbero insorgere, si osserverà il prescritto dagli art. 7 e 8 dei citati capitoli per le provviste di grano a licitazione privata.

Art. 19.

I pagamenti delle provviste dei grani si fanno con mandati definitivi, e per mezzo di crediti aperti sulle Tesorerie Provinciali, od anche con anticipazione di fondi a favore dei Funzionari delegati, e devono essere giustificati a norma delle Leggi e dei Regolamenti in vigore, ed in ogni caso colla produzione della ricevuta del grano rilasciata dal Contabile, col verbale d'introduzione del genere in magazzino e colla nota del Provveditore, ossia col deconto del suo avere.

Art. 20.

L'apertura dei crediti sulle Tesorerie Provinciali è fatta in somma ragguagliata agli acquisti presuntivamente occorrenti nel periodo d'un trimestre.

Art. 21.

Un esemplare autentico del verbale d'introduzione deve trasmettersi a corso di posta al Ministero.

In esso sarà fatto constare:

a) Il numero e data della lettera del Ministero che autorizza od approva il seguìto contratto;

b) L'identità del campione di contratto coll'intiera partita del grano presentato;

c) La quantità che si introduce in magazzino coll'indicazione del peso in quintali, e del numero d'ettolitri, od altre misure cui siasi contrattata la provvista;

d) Il peso medio risultato per ettolitro, ed il peso obbligato dal venditore;

e) Il prezzo convenuto per ogni unità di peso o di misura;

f) La somma dovuta al venditore per l'intera partita som-

Digitized by Google

ministrata e consegnata al Contabile, ed il modo con cui se ne effettua il pagamento.

Il verbale sarà redatto in conformità dell'annesso Modulo N° 2.

Art. 22.

Appena compiute le provviste ordinate, o quando il Ministero le sospenda, il Funzionario che avrà ricevute anticipazioni pel pagamento delle medesime, compilerà il rendiconto delle somme da lui riscosse e pagate per tale oggetto, e lo trasmetterà al Ministero in doppio originale, con tutte le ricevute, sia del grano introdotto in magazzino, come dei pagamenti da lui stesso fatti ai venditori.

Siccome però l'Amministrazione, giusta le Leggi vigenti, non può anticipare somme ai suoi Funzionari per le provviste ad economia che fino alla concorrente di L. 30,000, salvo che si addivenga ad un assestamento di conti con mandato di saldo, avvertiranno perciò i Funzionari di trasmettere il deconto di cui trattasi, tuttavolta che loro occorra di richiedere nuove anticipazioni, che unite alle precedenti di cui non sia stato giustificato l'impiego, eccedano il sopraindicato limite.

Art. 23.

Il rendiconto sarà conforme al qui annesso Modulo N° 3, ed in ogni caso dovrà sempre essere presentato al Ministero 15 giorni prima della scadenza di quattro mesi dalla data del primo mandato d'anticipazione riscosso e non compreso nei precedenti rendiconti, e ciò in conformità della Legge 23 marzo 1853, art. 34.

Art. 24.

Per la necessaria regolarità nella tenuta della contabilità dei crediti aperti presso gli Uffici d'Intendenza militare, vuolsi avvertire che allorquando vengono aperti successivamente diversi crediti per compre di grano, non si debbano emettere mandati sopra il secondo credito, finchè non è esausto il precedente; epperò quando il fondo rimanente non è bastante per

Digitized by Google

il pagamento della provvista, si emetteranno ad un tempo due mandati, uno per la concorrente somma restante sul credito antecedente, ed un altro sul credito successivo per la maggior somma cui sale il pagamento da farsi; nel qual mandato si noterà che i documenti giustificativi, di cui all'art. 19, trovansi annessi all'altro mandato, del quale si citeranno la data ed il numero.

A mente poi degli articoli 189 e 224 del Regolamento 30 ottobre 1853, il numero da porsi ai mandati deve essere progressivo per ogni Categoria ed Esercizio.

Art. 25.

Per regola costante, la giornaliera situazione dei magazzini sarà tenuta col massimo segreto; epperciò gli ordini per le provviste o per movimenti di fondi voglionsi considerare come confidenziali e riservati, unicamente a quei Funzionari ed Agenti dell'Amministrazione che devono mandarli ad effetto, cosicchè nulla ne trasparisca, fuorchè le parziali operazioni che pure non si possono tenere celate all'atto del loro eseguimento.

Nel definire di ristretto rigore le declinate disposizioni, il Ministero non dubita che in fatto avranno costante e rigorosa applicazione.

Il Ministro Segretario di Stato
A. LA MARMORA.

Digitized by Google

MODULO N.° 1.

UFFICIO D'INTENDENZA MILITARE

di

Io sottoscritto colla presente (*a*)
mi obbligo verso il Ministero della Guerra per la somministrazione del quantitativo di (*b*)
di frumento del peso garantito di chilogrammi (*c*) per ogni
e della qualità identica al campione che sigillato alla presenza del Commissario di Guerra sig. rimetto in sua consegna.
Quale quantitativo di grano (*d*)
m'obbligo di dare introdotto nel Magazzino delle Sussistenze militari di entro il giorno
mediante il corrispettivo prezzo di lire (*e*)
per cadun
ogni altra spesa compresa.

A *addì* 185

(*f*)

(a) *(Nel caso d'acquisto)* — *privata scrittura nella più ampia forma.*
(Nel caso d'offerta) — *offerta utile per giorni oggi decorrendi.*

(b) *Indicare se emine, sacchi, ettolitri, o quintali, designandone il quantitativo in lettere.*

(c) *Indicare il peso per ettolitro o sacco.*

(d) *(Nel caso d'acquisto)* — *senz'altro avviso e sotto pena di diminuzione di L. 1 per ettolitro nel caso di ritardata consegna.*
(Nel caso d'offerta) — *dietro l'accettazione che il prefato Ministero farà della presente offerta trasmessagli con altro campione come sovra suggellato.*

(e) *Indicare in tutte lettere il prezzo dell'emina, o sacco, ettolitro, o quintale.*

(f) *Firma del venditore o dell'offerente.*

Digitized by Google

Io sottoscritto avendo esaminato il campione di frumento di cui è caso nella presente obbligazione, l'ho giudicato (*a*)

Il *a* 185

IL VICE-DIRETTORE DELLE SUSSISTENZE MILITARI

Il sottoscritto trasmette al Ministero della Guerra il presente (*b*) per (*c*)

Il *a* 185

IL COMMISSARIO DI GUERRA

MERCURIALE del giorno (*d*) L. per ettolitro.

(a) *Indicare il proprio giudicio sulla convenienza o non della qualità e del prezzo del genere, con tutte quelle osservazioni che lo inducono a pronunciarsi favorevolmente o sfavorevolmente in proposito.*

(b) *Contratto, o partita (secondo il caso).*

(c) *Per l'approvazione del fatto acquisto (se contratto eseguito) — o per le superiori determinazioni in proposito (se è un'offerta): soggiungendo tutto quanto può riferirsi all'utilità del contratto, o alla convenienza o non dell'offerta.*

(d) *Indicare la mercuriale dell'ultimo mercato.*

Digitized by Google

Modello N.° 3.

INTENDENZA MILITARE

di

Categ. del Bilancio N.° Parte *Trimestre* 185

Verbale *d'accettazione ed introduzione di grano provvisto a trattativa privata.*

In seguito ad autorizzazione Ministeriale contenuta in Dispaccio del Divisione Servizi amministrativi, Sezione Sussistenze N. , avendo quest'Ufficio d'Intendenza militare fatto acquisto dal sig. (*a*)

ha questi presentata oggi l'obbligata provvista, la quale confrontata e riconosciuta identica al campione che servì di base al contratto, venne colle debite formalità di Regolamento accettata, e previa esatta verifica, introdotta in questo Magazzino delle Sussistenze militari, nel risultato

Quantitativo { in peso netto di quintali / in misura di ettolitri

ossia nella ragion media di chilogrammi per ettolitro.

In seguito di che il contabile prendendo caricamento del genere consegnatogli, ne rilasciava al Provveditore analoga ricevuta perchè gli servisse di titolo a conseguire il pagamento della fatta somministrazione in L. (*b*)

Le quali cose si fanno constare col presente atto verbale per ogni effetto di ragione.

In *addì* 185

Il Vice-Direttore Contabile

Il Sotto-Commissario di Guerra

(*a*) *Indicare il nome e cognome del venditore, il quantitativo di grano, il peso garantito per unità di misura, il prezzo a tenore del contratto, contrapponendovi in caso di valori plateali, il prezzo, il peso e la misura metrico-decimale.*

(*b*) *Indicare in qual modo si eseguisce il pagamento.*

Digitized by Google

MODULO N.° 3.

UFFICIO D'INTENDENZA MILITARE

PROVVISTA DI GRANO

RENDICONTO *delle somme ricevute dal Ministero della Guerra e di quelle pagate per l'acquisto delle sottonotate partite di Grano, dietro la facoltà fatta dal medesimo con suo Dispaccio* . . . . . *di addivenire a compre private sino alla concorrente di quintali* . . . . . .

NOME E COGNOME del VENDITORE	QUANTITÀ DI GRANO acquistato sul introd.° in magazzino			PREZZO CONVENUTO			DATA E NUMERO del Dispaccio che autorizzò l'acquisto di ogni partita	DATA dei Verbali d' introduzione	SOMMA PAGATA	DOCUMENTI ALL'APPOGGIO
	Emine	Ettol.	Quint.	Per emina	Per ettol.	Per quint.				
										(I documenti sono le ricevute dei Vice-Direttori contabili, quelle del pagamento ai venditori ed i verbali d'introduzione).

TOTALE L.

Dalla quale somma si deducono le anticipazioni ricevute

Con livranza N. . . . . del . . . . . L. . . . . .

Id. » » »

Id. » » »

Rimane in credito il sottoscritto di L.

Fatto a . . . . . *addì* . . . . . .

1014

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

N.° 1853. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Gravere a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1856 e 1857.

(Torino 29 agosto 1856).

N.° 1854. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Roccavione a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1856 e 1857.

(Torino 7 settembre 1856).

N.° 1855. Regio Decreto

con cui si approva una nuova tariffa per la riscossione dei dazii di consumo nella Città di Ventimiglia.

(Torino 7 settembre 1856).

N.° 1856. Regio Decreto

portante alcune modificazioni all'ordinamento della Casa R. Invalidi e Compagnie Veterani.

(Torino 7 settembre 1856).

N.° 1857. Regio Decreto

col quale viene approvata l'instituzione di una tassa annuale sui cani nel Comune di Roccabigliera.

(Torino 7 settembre 1856).

Digitized by Google

N.° 1858. Regio Decreto

che approva il regolamento per l'instituzione di un corpo di guardia campestre deliberato dal Municipio di Novara nelle sedute delli 26 giugno e 29 novembre 1855.

(Torino 7 settembre 1856).

N.° 1859. Regio Decreto

che approva il regolamento pel cimitero di Pinerolo deliberato da quel Municipio nella seduta del 22 ultimo scorso luglio.

(Torino 7 settembre 1856).

N.° 1860. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana deliberato dal Municipio di Rapallo nella seduta del 6 ultimo scorso giugno.

(Torino 7 settembre 1856).

N.° 1861. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Canelli nella seduta del 1.° dicembre 1855.

(Torino 7 settembre 1856).

N.° 1862. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Solonghello nella seduta del 20 luglio prossimo passato.

(Torino 7 settembre 1856).

Digitized by Google

N.° 1863. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio d'Olmo nella seduta del 19 ultimo scorso maggio.

(Torino 7 settembre 1856).

N.° 1864. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Brovida nella seduta del 17 ultimo scorso luglio.

(Torino 7 settembre 1856).

N.° 1865. Regio Decreto

che approva il regolamento per la tassa del pane deliberato dal Municipio di Rumilly nella seduta del 24 maggio ultimo scorso.

(Torino 7 settembre 1856).

N.° 1866. Regio Decreto

che approva il regolamento per lo sgombro della neve deliberato dal Municipio di Fobello nella seduta del 14 dicembre 1855.

(Torino 7 settembre 1856).

N.° 1867. Regio Decreto

col quale viene approvato un nuovo regolamento e tariffa per la riscossione dei dazii di consumo nel Comune di Rapallo.

(Torino 7 settembre 1856).

Digitized by Google

N.° 1868. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Siddi a provvedere al pagamento del suo canone gabellario del corrente anno mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette.

(Torino 11 settembre 1856).

N.° 1869. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Escalaplano a supplire, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 11 settembre 1856).

N.° 1870. Regio Decreto

col quale viene approvata l'instituzione di diritti di piazza e di peso nel Comune di Giaveno.

(Torino 11 settembre 1856).

N.° 1871. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Bardineto nella seduta delli due ultimo scorso maggio.

(Torino 17 settembre 1856).

N.° 1872. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Barbaresco a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 25 settembre 1856).

Digitized by Google

N.° 1873. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Genola a riscuotere in via d'esercizio i dritti di gabella sul vino, sui liquori, sugli spiriti, sulle carni e sulla fabbricazione della birra.

(Torino 25 settembre 1856).

N.° 1874. Decreto Reale

che autorizza il Comune di Crevacuore a riscuotere per via d'esercizio per un triennio, a cominciare dal venturo 1857, i dritti di gabella sul vino, sugli spiriti, sui liquori, sulle carni e sulla fabbricazione della birra.

(Torino 25 settembre 1856).

N.° 1875. Regio Decreto

col quale si approva l'istituzione di diritti di piazza nel Comune di S. Germano.

(Torino 25 settembre 1856).

N.° 1876. Regio Decreto

col quale si approva l'istituzione di dazii di consumo e di diritti di piazza nel Comune di Pirri.

(Torino 25 settembre 1856).

N.° 1877. Regio Decreto

col quale si approva l'instituzione di diritti di peso e di misura nella Città d'Albenga.

(Torino 25 settembre 1856).

Digitized by Google

N.° 1878. Regio Decreto

col quale si approva l'instituzione di diritti di piazza nella Città di Oneglia.

(Torino 25 settembre 1856).

N.° 1879. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana deliberato dal Municipio di S. Gervais nella seduta del 20 ultimo scorso maggio.

(Torino 25 settembre 1856).

N.° 1880. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Bricherasio nella seduta del 16 ultimo scorso aprile.

(Torino 25 settembre 1856).

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto il disposto nel § 159 del Regolamento sul Reclutamento in data 31 marzo 1855;

Essendoci stato riferito che occorse un errore materiale nel novero degli inscritti della Leva attuale, i quali sarebbero 51303 a vece di 51503;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il riparto del Contingente della Leva dell'anno 1856 fra le varie Provincie dello Stato sarà effettuato nel modo che risulta dalla Tabella annessa al presente.

Digitized by Google

La Tabella che andava unita al Decreto antecedente in data 14 settembre testè scorso s'intende e deve considerarsi come rivocata.

Il Nostro Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato al Controllo Generale, pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti del Governo.

Dat. a Torino addì 10 ottobre 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 16 *ottobre* 1856
Registro 12 *Atti del Governo.a c.* 86.
WEHRLIN.

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

ALFONSO LA MARMORA.

Digitized by Google

LEVA DELL'ANNO 1856.

Tabella indicativa del riparto del Contingente.

Totale degl'inscritti sulle liste d'estrazione N.° 51,303
Totale Contingente ..... » 13,000

La proporzione fra il Contingente chiamato ed il numero degli inscritti sulle liste è di 25.34 per cento.

INDICAZIONE DELLE PROVINCIE	Numero degl'Inscritti	Contingente di 1.ª Categ.	Contingente di 2.ª Categ.	Totale Contingente	OSSERVAZIONI
Torino	3783	663	296	959	
Aosta.....	758	133	59	192	
Biella.....	1369	240	107	347	
Ivrea.....	1778	312	139	451	
Pinerolo	1362	239	106	345	
Susa.....	821	144	64	208	
Cuneo.....	1930	339	150	489	
Alba	1059	186	82	268	
Mondovì.....	1506	264	118	382	
Saluzzo.....	1603	281	125	406	
Alessandria.....	1237	217	96	313	
Acqui	1001	175	79	254	
Asti.....	1350	237	105	342	
Casale.....	1288	226	100	326	
Tortona.....	513	90	40	130	
Voghera.....	938	164	74	238	
Novara	1700	309	137	446	
Lomellina.....	1503	263	118	381	
Ossola.....	306	54	24	78	
Pallanza	649	114	50	164	
Valsesia	336	59	26	85	
Vercelli	1165	205	90	295	
Savoia Propria	1814	318	142	460	
Alta Savoia.....	527	92	42	134	
Chiablese	659	116	51	167	
Faucigny	1263	222	98	320	
Genevese.....	1299	228	101	329	
Moriana	653	115	51	166	
A riportarsi	34230	6005	2670	8675	

Digitized by Google

INDICAZIONE DELLE PROVINCIE	Numero degl'Inscritti	Contingente di 1.ª Categ.	Contingente di 2.ª Categ.	TOTALE Contingente	OSSERVAZIONI
Riporto	34230	6005	2670	8675	
Tarantasia	501	87	40	127	
Nizza	1174	206	92	298	
Oneglia	532	93	42	135	
San Remo	633	111	49	160	
Genova	2922	513	227	740	
Albenga	590	104	46	150	
Bobbio	369	65	29	94	
Chiavari	1322	232	103	335	
Levante	819	144	64	208	
Novi	600	106	46	152	
Savona	885	155	69	224	
Cagliari	1505	264	117	381	
Oristano	937	164	73	237	
Iglesias	629	110	49	159	
Isili	554	97	43	140	
Sassari	707	124	55	179	
Alghero	427	75	33	108	
Ozieri	320	57	24	81	
Tempio	250	44	19	63	
Nuoro	727	128	56	184	
Cuglieri	335	58	27	85	
Lanusei	335	58	27	85	
TOTALE	51303	9000	4000	13000	

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Guerra

ALFONSO LA MARMORA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

È approvato il Regolamento degli studi legali nella R. Università di Torino, unito al presente e firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie allo stesso Regolamento.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino addì 9 ottobre 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

G. LANZA.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

degli studi legali nella Regia Università di Torino.

CAPO I.

Materie dell'insegnamento e distribuzione di esse.

Art. 1.

Nell'insegnamento della scienza del diritto si spiegheranno le seguenti materie:

1.° Storia del diritto;
2.° Istituzioni del diritto romano;
3.° Diritto ecclesiastico;
4.° Diritto romano;
5.° Codice civile;
6.° Diritto penale;
7.° Economia politica;
8.° Diritto costituzionale;
9.° Diritto commerciale;
10.° Diritto giudiziario, ossia procedura civile e criminale, con la relativa teoria delle prove;
11.° Diritto amministrativo;
12.° Diritto internazionale;
13.° Filosofia del diritto.

Art. 2.

Il diritto romano e il codice civile saranno spiegati per un triennio; i corsi indicati ai numeri 3, 6, 7, 8, 9 e 10 del

Digitized by Google

precedente articolo saranno di un biennio: tutti gli altri corsi si daranno in un anno.

Art. 3.

L'insegnamento di tutte le materie della scienza del diritto sovra enunciate si compirà nel periodo di cinque anni, ed esso sarà distribuito col metodo e numero di lezioni descritti nella Tavola segnata col n.° 1 annessa al presente Regolamento.

La lezione di ciascun Professore sarà di un'ora.

Art. 4.

Il Professore di storia del diritto, premesse compendiosamente quelle nozioni che sono strettamente necessarie per l'intelligenza della sua storia, comincierà dalle origini del gius romano fino al decadimento di esso coll'invasione dei barbari in Italia, dovrà accennare le diverse leggi date dai successivi dominatori, le più utili nozioni sui feudi, il gius canonico, le contestazioni di giurisdizione fra l'autorità civile e religiosa, gli statuti dei Municipii, e proseguire con accurata diligenza la genesi e le vicende della nostra legislazione fino ai tempi attuali. Egli dovrà nel corso della sua narrazione indicare le fonti del diritto e le cause del progresso, della decadenza, del risorgimento e delle ulteriori fasi della scienza di esso.

Art. 5.

Il Professore d'istituzioni di diritto romano ne esporrà compendiosamente le parti che sono estranee alla patria legislazione, svolgendo in vece con sufficiente ampiezza quelle che le servono di base o di illustrazione. Lo stesso metodo sarà seguito dal Professore di diritto romano.

Art. 6.

Nel primo anno del corso di diritto ecclesiastico si tratterà:

1.° Della Chiesa e della sua podestà;

2.° Del matrimonio.

Nel secondo anno si tratterà dei benefizii.

L'insegnamento di quest'anno sarà preceduto da un corso

Digitized by Google

pendio di quelle parti del trattato della Chiesa e della sua podestà, che saranno ravvisate necessarie agli studenti, i quali comincioranno in quell'anno il corso legale, perchè possano comprendere la materia beneficiaria.

Art. 7.

L'insegnamento del diritto penale sarà diviso in due trattati. Nel primo anno e col primo di essi si darà la parte generale, e la speciale nel secondo. Questa sarà principalmente diretta a trattare dei reati contro la fede pubblica, dei reati contro l'ordine delle famiglie e di quelli contro i privati.

A vantaggio degli studenti che cominciano il corso del diritto penale nell'anno, in cui s'insegna la parte speciale, il Professore, a modo d'introduzione, darà loro brevemente le più sostanziali nozioni del reato, dell'imputazione e delle pene.

Art. 8.

L'insegnamento del diritto commerciale dovrà estendersi a tutte le parti del codice di commercio, non omettendo quanto concerne il commercio marittimo.

Art. 9.

Il corso di procedura sarà pure diviso in due trattati. Nel primo dovrà il Professore spiegare le parti principali del codice di procedura civile, e nel secondo quelle del codice di procedura criminale. Si darà in entrambi, in compendio, la rispettiva teoria delle prove.

Art. 10.

Ciascun Professore avrà cura di non ripetere quanto deve insegnarsi dal Professore di storia del diritto.

La stessa cura si avrà dal Professore di diritto amministrativo per le parti che riguardano il diritto costituzionale.

Art. 11.

I Professori della Facoltà di leggi dovranno nel numero delle lezioni, che loro sono assegnate, spiegare tutta la materia del proprio insegnamento, e nel principio di ciascun trattato, divi-

Digitized by Google

sione o titolo di esso dovranno indicare i diversi autori che possono, sulle materie che ne fanno argomento, consultarsi con maggior vantaggio degli studenti.

CAPO II.

Esami e gradi accademici.

Art. 12.

Gli studenti non potranno essere ammessi all'esame senza che abbiano seguito l'intiero insegnamento delle relative materie, tranne i candidati del quinto anno, i quali potranno presentarsi appena cominci il tempo destinato per gli esami, benchè il corso di quell'anno non sia ancora compiuto.

I laureati nelle Università dello Stato o in filosofia per la parte denominata razionale, o in teologia, potranno dal Ministro di Pubblica Istruzione essere dispensati dagli ultimi due anni di corso, purchè abbiano conseguito nei tre esami degli anni compiuti dell'insegnamento legale i pieni voti, giusta l'art. 2.° del R. Decreto 2 luglio 1855, e purchè subiscano gli ulteriori esami: ogni maggiore favore o privilegio è abolito.

Art. 13.

Gli esami saranno dati conformemente alla Tavola annessa al presente Regolamento e che è distinta col n.° 2. Ogni Professore interroga sulle materie del suo insegnamento; il Dottore di collegio che, giusta la Tavola indicata, interviene all'esame del quinto anno, interrogherà ripartitamente sulle materie che cadono in quella sessione di esame. Ogni esaminatore dovrà interrogare per lo spazio di un quarto d'ora.

Art. 14.

Ancorchè l'esame sia diviso in sessioni, per esso non si esigerà che un solo deposito.

Digitized by Google

Lo studente potrà presentarsi a sua scelta a quella sessione, per cui si sarà preparato, purchè nel tempo utile destinato agli esami si presenti poscia all'altra sessione. Egli dovrà dichiarare questa sua scelta al Preside nei primi dieci giorni dall'apertura degli esami, oppure anteriormente; in difetto sarà collocato in fine di lista. Le due sessioni votano separatamente, come se ciascheduna di esse formasse un esame distinto. Il rimandato da una sola sessione non dovrà ripetere che la parte di esame di cui quella sessione era incaricata. Egli dovrà nondimeno rinnovare quel deposito che è dalle vigenti leggi prescritto pei rimandati dall'intero esame, e non sarà ammesso al nuovo esperimento che nei casi e nei tempi stabiliti dagli attuali Regolamenti.

Per passare ai corsi superiori, bisognerà avere superato l'esame in ambe le sessioni.

Art. 15.

In ogni esame o sessione di esame vi saranno due votazioni. La prima cadrà sull'approvazione o reiezione del candidato, e sarà fatta palesemente, a maggioranza di voci fra gli esaminatori, cominciando dall'esaminatore meno anziano; fissato in tal modo irrevocabilmente l'esito dell'esame, si determinerà con la seconda il grado dell'approvazione o reiezione a scrutinio segreto e per punti.

In conseguenza di questa seconda votazione, se trattasi di un candidato approvato, si dichiarerà quanti punti favorevoli avrà conseguito oltre i sei decimi, ai quali equivale la di lui approvazione; se trattasi in vece di un rimandato, con la nuova votazione si farà constare se egli avrà ottenuto il terzo della totalità dei punti di cui potranno disporre gli esaminatori, o un numero inferiore.

Art. 16.

Negli esami o sessioni di esami, cui non possa assistere il Preside, il Professore più anziano ne eserciterà le funzioni.

Digitized by Google

Art. 17.

I Dottori di collegio, che dovranno concorrere alle sessioni di esame, o altrimenti supplire all'assenza dei Professori, saranno annualmente designati dal Consiglio Universitario, sentito in proposito il Consiglio della Facoltà.

Potranno soltanto essere eletti quei dottori di collegio che non fanno ripetizioni per alcuno degli insegnamenti che appartengono alla Facoltà legale.

Art. 18.

Le tesi pel pubblico esame di laurea saranno compilate dal candidato: non potranno tuttavia servire di argomento all'esame, se non avranno ottenuto la vidimazione con sottoscrizione del Preside, di un Professore e di un Dottore di collegio, scelti annualmente a questo scopo dalla Facoltà fra i Consiglieri di essa.

La vidimazione dovrà soltanto ricusarsi alle tesi che fossero evidentemente erronee o non disputabili, o che fossero contrarie alla religione, alla morale, o alle leggi fondamentali dello Stato.

Art. 19.

Le tesi non potranno contenere meno di ventidue proposizioni, cioè due per ciascheduna delle materie d'insegnamento comprese nell'art. 1.° di questo Regolamento, tranne quelle indicate nei numeri 1 e 2.

Art. 20.

Nulla è innovato per quanto concerne le conferme dei corsi fatti all'estero o delle lauree ivi conseguite.

Tuttavia le materie pei tre esami di corso prescritti per la conferma di laurea saranno divise nel modo seguente:

Il primo esame cadrà sul diritto romano, sul diritto ecclesiastico e su tutte le materie del codice civile;

Il secondo comprenderà il diritto commerciale, l'economia politica, il diritto penale ed il giudiziario;

Digitized by Google

Nell'ultimo si darà saggio del diritto amministrativo, costituzionale ed internazionale e della filosofia del diritto.

Ciascuno di questi esami avrà la durata di un'ora.

CAPO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 21.

Il presente Regolamento avrà la sua piena esecuzione al cominciare del prossimo anno scolastico.

Art. 22.

I Professori di diritto penale e commerciale daranno pel nuovo anno scolastico la seconda parte che venne aggiunta al loro insegnamento. Gli studenti, nel cui corso legale cadono siffatte scuole, dovranno frequentarle e subirne gli esami, ancorchè abbiano con esito favorevole compiuto l'antico corso di diritto penale e commerciale.

I Professori di diritto internazionale e della filosofia del diritto proseguiranno nel nuovo anno la seconda parte dell'insegnamento che avevano cominciato nell'anno precedente.

I Professori di diritto ecclesiastico, di economia politica e di diritto costituzionale riprenderanno il loro insegnamento dal primo anno di corso.

Art. 23.

I Professori d'istituzioni civili e canoniche di Ciambery e di Nizza daranno cinque lezioni per settimana.

Tre di esse saranno destinate a spiegare le istituzioni civili: nelle altre due s'insegnerà il diritto ecclesiastico in conformità di quanto è stabilito dall'art. 6.° del presente Regolamento.

Per quanto concerne questo insegnamento si seguirà il programma del Professore di diritto ecclesiastico dell'Università di Torino.

Digitized by Google

Art. 24.

Entro mesi tre dalla pubblicazione di questo Regolamento i Professori, i cui corsi furono ampliati o modificati in guisa che non possano più giovarsi del programma già presentato, ne compileranno un altro in conformità di quanto è prescritto dai vigenti Regolamenti.

Art. 25.

I Professori di materie affini dovranno concordare fra di loro i proprii programmi in modo che non vi sia duplicazione di una parte qualunque d'insegnamento.

Ove per qualsiasi motivo siffatta prescrizione non sia stata osservata, il Consiglio superiore rimanderà i programmi al Preside della Facoltà, perchè, convocati i Professori di essa, o di comune consenso fra i Professori delle materie suddette, o per decisione del Corpo dei Professori, si tolgano le duplicazioni e si stabiliscano nuovi programmi, i quali saranno rinviati al Consiglio superiore per la sua approvazione.

Art. 26.

Gli esami che avranno luogo nel mese di novembre del corrente anno, saranno dati conformemente a quanto si è finora osservato.

Art. 27.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel capo 4.° del Regolamento degli studi legali dell'Università di Torino del 5 agosto 1846, ed ogni altra disposizione contraria al presente Regolamento.

Torino addì 9 ottobre 1856.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
G. LANZA.

Digitized by Google

Tavola N.° 1.

Distribuzione dei corsi.

		Lezioni settimanali
Anno 1.°	Storia del diritto	N.° 5
	Istituzioni del diritto romano	» 5
	Diritto ecclesiastico	» 3
	Totale	» 13
Anno 2.°	Diritto ecclesiastico	» 3
	Diritto romano	» 3
	Codice civile	» 3
	Codice civile	» 3
	Diritto penale	» 3
	Economia politica	» 3
	Totale	» 18
Anno 3.°	Diritto romano	» 3
	Codice civile	» 3
	Codice civile	» 3
	Diritto penale	» 3
	Economia politica	» 3
	Diritto costituzionale	» 3
	Totale	» 18
Anno 4.°	Diritto romano	» 3
	Codice civile	» 3
	Codice civile	» 3
	Diritto costituzionale	» 3
	Diritto commerciale	» 3
	Procedura	» 3
	Totale	» 18
Anno 5.°	Diritto commerciale	» 3
	Procedura	» 3
	Diritto amministrativo	» 3
	Diritto internazionale	» 3
	Filosofia del diritto	» 3
	Totale	» 15

G. LANZA.

Digitized by Google

Tavola N.° 2.

Esaminatori.

Anno 1.°	I tre Professori del corso di quest'anno.
Anno 2.°	Sessione 1.ª I Professori di Diritto romano ed ecclesiastico ed il Professore anziano di Codice civile. Sessione 2.ª I Professori di Diritto penale e d'Economia politica e il Professore meno anziano di Codice civile.
Anno 3.°	Sessione 1.ª I due Professori di Codice civile e quello di Diritto romano. Sessione 2.ª I Professori di Diritto penale, di Economia politica e di Diritto costituzionale.
Anno 4.°	Sessione 1.ª I due Professori di Codice civile e quello di Diritto romano. Sessione 2.ª I Professori di Diritto costituzionale, di Diritto commerciale e di Procedura.
Anno 5.°	Sessione 1.ª I Professori di Diritto amministrativo, di Diritto internazionale e della Filosofia del diritto. Sessione 2.ª I Professori di Diritto commerciale e di Procedura e un Dottore di Collegio.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

È approvato il Regolamento degli studi legali nella R. Università di Genova, unito al presente e firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie allo stesso Regolamento.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino addì 9 ottobre 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA

G. LANZA.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

degli studi legali nella Regia Università di Genova.

CAPO I.

Materie dell'insegnamento e distribuzione di esse.

Art. 1.

Nell'insegnamento della scienza del diritto si spiegheranno le seguenti materie:

1.° Storia del diritto;
2.° Istituzioni del diritto romano;
3.° Diritto ecclesiastico;
4.° Diritto romano;
5.° Codice civile;
6.° Diritto penale;
7.° Economia politica;
8.° Diritto costituzionale e internazionale;
9.° Diritto commerciale;
10.° Diritto giudiziario, ossia procedura civile e criminale, con la relativa teoria delle prove;
11.° Diritto amministrativo.

Art. 2.

Il corso di diritto romano sarà di tre anni: sarà di quattro quello del codice civile. I corsi indicati ai numeri 3, 6, 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo saranno di un biennio: tutti gli altri corsi si daranno in un anno.

Digitized by Google

Art. 3.

L'insegnamento di tutte le materie della scienza del diritto sovra enunciate si compirà nel periodo di cinque anni, ed esso sarà distribuito col metodo e numero di lezioni descritti nella Tavola segnata col num. 1 annessa al presente Regolamento. La lezione di ciascun Professore sarà di un'ora.

Art. 4.

Il Professore di storia del diritto, premesse compendiosamente quelle nozioni che sono strettamente necessarie per la intelligenza della sua storia, comincierà dalle origini del gius romano fino al decadimento di esso coll'invasione dei barbari in Italia, dovrà accennare le diverse leggi date dai successivi dominatori, le più utili nozioni sui feudi, il gius canonico, le contestazioni di giurisdizione fra l'autorità civile e religiosa, gli statuti dei municipii, e proseguire con accurata diligenza la genesi e le vicende della nostra legislazione fino ai tempi attuali. Egli dovrà nel corso della sua narrazione indicare le fonti del diritto e le cause del progresso, della decadenza, del risorgimento, e delle ulteriori fasi della scienza di esso, in guisa che ne risultino i principii razionali che informano le vigenti leggi.

Art. 5.

Il Professore d'istituzioni di diritto romano ne esporrà compendiosamente le parti che sono estranee alla patria legislazione, svolgendo in vece con sufficiente ampiezza quelle che le servono di base o di illustrazione. Lo stesso metodo sarà seguito dal Professore di diritto romano.

Art. 6.

Nel primo anno del corso di diritto ecclesiastico si tratterà:

1.° Della Chiesa e della sua podestà;

2.° Del matrimonio.

Nel secondo anno si tratterà dei benefizii.

L'insegnamento di quest'anno sarà preceduto da un com-

Digitized by Google

pendio di quelle parti del trattato della Chiesa e della sua podestà, che saranno ravvisate necessarie agli studenti, i quali cominciano in quell'anno il corso legale, perchè possano comprendere la materia beneficiaria.

Art. 7.

L'insegnamento del diritto penale sarà diviso in due trattati. Nel primo anno e col primo di essi si darà la parte generale e la speciale nel secondo. Questa sarà principalmente diretta a trattare dei reati contro la fede pubblica, dei reati contro l'ordine delle famiglie, e di quelli contro i privati.

A vantaggio degli studenti che cominciano il corso del diritto penale nell'anno in cui s'insegna la parte speciale, il Professore, a modo d'introduzione, darà loro brevemente le più sostanziali nozioni del reato, dell'imputazione e delle pene.

Art. 8.

L'insegnamento del diritto costituzionale sarà ristretto al corso di un anno: nel secondo si spiegherà il diritto internazionale pubblico e privato.

Art. 9.

Il corso di procedura sarà pure diviso in due trattati. Nel primo dovrà il Professore spiegare le parti principali del Codice di procedura civile, e nel secondo quelle del Codice di procedura criminale. Si darà in entrambi, in compendio, la rispettiva teoria delle prove.

Art. 10.

Ciascun Professore avrà cura di non ripetere quanto deve insegnarsi dal Professore di storia del diritto.

La stessa cura si avrà dal Professore di diritto amministrativo per le parti che riguardano il diritto costituzionale.

Art. 11.

I Professori della Facoltà di leggi dovranno nel numero delle lezioni, che loro sono assegnate, spiegare tutta la materia del proprio insegnamento, e nel principio di ciascun trattato, divi-

Digitized by Google

sione o titolo di esso dovranno indicare i diversi autori che possono, sulle materie che ne fanno argomento, consultarsi con maggior vantaggio degli studenti.

CAPO II.

Esami e gradi accademici.

Art. 12.

Gli studenti non potranno essere ammessi all'esame senza che abbiano seguito l'intiero insegnamento delle relative materie, tranne i candidati del 5.° anno i quali potranno presentarsi appena incominci il tempo destinato per gli esami, benchè il corso di quell'anno non sia ancora compiuto.

I laureati nelle Università dello Stato o in filosofia per la parte denominata razionale, o in teologia, potranno essere dispensati dagli ultimi due anni di corso, purchè abbiano conseguito nei tre esami degli anni compiuti dell'insegnamento legale i pieni voti, giusta l'art. 2 del Reale Decreto 2 luglio 1855, e purchè subiscano gli ulteriori esami; ogni maggior favore o privilegio è abolito.

Art. 13.

Gli esami saranno dati conformemente alla Tavola annessa al presente Regolamento e che è distinta col num. 2. Ogni Professore interroga sulle materie del suo insegnamento: il Dottore di collegio, che, giusta la Tavola indicata, interviene agli esami del quarto e del quinto anno, interrogherà ripartitamente sulle materie che cadono in quella sessione di esame. Ogni esaminatore dovrà interrogare per lo spazio di un quarto d'ora.

Art. 14.

Ancorchè l'esame sia diviso in sessioni, per esso non si esigerà che un solo deposito.

Digitized by Google

Lo studente potrà presentarsi a sua scelta a quella sessione, per cui si sarà preparato, purchè nel tempo utile destinato agli esami si presenti poscia all'altra sessione. Egli dovrà dichiarare questa sua scelta al Preside nei primi dieci giorni dall'apertura degli esami, oppure anteriormente: in difetto sarà collocato in fine di lista.

Le due sessioni votano separatamente, come se ciascuna di esse formasse un esame distinto. Il rimandato da una sola sessione non dovrà ripetere che la parte di esame, di cui quella sessione era incaricata. Egli dovrà nondimeno rinnovare quel deposito, che è dalle vigenti leggi prescritto pei rimandati dall'intiero esame, e non sarà ammesso al nuovo esperimento che nei casi e nei tempi stabiliti dagli attuali Regolamenti.

Per passare ai corsi ulteriori bisogna avere superato l'esame in ambe le sessioni.

Art. 15.

In ogni esame o sessione di esame si faranno due votazioni. La prima cadrà sull'approvazione o reiezione del candidato, e sarà fatta palesemente, a maggioranza di voci fra gli esaminatori, cominciando dall'esaminatore meno anziano: fissato in tal modo irrevocabilmente l'esito dell'esame, si determinerà con la seconda il grado di approvazione o di reiezione a scrutinio segreto e per punti.

In conseguenza di questa seconda votazione, se trattasi di un candidato approvato, si dichiarerà quanti punti favorevoli avrà conseguito oltre i sei decimi, ai quali equivale la di lui approvazione; se trattasi in vece di un rimandato, con la nuova votazione si farà constare, se egli avrà ottenuto il terzo della totalità o somma dei punti, di cui potranno disporre gli esaminatori, od un numero inferiore.

Art. 16.

Negli esami o sessioni di esame, cui non possa assistere il Preside, il Professore più anziano ne eserciterà le funzioni.

Digitized by Google

Art. 17.

I Dottori di collegio, che dovranno concorrere alle sessioni di esame, o altrimenti supplire all'assenza dei Professori, saranno annualmente designati dal Consiglio Universitario, sentito in proposito il Consiglio della Facoltà.

Potranno soltanto essere eletti quei Dottori di collegio che non fanno ripetizioni per alcuno degli insegnamenti che appartengono alla Facoltà legale.

Art. 18.

Le tesi pel pubblico esame di laurea saranno compilate dal candidato; non potranno tuttavia servire di argomento all'esame, se non avranno ottenuto la vidimazione con sottoscrizione del Preside e di un Professore e di un Dottore di collegio, scelti annualmente a questo scopo dalla Facoltà fra i Consiglieri di essa. La vidimazione dovrà soltanto ricusarsi alle tesi che fossero evidentemente erronee o non disputabili, o che fossero contrarie alla religione, alla morale, o alle leggi fondamentali dello Stato.

Art. 19.

Le tesi non potranno contenere meno di ventidue proposizioni, cioè due per ciascheduna delle materie d'insegnamento comprese nell'art. 1.° di questo Regolamento, tranne quelle indicate nei numeri 1 e 2.

La procedura civile e criminale e il diritto costituzionale e internazionale dovranno somministrare due proposizioni per ciascuno di tali quattro corsi.

Art. 20.

Nulla è innovato per quanto concerne la conferma dei corsi fatti all'estero, o delle lauree ivi conseguite.

Tuttavia le materie pei tre esami di corso prescritti per le conferme di laurea saranno divise nel modo seguente:

Il primo esame cadrà sul diritto romano ed ecclesiastico e sul codice civile.

Digitized by Google

Il secondo comprenderà il diritto commerciale, l'economia politica e il diritto giudiziario.

Nell'ultimo si darà saggio del diritto penale, amministrativo, costituzionale ed internazionale.

Ciascuno di questi esami avrà la durata di un'ora.

CAPO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 21.

Il presente Regolamento avrà la sua piena esecuzione al cominciare del prossimo anno scolastico.

Art. 22.

Il Professore di diritto costituzionale ed internazionale spiegherà nel nuovo anno il diritto internazionale pubblico e privato.

I Professori di diritto ecclesiastico, diritto penale e di economia politica riprenderanno il loro insegnamento dal primo anno di corso.

Art. 23.

Entro mesi tre dalla pubblicazione di questo Regolamento i Professori, i di cui corsi furono ampliati o modificati in guisa che non possano più giovarsi del programma già presentato, ne compileranno un altro in conformità di quanto è prescritto dai vigenti Regolamenti.

Art. 24.

I Professori di materie affini dovranno concordare fra di loro i proprii programmi in modo che non vi sia duplicazione d'una parte qualunque d'insegnamento.

Ove, per qualsivoglia motivo, siffatta prescrizione non sia stata osservata, il Consiglio superiore rimanderà i programmi al Preside della Facoltà, perchè, convocati i Professori di essa, o di comune consenso fra i Professori delle materie suddette,

Digitized by Google

o per decisione del Corpo dei Professori, si tolgano le duplicazioni e si stabiliscano nuovi programmi, i quali saranno rinviati al Consiglio superiore per la sua approvazione.

Art. 25.

Gli esami che avranno luogo nel mese di novembre del corrente anno saranno dati conformemente a quanto si è finora osservato.

Art. 26.

Ogni prescrizione contraria al presente Regolamento è abrogata.

Torino addì 9 ottobre 1856.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
G. LANZA.

Digitized by Google

Tavola N.° 1.

Distribuzione dei corsi.

		Lezioni settimanali	
Anno 1.°	Storia del diritto	N.°	4
	Istituzioni del diritto romano	»	5
	Diritto ecclesiastico	»	4
	Totale ...	»	13
Anno 2.°	Diritto ecclesiastico	»	4
	Diritto romano	»	4
	Codice civile	»	4
	Diritto penale	»	4
	Economia politica	»	4
	Totale ...	»	20
Anno 3.°	Diritto romano	»	4
	Codice civile	»	4
	Diritto penale	»	4
	Economia politica	»	4
	Totale ...	»	16
Anno 4.°	Diritto romano	»	4
	Codice civile	»	4
	Diritto costituzionale ed internazionale	»	4
	Procedura	»	4
	Diritto commerciale	»	4
	Totale ...	»	20
Anno 5.°	Codice civile	»	4
	Procedura	»	4
	Diritto commerciale	»	4
	Diritto amministrativo	»	4
	Diritto costituzionale ed internazionale	»	4
	Totale ...	»	20

G. LANZA.

Digitized by Google

Tavola N.° 2.

Esaminatori.

Anno 1.°, 2.° e 3.° — I Professori dei rispettivi corsi.

Sessione 1.ª

Anno 4°. — I Professori di Diritto romano, di Codice civile e di Diritto commerciale.

Sessione 2.ª

I Professori di Diritto costituzionale, di Procedura, e un Dottore di Collegio.

Sessione 1.ª

Anno 5.° — I Professori di Codice civile, di Diritto commerciale e di Procedura.

Sessione 2.ª

I Professori di Diritto internazionale e di Diritto amministrativo, e un Dottore di Collegio.

G. LANZA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'art. 31 della Legge 18 novembre 1850 sulla tariffa postale;

Visti i Nostri Decreti 3 e 6 dicembre stesso anno, 19 novembre 1852, e 1 aprile 1855;

Sulla proposizione del Presidente del Nostro Consiglio, Ministro delle Finanze, incaricato del Portafoglio degli Affari Esteri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Il modello dei Vaglia Postali stabilito col citato Nostro Decreto 3 dicembre 1850, modificato coll'art. 2 dell'altro Nostro Decreto 19 novembre 1852, sarà a da-

Digitized by Google

tare dal 1° gennaio 1857, conforme al modello al presente annesso, e visto d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio predetto.

Art. 2.

Agli articoli 22, 23, 25, 31 e 38 del Regolamento annesso al Nostro Decreto 6 dicembre 1850 vengono, parimenti con effetto dal 1° gennaio 1857, sostituiti quelli che, visti dal Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, incaricato del Portafoglio degli Affari Esteri, si leggono in calce di questo Nostro Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. a Torino addì 3 ottobre 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 6 *ottobre* 1856
Registro 12 *Atti del Governo a c.* 82.
WEHRLIN.

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR.

Digitized by Google

Modificazioni agli articoli 22, 23, 25, 31 *e* 38 *del Regolamento annesso al R. Decreto del* 6 *dicembre* 1850.

Art. 22.

I vaglia postali non eccedenti le lire cento sono pagabili a vista dalle Direzioni e dagli Uffizii di posta.

Le Distribuzioni Mandamentali incaricate del servizio degli articoli di danaro pagano egualmente a vista i Vaglia non eccedenti le lire cinquanta.

I Vaglia postali eccedenti le lire cento sono soltanto pagabili nel limite fissato dall'art. 6 del R. Decreto 3 dicembre 1850, modificato da quello 19 novembre 1852 dalle Direzioni e dagli Uffizii di posta di destinazione indicati sui Vaglia stessi, salvo speciale autorizzazione dell'Amministrazione Centrale.

Gli Ufficiali delle poste non possono soddisfare Vaglia postali eccedenti le lire cento se non allora che hanno ricevuto dall'Ufficio traente l'avviso dell'eseguitovi deposito.

Nel caso che alcuna delle Direzioni, qualche Ufficio od una Distribuzione per mancanza di fondi non si trovasse momentaneamente in grado di soddisfare alle richieste di pagamento di Vaglia postali, l'Amministrazione superiore dietro analoga domanda provvederà sollecitamente acciò cessi l'impedimento.

Art. 23.

Il termine utile al pagamento dei Vaglia postali è stabilito a due mesi dalla data di loro spedizione, trascorsi i quali è necessaria per l'eseguimento del medesimo una espressa autorizzazione della Amministrazione Centrale.

Digitized by Google

Art. 25.

I Vaglia presentati ad un Ufficio di posta da persona sconosciuta o non domiciliata nel Comune, ove trovasi il medesimo stabilito, non possono essere soddisfatti senza l'esibizione per parte di essa del proprio passaporto in debita forma e della lettera d'invio del Vaglia.

In mancanza del passaporto potrà bastare una dichiarazione spedita dal Sindaco del luogo di residenza del destinatario col bollo dell'Amministrazione Comunale che comprovi la identità della persona, di cui è fatto cenno nel Vaglia, e che ne fa l'esibizione.

Sarà il destinatario dispensato dalla produzione dei documenti sovraindicati qualora sia accompagnato da persona domiciliata nel Comune in cui si trova l'Ufficio, proba e nota al titolare di esso, la quale dichiari di avere piena conoscenza del medesimo e si sottoscriva tanto sul Vaglia che sul Registro.

Art. 31.

La somma depositata in qualche Ufficio di posta, la quale risultasse non essere stata pagata al destinatario nel periodo di quattro mesi dalla data della consegna, verrà sovra richiamo del mittente e mediante la produzione della bolletta di deposito al medesimo restituita, previa autorizzazione dell'Amministrazione Centrale.

Art. 38.

Qualora venga dal Comandante di un Corpo dell'Esercito appoggiato ad un bass'ufficiale l'incarico di ritirare dall'Ufficio delle poste l'importo dei Vaglia postali diretti ai bass'ufficiali e soldati del Corpo stesso, ed il Comandante di esso abbia di tale disposizione reso partecipe in iscritto l'Uffiziale di posta, questi non potrà più in allora soddisfarli ad altri che al bass'ufficiale incaricato. In tale caso questo bass'ufficiale dovrà presentare li relativi Vaglia sottoscritti per ricevuta da ciascuno dei destinatarii, o se sono illiterati, muniti del loro segno

Digitized by Google

convalidato dalla firma di due testimoni: l'incaricato apporrà parimenti la propria firma tanto su di ogni Vaglia postale, quanto sul Registro.

L'incaricato dev'essere munito di un registro a fogli numerati e firmati dal Maggiore Relatore del Corpo: ogni foglio consta di nove caselle da riempirsi dallo stesso incaricato a seconda della intestazione di esse, e questo registro descrittivo dei Vaglia a riscuotersi, firmato dall'Uffiziale di servizio giorno per giorno, vuol essere esibito agli Ufficiali delle poste assieme ai Vaglia da pagarsi.

I bass'ufficiali e soldati che trovansi in distaccamento senza che chi lo comanda abbia fatta scelta di un incaricato speciale - quelli che viaggiano isolatamente - e quelli infine che trovansi in licenza volendo riscuotere un qualche Vaglia dovranno essere accompagnati all'Ufficio di posta da un' Autorità militare o da persona cognita al titolare dell'Ufficio: sì l'una che l'altra dovrà apporre la sua firma sul Vaglia e sul Registro. Inoltre li bass'uffiziali e soldati in licenza dovranno presentare la carta che li autorizza ad assentarsi dal proprio Corpo.

Torino li 3 ottobre 1856.

Visto d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio, Ministro di Finanze,
incaricato del Portafoglio dell'Estero

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

N.° (1)

ARTICOLO DI DANARO

Addì 185

è stata consegnata pel Sig.

a

la somma di lire (a)

dal Sig.

abitante in

Descritto sulla specifica spedita il

alla Direz.e Div.e di

SOMME depositate	DIRITTI percepiti

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE

RECTO del Vaglia Postale.

(N.° 5)

AMMINISTRAZIONE
DELLE POSTE

Uffizio di

(a)

N.° (1)

N.° (2)
della registrazione

VAGLIA POSTALE *di Lire* (b)

Dritto fisso . . . (L. » 05
» proporzionale »

L'Uffizio di Posta di (c) *cui verrà esibito il presente Vaglia,* (d)

pagherà al Sig. (e)

Lire (f)

per altrettante state consegnate a quest'Uffizio dal Sig. (g)

ritirando il Vaglia stesso debitamente quitanzato.

L'Ufficiale di Posta

Addì (h) (i)

Pagato dall'Uffizio di (k) *e registrato sotto il N.°* *del Registro N.° 15.*

PER QUITANZA, li 185

(l)

(a) *Bollo colle date dell'Uffizio.*
(b) *Somma in cifra.*
(c) *Uffizio di destinazione pei Vaglia eccedenti le lire 100.*
(d) *Ove il valore non ecceda il limite prescritto.*
(e) *Nome, prenome, qualità del destinatario e indicazione del Reggimento, se militare.*
(f) *Somma in disteso.*
(g) *Nome e prenome del mittente.*
(h) *Data in disteso.*
(i) *Firma dell'Ufficiale di Posta.*
(k) *Bollo dell'Uffizio.*
(l) *Firma del percipiente.*

Separare la Bolletta di ricevuta dal Vaglia Postale

RECTO della Bolletta di ricevuta.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE

N.° (1)

N.° (2) *della registraz.e*

ARTICOLO DI DANARO

di L. (a)

consegnato all'Uffizio di (b)

pel Sig.

a

dal Sig.

addì

DISTINTA

Montare del Vaglia . . . .

Diritti percepiti . . . . . .

TOTALE . . . .

Firma del Contabile

(a) Somma in cifra.
(b) Bollo dell'Ufficio colle date.

VERSO della Bolletta di ricevuta.

Il consegnante d'un articolo di danaro deve conservare la presente bolletta affine di poterla produrre ove fosse il caso di richiedere la restituzione della somma depositata.

A termini dell'art. 12 della Legge del 15 febbraio 1852 sono devolute al Tesoro dello Stato le somme portate dagli articoli di danaro il cui pagamento non venne richiesto entro il periodo di anni cinque dalla data del loro deposito.

(a) Somma in disteso.

(1) Questa numerazione sarà in istampa e progressiva per ogni registro dall'1 al 400 inclusivamente.

(2) *Questa serie numerica* sarà apposta alla mano; dessa verrà rinnovata ogni anno il 1.° di gennaio.

NB. *Oltre al bollo dell'Ufficio traente continuerà ad essere apposto, per cura dell'Amministrazione centrale, ad ogni Vaglia* il Bollo a secco *rappresentante lo stemma di Savoia, cui accenna l'articolo 4 del Decreto Reale delli 3 dicembre 1850.*

VERSO del Vaglia postale.

AVVERTENZE

I Vaglia Postali non eccedenti le lire 100 sono pagabili a vista dalle Direzioni, e dagli Uffizi. Le Distribuzioni mandamentali incaricate del servizio degli articoli di danaro pagano egualmente a vista i Vaglia non eccedenti le lire 50.

I Vaglia Postali eccedenti le lire 100 sono soltanto pagabili — nel limite fissato dall'art. 6 del R. Decreto 3 dicembre 1850 modificato da quello del 19 novembre 1852 — dalle Direzioni e dagli Uffizi di Posta di destinazione indicati sui Vaglia stessi, salva speciale autorizzazione dell'Amministrazione Centrale.

Gli Uffiziali delle Poste non possono soddisfare i Vaglia Postali eccedenti le lire 100 se non allorchè hanno ricevuto dall'Uffizio traente l'avviso dell'eseguitosi deposito (art. 22 del Regolamento annesso al R. Decreto 6 dicembre 1850 modificato da quello del 3 ottobre 1856).

I Vaglia Postali non si possono alienare nè trasmettere per girata nè altrimenti (art. 5 del R. Decreto 3 dicembre 1850). Essi sono pagabili durante due mesi dalla data del rilascio, trascorsi i quali è necessario per eseguirne il pagamento un'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Centrale (art. 23 del citato Regolamento modificato dal Decreto Reale 3 ottobre 1856). Qualora l'Uffiziale di Posta non sia certo dell'identità della persona che si presenta qual destinatario d'un Vaglia, egli deve adempiere alle formalità e cautele prescritte (art. 25 dello stesso Regolamento modificato dal Decreto Reale delli 3 ottobre 1856). Qualora riconosca sur un Vaglia alterazioni o correzioni non approvate o la mancanza di taluna delle indicazioni o condizioni prescritte, dee trasmetterlo all'Amministrazione Centrale (art. 26 e 27 del Regolamento suddetto). Ove il Contabile alla esibizione del Vaglia si trovi momentaneamente mancante di fondi dovrà tosto farne la prescritta domanda alla Direzione Divisionale (art. 22 detto).

Visto d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio, Ministro di Finanze,
incaricato del Portafoglio dell'Estero
C. CAVOUR.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Vista la Legge 4 ottobre 1848;

Visto il Regolamento approvato col Nostro Decreto 21 agosto 1853;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

Sono approvati i programmi per le scuole elementari annessi al presente Decreto, e firmati d'ordine Nostro dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 2.

La prima classe delle scuole elementari è divisa in due sezioni con programmi distinti.

Digitized by Google

Art. 3.

Nelle due sezioni della prima classe l'insegnamento versa sulle materie indicate nei programmi *A* e *B*; nella seconda, terza e quarta classe sulle materie contenute nei programmi *C*, *D*, *E*.

Art. 4.

Nei luoghi dove non esiste che una scuola elementare con un solo Maestro gli allievi si ripartono in due periodi in cui s'insegnano rispettivamente le materie accennate nei programmi *F* e *G*.

Art. 5.

Nei luoghi dove sono stabilite la prima e seconda elementare con due Maestri, ma manca la terza classe, il Maestro della seconda divide la propria classe in due periodi, pel primo dei quali si atterrà al programma *C*, e pel secondo darà maggiore svolgimento alla parte che concerne gl'insegnamenti della grammatica e dell'aritmetica a norma del programma *G*.

Art. 6.

L'apertura delle scuole elementari si fa il 15 ottobre, e la chiusura il 31 luglio d'ogni anno.

Art. 7.

Gli esami di promozione, che si danno al principio dell'anno scolastico, cominciano il 15 ottobre.

Quelli che si danno al fine dell'anno scolastico si aprono il primo di agosto e si chiudono col 10 dello stesso mese.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alle presenti.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. in Torino addì 29 ottobre 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

G. LANZA.

Digitized by Google

PROGRAMMI

A

1.ª CLASSE — *Sezione inferiore.*

Religione - Lezioni del Catechismo sui principali misteri della fede insegnate oralmente dal maestro.

Lingua italiana - Esercizi graduati di sillabazione - spiegazione dei vocaboli letti.

Formazione delle lettere, di sillabe e di parole per imitazione - scrittura di parole dettate per sillabe semplici.

Aritmetica - Numerazione, addizione e sottrazione mentale sino a 20 - conoscenza e formazione delle cifre arabiche.

B

1.ª CLASSE — *Sezione superiore.*

Religione - Lezioni del Catechismo sui principali misteri della fede - brevissimi racconti di storia sacra relativi alle accennate lezioni del Catechismo.

Lingua italiana - Esercizi graduati di sillabazione e di lettura corrente nel libro di testo - spiegazione dei vocaboli e delle proposizioni in esso contenute - scrittura per imitazione - esercizi progressivi sotto dettato - regole pratiche di ortografia.

Aritmetica - Esercizi di calcolo mentale sulle quattro prime operazioni - esercizi in iscritto sulla numerazione, addizione e sottrazione sino a 100.

Esercizi di memoria.

Digitized by Google

C

2.ª CLASSE.

Religione - Piccolo Catechismo della Diocesi - storia sacra dalla creazione del mondo fino alla liberazione degli Ebrei dalla schiavitù di Egitto, narrata per sommi capi, e cenni sui fatti del Nuovo Testamento relativi alle lezioni del Catechismo.

Lingua italiana - Lettura spedita ed a senso nel libro di testo - spiegazione delle materie in esso contenute.

Continuazione degli esercizi di scrittura sotto dettato - maggiore dichiarazione delle regole di ortografia - esercizi graduati di calligrafia.

Conoscenza della proposizione e de' suoi elementi - parti del discorso - coniugazione dei verbi ausiliari e dei verbi regolari - esercizi di analisi grammaticale - brevi e facili componimenti per imitazione.

Aritmetica - Continuazione degli esercizi di calcolo mentale - numerazione, addizione, sottrazione e moltiplicazione dei numeri intieri e decimali - divisione dei numeri intieri in cui il divisore non ecceda due cifre.

Esercizi di memoria.

D

3.ª CLASSE.

Religione - Ripetizione del piccolo Catechismo della Diocesi - Lezioni del grande Catechismo sulle verità contenute nel simbolo degli Apostoli e sui Comandamenti di Dio e della Chiesa - storia sacra dalla liberazione degli Ebrei dalla schiavitù di Egitto sino alla divisione del regno di Giuda, narrata per sommi capi - fatti del Nuovo Testamento relativi alle lezioni del Catechismo.

Doveri verso la famiglia - rispetto, ubbidienza, aiuto ai genitori - doveri verso la società - osservanza delle leggi, rispetto all'ordine pubblico ed alla proprietà - doveri verso la patria.

Digitized by Google

Lingua italiana - Continuazione della spiegazione del libro di testo per la lettura - nomenclatura geografica.

Ripetizione delle parti di grammatica studiate nella seconda classe - coniugazione dei verbi irregolari e dei verbi difettivi - regole e principali eccezioni sull'uso delle parti del discorso - esercizi relativi di analisi grammaticale a voce ed in iscritto - analisi del periodo.

Esercizi graduati di composizione per imitazione con traccia e per amplificazione - brevi racconti - facili descrizioni - lettere famigliari con ispeciale coltura dell'ortografia.

Esercizi progressivi di calligrafia.

Aritmetica - Ripetizione delle operazioni insegnate nella seconda classe - insegnamento compiuto della divisione sui numeri intieri e decimali - nomenclatura delle frazioni ordinarie e loro valore - nozioni geometriche necessarie per l'apprendimento del sistema metrico decimale, ed esposizione del medesimo.

Esercizi di memoria.

4.ª CLASSE.

Religione - Lezioni del Catechismo grande sui Sacramenti - cenni sulle principali feste dell'anno - storia sacra dalla divisione del regno di Giuda sino alla venuta del Redentore - esposizione ordinata dei principali fatti del Nuovo Testamento.

Doveri verso la famiglia, la società e la patria, traendo argomento ad insegnarli praticamente dai racconti della storia nazionale.

Lingua italiana - Ripetizione della grammatica - compiuto svolgimento delle regole grammaticali e delle loro eccezioni - esercizi pratici relativi - costruzione regolare ed irregolare - figure grammaticali - norme intorno ai principali generi di componimento - racconti morali e storici desunti specialmente dalla storia patria - descrizioni - favole - lettere, ed altre scritture di più comune uso nella vita.

Digitized by Google

Regole di buona pronunzia e di declamazione per mezzo di esercizi pratici - spiegazione delle materie contenute nel libro di testo, che si riferiscono alla vita sociale.

Lezioni ed esercizi progressivi di calligrafia.

Geografia - Ripetizione della nomenclatura insegnata nella terza classe - divisione del globo - Europa e sue divisioni principali - studio sull'Italia ed in particolare sugli Stati sardi, con alcuni brevi cenni di storia patria in ordine cronologico.

Aritmetica - Frazioni ordinarie - loro proprietà - riduzioni - le quattro operazioni - conversione delle frazioni ordinarie in decimali e viceversa - cenni sulle proporzioni - loro proprietà fondamentali - regola del tre semplice.

Ripetizione del sistema metrico e delle nozioni geometriche relative al medesimo - applicazioni pratiche.

Esercizi di memoria.

SCUOLA ELEMENTARE UNICA — *1.° Periodo.*

Religione - Lezioni del Catechismo sui misteri principali della fede e sui Sacramenti.

Brevi racconti di storia sacra relativi alle lezioni del Catechismo.

Lingua italiana - Sillabazione - lettura corrente nel libro di testo - spiegazione delle materie lette.

Esercizi di scrittura, copiando sotto dettato per sillabe.

Aritmetica - Numerazione, addizione e sottrazione orali e scritte sino a 100.

Esercizi di memoria.

Digitized by Google

2.° Periodo.

Religione - Piccolo Catechismo della Diocesi.

Brevi racconti in ordine cronologico dell'antico e del nuovo Testamento.

Doveri verso la famiglia - rispetto, ubbidienza, aiuto ai genitori - doveri verso la società - osservanza delle leggi, rispetto all'ordine pubblico ed alla proprietà - doveri verso la patria.

Lingua italiana - Lettura e spiegazione del libro di testo - esercizi di scrittura sotto dettato - studio della prima parte della grammatica - racconlini - lettere ed altre scritture semplici e di uso pratico per imitazione con traccia, indi per amplificazione.

Aritmetica - Le quattro prime operazioni sui numeri intieri e decimali - breve esposizione del sistema metrico-decimale.

Esercizi di memoria.

Torino addì 29 ottobre 1856.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
G. LANZA.

STAMPERIA REALE

Digitized by Google

N.° 1886. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Bunnanaro a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1855, 1856 *e* 1857.

(Torino 3 ottobre 1856).

N.° 1887. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Pamparato a riscuotere in via d'esercizio i dritti di gabella sul vino, sui liquori, sugli spiriti, sulle carni e sulla fabbricazione della birra.

(Torino 3 ottobre 1856).

N.° 1888. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Barge a riscuotere in via d'esercizio i dritti di gabella sul vino, sui liquori, sugli spiriti, sulle carni e sulla fabbricazione della birra.

(Torino 3 ottobre 1856).

N.° 1889. Regio Decreto

col quale si approva un nuovo regolamento e tariffa per l'esazione dei dazii di consumo nella Città di Saluzzo.

(Torino 3 ottobre 1856).

Digitized by Google

N.° 1890. Regio Decreto

che approva il regolamento adottato dal Municipio di Sassari nella seduta del 12 ultimo scorso settembre per la tassa del pane e di altri generi di prima necessità.

(Torino 3 ottobre 1856).

N.° 1891. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana deliberato dal Municipio di Tempio nella seduta del 22 ultimo scorso luglio.

(Torino 3 ottobre 1856).

N.° 1892. Regio Decreto

che approva gli articoli addizionali deliberati nella seduta del 10 ultimo scorso settembre dal Municipio di Mentone pel suo regolamento di polizia urbana e rurale.

(Torino 9 ottobre 1856).

N.° 1893. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Somano nella seduta del 15 ultimo scorso maggio.

(Torino 9 ottobre 1856).

N.° 1894. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Treccate nella seduta del 17 ultimo scorso settembre.

(Torino 13 ottobre 1856).

Digitized by Google

N.° 1895. Regio Decreto

che approva il regolamento adottato dal Municipio di Trecate nella seduta del 20 ultimo scorso maggio per lo stabilimento di una compagnia di guardie del fuoco.

(Torino 13 ottobre 1856).

N.° 1896. Regio Decreto

che approva i regolamenti adottati dal Municipio di Sannazzaro nella seduta del 4 ultimo scorso agosto per l'organizzazione e disciplina di una compagnia di guardie del fuoco.

(Torino 13 ottobre 1856).

N.° 1897. Regio Decreto

che approva il regolamento deliberato dal Municipio di Cruet nella seduta del 22 ultimo scorso settembre per la compagnia delle guardie del fuoco.

(Torino 13 ottobre 1856).

N.° 1898. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Borzonasca a riscuotere in via d'esercizio i dritti di gabella sulle carni, ed a provvedere mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento del suo canone gabellario dell'anno 1853 e d'una porzione d'esso canone del corrente anno.

(Torino 13 ottobre 1856).

Digitized by Google

N.° 1899. Regio Decreto

che modifica l'organizzazione della scuola militare di fanteria.

(Torino 17 ottobre 1856).

N.° 1900. Regio Decreto

che modifica l'organizzazione della scuola militare di cavalleria.

(Torino 17 ottobre 1856).

N.° 1901. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana adottato dal Municipio di Arquata in seduta del 18 aprile ultimo scorso.

(Torino 17 ottobre 1856).

N.° 1902. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Ciriè nella seduta del 18 ultimo scorso settembre.

(Torino 17 ottobre 1856).

N.° 1903. Regio Decreto

col quale si approva una nuova tariffa pei dazii di consumo della Città di Sassari.

(Torino 17 ottobre 1856).

Digitized by Google

N.° 1904. Regio Decreto

che riunisce alla Casa Reale Invalidi le scuole degli allievi tamburini ed allievi trombettieri, e modifica il quadro dello Stato Maggiore della Casa Reale suddetta.

(Torino 17 ottobre 1856).

N.° 1905. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana deliberato dal Municipio di Serravalle, Provincia di Novi, nella seduta del 14 ultimo scorso settembre.

(Torino 22 ottobre 1856).

N.° 1906. Regio Decreto

che modifica le disposizioni del regolamento 5 giugno 1854 relativamente all'assegnamento dei turni d'avanzamento al grado di Sottotenente.

(Torino 22 ottobre 1856).

N.° 1907. Regio Decreto

col quale si autorizza la Città di Tortona a continuare ad esigere le sopratasse ai dazii di consumo approvate con Manifesto Camerale 24 ottobre 1846.

(Torino 29 ottobre 1856).

Digitized by Google

N.° 1908. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio d'Ellera nella seduta delli 3 ultimo scorso agosto.

(Torino 29 ottobre 1856).

N.° 1909. Regio Decreto

che approva i regolamenti di polizia urbana e rurale adottati dal Municipio di Bra nella seduta del 6 ultimo scorso settembre.

(Torino 29 ottobre 1856).

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'art. 11 della Legge 9 luglio 1850;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze e del Commercio;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Provvisoriamente, e finchè sia per Legge provveduto, la proporzione tra il numerario che la Banca Nazionale dovrà ritenere materialmente in cassa, e la somma rappresentante l'ammontare dei Biglietti in circolazione cumulato con quello dei conti correnti pagabili a semplice richiesta, non potrà essere inferiore al quinto di detta somma sino al limite di trenta milioni di lire; al terzo per la parte eccedente i trenta ed inferiore ai

Digitized by Google

sessanta milioni; ed alla metà per la parte superiore a questo limite.

Questa disposizione formerà l'oggetto d'apposito progetto di Legge da presentarsi al Parlamento all'apertura della prossima sessione.

Il Ministro delle Finanze Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato al Controllo Generale, pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti del Governo.

Dat. a Torino addì 6 novembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 7 novembre 1856
Registro 12 Atti del Governo a c. 88.
WERRLIN.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 9 dello Statuto;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Senato e la Camera dei Deputati sono convocati pel giorno sette del venturo gennaio 1857.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pollenzo addì 23 novembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;

Attesochè i Collegii elettorali d'Iglesias N.° 193, di Busacchi N.° 202, e di Quarto N.° 183, in Sardegna, si sono resi vacanti, il primo per l'avvenuta promozione del suo Rappresentante Cav. Pietro Boyl di Putifigari Maggior Generale al grado di Luogotenente Generale, il secondo per la non seguita riunione degli Elettori nell'ultima convocazione fattane, ed il terzo per la morte non ha guari succeduta del suo Deputato Barone Antonio Tola;

Viste le leggi 17 marzo 1848, 19 gennaio 1850, e 27 gennaio 1856;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Digitized by Google

Articolo unico.

I Collegii elettorali d'Iglesias N.° 193, di Busacchi N.° 202, e di Quarto N.° 183 sono convocati pel giorno 17 del prossimo dicembre, onde procedere ad una nuova elezione dei loro Deputati.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo nel dì 20 successivo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 30 novembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*)
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

U. RATTAZZI.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'articolo 5.° dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri e di Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione relativa alla congiunzione delle strade ferrate tra la Sardegna e l'Austria, sottoscritta in Vienna addì diciannove del mese di giugno dell'anno mille ottocento cinquantasei.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. in Pollenzo addì 23 novembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ECC, ECC. PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC., ECC.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute:

Essendosi conchiusa tra la Sardegna e l'Austria, e sottoscritta in Vienna, addì diciannove del mese di giugno del corrente anno mille ottocento cinquantasei, una Convenzione relativa alla congiunzione delle strade ferrate dei due Stati;

Convenzione del tenor seguente:

Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, desiderando di congiungere le strade ferrate dei due Stati in modo di assicurare il reciproco non interrotto esercizio sulle medesime, hanno determinato di aprire delle negoziazioni a tale oggetto, ed hanno perciò nominato a loro plenipotenziarii:

Sua Maestà il Re di Sardegna

Il Marchese Gioanni Cantono di Ceva, Ufficiale dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro e suo Incaricato d'affari presso il Governo di Sua Maestà I. e R. Ap.

Ed il Cavaliere Gioanni Negretti, Cavaliere dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Ispettore del Genio civile, Direttore delle ferrovie sarde per la sezione di Novara;

E Sua Maestà l'Imperatore d'Austria

L'Ingegnere Luigi Cavaliere Negrelli di Moldelbe, Cavaliere della Corona di Ferro di 3.ª classe, dell'Aquila Rossa di Prussia di 3.ª classe, dell'Ordine del Merito civile di Sassonia, dell'Ordine della Corona di Wurtemberg e Cavaliere di 1.ª classe

Digitized by Google

dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, I. R. Consigliere ministeriale ed Ispettore generale delle strade ferrate,

Ed il Dottore Vincenzo Maly, Dottore in ambe le leggi, Cavaliere dell'Ordine del Merito della Corona di Baviera, I. R. Consigliere di sezione nel Ministero del commercio, industria e pubbliche costruzioni;

I quali dopo aver scambiato i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma hanno convenuto gli articoli seguenti:

Art. 1.

Il R. Governo Sardo si obbliga di far costruire una strada ferrata da Novara fino al confine austriaco presso Buffalora.

Art. 2.

L'I. R. Governo Austriaco assume, per sua parte, l'obbligo di far costruire, in immediata congiunzione colla detta linea, una strada ferrata dal confine presso Buffalora sino a Milano.

Art. 3.

La congiunzione immediata delle strade ferrate summenzionate dovrà essere eseguita sull'attuale ponte del Ticino presso Buffalora, da adattarsi all'uso comune della strada ferrata e di quella attuale pei carri e pedoni, e ciò a spese comuni da dividersi, per metà, fra i due Governi contraenti e rispettivamente le due Società concessionarie.

Art. 4.

Il binario della ferrovia che sarà collocato sul ponte del Ticino verrà situato dalla parte a valle, lasciando dall'opposta parte, a monte, una sufficiente larghezza per la strada ordinaria, la quale per maggior sicurezza del passaggio sulla medesima dovrà essere separata dalla ferrovia mediante una tramezza in lastre di ferro battuto di tre metri di altezza.

Questa separazione sarà poi anche prolungata, da una parte e dall'altra, col mezzo di un muro in mattoni della medesima altezza, sino a quella lunghezza che dai due Governi verrà giudicata conveniente.

Art. 5.

I dadi in pietra da taglio che corrispondono ai pilastri delle pile saranno tolti per far correre i parapetti del ponte attorno i medesimi pilastri. Le piazzette rettangolari che risulteranno da una tale disposizione procureranno, per la strada ferrata,

Digitized by Google

un luogo di ritiro ai cantonieri che possono trovarsi sulla stessa ferrovia al momento del passaggio dei convogli, e per la strada ordinaria, una maggior sicurezza pei pedoni che devono praticare il marciapiede da stabilirsi da quella parte, onde lasciare intieramente libera la larghezza carreggiabile, al momento del cambio dei carri.

Art. 6.

Il piano dei diversi lavori di adattamento del ponte, formato di comune accordo tra le due Società, sarà presentato all'approvazione dei due Governi, al più tardi sei mesi dopo la ratifica della presente Convenzione. Questi lavori saranno però eseguiti esclusivamente dall'una o dall'altra Società concessionaria verso un corrispondente compenso o rifusione di danaro della parte di spesa cadente a carico dell'altra, a norma di quanto sarà stabilito da una speciale convenzione.

Art. 7.

Per rendere più facile e più pronta l'esecuzione delle strade ferrate summenzionate (art. 1. e 2). si stabilisce che esse saranno, per ora, limitate ad una sola via o binario di ruotaie.

I due Governi prendono però l'impegno di fare che siano acquistati i terreni necessarii per portare il corpo stradale delle due strade ferrate alla larghezza necessaria per imporvi due binarii, tosto che l'aumento dei trasporti lo richiedesse. Resta però libero ad ambi i Governi contraenti di far costruire immediatamente tutto il corpo stradale, meno il secondo binario.

Però il decidere se l'aumento dei trasporti renda necessario il collocamento di un secondo binario, compete a ciascuno dei due Governi, pei tratti di strada che si trovano nel rispettivo territorio.

Art. 8.

La larghezza delle tratte di strada ferrata, a due binarii, da costruirsi nel territorio austriaco, viene determinata in metri otto, misurata al piano delle ruotaie, e fra i cigli esterni delle banchine laterali, e per le tratte corrispondenti al territorio sardo, pure a due binarii, sarà adottata la medesima larghezza di otto metri, se la massicciata si troverà fiancheggiata da banchine, e quella di nove metri e cinquanta centimetri, se la stessa massicciata si troverà libera, cioè non contenuta da banchine laterali.

Digitized by Google

Art. 9.

La larghezza dei binarii fra le ruotaie, già stabilita per tutte le strade in ambidue gli Stati, nella misura inglese di quattro piedi, otto pollici e mezzo, corrispondenti a metri uno e quarantacinque centimetri, vale anche per le due strade ferrate menzionate agli articoli 1 e 2. La distanza poi fra i binarii è fissata a due metri, e quella per gli stessi binarii, nelle stazioni, viene stabilita, di regola, a metri tre, quale minimo indispensabile alla comodità e sicurezza dell'esercizio.

Art. 10.

I due Governi contraenti si obbligano reciprocamente di far costruire dalle rispettive Società concessionarie i soprapassaggi nei rispettivi tratti di strada ferrata coll'altezza minima di quattro metri e cinquanta centimetri, da misurarsi dalla superficie superiore delle ruotaie.

Sono però in massima ammessi i passaggi a livello in quei luoghi in cui la differenza fra i livelli rispettivi della strada ferrata e delle strade ordinarie, sia tale che non consenta di potere, con moderata spesa, procurare la traversata col mezzo di passaggi sopra o sotto la ferrovia.

Art. 11.

Riguardo alla forza motrice da adoperarsi per l'esercizio delle strade ferrate menzionate negli articoli 1 e 2 si stabilisce, che per l'esercizio regolare propriamente detto, in ambi gli Stati, debbasi far uso di locomotive mosse dal vapore, esclusi i cavalli; ma non perciò si esclude che possa aver luogo un posteriore accordo, da stabilirsi in via di convenzione, quando si trovasse del caso, per l'uso di un'altra forza motrice fisica o meccanica che non dipenda dal vapore.

Art. 12.

Relativamente poi ai mezzi di trasporto, cioè ai carri ed alle carrozze per le corse, si adotterà tale uniformità che i carri e le carrozze ed i veicoli tutti possano senza ostacolo passare dalle strade ferrate di uno Stato a quelle dell'altro, e siano quindi atti all'uso comune, e ciò verso vicendevole indennizzo.

Art. 13.

Per conseguire la necessaria uniformità nella costruzione delle rispettive strade ferrate e loro pertinenze, le Autorità ed Ufficii

Digitized by Google

tecnici a ciò destinati dovranno reciprocamente comunicarsi i rispettivi piani e progetti, e rimanere in reciproca corrispondenza durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 14.

L'I. R. Governo austriaco si obbliga di far terminare intieramente la linea della strada ferrata da Milano al confine sardo, presso Buffalora, entro il termine di tre anni dal giorno della ratifica della presente Convenzione, in modo che essa sia messa in istato da potersi percorrere, senza interruzione, e quindi essere atta al trasporto di persone e di merci.

Il R. Governo sardo si obbliga egualmente dal suo canto a far compiere in eguale ed anche in minor tempo, ed in pari modo, la linea della strada ferrata tra Novara ed il confine presso Buffalora.

Art. 15.

La stazione di ricambio per l'esercizio delle strade ferrate summentovate sarà situata sul territorio sardo, ed in quel luogo che sarà stabilito d'accordo fra i due Governi, sentite le due Società concessionarie. La convenzione speciale relativa a quest'accordo sarà stipulata nel termine non maggiore d'un anno, a partire dal giorno dello scambio delle ratifiche della presente Convenzione.

La posizione poi di questa stazione di ricambio, una volta stabilita, non potrà in avvenire essere variata senza un nuovo accordo fra i due Governi.

Art. 16.

Il progetto completo, non escluso il calcolo della spesa, dei diversi fabbricati da costruirsi in questa stazione, ad uso delle due Società sarda ed austriaca, come anche quelli per gli Ufficii da stabilirsi nella stessa stazione pel servizio delle dogane e la polizia dei viaggiatori, saranno presentati all'approvazione dei due Governi.

Questi fabbricati, di cui parte sarà ad uso esclusivo della Amministrazione austriaca, parte ad uso esclusivo dell'Amministrazione sarda, e parte ad uso comune, saranno eseguiti esclusivamente dalla Società sarda a spese delle due Società, e ciò in quella proporzione che sarà tra loro d'accordo stabilita col

Digitized by Google

mezzo d'una speciale convenzione da sottoporsi egualmente ai due Governi per la loro approvazione.

Art. 17.

La Società austriaca estenderà l'esercizio della sua linea sino alla stazione di ricambio, che sarà collocata nel territorio sardo, comprendendo così anche la tratta tra il confine dei due Stati e la stessa stazione di ricambio, mediante convenienti compensi per l'uso di questa tratta alla Società sarda. Le due Società si metteranno d'accordo fra loro per regolare questi compensi, e tutto quello che riguarda il regolare esercizio da Milano alla stazione di ricambio.

La Convenzione relativa a questi accordi sarà preventivamente stipulata ed assoggettata all'esame dei due Governi, i quali prendono impegno di approvarla, ove nulla osti, prima-chè le Società sieno in tempo di aprire l'esercizio della ferrovia.

Art. 18.

Venendo la ferrovia sarda tra Novara ed il confine dei due Stati ad essere ultimata prima di quella austriaca, tra lo stesso confine e Milano, la Società sarda potrà provvisoriamente estendere l'esercizio sulla tratta tra la stazione di ricambio e la sponda destra del Ticino, se ciò ravviserà di sua convenienza.

Quando poi la ferrovia austriaca sarà intieramente ultimata, ed in uno stato da poter essere aperta al pubblico servizio, cesserà immediatamente questo provvisorio esercizio sulla detta tratta, per essere il medesimo effettuato dalla Società austriaca a norma di quanto viene colla presente Convenzione stabilito.

Art. 19.

La concessione dell'uso del tronco di ferrovia, tra la stazione di ricambio ed il confine, non potrà cagionare alcuno impedimento alla congiunzione, in un punto qualunque del medesimo tronco, di altre strade ferrate che col tempo potessero essere costrutte nel territorio sardo.

I lavori relativi a questa congiunzione dovranno però essere concertati fra i due Governi, come anche le disposizioni che possono, in conseguenza di queste nuove ferrovie, essere introdotte nell'esercizio della linea tra la stazione di ricambio e Milano.

Digitized by Google

Art. 20.

Il Regio Governo sardo conserva il pieno alto dominio, sia in oggetti giuridici che politici, nel circuito della stazione di ricambio, come anche sul tronco della ferrovia tra questa stazione ed il confine dei due Stati.

Art. 21.

Competerà all'Amministrazione austriaca la speciale sorveglianza della ferrovia e della polizia d'esercizio sul tronco tra la stazione di ricambio ed il confine dei due Stati, come pure sulle parti della medesima stazione che saranno all'uso esclusivo della stessa Amministrazione austriaca, ed agli agenti di essa competeranno pari diritti di quelli, che, secondo le leggi sarde, sono o verranno accordati all'Amministrazione dell'esercizio delle ferrovie sarde.

Il Regio Governo sardo prenderà le opportune misure affinchè i suoi agenti prestino, a norma delle relative disposizioni di legge, la necessaria assistenza all'Amministrazione austriaca nell'esercizio disciplinare nella stazione e lungo la linea della strada ferrata, in confronto di coloro che ne faranno uso, od in altra guisa vengono a trovarsi in contatto collo stabilimento della ferrovia.

Art. 22.

Appartiene esclusivamente alle competenti Autorità austriache ed alla Società concessionaria la nomina degli impiegati ed inservienti destinati alla sorveglianza e manutenzione del tronco di strada ferrata in discorso, compreso tra la stazione di ricambio ed il Ticino, non meno che di quelli destinati ad esercitare la polizia disciplinare sul medesimo tronco, come pure di quelli che occorressero pel servizio dell'Amministrazione austriaca nella stazione di ricambio, e l'imporre loro gli obblighi del proprio ufficio.

Del resto l'intiero personale austriaco, durante il suo soggiorno sul regio territorio sardo, è soggetto alle leggi ed ordinanze di polizia sarde. L'esercizio del potere di servizio e disciplinare, sul personale degli impiegati ed inservienti d'uno degli Stati contraenti stazionati, in forza di convenzione, nel territorio dell'altro Stato, appartiene esclusivamente alla competente Autorità del primo Stato.

Digitized by Google

Art. 23.

Ambedue i Governi prenderanno le opportune misure affinchè gli impiegati ed inservienti dell'uno o dell'altro Stato, riconoscibili come tali dall'uniforme, e muniti d'un certificato della rispettiva Autorità, i quali, giusta le condizioni stipulate colla presente Convenzione, varcassero d'ufficio il confine, e si movessero sul rispettivo tronco di strada compreso nella medesima, non vengano sottoposti, riguardo ai passaporti, a speciali verificazioni di polizia.

Art. 24.

Il Reale Governo sardo concede che vengano importati ed esportati, senza pagamento di dazio, gli oggetti da procurarsi dall'Amministrazione austriaca per l'arredo dei differenti locali d'uffizio della stazione di ricambio, e del tronco di strada ferrata tra la stessa stazione sino al Ticino, come pure tutti gli oggetti necessarii all'esercizio ed al servizio di questo tronco di strada ferrata, e specialmente gli effetti e materiali occorrenti alla manutenzione della medesima ferrovia e sue pertinenze, e relativi mezzi di esercizio, non che gli oggetti occorrenti al traslocamento degli impiegati destinati ad agire sul territorio sardo.

A tale effetto però si stabilisce che debbano venir prodotti alla competente Autorità sarda gli elenchi degli oggetti trasportati ed i certificati dell'Amministrazione della strada ferrata austriaca, e che vengano osservate le condizioni prescritte nello Stato Sardo per l'eccezionale introduzione di oggetti senza pagamento di dazio.

Art. 25.

La regia guardia di finanza sarda, la regia gendarmeria ed altri agenti di finanza e polizia, riconoscibili come tali, avranno diritto di transitare e di passare il tronco di strada ferrata sarda che si trova in amministrazione austriaca, in qualunque luogo, ed ogni volta che il servizio lo richiegga. Tale passaggio avrà luogo annunciandosi al posto stazionato lungo la linea per la sorveglianza del tronco, eccettuato il caso che una dilazione potesse pregiudicare il servizio.

Art. 26.

I due Governi sardo ed austriaco provvederanno a che siano condotti a termine i lavori in costruzione delle strade ferrate

Digitized by Google

situate nei rispettivi territorii, compresi quelli per la stazione di ricambio. Le opere tutte si faranno a piena regola d'arte, ed in modo perfettamente servibile, attenendosi ad un metodo di esecuzione uniforme, cosicchè il passaggio dei convogli dall'uno all'altro Stato si possa effettuare senza alcuno ostacolo ed alterazione di sorta.

Art. 27.

Il tronco di strada ferrata tra la stazione di ricambio ed il Ticino verrà consegnato all'Amministrazione austriaca in istato completo ed atto all'esercizio entro il termine prescritto dall'art. 14.

I documenti ed i tipi atti a fornir notizie sui rapporti particolari di diritto, che sussistessero tra il mentovato tronco di strada ferrata e le contigue proprietà fondiarie, e su di altri diritti ed obblighi verso i confinanti ed adiacenti della strada ferrata, non che quelli relativi alla demarcazione del terreno espropriato, verranno comunicati per estratto o per copia alla Amministrazione austriaca.

Art. 28.

Ancora prima dell'attivazione delle corse regolari i due Governi contraenti destineranno una Commissione munita di pieni poteri, all'oggetto di visitare lo stato del tronco della strada ferrata, delle sue pertinenze e rispettive parti della stazione di ricambio per rilevare in tale guisa se per caso esistessero difetti, o mancanze da togliersi da parte della Società sarda.

Dal momento della consegna di questo tronco di strada ferrata colle sue pertinenze e relative parti della stazione di ricambio, l'Amministrazione austriaca si assume tutti i doveri di un usufruttuario per quanto riguarda l'ulteriore conveniente manutenzione di questo tronco di ferrovia e delle relative parti della stazione di ricambio, nonchè tutti gli altri rapporti di diritto in quanto le disposizioni della presente Convenzione non contengono prescrizioni diverse.

Art. 29.

La consegna definitiva deve aver luogo almeno quattro settimane prima che la strada ferrata venga aperta al regolare esercizio. Gli obblighi emergenti da tale consegna non si estendono però a quelle eventuali pretese dei terzi, il cui titolo fosse

Digitized by Google

basato bensì sulla esecuzione della strada ferrata, ma che avesse avuto origine anteriore all'epoca della consegna, ovvero che si fondasse sul modo dell'impianto e della costruzione della strada ferrata medesima.

Art. 30.

L'I. R. Governo austriaco promette che, senza il consenso del R. Governo sardo, non sarà per rinunciare ad altri o ad altri usi i fabbricati ed altri stabilimenti eretti dalla Società sarda nella stazione di ricambio per uso esclusivo dell'Amministrazione austriaca.

Art. 31.

Le Amministrazioni dei due Governi hanno eguale diritto all'uso dei fabbricati, delle parti di fabbricato, delle ruotaie e degli altri apparecchi della stazione di ricambio destinati all'uso comune.

Uno speciale regolamento interno per la stazione, da concertarsi fra le due Amministrazioni, preciserà più da vicino le opportune norme e le eventuali discipline in proposito.

Art. 32.

L'Amministrazione austriaca assumerà e sosterrà le spese pel corredo di fabbricati, situati sul tronco dal Ticino alla stazione di ricambio, non che di quelli che si trovano nel luogo della stessa stazione, e che sono destinati all'uso esclusivo della medesima Amministrazione, e ciò limitatamente agli attrezzi, utensili ed arnesi di ogni genere, e non compresi gli oggetti stabili e murati.

All'incontro l'eguale corredo di tutti i fabbricati e spazii, di uso comune nella medesima stazione di ricambio, incombe alla Società sarda, salvo quei compensi da regolarsi tra le due Società.

Art. 33.

Venendo, dopo attivato l'esercizio della ferrovia, ad essere riconosciuta la convenienza di altre opere addizionali o di perfezionamento, pel tronco tra la stazione di ricambio ed il Ticino, e pei fabbricati della medesima stazione, queste opere verranno eseguite dietro i piani formati, d'accordo tra le due Società sarda ed austriaca, ed approvati quindi dai due Governi.

Per l'esecuzione di queste opere, come anche pei lavori di

Digitized by Google

manutenzione che incombono all'Amministrazione austriaca, competeranno alla stessa tutti i diritti che, secondo le leggi sarde, sono accordati alle imprese di strade ferrate.

Art. 34.

Il godimento dei proventi secondarii sul tronco di strada ferrata, tra il confine lombardo e la stazione di ricambio, spetta all'Amministrazione austriaca, e quello della stazione di ricambio spetta esclusivamente all'Amministrazione sarda.

Art. 35.

A norma della massima esposta nell'art. 28, incombe all'Amministrazione austriaca la manutenzione della parte di stazione destinata all'uso esclusivo della medesima, come pure quella del tronco di strada ferrata dalla stazione di ricambio sino al confine dei due Stati, colle relative pertinenze.

Le spese di manutenzione di quelle parti della stazione che sono destinate all'uso comune delle due Amministrazioni, saranno sostenute per metà fra le due Amministrazioni.

Art. 36.

Il R. Governo sardo, e per esso la Società concessionaria, cederà all'I. R. Governo austriaco, e per esso, alla rispettiva Società concessionaria, tutti i titoli e diritti che per contratto gli competessero verso gli appaltatori di costruzioni, per quanto riguarda l'esenzione e rispettivamente il rimborso delle spese per tutte quelle opere che incombono agli appaltatori stessi, in forza di contratti e durante il tempo della garanzia.

In quanto al ristabilimento di tutti gli altri danneggiamenti delle opere di qualsiasi natura, siano derivati da azioni od omissioni, da deliberata intenzione, da caso o da avvenimenti elementari, appartengano essi al numero degli ordinarii o straordinarii, si tratterà come se il danno fosse stato causato ad un'opera impresa dall'Amministrazione austriaca, a proprie spese (art. 28), e l'Amministrazione sarda non sarà tenuta di bonificare all'Amministrazione austriaca le spese di ripristinamento nè in tutto nè in parte.

Art. 37.

Nel corso dell'anno mille ottocento cinquantotto i due Governi contraenti apriranno delle negoziazioni allo scopo di con-

Digitized by Google

certarsi sulle norme più precise circa l'attivazione del reciproco esercizio delle due strade ferrate, il trattamento in punto di polizia dei forestieri e dei passaporti al loro passaggio dall'una all'altra strada ferrata; indi per ciò che concerne l'unione postale e la congiunzione d'una linea telegrafica, all'uso dell'esercizio della strada ferrata, e finalmente le operazioni daziarie pel trasporto delle merci che avrà luogo sulle strade ferrate congiunte.

Art. 38.

Ad oggetto di poter meglio regolare le necessarie misure da prendersi eventualmente per l'esecuzione delle disposizioni, già concertate o da concertarsi in seguito, a riguardo del reciproco esercizio della ferrovia, i due Governi si daranno partecipazione dell'impartita rispettiva concessione, nonchè delle condizioni a cui la medesima concessione trovasi assoggettata.

Art. 39.

Si riserva reciprocamente la ratifica della presente Convenzione, e le ratifiche verranno scambiate in Vienna nel termine di quattro settimane, decorribili dal giorno d'oggi.

In fede del che i Plenipotenziarii delle Alte Parti contraenti hanno sottoscritto questa Convenzione, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Vienna li diciannove giugno mille ottocento cinquantasei.

Cantono di Ceva.	G. Negretti.	Negrelli.	S. Maly.
(*L. S.*)	(*L. S.*)	(*L. S.*)	(*L. S.*)

Noi avendo veduto ed esaminato la Convenzione qui sovrascritta, ed approvandola in ogni sua parte, l'accettiamo, confermiamo e ratifichiamo, promettendo d'osservarla e di farla

Digitized by Google

inviolabilmente osservare. In fede di che Noi abbiamo firmato le presenti contrassegnate dal nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, e munite del Nostro Reale Sigillo.

Dat. in Pollenzo addì otto del mese di luglio, l'anno del Signore mille ottocento cinquantasei.

(L. S.) **VITTORIO EMANUELE**

Controsegnato C. CAVOUR.

Per copia conforme all'originale
Il Segretario Generale del Ministero per gli Affari Esteri
DI SALMOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

N.° 1914. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia rurale deliberato dal Municipio di Crescentino nella seduta del 22 ultimo scorso settembre.

(Torino 4 novembre 1856).

N.° 1915. Regio Decreto

che approva il regolamento deliberato nella seduta delli 3 ultimo scorso ottobre dal Consiglio comunale di Villafranca Piemonte per l'instituzione di un Corpo di Guardie Municipali.

(Torino 4 novembre 1856).

N.° 1916. Regio Decreto

col quale si approva una nuova tariffa dei dazii di consumo della Città di Porto Maurizio.

(Torino 6 novembre 1856).

N.° 1917. Regio Decreto

col quale si approva lo stabilimento d'una tassa annuale sui cani e d'un dritto di peso sui bozzoli nel Comune di Gambolò.

(Torino 6 novembre 1856).

N.° 1918. Regio Decreto

col quale si approva l'instituzione d'un dritto di peso nel Comune di Casei Gerola.

(Torino 6 novembre 1856).

Digitized by Google

N.° 1919. Regio Decreto

col quale viene approvata l'instituzione d'un dritto di peso nel Comune di Borgo San Dalmazzo.

(Torino 6 novembre 1856).

N.° 1920. Regio Decreto

col quale si approvano nuovi regolamenti e tariffe per la riscossione dei dritti di peso e di piazza nella Città di Domodossola.

(Torino 6 novembre 1856).

N.° 1921. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio d'Ittiri, Provincia d'Alghero, nella seduta del 18 ultimo scorso febbraio.

(Torino 16 novembre 1856).

N.° 1922. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Carisio a riscuotere per via d'esercizio i dritti di gabella stabiliti dalla legge 2 gennaio 1853.

(Torino 16 novembre 1856).

N.° 1923. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Costigliole della Provincia di Saluzzo a riscuotere per via d'esercizio i dritti di gabella stabiliti dalla legge 2 gennaio 1853.

(Torino 16 novembre 1856).

Digitized by Google

N.° 1924. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Prunetto a provvedere con redditi propri al pagamento del suo canone gabellario.

(Torino 16 novembre 1856).

N.° 1925. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Roburent a supplire con fondi propri al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 16 novembre 1856).

N.° 1926. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Frabosa-Soprana a supplire con fondi propri al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 16 novembre 1856).

N.° 1927. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Torre a supplire, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 16 novembre 1856).

N.° 1928. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Pamparato a supplire, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 16 novembre 1856).

Digitized by Google

N.° 1929. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Montaldo a supplire, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 16 novembre 1856).

N.° 1930. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Magliano a supplire, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 16 novembre 1856).

N.° 1931. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Lesegno a supplire, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 16 novembre 1856).

N.° 1932. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Ceva a supplire, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario del corrente anno.

(Torino 16 novembre 1856).

Digitized by Google

N.° 1933. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Villanova della Provincia di Mondovì a supplire, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1856 e 1857.

(Torino 16 novembre 1856).

N.° 1934. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Novello a supplire, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario dell'anno 1857.

(Torino 16 novembre 1856).

N.° 1935. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Ussaramanna a provvedere, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento del suo canone gabellario dell'anno 1856.

(Torino 16 novembre 1856).

N.° 1936. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Roascio a provvedere, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento del suo canone gabellario dell'anno 1856.

(Torino 16 novembre 1856).

Digitized by Google

N.° 1937. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Briaglia a provvedere, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento del suo canone gabellario dell'anno 1856.

(Torino 16 novembre 1856).

N.° 1938. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Torricella a provvedere, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento del suo canone gabellario degli anni 1856 e 1857.

(Torino 16 novembre 1856).

N.° 1939. Regio Decreto

col quale si approvano delle variazioni al regolamento e tariffa del dazio di consumo della Città di Chiavari.

(Pollenzo 23 novembre 1856).

N.° 1940. Regio Decreto

che approva l'instituzione d'un dritto di peso grosso e piccolo nel Comune di Capriata.

(Pollenzo 23 novembre 1856).

N.° 1941. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Setzu a supplire, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario del 1856.

(Pollenzo 23 novembre 1856).

Digitized by Google

N.° 1942. Regio Decreto

che autorizza il Comune di San Pietro della Provincia di Pinerolo a supplire, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario dell'anno 1857.

(Pollenzo 23 novembre 1856).

N.° 1943. Regio Decreto

portante modificazioni all'ordinamento del Corpo dei Cacciatori Franchi.

(Pollenzo 23 novembre 1856).

N.° 1944. Regio Decreto

che, a seguito di speciali offerte, autorizza le Finanze dello Stato a vendere certi stabili demaniali non destinati a far parte del Demanio dello Stato.

(Pollenzo 23 novembre 1856).

N.° 1945. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia rurale deliberato dal Municipio di Novara nella seduta delli 3 e 5 corrente mese.

(Pollenzo 23 novembre 1856).

N.° 1946. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di S. Martino, Provincia d'Asti, nella seduta del 1.° del corrente mese.

(Pollenzo 23 novembre 1856).

Digitized by Google

N.° 1947. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Quartu nella seduta del 19 ultimo scorso luglio.

(Pollenzo 23 novembre 1856).

N.° 1948. Regio Decreto

col quale vengono approvate delle variazioni al regolamento e tariffa dei dazii di consumo della Città di Pontbeauvoisin.

(Pollenzo 26 novembre 1856).

N.° 1949. Regio Decreto

col quale si approvano dei nuovi regolamenti e tariffe per la riscossione dei dazii di consumo, e dei dritti di piazza, di peso e di misura dei liquidi, nella Città di Vigevano.

(Pollenzo 26 novembre 1856).

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'articolo 5.° dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri e di Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data al Trattato d'amicizia, di navigazione e di commercio conchiuso tra la Sardegna ed il Messico e sottoscritto a Messico il giorno primo del mese di agosto dell'anno mille ottocento cinquantacinque.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. in Pollenzo addì 23 novembre 1856.

VITTORIO EMANUELE.

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

per la grazia di Dio

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ECC. ECC., PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC., ECC.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute:

Un Trattato d'amicizia, di navigazione e di commercio essendo stato conchiuso tra Noi e la Repubblica Messicana e sottoscritto dai Nostri rispettivi Plenipotenziarii a Messico il giorno primo di agosto del corrente anno mille ottocento cinquantacinque;

Trattato del tenor seguente:

NEL NOME DELLA SANTISSIMA TRINITA',

Essendosi già stabilite da molto tempo relazioni commerciali fra i dominii di S. M. il Re di Sardegna e la Repubblica del Messico, si è creduto conveniente per maggiormente assicurare e promuovere tali relazioni, il raffermarle per mezzo di un Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione.

A quest'oggetto S. M. il Re di Sardegna ha nominato suo plenipotenziario il signor D. Raffaele Benzi, Cavaliere del suo Ordine religioso e militare dei Ss. Maurizio e Lazzaro, suo

Digitized by Google

Console Generale, Incaricato di una missione straordinaria presso il Governo Messicano, e

S. A. S. il Presidente della Repubblica Messicana, l'Ecc. sig. Dottore D. Emanuele Diez di Bonilla, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Gran Croce del distinto Ordine Messicano di Guadalupe, Vice-Presidente del Consiglio di Stato, decorato della Medaglia di prima classe del dipartimento di Finanze, Ministro Onorario del Supremo Tribunale di Giustizia della Nazione, antico Ministro Plenipotenziario in diverse Nazioni ecc. ecc., i quali, dopo di aversi comunicato i rispettivi loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, convennero degli articoli seguenti:

Art. 1.

Vi sarà perpetua pace fra gli Stati ed i Sudditi di S. M. il Re di Sardegna da una parte, e la Repubblica Messicana ed i suoi Cittadini dall'altra.

Art. 2.

Vi sarà libertà reciproca di commercio fra tutti gli Stati delle due alte Parti contraenti.

I sudditi ed i cittadini di ognuna di esse godranno in tutta l'estensione dei territorii dell'altra dei medesimi diritti, privilegi, libertà, favori ed esenzioni di cui godono i sudditi o cittadini delle nazioni le più favorite, per tutto quanto concerne il commercio, la sicurezza personale e delle merci, il collocamento, carico e scarico delle navi, la libertà di scegliere i proprii agenti o fattori, e di fissare i prezzi delle mercanzie, l'accesso ai tribunali, l'amministrazione della giustizia, gl'imprestiti pubblici, e le imposizioni d'ogni specie.

Nelle stipulazioni contemplate nel presente articolo non si comprende quella di poter fare il commercio di scalo e cabotaggio, il quale è riservato ai bastimenti nazionali.

I sudditi ed i cittadini delle due Parti contraenti saranno esenti da ogni servizio militare forzoso, tanto nell'esercito quanto

Digitized by Google

nella marina, ma non da quello di polizia, il quale sarà prestato nel solo caso di respingere colla forza i malfattori che minacciassero di attentare alle vite ed alle proprietà, lasciando in disparte le questioni politiche, quando ciò fosse indispensabile per mancanza di aiuto di forza armata, e per lo stretto tempo della urgente necessità, a giudizio delle rispettive autorità nazionali. La protezione personale che ognuna delle Parti contraenti concede ai sudditi ed ai cittadini dell'altra, non esclude il diritto che hanno i Governi delle rispettive Parti contraenti di non ammettere, o di espellere dal territorio di ognuna quelle persone le quali, per i loro noti cattivi antecedenti e per la loro cattiva condotta, si considerino perniciose alla pace, all'ordine pubblico, ed ai buoni costumi, secondo il giudizio delle Supreme Autorità di ognuna delle due alte Parti contraenti, dando previo avviso ai rispettivi Agenti diplomatici dell'altra.

Art. 3.

I sudditi ed i cittadini di ognuna delle alte Parti contraenti avranno diritto di acquistare in proprietà, di possedere e di alienare beni mobili ed immobili nel territorio dell'altra, sia per successione intestata, sia per testamento, donazione o contratto, senza essere sottomessi ad altre o maggiori tasse di alienazione, di successione e simili, che quelle pagate dai nazionali, assoggettandosi alle leggi vigenti, od a quelle che fossero promulgate in avvenire a questo proposito.

Art. 4.

I prodotti del suolo e dell'industria di uno dei due paesi non saranno soggetti nell'altro a dazii maggiori di quelli a cui sono soggetti i prodotti similari delle nazioni le più favorite.

Art. 5.

I bastimenti delle due Parti contraenti non pagheranno nei rispettivi porti dell'altra per importazione od esportazione di qualsiasi mercanzia, altri o maggiori diritti di quelli che queste

Digitized by Google

stesse mercanzie pagano o pagheranno in avvenire nei rispettivi paesi, quando sono o saranno importate da bastimenti nazionali; ed i prodotti e mercanzie di origine messicana importati nel territorio sardo con bastimenti non messicani, supponendone l'importazione permessa dalle leggi vigenti, saranno considerati e trattati come importati da bastimenti messicani, come pure i prodotti e le mercanzie di origine sarda importati nei porti messicani con bastimenti non sardi, supponendone l'importazione permessa dalle leggi vigenti, saranno trattati come importati da bastimenti sardi, semprechè questa stessa eguaglianza di bastimenti e di mercanzie sia concessa a qualunque altra nazione più favorita. Tutte le mercanzie che pel loro consumo o transito possano essere legalmente importate coi bastimenti della nazione la più favorita nei porti delle Parti contraenti, o che possano esserne esportate cogli stessi, potranno essere egualmente e reciprocamente importate ed esportate coi bastimenti di ambe le Parti contraenti, qualunque siano la loro origine, destinazione o provenienza.

Art. 6.

I bastimenti di ciascuna Parte contraente non saranno nei porti dell'altra assoggettati a diversi o maggiori diritti di tonnellaggio, ancoraggio, fanali, pilotaggio, segnale, quarantena od altri di quelli imposti ai bastimenti nazionali.

Art. 7.

Le due alte Parti contraenti riconoscono come principio invariabile che la bandiera cuopre la mercanzia, cioè che gli effetti o mercanzie appartenenti a sudditi o cittadini di una Potenza che è in guerra, non sono soggetti a cattura o confisca quando si trovino a bordo dei bastimenti neutrali, eccetto il caso di contrabbando di guerra, e che la proprietà dei neutrali trovata a bordo di un bastimento nemico non può essere confiscata, a meno che sia contrabbando di guerra.

Digitized by Google

Art. 8.

Nei casi di guerra i sudditi di ambe le Parti contraenti stabiliti nel territorio dell'altra, hanno il privilegio di rimanervi, continuando nei loro affari o commercii senza verun ostacolo, purchè vivano pacificamente, e non demeritino di questo favore per qualsiasi atto contrario agl' interessi del paese in cui risiedono, secondo il giudizio delle supreme autorità rispettive. Le loro proprietà, di qualunque natura siano, non saranno trattenute o sequestrate, nè saranno sottoposte ad altri oneri o contribuzioni che a quelli dei nazionali.

Egualmente le somme dovute dai particolari, i fondi pubblici od azioni di compagnie non potranno mai essere trattenuti, o sequestrati, nè confiscati.

Art. 9.

Qualora succeda che una delle Parti contraenti sia in guerra con qualche Potenza, Nazione o Stato, i sudditi dell'altra potranno continuare a commerciare e navigare in questi stessi Stati, eccettuate le città ed i porti bloccati od assediati per mare o per terra.

Per altro, in considerazione della gran distanza in cui trovansi i rispettivi paesi delle due Parti contraenti, e l'incertezza che ne risulta, relativamente ai varii avvenimenti che possono aver luogo, è convenuto che se un bastimento mercantile appartenente ad una di esse fosse destinato ad un porto che si suppone bloccato, alla sortita di detto bastimento non sarà catturato o condannato per aver tentato di entrare per la prima volta in detto porto, a meno che si possa provare, che detto bastimento poteva e doveva sapere, durante la navigazione, che lo stato di blocco della piazza di cui si tratta, durava ancora; ma i bastimenti che dopo di essere stati spediti una volta, tentassero, durante lo stesso viaggio, di entrare per la seconda volta nello stesso porto bloccato, andran soggetti ad essere trattenuti e condannati. Ben inteso che in verun caso

Digitized by Google

non sarà lecito il commercio degli articoli riputati contrabbando di guerra, come cannoni, mortai, fucili, pistole, granate, polvere, salnitro ed altri effetti ed attrezzi militari, e tutti gli altri strumenti, di qualunque sorta essi siano, fabbricati per l'uso di guerra.

Art. 10.

Tutti i bastimenti che secondo le leggi del Regno di Sardegna son considerati come bastimenti Sardi, e tutti i bastimenti che secondo le leggi della Repubblica Messicana son considerati come bastimenti Messicani, saranno, quanto agli effetti del presente Trattato, riconosciuti rispettivamente come bastimenti Sardi e Messicani.

Art. 11.

Ognuna delle Parti contraenti potrà nominare Agenti diplomatici di qualsiasi rango; e per la protezione locale del commercio, nei luoghi di loro residenza, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari, a fine di risiedere sui territorii dell'altra. Ma, prima che un Console possa esercitare le proprie funzioni, dovrà essere ammesso ed approvato, nelle forme di uso, dal Governo nel cui territorio debba risiedere.

Ognuna delle Parti contraenti si riserva per altro il diritto di eccettuare qual residenza di Consoli i punti particolari nei quali non giudichi conveniente di ammetterli o di conservarli, sempre che ciò si applichi agli altri Agenti consolari, e sempre sotto il principio di trattarsi reciprocamente sul piede della nazione la più favorita. Gli Agenti diplomatici e consolari di Sardegna nel Messico godranno di tutte le prerogative, esenzioni ed immunità che si concedono o concederanno ulteriormente agli Agenti di egual grado della nazione più favorita, e reciprocamente gli Agenti diplomatici e consolari del Messico godranno negli Stati Sardi delle stesse prerogative, esenzioni ed immunità delle quali godono o godranno gli Agenti diplomatici e consolari della nazione più favorita. Ma i Consoli che siano

Digitized by Google

nello stesso tempo commercianti, saranno in tal qualità interamente soggetti alle leggi del paese nel quale risiedono. I Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari potranno alla morte di qualsiasi individuo della loro nazione, per domanda delle parti interessate, o d'ufficio, incrocicchiare coi loro sigilli quelli apposti dall'Autorità competente sugli effetti, mobili e carte del defunto; ed in questo caso i due sigilli non potranno essere tolti che di comune accordo. Quando si tolgano, essi assisteranno all'inventario della successione, e sarà loro consegnata dall'Autorità competente copia tanto dell'inventario, quanto del testamento che il defunto avesse fatto. Muniti dei poteri legali delle parti interessate, necessarii a quest'effetto, dopo di averli esibiti, faranno le loro reclamazioni, ed immediatamente sarà loro consegnata la successione, la quale non potrà esser loro negata, se non nel caso di opposizione di qualche creditore nazionale od estero. I Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari avranno, come tali, diritto di essere giudici arbitri nelle contestazioni che potessero nascere tra i capitani e gli equipaggi dei bastimenti della loro nazione, senza che le autorità locali possano avervi ingerenza; a meno che il capitano o l'equipaggio turbassero colla loro condotta l'ordine o la tranquillità del paese, od a meno che detti Consoli, Vice-Consoli od Agenti consolari reclamassero l'intervento di quelle per far eseguire o sostenere le proprie decisioni; ben inteso che questa specie di giudizio od arbitraggio non potrà privare le parti, in caso di litigio, del diritto che alla lor volta esse hanno di ricorrere alle autorità giudiziali del luogo.

I detti Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari saranno autorizzati a richiedere l'assistenza delle Autorità locali, onde cercare, arrestare, ritenere ed incarcerare i disertori dei bastimenti da guerra e mercanti del loro paese; ed a tale effetto si dirigeranno ai Tribunali, Giudici ed Ufficiali competenti, e reclameranno per iscritto i disertori menzionati, provando per

Digitized by Google

mezzo della comunicazione dei registri dei bastimenti, o ruoli di equipaggio, o di altri documenti ufficiali, che tali individui facevano parte di detti equipaggi; e trovata giusta la reclamazione non si negherà la estradizione dei disertori. Questi, appena arrestati, saranno messi alla disposizione dei detti Consoli, Vice-Consoli, od Agenti consolari, e potranno essere detenuti nelle pubbliche carceri, dietro domanda ed a spesa di quelli che li reclamino, per essere poi rimessi ai bastimenti sui quali erano imbarcati, o ad altri della stessa nazione; ma se la consegna non ha avuto luogo nel termine di tre mesi, a datare dal giorno dell'arresto, saranno messi in libertà, e non saranno più arrestati per la stessa causa. Con tutto ciò, se il disertore avesse commesso qualche crimine o delitto nel paese in cui sarà arrestato, potrà soprassedersi alla sua estradizione, finchè il Tribunale che istruisce il processo abbia pronunziato la sentenza, e questa sia stata eseguita.

Se nel limite del mar territoriale di ognuna delle Parti contraenti (la cui estensione sarà di quattro leghe inglesi dal littorale, qualora tal limite sia adottato da tutte le Nazioni che hanno attualmente trattati col Messico), si commettesse qualche delitto grave o di contrabbando su bastimenti mercantili, sarà giudicato e condannato dai Tribunali del paese al quale il detto mare territoriale appartenga.

Art. 12.

Le due alte Parti contraenti pattuiscono che oltre le precedenti stipulazioni gli Agenti diplomatici e consolari, i sudditi e cittadini di ogni classe, i bastimenti sì da guerra che mercantili, e le mercanzie dell' uno dei due Stati godranno di pien diritto nel territorio dell' altro dei privilegi, franchigie e vantaggi conceduti o da concedersi alla nazione la più favorita, e ciò gratuitamente, se la concessione sarà stata gratuita, o con compenso identico od equivalente, se la concessione fosse con-

Digitized by Google

dizionale. Quanto è stipulato nel presente articolo non impedisce che il Governo della Repubblica Messicana possa conceder benefizii ed esenzioni speciali, relative al commercio ed alla navigazione, ai nuovi Stati del Continente Americano, già Colonie Spagnuole, per quei sentimenti di mutua benevolenza e particolar simpatia, e di convenienza politica che debbono naturalmente esistere fra dette nazioni. Ciò nulla ostante, queste concessioni non potranno farsi, fino a che non si regolino definitivamente colle altre Potenze colle quali la Repubblica Messicana ha stipulato Trattati ai quali la riserva convenuta potesse opporsi.

Art. 13.

La Repubblica del Messico, secondando il desiderio di S. M. il Re di Sardegna, consente ad estendere tutte le stipulazioni del presente Trattato al Principato di Monaco, posto sotto il protettorato di S. M. Sarda, mediante reciprocità da parte del detto Principato.

Art. 14.

Il presente Trattato durerà per otto anni, dallo scambio delle ratifiche.

Spirato questo termine cesserà di avere effetto dodici mesi dopo la denunzia fatta dall'una o dall'altra Parte contraente.

Art. 15.

Il presente trattato sarà ratificato, e le ratificazioni saranno scambiate a Messico, al più tardi nel mese di decembre prossimo.

In fede di che i Plenipotenziarii sovra citati hanno sottoscritto il presente Trattato, ed hanno apposto il sigillo delle loro armi, a Messico, il giorno primo di agosto dell'anno mille ottocento cinquantacinque.

Firmato

RAFFAELE BENZI (*L. S.*)

MANUEL DIEZ DI BONILLA (*L. S.*)

Digitized by Google

Noi avendo veduto ed esaminato il sovrascritto Trattato lo abbiamo approvato in ogni e singola sua parte, epperciò colle presenti Noi lo accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo e di farlo inviolabilmente osservare. In fede di che Noi abbiamo firmato le presenti di nostra propria mano e vi abbiamo fatto apporre il Gran Sigillo delle Nostre Armi. Dato nel Nostro Real Palazzo di Torino addì diciannove del mese di novembre l'anno mille ottocento cinquantacinque.

Firmato VITTORIO EMANUELE

Per parte di S. M. il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
Firmato CIBRARIO.

Per copia conforme all'originale
Il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri
DI SALMOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'articolo 5.° dello Statuto;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri e di Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per le corrispondenze telegrafiche conchiusa tra Noi e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, e questi anche a nome delle Loro Maestà i Re di Prussia, Baviera, Sassonia, Hannover, Wurtemberg e dei Paesi Bassi, e delle Loro Altezze Reali i Gran Duchi di Bade e di Mecklemborgo-Schwerin, firmata in Torino li 3 ottobre 1856, le cui ratificazioni furono scambiate in Torino addì 6 dicembre stesso anno.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 7 dicembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 12 dicembre 1856
Registro 12 Atti del Governo a c. 96.
WEHRLIN.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DE PORESTA.

C. CAVOUR.

Digitized by Google

CONVENTION

pour les correspondances télégraphiques entre la Sardaigne *et l'*Autriche

VICTOR EMMANUEL II

par la grâce de Dieu

ROI DE SARDAIGNE, DE CHYPRE ET DE JÉRUSALEM,

DUC DE SAVOIE, DE GÊNES, ETC., ETC., PRINCE DE PIÉMONT, ETC., ETC.

A tous ceux qui les présentes verront, salut:

Une Convention pour les correspondances télégraphiques ayant été conclue entre la Sardaigne et l'Autriche et signée par les Plénipotentiaires respectifs à Turin le troisième jour du mois d'octobre de cette année mil-huit-cent-cinquante-six;

Convention dont la teneur suit:

S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. l'Empereur d'Autriche, stipulant tant en son nom qu'au nom des Royaumes de Prusse, de Bavière, de Saxe, de Hanôvre, de Würtemberg, des Pays-Bas et des Grands Duchés de Bade et de Mecklembourg-Schwerin, dans le désir d'assurer à la correspondance télégraphique toute la célérité possible et apporter à la Convention spéciale conclue le 28 septembre 1853 les changements et améliorations dont l'expérience a fait reconnaître l'utilité, sont convenus de négocier dans ce but une nouvelle Convention télégraphique, et ont à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Digitized by Google

S. M. le Roi de Sardaigne, le Comte Roger Gabaleone de Salmour, Officier de l'Ordre des Ss. Maurice et Lazare, et des Ordres de la Légion d'Honneur de France et de Léopold de Belgique, son Secrétaire Général au Ministère des Affaires Étrangères;

Et S. M. l'Empereur d'Autriche, le Comte Louis Jean Baptiste Emmanuel de Paar, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais, son Chargé d'Affaires près le Gouvernement de Sardaigne;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Tout individu aura le droit de se servir des télégraphes électriques internationaux des États contractants; mais chaque Gouvernement se réserve la faculté de faire constater l'identité de tout expéditeur qui demandera la transmission d'une ou plusieurs dépêches.

Art. 2.

Le service des lignes de télégraphe électrique établies ou à établir par les États contractants sera soumis, en ce qui concerne la transmission et la taxe des dépêches internationales, aux dispositions ci-après, chaque Gouvernement se réservant expressément le droit de régler à sa convenance le service et le tarif télégraphique pour les correspondances à transmettre dans les limites de ses propres lignes, et restant dans ce dernier cas entièrement libre quant au choix des appareils à employer. Chacun des deux États reste également juge des mesures à prendre pour la sécurité de ses lignes et pour la police et le contrôle des correspondances de toute nature. Les dépêches internationales sont celles qui empruntent pour être transmises à destination les lignes des deux États contractants.

Art. 3.

Les États qui n'ont pas pris part à cette Convention seront admis, sur leur demande, à y accéder.

Art. 4.

Les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement de se communiquer réciproquement tous les documents relatifs à l'organisation et au service de leurs lignes télégraphiques, aux appareils qu'elles emploient, comme aussi tout perfectionnement

Digitized by Google

qui viendrait à avoir lieu dans le service. Chacune d'elles enverra à l'autre, savoir:

1° A la fin de chaque trimestre un tableau indiquant le nom des stations et le nombre des fils affectés à la correspondance publique ou privée sur les diverses sections de son réseau, et 2° au commencement de chaque année une carte résumant les changements survenus à cet égard dans toute l'étendue de son réseau pendant la dernière période annuelle. L'appareil *morse* sera provisoirement adopté pour la transmission des correspondances internationales.

Art. 5.

Les Gouvernements contractants s'efforceront de réunir leurs fils télégraphiques de manière à pouvoir donner passage sans interruption aux frontières, et d'une extrémité à l'autre des plus longues lignes aux dépêches internationales.

Pour accroître et faciliter leurs rapports directs de correspondance télégraphique ils s'engagent à poser dans le plus bref délai possible de nouveaux fils exclusivement destinés à la transmission non interrompue des dépêches entre les Capitales de leurs États respectifs.

Art. 6.

Chaque Gouvernement conserve la faculté d'interrompre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge convenable, soit pour toutes les correspondances, soit seulement pour certaines natures de correspondances, soit enfin pour certaines lignes; mais aussitôt qu'un des deux Gouvernements aura adopté une mesure de ce genre, il devra en donner immédiatement connaissance à l'autre Gouvernement contractant.

Art. 7.

Les États contractants déclarent n'accepter aucune responsabilité à raison du service de la correspondance internationale par voie télégraphique.

Art. 8.

Les dépêches seront classées dans l'ordre suivant:

1° Dépêches d'État, c'est-à-dire celles qui émaneront du Chef de l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces de terre ou de mer, et des Agents Diplomatiques ou Consulaires des deux Gouvernements, ou de ceux qui y auront

Digitized by Google

ultérieurement adhéré. Cet avantage de priorité et les autres priviléges ci-après consacrés en faveur des dépêches d'État seront étendus, de plein droit, mais sous réserve de réciprocité, aux dépêches d'État des Pays avec lesquels l'une ou l'autre des Parties contractantes aurait déjà conclu ou viendrait à conclure des conventions télégraphiques particulières.

Les dépêches diplomatiques des autres Puissances seront considérées et traitées comme celles des particuliers.

2° Dépêches de service exclusivement consacrées au service des télégraphes internationaux ou relatives à des mesures urgentes ou à des accidents graves sur le chemin de fer.

3° Enfin dépêches des particuliers.

La transmission des dépêches aura lieu dans l'ordre de leur remise par les expéditeurs ou de leur arrivée aux stations intermédiaires ou de destination, en observant les règles de priorité ci-après:

1° Dépêches d'État.
2° Dépêches de service spécifiées au § 2° ci-dessus.
3° Dépêches des particuliers.

Une dépêche commencée ne pourra être interrompue à moins qu'il n'y ait urgence extrême à transmettre une communication d'un rang supérieur.

Entre deux bureaux en relation immédiate, et quand il s'agira de dépêches du même rang, on passera ces dépêches dans l'ordre alternatif.

Art. 9.

Lorsqu'une interruption dans les communications sera signalée après l'acceptation d'une dépêche, le bureau, à partir duquel la transmission sera devenue impossible, mettra à la poste et par lettre recommandée une copie de la dépêche sous chargement d'office ou la transmettra en service par le plus prochain convoi. Il l'adressera, suivant les circonstances, soit au bureau le plus rapproché en mesure de lui faire continuer la voie télégraphique, soit au bureau de destination qui la traitera comme dépêche ordinaire.

Aussitôt que la communication sera rétablie, la dépêche sera transmise de nouveau au moyen du télégraphe par le bureau qui en aura fait l'envoi par la poste ou par le chemin de fer.

Digitized by Google

Art. 10.

Les bureaux télégraphiques respectifs seront autorisés à recevoir les dépêches pour des localités situées en dehors des lignes télégraphiques. Elles seront rendues à leur destination, soit par la poste au moyen de lettres recommandées, soit par exprès ou estafette si l'expéditeur en fait la demande.

L'indication donnée par l'expéditeur pour le mode de transport d'une dépêche au-delà des lignes télégraphiques, ainsi que les avis ou renseignements de service, n'entreront pas dans le compte des mots.

Art. 11.

Les dépêches à transmettre devront être écrites à l'encre sans rature ni abréviation, avec clarté et dans un langage intelligible. Elles devront porter la signature de l'expéditeur, ainsi que l'adresse bien précise du destinataire, conformément au modèle qui sera ultérieurement arrêté. L'adresse de la dépêche devra être mise en tête: elle sera suivie du texte, et la signature de l'expéditeur se trouvera au bas de la dépêche.

Art. 12.

Les dépêches d'État seront passibles des taxes ordinaires; elles devront toujours être revêtues du timbre ou du cachet de l'expéditeur; elles pourront être écrites en chiffres arabes ou en caractères alphabétiques faciles à reproduire par les appareils en usage, ou bien encore être libellées en français, en anglais, en italien ou en allemand, mais elles seront toujours écrites en caractères romains dans les pays où ces caractères sont généralement employés; elles seront transmises en signes, lettres ou nombres également en usage dans les bureaux télégraphiques.

La transmission des dépêches d'État sera de droit; les bureaux télégraphiques n'auront aucun contrôle à exercer sur elles.

Art. 13.

Les dépêches de service et celles des particuliers ne pourront pas être écrites en chiffres; elles seront rédigées au choix de l'expéditeur en français, en allemand, en anglais ou en italien; mais elles seront toujours écrites en caractères romains dans les pays où ces caractères sont généralement employés.

Provisoirement les Parties contractantes seront tenues d'accepter les dépêches rédigées en langue étrangère à leur pays dans les

Digitized by Google

bureaux désignés dans le réglement à intervenir entre les Administrations télégraphiques.

Art. 14.

Les bureaux télégraphiques au point de départ et au lieu de destination de chaque dépêche auront le droit de refuser de l'expédier ou de la transmettre, si sa teneur leur paraît contraire aux bonnes mœurs ou à la sécurité publique. Le recours contre de semblables décisions sera adressé à l'Administration centrale des stations où elles auront été prises. Dans tous les cas les Administrations centrales télégraphiques de chaque État auront la faculté d'arrêter la transmission de toute dépêche qui leur paraitrait offrir quelque danger.

Art. 15.

Dans les villes spécialement désignées à cet effet le service des bureaux télégraphiques ne sera pas interrompu pendant la nuit. Les autres bureaux télégraphiques seront ouverts tous les jours, y compris les dimanches et les fêtes, du 1er avril à la fin de septembre depuis sept heures du matin jusqu'à neuf heures du soir, et du 1er octobre à la fin de mars depuis huit heures du matin jusqu'à neuf heures du soir.

Néanmoins chacune des Hautes Parties contractantes se réserve le droit de créer une troisième classe de stations télégraphiques, dont les Administrations respectives se communiqueront les noms et dans lesquelles le travail sera limité de neuf heures du matin à midi, et de deux heures à sept heures du soir.

Les heures d'ouverture et de clôture seront les mêmes dans les deux États, et l'heure de tous les bureaux télégraphiques des deux pays sera celle du temps moyen de la Capitale de ce pays. Cependant la dépêche, dont la transmission se trouvera commencée, devra nécessairement être achevée entre les deux bureaux où elle sera engagée.

Art. 16.

Dans les bureaux où le service n'est pas permanent, aucune dépêche de nuit ne sera acceptée qu'autant qu'elle aura été annoncée pendant le service de jour et qu'on aura indiqué l'heure où elle sera déposée dans le bureau de départ.

Un réglement spécial déterminera les conditions du service de nuit, et le temps pendant lequel les bureaux de chaque État devront attendre la dépêche annoncée.

Digitized by Google

Art. 17.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le secret des correspondances télégraphiques.

Art. 18.

Les Hautes Parties contractantes adoptent pour la formation des tarifs, dont la réunion constituera le tarif international, les bases dont la teneur suit, savoir:

PAR DISTANCE		PAR MOTS					
		de 1 à 25 inclusivement		de 26 à 50 inclusivement		de 51 à 100 inclusivement	
En Autriche	En Piémont	Autriche	Piémont	Autriche	Piémont	Autriche	Piémont
		flor. conv.	fr. cent.	flor. conv.	fr. cent.	flor. conv.	fr. cent.
De 1 à 10 lieues inclusivement	De 1 à 75 kilomètres inclusivement	1. »	2. 50	2. »	5. »	3. »	7. 50
Plus de 10 jusqu'à 25	Plus de 75 jusqu'à 190	2. »	5. »	4. »	10. »	6. »	15. »
» 25 » 45	» 190 » 340	3. »	7. 50	6. »	15. »	9. »	22. 50
» 45 » 70	» 340 » 525	4. »	10. »	8 »	20. »	12. »	30. »
» 70 » 100	» 525 » 750	5. »	12. 50	10. »	25. »	15. »	37. 50
» 100 » 135	» 750 » 1015	6. »	15. »	12. »	30. »	18. »	45. »

Art. 19.

Dans le calcul des distances les fractions égales ou supérieures à la moitié de l'unité compteront comme unité. Les fractions inférieures seront négligées.

Digitized by Google

Art. 20.

Pour l'application des taxes la distance parcourue par une dépêche sera comptée en ligne droite sur le territoire de chaque État depuis le lieu du départ jusqu'au point de la frontière où elle arrivera, et de celui-ci au lieu de sa destination; il sera de même pour son transit de frontière à frontière dans chaque État.

La taxe entre deux bureaux des États contractants sera, en tout cas, celle qui correspond à la direction la plus favorable au public. Si la dépêche devait être transmise dans une autre direction, le partage de la taxe se ferait proportionnellement au nombre des zones parcourues sur le territoire de chacun des États qui auraient concouru à la transmission.

Art. 21.

Les règles suivantes seront observées pour appliquer la taxe au nombre de mots.

1° La longueur de la dépêche simple est fixée à vingt-cinq mots.

2° Le nom du bureau de départ et la date de l'expédition seront transmis d'office; le lieu d'origine et la date de la dépêche ne seront taxés que lorsque l'expéditeur les aura lui-même inscrits sur sa dépêche.

3° Il est accordé pour chaque adresse d'un à cinq mots qui ne seront pas taxés; les mots de l'adresse dépassant ce *maximum* seront comptés et taxés avec le corps de la dépêche.

4° Les mots réunis par un trait d'union ou séparés par une apostrophe compteront pour le nombre de mots qu'ils contiennent; mais le *maximum* de longueur d'un mot est fixé à sept syllabes; l'excédant sera compté pour un mot.

5° Les traits d'union, les apostrophes, les signes de ponctuation et les alinéa ne seront pas comptés; les autres signes le seront pour le nombre de mots qui auront été employés à les exprimer.

6° Tout caractère isolé (lettre ou chiffre) comptera pour un mot.

7° Tout nombre jusqu'au *maximum* de cinq chiffres inclusivement sera compté pour un mot; les nombres de plus de cinq chiffres représenteront autant de mots qu'ils contiendront de fois cinq chiffres, plus un mot pour l'excédant. Les virgules, les barres de division seront comptées pour un chiffre.

Digitized by Google

8° Pour les dépêches d'État chiffrées on additionnera tous les chiffres ou lettres dont elles se composent et le produit de division du nombre total par cinq donnera le nombre des mots à taxer; les points ou signes simplement destinés à séparer les groupes seront transmis, mais n'entreront point en compte.

9° Le nom du signataire ne comptera que pour un mot; mais les titres, prénoms, particules et les qualifications seront comptés pour le nombre de mots qui seront employés pour les exprimer.

10° Tous les signes ou mots que l'Administration ajoutera à une dépêche dans l'intérêt du service ne seront pas comptés.

Art. 22.

Le *maximum* de longueur d'une dépêche est fixé à cent mots. Au-delà de cent mots la taxe d'un à vingt-cinq mots recommencera à être appliquée. La transmission des dépêches dont le texte dépassera cent mots pourra être retardée pour céder la priorité à des dépêches plus brèves quoique inscrites postérieurement. Un même expéditeur ne pourra faire passer plusieurs dépêches consécutives que dans le cas où le service de l'appareil ne serait pas réclamé par d'autres personnes. Ces réserves ne s'appliqueront pas aux dépêches d'État.

Art. 23.

Tout expéditeur qui exigera du bureau de destination l'accusé de réception de sa dépêche, payera, pour le recevoir le quart de la somme qu'aurait coûté la transmission d'une dépêche de vingt-cinq mots. Il payera la moitié de la somme qu'aura coûté la transmission de sa dépêche s'il demande qu'elle lui soit renvoyée toute entière pour être collationnée. Le destinataire pourra aussi demander que la dépêche reçue soit collationnée, mais il devra payer une seconde fois la taxe entière.

Les noms propres, les groupes de lettres et de chiffres seront répétés d'office sans augmentation de taxe.

Pour les dépêches d'État chiffrées le collationnement intégral donnera lieu à la perception d'une demi-taxe en sus. Si ces mêmes dépêches portent la mention que le collationnement n'est pas exigé par l'expéditeur, elles ne seront soumises qu'à une taxe simple.

Art. 24.

La réponse pourra être payée d'avance par l'expéditeur qui

Digitized by Google

la demandera. Lorsque la longueur de cette réponse, les cinq mots de l'adresse non compris, ne dépassera pas dix mots, on ne payera qu'une demi-taxe. Si cette réponse n'est pas parvenue dans les cinq jours qui suivront sa demande, le prix de la taxe déposé sera remboursé sous déduction d'un quart de sa valeur.

Art. 25.

Les dépêches qui doivent être communiquées ou déposées à des stations intermédiaires seront considérées et taxées comme autant de dépêches séparées envoyées à chaque lieu de destination.

Art. 26.

Il sera payé, pour les dépêches dont il devra être délivré plusieurs copies dans un lieu de station, un supplément de quatre-vingt-dix centimes pour chaque exemplaire à remettre en sus de la dépêche primitive.

Lorsqu'un expéditeur demandera que son identité soit attestée dans le lieu de destination, il acquittera en sus de la taxe de sa dépêche un droit fixe d'un franc vingt-cinq centimes.

L'avertissement de service sera exprimé par les mots *identité prouvée* (aufgeben beglaubigt). L'expéditeur pourra toujours demander le retrait ou l'annulation de sa dépêche. La taxe ne sera pas restituée si la dépêche est en cours de transmission. Lorsque la dépêche sera déjà arrivée et que l'expéditeur demandera qu'elle ne soit pas remise au destinataire, l'avertissement nécessaire à cet effet sera taxé au demi-droit d'une dépêche simple.

Art. 27.

Il n'y aura de différence ni de taxe, ni d'expédition, entre les dépêches de jours et celles de nuit.

Art. 28.

Le *minimum* à déposer comme arrhes au moment où la dépêche de nuit est annoncée, sera égal à la taxe afférente à la dépêche de vingt-cinq mots.

Lorsque la dépêche ne sera pas présentée à l'heure annoncée, le montant des arrhes sera acquis et partagé de la même manière que les autres recettes internationales.

Art. 29.

Les frais de transport des dépêches en dehors des lignes

Digitized by Google

télégraphiques seront perçus au bureau de départ. Pour le transport par lettres recommandées, la taxe sera uniformément de cinquante centimes pour les localités du pays où se trouvera le bureau de destination, et d'un franc cinquante centimes pour les localités situées en dehors de ce pays sur le continent européen. Quant au transport par piétons ou exprès dans un rayon *maximum*, dont les Administrations télégraphiques respectives se réservent de fixer ultérieurement l'étendue, l'expéditeur qui le demandera sera tenu de payer une taxe uniforme de deux francs cinquante centimes, laquelle sera acquittée au bureau d'origine en même temps que celle de la dépêche. Lorsque le transport devra avoir lieu pour des localités en dehors de ce rayon, ou à défaut d'estafette, la réexpédition sera toujours effectuée par la poste au moyen de lettres recommandées et sera soumise à la taxe de cinquante centimes.

Quand il y aura possibilité de fournir les estafettes demandées, le prix à déposer ou à acquitter sera de quatre francs par myriamètre.

Art. 30.

Lorsqu'une dépêche sera interceptée par l'un des motifs énoncés dans l'article 14, il ne sera restitué sur la taxe perçue que la somme payée pour la distance que la dépêche n'aurait pas parcourue.

La restitution intégrale aura lieu dans le cas où la dépêche ne serait pas parvenue à destination par la faute du service télégraphique, ou bien s'il était constaté qu'elle y est arrivée dénaturée au point de ne pouvoir remplir son but, et qu'il n'est plus possible d'avertir en temps utile, ou enfin si, par une cause quelconque, elle arrivait plus tard qu'elle ne serait parvenue par la poste.

Les frais de restitution seront intégralement supportés par l'Administration sur le territoire de laquelle la négligence ou l'erreur aura été commise.

Art. 31.

Les dépêches d'État seront acceptées et transmises par tous les bureaux : la taxe en devra toujours être acquittée par l'expéditeur.

Digitized by Google

Art. 32.

Dans les rapports internationaux il n'y aura de franchise de taxe que pour les dépêches relatives aux services des télégraphes.

Art. 33.

Les comptes seront liquidés par période trimestrielle. Les taxes prélevées sur chaque dépêche en raison de son parcours dans chaque État seront remboursées à chaque Gouvernement.

Art. 34.

Les droits perçus pour l'expédition de copies seront dévolus à l'office télégraphique sur le territoire duquel cette expédition aura été faite.

La taxe prélevée conformément au deuxième alinéa de l'article 26 pour attestation de l'identité de l'expéditeur n'entrera point en décompte, mais demeurera acquise à l'office expéditeur.

Art. 35.

Le réglement réciproque des comptes aura lieu à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se feront à la fin de chaque trimestre. Ces comptes comprendront les taxes en débet.

Ils seront dressés par l'Administration d'Autriche en monnaie autrichienne avec réduction des totaux en francs et par l'Administration de Sardaigne en monnaie sarde avec réduction des totaux en monnaie autrichienne.

La réduction des monnaies se fera au taux suivant :

1 florin monnaie de convention 2 francs 50 centimes.
1 kreutzer . . . . . 0 » 04 centimes.

Les fractions de moins d'un demi-kreutzer ne seront pas comptées, celles d'un demi-kreutzer et au-dessus compteront pour un kreutzer.

Art. 36.

Le solde résultant de la liquidation trimestrielle sera payé en monnaie courante dans l'État au profit duquel ce solde sera établi.

Art. 37.

Lorsque les Parties contractantes le trouveront convenable, des conférences auront lieu entre leurs Délégués à l'effet de proposer les améliorations que l'expérience aurait fait reconnaître

Digitized by Google

nécessaires, et d'arriver progressivement à une réduction des tarifs qui étendent les avantages que les Gouvernements et les particuliers doivent se promettre de la télégraphie électrique.

Ces modifications et ces dégrèvements devront être consentis de commun accord par les États contractants, le refus de l'un d'eux entraînant nécessairement le maintien des dispositions en vigueur.

Art. 38.

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur d'Autriche déclare conclure la présente Convention tant en son nom qu'au nom de tous les États qui font actuellement partie de l'union télégraphique Austro-Allemande et de ceux qui y adhéreront par la suite.

Art. 39.

La présente Convention sera mise à exécution le plus tôt que faire se pourra, et demeurera en vigueur pendant deux ans à compter du jour de l'échange de ses ratifications.

Toutefois les Hautes Parties contractantes pourront d'un commun accord en prolonger les effets au-delà de ce terme.

Dans ce dernier cas elle sera considérée comme étant en vigueur pour un temps indéterminé, et jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où la dénonciation en sera faite.

Art. 40.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications respectives en seront échangées à Turin dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin le trois octobre 1856.

DE SALMOUR. (*L. S.*)

C. PAAR. (*L. S.*)

Nous, ayant vu et examiné la Convention ci-dessus et l'ayant pour agréable, l'acceptons, confirmons, et ratifions, promettant

Digitized by Google

de l'observer et de la faire observer inviolablement. En foi de quoi Nous avons signé de Notre main ces lettres de ratification et y avons fait apposer Notre Sceau Royal. Donné à Turin le troisième jour du mois de décembre de l'an de grâce mil-huit-cent-cinquante-six.

VICTOR EMMANUEL

(L. S.)

Par le Roi

Le Ministre Secrétaire d'État des Affaires Étrangères
Signé: C. CAVOUR.

Pour copie conforme à l'original
Le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étrangères
DE SALMOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME;
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.;
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento pel pagamento a carico del Bilancio dell'Interno dei dritti di passaggio sulle ferrovie dello Stato, e di privata concessione, dei Carabinieri Reali, delle Guardie di pubblica sicurezza comandate in servizio speciale governativo, e degli indigenti sani ed infermi, ai quali in casi eccezionali ed a tenore delle Leggi in vigore compete il trasporto gratuito.

Digitized by Google

Al predetto Nostro Segretario di Stato Ministro dell'Interno è affidato l'eseguimento del presente Decreto, che sarà eziandio registrato all' Ufficio del Controllo Generale, pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti del Governo.

Dat. a Torino addì 7 dicembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
li 13 *dicembre* 1856
Registro 35 *Decreti Amministrativi c.* 270.
WERBLIN.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

U. RATTAZZI.

Digitized by Google

MINISTERO DELL'INTERNO

REGOLAMENTO

Per il pagamento a carico del Bilancio dell'Interno dei dritti di passaggio sulle Ferrovie dello Stato e di privata concessione dei Carabinieri Reali, delle Guardie di pubblica sicurezza comandate in servizio ordinario, e degli indigenti.

Per il pagamento dei dritti di passaggio sulle Ferrovie dello Stato è accordata alli Carabinieri Reali, alle Guardie di pubblica sicurezza comandate in servizio ordinario, non meno che agli indigenti la stessa riduzione sul prezzo dei biglietti di 2.ª o 3.ª classe stabilita pei Militari di ogni arma del R. Esercito nelle tariffe in vigore, e pel rimborso del montare di tali dritti a favore delle Amministrazioni che avranno somministrati li mezzi di trasporto, si osserveranno le norme qui appresso accennate.

Art. 1.

L'Intendente nel Capoluogo di Provincia, il Delegato di pubblica sicurezza autorizzato nei diversi Comuni, ed il Sindaco in tutti gli altri, spediranno alle persone sovraespresse, sempre che ne riconoscano il bisogno, nei termini delle vigenti istruzioni, e delle attribuzioni proprie, una richiesta conforme al Modulo che distinto col n.° 1 è annesso al presente.

Digitized by Google

Art. 2.

Questa richiesta verrà dal titolare presentata al Capo-stazione del luogo di partenza, il quale, previo esame di quel documento per riconoscerne la regolarità, darà in cambio al titolare senza pagamento un biglietto, od altro titolo valevole per la corsa indicata sulla richiesta.

Art. 3.

Qualora il trasporto debba effettuarsi fra due luoghi riuniti da Ferrovie esercitate dalle Società e loro dipendenze, la richiesta dovrà presentarsi per doppio originale da ritenersi presso ciascuna delle Amministrazioni, onde ripetere il loro titolo di credito verso il Ministero dell'Interno.

Art. 4.

Gli indigenti muniti della richiesta di cui sovra, per evitare lo ingombro nelle stazioni, mentre si stanno distribuendo i biglietti ai viaggiatori ordinarii, dovranno presentarsi alle stazioni quindici minuti almeno prima della partenza del convoglio stabilito per la corsa, in difetto non saranno ammessi che nel convoglio successivo.

Art. 5.

L'effettivo pagamento del loro ammontare, tanto alle Amministrazioni delle Strade ferrate dello Stato, quanto a quelle di privata concessione, verrà fatto trimestralmente dal Ministero dell'Interno.

Art. 6.

I Delegati di pubblica sicurezza ed i Sindaci, i quali nel corso del trimestre avranno spedito richieste per il passaggio di cui si tratta, dovranno tenerne un registro conforme al Modulo n.° 2, e allo scadere del trimestre inviarne un elenco indicativo all'Autorità provinciale, giusta il Modulo n.° 3.

Questa riassumendole insieme con quelle da Lei direttamente fatte, e per le quali debbe anch'essa tenere il re-

Digitized by Google

gistro n.° 2 in un quadro redatto secondo il Modulo n.° 4, le rassegnerà al Ministero dell'Interno che disporrà per il pagamento.

Il presente Regolamento debitamente approvato da S. M. verrà pubblicato ed inserto nella raccolta degli Atti del Governo per aver il suo pieno effetto a cominciare dal 1.° gennaio prossimo venturo 1857.

Torino li 7 dicembre 1856.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari Interni

U. RATTAZZI.

Digitized by Google

Modulo

MATRICE

Avvertenze

1.° I Carabinieri, le Guardie di pubblica sicurezza, e gl'indigenti non avranno diritto al *mezzo biglietto militare*, se non presentano questa richiesta di trasporto, non essendo sufficiente per ottenere tal favore l'ordine di servizio, od il foglio di via.

2.° Questa richiesta servirà alle stazioni di titolo di pagamento dei mezzi biglietti di 2.ª e 3.ª classe distribuiti, epperciò sarà ritirata dai Bigliettari e rimessa ai Capistazione o Cassieri per essere unita alla contabilità giornaliera.

3.° Semprechè si debbano percorrere tronchi di strada ferrata del Governo, e delle diverse Società di Susa, Pinerolo, Cuneo, Vigevano, Vercelli, Voltri, ecc. si dovranno rilasciare richieste separate per quella del Governo, e per ciascuna delle Società stesse.

---

a) Si indicherà il nome, casato, qualità, grado, corpo, od ufficio, cui appartiene.

(b) Accennare la stazione da cui parte quella ove è diretto.

N.° di registrazione

Uffizio di

Si richiede la Direzione della Ferrovia di a voler far trasportare nei posti sotto indicati dalla stazione di a quella di il (a)

proveniente da
e diretto a (b)

Del quale trasporto verrà poi cotesta Amministrazione rimborsata dal Ministero dell' Interno nei suoi conti mensili.

Posti

Di 2.ª *classe* *N.°*
3.ª *id.* »

Totale N.°

A addì 185

RICHIESTA PER POSTI SULLE FERROVIE

Digitized by Google

N.° 1.

FIGLIA

Avvertenze

1.° I Carabinieri, le Guardie di pubblica sicurezza, e gl'indigenti non avranno diritto al *mezzo biglietto militare*, se non presentano questa richiesta di trasporto, non essendo sufficiente per ottenere tal favore l'ordine di servizio, od il foglio di via.

2.° Questa richiesta servirà alle stazioni di titolo di pagamento dei mezzi biglietti di 2.ª e 3.ª classe distribuiti, epperciò sarà ritirata dai Bigliettari e rimessa ai Capi-stazione o Cassieri per essere unita alla contabilità giornaliera.

3.° Semprechè si debbano percorrere tronchi di strada ferrata del Governo, e delle diverse Società di Susa, Pinerolo, Cuneo, Vigevano, Vercelli, Voltri, ecc. si dovranno rilasciare richieste separate per quella del Governo, e per ciascuna delle Società stesse.

(a) Si indicherà il nome, casato, qualità, grado, corpo, od ufficio, cui appartiene.

(b) Accennare la stazione da cui parte e quella a cui è diretto.

N.° di registrazione

Uffizio di

Si richiede la Direzione della Ferrovia di a voler far trasportare nei posti sotto indicati dalla stazione di a quella di il (a)

proveniente da e diretto a (b)

Del quale trasporto verrà poi cotesta Amministrazione rimborsata dal Ministero dell'Interno nei suoi conti mensili.

Posti

Di 2.ª *classe N.°*
3.ª *id.* »

Totale N.°

A addì 185

Digitized by Google

Modulo N.° 1

REGISTRO

delle richieste di passaggio gratuito sulle Ferrovie per ottenere biglietti di 2.ª e 3.ª classe.

(Art. 6 del Regolamento)

N.° d'ordine	NOME, COGNOME e qualità delle persone per le quali si richiede il passaggio	Patria	Domicilio	LUOGO		Stazione alla quale è fatta la richiesta	Classe del posto richiesto	Montare	Amministrazione alla quale è dovuto il rimborso	ANNOTAZIONI
				di partenza	di destinazione					

Digitized by Google

Modulo N.° 3.

TABELLA

indicativa delle richieste fatte alle Amministrazioni delle Ferrovie per trasporti gratuiti.

(Art. 6 del Regolamento)

N.° d'ordine	NOME, COGNOME e qualità degl'individui trasportati	Patria	Domicilio	LUOGO di procedenza	LUOGO di destinazione	Stazione dalla quale è accordato il posto	Classe	Montare	Amministrazione alla quale è dovuto	ANNOTAZIONI

Digitized by Google

Modulo n.° 4.

DIVISIONE di

PROVINCIA di

ESERCIZIO 185

TRIMESTRE

ELENCO GENERALE RIASSUNTIVO

delle richieste fatte durante il trimestre or scaduto per trasporti gratuiti sulle Ferrovie dello Stato e di privato esercizio.

(Art. 6 del Regolamento).

N.° d'ordine	NOME, COGNOME e qualità degli individui trasportati	Patria	Domicilio	LUOGO di partenza	LUOGO di destinazione	Stazioni da cui furono accordati i posti	Classe	Montare	Autorità da cui furono rilasciate le domande	Amministrazioni alle quali è dovuto il rimborso	ANNOTAZIONI

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Viste le Leggi delli 23 marzo 1853 e 20 luglio 1854, e vista pur quella del 21 giugno 1856, colla quale venne approvato il Bilancio passivo dello Stato per l'esercizio 1857;

Sulla proposta del Presidente del Nostro Consiglio, Ministro di Finanze, incaricato del portafoglio dell'Estero, di concerto col Ministro dei Lavori pubblici;

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione delle Poste sarà a far tempo dal 1.° gennaio 1857 affidata al Ministero dei Lavori pub-

Digitized by Google

blici, presso di cui verrà stabilita una Direzione generale ordinata e composta nel modo risultante dal quadro segnato colla lettera A unito al presente, e firmato di Nostro ordine dal Nostro Presidente del Consiglio. Cesserà quindi da tale epoca l'attuale Direzione generale delle Poste.

Art. 2.

Qualora alcuno fra gli Impiegati delle Poste chiamati a comporre il personale della nuova Direzione generale goda di stipendio maggiore di quello che potrà essergli accordato nella nuova Pianta, gli verrà corrisposta la differenza col mezzo di maggiore assegnamento, si e come venne praticato per gli Impiegati delle altre Amministrazioni, a termini dell'art. 4 della citata legge 20 luglio 1854.

Questo assegnamento dovrà cessare tostochè l'Impiegato sia ammesso a stipendio non inferiore a quello di cui prima godeva.

Art. 3.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici provvederà tanto all'ordinamento degli Uffizi isolati, che debbono essere connessi alle due Direzioni generali di cui rimarrà composto quel Ministero, quanto pella emanazione de' speciali ordinamenti prescritti dall'art. 130 del Regolamento generale delli 23 ottobre 1855.

Art. 4.

Il personale delle Poste per l'amministrazione provinciale sarà con effetto parimenti dal 1.° gennaio 1857 composto giusta l'unita Pianta segnata colla lettera B,

Digitized by Google

vidimata per ordine Nostro dal Presidente del Consiglio. Non si farà luogo d'ora in poi alla nomina di Applicati locali; di mano in mano che occorreranno vacanze per gli Applicati locali saranno surrogati con Applicati di quarta classe.

Art. 5.

Quando i bisogni del servizio richiedano di far passare un Impiegato del personale provinciale da un Uffizio di direzione ad altro d'ispezione o di verificazione, o da quelli d'ispezione o di verificazione ad uno di direzione, potrà il Nostro Ministro dei Lavori pubblici attribuire a detto Impiegato nell'ordine stesso di destinazione il titolo voluto in ragione del nuovo uffizio cui viene chiamato, servata la graduazione relativa stabilita colla Pianta predetta.

Art. 6.

Nei Comuni che non sono capo luogo di Mandamento potrà essere stabilito un Ufficio di 2.ª classe od una Distribuzione di 1.ª, sempre quando il prodotto postale o qualche motivo di pubblico interesse ciò sia per consigliare.

Art. 7.

La provvigione stabilita a favore dei Titolari degli Ufficii di 2.ª classe dall'art. 13 della legge 20 luglio 1854, e la retribuzione concessa ai Distributori di 1.ª classe in forza dell'art. 36 del Nostro Decreto 26 novembre 1850, saranno solo corrisposte in ragione di due terzi, allorquando gli Ufficii di 2.ª classe e le Distribuzioni di 1.ª sono affidate a semplici Reggenti.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 14 dicembre 1856.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato al Controllo Generale addì 22 dicembre 1856
Registro 12 Atti del Governo a c. 109.
WERBLIN.

(*Luogo del Sigillo*)

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR.

Digitized by Google

PIANTA DEL PERSONALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE
presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

Numero degli Impiegati per cadun grado	Qualificazione del grado	Stipendio individuale per cadun grado	Totale
1	Direttore Generale	7,000. »	7,000. »
2	Direttori Capi di Divisione	4,500. »	9,000. »
3	Capi di Sezione	3,500. »	10,500. »
3	Segretari di 1.ª classe	2,800. »	8,400. »
4	Id. di 2.ª »	2,400. »	9,600. »
4	Applicati di 1.ª »	1,800. »	7,200. »
5	Id. di 2.ª »	1,600. »	8,000. »
7	Id. di 3.ª »	1,400. »	9,800. »
10	Id. di 4.ª »	1,200. »	12,000. »
			81,500. »

Visto d'Ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
C. CAVOUR.

Digitized by Google

B

PIANTA DEL PERSONALE DELLE POSTE

PER L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Numero degli Impiegati per cadun grado	Qualificazione del grado	Stipendio individuale per cadun grado	Totale
1	Ispettore Provinciale	4,500. »	4,500. »
4	Direttori di 1.ª classe	3,600. »	14,400. »
	Ispettori di 1.ª » . . .	3,600. »	
16	Direttori di 2.ª »	3,000. »	48,000. »
	Ispettori di 2.ª »	3,000. »	
13	Direttori di 3.ª »	2,500. »	32,500. »
	Verificatori di 1.ª »	2,500. »	
27	Direttori di 4.ª »	2,100. »	56,700. »
	Verificatori di 2.ª »	2,100. »	
33	Direttori di 5.ª »	1,800. »	59,400. »
	Verificatori di 3.ª »	1,800. »	
54	Applicati di 1.ª »	1,500. »	81,000. »
45	Id. di 2.ª »	1,200. »	54,000. »
53	Id. di 3.ª »	1,000. »	53,000. »
72	Id. di 4.ª »	800. »	57,600. »
20	Applicati locali	600. »	12,000. »
			473,100. »

Visto d'Ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto il R. Decreto del 5 gennaio 1854, con cui venne approvata la Tariffa dei dritti di pedaggio da riscuotersi pel passaggio sul Ponte sospeso sulla Sesia fatto costrurre dal Municipio di Crevola;

Vista la deliberazione in data 8 giugno ultimo scorso colla quale il Municipio suddetto, in dipendenza delle sue ristrettezze finanziarie, fa instanza a che sia rivocato il disposto dall' art. 5 (capo 2) della precitata Tariffa, in virtù del quale si dichiarano esenti dal dritto di pedaggio *gli abitanti* di Crevola ed *i loro bestiami;*

Sulla relazione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Digitized by Google

Articolo unico.

I dritti di pedaggio portati dalla Tariffa annessa al Regio Decreto del 5 gennaio 1854 sul Ponte pensile sul fiume Sesia, in territorio di Crevola, dovranno pagarsi anche dagli abitanti di Crevola per essi e per i loro bestiami.

È conseguentemente abrogata l'esenzione stabilita all'art. 5, capo 2 di detta Tariffa.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, e mandiamo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. a Torino addì 30 novembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale addì 4 dicembre 1856
Registro 35 Decreti Amministrativi a c. 214.
WEHRLIN.

(*Luogo del Sigillo*)
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri e delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

A datare dal 1.° gennaio 1857 la Nostra Delegazione Consolare ai Dardanelli è soppressa.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 21 dicembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 26 dicembre 1856
Registro 12 Atti del Governo a c. 106.
WEBRLIN.

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Lo stipendio fissato pel Direttore della Fabbrica de' Tabacchi di Torino, nella Pianta approvata col Nostro Decreto del 18 giugno 1850, è portato ad annue lire quattromila.

Art. 2.

Il posto di Capo-Fabbrica, stabilito pella Manifattura de' Tabacchi al Regio Parco nella Pianta annessa al sovracitato Nostro Decreto, è abolito.

Digitized by Google

Siffatte disposizioni avranno effetto a partire dal 1.° gennaio 1857.

Il Ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato al Controllo Generale, pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti del Governo.

Dat. a Torino addì 21 dicembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 24 dicembre 1856
Registro 12 Atti del Governo c. 104.
WEHRLIN.

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla relazione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze;

Visto l'art. 2 della Legge del 7 luglio 1851;

Visto il Reale Decreto del 13 gennaio stesso anno;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Le retribuzioni degli Esattori dell'Isola di Sardegna per il maneggio delle Contribuzioni dirette Regie, Divisionali, Provinciali e Comunali, e degli altri proventi dello Stato che non danno luogo ad aggio, sono stabilite per l'anno 1856 nelle somme risultanti dall'unito quadro, che sarà vidimato dal Ministro delle Finanze.

Digitized by Google

Art. 2.

La porzione di stipendio e di aggio rappresentante le spese d'ufficio di ciascun'Esattoria continua ad essere regolata nel modo determinato dall'art. 2 del R.° Decreto del 26 dicembre 1852.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. a Torino addì 14 dicembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale addì 16 dicembre 1856
Reg.° 12 Atti del Governo a c. 97.
WEBRLIN.

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR.

Digitized by Google

QUADRO *indicativo dei Distretti d'esazione e delle retribuzioni assegnate agli Esattori dell'Isola di Sardegna pel maneggio delle Contribuzioni dirette Regie, Divisionali, Provinciali e Comunali, e di altri proventi dello Stato nell'anno* 1856.

PROVINCIE	DISTRETTI ESATTORIALI	RETRIBUZIONI	
Alghero	Alghero	1,900	»
	Bonorva	1,900	»
	Thiesi	1,400	»
Cagliari	Cagliari	3,200	»
	Decimomannu	1,800	»
	Quarto	1,200	»
	Sanluri	2,400	»
	Serramanna	1,600	»
	S. Pantaleo	1,200	»
	Senorbi	2,000	»
	Teulada	1,600	»
Cuglieri	Cuglieri	1,600	»
	Macomer	1,500	»
	Santo Lussurgiu	1,400	»
	Tresnuraghes	1,600	»
Iglesias	Iglesias	1,800	»
	Guspini	1,800	»
	S. Antioco	1,400	»
	Santadi	1,400	»
Isili	Isili	1,600	»
	Barumini	1,500	»
	Laconi	1,800	»
	Mandas	1,600	»
	Mogoro	1,800	»
	Orroli	1,300	»
	Seui	1,200	»
Lanusei	Lanusei	1,800	»
	Bari	1,300	»
	Tortoli	1,200	»
	Villaputzu	1,400	»
Nuoro	Nuoro	1,700	»
	Bitti	1,600	»
	Bono	1,700	»
	Dorgali	1,500	»
	Fonni	1,800	»
	Orani	1,200	»
	Siniscola	1,200	»
Oristano	Oristano	1,600	»
	Ales	1,600	»
	Busachi	1,600	»
	Ghilarza	1,800	»
	Meana	1,400	»
	Milis	2,000	»
	Simaxis	1,400	»
	Tenara	1,400	»
	Uras	1,400	»
Ozieri	Ozieri	1,600	»
	Budduso	1,400	»
	Oschiri	1,400	»
Sassari	Sassari	2,500	»
	Florinas	2,000	»
	Nulvi	1,500	»
	Sorso	1,400	»
Tempio	Tempio	1,800	»
	Calangianus	1,300	»

V.° d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

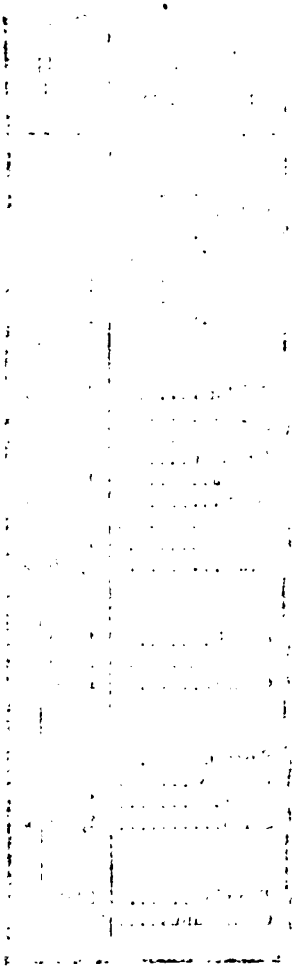

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici;

Visto il Decreto Nostro del 14 corrente mese, pel quale è ordinata la fusione dell'Amministrazione Generale delle Poste nel Ministero dei Lavori pubblici, mercè la creazione appo il medesimo di apposita Direzione Generale;

Visto il disposto dall'art. 2 della Legge 23 marzo 1853, e dall'art. 111 del Regolamento 23 successivo ottobre;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Il numero dei Direttori Capi di Divisione per le due

Digitized by Google

Direzioni Generali stabilite presso il Ministero dei Lavori pubblici, a senso del quadro annesso al regolamento 23 ottobre 1853, e di quello unito al Decreto Nostro del 14 corrente mese, è portato a cinque.

Art. 2.

Per converso i nove posti di Capo di Sezione in detto Ministero stabiliti coi provvedimenti di cui all'articolo precedente, sono ridotti a otto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. a Torino, addì 21 dicembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 26 dicembre 1856
Reg.° 12 Atti del Governo a c. 101.
WEHRLIN.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

PALEOCAPA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME;
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Vista la Legge 21 giugno ultimo scorso portante approvazione del Bilancio passivo dello Stato per l'anno 1857;

Ritenuto che per la medesima vennero stanziati nel Bilancio dell'Interno li fondi destinati alle spese di personale e di ufficio della Direzione dei Telegrafi elettrici dello Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici di concerto con quello dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

La Direzione dei Telegrafi elettrici dello Stato, a partire dal prossimo anno 1857, è collocata sotto la immediata dipendenza del Ministero dell'Interno.

Digitized by Google

Essa continuerà però ad esercitare sul personale telegrafico applicato al servizio delle strade ferrate dello Stato, o dallo Stato esercitate, quegli attributi che le verranno demandati con apposite istruzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

Ulteriori disposizioni prese di concerto fra il Ministero dell'Interno e quello dei Lavori Pubblici regoleranno le dipendenze del personale telegrafico delle Società private dalla Direzione dei Telegrafi per guarentire la sicurezza e la puntualità del servizio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, venga inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. a Torino addì 21 dicembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 26 dicembre 1856
Registro 19 Atti del Governo a c. 105.
WERRLIN.

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

PALEOCAPA.

STAMPERIA REALE

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto il Regio Decreto del 18 dicembre 1855 concernente il servizio delle Contribuzioni dirette e del Catasto nell'Isola di Sardegna;

Considerando che l'esperienza avrebbe dimostrato il bisogno di introdurre alcune modificazioni nella composizione tanto dei Distretti di Esazione, quanto di quelli di Verificazione delle Imposte e di Conservazione del Catasto;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Digitized by Google

Art. 1.

I Distretti d'Esazione e quelli di Verificazione delle Contribuzioni e Conservazione del Catasto nell'Isola di Sardegna sono riordinati e composti nel modo risultante dall' unito Quadro, che sarà vidimato dal Ministro delle Finanze.

Art. 2.

Le retribuzioni dei titolari delle nuove Esattorie di *Cabras* e di *Bosa* pel maneggio delle Contribuzioni Regie, Divisionali, Provinciali e Comunali, e degli altri proventi dello Stato, sono provvisoriamente fissate in lire mille quattrocento per ciascuno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. a Torino addì 14 dicembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 18 *dicembre* 1856
Registro 12 *Atti del Governo a c.* 90.
WERRLIN.

(Luogo del Sigillo).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR

Digitized by Google

QUADRO DI COMPOSIZIONE

*dei Distretti di Verificazione delle Contribuzioni dirette e Conservazione del Catasto e dei Distretti esattoriali nell'*ISOLA DI SARDEGNA.

Digitized by Google

INDICAZIONE DEI CAPILUOGO			COMUNI E SALTI componenti I DISTRETTI		ANNOTAZIONI
di Provincia	di Distretto verificatoriale	di Distretto esattoriale			
Cagliari.	Cagliari	*Cagliari*	Cagliari Paulipirri Pirri	3	
		Teulada	Teulada Capoterra Domus de Maria Pula S. Pietro Pula Salto di Malfatano Sarrok Uta	8	
				11	
	Quarto	*Quarto*	Quarto Burcei Carbonara Maracalagonis Quartuccio Selargius Settimo Sinnai	8	Il Verificatore di Quarto risiederà a Cagliari.
		Decimomannu.	Decimomannu Assemini Decimoputzu Elmas S. Sperate Siliqua Vallermosa Villaspeciosa	8	
				16	

Digitized by Google

INDICAZIONE DEI CAPILUOGO			COMUNI E SALTI componenti I DISTRETTI		ANNOTAZIONI
di Provincia	di Distretto verificatoriale	di Distretto esattoriale			
Cagliari.	Sanluri.....	*Sanluri*.....	Sanlurì	8	
			Furtei		
			Pauli Arbarei.....		
			Samassi.....		
			S. Gavino.....		
			Segariu		
			Serrenti.....		
			Villamar		
		Serramanna..	Serramanna	6	
			Nuraminis.....		
			Pimentel		
			Samatzai		
			Villagreca		
			Villasor		
			14		
	S. Pantaleo.	*S. Pantaleo*...	S. Pantaleo	9	
			Barrali.....		
			Donori.....		
			Monastir		
			Serdiana		
			Sestu		
			Sicci.....		
			Soleminis		
			Ussana.....		
		Senorbi.....	Senorbi	13	
			Arixi		
			Guamaggiore		
			Guasila		
			Ortacesus		
			Pauligerrei		
			S. Basilio		
			S. Andrea		
			Selegas.....		
			Seuni.....		
			Silius		
			Sisini.....		
			Suolli.....		
			22		

Digitized by Google

INDICAZIONE DEI CAPILUOGO			COMUNI E SALTI componenti I DISTRETTI		ANNOTAZIONI
di Provincia	di Distretto verificatoriale	di Distretto esattoriale			
Iglesias.	Iglesias	*Iglesias*	Iglesias	10	
			Domusnovas		
			Flumini maggiore		
			Gonnesa		
			Musei		
			Portoscuso		
			Villamassargia		
			Salto di Gessa		
			Salto di S. Marco		
			Salto d'Oridda		
		Guspini	Guspini	6	
			Arbus		
			Gonnosfanadiga		
			Pabillonis		
			Villacidro		
			Salto di Pardu Atzei		
				16	
	S. Antioco	*S. Antioco*	S. Antioco	3	
			Calasetta		
			Carloforte		
		Santadi	Santadi	6	
			Narcau		
			Palmas		
			Serbariu		
			Tratalias		
			Villarios		
				9	

Digitized by Google

INDICAZIONE DEI CAPILUOGO			COMUNI E SALTI componenti I DISTRETTI		ANNOTAZIONI
di Provincia	di Distretto verificatoriale	di Distretto esattoriale			
Isili	Isili	*Isili*	Isili Escolca Gergei Gestori Serri Villanova Tulo Salto di S. Simone	7	
		Laconi	Laconi Asuni Genoni Nuragus Nurallao Nureci Ruinas S. Antonio Senis	9	
				16	
	Barumini	*Barumini*	Barumini Gennuri Lasplassas Lunamatrona Setzu Sini Tuili Turri Ussaramanna	9	
		Mogoro	Mogoro Baradili Baressa Forru Gonnoscodina Gonnostramatza Sardara Siddi Villanova Forru	9	
				18	

Digitized by Google

INDICAZIONE DEI CAPILUOGO			COMUNI E SALTI componenti I DISTRETTI		ANNOTAZIONI
di Provincia	di Distretto verificatoriale	di Distretto esattoriale			
Isili...	Mandas	*Mandas*	Mandas		
			Donnigala		
			Gesico		
			Gonni	6	
			Seurgus		
			Villanovafranca		
		Orroli	Orroli		
			Armungia		
			Ballao		
			Nurri	6	
			Villasalto		
			Salto di Mulargia		
		Seui	Seui		
			Escalaplanu		
			Esterzili		
			Gadoni	7	
			Sadali		
			Seulo		
			Ussassai		
			19		
Oristano.	Oristano ...	*Oristano*	Oristano		
			Ollastra Simaxis		
			Palmas		
			S. Vero Congius		
			Santa Giusta		
			Siamanna	10	
			Siapiccia		
			Sili		
			Simaxis		
			Villaurbana		
		Cabras	Cabras		L'Esattore di Cabras risiederà in Oristano.
			Barattili		
			Donnigala		
			Massama		
			Nurachi	9	
			Nuraxinieddu		
			Riola		
			Solanas		
			Zeddiani		
			19		

Digitized by Google

INDICAZIONE DEI CAPILUOGO			COMUNI E SALTI componenti I DISTRETTI		ANNOTAZIONI
di Provincia	di Distretto verificatoriale	di Distretto esattoriale			
Oristano.	Ales	*Ales*	Ales		
			Assolo		
			Bannari		
			Curcuris		
			Escovedu		
			Figu		
			Gonnosnò	13	
			Mogorella		
			Ollastra Usellus		
			Pau		
			Simala		
			Usellus		
			Zeppara		
		Uras	Uras		
			Arcidano		
			Marrubbiu		
			Masullas	8	
			Morgongiori		
			Pompu		
			Siris		
			Terralba		
				21	
		Ghilarza	Ghilarza		
			Abbasanta		
			Aidomaggiore		
			Boroneddu		
			Domusnovas Canales		
			Norghiddu	11	
			Paulilatino		
			Sedilo		
			Soddi		
			Toddasune		
	Paulilatino		Zuri		
		Milis	Milis		
			Bauladu		
			Narbolia		
			S. Vero Milis	8	
			Siamaggiore		
			Solarussa		
			Tramatza		
			Zerfaliu		
				19	

Digitized by Google

INDICAZIONE DEL CAPILUOGO di Provincia	di Distretto verificatoriale	di Distretto esattoriale	COMUNI E SALTI componenti i DISTRETTI		ANNOTAZIONI
Oristano.	Sorgono	*Sorgono*	Sorgono	6	L'Esattore di Tonara trasferirà la sua residenza a Sorgono.
			Austis		
			Desulo		
			Tetti		
			Tiana		
			Tonara		
		Busachi	Busachi	10	
			Allai		
			Ardaule		
			Bidoni		
			Fordongianus		
			Neoneli		
			Nugheddu		
			Sorradile		
			Ula		
			Villanova Truscheddu		
		Meana	Meana	6	
			Aritzo		
			Atzara		
			Belvi		
			Ortueri		
			Samugheo		
				22	
Sassari.	Sassari	*Sassari*	Sassari	4	
			Muros		
			Ossi		
			Tissi		
		Florinas	Florinas	10	
			Bannari		
			Bessude		
			Codrongianus		
			Cargeghe		
			Itiri		
			Ploaghe		
			Siligo		
			Uri		
			Usini		
				14	

Digitized by Google

INDICAZIONE DEI CAPILUOGO			COMUNI E SALTI componenti I DISTRETTI		ANNOTAZIONI
di Provincia	di Distretto verificatoriale	di Distretto esattoriale			
Sassari.	Sorso	*Sorso*	Sorso Osilo Portotorres Sennori Isola dell'Asinara	5	Il Verificatore e l'Esattore di Sorso terranno la loro sede a Sassari.
		Nulvi	Nulvi Bulzi Castelsardo Chiaramonte Laerru Martis Perfugas Sedini	8	
			13		
Alghero.	Alghero	*Alghero*	Alghero Monteleone Olmedo Putifigari Romana Villanova Monteleone	6	
		Bonorva	Bonorva Cossoine Giave Mara Padria Pozzomaggiore Rebeccu Semestene	8	
		Tiesi	Tiesi Bunnanaro Borutta Cheremule Torralba	5	
			19		

Digitized by Google

INDICAZIONE DEI CAPILUOGO			COMUNI E SALTI componenti I DISTRETTI		ANNOTAZIONI
di Provincia	di Distretto verificatoriale	di Distretto esattoriale			
Ozieri..	Ozieri.....	*Ozieri*.....	Ozieri	6	
			Ardara		
			Bantine		
			Ittireddu		
			Mores.....		
			Nugheddu		
		Buddusò	Buddusò	4	
			Alà		
			Patada		
			Salto di Gios		
		Oschiri.....	Oschiri.....	4	
			Berchidda		
			Monti.....		
			Tula.....		
			14		
Tempio.	Tempio	*Tempio*	Tempio	5	
			Bortigiadas		
			La Maddalena		
			S. Teresa		
			Salto di Tempio		
		Calangianus ..	Calangianus	6	
			Aggius		
			Luras.....		
			Nuches.....		
			Terranova		
			Salto di Nuches		
			11		

Digitized by Google

INDICAZIONE DEI CAPILUOGO			COMUNI E SALTI componenti I DISTRETTI		ANNOTAZIONI
di Provincia	di Distretto verificatoriale	di Distretto esattoriale			
Nuoro	Nuoro	*Nuoro*	Nuoro Oliena	2	
		Bitti	Bitti Garbfai Lula Nule Onani Orune Ossida	7	
		Fonni	Fonni Gavoi Lodine Mamojada Ollolai Otzai Orgosolo Ovodda	8	
				17	
	Bolotana	*Bono*	Bono Anela Benetutti Bolotana Bottida Bultei Burgos Esporlatu Illorai	9	Il Verificatore attuale di Bono stabilirà la sua residenza a Bolotana.
		Orani	Orani Onniferi Orotelli Ottana Sarrule	5	
				14	

Digitized by Google

INDICAZIONE DEI CAPILUOGO			COMUNI E SALTI componenti I DISTRETTI	
di Provincia	di Distretto verificatoriale	di Distretto esattoriale		
Nuoro..	Dorgali.....	*Dorgali*	Dorgali	6
			Galtelli	
			Irgoli	
			Loculi	
			Onifai	
			Orosei	
		Siniscola	Siniscola	5
			Lodè	
			Posada	
			Torpè	
			Salti di S. Teodoro...	
				11
Cuglieri.	Cuglieri	*Cuglieri*	Cuglieri	3
			Scano	
			Sinnariolo	
		Bosa	Bosa	3
			Montresta	
			Sindia	
		Santo Lussurgiu	S. Lussurgiu	3
			Bonarcadu	
			Seneghe	
		Tresnuraghes..	Tresnuraghes	7
			Flussio	
			Magumadas.....	
			Modulo	
			Tinnura.....	
			Sagama	
			Suni.....	
				16

Digitized by Google

INDICAZIONE DEI CAPILUOGO			COMUNI E SALTI componenti I DISTRETTI		ANNOTAZIONI
di Provincia	di Distretto verificatoriale	di Distretto esattoriale			
Cuglieri.	Macomer ...	*Macomer*	Macomer		
			Birori		
			Bororé		
			Bortigali		
			Dualchi	9	
			Lei		
			Mulargia		
			Nuragugume		
			Silanus		
				9	
Lanusei.	Lanusei	*Lanusei*	Lanusei		
			Arzana		
			Elini		
			Gairo	7	
			Ilbono		
			Osini		
			Villagrande		
		Bari	Bari		
			Jersu		
			Loceri	5	
			Tertenia		
			Ulassai		
		Tortoli	Tortoli		
			Baunei		
			Girasol		
			Lotzorai	7	
			Talana		
			Triei		
			Ursulei		
		Villaputzu .. .	Villaputzu		
			Muravera		
			Perdas de Fogu	6	
			San Vito		
			Salto di Guirra		
			Salto di Castiadas		
				25	

Visto d' ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze

C. CAVOUR.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'art. 3 della Legge 30 marzo 1856 riguardante l'approvazione del Bilancio straordinario della spedizione in Oriente per gli anni 1855 e 1856;

Visto il Reale Decreto in data del 9 agosto 1856, col quale venne approvata la maggior spesa di L. 150[m] alla Categoria O *Spese diverse* indicata nella Tabella A del Bilancio suddetto, mediante compenso per egual somma sulla Categoria A *Intendenza Militare* inscritta nella Tabella medesima;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con quello della Guerra, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata altra *maggior spesa* di lire quaranta-

Digitized by Google

quattro mila occorrente alla Categoria O *Spese diverse* inscritta nella Tabella A del Bilancio straordinario della spedizione d'Oriente, onde sopperire al pagamento delle spese a carico della Categoria medesima.

Art. 2.

La suddetta *maggior spesa* sarà pure compensata con un' economia per la eguale somma di lire quarantaquattro mila sulla Categoria A *Intendenza Militare* indicata nella sovracitata Tabella A, la quale s'intenderà perciò ridotta a L. 706[illegible]m.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia registrato al Controllo Generale ed inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 14 dicembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 19 *dicembre* 1856
Registro 46 *Decreti Finanziarii a c.* 207.
WERRLIN.

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR.
ALFONSO LA MARMORA.

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

N.° 1962. Regio Decreto

col quale si approva l'instituzione d'una tassa annuale sulle bestie da tiro, da sella e da soma nella Città d'Isili.

(Torino 30 novembre 1856).

N.° 1963. Regio Decreto

col quale si approvano delle variazioni al regolamento e tariffa dei dazii di consumo della Città di Villafranca di Nizza.

(Torino 3 dicembre 1856).

N.° 1964. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Carloforte a provvedere al pagamento del suo canone gabellario col prodotto della sovraimposta locale ancora da riscuotersi sui ruoli del corrente esercizio, rilevante a lire 1,924, e per mezzo d'un dazio d'abbuonamento per famiglia ripartito in ragione della presunta consumazione delle derrate soggette ai dritti di gabella.

(Torino 3 dicembre 1856).

N.° 1965. Regio Decreto

col quale si approvano un nuovo regolamento ed una nuova tariffa pei dazii di consumo della Città di Ceva, e si autorizza quel Municipio a riscuotere in via d'esercizio i dritti di gabella.

(Torino 14 dicembre 1856).

Digitized by Google

N.° 1966. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Agliano a riscuotere per via d'esercizio, a cominciare dal 1.° gennaio 1857, i dritti di gabella.

(Torino 14 dicembre 1856).

N.° 1967. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Feletto a riscuotere per via d'esercizio, a cominciare dal 1.° gennaio 1857, i dritti di gabella.

(Torino 14 dicembre 1856).

N.° 1968. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Dronero a riscuotere per via d'esercizio, a cominciare dal 1.° gennaio 1857, i dritti di gabella.

(Torino 14 dicembre 1856).

N.° 1969. Regio Decreto

col quale, in deroga al prescritto dall'art. 2 del R.° Decreto 6 gennaio 1855, viene ridotta a L. mille la cauzione da prestarsi dai sensali di granaglie in Torino.

(Torino 14 dicembre 1856).

N.° 1970. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale, deliberato nella seduta del 6 ultimo scorso novembre dal Consiglio Comunale di Mirabello.

(Torino 14 dicembre 1856).

Digitized by Google

N.° 1971. Regio Decreto

portante delle spiegazioni a riguardo dei dritti imposti sui vini dalla tariffa del dazio di consumo della Città di Cagliari.

(Torino 21 dicembre 1856).

N.° 1972. Regio Decreto

col quale si approva la riduzione del dazio di consumo sulla neve e sul ghiaccio nella Città di Genova.

(Torino 21 dicembre 1856).

N.° 1973. Regio Decreto

col quale si approvano un nuovo regolamento ed una nuova tariffa per la riscossione dei dazii di consumo nella Città d'Ivrea.

(Torino 21 dicembre 1856).

N.° 1974. Regio Decreto

col quale si approvano un nuovo regolamento ed una nuova tariffa per l'esazione dei dazii di consumo nel Comune di S. Francesco d'Albaro.

(Torino 21 dicembre 1856).

N.° 1975. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana deliberato dal Municipio di Cassine nella seduta del 27 ultimo scorso novembre.

(Torino 21 dicembre 1856).

Digitized by Google

N.° 1976. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Bene nella seduta del 15 ultimo scorso ottobre.

(Torino 21 dicembre 1856).

N.° 1977. Regio Decreto

che approva i regolamenti di polizia urbana e rurale deliberati dal Municipio di Mogoro nella seduta del 4 ultimo scorso novembre.

(Torino 21 dicembre 1856).

N.° 1978. Regio Decreto

col quale si approvano delle variazioni al regolamento ed alla tariffa per l'esazione dei dazii di consumo nel Comune di Voltri.

(Torino 21 dicembre 1856).

N.° 1979. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Varzi a riscuotere in via d'esercizio i dritti di gabella stabiliti dalla legge 2 gennaio 1853.

(Torino 21 dicembre 1856).

Digitized by Google

N.° 1980. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Bussoleno a supplire al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855 e 1856 per mezzo di un imprestito, ed in caso che questo non riesca, coll'alienazione di alcune cedole del Debito Pubblico di sua spettanza.

(Torino 21 dicembre 1856).

N.° 1981. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Brandizzo a supplire, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1856 e 1857.

(Torino 21 dicembre 1856).

N.° 1982. Regio Decreto

che autorizza il Comune d'Orta a sovraimporre alle contribuzioni dirette la somma di lire 500 per compiere il saldo del suo canone gabellario dell'anno 1857.

(Torino 21 dicembre 1856).

N.° 1983. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Villanova Tulo nella seduta del 24 ultimo scorso maggio.

(Torino 26 dicembre 1856).

Digitized by Google

N.° 1984. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato dal Municipio di Ceresole nella seduta del 24 ultimo scorso giugno.

(Torino 26 dicembre 1856).

N.° 1985. Regio Decreto

che approva il regolamento di polizia urbana e rurale adottato dal Municipio di Santa Teresa nella seduta delli 2 ultimo scorso aprile.

(Torino 26 dicembre 1856).

N.° 1986. Regio Decreto

col quale si approva l'aumento del dazio di consumo sulla carne fresca nel Comune di Recco.

(Torino 26 dicembre 1856).

N.° 1987. Regio Decreto

col quale si approva l'instituzione d'un dritto di peso nel Comune di Crescentino.

(Torino 26 dicembre 1856).

N.° 1988. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Cavour a riscuotere in via d'esercizio i dritti di gabella sul vino, sui liquori, sugli spiriti, sulla carne per servizio pubblico e sulla fabbricazione della birra.

(Torino 26 dicembre 1856).

Digitized by Google

N.° 1989. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune di Montaldo-Roero a riscuotere in via d'esercizio, a cominciare dall'anno 1857, i dritti di gabella stabiliti dalla legge 2 gennaio 1853.

(Torino 26 dicembre 1856).

N.° 1990. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune di Cumiana a riscuotere in via d'esercizio i dritti di gabella stabiliti dalla legge 2 gennaio 1853.

(Torino 26 dicembre 1856).

N.° 1991. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune di Borgo San Dalmazzo a riscuotere in via d'esercizio i dritti di gabella stabiliti dalla legge 2 gennaio 1853.

(Torino 26 dicembre 1856).

N.° 1992. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune di Castagnito a supplire con fondi propri al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855, 1856 e 1857.

(Torino 26 dicembre 1856).

N.° 1993. **Regio Decreto**

che autorizza il Comune di Macomer a supplire, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1856 e 1857.

(Torino 26 dicembre 1856).

Digitized by Google

N.° 1994. Regio Decreto

che autorizza il Comune di Monforte a supplire, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1855, 1856 *e* 1857.

(Torino 26 dicembre 1856).

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Vista la Tariffa annessa al Manifesto Camerale dell'11 febbraio 1820 relativa al dritto di pedaggio spettante al Municipio di Molare per l'esercizio d'una nave sul torrente Orba;

Considerando che per l'avvenuta costruzione di un ponte stabile su quel torrente in sostituzione della nave ivi preesistente, la vigente Tariffa coll'annessovi Regolamento abbisogna di opportune modificazioni onde appropriarla al nuovo mezzo di transito, e conformarla alle regole vigenti sulla materia;

Sulla relazione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:

Digitized by Google

Art. 1.

È approvata l'unita Tariffa coll'annessovi Regolamento concernente i dritti di pedaggio da esigersi a favore del Municipio di Molare pel transito sul ponte stabile che esso ha fatto costrurre sul torrente Orba.

Cesserà quindi l'osservanza della Tariffa col relativo Regolamento promulgatasi col Manifesto Camerale dell'11 febbraio 1820.

Art. 2.

Venendo ad aprirsi una strada da Acqui ad Ovada per Molare, cesserà pure nel Comune il dritto alla riscossione del pedaggio anzidetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino addì 7 dicembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 12 dicembre 1856
Registro 35 Decreti Amm. a c. 264.
WEHRLIN.

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR.

Digitized by Google

TARIFFA

Dei dritti di pedaggio da riscuotersi pel passaggio del Ponte stabile fatto costrurre sul torrente Orba dal Comune di Molare.

CAPO I.

1.° Per ogni persona a piedi con carico o senza, centesimi cinque 05

2.° Per ogni cavallo o mulo non carico, centesimi cinque . 05

3.° Per ogni cavallo o mulo carico, centesimi dieci . . . 10

4.° Per ogni asino carico o scarico, centesimi cinque . . 05

5.° Per ogni bue o vacca, centesimi cinque 05

6.° Per ogni vitello, majale, montone, pecora, becco, capra, sì grossi che piccoli, centesimi tre 03

7.° Per ogni persona a cavallo, questo compreso, centesimi dieci 10

8.° Per ogni vettura a due ruote, qualunque sia la sua denominazione, se tirata da un sol cavallo o mulo, compreso il conducente, centesimi venti 20

Se tirata da due cavalli, od altre bestie, centesimi trenta 30

9.° Per ogni vettura a quattro ruote, se tirata da un sol cavallo o mulo, compreso come sovra il conducente, centesimi venticinque 25

Se tirata da due cavalli, od altre bestie, centesimi quaranta 40

Essendo dette vetture tirate da più di due cavalli o muli, per ogni bestia, oltre le due prime, centesimi cinque 05

Digitized by Google

10.° Per ogni carretto o barozzo carico tirato da un solo cavallo, mulo, asino, ovvero da due buoi o vacche, compreso il conducente, centesimi venti . . . 20

11.° Per ogni carro o carrettone carico tirato da due cavalli, muli, asini, da due buoi o vacche; centesimi trenta 30

12.° Per ogni cavallo o mulo, o per ogni coppia di buoi, vacche od asini in aggiunta al numero sovranotato, sempre compreso il conducente, centesimi dieci . . 10

13.° Se li detti carri, carretti, carrettoni e barozzi sono vuoti, si pagherà la sola metà del dritto.

I viaggiatori che si troveranno nei carri o vetture pagheranno separatamente il dritto fissato per le persone a piedi.

Per gli articoli non espressi i dritti verranno esatti analogamente a quelli sovra specificati.

CAPO II.

Esenzioni.

Saranno esenti dal dritto di pedaggio:

1.° Gli abitanti e possidenti beni nel territorio, tanto per essi che per i loro massari, operai e servi, carri, vetture e buoi sì aggiogati che non, cavalli, muli, bestiame e carichi d'ogni sorta loro proprii, e non altrimenti;

2.° Gli Impiegati sì giuridici che economici in esercizio delle loro funzioni;

3.° I corrieri del Governo ed i pedoni delle pubbliche Amministrazioni muniti delle loro commissioni;

4.° Le truppe d'ogni arma transitanti in corpo, i soldati di pattuglia o d'ordinanza muniti delle loro armi.

A termini poi del Manifesto della Regia Camera dei Conti del 30 gennaio 1835, si dichiara:

Digitized by Google

Che ogni individuo isolato appartenente alla milizia, viaggi o no per ordine superiore, e qualunque sia il grado del quale è rivestito, dovrà indistintamente pagare il dritto di pedaggio stabilito colla Tariffa.

5.° I trasporti e convogli militari d'ogni specie operati con cavalli del Governo, o con veicoli somministrati dalle Comunità o da privati in seguito a requisizione dell'Autorità superiore, e non per impresa;

6.° I trasporti dei ditenuti scortati dai Carabinieri Reali od Agenti della forza pubblica, come pure i trasporti dei poveri ammalati operati dietro requisizioni dell'Autorità superiore, e non per impresa;

7.° I Carabinieri Reali, gli Agenti forestali, e quelli delle Dogane e della Sicurezza pubblica;

8.° Le stesse persone, animali e veicoli di ritorno nello stesso giorno, cioè prima della mezzanotte.

CAPO III.

Disposizioni diverse.

1.° Nessuno potrà oltrepassare il luogo del pagamento della tassa senza pagarla, salvo il dritto al rimborso nel caso che il pagamento non fosse dovuto;

2.° Nessuno potrà staccare le bestie da tiro dalle vetture o carri in vicinanza del ponte per riattaccarle passato il medesimo;

3.° Nessuno potrà passare il torrente Orba con barche od altrimenti a distanza minore di 500 metri tanto superiormente che inferiormente al ponte, quali distanze verranno indicate con appositi segnali;

4.° Resta vietato ai conducenti di far correre i cavalli, muli o buoi al galoppo od al trotto nel loro passaggio sul Ponte, ma dovranno farli andare al passo in tutta la sua estensione;

5.° I preposti all'esazione della tassa saranno tenuti a spedire

Digitized by Google

quitanza del dritto riscosso ogni volta che ne saranno richiesti;

6.° La presente Tariffa dovrà dal Deliberatario, dai suoi preposti o commessi tenersi continuamente affissa sul Ponte in luogo comodo e visibile, da poter esser letta e consultata dai passeggieri;

7.° Ogni contravvenzione al disposto dai precedenti sei §§ sarà punita con una pena pecuniaria non maggiore di quella comminata dall'art. 2 del Manifesto Camerale dell'11 febbraio 1820 (L. 10);

8.° I preposti anzidetti, che riscuotessero dritti maggiori di quelli stabiliti dalla presente Tariffa, saranno puniti come concussionarii a termini delle vigenti Leggi;

9.° Le ingiurie e minaccie, o vie di fatto verso i preposti alla esazione dei dritti, ed i danni arrecati al Ponte, saranno puniti a termine del disposto del Libro 2.°, Titolo 3.°, Sezione 2.ª del Codice Penale;

10.° Il Deliberatario sarà civilmente risponsale dei suoi agenti e preposti;

11.° Le contestazioni che insorgessero circa l'applicazione della tariffa od il montare della tassa richiesta non potranno ritardare il pagamento della medesima;

12.° Ad ogni pena pecuniaria sarà applicabile la pena sussidiaria del carcere nella proporzione stabilita dall'articolo 72 del Codice Penale;

13.° Nei procedimenti per infrazioni al disposto dalla presente Tariffa e Regolamento si osserveranno le prescrizioni delle Leggi in vigore.

Torino, 7 dicembre 1856.

Visto d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze,
C. CAVOUR.

Digitized by Google

N.° 1994.ter Regio Decreto

che autorizza il Comune di Sommariva Perno a supplire, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento di porzione del suo canone gabellario degli anni 1856 *e* 1857.

(Torino 26 dicembre 1856).

STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

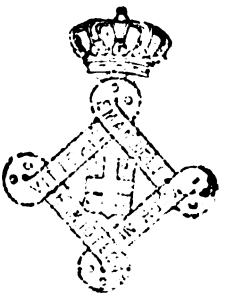

Digitized by Google

INDICE ALFABETICO

DELLE MATERIE CONTENUTE

NELLA

RACCOLTA DEGLI ATTI DEL GOVERNO

ANNO 1856

VOLUME VIGESIMOQUINTO

(N.° 1989 al 1994 *ter*)

A

ACQUE ; - V. Irrigazione.

ACQUI; - *Facoltà alla Provincia d'Acqui di eccedere il limite ordinario dell'imposta;* - V. Contribuzioni divisionali, provinciali e comunali.

— *Ferrovia da Alessandria ad Acqui*; - V. Strade ferrate.

AFFRANCAMENTO; - V. Enfiteusi.

AGENTI DI CAMBIO; - V. Mediatori; - V. Patente.

AIX *(Stabilimento balneario di)*; - *Associazione dello Stato e dei Comuni della Savoia per ristauri ed ampliazione dello Stabilimento balneario d'Aix, pag.* 703; - *Fissazione e riparto della spesa, ibid.*; - *Destinazione dei proventi pel pagamento degl'interessi e per ricupero del capitale speso, pag.* 704; - *Destinazione dei proventi dopo l'ottenuto rimborso del capitale speso, pag.* 705; - *Alta sorveglianza spettante al Governo, ibid.*; - *Direzione ed amministrazione affidata ad un Commissario Regio, ibid.*; - *Composizione ed attribuzioni del Consiglio d'amministrazione, pag.* 706.

ALBERGAMENTO; - *Contratti di albergamento*; - V. Enfiteusi.

Digitized by Google

ALBERGATORI; — *Consegna a farsi dagli Albergatori a termini dell'art.* 691 *del Codice penale*; - V. Sicurezza pubblica.

ALESSANDRIA; — *Approvazione della permuta del palazzo governativo con case e terreni situati nella città di Alessandria tra il Municipio della stessa Città ed il Governo, pag.* 835; — *Tenore della convenzione, p.* 837.

— *Approvazione di spesa per la costruzione di una tettoia nello scalo di Alessandria*; - V. Bilancio passivo.

— *Approvazione di spesa per l'ampliazione dell'Ospedale militare di Alessandria*; — V. Bilancio passivo.

— *Facoltà alla provincia di Alessandria di eccedere il limite ordinario dell'imposta*; - V. Contribuzioni divisionali, provinciali e comunali.

— *Dichiarazione di pubblica utilità dell'erezione delle nuove fortificazioni di Alessandria*; - V. Utilità pubblica.

ALIENAZIONI; - V. Bilancio attivo.

ALLIEVI *(del R. Collegio delle Provincie)*; - V. Istruzione pubblica.

— *Allievi di Medicina veterinaria*; V. Istruzione pubblica.

— *Allievi tamburini e trombettieri*; - V. Esercito.

AMMINISTRAZIONI CENTRALI; - V. Ministeri.

AMNISTIA; - *Concessione di amnistia a coloro che nel* 1849 *presero parte ai moti politici di Genova e che in quell'anno ne erano stati esclusi, pag.* 941.

APPROVVIGIONAMENTI *(per l'Esercito)*; — V. Esercito.

ARCHITETTI; - *Architetti componenti l'Ufficio d'arte presso il Ministero di Finanze*; - V. Ufficio d'arte.

ARMAMENTI NAVALI; - V. Leva.

ARMATA; - V. Marina; - V. Esercito; - V. Leva.

ARONA; - *Facoltà di alienare il fabbricato della Dogana di Arona*; - V. Bilancio attivo; — *Facoltà di costrurne un nuovo*; - V. Bilancio passivo.

ARTAZ - PONT - NOTRE-DAME; — *Tariffa dei diritti di pedaggio pel transito sul ponte esistente sul torrente Arve presso il Comune di Artaz-Pont-Notre-Dame*; - V. Pedaggio.

ARTIGLIERIA; - V. Esercito.

ARVE; - *Ponte sul torrente Arve. Diritti di pedaggio*; - V. Pedaggio.

Digitized by Google

ASPETTATIVA *(Trattenimenti di)*; - V. Attuari.
ASSEGNI AL CLERO DI SARDEGNA; - V. Cassa Ecclesiastica.
ATACAMA; - *Istituzione di un consolato a Coquimbo con giurisdizione anche sulla Provincia di Atacama*; - V. Consolati.
ATTUARI; - *Concessione di un trattenimento d'aspettativa da corrispondersi agli Attuari non provvisti d'altro impiego, pag.* 569; - *Ammontare di detti trattenimenti, ibid.*; - *Assegnamento dei fondi necessarii, pag.* 570.
AUSTRIA; - *Trattato di Parigi conchiuso in seguito alla guerra della Turchia e delle Potenze occidentali contro la Russia*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.
— *Convenzione telegrafica conchiusa tra il nostro Governo e quello d'Austria a nome anche di altri Stati*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.
— *Convenzione tra il nostro Governo e quello d'Austria per la congiunzione delle ferrovie nazionali con le lombardo-venete*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.
AVEGNO *(sorelle)*; - *Pensione pei soccorsi da esse prestati in occasione dell'incendio del naviglio il Creso*; - V. Bilancio passivo.
AVANZAMENTI *(nell'Esercito)*; - V. Esercito.
AVVOCATI; - *Diritto di patente*; - V. Patente.
— *Condizione pel patrocinio degli Avvocati avanti la Corte di Cassazione*; - V. Corte di Cassazione.
— *Scuola di legge*; - V. Istruzione pubblica.
AZIONI; - *Azioni di nullità*; - V. Corte di Cassazione.
— *Tassa sulle azioni delle società anonime ed in accomandita*; - V. Contribuzioni dirette ed indirette a pro dello Stato.
— *Azioni di società di ferrovie*; - V. Strade ferrate.

B

BADE *(Granducato di)*; - *Convenzione telegrafica conchiusa tra il nostro Governo e quello d'Austria a nome anche del Granducato di Bade e di altri Stati*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.
BAGNI *(Stabilimento di)*; V. Aix.
BANCA DI SAVOIA; - V. Banca Nazionale.

Digitized by Google

BANCA NAZIONALE; *Obbligo alla Banca Nazionale di stabilire una succursale in Cagliari, pag.* 289; - *Facoltà di stabilirne altre sì in Terraferma che in Sardegna, ibid.*; - *Stessa facoltà alla Banca di Savoia, pag.* 290; - *Facoltà alla Banca Nazionale di emettere biglietti da L.* 20 *aventi corso legale in Sardegna, ibid.*; - *Disposizioni pel ritiramento e pagamento dell'antica carta emessa dal Governo in Sardegna, ibid.*; - *Commissario Governatore presso la nuova succursale, pag.* 291; - *Disposizioni addizionali, pag.* 292; - *Disposizioni transitorie, pag.* 293.

— *Facoltà alla Banca Nazionale di diminuire il fondo in numerario ch'essa deve tenere in cassa in proporzione dell'ammontare dei biglietti in circolazione e dei conti correnti, pag.* 1069; — *Riserva di far sanzionare questa disposizione dal Parlamento, pag.* 1070.

BANCHIERI; — *Diritto di patente*; - V. Patente.

BATTELLI (*Acquisto di*); - V. Navigazione.

BAVIERA; — *Convenzione telegrafica conchiusa tra il nostro Governo e quello di Austria, anche a nome della Baviera e di altri Stati*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

BELGIO; — *Convenzione per le corrispondenze telegrafiche*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

BERSAGLI; - V. Esercito.

BIELLA; - *Facoltà alla Provincia di Biella di contrarre un mutuo*; - V. Mutui.

BIGLIETTI DELLA BANCA NAZIONALE; - V. Banca Nazionale.

BILANCI; - *Approvazione dello Spoglio generale della contabilità dell'anno* 1848 *per l'isola di Sardegna, pag.* 559; - *Allegati, pag.* 565.

— *Approvazione dello Spoglio attivo e passivo della contabilità dello Stato di Terraferma per l'anno* 1848 *e dei residui degli anni antecedenti, pag.* 759; - *Tabella delle rendite dello Stato del* 1848, *p.* 763; - *Tabella delle spese, pag.* 764.

BILANCIO ATTIVO (Esazione delle entrate); - *Facoltà al Governo di esigere le entrate ordinarie e straordinarie per l'esercizio* 1856, *pag.* 151; - *imposta sui fabbricati soggetta anche in terraferma a due centesimi di sussidio, ibid.*; - *centesimi addizionali per la riscossione delle imposte, ibid.*; - *proibizione di esigere imposte*

Digitized by Google

senza ottenerne prima facoltà con legge, pag. 132; - *Disposizioni circa le sovraimposte divisionali, provinciali e comunali, ibid.*; - *Facoltà di alienare anche a trattative private le azioni della ferrovia di Novara, pag.* 133; - *Tabella dei redditi presuntivi dello Stato del* 1856, *pag.* 134.

— *Facoltà al Governo di esigere le entrate ordinarie e straordinarie per l'esercizio* 1857, *pag.* 751; - *Centesimi addizionali per l'esazione delle imposte, pag.* 752; - *Mantenute anche pel* 1857 *le modificazioni alla Tassa sulle patenti, ibid.*; - *Proibizione di esigere imposte non autorizzate, ibid.*; - *Disposizioni circa le imposte divisionali, provinciali e comunali, ibid.*; - *Pubblicazione dei ruoli, pag.* 755; - *Facoltà di emettere buoni del Tesoro anche per l'anno* 1857; - *Tabella dei proventi presuntivi dello Stato del* 1857, *pag.* 755.

— (Alienazioni); - *Facoltà al Governo di alienare gli stabili e le rendite seguenti:*

Un tratto della scarpa della strada di Piacenza presso Stradella, pag. 320;

Una rendita già spettante al Monastero di S. Chiara di Savona verso la Deputazione delle nuove Gabelle della città di Palermo colla rendita accessoria formata dalle annualità arretrate, pag. 327;

Il fabbricato demaniale esistente in Arona già destinato ad uso della dogana, pag. 375;

Il fabricato e l'area della cessata stazione del telegrafo aereo di Genova, pag. 869;

Alcuni stabili demaniali non destinati a far parte del patrimonio dello Stato, pag. 1097.

— (Mutui); - *Mutuo a contrarsi dallo Stato, e nuova emissione di rendite*; - V. Debito pubblico.

Bilancio passivo (Bilanci ordinarii); - *Approvazione del Bilancio passivo dello Stato per l'esercizio* 1856, *pag.* 187; - *Facoltà di eccedere le somme stanziate per spese d'ordine ed obbligatorie, ibid.*; - *Facoltà di acquistare a partito privato i cereali occorrenti all'Amministrazione militare per la confezione del pane per le regie truppe, pag.* 188; - *Concessione di pensione a Catterina Avegno, vedova Oneto, ed alla prole della sua sorella Maria*

Digitized by Google

moglie Oneto pei soccorsi da esse prestati in occasione dell'incendio del naviglio il Creso, *ibid.*; - *Tabella delle spese d'ordine ed obbligatorie, pag.* 189; - *delle spese del Ministero di Finanze, pag.* 191; - *del Ministero di Grazia e Giustizia, pag.* 197; - *del Ministero dell'Estero, pag.* 198; - *del Ministero dell'Istruzione pubblica, pag.* 200; - *del Ministero dell'Interno, pag.* 202; - *del Ministero dei Lavori pubblici, pag.* 205; - *del Ministero di Guerra, pag.* 208; - *del Ministero di Marina, pag.* 211; - *Riepilogo, pag.* 213.

Approvazione del Bilancio passivo dello Stato per l'esercizio 1857, *pag.* 723; - *Facoltà di eccedere per le spese d'ordine ed obbligatorie la somma fissata nel Bilancio, ibid.*; - *Obbligo di ottenere successivamente l'approvazione del Parlamento, pag.* 724; - *Elenco delle spese d'ordine ed obbligatorie, pag.* 725; - *Bilanci passivi dei varii Ministeri: di Finanze, pag.* 727; - *di Grazia e Giustizia, pag.* 733; - *dell'Estero, pag.* 734; - *dell'Istruzione pubblica, pag.* 735; - *dell'Interno, pag.* 737; - *dei Lavori pubblici, pag.* 740; - *di Guerra, pag.* 744; - *di Marina, pag.* 747; - *Riepilogo, pag.* 749.

Sussidii a Chiese parrocchiali dell'isola di Sardegna sul bilancio della Grande Cancelleria per l'anno 1855, *pag.* 875.

Approvazione di Spese maggiori e straordinarie: -

In aggiunta al Bilancio 1853 *ai residui del* 1852 *ed antecedenti, pag.* 421.

In aggiunta al Bilancio 1854 *ed agli esercizi antecedenti, pag.* 427.

In aggiunta al Bilancio 1855, *ed agli esercizi antecedenti, pag.* 435.

Pel perforamento del colle Menouve nella catena del Gran S. Bernardo, pag. 107.

Per la restituzione della dote della defunta regina Maria Adelaide, pag. 129.

Pel servizio delle contribuzioni in Terraferma, e delle contribuzioni, del catasto e del censimento prediale in Sardegna, pag. 165.

Pel servizio del catasto in Terraferma, pag. 337.

Per la costruzione di una tettoia nello scalo di Alessandria, pag. 571.

Digitized by Google

— *Approvazione di spesa per la costruzione di un nuovo fabbricato per la dogana di Arona*, pag. 574; - *per la costruzione di una tettoia per la sosta dei convogli accanto al suddetto nuovo fabbricato*, ibid.

Per la formazione di due cavetti da denominarsi l'uno Tramparo *e l'altro* Mula *nei territorii di Costanzana, Caresana, Pertengo e Stroppiana*, pag. 379.

Per la costruzione in Genova di una stazione definitiva della ferrovia dello Stato, pag. 493.

Per l'aggiunta di fili alle linee telegrafiche tra Torino ed Arquata, e tra Spezia e S. Croce, pag. 495.

Per l'acquisto nell'interesse dello Stato dei canali e del molino del dottore Monaco, posti in territorio di Vercelli, pag. 497.

Per l'ampliazione dell'Ospedale militare di Alessandria, pag. 517.

Per l'acquisto, per le riparazioni pel servizio e per l'ordinaria manutenzione dei vapori il S. Carlo ed il Verbano destinati alla navigazione del Lago Maggiore, pag. 593.

Per le operazioni catastali in Terraferma, pag. 597.

Per l'erezione di un monumento nazionale a Re Carlo Alberto con cessione d'area, pag. 623.

Per la costruzione di un faro nell'isolotto dei Cavoli in Sardegna, con facoltà di far eseguire le opere a trattativa privata, pag. 629.

Pel prolungamento del Molo nuovo del porto di Genova, pag. 631.

Per stabilimento di bersagli presso la cittadella di Torino, pag. 633.

Per riparazioni ed opere di riattamento alle scuole ed al laboratorio di Chimica generale dell'Università di Torino, pag. 647.

Per riparazioni a fabbricati marittimi, ibid.

Per costruzione di un ponte sulla Magra lungo la strada nazionale di Levante, pag. 707.

Per sussidio alla Cassa dei depositi e prestiti; – V. Cassa dei depositi e prestiti.

Pel prolungamento della via di Santa Teresa di Torino; – V. Torino.

Digitized by Google

Ripartizione di spese per la manutenzione della ferrovia da Voltri a Genova; – V. Strade ferrate.

— (Spedizione in Oriente); – *Approvazione del bilancio straordinario della spedizione in Oriente per gli anni 1855 e 1856, e disposizioni relative, pag.* 311; – *Facoltà di fare ad economia od a trattativa privata le provviste ed i contratti occorrenti per tale spedizione, pag.* 312; – *Eliminazione a farsi dal Bilancio ordinario della Marina delle somme che fanno duplicazione con questo bilancio straordinario, ibid.*; – *Tabella di ripartizione delle spese degli anni* 1855 *e* 1856; *pag.* 313.

Ripartizione delle spese facienti duplicazioni col bilancio speciale della spedizione d'Oriente da eliminarsi dal bilancio ordinario della Marina, pag. 627.

Approvazione di maggiore spesa per noli e trasporti del bilancio della spedizione in Oriente, pag. 641; – *Compenso con uguale economia sulla categoria* Spese di bordo *dello stesso bilancio, pag.* 642.

Approvazione di maggiore spesa per la spedizione di Oriente alla categoria Spese diverse, *pag.* 879; – *Compenso con un'economia di egual somma sulla categoria* Intendenza militare, *pag.* 880.

Approvazione di altra maggiore spesa sulla categoria Spese diverse *del bilancio della spedizione d'Oriente, pag.* 1173; – *Compenso con un'economia di egual somma sulla categoria* Intendenza militare, *pag.* 1174.

Concessione di terreno al Generale Alfonso La-Marmora a titolo di ricompensa nazionale; – V. La-Marmora.

Bosa; – *Retribuzione dell'Esattore di Bosa*; – V. Esattori.

Buoni del Tesoro; – V. Debito pubblico.

Busacchi; – *Convocazione del Collegio elettorale di Busacchi*; – V. Elezioni.

C

Cabotaggio; – V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

Cabras; – *Retribuzione dell'Esattore di Cabras*; – V. Esattori.

Digitized by Google

CACCIATORI FRANCHI; - V. Esercito.

CAGLIARI; - *Stabilimento di una succursale alla Banca Nazionale in Cagliari*; - V. Banca Nazionale.

CAMERE DI COMMERCIO; - *Manifesto per l'esposizione dei prodotti di agricoltura e d'industria della Camera di Commercio di Torino*; - V. Esposizione agricola industriale.

CAMERE LEGISLATIVE; - V. Parlamento Nazionale; - V. Elezioni.

CANALI; - V. Irrigazione.

CANONE GABELLARIO; - V. Gabelle.

CARABINIERI REALI; - *Trasporto dei Carabinieri sulle ferrovie*; - V. Strade ferrate.

CARESANA; - *Autorizzazione di spese per la formazione di canali d'irrigazione in territorio di Caresana*; - V. Irrigazione.

CARLO ALBERTO (*Monumento*) – V. Monumento Carlo Alberto.

— *Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie*; - V. Istruzione pubblica.

CARNI; - *Regolamenti per lo smercio delle carni in alcuni Comuni*; - V. Regolamenti municipali.

CASALE; - *Facoltà alla Provincia di Casale di eccedere il limite ordinario dell'imposta*; – V. Contribuzioni divisionali, provinciali e comunali.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI; - *Concessione di un sussidio di due milioni di lire a favore della Cassa dei depositi e prestiti, pag.* 67; – *Destinazione di tale sussidio, ibid.*; – *Interessi a pagarsi dalla Cassa alle Finanze e dalle Provincie e Divisioni alla Cassa medesima, pag.* 68; - *Termine per la restituzione dei depositi giudiziali, ibid.*

— *Facoltà di fare un prestito a' Comuni della Savoia per l'apertura di una strada e per l'inalveamento di un torrente*; - V. Strade.

CASSA DEI DEPOSITI DELLE CEDOLE AL PORTATORE; - V. Debito pubblico.

CASSA DEI PROVENTI DELLE SEGRETERIE GIUDIZIARIE; - V. Segreterie.

CASSA ECCLESIASTICA; - *Facoltà al Governo di fare un prestito alla Cassa Ecclesiastica per sopperire al pagamento dei sussidii ed assegni al Clero di Sardegna per l'anno* 1856, *pag.* 165; - *Norme per la restituzione di tale prestito, pag.* 164.

Digitized by Google

— *Incarico al Ricevitore del bollo straordinario di Vercelli di fare gli atti occorrenti nell'interesse della Cassa Ecclesiastica invece dell'Intendenza della stessa città*; - V. Insinuazione e Demanio.

CASSAZIONE; - V. Corte di Cassazione.

CATASTO; — *Istituzione di un'Amministrazione per la formazione del catasto stabile in Terraferma, pag.* 853; — *Gradi, stipendi, promozioni e destinazioni degli Impiegati, pag.* 854; - *Direzione generale, Ufficio centrale, pag.* 855; - *Ufficii provinciali e distrettuali, pag.* 856; - *Agenti censuari tecnici ed estimatori, pag.* 858; - *Canneggiatori, pag.* 860; - *Esami degli Applicati tecnici, pag.* 861; - *Disposizioni transitorie, ibid.*; - *Quadro del personale e degli stipendi degli Impiegati dell'Ufficio centrale, pag.* 864; — *Quadro del personale e degli stipendi degli Impiegati degli Ufficii provinciali e distrettuali, pag.* 865; - *Quadro degli assegnamenti agli Agenti censuarii, pag.* 866.

— *Approvazione di spese per operazioni catastali*; - V. Bilancio passivo.

— *Modificazione ai distretti di verificazione del catasto in Sardegna*; - V. Esattori.

CAVALLI; - V. Stalloni.

CAVOLI *(Isolotto de')*; - *Costruzione di un faro*; - V. Porti, spiagge e fari.

CEDOLE; - V. Debito pubblico.

CEILAN; — *Istituzione di un consolato nell'isola di Ceilan*; - V. Consolati.

CENSIMENTO; - V. Catasto.

CENTESIMI ADDIZIONALI E DI SUSSIDIO; - V. Bilancio attivo.

CEPERANA; — *Disposizioni circa l'Ufficio doganale di Ceperana*; - V. Dogane.

CEREALI; - *Acquisto di cereali per l'Esercito*; - V. Esercito.

CERNAIA *(Via della)*; - *Terreno accordato in questa via al Generale Alfonso La-Marmora a titolo di ricompensa nazionale*; - V. La-Marmora.

CESANA; - *Disposizioni circa l'Ufficio doganale di Cesana*; - V. Dogane.

CEVA; — *Convocazione del Collegio elettorale di Ceva*; - V. Elezioni.

Digitized by Google

CHAPAREILLAN; - *Delimitazione fra lo Stato Sardo e la Francia in territorio di Chaparcillan;* - V. Confini.

CHERASCO; - *Facoltà alla Divisione di Cuneo di vincolare i bilanci avvenire e di eccedere il limite ordinario dell'imposta per la costruzione di un ponte sulla Stura presso Cherasco;* - V. Contribuzioni divisionali, provinciali e comunali.

— *Convocazione del collegio elettorale di Cherasco;* - V. Elezioni.

CHIAVARI; - *Facoltà alla Provincia di Chiavari di eccedere il limite ordinario dell'imposta;* - V. Contribuzioni divisionali, provinciali e comunali.

CHIMICA; - *Corsi di farmacia e di scienze fisiche;* - V. Istruzione pubblica.

— *Riparazioni alle scuole ed al laboratorio di Chimica di Torino;* - V. Bilancio passivo.

CIMITERI; - V. Regolamenti municipali.

CLASSI TEMPORARIE; - *Istituzione di classi temporarie nella Corte d'appello di Torino e nei Tribunali provinciali di Torino, Genova e Vercelli;* - V. Ordinamento giudiziario.

CLAVIERES; - *Disposizioni circa l'Ufficio doganale di Clavieres;* - V. Dogane.

CODICE PENALE; - *Consegna a farsi dai rigattieri, dagli orefici e da altri esercenti degli oggetti da essi comprati a termini degli articoli* 690 *e* 691 *del Codice penale;* - V. Sicurezza pubblica.

COLLEGI ELETTORALI; - V. Elezioni.

COLLEGIO CARLO ALBERTO PER GLI STUDENTI DELLE PROVINCIE; - V. Istruzione pubblica.

COMMERCIO; - *Epoca dell'apertura della sesta esposizione agricola industriale e condizioni di ammessione;* - V. Esposizione agricola industriale.

— *Corso speciale d'insegnamento commerciale ed industriale;* - V. Istruzione pubblica.

— *Diritto di patente;* - V. Patente.

COMMISSIONI DI DISCIPLINA; - *Formazione e procedimento delle commissioni di disciplina per gli Impiegati dell'Amministrazione centrale della Guerra e de' servizi che ne dipendono;* - V. Ministeri.

COMPAGNIA TRANSATLANTICA; - *Liberazione dell'obbligo imposto a*

Digitized by Google

della Compagnia di far costrurre altri due bastimenti, pag. 577; - *proroga di termine per attuare il servizio e disposizioni circa la sovvenzione accordatale, pag.* 578.

CONFINI; - *Approvazione del tracciato della nuova linea di confine tra lo Stato Sardo e la Francia in territorio di* Laissaë *e* Chapareillan, *pag.* 585.

CONGRESSO PERMANENTE *(della Marina militare)*; - V. Marina.

CONSEGNE; - V. Sicurezza pubblica.

CONSIGLIO PERMANENTE *(della Marina militare)*; - V. Marina.

CONSOLATI; - *Istituzione di un consolato a S. Domingo e sua giurisdizione sul territorio della Repubblica Domenicana, pag.* 53; - *Riduzione al solo territorio dell'impero Haitano della giurisdizione del consolato a Porto-Principe che prima si estendeva a tutta l'isola di Haiti, ibid.*

— *Istituzione di un consolato a Mauritius e sua giurisdizione, pag.* 35.

— *Istituzione di un consolato a Point-de-Galle nell'isola di Ceilan, pag.* 853.

— *Istituzione di un consolato a* Coquimbo *con giurisdizione sulle provincie di Coquimbo e di Atacama, pag.* 881.

— *Soppressione della delegazione consolare sarda ai Dardanelli, pag.* 1145.

— *Convenzioni consolari*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

CONSORZI; - *Approvazione di consorzi*; - V. Strade.

CONTINGENTE; - V. Leva.

CONTRIBUZIONI DIRETTE ED INDIRETTE A PRO DELLO STATO; - *La tassa sulle azioni delle società anonime ed in accomandita deve pagarsi sul capitale nominale ed in difetto sul valore reale dedotto in società, pag.* 139.

— *Disposizioni circa gli Esattori delle contribuzioni ed i distretti esattoriali*; - V. Esattori.

— *Facoltà di esigere le contribuzioni*; - V. Bilancio attivo.

— *Diritto di patente*; - V. Patente.

CONTRIBUZIONI DIVISIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI; - *Facoltà di eccedere il limite ordinario dell'imposta o di vincolare i bilanci avvenire alle seguenti Divisioni e Provincie*: Acqui, *pag.* 637; - Ales-

Digitized by Google

sandria, *pag.* 637; – Casale, *pag.* 332; - Chiavari, *pag.* 581; – Cuglieri, *pag.* 335; – Cuneo, *pag.* 155 *e* 639; - Genova, *pag.* 581; - Lanusei, *pag.* 335; - Levante, *pag.* 581; - Nizza, *pag.* 333; - Novara, *pag.* 215; - Novi, *pag.* 581; - Nuoro, *pag.* 335; - Sassari, *pag.* 635; - Savona, *pag.* 153; - S. Remo, *pag.* 333; - Torino, *pag.* 505; - Vercelli, *pag.* 332.

— *Disposizioni circa le contribuzioni divisionali, provinciali e comunali*, – V. Bilancio attivo.

— *Disposizione circa l'esazione di dette contribuzioni*, - V. Esattori.

— V. Dazio di consumo; - V. Pedaggio; – V. Diritti di piazza, di peso e di misura; - V. Tasse sui cani; - sulle bestie da tiro, da sella e da soma; - del pane e di altri oggetti di prima necessità.

CONTROLLO GENERALE; - *Riordinamento provvisorio dell'Ufficio del Controllo generale, pag.* 883; - *Disposizione transitoria, pag.* 884; - *Quadro del personale e degli stipendi, pag.* 885.

CONVENZIONI; – *Approvazione di una convenzione intesa fra lo Stato e la Città di Torino pel prolungamento della via di Santa Teresa*; - V. Torino.

— *Approvazione di convenzione col Conte ed Avvocato Cattaneo per la costruzione di un ponte sulla Magra*; - V. Magra.

— *Permuta di stabili fra il Governo ed il Municipio di Alessandria*; - V. Alessandria.

— *Convenzione per acquisto di canali d'irrigazione*; - V. Irrigazione.

— *Convenzioni con concessionarii di strade ferrate*; – V. Strade ferrate.

— *Convenzioni diplomatiche*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

— *Convenzioni telegrafiche*; – V. Telegrafi elettrici.

COQUIMBO; - *Istituzione di un consolato a Coquimbo*; - V. Consolati.

CORPO DI SPEDIZIONE IN ORIENTE; – V. Esercito; - V. Bilancio passivo.

CORPO FRANCO; – V. Esercito.

CORPO REALE EQUIPAGGI; - V. Leva.

CORPO SANITARIO MILITARE; – V. Esercito.

CORRISPONDENZE TELEGRAFICHE; – V. Telegrafi elettrici.

CORTE DI CASSAZIONE; – *Legge transitoria con cui è attribuito alla Corte di Cassazione il conoscere delle azioni di nullità che fos-*

Digitized by Google

sero ancora proponibili a termini dei §§ 2 e 3 del tit. 25, lib. 3 delle RR. CC. e del tit. 40 del Regolamento del 13 maggio 1815 per le materie civili e criminali nel ducato di Genova, pag. 699; - Termine perentorio entro cui debbono tali azioni proporsi, pag. 700. - Condizione per l'ammessione degli Avvocati al patrocinio dinnanzi la Corte di Cassazione, pag. 701.

Corti d'appello; - V. Ordinamento giudiziario.

Corso speciale; - V. Istruzione pubblica.

Coscrizione; - V. Leva.

Costanzana; - *Autorizzazione di spese per la formazione di canali d'irrigazione nel territorio di Costanzana*; - V. Irrigazione.

Costruzioni navali; - V. Leva.

Creso *(naviglio)*; - *Pensione accordata pei soccorsi prestati da Caterina e Maria Avegno-Oneto in occasione dell'incendio di detto naviglio*; - V. Bilancio passivo.

Crevola; - *Revoca di esenzione da diritto di pedaggio già spettante agli abitanti di Crevola*; - V. Pedaggio.

Cuglieri; - *Facoltà alla Provincia di Cuglieri di eccedere il limite ordinario dell'imposta*; - V. Contribuzioni divisionali, provinciali e comunali.

Cuneo; - *Facoltà alla Divisione di Cuneo di vincolare i suoi bilanci avvenire e di eccedere il limite ordinario dell'imposta*; - V. Contribuzioni divisionali, provinciali e comunali.

D

Dardanelli; - *Soppressione della Delegazione Consolare Sarda ai Dardannelli*; - V. Consolati.

Dazio di consumo; - *Istituzione, regolamento o tariffa del dazio di consumo nei seguenti Comuni:* - Alguebianche, *pag.* 297; - Alassio, *pag.* 151; - Altare, *pag.* 605; - Cagliari, *pag.* 1177; - Cerlana, *pag.* 142; - Ceva, *pag.* 1175; - Chiavari, *pag.* 1096; - Crocefieschi, *pag.* 219; - Evian, *pag.* 544; - Genova, *pag.* 1177; - Isola del Cantone, *pag.* 298; - Ivrea, *pag.* 1177; - Lanzo, *pag.* 297; - Pirri, *pag.* 1019; - Pont-Beauvoisin, *pag.* 1098; -

Digitized by Google

Porto Maurizio, *pag.* 1091; - Prà, *pag.* 522; - Rapallo, *pag.* 1017; - Recco, *pag.* 1180; - Saluzzo, *pag.* 1063; - S. Francesco d'Albaro, *pag.* 145, 1177; - S. Martino d'Albaro, *pag.* 522; - Sassari, *pag.* 1066; - Savona, *pag.* 345; - Torino, *pag.* 915; - Tortona, *pag.* 1067; - Varallo, *p.* 297; - Ventimiglia, *p.* 1015; - Vigevano, *pag.* 1098; - Villafranca di Nizza, *pag.* 1176; - Voghera, *pag.* 54, 914; - Voltri, *pag.* 1178.

DEBITO PUBBLICO; - *Facoltà all'Amministrazione del Debito Pubblico di eseguire il trasporto dal registro del debito redimibile al registro del debito perpetuo di una rendita di L. 768, facente parte di quelle inscritte ai numeri 2845 e 2870, cadute in una successione, e per la concorrente di L. 384 state estratte a sorte, pag.* 37; - *Assegnamento dei fondi necessarii pel pagamento della suddetta rendita, pag.* 38.

— *Facoltà data alle Tesorerie Provinciali di pagare le rendite redimibili sullo Stato, pag.* 103.

— *Facoltà al Governo di contrarre un prestito di trenta milioni di lire mediante alienazione di rendite sul Debito pubblico, pag.* 105; - *Assegnazione per l'estinzione del debito, ibid*; - *Condizioni dell'imprestito, ibid*; - *Estensione alle nuove rendite delle leggi vigenti su questa materia, pag.* 106.

— *Prescrizione dei buoni del Tesoro e norme in caso di smarrimento o distruzione, pag.* 321.

— *Facoltà di depositare presso l'Amministrazione del Debito pubblico le cedole del debito redimibile del* 1844 *e del* 1851, *e le obbligazioni dello Stato del* 1834, *del* 1849 *e del* 1850, *pag.* 339; - *Certificati di deposito, loro trasmessibilità, tassa e forma, pag.* 340.

— *Norme per la spedizione per duplicata dei buoni del Tesoro, pag.* 489.

— *Facoltà alle Tesorerie provinciali dello Stato di pagare i vaglia semestrali delle rendite Anglo-Sarde del* 1851 *e le rendite di Sardegna del* 1844, *pag.* 519.

— *Stabilimento di una Cassa presso l'Amministrazione del Debito pubblico pel deposito delle Cedole al portatore e delle Obbligazioni dello Stato, di cui all'art.* 1 *della legge* 4 *aprile* 1856, *pag.* 525; - *Norme per la spedizione dei certificati di deposito,*

Digitized by Google

pag. 526; - *Pel loro trapasso, divisioni od unioni, pag.* 527; - *Forma di detti certificati, pag.* 528; - *Disposizioni per la loro restituzione, pag.* 529; - *Disposizioni in caso di estrazione dei titoli depositati; pag.* 530; - *Tassa a pagarsi per tale deposito, pag.* 531; - *Pagamento degli interessi semestrali, pag.* 532; - *Loro prescrizione, pag.* 533; - *Modulo di un certificato di deposito, pag.* 535.

— *Delegazione per parte della R. Camera dei Conti dei Mastri Uditori che debbono vidimare i certificati di deposito, p.* 575.

— *Facoltà di emettere buoni del Tesoro in anticipazione delle imposte anche pel* 1857, *pag.* 753.

— *Interessi dei buoni del Tesoro al* 15 *febbraio* 1856; *pag.* 101; - *al* 10 *successivo marzo, pag.* 171; - *al* 1.° *successivo ottobre, pag.* 989.

— V. Cassa dei depositi e prestiti.

Delegazioni Consolari; - V. Consolati.

Delimitazioni; - V. Confini.

Della Castellana; - *Fondazione di posti gratuiti nel R. Collegio delle Provincie del Conte Vandone della Castellana*; - V. Istruzione Pubblica.

Della Marmora; - (*Generale Alfonso*); - V. La-Marmora.

Demanio; - V. Insinuazione e Demanio; - V. Esattori.

Depositi; - *Depositi giudiziali e prestiti per opere pubbliche*; - V. Cassa dei depositi e prestiti.

— *Depositi delle cedole e delle obbligazioni dello Stato in una cassa speciale presso l'Amministrazione del Debito Pubblico;* - V. Debito Pubblico.

— *Deposito di stalloni nelle Provincie di terraferma*; - V. Stalloni.

Deputati (*Camera dei*); - V. Parlamento Nazionale; - V. Elezioni.

Direzioni delle Poste; - V. Poste.

— Dei Telegrafi elettrici; - V. Ministeri.

— Del Genio Militare; - V. Fabbriche e fortificazioni militari.

Direzioni; - *Direttori Capi di Divisione presso il Ministero dei lavori pubblici*; - V. Ministeri.

Dritti di piazza, di peso o di misura; - *Istituzione regolamento o tariffa di dritti di piazza, di peso o di misura nei seguenti*

Digitized by Google

Comuni: - Albenga, *pag.* 1019; - Borgo S. Dalmazzo, *pag.* 1092; - Capriata, *pag.* 1096; - Casalborgone, *pag.* 219; - Casei Gerola, *pag.* 1091; - Castelnocetto, *pag.* 142; - Crescentino, *pag.* 297, 1180; - Cuneo, *pag.* 146; - Domodossola, *pag.* 1092; - Gambolò, *pag.* 1091; - Giaveno, *pag.* 1018; - Guarene, *pag.* 876; - Moncalieri *pag.* 346; - Oneglia, *pag.* 1020; - Quartu, *pag.* 346; - S. Germano, *pag.* 1019; - Settimo Torinese, *pag.* 143; - Stradella, *pag.* 873; - Vigevano, *pag.* 1098; - Villanova-Solaro, *pag.* 346; - Voghera, *pag.* 151, 918.

— DI PATENTE; - V. Patente.

— DI SUCCESSIONE; - V. Insinuazione e Demanio.

— DI SEGRETERIA; - V. Segreterie.

— DI PEDAGGIO; - V. Pedaggio.

— *Sulle società anonime ed in accommandita*; - V. Contribuzioni dirette ed indirette a pro dello Stato.

DISCIPLINA; - *Commissioni di disciplina dell'Amministrazione centrale della Guerra e dei servizi che ne dipendono*; - V. Ministeri.

DISPACCI TELEGRAFICI; - V. Telegrafi elettrici.

DISTRETTI (*di Esazione e di Verificazione*); - V. Esattori.

DIVISIONI AMMINISTRATIVE; - *Facoltà a Divisioni e Provincie di contrarre mutui*; - V. Mutui.

— *Facoltà di eccedere il limite ordinario dell'imposta*; - V. Contribuzioni divisionali e provinciali.

DOGANE; - *Sostituzione nella Dogana di Eluiset del posto di Veditore a quello di Commissario alle visite*, *pag.* 127.

— *Modificazioni alla tariffa doganale*, *pag.* 649.

— *Variazioni alla pianta del personale degli Ufficii di dogana di Ceparana e di S. Michele (Direzione di Genova), ed agli assegnamenti degli Ufficii di Savona e di Genova*, *pag.* 991; - *Tabella delle variazioni*, *pag.* 994.

— *Apertura delle dogane di Ponte Varo e di Clavieres al transito illimitato, e cessazione della facoltà concessa alla dogana di Cesana pel transito delle bestie da soma*, *pag.* 997; - *Traslazione alle dogane di Spezia e di Ceperana della facoltà del transito dall'estero al Modenese e viceversa, già spettante alle dogane di Sarzana e di S. Michele*, *pag.* 998; - *Trasporto della ac-*

Digitized by Google

gana di S. Michele all' Isolone presso il portone di Caniparole, ibid.; - *Aggiunte e variazioni alle strade doganali per l'introduzione delle merci dalla Francia al contado di Nizza, ibid.*; - *Apertura della dogana di Nizza al deposito reale delle merci estere, tranne i tabacchi, e durata di tal deposito, pag.* 999.

— *Facoltà di alienare il fabbricato esistente in Arona attualmente destinato ad uso di dogana*; - V. Bilancio attivo; - *Facoltà di costrurne un altro*; - V. Bilancio passivo.

Dote della Regina Maria Adelaide - (*Restituzione*); - V. Bilancio passivo.

E

Elezioni; - *Abrogazione delle disposizioni provvisorie ed eccezionali per l'elettorato in Sardegna, pag.* 117; - *Determinazione del censo, ibid.*; - *Determinazione del valore locativo, pag.* 118; - *Diritto d'elettorato concesso ai membri della Società agraria di Cagliari e della Camera d'agricoltura, di commercio, e d'arti di Sassari, ibid*; - *Disposizioni transitorie, ibid*; - *Tabella delle circoscrizioni dei Collegi elettorali e delle loro sezioni, p.* 120.

— *Convocazione dei seguenti collegi elettorali:* Busacchi, *p.* 1073; - Ceva, *pag.* 71; - Cherasco, *pag.* 126; - 5.° *di* Genova, *pag.* 71; - Iglesias, *pag.* 1073; - 2.° *di* Nizza Marittima, *pag.* 1 e 126; - - 2.° *di* Oristano, *pag.* 39; - Pancalieri, *pag.* 347; - Quarto, *pag.* 1073; - Santhià, *pag.* 325; - 5.° *di* Torino, *pag.* 126; - Verrès, *pag.* 9.

Eluiset (*Dogana di*); - V. Dogane.

Enfiteusi; - *Sono dichiarate inefficaci le vocazioni a favore di un determinato ordine di persone, inserte nei contratti d'enfiteusi* di patto e provvidenza,. *pag.* 41; - *Estesa tale disposizione alle rendite fondiarie ed alle concessioni di beni immobili fatte a titolo d'albergamento od a qualsiasi altro consimile titolo, ibid.*; *Dichiarate redimibili tutte le enfiteusi o rendite fondiarie perpetue costituite a favore di Corpi morali, pag.* 42.

Entrate; - V. Contribuzioni; - V. Bilancio attivo.

Esami; - V. Istruzione Pubblica; - V. Uscieri.

Digitized by Google

ESATTORI; - *Facoltà di destinare alle Esattorie di* ottava *classe Esattori col solo stipendio della classe* decima, *pag.* 79.
— *Loro retribuzione in Sardegna per l'anno* 1855, *pag.* 75; - *Spese d'ufficio, pag.* 76; - *Tabella, pag.* 77.
— *Istituzione di un nuovo Esattore per le contribuzioni dirette in Genova, pag.* 583.
— *Retribuzione degli Esattori di Sardegna per l'anno* 1856, *pag.* 1149; - *Spese d'ufficio, pag.* 1150; - *Tabella delle retribuzioni, pag.* 1151.
— *Modificazioni ai distretti d'esazione delle contribuzioni e di verificazione del catasto in Sardegna, pag.* 1157; - *Retribuzione degli Esattori di Cabras e di Bosa, pag.* 1158; - *Quadro dei suddetti distretti, pag.* 1160.
— ESATTORIE; - V. Esattori.
ESERCITO; - *Ammessione di Ingegneri e di studenti del* 3.° *anno di matematica al grado di Sottotenenti nei Corpi d'Artiglieria e del Genio, pag.* 73.
— *Facoltà di acquistare a partito privato i cereali per la confezione del pane per le R. Truppe, pag.* 188.
— *Assimilazione dei gradi degli Ufficiali del Corpo sanitario ai gradi militari, pag.* 221; - *Loro paga, ibid.*; - *Loro pensione, pag.* 222; - *Tabella delle assimilazioni e paghe, pag.* 224.
— *Norme per le promozioni al grado di tenente nelle armi di fanteria e di cavalleria, pag.* 315.
— *Stabilimento di bersagli presso la cittadella di Torino, pag.* 655.
— *Modificazioni al Corpo Reale d'Artiglieria, pag.* 776.
— *Chiamata dei soldati della* 2.ª *categoria della classe* 1834 *per esercitazioni militari durante quaranta giorni, pag.* 781.
— *Formazione del Corpo del Treno d'Armata pel tempo di pace, e paghe della bassa forza dello stesso Corpo, pag.* 877.
— *Aumento di volontarii nel personale di contabilità del Genio Militare e facoltà al Ministero di Guerra di diminuire la durata del tirocinio, pag.* 931.
— *Approvazione del Regolamento per le compre dei cereali negli anni* 1856 *e* 1857, *per la panificazione ad economia ad uso dell'Esercito, pag.* 1001; - *Regolamento, pag.* 1003; - *Acqui-*

Digitized by Google

sti per mezzo d'incanti, ibid.; - *A trattative private, pag.* **1004**; - *Commissione per deliberare sull'accettazione delle offerte, ibid.*; - *Autorizzazioni e pareri preventivi, pag.* **1005**; - *Contrattazioni a peso ed a misura, ibid.*; - *Qualità dei grani, pag.* **1006**; - *Documenti giustificativi, ibid.*; - *Campioni, prezzo, mezzi di corrispondenza, verificazione, conclusione del contratto, pag.* **1007**; - *Pagamenti, pag.* **1008**; - *Resoconto, pag.* **1009**; - *Secretezza sullo stato dei magazzeni, pag.* **1010**; - *Modulo di sottomissione dell'offerente o venditore col parere e colle indicazioni relative dell'impiegato incaricato degli acquisti, pag.* **1011**; - *Modulo di processo verbale d'accettazione, pag.* **1013**; - *Modulo del resoconto, pag.* **1014**.

— *Modificazioni all'ordinamento della Casa R. Invalidi e Compagnie Veterani, pag.* **1015**.

— *Modificazione all'organizzazione della Scuola militare di fanteria, pag.* **1066**; - *Alla Scuola militare di cavalleria, ibid.*; - *Riunione alla Casa Reale Invalidi delle scuole degli allievi tamburini ed allievi trombettieri, e modificazione al quadro dello Stato Maggiore della Casa Reale suddetta, pag.* **1067**; - *Modificazioni alle disposizioni vigenti sull'avanzamento al grado di Sottotenente, ibid.*; - *Modificazioni all' ordinamento del Corpo dei Cacciatori Franchi, pag.* **1097**.

— *Ampliazioni dell'Ospedale militare di Alessandria*; - V. Bilancio passivo.

— *Pagamento dei vaglia postali diretti a bass'ufficiali od a soldati*; - V. Poste.

— *Regolamento sul servizio tecnico ed amministrativo delle fabbriche e fortificazioni militari*; - V. Fabbriche e fortificazioni militari.

— *Dichiarazione di pubblica utilità dell'erezione delle nuove fortificazioni di Alessandria*; - V. Utilità pubblica.

— *Deposito di stalloni in terraferma*; - V. Stalloni.

— SPEDIZIONE IN ORIENTE - *Da qual epoca le truppe del Corpo di spedizione in Oriente si considerano essere in tempo di pace per la giustizia criminale, per l'avanzamento e per la pensione di ritiro, pag.* **329**; - *Come si compiano le vacanze per le truppe stanziate nell'interno, ibid.*

Digitized by Google

— *Epoca durante la quale le navi nazionali che fecero parte della spedizione d'Oriente debbonsi considerare essere state in istato di guerra*; *pag.* 485; - *Condizione dei marinai in caso di sbarco durante la campagna*, *pag.* 486; - *In caso di fermata in ospedali esteri*; *ibid.*; - *In caso di ritorno in patria per malattia*, *ibid.*

— *Approvazione del bilancio straordinario e di spesę per tale spedizione e disposizioni relative*; - V. Bilancio passivo.

— *Ricompensa nazionale al Generale Alfonso La-Marmora*; - V. La-Marmora.

— V. Leva.

— V. Marina.

ESPOSIZIONE AGRICOLA INDUSTRIALE; - *Epoca dell' apertura della sesta esposizione dei prodotti d' agricoltura e d'industria*, *pag.* 849; - *Condizioni d'ammessione*, *pag.* 851.

ESTERI; - *Ministero degli affari esteri*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche; - V. Consolati; - V. Confini; - V. Poste; - V. Bilancio attivo; - V. Bilancio passivo.

F

FABBRICA DI TABACCHI; - V. Tabacchi.

FABBRICATI MARITTIMI; - V. Bilancio passivo.

FABBRICHE E FORTIFICAZIONI MILITARI; - *Estensione alla terraferma del regolamento pel servizio tecnico ed amministrativo delle fabbriche e fortificazioni militari in Sardegna*, *pag.* 81; – *Limitazione della circoscrizione territoriale della Direzione del Genio Militare di Cagliari ed istituzione di una Sotto-Direzione in Sassari*, *pag.* 82; – *Ordine gerarchico delle Sotto-Direzioni*, *ibid.* — *Dichiarazione di utilità pubblica delle erezioni delle nuove fortificazioni di Alessandria*; - V. Utilità Pubblica.

FANALI; - V. Porti, Spiaggie e Fari.

FARI; - V. Porti, Spiaggie e Fari.

FARMACIA; - *Istituzione di un corso e di un collegio di farmacia, e disposizioni relative*; - V. Istruzione Pubblica.

FERROVIE; - V. Strade ferrate.

FINANZE (*Ministero di Finanze*); - V. Contribuzione dirette ed

Digitized by Google

indirette a pro dello Stato; - V. Insinuazione e Demanio; - V. Dogane; - V. Catasto; - V. Tabacchi; - V. Debito pubblico; - V. Ufficio d'arte; - V. Esattori; - V. Controllo Generale; - V. Bilanci attivo, passivo.

FISICA; - *Corso di scienze fisiche*; - V. Istruzione Pubblica.

FONDAZIONI (*di posti gratuiti*); - V. Istruzione Pubblica.

FORTIFICAZIONI MILITARI; - *Dichiarazione di pubblica utilità dell'erezione delle nuove fortificazioni di Alessandria*; - V. Utilità pubblica.

— *Servizio tecnico e Direzioni delle fabbriche e fortificazioni militari*; - V. Fabbriche e fortificazioni militari.

FRANCIA; - *Convenzione per le corrispondenze telegrafiche*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

— *Delimitazione collo stato Sardo*; - V. Confini.

— *Congiunzione della ferrovia di Savoia con quelle di Francia*; - V. Strade Ferrate.

— *Trattato di Parigi conchiuso in seguito alla spedizione in Oriente*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

G

GABELLE (*Amministrazione delle Gabelle*); - *Modificazioni alla pianta del Personale delle Direzioni delle Gabelle di Cagliari e di Nizza, e delle manifatture dei tabacchi di Torino e del Parco, pag.* 643; - *Nuova pianta del Personale, pag.* 645.

— (*Canone gabellario*); - *È fatta facoltà di pagare il canone gabellario, od una quota di esso con fondi proprii, o mediante sovr'imposta alle contribuzioni dirette od in altro modo ai seguenti Comuni:* - Agliano, *pag.* 55, 1176; - Aimaville, *pag.* 874; - Albaretto, *pag.* 109, 144; - Alice, *pag.* 116; - Ameno, *pag.* 146; - Andonno, *pag.* 911; - Aquila, *pag.* 116; - Arnaz, *pag.* 296; - Artò, *pag.* 58; - Aspromonte, *pag.* 115; - Avigliana, *pag.* 776; - Bagnara, *pag.* 918; - Bagnolo, *pag.* 915; - Baradili, *pag.* 605; - Barbaresco, *pag.* 1018; - Barge, *pag.* 1063; - Barolo, *pag.* 47; - Beinette, *pag.* 109, 775; - Bene, *pag.* 876;

Digitized by Google

- Benevello, *pag.* 56; - Biestro, *pag.* 343; - Bobbio, *pag.* 59; - Bolotana, *pag.* 774; - Bolzano, *pag.* 146; - Borghetto, *pag.* 111, 147, 343; - Borgo Sant'Agata, *pag.* 49; - Borgo S. Dalmazzo, *pag.* 1181; - Borgone, *pag.* 217; - Borzonasca, *pag.* 1065; - Bossolasco, *pag.* 143; - Brandizzo, *pag.* 1179; - Briaglia, *pag.* 1096; - Bunnanaro, *pag.* 1063; - Burcei, *pag.* 51; Busano, *pag.* 318; - Bussoleno, *pag.* 1179; - Buttigliera, *pag.* 219; - Cambiano, *pag.* 144; - Campiglione, *pag.* 115; - Canale, *pag.* 300; - Candia, *pag.* 60; - Candiolo, *pag.* 774; - Canelli, *pag.* 58, 916; - Capriata, *pag.* 343; - Caraglio, *pag.* 47; - Carcare, *pag.* 870; - Carema, *pag.* 319; - Carisio, *pag.* 1092; - Carloforte, *pag.* 1175; - Carosio, *pag.* 147; - Carpasio, *pag.* 47, - Carpignano, *pag.* 299; - Carrù, *pag.* 317; - Cartignano, *pag.* 48; - Casella, *pag.* 320; - Cassine, *pag.* 48; - Castagnito, *pag.* 1181; - Castellaro, *pag.* 52; - Castelletto d'Orba, *pag.* 773; - Castelmagno, *pag.* 912; - Castelnovetto, *pag.* 217; - Castelnuovo-Calcea, *pag.* 56; - Castelnuovo d'Asti, *pag.* 295; - Castelnuovo Magra, *pag.* 56; - Castelrochero, *pag.* 145; - Castiglione 145; - Castiglion Falletto, *pag.* 47; - Cavallermaggiore, *pag.* 777; - Cavour, *pag.* 1180; - Celle, *pag.* 912; - Cengio, *pag.* 344; - Centallo, *pag.* 872; - Ceres, *pag.* 779; - Cesera, *pag.* 218; - Cervasca, *pag.* 604; - Ceva, *pag.* 523, 1094, 1175; - Champorcher, *pag.* 296; - Chiavari, *pag.* 600; - Chiusa, *pag.* 868; - Civezza, *pag.* 147; - Cornale, *pag.* 521; - Cossano, *pag.* 599; - Cossato, *pag.* 916; - Costigliole d'Asti, *pag.* 220; - Costigliole di Saluzzo, *pag.* 1092; - Cravanzana, *pag.* 148; - Crescentino, *pag.* 317; - Crevacuore, *pag.* 1019; - Crissolo, *pag.* 109; - Cumiana, *pag.* 911, 1181; - Decimomannu, *pag.* 113; - Decimo-Puzzu, *pag.* 146; - Demonte, *pag.* 109; - Diano, *pag.* 55; - Dolceacqua, *pag.* 217; - Domodossola, *pag.* 868; - Domus de Maria, *pag.* 52; - Domus noas, *pag.* 297; - Dronero, *pag.* 1176; - Entraque, *pag.* 49, 913; - Envie, *pag.* 220; - Escalaplano, *pag.* 1018; - Escolca, *pag.* 774; - Esterzili, *pag.* 524; - Farigliano, *pag.* 868; - Feissoglio, *pag.* 112; - Feletto, *pag.* 1176; - Fenils, *pag.* 877; - Fiaccone, *pag.* 301; - Fontainemore, *pag.* 317; - Fossano, *pag.*

Digitized by Google

874; - Fossano, *pag.* 148; - Frabosa-Soprana, *pag.* 1095; - Fustei, *pag.* 518; - Gadoni, *pag.* 912; - Galliarola, *pag.* 517; - Genola, *pag.* 59, 1019; - Gergei, *pag.* 606; - Gesico, *pag.* 776; - Goni, *pag.* 147; - Gonnoscodina, *pag.* 916; - Gorzegno, *pag.* 296; - Govone, *pag.* 112; - Gravere, *pag.* 1015; - Grinzane, *pag.* 56; - Guarene, *pag.* 295; - Guspini, *pag.* 148; - Isili, *pag.* 518, 522; - Issogne, *pag.* 296; - Lerma, *pag.* 518; - Lesegno, *pag.* 1094; - Livorno, *pag.* 115; - Locana, *pag.* 50; - Lottulo, *pag.* 915; - Lunamatrona, *pag.* 774; - Macomer, *pag.* 1181; - Magliano, *pag.* 1094; - Malesco, *pag.* 220; - Mango, *pag.* 778; - Mara, *pag.* 869; - Marcorengo, *pag.* 916; - Masone, *pag.* 602; - Massello, *pag.* 58; - Massino, *pag.* 149; - Mercury-Gemilly, *pag.* 778; - Mezzana Bigli, *pag.* 48; - Mirabello, *pag.* 869; - Mogoro, *pag.* 916; - Moltedo Inferiore, *pag.* 874; - Moltedo Superiore *pag.* 872; - Mombasiglio, *pag.* 868; - Monforte, *pag.* 1182; - Montaldeo, *pag.* 870; - Montaldo, *pag.* 1094; - Montaldo-Roero, *pag.* 1181; - Montelupo, *pag.* 143; - Montemagno, *pag.* 60; - Montemale, *pag.* 50; - Monterosso, *pag.* 51; - Monteu-Roero, *pag.* 144; - Monticelli, *pag.* 779; - Mont-Falezan-sur-Séez, *pag.* 110; - Mornese, *pag.* 500; - Narzole, *pag.* 777; - Neviglie, *pag.* 295; - Niella-Balbo, *pag.* 501; - Nocco, *pag.* 149; - None, *pag.* 58; - Nonio, *pag.* 114; - Novello, *pag.* 57, 1095; - Nuragus, *pag.* 914; - Nurallao, *pag.* 519; - Oleggio, *pag.* 60; - Orosei, *pag.* 217, 875; - Orta, *pag.* 50, 523, 1179; - Ottiglio, *pag.* 522; - Ottone, *pag.* 603; - Paglieres, *pag.* 915; - Pallare, *pag.* 874; - Pamparato, *pag.* 1063, 1095; - Parodi, *pag.* 545; - Peveragno, *pag.* 867; - Pimentel, *pag.* 521; - Piobesi, *pag.* 296; - Piossasco, *pag.* 148; - Piri, *pag.* 115; - Plodio, *pag.* 544; - Poggi, *pag.* 111 - Poirino, *pag.* 145; - Pontechianale, *pag.* 876; - Pozzolo, *pag.* 543; - Pradleves, *pag.* 51; - Prunetto, *pag.* 1093; - Ranzo, *pag.* 116; - Rebeccu, *pag.* 604; - Roaschia, *pag.* 913; - Roascio, *pag.* 1095; - Robilante, *pag.* 915; - Roburent, *pag.* 1093; - Roccabruna, *pag.* 914; - Roccadebaldi, *pag.* 524; - Roccaviene, *pag.* 218, 1015; - Roddi, *pag.* 218; - Rodello, *pag.* 115; - Romentino, *pag.* 51; - Ruinas, *pag.* 775; - Sadali, *pag.*

Digitized by Google

524; - Salmor, *pag.* 911; - Salza, *pag.* 57; - Sambuco, *pag.* 112; - Sanfront, *pag.* 517; - S. Ambrogio, *pag.* 521; - S. Andrea, *pag.* 217; - S. Antonino, *pag.* 603; - S. Antonio, *pag.* 605; - S. Damiano, *pag.* 49; - S. Didero, *pag.* 295; - S. Giorgio, *pag.* 218; - S. Giorio, *pag.* 602; - S. Giusto, *pag.* 500; - S. Maria Maggiore, *pag.* 867; - S. Michele, *pag.* 110; - S. Morizio Torinese, *ibid.*; - S. Pietro, *pag.* 1097, - S. Pietro di Monterosso, *pag.* 913; - S. Secondo, *pag.* 57; - S. Stefano Belbo, *pag.* 599; - Sarezzano, *pag.* 112; - Sassello, *pag.* 145; - Savignone, *pag.* 520; - Séez, *pag.* 521; - Segariu, *pag.* 52; - Senis, *pag.* 778; - Serralunga, *pag.* 144; - Serravalle, *pag.* 111; - Serri, *pag.* 319; - Settimo Torinese, *pag.* 915; - Setzu, *pag.* 1096; - Seuni, *pag.* 115; - Siddi, *pag.* 1018; - Sini, *pag.* 604; - Sinio, *pag.* 55; - Siniscola, *pag.* 773; - Siurgius, *pag.* 320; - Soleminis, *pag.* 53; - Sommariva Perno, *pag.* 1189; - Soriso, - *pag.* 220; - Spezia, *pag.* 521; - Stazzano, *pag.* 115; - Susa, *pag.* 869; - Terdobbiate, *pag.* 59; - Teulada, *pag.* 52; - Tiesi, *pag.* 603; - Tigliole, *pag.* 147; - Tornaco, *pag.* 59; - Torre, *pag.* 1093; - Torretta-Revest, *pag.* 877; Torricella, *pag.* 1096; - Tours, *pag.* 778; - Transella, *pag.* 870; - Tratalias, *pag.* 773; - Trecate, *pag.* 60; - Trefflume, *pag.* 599; - Truffarello, *pag.* 872; - Turri, *pag.* 604; - Uscio, *pag.* 50; - Ussaramanna, *pag.* 1095; - Ussassai, 605; - Ussolo, *pag.* 913; - Valdieri, *pag.* 777; - Valgrana, *pag.* 49, 912; - Varese, *pag.* 57; - Varigotti, *pag.* 299; - Varzi, *pag.* 1178; - Vayes, *pag.* 295; - Venaus, *pag.* 776; - Veneria Reale, *pag.* 113; - Vessalico, *pag.* 111; - Vignole, *pag.* 519; - Villacidro, *ibid.*; - Villanova, *pag.* 522, 1095; - Villar-Perosa, *pag.* 57; - Villar S. Costanzo, *pag.* 48; - Vistrorio, *pag.* 872; - Viuz-en-Sallaz, *pag.* 318; - Zavattarello, *pag.* 300; - Zignago, *pag.* 877; - Zimone, *pag.* 110.

GASSINO; - *Diritti di pedaggio sul porto natante presso Gassino*, - V. Pedaggio.

GÉLON; - *Approvazione di un consorzio per l'inalveamento del torrente Gélon, e per la formazione di una strada nella valle della Rochette*; - V. Strade nazionali, provinciali, comunali e consortili.

Digitized by Google

GENIO MILITARE; - V. Esercito.

GENOVA; - *Stazione definitiva della Strada ferrata da Genova a Torino;* - V. Strade ferrate.

— *Ferrovia da Voltri a Genova*; - V. Strade ferrate.

— *Istituzione di una classe temporaria nel Tribunale Provinciale di Genova;* - V. Ordinamento giudiziario.

— *Facoltà alla divisione ed alla provincia di Genova di eccedere il limite ordinario delle imposte*; - V. Contribuzioni divisionali, provinciali e comunali.

— *Approvazione di spesa pel prolungamento del molo nuovo del porto di Genova*; - V. Porti, Spiaggie e Fari.

— *Istituzione di un Esattore per le contribuzioni dirette in Genova;* - V. Esattori.

— *Concessione di amnistia a coloro che nel 1849 presero parte ai moti politici di Genova, e che in quell'anno ne erano stati esclusi;* - V. Amnistia.

— *Disposizioni circa la Dogana di Genova*; - V. Dogane.

— *Convocazione del 5.° Collegio elettorale di Genova;* - V. Elezioni.

— *Regolamento per gli studii legali dell'Università di Genova*; - V. Istruzione Pubblica.

— *Facoltà di alienare il fabbricato e l'area della cessata stazione del telegrafo aereo di Genova*; - V. Bilancio attivo.

GIURISPRUDENZA; - *Scuole di giurisprudenza*; - V. Istruzione Pubblica.

GIUSTIZIA; - V. Ordinamento Giudiziario; - V. Ministeri.

GRAN-BRETAGNA; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

GRANO; - *Acquisto del grano necessario pel R. Esercito;* - V. Esercito.

GRAZIA E GIUSTIZIA - (*Ministero di*); - V. Ordinamento Giudiziario; - V. Corte di Cassazione; - V. Segreterie; - V. Attuari; - V. Uscieri; - V. Itinerario; - V. Enfiteusi; - V. Bilancio attivo; - V. Bilancio passivo.

GUARDA STALLONI; - V. Stalloni.

GUARDIE (*del fuoco e campestri*); - V. Regolamenti municipali.

GUERRA; - (*Ministero di*); - V. Ministeri; - V. Esercito; - V. Leva; - V. Fabbriche e fortificazioni militari; - V. Bilancio attivo; - V. Bilancio passivo.

Digitized by Google

H

HAITI; - V. Consolati.

HANNOVER; – *Dichiarazione tra il nostro Governo e quello di Hannover per la reciproca concessione del cabotaggio;* – V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

— *Convenzione telegrafica conchiusa tra il nostro Governo e quello d'Austria, a nome anche dell'Hannover e di altri Stati;* - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

I

IGIENE PUBBLICA; – *Regolamento di pubblica igiene per alcuni Comuni;* - V. Regolamenti municipali.

IGLESIAS; – *Regolamento per la costruzione di canali di spurgo in Iglesias;* – V. Regolamenti municipali.

IMPOSTE; - V. Contribuzioni dirette ed indirette a pro dello Stato; - V. Contribuzioni divisionali, provinciali e comunali; - V. Bilancio attivo; - V. Patente; - V. Esattori.

INDENNITA'; - *Approvazione dell'itinerario della Sardegna su cui debbono regolarsi le indennità fondate sulle distanze da corrispondersi dallo Stato;* - V. Itinerario.

INDIGENTI; - *Trasporto degl'indigenti sulle ferrovie;* – V. Strade ferrate.

INGEGNERI; - *Ammessione d'Ingegneri nei Corpi d'Artiglieria e del Genio;* – V. Esercito.

— *Ingegneri addetti al Ministero di Finanze;* – V. Uffizio d'arte.

INGHILTERRA; – *Modo di tassazione dei dispacci telegrafici privati tra il nostro Stato, l'Inghilterra, la Scozia e l'Irlanda;* - V. Telegrafi elettrici.

— *Trattato di Parigi conchiuso in seguito alla spedizione in Oriente contro la Russia;* - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

IGLESIAS; – *Convocazione del Collegio elettorale d'Iglesias;* - V. Elezioni.

INSEGNAMENTO PUBBLICO; - V. Istruzione pubblica.

INSINUAZIONE E DEMANIO; - *Delegazione al Ricevitore del bollo stra-*

Digitized by Google

ordinario presso la Direzione di Vercelli di fare gli atti occorrenti nell'interesse della Cassa Ecclesiastica invece dell'Insinuatore della stessa Città, a cui erasi prima tale incarico attribuito, pag. 271.

— *Istituzione di un Ufficio di Ricevitore dei diritti di successione in Novara*, pag. 847; — *Sue attribuzioni*, ibid.; — *Malleveria a prestarsi*, pag. 848.

— *Disposizioni circa gli Esattori ed i Distretti esattoriali*; — V. Esattori.

INTERNI; - *Ministero degli affari interni*; — V. Ministeri; — V. Contribuzioni divisionali, provinciali e comunali; — V. Mutui; — V. Telegrafi elettrici; - V. Elezioni; — V. Parlamento nazionale; - V. Strade ferrate; - V. Bilancio attivo; — V. Bilancio passivo.

INVALIDI (*R. Casa degli*); - V. Esercito.

IRRIGAZIONE; - *Autorizzazione di spese per costruzione di canali d'irrigazione da denominarsi Tramparo e Muda nei territori di Costanzana, Caresana, Pertengo e Stroppiana*, pag. 379.

— *Acquisto di canali in territorio di Vercelli dal dott. Monaco per l'irrigazione*, pag. 497.

— *Dichiarazione di utilità pubblica delle opere necessarie per l'apertura di due cavi nei territori di Ronsecco e Tronzano*; — V. Utilità pubblica.

ISCRITTI DI LEVA; - V. Leva.

ISPETTORI; — *Grado onorifico dell'Ispettore Ingegnere Capo nell'Ufficio d'Arta presso il Ministero di Finanze*; — V. Ufficio d'arte.

ISTRUZIONE PUBBLICA (Orazione inaugurale); — *Regolamento per l'orazione inaugurale che suolsi pronunziare all'apertura dell'Università di Torino*, pag. 167.

— (Esami di Magistero); - *Approvazione del Regolamento per gli esami di Magistero in tutte le Università dello Stato*, p. 225; - *Regolamento*, p. 227; - *Del Magistero*, ibid.; — *Dell'ammessione agli esami, e del tempo prefisso ai medesimi*, p. 228; - *Degli sperimenti scientifici*, p. 232; - *Dell'esperimento letterario*, p. 234; - *Del giudizio degli esaminatori*, p. 238; - *Disposizioni transitorie particolari*, p. 239; - *Modulo di certificato di studio privato*, p. 242; - *Modulo di domanda per l'ammessione agli esami*, ibid.; - *Programma di logica e metafisica*, p. 243; - *Programma di etica*, p. 244; - *Programma di aritmetica, algebra*

Digitized by Google

e geometria, p. 246; - *Programma di fisica*, p. 251; - *Programma degli autori latini da interpretarsi*, p. 256; - *Programma degli autori italiani da interpretarsi*, p. 258; - *Programma degli autori francesi da interpretarsi*, p. 259; - *Programma di storia antica*, p. 262; - *Programma della storia del medio evo e moderna*, p. 264; - *Istruzione per gli esami di geografia*, p. 267.

— (Professori di scienze e lettere); - *Nuove disposizioni circa gli stipendi dei Professori di lettere, di matematica speciale, di storia naturale, e di fisica e chimica*, p. 273; - *Condizioni per la loro nomina*, p. 274; - *Numero dei Professori di 2.ª e 3.ª classe*, *ibid.*

— (Medicina veterinaria); - *Epoca in cui debbono aver luogo gli esami di concorso pei posti gratuiti e quelli di ammessione alla scuola di medicina-veterinaria*, p. 303; - *Approvazione del programma per tali esami*, p. 304; - *Programma*, p. 307.

— (Fondazione Vandone); - *Erezione di undici posti gratuiti nel R. Collegio per gli studenti delle Provincie, fondati dal conte Vandone della Castellana a favore specialmente dei giovani Vigevanesi*, p. 827; - *Amministrazione di tal fondazione e sua composizione*, p. 829; - *Sue attribuzioni*, p. 831; - *Impiego dei fondi*, p. 830; - *Concorso ai posti gratuiti*, p. 831.

— (Corso speciale, industriale, commerciale); - *Ripartizione del corso speciale in due periodi*, p. 933; - *Oggetto dell'insegnamento nelle scuole speciali primarie*, *ibid.*; - *Oggetto dell'insegnamento nelle scuole speciali secondarie*, p. 934; - *Condizioni per aprire scuole speciali primarie*, p. 935; - *Per aprire scuole speciali secondarie*, p. 936 - *Condizioni d'ammessione*, *ibid.*; - *Durata di tali scuole, esami, votazione*, p. 937; - *Personale necessario pel corso speciale primario*, p. 938; - *Pel secondario*, p. 939; - *Condizioni prescritte per gli insegnamenti*, *ibid.*; - *Disposizioni transitorie*, p. 938, 940.

— (Corso di farmacia); - *Istituzione in tutte le Università del Regno di un corso e di un Collegio di farmacia*, p. 959; - *Condizioni d'ammessione a tal corso*, p. 960; - *Periodo del medesimo, e materie da insegnarsi*, p. 961; - *Esami*, p. 963; - *Pratica, ed esame di pratica*, p. 964; - *Collazione del grado di farmacista*, p. 966; - *Disposizioni particolari per gli studenti del Nizzardo e di Savoia*, p. 967; - *Collegio di farmacia, sua*

Digitized by Google

composizione, ibid.; - Preside e Consiglieri, p. 970; - Disposizioni transitorie, ibid.

— (Corso di scienze fisiche); - *Approvazione del Regolamento degli studi di scienze fisiche nell'Università di Torino, p. 977; - Regolamento, p. 979; - Materie da insegnarsi nei corsi di fisica, di storia naturale e di chimica, ibid.; - Condizioni di ammessione, ibid.; - Esame d'ammessione pel corso di fisica, ibid.; - Pei corsi di storia naturale e di chimica, p. 980; - Ripartizione delle materie pel corso di fisica, ibid.; - Per quelli di storia naturale e di chimica, p. 981; - Esami annuali, p. 983; - Esami di pratica, p. 984; - Esame pubblico di laurea, p. 985; - Disposizioni transitorie, p. 986.*

— (Studi legali); - *Approvazione del Regolamento degli studi legali per l'Università di Torino, p. 1025; - Regolamento, p. 1027; - Materie dell'insegnamento e loro distribuzione, ibid.; - Esami e gradi accademici, p. 1030; - Disposizioni generali e transitorie, p. 1033; - Tabelle della distribuzione dei corsi, p. 1035; - Degli esaminatori, p. 1036.*

— *Approvazione del Regolamento degli studi legali per l'Università di Genova, p. 1037; - Regolamento, p. 1039; - Materie dell'insegnamento e loro distribuzione, ibid.; - Esami e gradi accademici, p. 1042; - Disposizioni generali e transitorie, p. 1045; - Tabelle della retribuzione dei corsi, p. 1047; - Degli esaminatori, p. 1048.*

— (Scuole elementari) - *Approvazione dei programmi per le scuole elementari, p. 1055; - Ripartizione dell'insegnamento, p. 1056; Durata di tali scuole ed esami, ibid.; - Programmi, p. 1058.*

— *Approvazione di spese;* - V. Bilancio passivo.

ITINERARIO; - *Approvazione dell'itinerario dell'Isola di Sardegna da osservarsi per regolare le indennità fondate sulle distanze da corrispondersi dallo Stato, p. 567.*

IVREA; - (*Ferrovia di*); - V. Strade ferrate.

L

LABORATORIO DI CHIMICA; - *Approvazione di spesa per riparazioni al laboratorio di Chimica;* - V. Bilancio passivo.

Digitized by Google

LAFITTE; - *Società della ferrovia Vittorio Emanuele*; - V. Strade ferrate.

LAGO MAGGIORE; - V. Navigazione.

LAISSAUD; - *Delimitazione fra lo Stato Sardo e la Francia in territorio di Laissaud (Savoia)*; - V. Confini.

LA-MARMORA *(Generale Alfonso)*; - *Ricompensa nazionale accordatagli, p.* 587.

LANUSEI; - *Facoltà alla Provincia di Lanusei di eccedere il limite ordinario dell' imposta*; - V. Contribuzioni divisionali, provinciali e comunali.

LAVORI PUBBLICI; - *Ministero dei Lavori pubblici*; - V. Ministeri; - V. Strade ferrate; - V. Strade nazionali, provinciali e comunali e consortili; - V. Ponti; - V. Poste; - V. Bilancio attivo; - V. Bilancio passivo.

LEGGI; - *Scuole di leggi*; - V. Istruzione pubblica.

— *Legge elettorale*; - V. Elezioni.

LEGNAMI; - *Taglio e trasporto di legnami*; - V. Regolamenti municipali.

LES MARCHES; - V. Pedaggio.

LES MOLLETTES; - V. Pedaggio.

LEVA; - *Facoltà di chiamare al servizio della Real Marina un contingente di mille iscritti marittimi per gli armamenti e per le costruzioni navali, pag.* 69; - *Disposizioni speciali pel Corpo Reale Equipaggi, ibid.*

— *Disposizione transitoria a favore degli iscritti di leva, unici superstiti di loro famiglia, i quali alla promulgazione della legge sul reclutamento del* 20 *marzo* 1854 *erano già ammogliati o vedovi con prole, pag.* 85; - *Estensione della stessa disposizione a favore dei figli illegittimi che si trovino in consimile condizione, ibid.*

— *Ripartizione fra le varie direzioni dello Stato di* seicento trenta *iscritti marittimi sui* mille, *di cui venne autorizzata la leva per gli armamenti e costruzioni navali, pag.* 87.

— *Facoltà al Governo di operare la leva del* 1856, *p.* 589.

— *Approvazione dell' appendice al Regolamento sul reclutamento dell'esercito, pag.* 783; - *Appendice al suddetto regolamento, pag.* 785; - *Della formazione delle liste e dei giovani da iscriversi in capo-lista, ibid.*; - *Del commissario di leva, dell' esame*

Digitized by Google

definitivo e della designazione, *pag.* 786; - *Della partenza ed arrivo degli uomini assentati e della contabilità*, *pag.* 787; - *Della sessione completiva e delle riforme*, *pag.* 788; - *Delle esenzioni*, *pag.* 789; - *Delle dispense*, *pag.* 790; - *Degli iscritti marittimi provvisorii e degli atti di scambio di numero e delle surrogazioni*, *p.* 791; - *Degli affidamenti e delle visite*, *p.* 792; - *Del pagamento del prezzo di surrogazione e della stipura dei surrogati*, *pag.* 793; - *Dei volontarii arruolati sotto falso nome e del computo della ferma dei provinciali promossi ufficiali*, *pag.* 794; - *Del computo della ferma degli artisti armaiuoli*, *pag.* 795; - *Del servizio degli iscritti trasferti da una ad altra leva*, *pag.* 796; - *Degli iscritti rimandati ad altra leva e riconosciuti idonei prima del discarico finale*, *pag.* 797; - *Dell'arresto dei renitenti*, *ibid.*; - *Di quelli riparati all'estero*, *p.* 798; - *Dei ricorsi per congedi assoluti*, *ibid.*; - *Dei certificati, del visto de' suddetti congedi e dei registri matricolari*, *pag.* 799; - *Delle giustificazioni in caso d'impedimento a raggiungere le bandiere*, *pag.* 800; - *Aggiunte, modificazioni ed avvertenze ai moduli*, *pag.* 801; - *Modulo riassuntivo della distribuzione del contingente nelle due categorie e della mancanza od eccedenza nelle medesime*, *pag.* 803; - *Modulo di atto di assenso per passare nel R. Corpo dei Carabinieri*, *pag.* 804.

— *Chiamata a servizio permanente di sedici operai calafati per completare la compagnia Maestranza del Corpo R. Equipaggi*, *pag.* 843; - *Ripartizione del contingente*, *pag.* 844.

— *Somma a pagarsi nel* 1856 *per ottenere un surrogato militare*, *pag.* 845.

— *Chiamata a servizio di supplemento di ottanta operai carpentieri dell'iscrizione marittima*, *pag.* 945; - *Ripartizione del contingente*, *pag.* 946.

— *Ripartizione tra le due categorie del contingente assegnato alla leva del* 1856, *pag.* 973; - *Ripartizione fra le diverse Provincie dello Stato*, *pag.* 974; - *Tabella di questa ripartizione*, *pag.* 975.

— *Modificazione al riparto precedentemente fatto fra le varie Provincie dello Stato del contingente della leva del* 1856, *pag.* 1021; - *Tabella del nuovo riparto*, *pag.* 1023.

— V. Esercito.

Digitized by Google

LEVANTE; — *Facoltà alla Provincia di Levante di eccedere il limite ordinario dell'imposta*; - V. Contribuzioni divisionali, provinciali e comunali.

— *Costruzione di un ponte sulla Magra lungo la strada nazionale di Levante*; - V. Magra.

— *Spedizione in Oriente*; - V. Esercito.

LIMITI; - V. Confini.

LOCANDIERI; - *Consegna a farsi dai locandieri a termini dell'art.* 691 *del codice penale*; - V. Sicurezza pubblica.

M

MACELLI; - *Regolamento sui macelli in alcuni Comuni*; - V. Regolamenti municipali.

MAGISTERO *(Esami di)*; - V. Istruzione pubblica.

MAGISTRATURA; - V. Ordinamento giudiziario.

MAGGIORI SPESE; - V. Bilancio passivo.

MAGRA; - *Costruzione di un ponte sulla Magra lungo la strada nazionale di Levante*; - *Approvazione della relativa convenzione col conte ed avv. Francesco Cattaneo, pag.* 707; - *Stanziamento dei fondi necessarii, pag.* 708; - *Tenore della convenzione, pag.* 711.

MANIFATTURA DI TABACCHI; - V. Tabacchi.

MARIA ADELAIDE; - *Restituzione della dote della Regina Maria Adelaide*; - V. Bilancio passivo.

MARINA; - *Soppressione del Consiglio permanente ed istituzione di un Congresso permanente e di un Comitato della Marina militare, p.* 173; - *Composizione del Congresso permanente, p.* 174; - *Sue attribuzioni, p.* 178; - *Composizione del Comitato, p.* 180; - *Sue attribuzioni, pag.* 182; - *Tabella delle indennità da corrispondersi ai membri del suddetto Congresso, pag.* 185.

— *Affidata la presidenza del Congresso permanente della Marina militare ad un membro del Congresso invece del Ministro della Marina, pag.* 209; - *Convocazione dei membri aggiunti, ibid.*

— *Modificazioni alla convenzione conchiusa colla Compagnia transatlantica*; - V. Compagnia transatlantica.

— *Epoca durante la quale le navi nazionali che fecero parte della*

Digitized by Google

spedizione d'Oriente debbonsi considerare essere state in istato di guerra e condizione dei marinai in caso di sbarco; - V. Esercito.

— *Bilancio della spedizione in Oriente*; - V. Bilancio passivo.

— *Disposizioni circa la leva di iscritti marittimi*; - V. Leva.

— *Disposizioni circa porti, fari e fanali*; - V. Porti, spiaggie e fari.

MASTRI UDITORI; - *Vidimazione dei certificati di deposito*; - V. Debito pubblico.

MATEMATICA; - *Ammessione di studenti di matematica nei Corpi del Genio e d'Artiglieria col grado di ufficiali*; - V. Esercito.

MAURITIUS; - V. Consolati.

MECKELEMBORGO-SCHWERIN; - *Convenzione consolare conchiusa tra il nostro Governo e quello d'Austria, a nome anche del Gran Ducato di Meckelemborgo-Schwerin e di altri Stati*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

MEDIATORI; - *Approvazione d'un regolamento pei mediatori esercenti nella città di Savona*, pag. 876.

— *Riduzione della cauzione da prestarsi dai sensali di granaglie in Torino a termini dell'art. 2 del R. Decreto 6 gennaio 1855*, pag. 1176.

— *Diritto di patente a pagarsi dagli agenti di cambio e sensali*; - V. Patente.

MEDICI MILITARI; - V. Esercito.

MEDICINA-VETERINARIA; - V. Istruzione pubblica.

MENOUVE; - *(Galleria di)*; - V. Bilancio passivo.

MESSICO; - *Approvazione del trattato di pace, di navigazione e di commercio tra il nostro Governo e quello del Messico*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

MILITARI; - V. Esercito.

MINISTERI; - V. Bilancio attivo; - V. Bilancio passivo.

— DELL'ESTERO; - *Disposizione per cui l'Amministrazione delle Regie Poste è staccata dal Ministero degli affari esteri*, pag. 1137; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche; - V. Consolati; - V. Confini.

— DI FINANZE; - V. Contribuzioni dirette ed indirette; - V. Insinuazione e Demanio; - V. Dogane; - V. Debito pubblico; - V. Tabacchi; - V. Catasto; - V. Esattori; - V. Ufficio d'arte; - V. Controllo generale.

Digitized by Google

— DI GRAZIA E GIUSTIZIA; - V. Ordinamento giudiziario; - V. Corte di Cassazione; - V. Segreterie; - V. Attuari; - V. Uscieri; - V. Itinerario *(per indennità)*; - V. Enfiteusi.

— DI GUERRA; - *Formazione e procedimento delle Commissioni di disciplina per gli Impiegati dell'Amministrazione centrale della Guerra e dei servizi che ne dipendono, pag.* 61; - V. Esercito; - V. Leva; - V. Fabbriche e fortificazioni militari.

— DELL'INTERNO; - *È posta sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno la direzione dei telegrafi elettrici dello Stato, pag.* 1155; - *Attribuzioni di tale direzione sul personale telegrafico applicato al servizio delle strade ferrate, pag.* 1156; - V. Contribuzioni divisionali e provinciali; - V. Mutui; - V. Telegrafi elettrici; - V. Elezioni; - V. Parlamento nazionale.

Trasporto degli indigenti, dei Carabinieri e delle Guardie di pubblica sicurezza sulle ferrovie; - V. Strade ferrate.

— DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA; - V. Istruzione pubblica.

— DEI LAVORI PUBBLICI; - *Facoltà al Cav. Avv. Antonio Panizzardi direttore capo di divisione nel Ministero dei Lavori pubblici di procedere agli incanti ed alla stipulazione dei contratti nell'interesse del Ministero medesimo, pag.* 114.

È unita al Ministero dei Lavori pubblici l'Amministrazione delle Regie Poste, pag. 1137.

Numero dei Direttori capi di divisione presso il Ministero dei Lavori pubblici, pag. 1153; - *Numero dei capi-sezione, pag.* 1154.

La direzione dei telegrafi elettrici dello Stato cessa di dipendere dal Ministero dei Lavori pubblici, *pag.* 1155; - V. Strade ferrate; - V. Strade nazionali, provinciali, comunali e consortili; - V. Ponti; - V. Poste.

— DI MARINA; - V. Marina; - V. Esercito; - V. Leva; - V. Porti, spiaggie e fari.

MOLARE; - *Approvazione di regolamento e di tariffa per l'esazione dei diritti di pedaggio a favore del Comune di Molare pel transito sul ponte costrutto sul torrente Orba*; - V. Pedaggio.

MOLO; - *Prolungamento del molo nuovo del porto di Genova*; - V. Porti, spiaggie e fari.

MONUMENTO CARLO ALBERTO; - *Approvazione di spesa pel monu-*

Digitized by Google

mento nazionale da innalzarsi al Re Carlo Alberto, pag. 623; - Facoltà di modificare il disegno, pag. 624; - Ripartizione della spesa, ibid.; - Oblazioni private, pag. 625; - Facoltà al Governo di cedere la porzione d'area fiancheggiante il monumento per la costruzione di due vie, ibid.

MOSTRA PUBBLICA *(dei prodotti d'agricoltura e d'industria)*; - V. Esposizione agricola industriale.

MULÀ; - *(Canale per l'irrigazione)*; - V. Irrigazione.

MUNIZIONE; - *Confezione del pane detto di munizione pel Regio Esercito*; - V. Esercito.

MUTUI; - *Facoltà di contrarre mutui alle seguenti Divisioni e Provincie:* Alessandria, *pag.* 377; - Biella, *pag.* 331; - Genova, *pag.* 377; - Nizza, *pag.* 333; - Novi, *pag.* 377; - Nuoro, *pag.* 335; - Savona, *pag.* 153; - Tortona, *pag.* 377; - Vercelli, *pag.* 331; - Voghera, *pag.* 377.

— *Facoltà al Governo di contrarre un mutuo di trenta milioni mediante alienazioni di rendite sul Debito pubblico*; - V. Debito pubblico.

N

NAPOLI; - *Dichiarazione scambiata tra il nostro Governo e quello di Napoli circa le provenienze indirette*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

NAVIGAZIONE; - *Facoltà al Governo di comprare dalla società Sardo-Lombardo-Elvetica i due battelli a vapore il* S. Carlo *ed il* Verbano *per la navigazione sul Lago Maggiore, pag.* 593; - *Assegnamento dei fondi necessarii per l'acquisto e per le riparazioni di tali battelli, ibid.*; - *Pel servizio e per l'ordinaria loro manutenzione, pag.* 594; - *Tenore della convenzione, pag.* 595.

— V. Compagnia Transatlantica.

— V. Marina.

NEVE; - *Regolamento per lo sgombro della neve in alcuni Comuni*; - V. Regolamenti municipali.

NIZZA; - *Facoltà alla Divisione di Nizza di contrarre un mutuo, ed alla Provincia di Nizza di eccedere il limite ordinario dell'imposta*; - V. Mutui; - V. Contribuzioni divisionali, provinciali e comunali.

Digitized by Google

— *Disposizioni circa la Dogana di Nizza*; - V. Dogane.
— *Convocazione del Collegio Elettorale di Nizza Marittima*; - V. Elezioni.
NOLI; - V. Bilancio passivo (Spedizione d'Oriente).
NOVARA; - *Facoltà di alienare a trattativa privata le azioni della ferrovia di Novara*; - V. Bilancio attivo.
— *Facoltà alla Divisione di Novara di eccedere il limite ordinario dell'imposta*; - V. Contribuzioni divisionali, provinciali e comunali.
NOVI; - *Ferrovia da Novi a Tortona*; - V. Strade ferrate.
— *Facoltà alla Provincia di Novi di eccedere il limite ordinario dell'imposta*; - V. Contribuzioni divisionali, provinciali e comunali.
NULLITA'; - *(Azioni di)*; - V. Corte di Cassazione.
NUORO; - *Facoltà alla Divisione di Nuoro di contrarre un mutuo*; - V. Mutui.
— *Facoltà alla Provincia di Nuoro di eccedere il limite ordinario dell'imposta*; - V. Contribuzioni divisionali, provinciali e comunali.

O

OBBLIGAZIONI DELLO STATO; - V. Debito pubblico.
OGGETTI DI SOSPETTA FURTIVA PROVENIENZA *(Loro consegna)*; - V. Sicurezza pubblica.
OLANDA; - *Trattato pel commercio di cabotaggio conchiuso tra il nostro Governo e quello dei Paesi Bassi*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.
— *Convenzione consolare*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.
— *Convenzione telegrafica conchiusa dal nostro Governo con quello d'Austria a nome anche dei Paesi Bassi e di altri Stati*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.
OLDENBURGO; - *Dichiarazione scambiata tra il nostro Governo e quello del Ducato di Oldenburgo per la reciproca concessione del cabotaggio*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.
ONETO; - *Pensione a Catterina Avegno vedova Oneto ed alla prole di Maria Avegno moglie Oneto pei soccorsi da esse prestati in occasione dell'incendio del naviglio il* Creso; - V. Bilancio passivo.

Digitized by Google

Orazione inaugurale; - V. Istruzione pubblica.

Orefici; - *Consegne a farsi dagli orefici, oriuolai ed altri a termini del Codice penale*; - V. Sicurezza pubblica.

Ordinamento giudiziario; - *Istituzioni di classi temporarie nella Corte d'Appello e nel Tribunale di Torino, e nei Tribunali di Genova e Vercelli, pag.* 571; - *Loro composizione e loro attribuzioni, pag.* 572; - *Loro durata, pag.* 573.

— *Condizioni per essere ammesso ad avvocare avanti la Corte di Cassazione*; - V. Corte di Cassazione.

— *Termine perentorio di un anno per proporre avanti la Corte di Cassazione le azioni di nullità delle sentenze profferte* contra S. Constitutiones; - V. Corte di Cassazione.

— *Trattenimento di aspettativa agli Attuari non provvisti d'altro impiego*; - V. Attuari.

— *Disposizioni circa i proventi delle Segreterie*; - V. Segreterie.

— *Regolamento per gli Uscieri*; - *Loro numero in Sardegna*; - V. Uscieri.

Oriente; - *Disposizioni circa la spedizione in Oriente*; - V. Esercito.

— *Bilancio straordinario e spese per tale spedizione*; - V. Bilancio passivo.

— *Trattato di pace colla Russia in seguito alla spedizione di Oriente*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

Oristano; - *Convocazione del Collegio elettorale di Oristano*; - V. Elezioni.

Ospedali; - *Ampliazione dell'Ospedale militare di Alessandria*; - V. Bilancio passivo.

P

Paesi Bassi; - *Trattato pel commercio di cabotaggio*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

— *Convenzione consolare*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

— *Convenzione telegrafica conchiusa tra il nostro Governo e quello d'Austria anche a nome dei Paesi Bassi e di altri Stati*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

Palafrenieri; - V. Stalloni.

Digitized by Google

PANCALIERI; - *Convocazione del Collegio elettorale di Pancalieri*; - V. Elezioni.

PANE; - *Confezione del pane pel R. Esercito*; - V. Esercito.

— *Tassa del pane in alcuni Comuni*; - V. Tasse.

PARCO; - *(Fabbrica di tabacchi)*; - V. Tabacchi; - V. Gabelle.

PARIGI; - *(Trattato di Parigi)*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

PARLAMENTO NAZIONALE; - *Chiusura della sessione legislativa* 1855-1856, *pag.* 591.

— *Convocazione del Parlamento per la sessione* 1857, *pag.* 1071.

— *Convocazione di Collegii elettorali*; - V. Elezioni.

— *Modificazioni alla legge sull'elettorato in Sardegna*; - V. Elezioni.

PATENTE; - *Modificazione al diritto di patente a pagarsi dagli Esercenti contemplati nella tavola* A *annessa alla legge 7 luglio* 1853, *pag.* 441; - *Dai Banchieri, dagli Agenti di cambio, dai Negozianti, dai Cambisti, dagli Impresari e simili contemplati nella tavola* B, *ibid.*; - *Dagli Avvocati contemplati nel* § 1 *della tavola* C, *pag.* 442; - *Modo di graduazione degli Esercenti contemplati nella tavola* A, *ibid.*; - *Degli Esercenti compresi nei* §§ 1 *e* 2 *della tavola* C, *pag.* 443; - *Di coloro che esercitano sovra banchi movibili, pag.* 445; - *Solidarietà coll'Esercente primitivo dei rilevatarii, cessionarii o consolidatarii, pag.* 446; - *Riduzione alla metà per un decennio della tassa sulle vetture pubbliche in Sardegna, pag.* 447; - *Tavola* A, *pag.* 449; - *Tavola* B, *pag.* 451; - *Tavola* C, *pag.* 455.

— *Mantenute anche pel* 1857 *le modificazioni alla Tassa Patenti, pag.* 752.

PEDAGGIO; - *Obbligo di pagare i diritti di pedaggio sul ponte fra* Les Marches *e* Les Mollettes *anche in caso di ritorno nello stesso giorno, pag.* 349.

Approvazione della tariffa e dell'annessovi regolamento concernenti i diritti di pedaggio da riscuotersi pel passaggio del porto natante sul fiume Po in territorio di Gassino, pag. 507; - *Tariffa, pag.* 509; - *Regolamento, pag.* 512.

Deroga ad un' esenzione stabilita nella tariffa dei diritti di pedaggio del ponte sul torrente Arve tra il Comune di Reignier e quello di Arthaz-Pont-Notre-Dame, pag. 515.

Digitized by Google

— *(Diritti di)*; - *Revoca dell'esenzione dal diritto di pedaggio concessa agli abitanti di Crevola ed al loro bestiame pel passaggio sul ponte pensile sul fiume Sesia in territorio di detto Comune, pag.* 1143.

— *Approvazione di tariffa e di regolamento per l'esazione dei diritti di pedaggio a favore del Comune di Molare pel transito sul ponte costrutto sul torrente Orba, pag.* 1183; - *Cessazione del diritto di esigere tal pedaggio nel caso di apertura di una strada da Acqui ad Ovada per Molare, pag.* 1184; - *Tariffa,* 1185.

PENSIONE *(pei soccorsi prestati dalle sorelle Avegno in occasione dell'incendio del naviglio il* Creso*)*; - V. Bilancio passivo.

PERTENGO; - *Autorizzazione di spesa per la costruzione di canali d'irrigazione in territorio di Pertengo*; - V. Irrigazione.

POINT-DE-GALLE; - *Istituzione di un Consolato a Point-de-Galle nell'isola di Ceilan*; - V. Consolati all'estero.

POLIZIA URBANA; - *Regolamenti di polizia urbana*; - V. Regolamenti municipali.

POMPIERI; - V. Regolamenti municipali.

PONTE VARO; - *Disposizioni circa l'Ufficio doganale di Ponte Varo*; - V. Dogane.

PONTI; - *Ponte sulla Stura presso Cherasco*; - V. Cherasco.

— *Ponte sulla Magra lungo la strada nazionale di Levante*; - V. Magra.

— *Diritti di pedaggio per passaggio su ponti*; - V. Pedaggio.

PORTI, SPIAGGIE E FARI; - *Regolamento pel servizio dei fari e fanali, pag.* 157; - *Nomina dei guardiani fanalisti, pag.* 158; - *Varie loro classi, pag.* 159; - *Fanalista capo, ibid.*; - *Pene in caso d'infrazione ai regolamenti, pag.* 160; - *Pensione di riposo, pag.* 161.

— *Costruzione di un faro nell'isolotto dei* Cavoli *in Sardegna, p.* 629.

— *Prolungamento del molo nuovo del porto di Genova; pag.* 651.

PORTO PRINCIPE; - V. Consolati all'estero.

POSTE; - *Riunione dell'Amministrazione delle Poste al Ministero dei Lavori Pubblici, pag.* 1157; - *Direzione generale, pag.* 1158; - *Amministrazione provinciale, ibid.*; - *Passaggio degli impiegati dell'Amministrazione provinciale da un ufficio ad altro, pag.* 1159;

Digitized by Google

- *Uffizii dei Comuni non Capo-luoghi di Mandamento, ibid.*; - *Provvigione e retribuzione dei reggenti, ibid.*; - *Pianta del personale della Direzione generale, pag.* 1141; - *Pianta del personale per l'Amministrazione provinciale, pag.* 1142.

— *Approvazione di un nuovo modello pei vaglia postali, pag.* 1049; - *Modificazioni al Regolamento del* 6 *dicembre* 1850 *circa il pagamento degli stessi vaglia, pag.* 1051; - *Circa le giustificazioni a presentarsi per la loro esazione, pag.* 1052; - *Circa la restituzione dell'ammontare al mittente in caso di non effettuato pagamento al destinatario, ibid.*; - *Circa il pagamento dei vaglia diretti a bass'ufficiali o soldati, ibid.*; - *Nuovo modulo dei vaglia postali, pag.* 1054.

Posti gratuiti; - V. Istruzione pubblica.

Prestiti; - *Facoltà al Governo di contrarre un prestito di trenta milioni di lire mediante alienazioni di rendite sul Debito pubblico*; - V. Debito pubblico.

— *Facoltà a Divisioni ed a Provincie di contrarre prestiti*; - V. Mutui.

Professioni; - *(Tassa sulle)*; - V. Patente.

Professori; - V. Istruzione pubblica.

Promozioni; - V. Esercito; - V. Istruzione pubblica.

Proventi; - *Cassa dei proventi delle Segreterie giudiziarie*; - V. Segreterie.

Provincie; - *Facoltà a Provincie di eccedere il limite ordinario dell'imposta*; - V. Contribuzioni divisionali e provinciali.

— *Facoltà a Provincie di contrarre mutui*; - V. Mutui.

Prussia; - *Convenzione telegrafica conchiusa dal nostro Governo con quello d'Austria a nome anche della Prussia e di altri Stati*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

— *Approvazione della dichiarazione scambiata tra il nostro Governo e quello di Prussia per la reciproca concessione del cabotaggio*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

— *Trattato di Parigi conchiuso in seguito alla guerra della Turchia e delle Potenze Occidentali contro la Russia*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

Digitized by Google

Q

QUARTO; - *Convocazione del Collegio elettorale di Quarto*; - V. Elezioni.

QUESTURA; - V. Sicurezza pubblica.

R

RAZZA CAVALLINA; - V. Stalloni.

RAZIONI MILITARI; - *Confezione del pane ad uso dell'Esercito*; - V. Esercito.

RECLUTAMENTO; - V. Leva.

REGOLAMENTI MUNICIPALI; - *Approvazione di regolamenti di polizia urbana e rurale pei seguenti Comuni*: - Airole, *pag.* 149; - Albissola superiore, *pag.* 523; - Andorno Cacciorna, *pag.* 55; - Arquata, *pag.* 1066; - Bagnolo, *pag.* 918; - Bardineto, *pag.* 1016; - Bene, *pag.* 1178; - Bergeggi, *pag.* 873; - Bianze, *pag.* 53; - Biestro, *pag.* 501; - Borgaro Torinese, *pag.* 54; - Bosco, *pag.* 918; - Bra, *pag.* 1068; - Bricherasio, *pag.* 1020; - Briga, *pag.* 142; - Brovida, *pag.* 1017; - Cagliari, *pag.* 871; - Canelli, *pag.* 1016; - Caraglio, *pag.* 777; - Carcare, *pag.* 601; - Carentino, *ibid.*; - Carignano, *pag.* 344; - Carru, *pag.* 150; - Casalborgone, *pag.* 775; - Casale, *pag.* 114; - Cassine, *pag.* 1177; - Castagnole-Lanze, *pag.* 298; - Ceresole, *pag.* 1180; - Ceva, *pag.* 917; - Chamoux, *pag.* 660; - Chieri, *pag.* 546; - Cirié, *pag.* 1066; - Cogoletto, *pag.* 523; - Crescentino, *pag.* 1091; - Crevacuore, *pag.* 917; - Cumiana, *pag.* 149; - Dolceacqua, *pag.* 150; - Dusino, *pag.* 775; - Ellera, *pag.* 1068; - Farigliano, *pag.* 302; - Feletto, *pag.* 624; - Finalmarina, *pag.* 917; - Frassinetto, *pag.* 150; - Gamalero, *pag.* 114; - Garbagna, *pag.* 150; - Garessio, *pag.* 601; - Gassino, *pag.* 871; - Grugliasco, *pag.* 524; - Isili, *pag.* 150; - Ittiri, *pag.* 1092; - Legnasco, *pag.* 53; - Lamotte-Servolex, *pag.* 299; - Lanzo, *pag.* 344; - Lequio, *pag.* 914; - Lessolo, *pag.* 345; - Lombriasco, *pag.* 219; - Magliano, *pag.* 914; - Mamojada, *pag.* 298; - Massenano, *pag.* 601; - Merle, *pag.*

Digitized by Google

917 ; - Mentone, *pag.* 1064 ; - Mirabello, *pag.* 1176 ; - Mogoro, *pag.* 1178; - Mondovì, *pag.* 525 ; - Noli, *pag.* 605 ; - Novara, *pag.* 1097 ; - Olmo, *pag.* 1017 ; - Ostana, *pag.* 918 ; - Pancalieri, *pag.* 149 ; - Pegli, *pag.* 54 ; - Poirino, *ibid.* ; - Portio, *pag.* 545 ; - Portotorres, *pag.* 298 ; - Quartu, *pag.* 1098 ; - Rapallo, *pag.* 1016 ; - Riva, *pag.* 600 ; - Rivanazzano, *pag.* 871 ; - Roccaverano, *pag.* 142 ; - Roccasusella, *pag.* 302 ; - Rondissone, *pag.* 142; - Saluggia, *pag.* 55 ; - S. Gervais, *pag.* 1020 ; - S. Germano, *pag.* 867 ; - S. Martino d'Asti, *pag.* 1097 ; - Santa Teresa, *pag.* 1180 ; - Saorgio, *pag.* 299 ; - Sarzana, *pag.* 219 ; - Scalenghe, *pag.* 141 ; - Serravalle, *pag.* 1067 ; - Serri, *pag.* 545 ; - Seui, *pag.* 151 ; - Soleminis, *pag.* 875 ; - Solonghello, *pag.* 1016 ; - Somano, *pag.* 1064 ; - Stella, *pag.* 61 ; - Stroppiana, *pag.* 502 ; - Tempio, *pag.* 1064 ; - Tonco, *pag.* 875 ; - Torretta Revest, *pag.* 601 ; - Tortoli, *pag.* 911 ; - Trecate, *pag.* 1064 ; - Verrone, *pag.* 867 ; - Vezzi, *pag.* 776 ; - Viariggi, *pag.* 501 ; - Vigliano, *pag.* 599 ; - Villanova Tulo, *pag.* 1179.

— *Approvazione dei Regolamenti per le Guardie del fuoco o Pompieri nei Comuni di* Borgosesia, *pag.* 917 ; - Chamoux, *pag.* 141 ; - Ciamberi, *pag.* 875 ; - Cruet, *pag.* 1065 ; - Duing, *pag.* 61 ; - Novi, *pag.* 779 ; - S. Hélène du Lac, *pag.* 55 ; - S. Giovanni di Moriana, *pag.* 141 ; - Sannazzaro, *pag.* 1065 ; - Thonon, *pag.* 873 ; - Trecate, *pag.* 1065 ; - Tromello, *pag.* 298.

— *Per le Guardie municipali dei Comuni di* Chiusa, *pag.* 779 ; - Vercelli, *pag.* 141 ; - Vigone *pag.* 775 ; - Villafranca-Piemonte, *pag.* 1091.

— *Per le Guardie campestri delle Città di* Albenga, *pag.* 875 ; - Novara, *pag.* 1016.

— *Per lo sgombro della neve nei Comuni di* Fobello, *pag.* 1017 ; - Mombaldone, *pag.* 779 ; - Pareto, *pag.* 602.

— *Per lo smercio delle carni e pei macelli nella Città di* Savigliano, *pag.* 523 ; - Torino, *pag.* 870.

— *Per la salubrità degli abitati di pubblica igiene nei Comuni di* Carmagnola, *pag.* 54 ; - di Casale, *pag.* 141.

— *Per lo vuotare di guano, per parte dei vetturali, dei fondi del Comune di* Avuglione-Vernone, *pag.* 545.

Digitized by Google

— *Per la costruzione di canali di spurgo nel Comune d'Iglesias*, *pag.* 600.
— *Pel taglio e trasporto dei legnami nel Comune di* Taggia, *pag.* 911.
— *Pel cimitero di Pinerolo*, *pag.* 1016.
— *Pei dazi di consumo*; - V. Dazio di consumo.
— *Per la tassa del pane ed altri oggetti di prima necessità*; - V. Tasse.
— *Per la tassa sui cani e sulle bestie da sella, da tiro e da soma*; - V. Tasse.
— *Per la percezione di diritti di pedaggio*; - V. Pedaggio.
Reignier; - *Modificazione alla tariffa dei diritti di pedaggio del ponte presso Reignier*; - V. Pedaggio.
Rendite; - *Rendite del Debito pubblico*; - V. Debito pubblico.
— *Rendite fondiarie*; - V. Enfiteusi.
Renitenti; - V. Leva.
Repubblica Domenicana; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche; - V. Consolati.
Ricevitori demaniali; - V. Insinuazione e Demanio.
Ricompense nazionali; - *Al Generale Alfonso La-Marmora*; - V. La-Marmora; - *A Catterina Avegno vedova Oneto, ed alla prole di Maria Avegno moglie Oneto*; - V. Bilancio passivo.
Rigattieri; - *Consegne a farsi dai rigattieri, a termini del Codice penale*; - V. Sicurezza pubblica.
Riscatto; - V. Enfiteusi.
Rochette; - *Approvazione di consorzio per l'apertura di una strada nella valle della Rochette*; - V. Strade.
Ronsecco; - *Dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie all'apertura di due cavi nei territori di Ronsecco e Tronzano*; - V. Utilità pubblica.
Russia; - *Trattato di Parigi conchiuso in seguito alla guerra della Turchia e delle Potenze occidentali contro la Russia*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

S

S. Carlo; - (*Battello a vapore*); - V. Navigazione.
S. Domingo; - V. Consolati; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

Digitized by Google

S. Michele; - *Disposizioni circa l'Ufficio doganale di S. Michele* (*Direzione di Genova*); - V. Dogane.

S. Remo; - *Facoltà alla Provincia di S. Remo di eccedere il limite ordinario dell'imposta*; - V. Contribuzioni divisionali, provinciali e comunali.

Sanita'; - (*Corpo Sanitario Militare*); - V. Esercito.

— *Corso e Collegio di farmacia*; - V. Istruzione Pubblica.

— *Regolamento per la salubrità degli abitati di alcuni Comuni*; - V. Regolamenti municipali.

S. Teresa; - *Prolungamento della via di S. Teresa di Torino*; - V. Torino.

Santhia'; - *Convocazione del Collegio elettorale di Santhià*; - V. Elezioni.

Sardegna; - *Abrogazione delle disposizioni provvisorie ed eccezionali per l'elettorato in Sardegna ed altre disposizioni relative*, pag. 117.

— *Numero degli Uscieri presso i Tribunali e le Giudicature di Sardegna*; - V. Uscieri.

— *Retribuzione degli Esattori di Sardegna*; - V. Esattori.

— *Modificazione ai distretti di esazione delle contribuzioni e di verificazione del catasto in Sardegna*; - V. Esattori.

— *Istituzione di una Sotto-Direzione del Genio Militare in Sardegna*; - V. Fabbriche e fortificazioni Militari.

— *Approvazione dello Spoglio della contabilità del* 1848, *per l'isola di Sardegna*; - V. Bilanci.

— *Approvazione delle spese pel servizio delle contribuzioni, del catasto e del censimento in Sardegna*; - V. Bilancio passivo.

— *Sussidii a chiese parrocchiali dell'isola di Sardegna e disposizioni relative per l'anno* 1855; - V. Bilancio passivo; - *Sussidii al Clero di Sardegna per l'anno* 1856; - V. Cassa Ecclesiastica.

— *Istituzione di una succursale alla Banca Nazionale in Sardegna*; - V. Banca Nazionale.

— *Tassa sulle vetture pubbliche di Sardegna*; - V. Patente.

— *Approvazione dell'itinerario generale dell'isola di Sardegna*; - V. Itinerario.

— *Costruzione di un faro nell'isolotto dei* Cavoli *alla punta meridionale dell'isola di* Sardegna; - V. Porti, Spiaggie e Fari.

Digitized by Google

SARZANA; - *Disposizioni circa l'Ufficio doganale di Sarzana*; - V. Dogane.

SASSARI; - *Facoltà alla Divisione di Sassari di eccedere il limite ordinario dell'imposta*; - V. Contribuzioni divisionali, provinciali e comunali.

SASSONIA; - *Convenzione telegrafica conchiusa tra il nostro Governo e quello d'Austria a nome anche della Sassonia e di altri Stati*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

SAVOIA; - *Ristauri ed ampliazione dello Stabilimento balneario d'Aix*; - V. Aix.

— *Ferrovia Vittorio Emanuele*; - V. Strade ferrate.

— *Delimitazione fra lo Stato Sardo e la Francia in territorio di Laissaud (Savoia)*; - V. Confini.

— *Approvazione di un consorzio per l'apertura delle strade della Rochette e per l'incanalamento del torrente Gelon*; - V. Strade.

SAVONA; - *Facoltà alla Divisione ed alla Provincia di Savona di contrarre un mutuo e di eccedere il limite ordinario dell'imposta*; - V. Mutui; - V. Contribuzioni divisionali, provinciali e comunali.

— *Disposizioni circa l'Ufficio doganale di Savona*; - V. Dogane.

— *Regolamento pei mediatori esercenti in quella città di Savona*; - V. Mediatori.

SCUOLE; - (*Universitarie od elementari*); - V. Istruzione pubblica; - (*Militari*); - V. Esercito.

SEGRETERIE; - *Legge sui proventi delle Segreterie giudiziarie. Obbligo dei Segretari delle Corti d'Appello, dei Tribunali e dei Giudici mandamentali di terraferma di versare i diritti di Segreteria, eccettuati quelli di copia, e le indennità di trasferta, in una sola cassa, pag.* 767; - *Prelevo a favore dei Segretari e dei Sostituti Segretari, pag.* 768; - *Destinazione dei proventi della cassa, ibid.*; - *Destinazione dei diritti di copia, pag.* 769; - *Liberazione dei Segretari dall'obbligo di pagare i canoni e le pensioni precedentemente imposte, pag.* 770; - *Obbligo di continuare il pagamento delle spese d'Ufficio, ibid.*; - *Nomina dei Sostituti Segretari, ibid.*; - *Epoca della esecuzione della legge, ibid.*; - *Non applicazione della medesima alla Segreteria della Corte di Cassazione, ibid.*; - *Ai Segretarii e Sostituti Segretarii di Sardegna, pag.* 771; - *Tabella degli stipendi, pag.* 772.

Digitized by Google

— *Regolamento per l'esecuzione della legge predetta*; - *Approvazione del Regolamento*, *pag.* 809; - *Tenore del Regolamento*, *pag.* 811; - *Del registro a matrice e delle relative annotazioni*, *ibid.*; - *Dei prelevi*, *pag.* 813; - *Dei versamenti e degli stati mensili*, *pag.* 814; - *Dello stanziamento nel bilancio e dei mandati*, *pag.* 815; - *Dei residui attivi*, *pag.* 816; - *Delle deficienze e delle verifiche*, *pag.* 817; - *Del registro delle spese*, *ibid.*; - *Della responsabilità dei Segretari, dei diritti assegnati ai Notai Segretari assunti, e dei Sostituiti Segretari*, *pag.* 818; - *Degli scrivani*; *pag.* 819; - *Delle contravvenzioni*, *ibid.*; - *Disposizione transitoria*, *pag.* 820; - *Modulo del registro a matrice*, *pag.* 821; - *Modulo di stato mensile delle riscossioni e dei versamenti*, *pag.* 824.

— *Segreterie di Stato*; - V. Ministeri.

Senato del Regno; - V. Parlamento Nazionale.

Sensali; - V. Mediatori; - *Diritto di patente a pagarsi dai sensali*; - V. Patente.

Sesia; - *Revoca di esenzione da diritto di pedaggio già spettante agli abitanti di Crevola pel passaggio sul ponte pensile sulla Sesia in territorio di detto Comune*; - V. Pedaggio.

Sessione Legislativa; V. Parlamento Nazionale.

Sicurezza Pubblica; - *Incarico all'Ufficio di Questura in Torino di ricevere le consegne prescritte dagli art.* 690 *e* 691 *del Codice penale*, *pag.* 605.

— *Trasporto sulle ferrovie delle guardie di pubblica sicurezza*; - V. Strade ferrate.

Società; - *Tassa sulle azioni anonime ed in accommandita a pro dello Stato*; - V. Contribuzioni dirette ed indirette a pro dello Stato.

— *Società concessionarie di ferrovie*; - V. Strade ferrate.

Spagna; - *Convenzione per le corrispondenze telegrafiche*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

— - *Convenzione consolare*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

Spedizione in Oriente; - *Disposizioni per la spedizione in Oriente*; - V. Esercito.

Digitized by Google

— *Approvazione del Bilancio straordinario per tale spedizione e disposizioni relative*; - V. Bilancio. passivo.

— *Trattato di Parigi in seguito alla spedizione in Oriente*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

SPESE; - V. Bilancio passivo.

SPEZIA; - *Facoltà alla Provincia di Spezia di eccedere il limite ordinario dell'imposta*; - V. Contribuzioni divisionali e provinciali.

— *Disposizioni circa l'Ufficio doganale di Spezia*; - V. Dogane.

— *Costruzione di un ponte sulla Magra lungo la strada di Levante*; - V. Magra.

SPEZIALI; - *Corso e Collegio di farmacia*; - V. Istruzione pubblica.

SPOGLI; - V. Bilanci.

STABILIMENTI BALNEARII; - V. Aix.

STALLONI; - (*Deposito dei*); - *Variazioni al quadro dei depositi di stalloni provinciali di terraferma, e norme relative ai guarda-stalloni e palafrenieri, pag.* 299.

STORIA NATURALE; - *Corso di Storia naturale*; - V. Istruzione Pubblica; - V. Scienze fisiche.

STRADE FERRATE; - *Approvazione della convenzione per la cessione al Governo dell'esercizio della ferrovia da Voltri a Genova, pag.* 277; - *Assegno sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici dei fondi necessarii, pag.* 278; - *Tenore della convenzione, p.* 280.

— *Ripartizione delle spese per la manutenzione della ferrovia da Voltri a Genova, pag.* 567.

— *Facoltà alle provincie di Voghera, Tortona, Alessandria, Novi e Genova di contrarre un mutuo mediante l'emissione di cedole al portatore per pagare le azioni da esse assunte della ferrovia da Alessandria e Stradella con diramazione da Tortona a Novi, p.* 377.

— *Autorizzazione per la costruzione in Genova della stazione definitiva della ferrovia dello Stato nel sito occupato dall'*Annona, *pag.* 493.

— *Approvazione della convenzione conchiusa dal Governo colla società della ferrovia* Vittorio Emanuele *per l'estensione delle strade ferrate della Savoia e per la loro congiunzione con quelle di Francia, pag.* 607; - *Tenore della convenzione, pag.* 609.

— *Facoltà alle Provincie d'Acqui e d'Alessandria di eccedere il limite ordinario dell'imposta pel pagamento delle quote di concorso*

Digitized by Google

nel premio a corrispondersi ai concessionarii della ferrovia da Acqui ad Alessandria, pag. 657.

— *Concessione a Tomaso Brassey ed a Carlo Henfrey della ferrovia da Chivasso ad Ivrea, pag. 653; - Approvazione del capitolato, ibid.; - Capitolato, pag. 655.*

— *Concessione alle case bancarie Bolmida e Barbaroux della ferrovia da Alessandria ad Acqui, pag. 675; - Approvazione del capitolato, ibid.; - Capitolato, pag. 677.*

— *Approvazione del Regolamento pel pagamento a carico del bilancio del Ministero dell'Interno dei diritti di passaggio sulle ferrovie dei Carabinieri, delle Guardie di pubblica sicurezza e degl'indigenti, cui è concesso il trasporto gratuito, pag. 1127; - Regolamento, pag. 1129; - Riduzione dei diritti e richieste a rilasciarsi, ibid.; - Pagamento dei diritti, registro a tenersi, elenchi a spedirsi, pag. 1130; - Moduli di richieste, pag. 1132; - Del registro, pag. 1134; - Dell' elenco speciale, pag. 1135; - Di quello riassuntivo; pag. 1136.*

— *Convenzione tra il nostro Governo e quello d'Austria per le congiunzioni delle ferrovie Nazionali con le Lombardo-Venete;* - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

— *Facoltà di alienare a trattativa privata le azioni della ferrovia di Novara;* - V. Bilancio attivo.

— *Approvazione di spesa per la costruzione di un fabbricato per le Dogane, e di una tettoia per la sosta dei convogli nello scalo di Arona;* - V. Bilancio passivo.

— *Autorizzazione di spesa per la costruzione di una tettoia nello scalo della ferrovia di Alessandria;* - V. Bilancio passivo.

STRADE NAZIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E CONSORTILI; - *Approvazione di un consorzio fra vari Comuni della Savoia per l'apertura di una strada nella valle della Rochette, e pel simultaneo inalveamento del torrente Gelon, pag. 501; - Riparto della spesa, pag. 502; - Direzione del consorzio, pag. 503; - Facoltà alla Cassa dei depositi e prestiti di fare mutui ai suddetti Comuni per sopperire a tale spesa, ibid.*

— *Approvazione di spesa per le opere di perforamento del colle di Menouve;* - V. Bilancio passivo.

Digitized by Google

— *Facoltà di alienare un tratto di scarpa della strada di Piacenza presso Stradella*; - V. Bilancio attivo.

— *Costruzione di un ponte sulla Magra lungo la strada nazionale di Levante*; – V. Magra.

— *Designazione di strade nel Contado di Nizza per l'introduzione delle merci dalla Francia*; - V. Dogane.

STRADELLA; - *(Ferrovia di)*; - V. Strade ferrate.

— *Facoltà di alienare un tratto della scarpa della strada di Piacenza presso Stradella*; - V. Bilancio attivo.

STROPPIANA; - *Autorizzazione di spese per la costruzione di canali d'irrigazione in territorio di Stroppiana*; - V. Irrigazione.

STUDENTI DI MATEMATICA; - *Loro ammessione nei Corpi d'Artiglieria e del Genio*; - V. Esercito.

STUDII *legali, farmaceutici, industriali e commerciali, elementari ed altri*; - V. Istruzione pubblica.

STURA; - *Costruzione di un ponte sulla Stura presso Cherasco*; – V. Cherasco.

SURROGAZIONI; - V. Leva.

SUSSISTENZE MILITARI; - V. Esercito.

SVIZZERA; - *Convenzione per le corrispondenze telegrafiche*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

T

TABACCHI; - *(Fabbrica di)*; - *Abolizione del posto di Magazziniere, pag.* 31; - *Stipendio del Capo-fabbrica e del Maestro di scuola, ibid.*

— *Modificazione alla pianta del personale delle Fabbriche dei Tabacchi di Torino e del Parco, pag.* 643.

— *Aumento di stipendio al Direttore della Fabbrica dei Tabacchi di Torino, pag.* 1147; - *Abolizione del posto di Capo-fabbrica alla Manifattura dei Tabacchi del Parco, ibid.*

TAMBURINI; – V. Esercito.

TARIFFE; - *Tariffe dei dispacci telegrafici*; - V. Telegrafi elettrici.

— *Modificazioni alla Tariffa doganale*; - V. Dogane.

— *Tariffa di diritto di pedaggio*; – V. Pedaggio.

TARTUFI; - *Regolamenti per ovviare ai guasti dei ricercatori dei tartufi*; - V. Regolamenti municipali.

Digitized by Google

TASSE (*sui cani*); - *Approvazione di una tassa sui cani, o variazioni alle tariffe od ai regolamenti relativi nei seguenti Comuni:* Carrù, *pag.* 871; - Ceriana, *pag.* 142; - Cluses, *pag.* 151; - Diano Marina, *ibid.*; - Evian, *pag.* 344; - Gambolò, *pag.* 1091; - Roccabigliera, *pag.* 1015; - S. Ambrogio, *pag.* 142; - S. Genix, *pag.* 775; - S. Martino d'Albaro, *pag.* 522; - Voghera, *pag.* 151.

— Sulle bestie da tiro, da sella e da soma, *nei Comuni di* Ceriana, *pag.* 142; - Isili, *pag.* 1175; - S. Martino d'Albaro, *pag.* 522.

— *Tasse del pane e di altri oggetti di prima necessità nei Comuni di* Rumilly, *pag.* 1017; - Sassari, *pag.* 1064;

— *Facoltà al Governo di esigere le tasse ed imposte;* - V. Bilancio attivo.

— *Tassa sulle professioni ed arti liberali;* - V. Patenti.

— *Tassa sulle azioni delle società anonime ed in accomandita;* - V. Contribuzioni dirette ed indirette a pro dello Stato.

— *Disposizioni circa le tasse delle Divisioni, delle Provincie e dei Comuni;* - V. Contribuzioni divisionali, provinciali e comunali; - V. Bilancio attivo.

— *Disposizioni circa gli Esattori ed i distretti esattoriali;* - V. Esattori.

TELEGRAFI ELETTRICI; - *Approvazione del Regolamento e della Tariffa per la corrispondenza telegrafica dei privati nell'interno del Regno, pag.* 351; - *Regolamento, pag.* 353; - *Disposizioni generali, ibid.;* - *Norme pel ricevimento dei dispacci dello Stato, pag.* 354; - *Dei dispacci di servizio, pag.* 355; - *Dei dispacci privati, ibid.;* - *Tassazione dei dispacci, pag.* 356; - *Loro trasmissione, pag.* 361; - *Restituzione di tasse, pag.* 363; - *Consegne dei dispacci, ibid.;* - *Tariffa, pag.* 365.

— *Aggiunta di fili alle linee telegrafiche tra Torino ed Arquata, tra Spezia e Santa Croce, pag.* 495.

— *Approvazione del Regolamento per la contabilità dei proventi dei Telegrafi, ed epoca in cui deve il medesimo porsi in vigore, pag.* 887; - *Regolamento pag.* 889; - *Anno finanziario ed altre disposizioni preliminari, ibid.;* - *Ufficiali contabili, pag.* 890; - *Proventi telegrafici, contabilità attiva e passiva, pag.* 891; -

Digitized by Google

Contabilità presso le stazioni, *pag.* 892; - *Contabilità al chiudimento dell'esercizio*, *pag.* 900; - *Incumbenze della Direzione*, *pag.* 902.

— *Modo di tassazione dei dispacci telegrafici privati tra gli Stati Sardi e le stazioni d'Inghilterra, di Scozia e d'Irlanda*, *pag.* 943.

— *Disposizione per cui la Direzione dei Telegrafi elettrici dello Stato cessa di dipendere dal Ministero dei Lavori pubblici ed è posta sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno*, *pag.* 1155.

— *Convenzione telegrafica conchiusa col Belgio, colla Francia, colla Spagna e colla Svizzera per le corrispondenze telegrafiche, e regolamento comune ed uniforme pel servizio*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

— *Convenzione telegrafica conchiusa dal nostro Governo con quello d'Austria, e questo a nome anche dei Paesi-Bassi, della Prussia, della Baviera, della Sassonia e di altri Stati germanici*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

TESORERIE PROVINCIALI; - *Pagamento delle rendite sul Debito pubblico*; - V. Debito pubblico.

TORINO; - *Approvazione di una convenzione intesa tra lo Stato e la Città di Torino pel prolungamento della via di S. Teresa*, *pag.* 91; - *Assegnamento dei fondi necessarii*, *ibid.*; - *Tenore della convenzione*, *pag.* 93.

— *Fabbrica dei Tabacchi di Torino*; - V. Tabacchi.

— *Facoltà alla Divisione di Torino di eccedere il limite ordinario dell'imposta*; - V. Contribuzioni divisionali, provinciali e comunali.

— *Istituzione di classi temporarie nella Corte d'Appello e nel Tribunale di Torino*; - V. Ordinamento giudiziario.

— *Convocazione del Collegio elettorale di Torino*; - V. Elezioni.

— *Stabilimento di bersagli presso la cittadella di Torino*; - V. Esercito.

— *Incarico all'Uffizio di Questura in Torino di ricevere la consegna prescritta dagli articoli* 690 *e* 691 *del Codice penale*. - V. Sicurezza pubblica.

— *Cauzione a prestarsi dai sensali di granaglie in Torino*; - V. Mediatori.

TORTONA; - *(Ferrovia di)*; - V. Strade ferrate.

Digitized by Google

TRAMPARO; - *(Canale per l'irrigazione)*; - V. Irrigazione.
TRANSATLANTICA *(Compagnia)*; - V. Compagnia Transatlantica.
TRASPORTI; - *Spedizione in Oriente*; - V. Bilancio passivo.
TRATTATI E CONVENZIONI DIPLOMATICHE (Austria); - *Approvazione della convenzione conchiusa tra il nostro Governo e quello di Austria circa la congiunzione delle ferrovie nazionali con quelle Lombardo-Venete*, pag. 1075; - *Tenore della convenzione*, pag. 1077.
— (Austria a nome anche di altri Stati); - *Approvazione della convenzione telegrafica conchiusa tra il nostro Governo e quello d'Austria, e questi anche a nome dei Governi di Prussia, di Baviera, di Sassonia, dell'Hannover, del Wurtemberg, dei Paesi Bassi e dei Ducati di Bade e di Mekelemborgo-Schwerin*, pag. 1111; *Tenore della convenzione*, pag. 1113.
— (Belgio, Francia, Spagna, Svizzera); - *Approvazione di convenzione per le corrispondenze telegrafiche conchiuse col Belgio, colla Francia, colla Spagna e colla Svizzera*, pag. 381; - *Tenore della convenzione*, pag. 383; - *Regolamento amministrativo, comune ed uniforme pel servizio della telegrafia internazionale*, pag. 398; - *Trasmissione dei dispacci*, ibid.; - *Designazione dei punti di frontiera*, pag. 402; - *Contabilità*, ibid.; - *Alfabeto telegrafico* Morse, pag. 404; - *Moduli di dispaccio internazionale*, pag. 407; - *Dello stato delle tasse dovute da un'Amministrazione ad un'altra*, pag. 409; - *Dello stato delle osservazioni sui conti trasmessi*, pag. 413; - *Dello stato riassuntivo del dare ed avere*, pag. 417; - *Raffronto delle ore fra le capitali degli Stati contraenti*, pag. 420.
— (Hannover); - *Approvazione della dichiarazione scambiata tra il nostro Governo e quello di Hannover per la reciproca concessione del cabotaggio*, pag. 923; - *Tenore della dichiarazione*, pag. 925.
— (Messico); - *Approvazione del trattato di amicizia, di navigazione e di commercio tra il nostro Governo e quello del Messico*, pag. 1099; - *Tenore del trattato*, pag. 1101.
— (Napoli); - *Approvazione della dichiarazione scambiata tra il nostro Governo e quello delle Due Sicilie per estendere alle importazioni ed esportazioni indirette i vantaggi già concessi alle*

Digitized by Google

provenienze dirette, *pag.* 805; - *Tenore della dichiarazione*, *pag.* 807.

— (Oldenburgo); - *Approvazione della dichiarazione scambiata tra il nostro Governo e quello del Ducato di Oldenburgo per la reciproca concessione del cabotaggio*, *pag.* 927; - *Tenore della dichiarazione*, *pag.* 929.

— (Paesi Bassi); - *Approvazione del trattato conchiuso tra il nostro Governo ed i Paesi Bassi pel commercio di cabotaggio*, *pag.* 537; - *Tenore del trattato*, *pag.* 539.

— *Approvazione di convenzione consolare tra il nostro Governo e quello dei Paesi Bassi*, *pag.* 947; - *Tenore della convenzione*, *pag.* 951.

— (Prussia); - *Approvazione della dichiarazione scambiata tra il nostro Governo e quello di Prussia per la reciproca concessione del cabotaggio*, *pag.* 919; - *Tenore della dichiarazione*, *pag.* 921.

— (Repubblica Domenicana); - *Approvazione del trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione conchiuso tra il nostro Governo e la Repubblica Domenicana*, *pag.* 11; - *Tenore del trattato*, *pag.* 15.

— (Russia, Turchia ed altre Potenze); - *Approvazione del trattato di pace conchiuso a Parigi tra la Sardegna, la Francia, l'Inghilterra, la Turchia, la Russia, l'Austria e la Prussia in seguito alla spedizione in Oriente contro la Russia*, *pag.* 457; - *Tenore del trattato*, *pag.* 459.

— (Spagna); - *Convenzione consolare conchiusa tra il nostro Governo e la Spagna*, *pag.* 543; - *Tenore della convenzione*, *pag.* 545.

TRIBUNALI; - V. Ordinamento giudiziario.

TRIBUTI; - V. Contribuzioni dirette ed indirette a pro dello Stato; - V. Contribuzioni divisionali, provinciali e comunali; - V. Patente; - V. Bilancio attivo; - V. Esattori.

TRENO; - *(Corpo del)*; V. Esercito.

TROMBETTIERI; - V. Esercito.

TRONZANO; - *Dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie all'apertura di due cavi nei territorii di Ronsecco e Tronzano*; - V. Utilità pubblica.

Digitized by Google

TURCHIA; - *Trattato di Parigi conchiuso in seguito alla guerra contro la Russia*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

U

UFFICIO D'ARTE *(presso il Ministero di Finanze)*; - *Approvazione della pianta del personale dell'Ufficio d'arte presso il Ministero di Finanze, pag.* 63; - *Tabelle, pag.* 65.

— *Grado onorifico dell'Ispettore Ingegnere Capo nell'Ufficio d'arte presso il Ministero di Finanze, pag.* 99.

UNIVERSITA'; - V. Istruzione pubblica.

USCIERI; - *Regolamento per gli Uscieri, pag.* 3; - *Esami, ibid.*; - *Giuramento, pag.* 5; - *Malleveria e svincolo della cedola a tal uopo gravata d'ipoteca, ibid.*; - *Speciali servizi degli Uscieri da determinarsi con particolari regolamenti, pag.* 6; - *Termini entro cui debbono eseguire gli atti del loro officio, ibid.*; - *Norme in caso di divergenza tra l'Usciere ed una delle parti litiganti circa la forma od il luogo di esecuzione di un atto, ibid.*; - *Ricevuta da rilasciarsi alle parti, pag.* 7; - *Proibizione di esigere in alcuni casi diritti di copia, ibid.*; - *Disposizioni generali e transitorie, ibid.*

— *Approvazione del numero degli Uscieri presso i Tribunali Provinciali e le Giudicature di Sardegna, pag.* 43; - *Tabella, pag.* 45.

UTILITA' PUBBLICA; - *Dichiarazione di utilità pubblica delle seguenti opere*: - *Dell'apertura di due cavi nei territorii di Ronsecco e di Tronzano, pag.* 602; -

— *Dell'erezione delle nuove fortificazioni attorno alla città di Alessandria, pag.* 871.

V

VAGLIA; - *Vaglia semestrali del Debito pubblico*; - V. Debito pubblico.

— *Vaglia postali*; - V. Poste.

VALPARAISO; - *Istituzione di un Consolato a Coquimbo, il cui distretto consolare è staccato da quello di Valparaiso, pag.* 881.

VANDONE; - *Fondazione del Conte Vandone di posti gratuiti nel R. Collegio delle Provincie*; - V. Istruzione pubblica.

Digitized by Google

VERBANO; - V. Navigazione.

VERCELLI; - *Nuova attribuzione del Ricevitore del bollo presso la Direzione di Vercelli*; - V. Insinuazione e Demanio.

— *Facoltà alla Divisione di Vercelli di contrarre un mutuo, ed alla stessa Divisione e Provincia di eccedere il limite ordinario dell'imposta*; - V. Mutui; - V. Contribuzioni divisionali, provinciali e comunali.

— *Istituzione di una classe temporaria nel Tribunale di Vercelli*; - V. Ordinamento giudiziario.

VERIFICATORI; - *Modificazioni ai distretti di verificazione del catasto in Sardegna e dell'esazione delle contribuzioni*; - V. Esattori.

VERRÈS; - *Convocazione del Collegio elettorale di Verrès*; - V. Elezioni.

VETERANI; - V. Esercito.

VETERINARIA; - *Dispasizioni circa gli esami di concorso e di ammessione alle scuole di medicina veterinaria*; - V. Istruzione pubblica.

— *Deposito di stalloni*; - V. Stalloni.

VETTURE PUBBLICHE; - *Tassa sulle vetture pubbliche di Sardegna*; - V. Patente.

VIDIMAZIONE *(di certificati di deposito)*; - V. Debito pubblico.

VIGEVANO; - *Fondazione di posti gratuiti a favore di giovani Vigevanesi*; - V. Istruzione pubblica.

VITTORIO EMANUELE; - *Ferrovia Vittorio Emanuele*; - V. Strade ferrate.

VOGHERA; - *(Ferrovia da Voghera a Stradella)*; - V. Strade ferrate.

VOLTRI; - *(Ferrovia)*; - V. Strade ferrate.

WURTEMBERG; - *Convenzione telegrafica conchiusa tra il nostro Governo e quello d'Austria a nome anche del Wurtemberg e di altri Stati*; - V. Trattati e convenzioni diplomatiche.

FINE DELL'INDICE ALFABETICO.

116383

Digitized by Google

Digitized by Google

410883

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google